Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1122

Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione

18/12/2022 - 02:20

Indice

1. DDL S. 1122 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 4
1.2.1. Testo DDL 1122 5
1.3. Trattazione in Commissione 62
1.3.1. Sedute 63
1.3.2. Resoconti sommari 66
1.3.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) 67
1.3.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 96 (pom.) del 26/03/2019 68
1.3.2.1.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 97 (pom.) del 02/04/2019 75
1.3.2.1.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 98 (ant.) del 09/04/2019 78
1.3.2.1.4. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 33 (pom.) del 09/04/2019 81
1.3.2.1.5. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 100 (ant.) del 10/04/2019 82
1.3.2.1.6. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 34 (pom.) del 10/04/2019 89
1.3.2.1.7. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 102 (ant.) dell'11/04/2019 90
1.3.2.1.8. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 36 (pom.) dell'11/04/2019 93
1.3.2.1.9. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 104 (pom.) del 16/04/2019 94
1.3.2.1.10. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 107 (ant.) del 30/04/2019 99
1.3.2.1.11. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 37 (ant.) del 07/05/2019 115
1.3.2.1.12. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 38 (pom.) del 07/05/2019 116
1.3.2.1.13. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 108 (pom.) del 07/05/2019 117
1.3.2.1.14. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 39 (ant.) dell'08/05/2019 152

1.3.2.1.15. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 110 (pom.) dell'08/05/2019 . . . 153
1.3.2.1.16. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 41 (pom.) dell'11/06/2019 . . . 164
1.3.2.1.17. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 42 (ant.) del 13/06/2019 . . . 165
1.3.2.1.18. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 115 (pom.) del 18/06/2019 . . . 166
1.3.2.1.19. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 43 (pom.) del 02/07/2019 . . . 171
1.3.2.1.20. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 118 (pom.) del 02/07/2019 . . . 172
1.3.2.1.21. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 119 (ant.) del 03/07/2019 . . . 176
1.3.2.1.22. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 124 (pom.) del 16/07/2019 . . . 181
1.3.2.1.23. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 126 (pom.) del 23/07/2019 . . . 187
1.3.2.1.24. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 128 (pom.) del 30/07/2019 . . . 192
1.4. Trattazione in consultiva . . . 197
1.4.1. Sedute . . . 198
1.4.2. Resoconti sommari . . . 199
1.4.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 200
1.4.2.1.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 142 (pom.) del 09/04/2019 . . . 201
1.4.2.1.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 152 (pom.) del 14/05/2019 . . . 210
1.4.2.1.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 168 (pom.) dell'11/06/2019 . . . 223
1.4.2.1.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 173 (pom.) del 25/06/2019 . . . 234
1.4.2.1.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 175 (pom.) del 02/07/2019 . . . 245
1.4.2.2. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) . . . 254
1.4.2.2.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 73 (pom.) del 07/05/2019 . . . 255
1.4.2.3. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . 263
1.4.2.3.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 90 (ant.) del 17/04/2019 . . . 264
1.4.2.3.2. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 93 (ant.) dell'08/05/2019 . . . 273
1.5. Trattazione in Assemblea . . . 284
1.5.1. Sedute . . . 285
1.5.2. Resoconti stenografici . . . 286
1.5.2.1. Seduta n. 113 del 15/05/2019 . . . 287

1. DDL S. 1122 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1122
XVIII Legislatura
(Collegato alla manovra di finanza pubblica)

Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione
Titolo breve: *Deleghe miglioramento PA*

Iter
30 luglio 2019: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari

S.1122	**in corso di esame in commissione**

Iniziativa Governativa
Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione **Giulia Bongiorno** (Governo Conte-I)
Natura
ordinaria
Contenente deleghe al Governo.
Collegato alla legge di bilancio per l'anno 2019.
Include relazione tecnica.
Include analisi tecnico-normativa (ATN).
Include analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).
Presentazione
Presentato in data **5 marzo 2019**; annunciato nella seduta n. 96 del 5 marzo 2019.
Classificazione TESEO
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Articoli
DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Artt.1-6), CONSIGLIO DI STATO (Art.1), PARERI PARLAMENTARI (Art.1), ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO (Art.2), CONCORSI PUBBLICI (Art.2), ENTI LOCALI (Art.2), DIRIGENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt.2, 4), INFORMATICA (Art.2), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Artt.2, 4), SERVIZI PUBBLICI (Art.3), VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE (Art.3), INDENNITA' E FONDI INCENTIVANTI (Artt.3, 4), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.3), CONCORSI RISERVATI (Art.3), CONCORSI SPECIALI (Art.3), SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE (Art.4), PARITA' TRA SESSI (Art.4), MOBILITA' DEI LAVORATORI (Art.5), CESSAZIONE O SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO (Art.5), ASPETTATIVA DAL SERVIZIO (Art.5), CONTRATTI DI LAVORO (Art.6), SANZIONI DISCIPLINARI (Art.6)
Relatori
Relatore alla Commissione Sen. **William De Vecchis** (L-SP-PSd'Az) (dato conto della nomina il 9 aprile 2019) .

Assegnazione

Assegnato alla **11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente** il 20 marzo 2019. Annuncio nella seduta n. 100 del 20 marzo 2019.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1122

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1122

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro per la pubblica amministrazione** (BONGIORNO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2019

Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-*bis *del Regolamento*

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge, recante « *Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione* », si compone di otto articoli (di cui sei recanti il conferimento di deleghe al Governo, uno recante disposizioni finanziarie e uno recante la clausola di salvaguardia), accomunati dall'obiettivo di individuare soluzioni concrete per garantire l'efficienza delle amministrazioni pubbliche, il miglioramento dell'organizzazione amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi erogati dalle stesse.

L'obiettivo sotteso agli articoli da 1 a 6 è il rilancio dell'azione amministrativa, in primo luogo, mediante una riforma del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Al riguardo, l'intervento normativo concerne i vari aspetti in cui tale rapporto si articola: accesso al pubblico impiego e alla qualifica dirigenziale, procedure di mobilità, procedimenti di valutazione delle competenze e procedimenti disciplinari.

Una migliore organizzazione del lavoro pubblico non può prescindere, inoltre, dalla piena garanzia dell'autonomia del dirigente pubblico attuando una maggiore trasparenza delle procedure di conferimento, modifica o revoca degli incarichi dirigenziali.

L'articolo 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria delle disposizioni introdotte dal presente disegno di legge, con la precisazione che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi siano emanati successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 8, infine, riconosce le disposizioni della presente legge quali princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, stabilendo che le regioni a statuto ordinario si attengano ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti e che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedano ad applicarle compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Il provvedimento è stato modificato con l'inserimento di alcune delle modifiche proposte dall'Associazione nazionale dei comuni italiani(ANCI), dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dalle regioni in sede di Conferenza unificata.

Il presente disegno di legge si compone complessivamente di otto articoli, il cui contenuto è di seguito illustrato.

L'articolo 1 (« *Deleghe per la riforma del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche* ») contiene deleghe al Governo - da esercitare con uno o più decreti legislativi da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge - per la riforma del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

La delega è funzionale al conseguimento di una duplice finalità: da un lato una finalità interna,

consistente nel conseguimento dell'obiettivo di una migliore organizzazione del lavoro; dall'altro una finalità esterna, di perseguimento di un maggiore livello di qualità dei servizi resi a cittadini e imprese.
La delega, inoltre, è diretta a coordinare le disposizioni vigenti in materia di pubblico impiego, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, anche attraverso l'elaborazione di testi unici. Lo scopo è quello di conseguire più alti livelli di produttività nel lavoro pubblico. In tal senso, il Governo potrà intervenire direttamente sul decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche », sul decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante « Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni », sul decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante « Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali », e su ogni altra disposizione in materia, con esclusione del personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
Ai sensi del comma 2, i predetti decreti legislativi saranno adottati - secondo i princìpi e criteri direttivi fissati, per ogni materia, dagli articoli da 2 a 6, nonché in armonia con i princìpi sanciti dall'articolo 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità, su proposta del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato che è reso nel termine di quarantacinque giorni decorso il quale il Governo potrà comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
Il comma 3, infine, prevede la possibilità per il Governo di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, con la medesima procedura sopra descritta e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
Il comma 4 prevede l'applicabilità delle disposizioni della presente legge anche al personale dei comparti dell'istruzione, della ricerca e della sanità, in quanto compatibili e ferma la specificità dei rispettivi ordinamenti.
L'articolo 2 (« *Delega in materia di accesso al pubblico impiego* ») individua, al comma 1, le finalità che il Governo dovrà perseguire nell'esercizio della delega disciplinata, nei suoi caratteri generali, dal citato articolo 1. A tal riguardo, viene specificato che il Governo dovrà ridefinire, anche mediante la riduzione dei tempi e dei costi delle procedure concorsuali, le modalità di accesso al pubblico impiego, compreso quello alla dirigenza di prima e seconda fascia.
Conseguentemente, al comma 2, vengono dettati i princìpi e i criteri direttivi sotto elencati:
a) prevedere, nel rispetto della normativa vigente, prove differenziate (teoriche e pratiche) in relazione alle professionalità da reclutare e orientate a selezionare i candidati migliori sulla base delle competenze possedute ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
b) riconoscere incentivi in favore delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane, e loro consorzi e associazioni, nonché degli enti dagli stessi controllati, che decidano di procedere al reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali omogenee, tramite concorsi unici organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (accolta la modifica proposta da ANCI e UPI in sede di Conferenza unificata);
c) prevedere, in relazione alle procedure di reclutamento svolte secondo le modalità di cui alla lettera

b), la possibilità di espletare, all'esito della ricognizione dei fabbisogni, oltreché su base regionale come già previsto dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche concorsi su base territoriale per il reclutamento di personale destinato agli uffici aventi sede in una o più province, ancorché appartenenti a regioni differenti, ovvero in due o più comuni, ancorché appartenenti a province differenti, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici (accolta la modifica proposta da UPI in sede di Conferenza unificata);

d) prevedere lo svolgimento, nella fase del reclutamento e in occasione delle progressioni di carriera, di verifiche psico-attitudinali nonché di quelle finalizzate all'accertamento anche del possesso di adeguate capacità relazionali, ivi compresa l'attitudine al lavoro di gruppo;

e) prevedere l'uso degli strumenti informatici anche ai fini dello svolgimento delle procedure selettive;

f) prevedere, per le procedure concorsuali svolte secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che:

1) il loro espletamento avvenga senza il previo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

2) il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provveda all'adempimento di tutti gli obblighi amministrativi previsti dall'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

3) i componenti delle commissioni esaminatrici siano individuati esclusivamente tra i soggetti iscritti nell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, da istituire presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo gestisce e lo aggiorna, articolato anche su base regionale e per aree tematiche omogenee e nel quale possono essere iscritti i soggetti, anche collocati in quiescenza da non più di quattro anni, in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza ed elevata professionalità (accolta la modifica proposta da ANCI e regioni in sede di Conferenza unificata);

g) rafforzare lo spirito di servizio dei dipendenti pubblici nello svolgimento delle relative funzioni.

L'articolo 3 (« *Delega per favorire il merito e la premialità* ») ha la specifica finalità di prevedere strumenti per assicurare il miglioramento dei sistemi di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi erogati ai cittadini. Inoltre, la delega legislativa ha la volontà di incentivare il riconoscimento e la valorizzazione del merito dei dipendenti pubblici rispetto al contributo prestato, anche in funzione del conferimento, rinnovo o revoca degli incarichi dirigenziali, nonché dell'individuazione di specifici sviluppi di carriera del personale dirigenziale e non.

Nell'esercizio della delega in parola, dovranno essere applicati i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riformulazione dell'attuale disciplina in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle amministrazioni pubbliche, assicurando la riduzione degli oneri amministrativi, l'oggettività e la trasparenza dei procedimenti di valutazione, nonché il coinvolgimento dell'utenza, laddove esistente, e di soggetti esterni alle amministrazioni pubbliche. Inoltre, il legislatore delegato dovrà tenere conto anche di sistemi di valutazione differenziati ai fini delle progressioni di carriera e del riconoscimento della retribuzione accessoria;

b) nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno (articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001), previsione dello svolgimento di concorsi per titoli ed esami riservati al personale dipendente con le valutazioni migliori nell'ultimo triennio.

Non è stata recepita la proposta avanzata dalle regioni in sede di Conferenza unificata di inserire un'ulteriore lettera contenente la conferma delle previsioni di cui agli articoli 16 e 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, né la richiesta dell'ANCI di simile contenuto, poiché trattasi di previsioni che potranno essere successivamente inserite nei decreti legislativi attuativi.

Relativamente al principio e criterio direttivo di cui alla predetta lettera *a)*, vengono specificate le modalità con le quali dovrà essere riformulata l'attuale disciplina in tema di misurazione e valutazione

della *performance* delle amministrazioni pubbliche, prevedendo:
l'istituzione di un Sistema nazionale di valutazione della *performance* coordinato dal Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato anche all'individuazione e condivisione delle buone pratiche in materia di gestione del ciclo della *performance*;
il coinvolgimento di soggetti che, in qualità di utenti, sono in rapporto diretto con l'amministrazione;
l'utilizzazione di soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, con funzioni di supporto, in possesso di un'effettiva competenza in materia di organizzazione amministrativa e di gestione delle risorse umane, in relazione ai diversi aspetti di elaborazione e valutazione nel conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione e del personale e di quelli connessi alla valutazione dell'efficienza dell'azione amministrativa e delle competenze del personale anche non dirigenziale;
l'obbligo, per ciascuna amministrazione, di fornire e comunque di rendere pienamente conoscibili tutte le informazioni occorrenti per procedere allo svolgimento delle attività di valutazione da parte dei soggetti estranei alla pubblica amministrazione;
la confrontabilità della *performance* organizzativa delle amministrazioni attraverso l'elaborazione di indicatori comuni, monitorati da sistemi omogenei di controllo di gestione, anche allo scopo di individuare le migliori pratiche e favorire la loro diffusione;
l'inibizione dell'esercizio delle facoltà assunzionali, il divieto di conferimento di incarichi, il divieto di procedere all'erogazione delle componenti del trattamento accessorio legate alla valutazione della *performance* individuale*,* nelle ipotesi di mancata ovvero non adeguata gestione del ciclo della stessa da parte delle amministrazioni pubbliche;
il divieto di erogare, in tutto o in parte, la retribuzione di risultato nelle ipotesi in cui il personale dirigenziale non applichi le disposizioni in materia di misurazione e valutazione della *performance*, anche in relazione all'obbligo di procedere ad un'adeguata differenziazione delle valutazioni;
il coordinamento con la disciplina sui controlli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, assicurando la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi, nonché eliminando sovrapposizioni con la nuova disciplina in materia di valutazione;
la revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione, anche attraverso un diverso assetto delle attuali strutture tecniche permanenti.
Si precisa che:
1) non si è ritenuto di accogliere la proposta dell'ANCI e dell'UPI di eliminare la previsione relativa « *all'inibizione dell'esercizio della facoltà assunzionale* », dal momento che si tratta di una sanzione destinata ad essere applicata, in ossequio ai princìpi di proporzionalità e adeguatezza espressamente richiamati, nelle ipotesi di maggiori gravità (assenza totale o gravi mancanze nella gestione del ciclo della *performance*);
2) non è stata accolta la proposta dell'UPI di prevedere che i piccoli comuni possano avvalersi degli OIV (gli Organismi indipendenti di valutazione della *performance*) costituiti presso le province e le città metropolitane atteso che l'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, al comma 1, già prevede la possibilità di istituire OIV in forma associata. Inoltre, il comma 2-*ter* del medesimo articolo stabilisce che sia il Dipartimento della funzione pubblica a individuare i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra più pubbliche amministrazioni, sede nella quale si provvederà, pertanto, a risolvere la problematica.
L'articolo 4 (« *Delega per il riordino della disciplina della dirigenza* ») contiene una delega al Governo in materia di dirigenza pubblica.
La delega è finalizzata a migliorare la qualità della prestazione lavorativa del personale dirigenziale, ad incrementarne la produttività e migliorare l'immagine e l'efficienza della pubblica amministrazione.
Si segnala, in via preliminare, che non si è ritenuto di poter accogliere la proposta dell'ANCI relativa all'istituzione di un ruolo dei dirigenti degli enti locali in quanto la modifica determinerebbe una sostanziale statalizzazione del solo personale dirigenziale degli enti locali, con esclusione del personale regionale e conseguente disallineamento e disomogeneità della disciplina.
Relativamente ai requisiti per l'accesso alla dirigenza (comma 2, lettera *a)*), viene previsto di rivederne i requisiti, assicurando la differenziazione in ragione della specificità e natura dell'incarico da conferire

e l'adeguata valorizzazione della competenza, della capacità professionale anche di tipo organizzativo e, in caso di dipendenti pubblici, delle valutazioni conseguite.
Relativamente alle modalità di accesso alla dirigenza (comma 2, lettera *b*)), vengono individuati i seguenti princìpi e criteri direttivi:
- per l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia dei ruoli istituiti presso ciascuna amministrazione statale (precisazione inserita in accoglimento di una specifica richiesta dell'ANCI in sede di Conferenza unificata), svolgimento di concorsi pubblici esclusivamente da parte della Scuola nazionale dell'amministrazione, prevedendo l'equivalenza dei requisiti per la partecipazione in capo ai dipendenti pubblici e ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione, nonché svolgimento di concorsi per titoli ed esami riservati al personale dipendente che abbia conseguito le valutazioni migliori nell'ultimo triennio, nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno;
- per l'accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia dei ruoli istituiti presso ciascuna amministrazione, svolgimento, da parte della Scuola nazionale dell'amministrazione, per una quota dei posti non superiore al 50 per cento di quelli che si rendono disponibili nell'arco di un triennio a seguito di cessazione dal servizio e differenziata in base alle dimensioni di ciascuna amministrazione, di concorsi per titoli ed esami riservati ai dirigenti di seconda fascia, anche non appartenenti ai ruoli delle amministrazioni interessate, e finalizzati all'accertamento in concreto del possesso delle competenze e delle capacità professionali, anche di tipo organizzativo, richieste in considerazione della complessità del posto di funzione da ricoprire;
- per i dirigenti scolastici, la semplificazione delle vigenti disposizioni in materia di reclutamento mediante la trasformazione in concorso del corso-concorso selettivo di formazione, attualmente previsto all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvaguardando, comunque, la qualità della formazione iniziale; tale previsione è motivata dal fatto che l'articolo 10 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, già prevede tale semplificazione, con riferimento al concorso per dirigente scolastico bandito nell'anno 2017.
Relativamente al conferimento, alla conferma e alla revoca degli incarichi dirigenziali (comma 2, lettera *c)*), vengono individuati i seguenti princìpi e criteri direttivi:
1) ridefinire i criteri, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di rotazione, di parità di genere e di valorizzazione del merito, favorendo lo scambio di esperienze e la crescita professionale del dirigente;
2) individuare i requisiti indispensabili per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale ai dirigenti di seconda fascia (valorizzando la capacità professionale e i risultati conseguiti nell'ambito degli incarichi già espletati);
3) prevedere la possibilità di rinnovare, per una sola volta, l'incarico a condizione che sussistano determinati presupposti (alta specializzazione dei compiti dell'ufficio da ricoprire, l'elevata competenza professionale dell'interessato, il livello significativo dei risultati conseguiti dall'interessato nell'espletamento dell'incarico);
4) prevedere l'aumento delle quote percentuali di dotazione organica, nel limite massimo del 30 per cento, con possibilità di modulare il suddetto limite in relazione al numero dei posti dirigenziali previsti nei ruoli delle singole amministrazioni, entro cui, in base alle vigenti disposizioni, è possibile il conferimento degli incarichi ai dirigenti appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche e semplificare le relative procedure, eventualmente anche eliminando l'obbligo del rilascio del nulla osta da parte dell'amministrazione di appartenenza;
5) ferme le previsioni di cui all'articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, precisare che la durata degli incarichi ivi disciplinati non può in ogni caso superare la durata del mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica (modifica inserita in accoglimento della proposta formulata dall'ANCI in sede di Conferenza unificata);
6) modificare la disciplina in materia di conferimento degli incarichi ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione, assicurandone l'omogeneità nei vari settori anche relativamente alle quote percentuali di dotazione organica, nel rispetto del principio dell'adeguata valorizzazione delle professionalità interne e della conferibilità degli incarichi soltanto laddove non sia possibile rinvenire

le occorrenti competenze all'interno dell'amministrazione;
7) implementare la banca dati della dirigenza statale, in modo da consentire, tra l'altro, la consultazione e l'aggiornamento del *curriculum vitae* del dirigente, l'individuazione dell'incarico attualmente ricoperto, nonché la pubblicazione degli avvisi relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali.
Relativamente alla disciplina del rapporto di lavoro e del trattamento retributivo dei dirigenti (comma 2, lettera *d)*), il disegno di legge prevede i seguenti criteri e princìpi direttivi:
1) conferma del principio di separazione tra vertice politico e amministrativo, circoscrivendo, al fine di evitare possibili incertezze applicative, i rispettivi ambiti decisionali per quanto concerne l'attività amministrativa e la gestione delle risorse;
2) conferma delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 relativamente alle qualifiche e alle attribuzioni degli uffici dirigenziali, nonché dell'istituzione di ruoli dirigenziali presso ciascuna amministrazione;
3) conferma dell'obbligo dei dirigenti di adeguare la propria prestazione lavorativa nella sede di lavoro alle esigenze dell'organizzazione e dell'incarico dirigenziale svolto, nonché a quelle connesse con la corretta gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane, anche mediante la presenza quotidiana nella sede di lavoro;
4) determinazione della retribuzione del personale con qualifica dirigenziale nel rispetto del principio dell'onnicomprensività del trattamento economico riconosciuto e differenziando i trattamenti accessori massimi secondo princìpi di contenimento della spesa, di uniformità, di perequazione e di proporzionalità rispetto al livello di responsabilità attribuito con l'incarico e dei risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione.
Relativamente alla responsabilità disciplinare e dirigenziale (comma 2, lettera *e)*), il disegno di legge prevede:
l'elaborazione di un codice di condotta, anche mediante la ricognizione e il coordinamento di tutte le disposizioni in materia, recante la chiara e dettagliata indicazione delle ipotesi di responsabilità disciplinare, dell'entità e della natura della sanzione irrogabile;
l'aggiornamento della disciplina delle modalità di accertamento della responsabilità dirigenziale, provvedendo alla specifica individuazione delle ipotesi di responsabilità dirigenziale, anche derivante dall'attività di gestione e coordinamento delle risorse umane, e delle relative conseguenze, nonché al coordinamento della stessa con le ipotesi di responsabilità disciplinare;
nei casi di omessa verifica dell'effettiva presenza in servizio del personale assegnato, di scarsa produttività o di inefficiente organizzazione delle risorse a disposizione, la qualificazione di dette condotte come rilevanti sia ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare, sia ai fini di quella dirigenziale.
L'articolo 5 (« *Delega in materia di mobilità del personale pubblico ed incarichi ad essi conferibili* ») contiene una delega al Governo finalizzata a razionalizzare la disciplina della mobilità dei dipendenti pubblici, nonché la tipologia degli incarichi ad essi conferibili.
Nell'esercizio della delega, il Governo dovrà attenersi, preliminarmente, a criteri e princìpi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure di mobilità volontaria anche attraverso l'eventuale eliminazione del nulla osta da parte dell'amministrazione di appartenenza. Tale previsione, nonostante la proposta di espunzione formulata dalle regioni, è stata mantenuta poiché rappresenta un importante strumento di semplificazione e velocizzazione della procedura di mobilità ed assicura, al contempo, la pubblicità e la trasparenza della suddetta procedura (anche mediante la previsione dell'obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale dell'amministrazione e di quello del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri).
Inoltre, nell'ambito delle procedure di mobilità, viene previsto come principio di delega che, a parità di merito, debba attribuirsi un titolo di preferenza a favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, o da altre disposizioni a tutela dei lavoratori con disabilità, al *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ai dipendenti con figli di età inferiore ai tre anni. Per il personale in disponibilità, viene prevista come principio di delega la definitiva risoluzione del rapporto di lavoro in caso di mancata

accettazione di due proposte di ricollocazione formulate nell'ambito del termine di ventiquattro mesi previsti dall'articolo 33, comma 8, del decreto legislativo n.165 del 2001.
Inoltre, stante l'attuale formulazione del comma 6 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, « nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco », viene precisato che il divieto ivi previsto non si applica al conferimento di incarichi di cui all'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
La disposizione prevede, come principio di delega, anche l'aggiornamento e il coordinamento della disciplina in materia di incarichi conferibili ai dipendenti pubblici, con esclusione di quelli in regime di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, riducendo la tipologia di incarichi non soggetti ad autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza e prevedendo limiti al numero degli incarichi autorizzabili in ciascun quinquennio differenziati sulla base della loro natura, della loro durata e dell'entità dell'eventuale compenso riconosciuto.
Infine, in accoglimento di una proposta emendativa formulata dalle regioni e dall'ANCI in sede di Conferenza unificata, viene prevista l'estensione a tutto il personale, anche di livello non dirigenziale, della disciplina recata dall'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con possibilità di rinnovare, per una sola volta, il periodo di aspettativa prevista dal comma 4 del medesimo articolo 23-*bis* in caso di attività prestata presso un soggetto diverso da una pubblica amministrazione.
L'articolo 6 (« *Delega in materia di contrattazione collettiva del pubblico impiego* ») contiene una delega al Governo per la riforma del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
La delega è finalizzata a ridefinire gli ambiti di applicazione della legge, della contrattazione collettiva e di quella individuale, nel rapporto di lavoro del personale.
In particolare, nell'attuazione della delega, esercitata anche allo scopo di valorizzare il principio in base al quale i dipendenti pubblici sono al servizio esclusivo della Nazione, il Governo interverrà specificando, nell'ambito delle materie disciplinabili dalla contrattazione collettiva ai sensi del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, le ipotesi di derogabilità delle disposizioni di legge da parte della contrattazione collettiva ferma l'inderogabilità delle disposizioni di legge da parte della contrattazione individuale. Saranno, altresì, stabiliti criteri e limiti per la determinazione dei vincoli finanziari alla contrattazione collettiva, ridefinendo gli ambiti di intervento della contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
Inoltre, sarà razionalizzata la disciplina dei procedimenti disciplinari anche attraverso l'individuazione di procedimenti semplificati per gli illeciti di minore gravità e sarà effettuata un'opera di coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di pubblico impiego anche attraverso l'elaborazione di testi unici.
All'uopo, si precisa che non è stata recepita la richiesta avanzata dall'ANCI in sede di Conferenza unificata di inserire una lettera *f)*, recante la previsione dell'obbligo di provvedere al finanziamento degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva del comparto Funzioni locali mediante il trasferimento di risorse da parte dello Stato. Trattasi, infatti, di proposta che contrasta con la previsione di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e con il principio dell'autonomia amministrativa degli enti regionali e locali.
L'articolo 7 (« *Disposizioni finanziarie* ») detta disposizioni in materia finanziaria prevedendo che gli interventi di cui al presente disegno di legge avvengano ad invarianza di oneri a carico della finanza pubblica (comma 1). Nel caso in cui gli interventi legislativi determinino nuovi o maggiori oneri privi di compensazione al proprio interno, è stabilito che i medesimi decreti legislativi siano emanati successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti che stanziano le risorse finanziarie occorrenti (comma 2).
L'articolo 8 (« *Clausola di salvaguardia* ») prevede che le disposizioni della legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e le regioni a statuto ordinario si

attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti (il comma 1 è stato inserito in accoglimento della richiesta formulata dalle regioni e dall'ANCI e dall'UPI in sede di Conferenza unificata).

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad applicare le disposizioni della legge compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Si allega alla presente relazione il parere della Conferenza unificata sullo schema del disegno di legge.

Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di disegno di legge recante: "Deleghe al Governo per il miglioramento della P.A."
Repertorio atti n. 11/CU del 17 gennaio 2019

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 17 gennaio 2019:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale ha disposto che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

VISTA la nota n. 0011603 del 27 dicembre 2018, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso lo schema di disegno di legge recante: "Deleghe al Governo per il miglioramento della P.A.", approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 21 dicembre 2018, ai fini dell'espressione del parere da parte di questa Conferenza;

CONSIDERATO che detto provvedimento è stato trasmesso, con nota n. 0018358 del 27 dicembre 2018, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, al fine dell'esame di detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, tenutasi il 16 gennaio 2019 nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno illustrato alcune proposte di modifica concernenti gli articoli 2, 3, 5 e 8; in particolare, all'articolo 2, comma 2, lettera "f", limitare alle sole amministrazioni statali l'obbligo di iscrizione all'albo nazionale delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, all'articolo 3, comma 2, inserire una lettera c) del seguente tenore: "c) confermare le previsioni degli articoli 16 e 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150"; all'articolo 5, estensione della mobilità per il personale, anche non dirigenziale, tra il settore pubblico verso il settore privato; all'articolo 8, una integrazione relativa ad una clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto ordinario;

CONSIDERATO che i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI, nell'evidenziare la necessità di prevedere clausole di salvaguardia dell'autonomia organizzativa per gli Enti locali, hanno illustrato talune proposte emendative. In particolare, all'articolo 2, comma 2, lettera "b": non estendere l'obbligo del concorso unico agli enti territoriali; all'articolo 3, salvaguardare l'autonomia degli Enti territoriali nella scelta dei percorsi incentivanti, sopprimendo la previsione di sanzioni come l'inibizione dell'esercizio delle facoltà assunzionali nelle ipotesi di mancata ovvero non adeguata gestione del ciclo della performance; all'articolo 4, previsione di disposizioni volte alla riforma anche della dirigenza negli Enti locali con l'istituzione di un ruolo unico dei dirigenti locali gestito da un Comitato paritetico composto dal Dipartimento della funzione pubblica, dal Ministero dell'interno, dall'ANCI e dall'UPI; all'articolo 5, valutazione sulla opportunità della previsione di soppressione del rilascio del nulla osta dell'amministrazione di appartenenza nelle procedure di mobilità; all'articolo 6, previsione di disposizioni volte al superamento dei limiti delle norme sui tetti di spesa alla contrattazione decentrata previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 (concernente il trattamento accessorio e sperimentazione);

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che i rappresentanti del Ministro per la pubblica amministrazione hanno preso atto delle proposte presentate ritenendole in larga parte meritevoli di accoglimento, riservandosi, invece, un esame più approfondito, anche dal punto di vista politico, per quanto concerne la richiesta relativa alla esclusione delle Regioni e degli Enti locali dal concorso unico per l'accesso alla dirigenza, alla soppressione della inibizione dell'esercizio delle facoltà assunzionali nelle ipotesi di mancata ovvero non adeguata gestione del ciclo della performance da parte delle Pubbliche amministrazione ed alla previsione della istituzione di uno specifico ruolo unico dei dirigenti degli Enti locali;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza:
- le Regioni hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative contenute in un documento che è stato consegnato (All.A), richiamando l'attenzione sulla necessità di una attenta riflessione per quanto riguarda la previsione del concorso unico per gli Enti locali;
- l'ANCI ha consegnato un documento (All.B) in cui esprime parere favorevole salvo l'accoglimento delle proposte emendative ivi contenute, evidenziando in particolare la necessità che sia tutelata l'autonomia organizzativa degli Enti locali e che si renda facoltativo per i Comuni il ricorso al concorso unico per l'accesso alla dirigenza;
- l'UPI ha espresso un parere favorevole salvo l'accoglimento delle proposte emendative contenute nel documento già presentato in sede tecnica (All.C), ribadendo l'esigenza di salvaguardare l'autonomia organizzativa degli Enti locali e auspicando che si possa introdurre una riforma della dirigenza apicale con l'istituzione del ruolo unico dei dirigenti locali;

CONSIDERATO che l'ANCI e l'UPI hanno precisato che, ove non accolte le proposte presentate, il parere è negativo;

CONSIDERATO che il Governo ha preso atto del parere negativo dell'ANCI e dell'UPI;

ESPRIME PARERE

ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di disegno di legge recante: "Deleghe al Governo per il miglioramento della P.A", trasmesso con nota n. 0011603 del 27 dicembre 2018, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei termini di cui in premessa e degli allegati documenti che costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Cons. Eugenio Gallozzi

Il Presidente
Sen. Erika Stefani

All. A

17/01/2019

(1)

CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

19/3/CU01/C1

POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE: "DELEGHE AL GOVERNO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sullo schema di disegno di legge in oggetto, condizionato all'accoglimento delle seguenti richieste emendative:

- all'articolo 2, comma 2, lettera f) eliminare la parola "*tutte*" e dopo le parole "le procedure concorsuali" aggiungere le parole "*previste dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125*";

- all'articolo 3 comma 2 aggiungere la lettera "*c) confermare le previsioni degli articoli 16 e 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*";

- all'articolo 5, comma 1 dopo le parole" tra le varie amministrazioni" aggiungere "*ovvero tra pubblico e privato*". Al comma 2 aggiungere la lettera "*f) estendere l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 23 bis del decreto legislativo 165 del 2001 a tutto il personale della pubblica amministrazione compreso il personale del comparto, con la previsione del rinnovo dell'aspettativa prevista dal comma 4*";

- all'articolo 8 aggiungere il comma "*2 le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. Per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 3, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza Unificata*".

Roma, 17 gennaio 2019

17/01/2019 ALL. B

Schema di disegno di legge recante "Deleghe al Governo per il miglioramento della Pubblica Amministrazione"

Osservazioni

Premessa

Lo schema di legge delega interviene su alcuni rilevanti ambiti:

1. Accesso all'impiego pubblico;
2. Valutazione del personale;
3. Disciplina della dirigenza;
4. Mobilità del personale e disciplina degli incarichi;
5. Ridefinizione dei rapporti tra contratto collettivo e legge.

L'ANCI condivide l'esigenza di un riordino della pubblica amministrazione per il suo efficentamento, e intende formulare alcune proposte migliorative sul testo dello schema di legge delega finalizzate a valorizzare alcune specificità del comparto degli Enti locali e a risolvere alcune problematiche.

In particolare si ritiene necessario introdurre uno specifico punto di delega in materia di riordino della dirigenza, che introduca la figura del dirigente apicale e il ruolo della dirigenza locale.

Inoltre, in materia di accesso all'impiego, sia per la dirigenza che per il personale di comparto, si ritiene necessario correggere il disegno di legge delega per rendere facoltativa l'adesione al concorso unico centralizzato in nome della riconosciuta autonomia organizzativa degli enti locali, tutelata dall'articolo 117 comma 6 della Costituzione che attribuisce *"potestà regolamentare a Comuni, Province e Città Metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle loro funzioni, tra cui appunto la selezione ed il reclutamento del personale"*. Su questo punto numerose sono le sentenze della Corte Costituzionale (ex multis sent. n. 417/2005; n. 449/2005; n. 88/2006; n. 169/2007; n. 218/2015; n. 272/2015).

Proposte di emendamenti ANCI

Articolo 2 - Accesso al pubblico impiego

Art. 2, comma 2,:

- eliminare la lett. b);
- adeguare conseguentemente la lett. c), prevedendone l'applicazione a tutti gli Enti territoriali, inclusi Comuni, Unioni di Comuni e Città metropolitane.
- alla lett. f), dopo le parole "per tutte le procedure concorsuali" le seguenti: "di cui all'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, alla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Articolo 3 – Merito e premialità

Art. 3, comma 2, lett. a), dopo la parola "ridefinire" aggiungere le seguenti: "fermo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150"

Art. 3, comma 2, lett. a), n. 6), eliminare le parole "dell'inibizione dell'esercizio delle facoltà assunzionali".

Articolo 4 - Riordino della disciplina della dirigenza

Art. 4, comma 2, lett. b), n. 1), dopo le parole "presso ciascuna amministrazione" aggiungere la parola "statale".

Art. 4, comma 2, aggiungere il seguente principio di delega:

"f) al fine di garantire una semplificazione, razionalizzazione e riduzione dei costi delle strutture amministrative, istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, del ruolo dei dirigenti degli enti locali; previsione della figura del dirigente apicale degli Enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico ad un comitato paritetico composto dal Dipartimento della Funzione pubblica, dall'ANCI e dall'UPI".

Articolo 4 comma 2 lettera c) n. 5), inserire le seguenti parole: "ferme le previsioni ordinamentali di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, precisando che la durata degli incarichi ivi disciplinati non può in ogni caso superare la durata del mandato del sindaco;".

In subordine eliminare le parole da "laddove" ad "amministrazione".

Articolo 5 – mobilità del personale ed incarichi conferibili

Art. 5, comma 2, aggiungere la seguente lettera:

"f) con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra le amministrazioni pubbliche e con il settore privato, anche attraverso l'ampliamento del periodo di aspettativa fruibile dai dirigenti pubblici per incarichi dirigenziali nel settore privato.

Articolo 6 – Contrattazione collettiva nel pubblico impiego

Art. 6, comma 2, aggiungere la seguente lettera:

"f) prevedere che gli oneri per i rinnovi contrattuali del comparto delle funzioni locali siano coperti con corrispondete trasferimento permanente di risorse da parte dell'amministrazione statale".

Articolo 8 – Norme di salvaguardia

Aggiungere il seguente comma: "2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario e gli Enti locali si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. Per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 3, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di conferenza unificiata".

All. C

Unione Province d'Italia

UPI

Nota

DDL "Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione"

Il DDL di deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione è nato da un'iniziativa autonoma del Governo, senza che fossero preventivamente coinvolti gli enti territoriali.

All'articolo 1, in ogni caso, prevede espressamente l'intesa in Conferenza unificata sui decreti legislativi attuativi. Ma il percorso di elaborazione dei decreti attuativi deve prevedere un confronto preventivo tra il Governo e le Autonomie locali.

Prima di entrare nel merito del DDL occorre chiarire bene quali siano gli ambiti applicativi delle diverse deleghe e precisare i *principi* e i *criteri direttivi da perseguire*.

I contenuti delle deleghe previste nel DDL hanno un impatto rilevante sull'organizzazione delle autonomie territoriali. Occorre pertanto prevedere espressamente una clausola di salvaguardia che rimetta all'autonomia delle Regioni e degli enti locali l'attuazione dei principi previsti nel DDL attraverso l'adeguamento dei loro ordinamenti.

Si sottolineano i seguenti punti critici per modifiche espresse o chiarimenti.

A. La delega dell'articolo 2 in materia di accesso al pubblico impiego prevede, al comma 2, lettera b) l'estensione agli enti locali l'obbligo di reclutare i dirigenti e le figure professionali omogenee attraverso il sistema del concorso unico RIPAM, di cui all'articolo 35, comma 5, del D. Lgs 165/01.

   - Questa previsione rischia di ingessare le procedure di accesso per il sistema delle autonomie locali. Si propone di prevedere in alternativa che i concorsi unici tra enti locali si effettuino a livello provinciale o metropolitano, previa una verifica dei fabbisogni degli enti locali del territorio, attraverso un percorso incentivante.

   - Tale previsione dovrebbe coordinarsi anche con l'articolazione dell'Albo dei commissari a livello regionale per consentire alle Province e alle CM di poter attingere all'Albo senza aumentare i costi delle commissioni di concorso.

B. La delega all'articolo 3 per favorire merito e premialità prevede un riordino degli organismi indipendenti di valutazione, nell'ambito della previsione di un sistema nazionale di valutazione delle performance.

   - Occorre salvaguardare l'autonomia organizzativa degli enti territoriali nella definizione dei loro sistemi di valutazione.

   - Occorre eliminare la sanzione "dell'inibizione dell'esercizio delle facoltà assunzionali" al punto 6) e privilegiare un sistema sanzionatorio che intervenga sugli incarichi e sul trattamento accessorio.

- Sarebbe opportuno prevedere al punto 9) che i piccoli comuni (almeno quelli con popolazione inferiore ai 5000 abitanti) si avvalgano degli OIV costituiti presso le Province e le Città metropolitane, secondo le indicazioni delle assemblee dei sindaci e delle Conferenze metropolitane.

C. Per la delega all'articolo 4 per il riordino della disciplina della dirigenza occorre chiarire se riguarda, oltre che lo Stato, anche le istituzioni territoriali. In questo caso, occorre chiarire bene quali sono i punti di interesse per tutte le pubbliche amministrazioni.

D. Occorre chiarire se i punti di delega sulla dirigenza locale riguardino anche i segretari comunali e provinciali. Sarebbe auspicabile prevedere dei principi e criteri direttivi per introdurre una riforma della dirigenza apicale negli enti locali (Comuni, Province e Città metropolitane) con un ruolo unico dei dirigenti locali gestito da un Comitato paritetico composto da Dipartimento Funzione Pubblica, Ministero dell'Interno, ANCI e UPI.

E. Nella delega all'articolo 5 in materia di mobilità occorre eliminare il principio dell'esclusione del nulla osta, poiché altrimenti si metterebbero in difficoltà le pubbliche amministrazioni.

F. La delega all'articolo 6 in materia di contrattazione può rappresentare l'occasione per superare le contraddizioni e i limiti delle norme sui tetti alla contrattazione decentrata di cui all'articolo 23, comma 2, del D Lgs. 75/17, che sono stati rilevati nell'avvio della nuova stagione contrattuale sul pubblico impiego.

Relazione tecnica

Il presente disegno di legge, recante "*Deleghe al Governo per il miglioramento della Pubblica Amministrazione*" si compone di 8 articoli il cui contenuto, relativamente agli aspetti economico-finanziari, si va a illustrare.

*****

L'**articolo 1**, recante "*Delega per la riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni*", prevede interventi volti a razionalizzare il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. La disposizione, avendo carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, dall'attuazione delle deleghe in esame deriveranno risparmi per la finanza pubblica allo stato non quantificabili e che verranno accertati a consuntivo.

L'**articolo 2**, recante "*Delega in materia di accesso al pubblico impiego*", ridefinisce, anche mediante la riduzione dei tempi e dei costi delle procedure concorsuali, le modalità di accesso al pubblico impiego, compreso quello alla dirigenza di prima e seconda fascia.

Al comma 2, lettera b), si prevedono incentivi in favore degli enti territoriali che aderiscono volontariamente al sistema di reclutamento centralizzato. Si tratta di incentivi di natura non economica - privi di effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato e per i bilanci degli enti e quindi per la finanza pubblica - volti a snellire e semplificare le procedure concorsuali e, più in generale, quelle assunzionali, di cui potranno beneficiare in particolare gli enti territoriali di minori dimensioni. In sede di esercizio della delega verranno definiti i suddetti incentivi da riconoscersi agli enti territoriali.

Le lettere d), e) ed f) riguardano le procedure concorsuali e prevedono:

- lo svolgimento, nella fase del reclutamento e in occasione delle progressioni di carriera, di verifiche psico-attitudinali nonché quelle finalizzate all'accertamento anche del possesso di adeguate capacità relazionali, ivi compresa l'attitudine al lavoro di gruppo (lettera d);
- l'uso degli strumenti informatici anche ai fini dello svolgimento delle procedure selettive (lettera e);
- per tutte le procedure concorsuali svolte secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che: il loro espletamento avvenga senza il previo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provveda all'adempimento di tutti gli obblighi amministrativi previsti dall'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165; i componenti delle commissioni esaminatrici siano individuati esclusivamente tra i soggetti iscritti nell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, da istituire presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo gestisce e lo aggiorna, articolato anche su base regionale e per aree tematiche omogenee e nel quale possono essere iscritti i soggetti, anche collocati in quiescenza da non più di quattro anni, in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza ed elevata professionalità (lettera f).

Trattasi di previsioni che hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infatti, gli oneri derivanti dall'impiego degli strumenti informatici, così come dalle verifiche psico-attitudinali e da quelle finalizzate all'accertamento anche del possesso di adeguate capacità relazionali, ivi compresa l'attitudine al lavoro di gruppo, potranno trovare copertura finanziaria negli stanziamenti che ciascuna Amministrazione già destina allo svolgimento dei concorsi pubblici.

Per quanto concerne l'adempimento agli obblighi amministrativi previsti dall'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e la costituzione dell'Albo dei commissari, si rappresenta che il Dipartimento della funzione pubblica provvederà a detti obblighi, così come all'istituzione e gestione dell'Albo nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 3**, recante "*Delega per favorire il merito e la premialità*", prevede strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione del merito dei dipendenti pubblici, rispetto al contributo prestato per il raggiungimento degli obiettivi di *performance* organizzativa e di miglioramento della qualità dei servizi.

In particolare, con specifico riguardo alla prevista istituzione di un Sistema nazionale della valutazione, si precisa che detta previsione si limita a positivizzare le attività di indirizzo e coordinamento già svolte dal Dipartimento della funzione pubblica nei confronti delle amministrazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105. Attualmente, le funzioni di promozione e coordinamento ivi disciplinate sono esercitate da una struttura dirigenziale di livello generale incardinata nel Dipartimento ai sensi del DM 17 novembre 2015, denominata Ufficio per la valutazione della *performance*, che assicurerà il funzionamento del predetto Sistema con le risorse attuali e senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Per quanto concerne il coinvolgimento di soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione nel processo di definizione degli obiettivi, nella fase di accertamento della loro realizzazione e nella fase di valutazione, si osserva che gli eventuali oneri derivanti dai contratti all'uopo stipulati,

dovranno essere sostenuti mediante l'utilizzo delle risorse a legislazione vigente che ciascuna Amministrazione già destina agli organismi indipendenti di valutazione.

L'**articolo 4**, recante "*Delega per il riordino della disciplina della dirigenza*", è finalizzato a rivedere la disciplina relativa all'accesso alla dirigenza, al rinnovo o revoca degli incarichi dirigenziali, incentivando la qualità della prestazione lavorativa dei dirigenti. Al riguardo, si precisa che la retribuzione del personale con qualifica dirigenziale sarà determinata nel rispetto dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, in particolare, del comma 1-*ter* del citato articolo. La disposizione verrà attuata nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 5**, recante "*Delega in materia di mobilità del personale pubblico ed incarichi ad essi conferibili*", è finalizzato a modificare, semplificandola, la disciplina della mobilità del personale pubblico, nonché quella relativa alla tipologia di incarichi ad essi conferibili. La disposizione verrà attuata nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 6**, recante "*Delega in materia di contrattazione collettiva del pubblico impiego*", ridefinisce, nell'ambito delle materie disciplinabili dalla contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le ipotesi di derogabilità delle disposizioni di legge da parte della contrattazione collettiva ferma l'inderogabilità delle disposizioni di legge da parte della contrattazione individuale, valorizzando il principio per cui i dipendenti pubblici sono al servizio esclusivo della Nazione.

Al fine di evitare che l'esercizio della delega possa in concreto determinare profili di onerosità non quantificabili e, pertanto, privi di copertura, con riferimento alle disposizioni aventi riflessi diretti o indiretti sul trattamento economico, è stato chiarito, al comma 2, lettera b), che la definizione dei criteri e limiti per la determinazione dei vincoli finanziari alla contrattazione collettiva sarà effettuata nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 7** contiene la clausola di invarianza finanziaria delle disposizioni introdotte dal presente disegno di legge. Viene inoltre previsto, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi siano emanati successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

L'**articolo 8** stabilisce che le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse

tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. Inoltre, viene previsto che le Regioni a Statuto speciale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedano ad applicare le disposizioni del disegno di legge compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. La disposizione, avendo carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

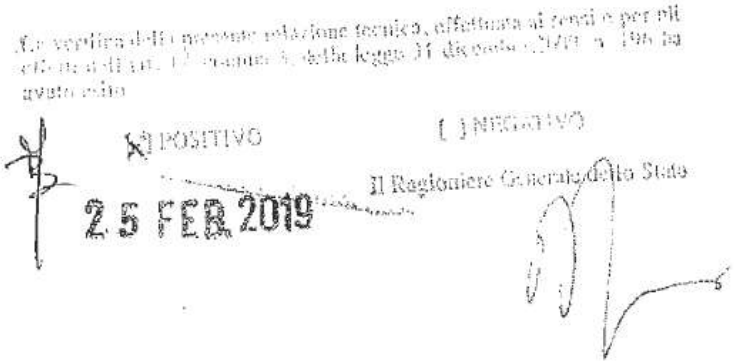

Analisi tecnico-normativa

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il disegno di legge, recante "Deleghe al Governo per il miglioramento della Pubblica Amministrazione", si compone di 8 articoli (di cui sei finalizzati al conferimento di deleghe al Governo, uno recante disposizioni finanziarie e uno recante la clausola di salvaguardia), accomunati dall'obiettivo di individuare soluzioni concrete per garantire l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il miglioramento dell'organizzazione amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi erogati dalle stesse.

L'obiettivo sotteso agli articoli da 1 a 6 è il rilancio dell'azione amministrativa, in primo luogo, mediante una riforma del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Al riguardo, l'intervento normativo concerne i vari aspetti in cui tale rapporto si articola: accesso al pubblico impiego e alla qualifica dirigenziale, procedure di mobilità, procedimenti di valutazione delle competenze e procedimenti disciplinari.

Una migliore organizzazione del lavoro pubblico non può prescindere, inoltre, dalla piena garanzia dell'autonomia del dirigente pubblico attuando una maggiore trasparenza delle procedure di conferimento, modifica o revoca degli incarichi dirigenziali.

L'articolo 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria delle disposizioni introdotte dal presente disegno di legge, con la precisazione che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi siano emanati successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 8, infine, riconosce le disposizioni della presente legge quali principi fondamentali *ex* articolo 117 della Costituzione, stabilendo che le Regioni a statuto

ordinario si attengano ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti e che le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedano ad applicarle compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

******

Il disegno di legge in esame è conforme al Contratto per il governo del cambiamento e, in particolare, con i principi declinati nel paragrafo 20, "Riforme istituzionali, autonomia e democrazia diretta", in cui si legge infatti che:

a) "*è* [...] *necessario verificare lo stato di attuazione delle singole disposizioni e la relativa efficacia anche con un bilancio dei risultati concreti della loro attuazione*" [...];
b) "*è inoltre essenziale introdurre un efficace sistema di valutazione delle performances della pubblica amministrazione nel suo complesso, del personale e della dirigenza pubblica, anche attraverso il coinvolgimento dell'utenza*".

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Di seguito sono analizzate le disposizioni attualmente vigenti nelle materie su cui incide il disegno di legge in esame.

Con riferimento all'**articolo 1** del disegno di legge, si segnala che la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è contenuta nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.".

In riferimento all'**articolo 2**, si segnala l'articolo 2 del d.P.R. 19 aprile 2001, n. 53, ai sensi del quale "1. I dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, prestano giuramento al momento della assunzione in servizio, davanti al capo dell'ufficio, o ad un suo delegato, secondo la formula seguente: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene».
2. Il rifiuto di prestare il giuramento importa la decadenza dall'impiego.
3. Il giuramento non si ripete nel caso di passaggio ad altro impiego.".

Relativamente all'**articolo 3**, vedasi la citata disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Con riferimento all'**articolo** 4 del disegno di legge, si segnala che la disciplina relativa al personale con qualifica dirigenziale è contenuta nel decreto legislativo n. 165 del 2001. Relativamente alle modalità di accesso alla dirigenza, la disciplina attuale è contenuta agli articoli 23 e 35, dei quali si riporta il testo, che disciplinano, rispettivamente, il ruolo dei dirigenti e il rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno:

- Articolo 23 "1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale. 2. É assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all'articolo 30 del presente decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.";
- Articolo 35 "1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa. 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di

espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; e-bis) facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso. 3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; *b)* per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera *a)* e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando. 3-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-*bis* e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-*bis* costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche. 4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. 4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica

anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36. 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA. 5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125. 5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute. 5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. 5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. 6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni. 7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti."

La disciplina in merito al conferimento, alla conferma e alla revoca degli incarichi dirigenziali è contenuta all'articolo 19, ai sensi del quale è previsto, tra l'altro, che "Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative

possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico.

L'articolo prevede inoltre che gli incarichi dirigenziali possano essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità espressamente indicati dalla normativa in materia e che tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, siano conferiti secondo le disposizioni dell'articolo stesso.

Relativamente alla disciplina del rapporto di lavoro e del trattamento economico, si segnala che la stessa è contenuta nei seguenti articoli del decreto legislativo 165/2001:

- articolo 15 "1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza è articolata nelle due fasce dei ruoli di cui all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6. 2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento. 3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore. 4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale. 5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti, per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei Conti, del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti.";
- articolo 16 "1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza; a-*bis*) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale; d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163, e successive modificazioni; e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21; f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103; g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo; l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti; l-*ter*) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; l-*quater*) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno. 3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni. 4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico. 5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.".

- articolo 17 "1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; d-*bis*) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri

uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-*bis*; e-*bis*) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.

1-*bis*. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del Codice civile.";

- articolo 24 "1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 1-*bis*. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensività. 1-*ter*. I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-*bis*, entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 1-*quater*. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo. 2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione. 3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione

presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza. 4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dall'articolo 3, comma 1, la retribuzione è determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216 nonché dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa disciplina. 5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 3, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993 e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334. 6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnati alle università e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le università possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le università possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile. 7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti dei ruoli di cui all'articolo 23 o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti. 8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo. [9. *abrogato*]".

Relativamente alle vigenti disposizioni in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici si riporta l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165: "1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del 20 per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma. Al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. E' previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o

più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso".

La disciplina dei dirigenti scolastici, inoltre, è contenuta nell'articolo 25 del citato decreto legislativo 165/2001, ai sensi del quale "Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia (...). I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, (...), in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.".

Relativamente alla responsabilità disciplinare e dirigenziale si segnala l'articolo 21 del decreto legislativo 165/2001 ai sensi del quale "1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 1-*bis*. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento. [2. *abrogato*] 3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.".

Viene inoltre previsto, all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo, che i provvedimenti di cui sopra, siano adottati sentito il Comitato dei garanti, "i cui componenti, nel rispetto del principio di genere, sono nominati con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri.". Il Comitato dura in carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile.

Per quanto riguarda l'**articolo 5** del disegno di legge, la disciplina in materia di mobilità del personale pubblico è contenuta nei seguenti articoli del decreto legislativo n. 165 del 2001:

- articolo 33 "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.
5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30. 7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità. 8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il

diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.";

- articolo 34 "1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.

3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.

3-*bis*. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.

4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità. Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8, il personale in disponibilità può presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8. Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo.

5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria.

6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-*bis*, comma 5-*bis*. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-*bis*. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-*bis* il termine di cui all'articolo 33, comma 8, resta sospeso e l'onere retributivo è a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente. 7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo. 8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.";

- articolo 35 "1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste. 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all' articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso. 3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2. 4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del

comma 2. 5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 5-*bis*. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell'elenco di cui all' articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.".

Per quanto riguarda la disciplina in materia di incarichi conferibili ai dipendenti pubblici, si riporta l'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, che si riferisce al personale in regime di diritto pubblico, che sarà escluso dalla riforma relativa agli incarichi conferibili: "1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.

1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali.

1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento.

2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato, resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

Infine, si segnala l'articolo 53 del citato decreto legislativo 165/20021 che contiene disposizioni in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi ai dipendenti pubblici.

Relativamente all'**articolo 6**, si segnala che la disciplina in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione è contenuta nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il presente disegno di legge, prevedendo esclusivamente deleghe legislative, non ha un'incidenza diretta e immediata su leggi o regolamenti vigenti. Tuttavia, gli

interventi, una volta attuati, incideranno sulla normativa indicata al precedente punto 2).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il disegno di legge è coerente con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il presente disegno di legge è stato predisposto nel rispetto della ripartizione delle competenze legislative, delineate dall'articolo 117 della Costituzione, fra Stato e Regioni e nel rispetto delle attribuzioni degli enti locali.
Si segnala, in particolare, che i decreti legislativi di cui all'articolo 1 (così come i relativi decreti integrativi e correttivi) saranno adottati su proposta del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il presente provvedimento è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non constano interventi di rilegificazione. Si segnala, peraltro, che il disegno di legge interviene in ambiti non suscettibili di regolazione attraverso fonti secondarie.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non si segnalano disegni di legge di analoga portata presentati in Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti incidenti su aspetti specifici trattati dal disegno di legge in esame.
Le norme contenute nel presente provvedimento non appaiono in dissonanza con i principi della giurisprudenza costituzionale nella materia di riferimento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'intervento risulta in linea con le norme in materia derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione rilevanti ai fini degli interventi specifici in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni del provvedimento non comportano problematiche di compatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni prevalenti della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o giudizi pendenti davanti alla stessa.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni prevalenti della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o giudizi pendenti davanti alla stessa.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non risultano particolari indicazioni di linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati membri dell'Unione europea rilevanti ai fini degli interventi specifici in esame.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vi sono nuove definizioni nel testo in esame.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Sono stati verificati i richiami esterni, facendo riferimento alla versione vigente degli stessi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti, né sono presenti abrogazioni espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il disegno di legge non contiene norme aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano aperte deleghe legislative su punti oggetto degli interventi specifici in esame.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Atteso che il disegno di legge contiene 6 articoli finalizzati al conferimento di deleghe al Governo, si indicano di seguito i decreti legislativi che saranno adottati in armonia con le deleghe contenute nel disegno di legge:

- delega per la riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (tale delega verrà declinata in decreti legislativi adottati nell'osservanza dei principi e dei criteri direttivi fissati dagli articoli da 2 a 6);

Si precisa, come peraltro già anticipato, che ogni delega legislativa prevede la possibilità di ricorrere a successivi decreti legislativi integrativi o correttivi entro un determinato periodo.
I termini previsti per l'adozione dei provvedimenti attuativi appaiono congrui.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica

apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le amministrazioni e gli enti interessati. Non appare necessario commissionare all'Istat apposite elaborazioni statistiche.

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

SINTESI DELL'A.I.R. E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il provvedimento completa il quadro normativo delineato con il disegno di legge recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" (attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari competenti A.S. 920 e A.C. 1433), collocandosi, funzionalmente anch'esso, nell'ambito degli obiettivi previsti dal Contratto di Governo [1] volti ad avviare una forte azione di riorganizzazione dell'Amministrazione dello Stato e a proseguire l'azione di rilancio dell'economia, di revisione della spesa pubblica, in un'ottica di eliminazione degli sprechi e di migliore riallocazione delle risorse disponibili.

Peraltro il disegno di legge in esame è conforme al Contratto per il Governo del cambiamento e, in particolare, ai principi declinati nel paragrafo 20, "Riforme istituzionali, autonomia e democrazia diretta", in cui si legge infatti che:

a) "*... è [...] necessario verificare lo stato di attuazione delle singole disposizioni e la relativa efficacia anche con un bilancio dei risultati concreti della loro attuazione ...*";

c) "*... è inoltre essenziale introdurre un efficace sistema di valutazione delle performances della pubblica amministrazione nel suo complesso, del personale e della dirigenza pubblica, anche attraverso il coinvolgimento dell'utenza ...*".

******

Il provvedimento nella sua versione definitiva si compone di 8 articoli. Di questo articolato, 6 articoli sono finalizzati al conferimento di deleghe al Governo, mentre uno reca disposizioni finanziarie e uno pone la clausola di salvaguardia. Tutti gli articoli che compongono il provvedimento sono accomunati dall'obiettivo, comune all'agenda del Ministero della PA, di

[1] Si veda il "Contratto per il Governo del Cambiamento, paragrafo 20
http://download.repubblica.it/pdf/2018/politica/contratto_governo.pdf

individuare soluzioni concrete per garantire un aumento dell'efficienza nell'operato delle pubbliche amministrazioni a tutti i livelli di governo, nonché il miglioramento dell'organizzazione amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi erogati dalle stesse amministrazioni.

L'obiettivo sotteso all'intervento è il rilancio dell'azione amministrativa, in primo luogo, mediante una riforma del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, l'intervento normativo concerne i vari aspetti in cui tale rapporto si articola: accesso al pubblico impiego e alla qualifica dirigenziale, procedure di mobilità, procedimenti di valutazione delle competenze e procedimenti disciplinari. Peraltro, una migliore organizzazione del lavoro pubblico non può prescindere, inoltre, dalla piena garanzia dell'autonomia del dirigente pubblico, attuando quindi una maggiore trasparenza delle procedure di conferimento, modifica o revoca degli incarichi dirigenziali.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Come detto, l'intervento normativo scaturisce dalla necessità di fornire al Governo uno strumento utile a proseguire l'opera di modernizzazione e di razionalizzazione della pubblica amministrazione, attraverso il miglioramento immediato dell'organizzazione amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi erogati dalle stesse, attraverso l'ottimizzazione del sistema di reclutamento del personale pubblico e la migliore utilizzazione del personale di livello dirigenziale.

Per quanto attiene il tema della produttività del lavoro pubblico2, esso appare un fattore cruciale per l'efficienza della PA, affrontato più volte anche in chiave normativa negli ultimi 20 anni e quasi sempre in termini di contenimento delle risorse impiegate, appare comunque lontano da una soluzione operativa. L'evidenza mostra come il tema degli interventi di carattere strutturale per rilanciare la produttività del lavoro pubblico3 sia l'argomento centrale con cui è necessario confrontarsi. Tale problema appare legato al sovradimensionamento del settore pubblico, come mostra il grafico sotto riportato.

[2] Sul tema della produttività come problema storico della PA si veda S. Cassese, "Troppi premi agli statali, manca il fattore produttività" in Corriere della Sera 3.1.2018
https://www.corriere.it/economia/leconomia/18_gennaio_03/troppi-premi-statali-manca-fattore-produttivita-e7383ade-f060-11e7-b9c8-ca7b03c62ba9.shtml?refresh_ce-cp

[3] Sul tema produttività del lavoro pubblico si veda https://www.aranagenzia.it/araninforma/marzo-2013/164-focus/572-focus-3.html.

Occupati della PA come percentuale della forza lavoro

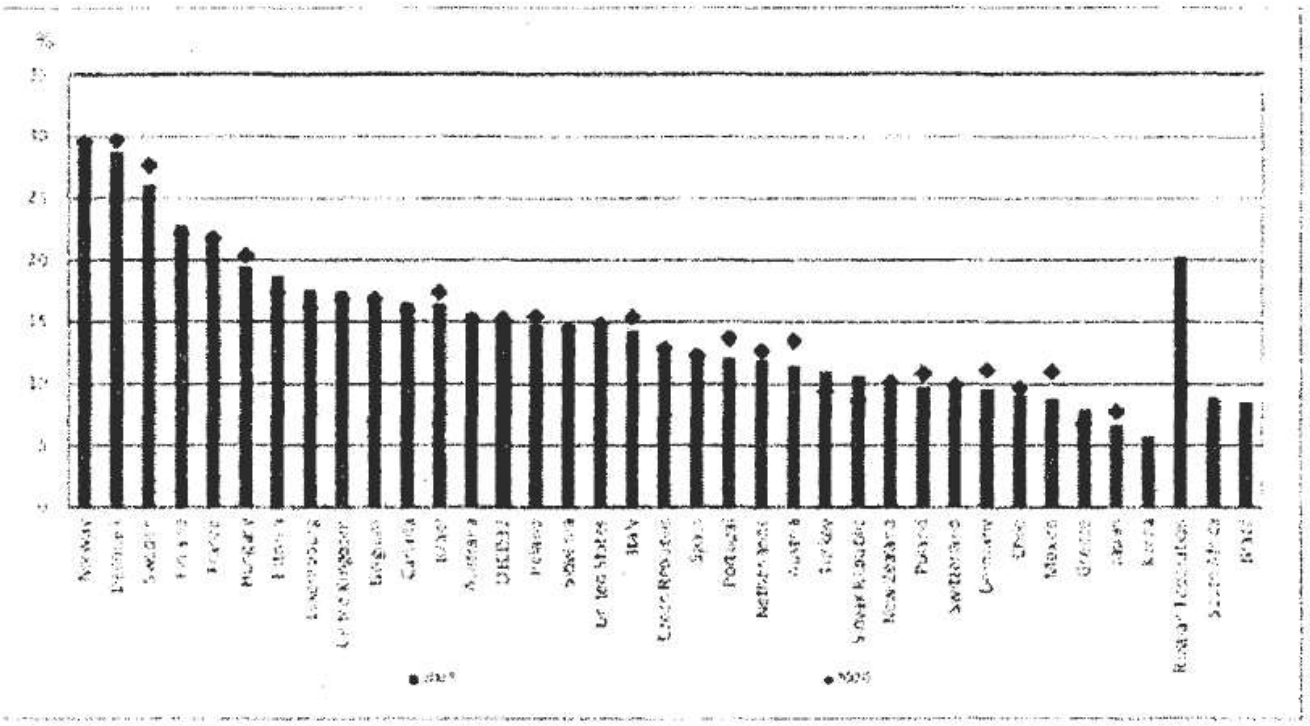

Fonte: International Labour Organization (ILO), LABORSTA database. Data for Turkey are from the Ministry of Finance and the Turkish Statistical Institute. Data for Japan for employment are from the Establishment and Enterprise Census. Data for Korea were provided by government officials.

Altro fattore cruciale per l'efficienza della PA è la situazione di ritardo ("grave" in alcuni settori ed in alcune aree geografiche del Paese) nei processi di innovazione e modernizzazione del settore pubblico unita alle necessità provenienti dalla "*collettività e dai cittadini, di servizi e capacità di governo a sostegno dei processi di rilancio dell'economia, nonché di interventi e prestazioni in campo sociale, educativo e nei settori della ricerca che riescano ad intercettare con maggiore efficacia nuovi bisogni e domande*".

A ciò si unisce un problema ormai cronico legato ai temi all'accesso al pubblico impiego [4], alla produttività e alla *performance* della dirigenza pubblica [5], alla contrattazione collettiva per il settore pubblico [6], sul quale esiste un'ampia evidenza empirica, cumulata negli anni.

[4] Per tutti si rinvia a Duranti S. e Patacchini V. "Il pubblico impiego tra criticità e riforme", Note e contributi IRPET, N. 8, ottobre 2017 (vedi http://www.irpet.it/wp-content/uploads/2017/11/nota-orff-8_2017.pdf).
[5] Si veda, ForumPA 2018, http://www.forumpa.it/riforma-pa/urbani-valutazione-delle-performance-organizzativa-ed-individuale-della-pa.
[6] Si veda tra gli altri, Sgueo G. , L'evoluzione del pubblico impiego in Europa ed i problemi che si presentano nella fase attuale ai legislatori europei., Diritto.it, 2017.

Il provvedimento mira a superare quindi una serie di criticità, in linea con le evidenze sopra riportate e, di seguito, si segnalano quelle relative ai singoli articoli:

- **Articolo 1**: il contesto in cui si interviene è caratterizzato da una PA che risulta non pienamente efficiente, sia oggettivamente, in termini di produttività, sia soggettivamente, in relazione al gradimento da parte dell'utenza. Le ragioni derivano da una non ottimale organizzazione del lavoro pubblico e da una non piena efficienza dei servizi resi. L'indicatore principale di questa situazione è sicuramente la scarsa qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese. Destinatario diretto delle disposizioni è il Governo e, in particolare, il Ministro per la pubblica amministrazione. In generale, destinatari saranno tutte le pubbliche amministrazioni mentre i destinatari indiretti saranno i cittadini e le imprese. La tavola che segue dà conto dei termini che riguardano una possibile quantificazione dei destinatari diretti ("conto annuale" 2016 della Ragioneria generale dello Stato – impiegati pubblici).

Tabella 3.1 – Totale personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni

	Valori assoluti								
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
SCUOLA	1.137.619	1.129.863	1.074.772	1.043.284	1.015.589	1.013.171	1.027.863	1.038.606	1.085.082
IST. FORMAZ. ART.CO MUS.LE	8.222	9.008	8.796	9.209	9.081	9.174	9.153	9.362	9.174
MINISTERI	184.369	183.414	179.318	174.427	167.541	163.232	161.401	157.808	153.149
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	2.709	2.425	2.364	2.521	2.438	2.347	2.272	2.209	2.128
AGENZIE FISCALI	55.656	55.238	54.405	53.674	54.468	53.412	52.529	52.570	51.228
AZIENDE AUTONOME	1.330								
VIGILI DEL FUOCO	31.535	31.982	31.695	31.586	32.608	31.732	32.231	33.139	33.572
CORPI DI POLIZIA	333.492	330.816	328.786	326.071	324.086	320.404	316.717	313.987	312.205
FORZE ARMATE	191.825	191.940	196.902	194.608	193.328	187.324	185.325	187.388	181.523
MAGISTRATURA	10.279	10.410	10.486	10.195	10.136	10.308	10.425	10.588	10.270
CARRIERA DIPLOMATICA	970	935	919	909	919	923	910	933	917
CARRIERA PREFETTIZIA	1.510	1.478	1.415	1.403	1.356	1.315	1.277	1.232	1.197
CARRIERA PENITENZIARIA	494	473	456	432	397	370	356	349	335
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	58.608	56.235	53.888	52.144	50.283	48.625	46.963	45.737	43.341
ENTI DI RICERCA	15.848	17.421	18.186	18.111	20.864	21.078	20.909	20.809	20.570
UNIVERSITA'	116.577	119.869	115.912	111.004	108.501	105.574	103.695	101.384	99.134
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	682.197	689.856	693.716	688.847	682.541	673.416	670.241	663.796	653.352
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	515.736	522.319	520.166	515.529	503.002	490.165	484.106	479.050	460.348
REGIONI A STATUTO SPECIALE	70.200	72.597	73.340	73.086	94.099	93.394	93.604	93.425	91.774
AUTORITA' INDIPENDENTI	1.375	1.428	1.490	1.523	1.598	2.016	2.043	2.085	2.155
ENTI ART.70-COMMA 4 - D.165/01	4.173	4.200	4.266	4.117	1.315	1.339	1.295	1.256	1.194
ENTI ART.60 -COMMA 3- D.165/01	4.542	4.902	5.048	5.017	9.637	9.636	9.780	9.588	9.319
ENTI LISTA S13 ISTAT								34.320	35.047
TOTALE	3.429.266	3.436.809	3.376.206	3.315.697	3.283.787	3.238.955	3.233.096	3.259.621	3.257.014
TOTALE A PARITA' DI ENTI	3.429.266	3.436.809	3.376.206	3.315.697	3.258.327	3.213.381	3.207.441	3.194.012	3.192.046

- **Articolo 2**: si interviene in un contesto caratterizzato da una eccessiva onerosità, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista dei tempi, delle procedure concorsuali. In particolare, le modalità di accesso al pubblico impiego, comprese quelle alla dirigenza di prima e di seconda fascia, non rispecchiano le attuali esigenze della pubblica amministrazione. Il contesto in cui si interviene è caratterizzato da una amministrazione che risulta inefficiente

per la carenza di personale derivante dai numerosi pensionamenti degli ultimi anni, per il blocco delle assunzioni e per l'elevata età media dei dipendenti in servizio. La disposizione vuole perseguire una sensibile riduzione dei tempi di accesso al pubblico impiego oltre a stimolare l'assunzione di personale con profili professionali più rispondenti alle esigenze della PA per un miglioramento concreto dell'azione amministrativa, così come della qualità dei servizi erogati. Anche in questo caso destinatario diretto delle disposizioni è il Governo e, in particolare, il Ministro per la pubblica amministrazione. In generale, destinatari saranno tutte le pubbliche amministrazioni mentre i destinatari indiretti saranno i cittadini e le imprese.

- **Articolo 3**: allo stato attuale, è considerazione diffusa che, nella pubblica amministrazione, gli avanzamenti di carriera, il conferimento, il rinnovo o la revoca degli incarichi di livello dirigenziale e, più in generale, il riconoscimento del merito, non siano disciplinati con la dovuta funzionalità, oggettività, trasparenza e astrattezza. In particolare, gli attuali sistemi di misurazione e valutazione della *performance* individuale e organizzativa delle pubbliche amministrazioni creano problemi dal punto di vista della concreta applicazione ai singoli casi. Inoltre, altra criticità consiste nel coinvolgere nel sistema di misurazione e valutazione solamente soggetti interni alle amministrazioni che, pertanto, potrebbero non avere la necessaria imparzialità. Anche in questo caso, destinatario diretto delle disposizioni è il Governo e, in particolare, il Ministro per la pubblica amministrazione. In generale, destinatari saranno tutte le pubbliche amministrazioni mentre i destinatari indiretti saranno i cittadini e le imprese.
- **Articolo 4**: dietro la volontà di procedere a una riforma concreta e complessiva della pubblica amministrazione c'è la considerazione che una determinata struttura composta da una pluralità di individui, per poter funzionare in maniera efficiente ed efficace, abbisogna di una struttura gerarchica funzionale e capace, dotata di personale qualificato e in possesso dei necessari requisiti e della professionalità occorrente in ragione della natura e della specificità degli incarichi assegnati. Di talché, le criticità che si mirano a contrastare sono, tra le altre, la scarsa produttività e la non adeguatezza delle prestazioni dei dirigenti.
- **Articolo 5**: attualmente la disciplina della mobilità nel pubblico impiego è regolata dagli articoli da 29-*bis* a 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tale normativa appare troppo rigida e burocratizzata e non più rispondente alle attuali esigenze di semplificazione, celerità e trasparenza nell'utilizzazione del personale pubblico. Anche in questo caso, destinatario diretto delle disposizioni è il Governo e, in particolare, il Ministro per la pubblica amministrazione. In generale, destinatari saranno tutte le pubbliche amministrazioni mentre i destinatari indiretti saranno i cittadini e le imprese.

- **Articolo 6**: il contesto in cui si interviene è caratterizzato da una non sempre chiara separazione tra le fonti del diritto nell'ambito dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. In particolare, non è sempre chiaro individuare le disposizioni di legge derogabili da parte della contrattazione collettiva e individuale. Per quanto riguarda la disciplina dei procedimenti disciplinari, quest'ultima risulta alle volte inadeguata, perché eccessivamente burocratizzata e poco efficace, rispetto all'illecito da trattare (di minore entità). Anche in questo caso, destinatario diretto delle disposizioni è il Governo e, in particolare, il Ministro per la pubblica amministrazione. In generale, destinatari saranno tutte le pubbliche amministrazioni mentre i destinatari indiretti saranno i cittadini e le imprese.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

Il provvedimento ha come obiettivo generale quello di proporre l'adozione di soluzioni concrete per garantire l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il miglioramento dell'organizzazione amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi erogati dalle stesse. D'altronde, bisogna considerare che, trattandosi di una legge che contiene esclusivamente norme di delega, gli obiettivi di ogni singolo intervento saranno meglio descritti e analizzati nelle relazioni che accompagneranno i decreti legislativi attuativi di ogni previsione.

Gli obiettivi specifici dell'intervento normativo sono i seguenti:

- **Articolo 1**: la delega legislativa è funzionale al conseguimento di una duplice finalità: da un lato una finalità interna, consistente nel conseguimento dell'obiettivo di una migliore organizzazione del lavoro; dall'altro una finalità esterna, di perseguimento di un maggiore livello di qualità dei servizi resi a cittadini e imprese. Lo scopo è quello di realizzare più alti livelli di produttività nel lavoro pubblico. In tal senso, il Governo potrà intervenire direttamente sul decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", sul decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", sul decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e su ogni altra disposizione in

materia. Inoltre, la delega persegue il fine di coordinare le disposizioni vigenti in materia di pubblico impiego, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, anche attraverso l'elaborazione di testi unici.

- **Articolo 2**: l'articolo in parola, così come i successivi articoli 3, 4, 5 e 6, devono essere analizzati tenendo presente gli obiettivi specifici del citato articolo 1, in quanto condividono con quest'ultimo la visione politica che vuole perseguire il Governo.
- **Articolo 3**: ha la specifica finalità di prevedere strumenti per assicurare il riconoscimento e la valorizzazione del merito dei dipendenti pubblici, rispetto al contributo prestato e all'impegno profuso per il raggiungimento degli obiettivi di *performance* organizzativa e di miglioramento della qualità dei servizi. Inoltre, la delega legislativa ha la volontà di facilitare le pubbliche amministrazioni all'atto del conferimento, rinnovo o revoca degli incarichi dirigenziali, nonché dell'individuazione di specifici sviluppi di carriera del personale dirigenziale e non.
- **Articolo 4**: la delega è finalizzata a migliorare la qualità della prestazione lavorativa del personale dirigenziale, attraverso una maggiore responsabilizzazione del personale stesso, contrastandone l'assenteismo e la scarsa produttività. Obiettivo indiretto è quello di migliorare l'immagine complessiva della pubblica amministrazione. Obiettivo è anche quello di rivedere i requisiti per l'accesso alla dirigenza, assicurando la differenziazione in ragione della natura e della specificità dell'incarico da conferire nonché l'adeguata valorizzazione della competenza, della capacità professionale (anche di tipo organizzativo) e dei risultati conseguiti.
- **Articolo 5**: la delega è finalizzata a razionalizzare la disciplina della mobilità dei dipendenti pubblici nonché la tipologia degli incarichi ad essi conferibili. L'obiettivo è di semplificare e rendere omogenee le procedure di mobilità volontaria, assicurando, al contempo, la pubblicità e la trasparenza delle suddette.
- **Articolo 6**: la delega è finalizzata a ridefinire gli ambiti di applicazione della legge, della contrattazione collettiva e di quella individuale nel rapporto di lavoro del personale pubblico. Lo scopo è quello di conseguire più alti livelli di produttività nel lavoro pubblico ed assicurare maggiori certezze in ordine alla disciplina applicabile.

2.2 INDICATORI E VALORI DI RIFERIMENTO

Trattandosi di una legge che contiene esclusivamente norme di delega, il grado di raggiungimento degli obiettivi è legato agli interventi attuativi di tali previsioni.
In ogni caso, si ritiene che i principali indicatori (tutti di lungo periodo in quanto il presente disegno di legge reca disposizioni che conferiscono deleghe legislative) saranno, tra gli altri, i seguenti:

- incremento del livello di soddisfazione dell'utenza;
- numero dei soggetti coinvolti nel ricambio generazionale;
- numero dei concorsi banditi con la previsione di prove differenziate, di tipo teorico e pratico, in relazione alle professionalità da reclutare e orientate a selezionare i candidati migliori sulla base delle competenze possedute;
- utilizzazione di professionalità, anche esterne alla PA, in possesso di una effettiva conoscenza dell'organizzazione e della concreta operatività della struttura da valutare;
- utilizzo dei sistemi di misurazione e valutazione della *performance* anche ai fini del conferimento, rinnovo o revoca degli incarichi dirigenziali, nonché dell'individuazione di specifici sviluppi di carriera del personale;
- numero di concorsi per l'accesso alla dirigenza banditi da parte della Scuola nazionale dell'amministrazione, assicurando l'equivalenza dei requisiti di capacità professionale e di competenza necessari per la partecipazione agli stessi anche da parte di personale estraneo alla pubblica amministrazione;
- ai fini dell'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia, svolgimento di concorsi per titoli ed esami riservate ai dirigenti di seconda fascia;
- riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
- emanazione dei singoli decreti legislativi oggetto di delega secondo i rispettivi principi e criteri direttivi.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione zero è stata valutata come non percorribile in quanto il "non intervento" non sarebbe rilevante e, quindi, non sarebbe in grado di fornire una risposta valida al raggiungimento degli obiettivi prefissati e descritti compiutamente al paragrafo 2. Per una disamina puntuale delle opzioni specifiche legate ai singoli argomenti oggetto della delega, si rinvia alla successiva fase di attuazione.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 IMPATTI ECONOMICI, SOCIALI ED AMBIENTALI PER CATEGORIA DI DESTINATARI

I benefici derivanti dall'attuazione del provvedimento sono quelli connessi al conseguimento degli obiettivi così come descritti nella sezione 2 della relazione AIR. In particolare:

- migliore organizzazione del lavoro per i dipendenti pubblici e aumento della produttività del lavoro pubblico;
- aumento del livello di qualità dei servizi resi a cittadini e imprese;
- riconoscimento e la valorizzazione del merito dei dipendenti pubblici, rispetto al contributo prestato e all'impegno profuso per il raggiungimento degli obiettivi di *performance* organizzativa e di miglioramento della qualità dei servizi;
- migliore qualità della prestazione lavorativa del personale dirigenziale;
- razionalizzazione della disciplina della mobilità dei dipendenti pubblici.

I costi incrementali rispetto alla situazione vigente (Opzione 0) derivanti dal provvedimento sono da valutare in modo puntuale dai decreti che verranno emanati per l'attuazione della delega.

4.2 IMPATTI SPECIFICI

A. Effetti sulle PMI: il provvedimento non impatta direttamente sulle Micro PMI che sono da considerare destinatari indiretti degli effetti della norma. Ad ogni modo, in previsione, si ritiene che i principali impatti positivi previsti grazie all'entrata in vigore del provvedimento saranno indiretti in quanto tali soggetti avranno rapporti con un'amministrazione più efficiente. Altresì, in termini generali, il provvedimento non necessita di specifiche misure di mitigazione per le PMI.

B. Effetti sulla concorrenza: l'opzione prescelta non presenta profili di impatto concorrenziale negativo e non limita mercati per produttori e consumatori.

C. Oneri informativi: il provvedimento in parola tratta di attività prettamente interne che non hanno come destinatari diretti cittadini o imprese. Non sono, pertanto, previsti nuovi oneri informativi per tali destinatari indiretti. Ad ogni modo, atteso che la fase di attuazione della maggior parte delle disposizioni è rinviata ad un momento successivo, una concreta valutazione dei costi

amministrativi per la PA legata a obblighi informativi potrà essere effettuata solamente all'atto dell'emanazione dei decreti attuativi.

4.3 MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

Si ritiene che gli interventi proposti siano gli unici in grado di garantire in tempi brevi e con notevoli risparmi di spesa il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'attuale compagine governativa, in linea con le esigenze più volte rappresentate in sede nazionale ed europea. Peraltro, come già accennato, il disegno di legge completa il quadro normativo delineato con il disegno di legge recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" (attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari competenti – A.S. 920 e A.C. 1433), collocandosi, anch'esso, nell'ambito degli obiettivi previsti dal Contratto di Governo volti ad avviare una forte azione di riorganizzazione dell'Amministrazione dello Stato e a proseguire l'azione di rilancio dell'economia, di revisione della spesa pubblica, in un'ottica di eliminazione degli sprechi e di migliore riallocazione delle risorse disponibili.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 ATTUAZIONE E 5.2 MONITORAGGIO

In questa sezione, si è preferito trattare cumulativamente i punti relativi all'attuazione e al monitoraggio.

Quanto ai soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, si rappresenta che il Governo dovrà adottare i decreti legislativi in base alle deleghe previste dal disegno di legge su proposta del Ministro delegato per la pubblica amministrazione.

Ad ogni modo, il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati potrà essere valutato solo dopo l'emanazione dei singoli decreti legislativi attuativi.

*****

Si specifica quanto segue relativamente alle condizioni per l'attuazione dell'intervento e all'eventuale sistema di monitoraggio. Le norme introdotte attraverso i decreti legislativi adottati sulla base delle deleghe contenute nel disegno di legge saranno applicabili agli enti statali, regionali e comunali, ricorrendo alle strutture umane e strumentali a disposizione a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Di conseguenza, con riferimento agli articoli da 1 a 6, si rappresenta che la condizione per la relativa attuazione è data, naturalmente, dall'adozione

del decreto legislativo. Ciascuna norma di delegazione prevede, inoltre, la possibilità di intervenire mediante uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

In linea generale, come peraltro già precisato, trattandosi di una legge che contiene esclusivamente norme di delega, l'unica forma di controllo possibile sarà di tipo politico in merito alla corretta attuazione, nei termini e nelle modalità indicate nel disegno di legge, degli stessi decreti legislativi. Peraltro, ogni delega legislativa contempla la possibilità per il Governo di intervenire con successivi decreti legislativi correttivi e integrativi.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'A.I.R.

L'amministrazione non ha effettuato specifiche attività di consultazione dei destinatari indiretti in sede di emanazione del provvedimento. Tali attività sono previste in sede di attuazione delle deleghe al fine di arrivare a intercettare in modo inclusivo le necessità e le esigenze di tali destinatari. Altresì, il Dipartimento della funzione pubblica ha avviato una intensa attività di interazione con i destinatari diretti dell'intervento. Il relativo materiale inerente tale azione è disponibile in modo organizzato presso gli uffici del Dipartimento della funzione pubblica.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il provvedimento, nella fase di studio è stato esaminato ed elaborato direttamente dagli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per la pubblica amministrazione. Gli articoli sono stati elaborati, anche relativamente alle condizioni e agli obiettivi prefissati, grazie all'ausilio degli Uffici del Dipartimento della funzione pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Deleghe per la riforma del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di conseguire una migliore organizzazione del lavoro e realizzare adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico per migliorare la qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese, nonché al fine di coordinare le disposizioni vigenti in materia di pubblico impiego, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, anche attraverso l'elaborazione di testi unici, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 volti a riformare, mediante modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e a ogni altra disposizione in materia, la disciplina sul lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con esclusione del personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nell'osservanza dei princìpi e criteri direttivi fissati dagli articoli da 2 a 6, nonché in armonia con i princìpi sanciti dall'articolo 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità, su proposta del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili e ferma restando la specificità dei rispettivi ordinamenti, anche al personale dei comparti dell'istruzione, della ricerca e della sanità.

Art. 2.

(Delega in materia di accesso
al pubblico impiego)

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a ridefinire, anche mediante la riduzione dei tempi e dei costi delle procedure concorsuali, le modalità di accesso al pubblico impiego, compreso quello alla dirigenza.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere, nel rispetto della disciplina di cui agli articoli 35 e 35-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prove differenziate, di tipo teorico e pratico, in relazione alle professionalità da reclutare e orientate a selezionare i candidati migliori sulla base delle competenze possedute ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

b) fermo restando quanto previsto dalla lettera *f)*, riconoscere incentivi in favore delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane, e loro consorzi e associazioni, nonché degli enti dagli stessi controllati, che decidano di procedere al reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali omogenee secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) prevedere, in relazione alle procedure di reclutamento svolte secondo le modalità di cui alla lettera *b)*, la possibilità di espletare, all'esito della ricognizione dei fabbisogni, anche concorsi su base territoriale per il reclutamento di personale destinato agli uffici aventi sede in una o più province, ancorché appartenenti a regioni differenti, ovvero in due o più comuni, ancorché appartenenti a province differenti, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici;

d) prevedere lo svolgimento, nella fase del reclutamento e in occasione delle progressioni di carriera, di verifiche psico-attitudinali nonché di quelle finalizzate all'accertamento anche del possesso di adeguate capacità relazionali, ivi compresa l'attitudine al lavoro di gruppo;

e) diffondere l'uso degli strumenti informatici anche ai fini dello svolgimento delle procedure selettive;

f) prevedere, in relazione alle procedure concorsuali svolte secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che:

1) il loro espletamento avvenga senza il previo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

2) il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provveda all'adempimento di tutti gli obblighi amministrativi previsti dall'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

3) i componenti delle commissioni esaminatrici siano individuati esclusivamente tra i soggetti iscritti nell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, da istituire presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo gestisce e lo aggiorna, articolato anche su base regionale e per aree tematiche omogenee, nel quale possono essere iscritti i soggetti, anche collocati in quiescenza da non più di quattro anni, in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza ed elevata professionalità;

g) rafforzare lo spirito di servizio dei dipendenti pubblici nello svolgimento delle relative funzioni, anche estendendo l'obbligo del giuramento.

Art. 3.

(Delega per favorire il merito e la premialità)

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a prevedere strumenti per assicurare il miglioramento dei sistemi di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi erogati ai cittadini, il riconoscimento e la valorizzazione del merito dei dipendenti pubblici rispetto al contributo prestato, anche in funzione del conferimento, del rinnovo o della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché dell'individuazione di specifici sviluppi di carriera del personale dirigenziale e non dirigenziale.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ridefinire la vigente disciplina in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle

amministrazioni pubbliche, anche con riflessi differenziati ai fini delle progressioni di carriera e del riconoscimento della retribuzione accessoria, assicurando la riduzione degli oneri amministrativi, l'oggettività e la trasparenza dei procedimenti di valutazione, il coinvolgimento dell'utenza, laddove esistente, e di soggetti esterni alle amministrazioni pubbliche. In particolare prevedere:

1) l'istituzione di un Sistema nazionale di valutazione della *performance* coordinato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato anche all'individuazione e alla condivisione delle buone pratiche in materia di gestione del ciclo della *performance*;

2) il coinvolgimento di soggetti che, in qualità di utenti, sono in rapporto diretto con l'amministrazione;

3) l'utilizzazione di soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di una comprovata competenza in materia di organizzazione amministrativa e di gestione delle risorse umane, con funzioni di supporto:

3.1) nel processo di elaborazione degli obiettivi dell'amministrazione e di quelli assegnati al personale dirigenziale anche in relazione alla verifica della loro effettiva qualità, coerenza e significatività;

3.2) nella fase di accertamento del conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale del personale dirigenziale;

3.3) nella valutazione delle competenze del personale, dirigenziale e non dirigenziale;

3.4) nella valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione e dell'organizzazione amministrativa;

4) l'obbligo, per ciascuna amministrazione, di fornire e comunque di rendere pienamente conoscibili tutte le informazioni occorrenti per procedere allo svolgimento delle attività di cui al numero 3);

5) di rendere effettiva la confrontabilità della *performance* organizzativa delle amministrazioni attraverso la definizione di indicatori comuni, monitorati da sistemi omogenei di controllo di gestione, anche allo scopo di individuare le migliori pratiche e favorire la loro diffusione;

6) in conformità ai princìpi di proporzionalità e adeguatezza, nelle ipotesi di mancata ovvero non adeguata gestione del ciclo della *performance* da parte delle amministrazioni pubbliche, l'inibizione dell'esercizio delle facoltà assunzionali, il divieto di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il divieto di procedere all'erogazione delle componenti del trattamento accessorio legate alla valutazione della *performance* individuale;

7) il divieto di erogare, in tutto o in parte, la retribuzione di risultato, in conformità ai princìpi di proporzionalità e adeguatezza, nelle ipotesi di mancata applicazione da parte del personale dirigenziale delle disposizioni in materia di misurazione e valutazione della *performance*, ivi comprese quelle relative all'obbligo di procedere ad un'adeguata differenziazione delle valutazioni;

8) il coordinamento con la disciplina sui controlli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, assicurando la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi, nonché eliminando sovrapposizioni con la nuova disciplina in materia di valutazione;

9) la revisione, alla luce dei princìpi di cui al presente articolo, della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione, anche prevedendo l'adeguamento dell'organizzazione delle attuali strutture tecniche permanenti;

b) prevedere, nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno, lo svolgimento di concorsi per titoli ed esami riservati al personale dipendente con le valutazioni migliori nell'ultimo triennio.

Art. 4.

(Delega per il riordino della disciplina della dirigenza)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, l'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato ad incentivare la qualità della prestazione lavorativa dei dirigenti, anche al fine di incrementarne la produttività e di migliorare l'immagine e l'efficienza della pubblica amministrazione.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) relativamente ai requisiti per l'accesso alla dirigenza, rivedere i requisiti necessari per l'accesso alla qualifica di dirigente, assicurando la differenziazione in ragione della specificità e natura dell'incarico da conferire e l'adeguata valorizzazione della competenza, della capacità professionale anche di tipo organizzativo e, in caso di dipendenti pubblici, delle valutazioni conseguite;

b) relativamente alle modalità di accesso alla dirigenza, prevedere:

1) per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli istituiti presso ciascuna amministrazione statale ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, lo svolgimento di concorsi pubblici esclusivamente da parte della Scuola nazionale dell'amministrazione, assicurando l'equivalenza dei requisiti di esperienza, di capacità professionale e di competenza necessari per la partecipazione agli stessi sia in capo ai dipendenti pubblici sia in capo ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione;

2) nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno, lo svolgimento, da parte della Scuola nazionale dell'amministrazione, di concorsi per titoli ed esami riservati al personale dipendente che abbia conseguito le valutazioni migliori nell'ultimo triennio;

3) per l'accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia dei ruoli istituiti presso ciascuna amministrazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ferme restando le previsioni di cui al terzo periodo del comma 1 del medesimo articolo 23 e all'articolo 28-*bis* dello stesso decreto legislativo, lo svolgimento, da parte della Scuola nazionale dell'amministrazione, per una quota dei posti non superiore al 50 per cento di quelli che si rendono disponibili nell'arco di un triennio a seguito di cessazione dal servizio e differenziata in base alle dimensioni di ciascuna amministrazione, di concorsi per titoli ed esami riservati ai dirigenti di seconda fascia, anche non appartenenti ai ruoli delle amministrazioni interessate, e finalizzati all'accertamento in concreto del possesso delle competenze e delle capacità professionali, anche di tipo organizzativo, richieste in considerazione della complessità del posto di funzione da ricoprire;

4) la semplificazione delle vigenti disposizioni in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici mediante la trasformazione in concorso del corso-concorso selettivo di formazione, attualmente previsto all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvaguardando, comunque, la qualità della formazione iniziale;

c) relativamente al conferimento, alla conferma e alla revoca degli incarichi dirigenziali:

1) ridefinire i criteri, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di rotazione, di parità di genere e di valorizzazione del merito, favorendo lo scambio di esperienze e la crescita professionale del dirigente;

2) individuare i requisiti indispensabili per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale ai dirigenti di seconda fascia, valorizzando la capacità professionale e i risultati conseguiti nell'ambito degli incarichi già espletati;

3) prevedere, in deroga agli obblighi di pubblicità previsti dall'articolo 19, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la possibilità di rinnovare l'incarico, per una sola volta, a condizione che sussistano tutti i seguenti presupposti:

3.1) alta specializzazione dei compiti dell'ufficio da ricoprire;

3.2) elevata competenza professionale dell'interessato;

3.3) livello significativo dei risultati conseguiti dall'interessato nell'espletamento dell'incarico;

4) prevedere l'aumento delle quote percentuali di dotazione organica, nel limite massimo del 30 per cento, con possibilità di modulare il suddetto limite in relazione al numero dei posti dirigenziali previsti nei ruoli delle singole amministrazioni, entro cui, in base alle vigenti disposizioni, è possibile il conferimento degli incarichi ai dirigenti appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche e semplificare le relative procedure, eventualmente anche eliminando l'obbligo del rilascio del nulla osta da parte dell'amministrazione di appartenenza;

5) ferme restando le previsioni di cui all'articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, precisare che la durata degli incarichi ivi disciplinati non può in ogni caso superare la durata del mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica;

6) modificare la vigente disciplina in materia di conferimento degli incarichi ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione, assicurandone l'omogeneità nei vari settori anche relativamente alle quote percentuali di dotazione organica, nel rispetto del principio dell'adeguata valorizzazione delle professionalità interne e della conferibilità degli incarichi soltanto laddove non sia possibile rinvenire le occorrenti competenze all'interno dell'amministrazione;

7) implementare la banca dati della dirigenza statale, in modo da consentire, tra l'altro, la consultazione e l'aggiornamento del *curriculum vitae* del dirigente, l'individuazione dell'incarico attualmente ricoperto, nonché la pubblicazione degli avvisi relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali;

d) relativamente alla disciplina del rapporto di lavoro e del trattamento retributivo:

1) confermare il principio di separazione tra vertice politico e amministrativo di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

2) confermare le previsioni degli articoli 15, 16, 17, 23 e 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativamente alle qualifiche e alle attribuzioni degli uffici dirigenziali, nonché dell'istituzione di ruoli dirigenziali presso ciascuna amministrazione;

3) confermare l'obbligo dei dirigenti di adeguare la propria prestazione lavorativa nella sede di lavoro alle esigenze dell'organizzazione e dell'incarico dirigenziale svolto, nonché a quelle connesse con la corretta gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane, anche mediante la presenza quotidiana nella sede di lavoro;

4) prevedere che la retribuzione del personale con qualifica dirigenziale sia determinata secondo i criteri di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto del principio dell'onnicomprensività del trattamento economico riconosciuto, differenziando i trattamenti accessori massimi secondo princìpi di contenimento della spesa, di uniformità, di perequazione e di proporzionalità rispetto al livello di responsabilità attribuito con l'incarico e dei risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione;

e) relativamente alla responsabilità disciplinare e dirigenziale:

1) elaborare, anche mediante la ricognizione ed il coordinamento di tutte le disposizioni in materia, un codice di condotta recante la chiara e dettagliata indicazione delle ipotesi di responsabilità disciplinare, anche derivante dall'attività di gestione e coordinamento delle risorse umane, nonché, in conformità ai princìpi di proporzionalità e adeguatezza, dell'entità e della natura della sanzione irrogabile;

2) aggiornare la disciplina della responsabilità dirigenziale e delle modalità di accertamento contenuta negli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedendo alla specifica individuazione delle ipotesi di responsabilità dirigenziale, anche derivante dall'attività di gestione e coordinamento delle risorse umane, e, secondo il principio di proporzionalità, delle relative conseguenze relativamente al trattamento economico, all'incarico conferito ovvero al rapporto di impiego, nonché al coordinamento della stessa con le ipotesi di responsabilità disciplinare;

3) qualificare, anche sulla base di quanto accertato dai sistemi di valutazione, come ipotesi di responsabilità sia disciplinare che dirigenziale le fattispecie di omessa verifica dell'effettiva presenza in servizio del personale assegnato, di scarsa produttività o di inefficiente organizzazione delle risorse a disposizione;

4) definire le procedure di accertamento della responsabilità dirigenziale, coordinando le stesse con i processi di valutazione e misurazione della *performance* del dirigente.

Art. 5.

(Delega in materia di mobilità del personale pubblico ed incarichi ad essi conferibili)

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a razionalizzare, salvaguardando la funzionalità della pubblica amministrazione, la disciplina della mobilità del personale pubblico, nonché della tipologia degli incarichi ad esso conferibili.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificare e omogeneizzare le procedure di mobilità volontaria, anche limitando le ipotesi di obbligatorietà di espletamento preventivo rispetto alle nuove assunzioni ed eventualmente escludendo il rilascio del nulla osta da parte dell'amministrazione di appartenenza, fermo restando l'obbligo di permanenza nella sede di prima assegnazione previsto dall'articolo 35, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) assicurare la pubblicità e la trasparenza delle procedure di mobilità anche mediante la previsione dell'obbligo di pubblicazione nel sito *internet* istituzionale dell'amministrazione e di quello del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) nell'ambito delle procedure di mobilità, prevedere l'attribuzione di un titolo di preferenza ai soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, o da altre disposizioni a tutela dei lavoratori con disabilità, al *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ai dipendenti con figli di età inferiore ai tre anni;

d) prevedere, per il personale in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la definitiva risoluzione del rapporto di lavoro in caso di mancata accettazione di due proposte di ricollocazione formulate nell'ambito del termine di ventiquattro mesi previsti dall'articolo 33, comma 8, del predetto decreto legislativo; prevedere che la condizione di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 non si applichi al conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato;

e) aggiornare e coordinare, anche mediante la modifica dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina in materia di incarichi conferibili ai dipendenti pubblici, con esclusione di quelli in regime di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, riducendo la tipologia di incarichi non soggetti ad autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza e prevedendo limiti al numero degli incarichi autorizzabili in ciascun quinquennio differenziati sulla base della loro natura, della loro durata e dell'entità dell'eventuale compenso riconosciuto;

f) estendere l'applicazione dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutto il personale della pubblica amministrazione anche di livello non dirigenziale, prevedendo la possibilità di rinnovare, per una sola volta, l'aspettativa prevista dal comma 4 del medesimo articolo 23-*bis*.

Art. 6.

(Delega in materia di contrattazione collettiva del pubblico impiego)

1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a ridefinire gli ambiti di intervento della legge, della contrattazione collettiva e della contrattazione individuale, nella disciplina del rapporto di lavoro del personale, valorizzando il principio per cui i dipendenti pubblici sono al servizio esclusivo della Nazione.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) nelle materie disciplinabili dalla contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, specificare le ipotesi di derogabilità delle disposizioni di legge da parte della contrattazione collettiva, ferma restando l'inderogabilità delle disposizioni di legge da parte della contrattazione individuale;

b) definire criteri e limiti per la determinazione dei vincoli finanziari alla contrattazione collettiva anche ai fini di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

c) ridefinire gli ambiti di intervento della contrattazione collettiva integrativa, specificando i rapporti con la contrattazione collettiva nazionale e con le disposizioni di legge e semplificando il sistema dei controlli sulla stessa;

d) definire, anche in armonia con i princìpi dell'Unione europea, l'entità e le modalità di quantificazione del risarcimento del danno a favore del lavoratore nelle ipotesi di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori mediante tipologie contrattuali flessibili o di lavoro autonomo;

e) razionalizzare la disciplina dei procedimenti disciplinari anche attraverso l'individuazione, nel rispetto dei princìpi di difesa e del contraddittorio, di procedimenti semplificati per gli illeciti di minore gravità.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

2. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 8.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1122
XVIII Legislatura
(Collegato alla manovra di finanza pubblica)

Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione
Titolo breve: *Deleghe miglioramento PA*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

N. 96 (pom.)
26 marzo 2019

N. 97 (pom.)
2 aprile 2019

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente

N. 98 (ant.)
9 aprile 2019

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

N. 98 (ant.)
9 aprile 2019

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente

N. 33 (pom.)
9 aprile 2019
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

N. 100 (ant.)
10 aprile 2019

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente

N. 34 (pom.)
10 aprile 2019
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

N. 102 (ant.)
11 aprile 2019

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente

N. 36 (pom.)
11 aprile 2019
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 104 (pom.)
16 aprile 2019

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

N. 107 (ant.)
30 aprile 2019

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente

N. 37 (ant.)
7 maggio 2019
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 38 (pom.)
7 maggio 2019
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

N. 108 (pom.)
7 maggio 2019

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente

N. 39 (ant.)
8 maggio 2019
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

N. 110 (pom.)
8 maggio 2019

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente

N. 41 (pom.)
11 giugno 2019
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 42 (ant.)
13 giugno 2019
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

N. 115 (pom.)
18 giugno 2019

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente

N. 43 (pom.)
2 luglio 2019
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

N. 118 (pom.)
2 luglio 2019

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente

N. 119 (ant.)
3 luglio 2019

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

N. 124 (pom.)
16 luglio 2019

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente

N. 124 (pom.)
16 luglio 2019

N. 126 (pom.)
23 luglio 2019

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

N. 128 (pom.)
30 luglio 2019

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente

N. 128 (pom.)
30 luglio 2019

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 96 (pom.) del 26/03/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 26 MARZO 2019
96ª Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 16,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO avverte che per la seduta odierna della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

IN SEDE REFERENTE

(1018-B) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente relatrice CATALFO (*M5S*) informa che sono giunti i pareri su testo ed emendamenti della 1a, della 2a, della 5a e della 14a Commissione permanente, nonché sul testo della 6a, della 7a e della 12a Commissione permanente.
Ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti e che sono stati esaminati tutti gli ordini del giorno.
Dichiara infine l'inammissibilità, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, degli emendamenti: 1.5, 2.3, 2.4, 2.40, 3.4, 4.6, 4.10, 6.1, 6.2, 6.3, 7-*ter*.1, 7-*ter*.0.1, 7-*ter*.0.2, 8.1, 10.5, 13.2, 14-*ter*.2, 23.1, 25-*ter*.0.1, 26-*septies*.2, 26-*septies*.0.1, 26-*septies*.0.2 e 26-*septies*.0.3.

Il senatore PATRIARCA (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime lo sconcerto del suo Gruppo per l'organizzazione delle sedute, ripetutamente convocate e sconvocate, a causa dei ritardi nell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio, parrebbe anche per la mancanza di relazione tecnica del Ministero dell'economia. Ritiene che tale modo di procedere abbia impedito alla Commissione lavoro di svolgere in modo lineare e organico la propria attività e svilito il confronto politico. Invita dunque la Presidente a farsi portavoce presso l'Esecutivo delle esigenze della Commissione per il prosieguo della legislatura.

Si associa la senatrice TOFFANIN (*FI-BP*), che stigmatizza l'andamento dei lavori, fortemente rallentati a causa dei tempi necessari alla 5a Commissione permanente per esaminare gli emendamenti presentati. Chiede quindi alla Presidente, cui riconosce correttezza e disponibilità, di sottoporre al Governo tali necessità, peraltro manifestate sul punto in più occasioni da vari colleghi.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*) ricorda l'importanza per ogni legislatore di fornire il proprio contributo per migliorare un provvedimento, a maggior ragione quando non lo condivide, ed esalta il ruolo della Commissione per la definizione del testo finale. Ricorda le osservazioni critiche sul testo espresse in ogni sede dal Partito Democratico, soprattutto con riferimento al ruolo attribuito ai centri per l'impiego, e richiama l'esperienza della legge n. 285 del 1977 relativamente alle politiche per il lavoro, destinate in primo luogo ai giovani, e al coinvolgimento dell'associazionismo e degli enti locali. Conclusivamente, si augura che la misura del Reddito di cittadinanza possa essere rivista in seguito, anche alla luce dell'esperienza, e che i prossimi provvedimenti possano essere esaminati in un clima diverso e con tempi più ampi.

Replicando agli intervenuti, la presidente relatrice CATALFO (*M5S*), sottolinea la tempestività delle comunicazioni relative ai lavori della Commissione a tutti i componenti, con il coinvolgimento diretto di tutti i Capigruppo, e rivendica la correttezza della gestione dei lavori, che ha tenuto nel massimo rispetto proprio le esigenze delle opposizioni, quando ha ritenuto di non iniziare le votazioni sugli emendamenti prima che pervenissero le determinazioni della Commissione bilancio. Riconosce tuttavia che il calendario è stato condizionato proprio dalla attività della 5a Commissione e assicura che si farà portavoce presso il Governo delle esigenze espresse dai colleghi.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 1.

La presidente CATALFO (*M5S*), relatrice, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in modo conforme.

Previa verifica del numero legale, posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.6 sono respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La presidente relatrice CATALFO (*M5S*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Concorda il rappresentante del GOVERNO.

Sull'emendamento 2.1 interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore FLORIS (*FI-BP*), che ricorda l'importanza di assicurare una maggiore attenzione ai casi di disabilità grave o di non autosufficienza.

Posto ai voti, l'emendamento 2.1 è respinto.

A seguito di successive e distinte votazioni sono del pari respinti gli emendamenti 2.2 e 2.5.

Per dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.6 interviene la senatrice TOFFANIN (*FI-BP*), che rivendica la battaglia del suo Gruppo a favore dell'ampliamento della platea dei percettori del Reddito di cittadinanza nei casi di presenza nei nuclei familiari di persone in condizione di disabilità.

L'emendamento 2.6, posto ai voti, è respinto.

Posto ai voti, è altresì respinto l'emendamento 2.7.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BERTACCO (*FdI*), l'emendamento 2.8, posto ai voti, non è approvato.

A seguito di successive e distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti da 2.9 a 2.39.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.41 interviene il senatore LAUS (*PD*), che evidenzia come l'intento dei presentatori sia quello di introdurre elementi migliorativi al testo, in particolare con riferimento al parametro della scala di equivalenza, al fine di non penalizzare categorie particolarmente disagiate.

Posto in votazione, l'emendamento 2.41 risulta respinto.

Sull'emendamento 2.42 annuncia voto favorevole il senatore PATRIARCA (*PD*), rilevando a sua volta come l'intento emendativo sia finalizzato a introdurre dei miglioramenti alla scala di equivalenza, al fine di favorire, con modesto utilizzo di risorse, soprattutto i nuclei familiari in cui siano presenti persone in condizioni di disabilità grave o non autosufficienti.

Posto ai voti, l'emendamento 2.42 non è approvato.

La Commissione respinge altresì l'emendamento 2.43.

Sull'emendamento 2.44 la senatrice PARENTE (*PD*) preannuncia il voto favorevole, sottolineando che per l'attivazione del reddito di cittadinanza non si dovrebbe calcolare l'assegno di assistenza ai fini del computo complessivo della soglia reddituale. A suo giudizio infatti questo aspetto potrebbe determinare numerosi ricorsi, data la disparità di trattamento che tale inclusione comporta.

Posto ai voti, l'emendamento 2.44 non è approvato.

La Commissione respinge poi l'emendamento 2.45.

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.46, evidenziando che esso è finalizzato a migliorare ulteriormente il provvedimento, soprattutto a beneficio delle fasce più deboli e gravate dalla presenza di componenti con grave disabilità.

Posto ai voti, l'emendamento 2.46 risulta respinto.

Con distinte, successive votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 2.47 e 2.48, quest'ultimo previa dichiarazione di voto favorevole del senatore FLORIS (*FI-BP*), che chiede al Governo in particolare di tenere conto dei nuclei familiari indicati nella proposta emendativa.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 3, su cui esprimono parere contrario la presidente relatrice CATALFO (*M5S*) ed il rappresentante del GOVERNO.

Il senatore LAUS (*PD*) preannuncia voto favorevole sugli emendamenti 3.1 e 3.2, evidenziando ancora una volta come l'intento sotteso a tali proposte sia quello di offrire un contributo migliorativo al testo.

Con successive e distinte votazioni, gli emendamenti 3.1 e 3.2 vengono respinti.

La Commissione respinge inoltre gli identici emendamenti 3.50 e 3.3, messi ai voti congiuntamente.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 4, su cui la presidente relatrice CATALFO (*M5S*) ed il sottosegretario COMINARDI esprimono parere contrario.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 4.1 la senatrice PARENTE (*PD*). A suo giudizio, la proposta emendativa è finalizzata a migliorare il provvedimento, prevedendo l'assunzione di assistenti sociali e l'attribuzione ai servizi sociali delle valutazioni e dei compiti stabiliti dalla norma in materia di identificazione dei bisogni del nucleo familiare.

Posto ai voti, l'emendamento 4.1 non è approvato.

Annuncia voto favorevole sull'emendamento 4.2 il senatore FLORIS (*FI-BP*), che invita il Governo a considerare in particolare la prima parte della proposta emendativa, rendendosi eventualmente disponibile a proporre un accantonamento dell'emendamento stesso laddove necessario.

Posto ai voti, l'emendamento 4.2 viene respinto.

Si passa quindi all''emendamento 4.3, su cui interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore PATRIARCA (*PD*), che evidenzia come l'intento sia quello di migliorare il rapporto tra i centri di impiego e i servizi territoriali, al fine di evitare applicazioni disomogenee delle misure previste dal provvedimento. Chiede altresì al sottosegretario Cominardi di vigilare su tale aspetto nella fase applicativa, tenuto conto che si tratta di misure che interessano anche un ambito di pertinenza delle regioni.

In dissenso dal proprio Gruppo, il senatore D'ALFONSO (*PD*) preannuncia il proprio voto di astensione, lamentando come non vi sia automatismo di funzionamento della materia sull'intero territorio nazionale e suggerendo lo svolgimento di simulazioni preventive e l'adozione di misure correttive da parte dell'amministrazione in fase attuativa.

Posto ai voti, l'emendamento 4.3 viene respinto.

Si passa quindi all'emendamento 4.4, su cui interviene, per dichiarazione di voto favorevole, la senatrice TOFFANIN (*FI-BP*) che evidenzia l'assoluta ragionevolezza della proposta, volta a valorizzare le esperienze degli *stage* formative presso le aziende private.

Posto ai voti, l'emendamento 4.4 viene respinto.

Con successive e distinte votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 4.5 e 4.7.

Sull'emendamento 4.8 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore PATRIARCA (*PD*), che invita il Governo a prestare attenzione alla realtà del terzo settore, di fatto esclusa del tutto dalle

misure attuative del provvedimento.

Posto ai voti, l'emendamento 4.8 risulta respinto.

Con successive e distinte votazioni, vengono poi respinti gli emendamenti 4.9 e 4.11.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6, su cui la presidente relatrice CATALFO (*M5S*) ed il rappresentante del GOVERNO formulano parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 6.4 risulta respinto.

Sull'emendamento 6.5 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore LAUS (*PD*), il quale evidenzia come la proposta emendativa sia volta ad eliminare il riferimento incongruo al soddisfacimento dei livelli essenziali, con il richiamo alle risorse disponibili. A suo giudizio infatti, se i livelli sono ritenuti essenziali, essi devono in ogni caso essere garantiti.

Posto ai voti, l'emendamento 6.5 risulta respinto. E' altresì respinto l'emendamento 6.6.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10, su cui presidente relatrice CATALFO (*M5S*) ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Sull'emendamento 10.1 interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice PARENTE (*PD*), che invita ad una rilettura attenta della normativa in via di definizione, rilevando una grande confusione terminologica e contenutistica, in particolare in relazione ai meccanismi di valutazione. A suo giudizio, infatti, la valutazione non può essere ascritta al Ministero del Lavoro, bensì ad un soggetto terzo, individuato a seguito di procedure ad evidenza pubblica.

Posto ai voti l'emendamento 10.1 risulta respinto.

Vengono inoltre respinti gli emendamenti 10.2, previa dichiarazione di voto favorevole il senatore LAUS (*PD*), e 10.3.

Sull'emendamento 10.4 annuncia voto favorevole il senatore PATRIARCA (*PD*), il quale evidenzia come la proposta emendativa sia finalizzata a migliorare la fruibilità dei dati relativi al monitoraggio del provvedimento, al fine di favorire la ricerca da parte del mondo scientifico e accademico nello studio di tali materie.

Posto ai voti, l'emendamento 10.4 risulta respinto.

Con separate e distinte votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 10.6 e 10.7.

Si passa quindi all'emendamento 11.1, che, previo parere contrario della presidente relatrice CATALFO (*M5S*) e del GOVERNO, posto ai voti, risulta respinto.

La presidente relatrice CATALFO (*M5S*) ed il rappresentante del GOVERNO formulano parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Con separate e distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 e 12.7.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 12.8, la senatrice PARENTE (*PD*

) fa presente che esso è finalizzato alla stabilizzazione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di ANPAL Servizi S.p.A.. A suo giudizio non può esserci *ratio* in una norma che non si ponga la questione della stabilizzazione di un personale dotato di grande professionalità, peraltro in un numero esiguo, preposto all'individuazione di proposte contrattuali di lavoro a tempo indeterminato a beneficio di altri soggetti.

In dissenso dal proprio Gruppo, il senatore D'ALFONSO (*PD*) preannuncia un voto di astensione sull'emendamento. A suo giudizio, occorre evitare che il personale di tali strutture si trovi in situazione di debolezza contrattuale, specie in un ambito in cui sia necessaria una tradizione amministrativa solida.

Posto ai voti, l'emendamento 12.8 risulta respinto.

Sull'emendamento 12.9 preannuncia voto favorevole il senatore LAUS (*PD*), che rileva una certa testardaggine da parte della maggioranza nel non aver prestato adeguata attenzione al tema dei precari, paventando il rischio che la misura produca una grave iniquità a danno di persone aventi grande competenza e professionalità.

Interviene altresì per dichiarazione di voto favorevole il senatore FLORIS (*FI-BP*), che evidenzia come la ricerca di un lavoro a tempo indeterminato non debba essere di pertinenza solo del settore privato, ma debba riguardare anche quello pubblico, specie quando si tratta del personale di centri per l'impiego. Rileva altresì come in Germania questo genere di personale goda di contratti a tempo indeterminato.

Posto ai voti, l'emendamento 12.9 è respinto.

Si passa all'emendamento 13.1, su cui esprimono parere contrario la presidente relatrice CATALFO (*M5S*) e il sottosegretario COMINARDI.

Nel preannunciare voto favorevole sull'emendamento, la senatrice PARENTE (*PD*) sottolinea che esso rimedia a una grave disparità di trattamento che verrebbe creata dalla norma transitoria tra coloro che per sei mesi potrebbero percepire il reddito di cittadinanza pur non avendone più diritto, in base alle modifiche, apportate dalla legge di conversione ai requisiti, e coloro che per potervi accedere devono rispettare i nuovi requisiti. L'emendamento riduce il lasso di tempo transitorio da sei mesi a 60 giorni. Ritiene, infine, che subordinare l'erogazione del reddito di cittadinanza alla sussistenza delle risorse finanziarie faccia venir meno il diritto soggettivo alla percezione del reddito in base alla norma di legge.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) sottolinea l'incongruenza tra la valutazione positiva da parte del Governo, dal punto di vista della copertura finanziaria, nei confronti di una percezione transitoria di sei mesi e una valutazione negativa, sempre sotto il profilo finanziario, di un emendamento che riduce tale periodo a 60 giorni.

L'emendamento 13.1, posto in votazione, risulta respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14, sui quali la presidente-relatrice CATALFO (*M5S*) e il rappresentante del GOVERNO formulano parere contrario.

Gli emendamenti 14.1 e 14.2 vengono respinti, all'esito di distinte successive votazioni.

Nell'annunciare voto favorevole sull'emendamento 14.3, il senatore PATRIARCA (*PD*)

sottolinea il grave rischio che, con il ricorso al pensionamento anticipato Quota 100, a partire da agosto prossimo nel comparto della scuola si possa verificare una importante carenza di docenti. L'emendamento offre dunque la possibilità di porvi rimedio, prevedendo assunzioni basate su procedure concorsuali.

Posto ai voti, l'emendamento 14.3, viene respinto. Vengono altresì respinti, con successive distinte votazioni, gli emendamenti 14.4 e 14.5.

La Commissione respinge altresì gli emendamenti 14-*bis*.1 e 14-*bis*.2, previ pareri contrari della presidente-relatrice CATALFO (*M5S*) e del rappresentante del GOVERNO.

Contrari la presidente-relatrice CATALFO (*M5S*) e il rappresentante del GOVERNO, sono poi respinti, all'esito di successive e distinte votazioni, gli emendamenti 14-*ter*.1, 22.1 e 25-*bis*.1.

Sull'emendamento 26-*septies*.1 formulano avviso contrario la presidente-relatrice CATALFO (*M5S*) e il sottosegretario COMINARDI.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*), in dichiarazione di voto, sottolinea la necessità di intervenire, con un successivo provvedimento, al fine di porre rimedio all'equiparazione in materia di oneri amministrativi tra i partiti politici e gli enti del terzo settore, considerata la meritoria azione di questi ultimi, che riescono ad intervenire positivamente in situazioni di bisogno sociale lì dove lo Stato non arriva, o arriva con costi notevolmente superiori.

Posto ai voti, l'emendamento 26-*septies*.1 è respinto.

La Commissione, a maggioranza, dà quindi mandato alle relatrici a riferire oralmente all'Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge.

Le senatrici PARENTE (*PD*) e TOFFANIN (*FI-BP*) preannunciano la presentazione di relazioni di minoranza.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione in sede referente il disegno di legge n. 1122, sul miglioramento della pubblica amministrazione, e chiede ai Gruppi di far pervenire le proprie eventuali richieste di audizione entro la settimana in corso.

Prende atto il senatore PATRIARCA (*PD*), che tuttavia segnala la necessità di un chiarimento in ordine alle tempistiche complessive dei lavori della Commissione, in considerazione dei numerosi provvedimenti sui quali dovrà concentrare il proprio impegno.

La seduta termina alle ore 18,10.

1.3.2.1.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 97 (pom.) del 02/04/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 2 APRILE 2019
97ª Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1165) ***Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea***
(Parere alla 6a Commissione. Esame. parere favorevole)

Il relatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) introduce il decreto in conversione, soffermandosi sulle disposizioni di più stretta competenza della Commissione. In particolare, dà conto dell'articolo 17, chereca una normativa transitoria in materia di tutela della salute per l'ipotesi in cui il recesso del Regno Unito dall'Unione europea avvenga in assenza di un accordo. Illustra quindi l'articolo 19, che, tra l'altro, autorizza il MEF a bandire apposite procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a 30 unità di personale di alta professionalità nel triennio 2019-2021 per le attività connesse alla presidenza italiana del G20 nel 2021, nonché per potenziare le attività a supporto dei negoziati europei e internazionali sui *dossier* economico-finanziari, e indica le relative coperture. In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*) giudica utile e apprezzabile il provvedimento, in particolare per le disposizioni previste dall'articolo 17 in materia di tutela della salute, e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la PRESIDENTE mette ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, che risulta approvata

all'unanimità.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (COM(2019) 55 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XVIII, n. 13)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il relatore AUDDINO (*M5S*) illustra uno schema di risoluzione di segno favorevole, che tiene conto dell'andamento del dibattito, pubblicato in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la PRESIDENTE mette ai voti lo schema di risoluzione proposto dal relatore, che risulta approvato all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE sottopone alla Commissione una proposta di calendario per la prossima settimana, in cui non saranno previste sedute di Assemblea, in base al quale la mattina di martedì 9 aprile avrà luogo l'incardinamento del disegno di legge n. 1122 (Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione), cui seguirà un ciclo di audizioni informali. Invita pertanto i Gruppi a trasmettere le rispettive proposte di audizione.
A seguire, avrà luogo la discussione generale sui disegni di legge sul salario minimo orario (Atti Senato nn. 310 e 658). Al fine di poter meglio programmare i lavori, la PRESIDENTE chiede ai Gruppi di trasmettere in anticipo i nominativi dei possibili iscritti a parlare.
Nel corso della settimana saranno poi esaminati i provvedimenti in sede consultiva; tra essi, i disegni di legge n. 897 e connessi (prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private); n. 944 (Legge di delegazione europea) e Doc. LXXXVI n. 2 e Doc. LXXXVII n. 2 (Relazione programmatica 2019 e Relazione consuntiva 2018 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea); n. 992 (educazione motoria nella scuola primaria) e n. 988 (produzione agricola con metodo biologico).
Sarà inoltre convocato il Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 55 e connessi, in tema di *caregiver* familiare.

La senatrice MATRISCIANO (*M5S*) anticipa che il suo Gruppo potrebbe essere impegnato per una riunione martedì 9 alle ore 12.

La PRESIDENTE prende atto.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) chiede di posticipare a mercoledì l'inizio della discussione sul salario minimo orario, in cui interverranno tutti i senatori del Partito Democratico componenti della Commissione. Domanda inoltre chiarimenti in ordine alla scelta del testo base per il prosieguo dell'esame.

La PRESIDENTE accede alla richiesta di differire a mercoledì l'inizio della discussione generale sui

disegni di legge in tema di salario minimo e chiarisce che la scelta del testo base verrà effettuata al termine di tale fase procedurale. Informa infine che il calendario potrà essere integrato con l'esame di ulteriori provvedimenti.

La Commissione concorda con la proposta di calendario della Presidente.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE avverte che, essendo stati esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta della Commissione prevista per domani, mercoledì 3 aprile, alle ore 8,45 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2019) 55 DEFINITIVO (*Doc*. XVIII, n. 13)

L'11a Commissione permanente,
esaminato l'atto in titolo,
considerato che:
in tema di risorse destinate alla dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione, la proposta intende apportare modifiche agli articoli 92 e 93 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
la proposta in esame è volta ad adeguare gli importi proponendo un aumento pari a 116,7 milioni di euro e prevede, altresì, una semplificazione della programmazione di risorse aggiuntive per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile;
considerato, inoltre, che:
la valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto, modificando quanto previsto dal paragrafo 5 dell'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, aumenta gli stanziamenti IOG;
le disposizioni contenute nel progetto, comportando stanziamenti aggiuntivi accompagnati da una disposizione che intende semplificare la programmazione di risorse aggiuntive IOG, possono ritenersi conformi all'interesse nazionale;
non risulterebbero effetti sull'ordinamento nazionale e non si prevedono effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione in quanto la dotazione cade su un Programma in essere;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando il Governo a valutare l'opportunità di fornire maggiori delucidazioni in merito ai criteri di ripartizione annuale delle risorse della dotazione specifica a titolo dell'IOG per ogni Stato membro, stabiliti dall'allegato VIII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, data la particolare attenzione rivolta al tema dell'occupazione giovanile, considerando che in Italia il tasso di disoccupazione dei residenti di età inferiore ai 25 anni è pari al 32 per cento.

1.3.2.1.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 98 (ant.) del 09/04/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 9 APRILE 2019
98ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
CATALFO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati.

La seduta inizia alle ore 12,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La presidente CATALFO avverte che per le sedute odierne della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1122) ***Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione***
(Esame e rinvio)

Introducendo il provvedimento, il relatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) segnala anzitutto che l'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito generali, nonché i termini temporali e le procedure per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli da 2 a 6. Le deleghe, che concernono il lavoro dei dipendenti pubblici, con esclusione del personale in regime di diritto pubblico, e che possono dar luogo anche a testi unici, sono esercitate entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge in esame secondo i princìpi e i criteri direttivi espressamente indicati nel testo, nonché in armonia con i princìpi e raccomandazioni di fonte internazionale in materia di disabilità.
La disciplina di delega di cui all'articolo 2 concerne la revisione delle modalità di accesso al pubblico impiego, ivi compresa la dirigenza, anche mediante la riduzione dei tempi e dei costi delle procedure concorsuali. Il successivo articolo 3 prevede una delega relativa al miglioramento dei sistemi di

misurazione e valutazione della *performance* organizzativa delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi erogati ai cittadini, al riconoscimento e alla valorizzazione del merito dei dipendenti pubblici rispetto al contributo prestato, al rinnovo o alla revoca degli incarichi dirigenziali, nonché all'individuazione di specifici sviluppi di carriera del personale, dirigenziale e non dirigenziale. Con l'articolo 4 si prevede una delega intesa a incentivare la qualità della prestazione lavorativa dei dirigenti, anche al fine di incrementarne la produttività e di migliorare l'immagine e l'efficienza della pubblica amministrazione.
Il relatore passa poi a illustrare l'articolo 5, che contiene una delega finalizzata a razionalizzare, salvaguardando la funzionalità della pubblica amministrazione, la disciplina della mobilità del personale pubblico, nonché della tipologia degli incarichi ad esso conferibili.
La disciplina di delega di cui al seguente articolo 6 è volta a ridefinire gli ambiti di intervento delle norme legislative e della contrattazione, collettiva e individuale, nella disciplina del rapporto di lavoro del personale.
Infine, l'articolo 7 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica, con riferimento alla presente legge ed ai decreti legislativi da essa previsti, mentre l'articolo 8 specifica che le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali per le Regioni a statuto ordinario e contiene la clausola di salvaguardia con riferimento alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) chiede alla Presidenza di individuare tempi certi e congrui per lo svolgimento di una adeguata fase di approfondimento sui vari provvedimenti all'ordine del giorno. In particolare segnala che il disegno di legge n. 1122, recante deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione, riveste una particolare rilevanza, in quanto non rivolto alla struttura burocratica dello Stato in quanto tale, ma al rapporto tra questa e il cittadino. Infine, definisce poco condivisibile la scelta di adottare una legge delega, che, come già successo troppe volte in passato, sottrae la potestà legislativa al Parlamento, trasferendola al Governo.

Si associa il senatore PATRIARCA (*PD*), che evidenzia la complessità del disegno di legge n. 1122 e contesta la decisione di varare una legge delega.
Relativamente all'esame dei disegni di legge nn. 310 e 658 sul salario minimo orario, domanda quale sia la relativa tempistica, anche in considerazione della nuova calendarizzazione in Aula a partire dalla prossima settimana. Sottopone quindi alla Presidenza le difficoltà delle opposizioni nel lavorare in assenza di spazi adeguati per lo svolgimento della opportuna istruttoria sui provvedimenti all'attenzione della Commissione.

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*) invita la Presidente a farsi portavoce delle esigenze della Commissione, che ha bisogno di tempi appropriati e certi per svolgere i necessari approfondimenti sui provvedimenti in esame.

Il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) condivide le richieste giunte dai colleghi delle opposizioni e assicura, anche in qualità di relatore, che per l'esame del disegno di legge n. 1122 la Commissione utilizzerà tutto il tempo necessario, anche al fine di varare un testo ampiamente condiviso.

La PRESIDENTE, dopo aver rassicurato la senatrice Toffanin, precisa che l'allungamento dei tempi per l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 310 e 658 è stato dovuto al contestuale esame del decreto-legge sul Reddito di cittadinanza e "Quota 100". Ricorda quindi la massima disponibilità mostrata nei confronti delle richieste delle opposizioni, come nel caso del differimento a domani,

mercoledì 10 aprile, dell'inizio della discussione generale sui due provvedimenti sopra citati, e la previsione allo scopo di uno spazio particolarmente ampio.

Invita altresì a considerare, senza per questo intendere che i tempi debbano essere necessariamente compressi, la necessità di conciliare l'attività con le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo, che ha riservato la settimana corrente ai lavori delle Commissioni.

Concorda infine con le considerazioni espresse dal senatore De Vecchis.

La seduta termina alle ore 12,50.

1.3.2.1.4. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 33 (pom.) del 09/04/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 33
MARTEDÌ 9 APRILE 2019

Presidenza della Presidente
CATALFO
indi del Vice Presidente
DE VECCHIS

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 19,10

AUDIZIONE INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1122 (DELEGHE MIGLIORAMENTO PA)

1.3.2.1.5. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 100 (ant.) del 10/04/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 10 APRILE 2019
100ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
CATALFO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

La seduta inizia alle ore 10,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La presidente CATALFO avverte che per le sedute odierne della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente CATALFO avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta di ieri dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, saranno rese disponibili sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e

socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale
(182) ***Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità***
(200) ***BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***
(262) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale***
(264) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio***
(546) ***ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***
(Parere alla1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice NISINI (*L-SP-PSd'Az*) presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, di cui aveva già preannunciato i contenuti nella seduta precedente.

Il senatore PATRIARCA (*PD*), tenuto conto che il provvedimento si pone anche l'obiettivo di migliorare la qualità del lavoro dei professionisti del settore, invita la relatrice a valutare l'opportunità di inserire nella proposta di parere un'ulteriore osservazione che contempli l'invito al Governo ad emanare linee guida per la redazione di un documento di valutazione dei rischi per il personale impiegato nelle strutture individuate dal provvedimento. In conclusione, anticipa comunque la posizione favorevole del suo Gruppo sulla proposta della relatrice.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) ritiene che disegno di legge, di cui condivide le finalità, rappresenti la necessaria risposta ai tanti casi di abuso emersi negli ultimi anni a danno di bambini e anziani. Quanto alla richiesta del senatore Patriarca, sottolinea che la proposta di parere della relatrice, che valuta positivamente, contempla anche l'ipotesi di un monitoraggio dei casi di stress lavoro-correlato che colpiscono il personale coinvolto.

La PRESIDENTE segnala che situazioni di maltrattamento hanno visto coinvolti anche disabili.

La relatrice NISINI (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il senatore Patriarca per il contributo, ma ritiene di non poter accogliere il suo suggerimento, in quanto ultroneo rispetto al testo già predisposto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la PRESIDENTE mette ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice, che risulta approvata all'unanimità.

(Doc.* LXXXVI, n. 2)** ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea

per l'anno 2019
(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018
(Parere alla 14a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice PIZZOL (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sui documenti in titolo, trasmessi alle Camere in adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 13 della legge n. 234 del 2012.
Con riferimento alla Relazione programmatica per il 2019 si sofferma sui capitoli della Parte Seconda relativi alle politiche di coesione, all'occupazione e agli affari sociali. Quanto alle politiche di coesione, nella proposta della Commissione sono previsti 330,6 miliardi di euro (prezzi 2018), di cui 38,6 destinati all'Italia. In proposito il Governo, pur riconoscendo, nel complesso, la condivisibilità delle proposte della Commissione e la loro coerenza con le posizioni già espresse dall'Italia, rileva una serie di criticità e sottolinea, in particolare, la necessità di modificare il metodo di allocazione dei fondi. In materia di occupazione, il Governo annuncia l'intenzione di svolgere un'azione di impulso perché siano posti in essere gli adempimenti volti all'attuazione dell'Agenda europea per le competenze (COM(2016)381). La relazione prevede inoltre, soprattutto con riferimento al contrasto della disoccupazione giovanile, alcune attività per l'anno 2019, tra le quali la conclusione di convenzioni con le amministrazioni regionali, volte al rafforzamento dei centri per l'impiego, e il negoziato sulla proposta di regolamento sul Fondo sociale europeo plus (COM(2018)382), nel corso del quale il Governo intende assicurare, tra l'altro, il mantenimento di un livello adeguato di risorse da utilizzare per accompagnare riforme strutturali come il reddito di cittadinanza.
Con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro, il Governo preannuncia il proprio impegno negoziale su una serie di *dossier* legislativi, espressamente indicati, mentre in tema di sicurezza sociale dei lavoratori, si prevede che nel 2019 si adotterà la proposta di regolamento sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (COM(2016)815).
Passando al capitolo relativo agli affari sociali, la relazione cita il reddito di cittadinanza e le iniziative a beneficio di persone senza fissa dimora e soggetti svantaggiati e vulnerabili, lavoratori dipendenti espulsi dal lavoro e autonomi la cui attività sia cessata a seguito di eventi di ristrutturazione. Per le politiche familiari si preannunciano interventi orientati al sostegno della genitorialità ed al rilancio della natalità e azioni per favorire l'inclusione sociale per nuclei familiari multiproblematici e contrastare il fenomeno degli orfani per crimini domestici. Con riferimento alle politiche per la disabilità, il Governo intende predisporre un disegno di legge organico per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, potenziare l'assistenza domiciliare e rafforzare le misure di sostegno e assicurare l'attenzione ai progetti di vita indipendente.
Infine, la relazione si sofferma sulle politiche per le pari opportunità, sulle iniziative volte a garantire l'inclusione socio-lavorativa dei migranti e sulle attività in tema di parità di trattamento e di rimozione delle discriminazioni.
Passando alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018, la relatrice segnala, nella Parte Seconda, il capitolo 12, relativo a politiche per il lavoro, per le pari opportunità e per l'inclusione sociale.
La Relazione dà preliminarmente conto dell'attività del Governo per l'attuazione dell'Agenda europea per le competenze (COM(2016) 381) e, in tema di politiche attive per l'occupazione, dei programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo (PON SPAO) e dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile, mentre sulla proposta di regolamento relativa al Fondo sociale europeo plus (COM(2018) 382) evidenzia una identità di vedute con la risoluzione di cui al *Doc.* XVIII, n. 7, approvata dall'11a Commissione permanente del Senato il 21 novembre 2018.
Cita quindi le iniziative in tema di salute e sicurezza sul lavoro e sicurezza sociale dei lavoratori, i progetti, gli interventi e gli accordi di programma realizzati per favorire l'integrazione socio-lavorativa dei cittadini immigrati appartenenti a fasce vulnerabili e le attività in materia di migrazione legale.Infine dettaglia le misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale attivate nel corso del 2018, tra le quali l'attuazione del Reddito di inclusione (Rei), e le iniziative in tema di conciliazione

vita-lavoro, di parità di trattamento, dirimozione delle discriminazioni, di tutela dei diritti e di emancipazione delle donne.
In conclusione, la Relatrice propone di congiungere, ai sensi dell'articolo 144-*bis*, comma 6, del Regolamento, la discussione della Relazione programmatica 2019 e della Relazione consuntiva 2018, entrambe sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, con la discussione generale della legge di delegazione europea 2018.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) esprime, a nome del proprio Gruppo, la contrarietà alla proposta della relatrice.

Il seguito dell'esame proseguirà quindi in maniera disgiunta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 10,50, riprende alle ore 11,10.

IN SEDE REDIGENTE

(310) ***LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario***
(658) ***Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario***
(Seguito della discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 16 gennaio.

La presidente CATALFOcomunica che è stata avanzata da parte dei senatori Patriarca, Parente, Laus, Nannicini, Bertacco, Floris, Toffanin e De Poli una richiesta di rimessione all'Assemblea dei disegni di legge in titolo. Poiché la richiesta risulta appoggiata da un numero di componenti della Commissione superiore ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento del Senato.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(310) ***LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario***
(658) ***Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario***
(Esame congiunto e rinvio)

La PRESIDENTE propone di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente.

La Commissione conviene.

Il senatore LAUS (*PD*) domanda quando verrà scelto il testo base per il prosieguo dell'esame.

La PRESIDENTE chiarisce che tale scelta verrà effettuata alla fine della discussione generale.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) riterrebbe invece più opportuno conoscere sin d'ora il testo adottato dalla Commissione per il seguito dell'esame, al fine di poter meglio modulare il suo intervento in discussione generale.

La PRESIDENTE prende atto, ma ribadisce quanto detto al senatore Laus.

Si apre il dibattito.

Il senatore LAUS (*PD*) sottolinea che, con la presentazione di un disegno di legge a sua prima firma, il Gruppo del Partito Democratico ha voluto dare una risposta politica, innanzitutto in termini di attenzione, nei confronti del *dumping* salariale, che colpisce contemporaneamente aziende e lavoratori, altera il mercato e rappresenta un ostacolo alla concorrenza.
Richiama quindi i principali contenuti emersi nel corso delle audizioni, in particolar modo con riferimento alle tematiche dei lavoratori poveri (cosiddetti *working poors*), della contrattazione, del numero dei contratti collettivi di lavoro depositati presso il CNEL e della comparazione con la situazione presente in altri Paesi europei. A suo parere è necessario che il Parlamento affronti tali tematiche e offra soluzioni che garantiscano certezza del diritto alle imprese e salari dignitosi ai lavoratori. È infatti un non senso che nell'ordinamento italiano spetti alla magistratura stabilire, peraltro con diversi esiti a seconda dei gradi di giudizio, la congruità del compenso e anche delle offerte nel caso degli appalti pubblici.
A testimonianza della gravità della situazione, ricorda il caso di aziende che hanno vinto gare presso Ministeri prevedendo salari molto bassi per i propri dipendenti senza che questo rappresentasse una violazione dei loro diritti, perché tutto effettuato a norma di legge, o di dipendenti che si sono visti ridotta la retribuzione nel passaggio da un appalto all'altro.
Passando all'esame del testo del disegno di legge n. 658, si sofferma criticamente sul comma 1 dell'articolo 2, con riferimento alla somma di 9 euro all'ora, sul comma 2 del medesimo articolo, che a suo parere rischia di indebolire la contrattazione collettiva, e sul comma 2 dell'articolo 3, che fa riferimento all'accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, la cui valenza giuridica definisce pari a quella di un accordo tra privati e non certo a quella di una fonte normativa.
Invita quindi a considerare le possibili conseguenze economiche di un intervento legislativo in materia di salario minimo orario, che andrebbero valutate sulla base di diverse relazioni tecniche. Il riferimento è ai servizi che lo Stato, nelle sue diverse articolazioni, acquista ogni anno per miliardi di euro.
L'eventuale introduzione di un salario minimo nei termini previsti dai due testi in esame porterebbe infatti ad un aumento dei costi del lavoro per le aziende coinvolte, con immediato rialzo, per percentuali anche del 50 per cento, delle basi d'asta.
Un intervento in materia del mercato del lavoro che si limitasse esclusivamente ad introdurre un salario minimo orario sarebbe comunque a suo giudizio del tutto insufficiente se non si considerasse contestualmente l'esigenza una riduzione del costo del lavoro con il taglio del cuneo fiscale, ma, e soprattutto, senza la piena applicazione dell'articolo 39 della Costituzione.
In conclusione, sottolinea l'opportunità di predisporre spazi di confronto tecnico, aperti alle diverse parti interessate, per affrontare giuridicamente il tema della rappresentanza e dei livelli salariali.

La PRESIDENTE, premesso che il provvedimento a sua prima firma intende rafforzare e non indebolire la contrattazione collettiva, precisa che in esso il riferimento all'accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL è legato all'aspetto retributivo e l'importo di 9 euro all'ora è al lordo degli oneri contributivi e previdenziali.

Interviene incidentalmente il sottosegretario DURIGON, secondo cui il tema della rappresentatività, tralasciato colpevolmente negli ultimi anni, costituisce il cuore del problema. A suo parere un intervento mirato in materia, che dovrà vedere anche il taglio del cuneo fiscale, potrà mettere fine al mercato del lavoro selvaggio. A tale scopo giudica tuttavia necessario un largo contributo, che non potrà non partire dal dialogo tra CNEL, INPS e Governo, già protagonisti di diversi incontri tecnici.
Conferma dunque che un intervento sul salario minimo orario rappresenta solo una parte del percorso e assicura che il Governo si farà promotore della creazione di spazi di confronto tra i vari soggetti coinvolti, che spesso non delegano la loro rappresentanza ad associazioni sindacali o datoriali.

Con riferimento alle conseguenze economiche dei due provvedimenti, non ritiene che si debba prevedere una specifica copertura finanziaria, ma giudica comunque indispensabile disporre di un quadro complessivo di tutti gli aspetti finanziari connessi.

In considerazione della richiesta pervenuta da un Gruppo parlamentare di sospendere i lavori alle ore 12 a causa di un pregresso impegno istituzionale, la PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice PARENTE (*PD*) si esprime criticamente sull'andamento dei lavori odierni, lamentando che la trattazione dei singoli provvedimenti non sia avvenuta nell'ordine riportato nelle convocazioni. Inoltre, con riferimento alle audizioni svolte nella giornata di ieri sul disegno di legge n. 1122, recante deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione, chiede alla Presidente di definire preventivamente i tempi da destinare agli auditi, al fine di garantire lo svolgimento del successivo dibattito.

La PRESIDENTE giudica del tutto infondate le critiche rivolte dalla senatrice Parente e rivendica la assoluta correttezza nella gestione dei lavori della Commissione.
Prende atto quindi della richiesta relativa ai tempi da destinare agli auditi per il seguito delle audizioni sul disegno di legge n. 1122.

La seduta termina alle ore 12.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 897, 182, 200, 262, 264 E 546**

L'11a Commissione permanente,
esaminati congiuntamente i disegni di legge in titolo,
rilevato in particolare il contenuto del disegno di legge n. 897, già approvato dalla Camera dei deputati e finalizzato a prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, le condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e contenente delega al Governo in materia di formazione del personale,
preso atto che la Commissione Affari costituzionali ha adottato a base dell'esame in sede referente dei disegni di legge n. 897 e connessi un testo unificato,
considerata la delicatezza del tema e l'esigenza di tutelare soggetti che versano in una particolare condizione di vulnerabilità,
esprime, per quanto di competenza e con riferimento specifico al disegno di legge n. 897, parere favorevole, sottolineando l'opportunità di richiamare, nell'ambito della delega in materia di formazione del personale addetto ai servizi educativi e operativi nelle scuole dell'infanzia, nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità e nelle strutture a ciclo

residenziale e semiresidenziale, l'esigenza di dare piena attuazione ai principi della legge 8 marzo 2017, n. 24 e del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

La Commissione segnala, sempre a tale proposito, l'opportunità di dar corso ad un'azione a carattere preventivo posta in essere da parte di *équipe* psicopedagogiche territoriali, finalizzata a rilevare anticipatamente eventuali casi di *stress* lavoro-correlato che colpiscano il personale impiegato nelle strutture in questione e, più in generale, a porre in essere misure che ne sostengano l'impegno lavorativo. Si sottolinea altresì la necessità di prevedere adeguati percorsi di sostegno e, nei casi in cui ciò sia possibile, di ricollocazione del personale giudicato inidoneo allo svolgimento delle mansioni educative, assistenziali e di cura all'interno delle predette strutture.

Si fa inoltre presente l'opportunità di prevedere l'obbligatorietà dell'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audiovideo a colori, dotate di dispositivi che ne segnalino in tempo reale, sia all'installatore che all'interno della struttura, eventuali anomalie di funzionamento, avarie e manomissioni.

Si auspica poi la previsione di un Piano straordinario di ispezione, finalizzato ad accertare il grado di accoglienza e di salubrità delle strutture in questione, a migliorarne il livello qualitativo complessivo ed a garantire il generalizzato rispetto della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Infine, nel convenire sull'esigenza di un costante monitoraggio su temi così delicati, si sottolinea l'opportunità di prevedere la presentazione, con cadenza annuale, di una relazione del Governo alle Camere, avente ad oggetto l'andamento nel corso dell'anno di riferimento dei reati comunque riconducibili alle condotte di maltrattamento e abuso nelle strutture in questione, anche sulla base dei dati emergenti dalle ispezioni effettuate.

1.3.2.1.6. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 34 (pom.) del 10/04/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 34
MERCOLEDÌ 10 APRILE 2019

Presidenza della Presidente
CATALFO

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,30

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1122 (DELEGHE MIGLIORAMENTO PA)

1.3.2.1.7. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 102 (ant.) dell'11/04/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
GIOVEDÌ 11 APRILE 2019
102ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS
indi della Presidente
CATALFO

La seduta inizia alle ore 12,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La presidente CATALFO avverte che per la seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente CATALFO avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta di ieri dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(310) ***LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario***
(658) ***Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore PATRIARCA (*PD*), in replica a quanto dichiarato dal senatore De Vecchis nella seduta del pomeriggio di ieri, invita a considerare in maniera obiettiva e complessiva le politiche del lavoro adottate dalla fine degli anni novanta ad oggi e sottolinea con forza che in materia di diritti del lavoro l'Italia ha compiuto grandi passi avanti dal varo della Costituzione, anche grazie a un lungo percorso politico cui hanno contribuito i lavoratori e i datori di lavoro. Considera inoltre scorretto che la Lega si sottragga a qualsivoglia responsabilità, non solo perché è il partito più longevo in Parlamento, ma anche e soprattutto perché ha guidato per lunghi periodi il Paese negli ultimi vent'anni.
Con riferimento alle audizioni svolte, oltre a esaltarne l'importanza, invita la maggioranza a valutare con attenzione i contributi critici forniti, cosa non avvenuta in occasione del varo di altri provvedimenti, come pure sarebbe stato invece opportuno.
Sul tema del salario minimo, presente anche nel programma elettorale del Partito Democratico, chiarisce che sono in corso ulteriori approfondimenti e confronti con le parti sociali, sempre nel rispetto della reciproca autonomia, per arrivare a un quadro più definito del mercato del lavoro in tutti i settori. Un supplemento di istruttoria che definisce opportuno anche per individuare le ulteriori misure da affiancare all'eventuale introduzione del salario minimo orario, che, da solo, non sarebbe comunque sufficiente per far fronte a tutte le problematiche sul campo, legate anche alla fragilità del sistema produttivo, alla scarsa valorizzazione delle competenze, al difficile accesso dei laureati al mondo del lavoro, alla mancata innovazione tecnologica, al lavoro nero, alle cooperative spurie e alle false partite IVA. Giudica quindi necessario, prima di varare qualsiasi provvedimento, avere piena consapevolezza della situazione del Paese e immaginare le possibili ricadute. Anticipa peraltro che per un più ampio confronto, in vista di una auspicabile convergenza tra tutte le forze politiche, il suo Gruppo ha presentato un nuovo provvedimento, a prima firma del senatore Nannicini (AS 1132), che si augura venga assegnato al più presto alla Commissione.
Manifesta quindi la necessità di valorizzare e rafforzare la contrattazione collettiva, che si occupa anche di stabilire i minimi salariali, in maniera tale da offrire più ampie garanzie a lavoratori e imprenditori, i cui effetti andrebbero riconosciuti, una volta individuato il contratto maggiormente rappresentativo, a tutte le aziende del settore. Solo in tale contesto a suo giudizio potrebbe essere introdotto il salario minimo orario - comunque da non individuare quantitativamente in un testo legislativo -, dopo adeguato confronto in una commissione tripartita.
In conclusione, considera opportuna una valutazione dei possibili costi dei provvedimenti in esame e delle relative ricadute economiche sulle imprese e sulla pubblica amministrazione e richiama l'attenzione sulla necessità di assunzione di nuovi ispettori per aumentare il numero dei controlli finalizzati a contrastare il lavoro nero.

La PRESIDENTE si dichiara consapevole dei problemi evidenziati dal senatore Patriarca, come nel caso delle cooperative spurie, della false partite IVA e della mancata formazione professionale, e assicura che saranno affrontati quanto prima dalla Commissione. Il tema dei lavoratori poveri tuttavia rappresenta una priorità, anche per il loro numero e il conseguente impatto sociale e sui consumi, e richiede quindi un intervento in tempi molto ravvicinati. Garantisce comunque che l'eventuale soglia per il salario minimo orario verrà valutata e poi stabilita con molta attenzione, nel rispetto degli equilibri coinvolti e dei soggetti interessati, nonché del ruolo della contrattazione collettiva, che si riconosce pienamente e si intende valorizzare.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) svolge alcune considerazioni anche a nome del senatore Bertacco, non presente alla seduta. Si chiede intanto se siano stati quantificati i costi e previste le adeguate coperture e se si intenda davvero affrontare il problema dei lavoratori poveri, senza la fretta già rilevata in altre occasioni, motivata esclusivamente da esigenze elettorali. Chiarisce quindi che il suo Gruppo non è pregiudizialmente contrario al salario minimo orario, tanto da aver presentato uno specifico

provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, ma che considera assolutamente necessario seguire un altro approccio, più organico e caratterizzato da diverse priorità, iniziando con una riduzione del cuneo fiscale.
Invita poi a valutare le varie ricadute economiche derivanti dall'eventuale introduzione del salario minimo orario, a partire da quelle per le pubbliche amministrazioni, che dovranno affrontare maggiori costi per gli acquisti di beni e servizi, anche perché la quota individuata dai due provvedimenti a suo parere risulta troppo elevata. Apprezza comunque l'apertura del sottosegretario Durigon per la costituzione di appositi spazi di confronto tra i vari soggetti coinvolti.
Si sofferma quindi sul Patto della fabbrica del 2018 e sulla distinzione tra trattamento economico minimo (TEM) e trattamento economico complessivo (TEC), nonché sugli spunti critici offerti dalle parti sociali nel corso delle audizioni.
Giudica infine indispensabile dare piena attuazione all'articolo 39 della Costituzione, sottolinea la rilevanza del suo articolo 46 e chiede quale sarà il testo base per il seguito dell'esame.

La senatrice NOCERINO (*M5S*) cita i dati relativi ai lavoratori poveri, che pongono l'Italia in una posizione poco lusinghiera nella relativa classifica europea, al grado di copertura del mercato del lavoro da parte della contrattazione collettiva e ai benefici derivanti da una eventuale introduzione del salario minimo orario, che riguarderebbero soprattutto le donne e i giovani sotto i 30 anni.
Infine, senza voler entrare nel merito della precisa quantificazione economica di tale soglia minima, definisce ormai non più procrastinabile un intervento per tutelare i lavoratori sottopagati, sconfiggere il *dumping* salariale e ridurre le disparità di trattamento economico, anche di genere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

La PRESIDENTE avverte che al termine della seduta in corso avrà immediatamente luogo una riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,25.

1.3.2.1.8. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 36 (pom.) dell'11/04/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 36
GIOVEDÌ 11 APRILE 2019

Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS

Orario: dalle ore 17,35 alle ore 18,30

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1122 (DELEGHE MIGLIORAMENTO PA)

1.3.2.1.9. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 104 (pom.) del 16/04/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 16 APRILE 2019
104ª Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La presidente CATALFO avverte che per la seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente CATALFO avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta dell'11 aprile dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 2) *Documento di economia e finanza 2019 e connessi allegati*
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice CAMPAGNA (*M5S*) dà ampio conto degli aspetti di competenza del Documento, che

reca un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica, soffermandosi anzitutto sulle misure di politiche per il lavoro già adottate nella corrente legislatura, quali quelle contenute nel decreto-legge n. 87 del 2018, cosiddetto "decreto dignità", e nel decreto-legge n. 4 del 2019, che ha introdotto l'istituto del Reddito di cittadinanza e ha previsto un potenziamento dei centri per l'impiego.
Riguardo agli interventi legislativi futuri o in corso di approvazione in materia di lavoro, la relatrice ricorda il disegno di legge delega per la semplificazione e il riassetto delle norme in materia di lavoro, il disegno di legge per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo (Atto Senato n. 920-B) e il disegno di legge recante deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione (Atto Senato n. 1122), ai quali il Documento attribuisce la qualifica di collegati alla manovra di finanza pubblica.
Cita quindi gli impegni previsti con riferimento all'ipotesi di introduzione del salario minimo, all'incentivazione del lavoro giovanile e femminile, alla lotta al precariato, alla revisione degli incentivi alla genitorialità, all'introduzione di una politica fiscale a favore delle famiglie con figli e alla sicurezza sul lavoro. Infine, riguardo al settore pensionistico, sottolinea le misure contenute nel citato decreto-legge n. 4 del 2019, che ha introdotto in via sperimentale per un triennio la cosiddetta "Quota 100", mentre in merito al tema della disabilità, fa presente che il Documento ha confermato la qualifica di collegato alla manovra di finanza pubblica per un disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2019.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) chiede di rinviare l'inizio della discussione generale, per approfondire le tematiche oggetto del Documento.

La PRESIDENTE accoglie la richiesta e differisce l'inizio del dibattito alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(310) ***LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario***
(658) ***Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 aprile.

Interviene in replica la relatrice MATRISCIANO (*M5S*), che ricorda i provvedimenti già approvati nel corso della legislatura in materia di lavoro, come il decreto-legge n. 87 del 2018, cosiddetto "decreto dignità", che ha operato alcune modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato, e il decreto-legge n. 4 del 2019, che ha contestualmente adottato misure contro la povertà assoluta e politiche attive per il lavoro, anche con un forte potenziamento dei centri per l'impiego.
Nello stesso solco, a suo parere, si inserisce la previsione di un salario minimo orario stabilito per legge, che affronta la problematica della povertà relativa in cui versano i *working poors*. Dopo aver citato i dibattiti parlamentari svoltisi nelle passate legislature sul tema e alcuni dati emersi nel corso delle audizioni, sottolinea con forza e rivendica la scelta del Governo di inserire tale previsione tra le priorità della sua agenda politica, nella piena applicazione dell'articolo 36 della Costituzione.
Si sofferma infine sulle principali differenze tra il disegno di legge n. 310 e il disegno di legge n. 658, con particolare riferimento alla materia della contrattazione collettiva.
Conclusivamente propone di adottare il disegno di legge n. 658 come testo base per il prosieguo dell'esame.

Il sottosegretario COMINARDI, in replica, evidenzia la necessità che il tema della tutela dei lavoratori

venga affrontato anche dal punto di vista dell'adozione di un salario minimo orario, nel rispetto degli articoli 3 e 36 della Costituzione. Effettua quindi una comparazione tra la situazione italiana e quella francese e tedesca, nelle quali, a fronte di meno ore lavorate, i lavoratori percepiscono uno stipendio più alto, facendo così anche emergere un problema di produttività e di organizzazione del lavoro. Infine, richiama i principali contenuti emersi nel corso dell'ultima riunione dell'EPSCO (*Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council*), che si è tenuta a Bucarest qualche giorno fa, secondo cui nei Paesi dove è stato introdotto il salario minimo orario si è ridotta la differenza salariale tra i generi.

La PRESIDENTE ringrazia la relatrice e il rappresentante del Governo e avverte che sulla stessa materia è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1132, a prima firma del senatore Nannicini, e che le risulta in fase di presentazione un disegno di legge di iniziativa del CNEL. Sottopone poi alla Commissione la proposta della relatrice di adottare il disegno di legge n. 658 come testo base per il prosieguo dell'esame.

La Commissione conviene a maggioranza.

La PRESIDENTE propone quindi di stabilire per lunedì 6 maggio alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al testo base.

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*), in considerazione dei molteplici impegni dei parlamentari, anche in vista delle prossime elezioni europee, chiede di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*), anche sulla base di quanto dichiarato nella precedente seduta dal sottosegretario Durigon, chiede informazioni in merito alla riduzione del cuneo fiscale. Inoltre, ritiene poco corretto nei confronti del CNEL procedere all'adozione di un testo base e alla fissazione del termine per gli emendamenti senza attendere la presentazione del relativo disegno di legge. Infine, invita a non sottovalutare l'esigenza istruttoria da parte dei senatori, che spesso non dispongono dei testi con la stessa tempestività della Presidente o della maggioranza.

La senatrice PARENTE (*PD*) giudica un errore la scelta della maggioranza di proseguire l'esame con un testo base piuttosto che con la predisposizione di un testo unificato.

Il senatore LAUS (*PD*) ritiene che dalla maggioranza sia giunto un messaggio politico in contrasto con quanto dichiarato dal Governo e con la situazione di emergenza che è stata descritta da varie forze politiche in questa sede. A fronte dei due provvedimenti già in discussione e di quelli assegnati o in via di presentazione, giudicherebbe invece opportuna una pausa di riflessione, prima di decidere come procedere e come trattare i vari temi sul tavolo. Invita quindi la maggioranza a rivedere la scelta di adottare il disegno di legge n. 658 come testo base per il seguito dell'esame e si associa alla richiesta della senatrice Toffanin di differire il termine per gli emendamenti.

La PRESIDENTE ricorda che l'esame dei due provvedimenti all'ordine del giorno è iniziato da tempo e ha impegnato la Commissione con un intenso ciclo di audizioni e una lunga fase di dibattito. Il provvedimento a prima firma del senatore Nannicini (AS 1132) verrà incardinato domani e il suo esame probabilmente abbinato a quello dei disegni di legge nn. 310 e 658 dopo l'introduzione da parte della relatrice Matrisciano. Lo stesso accadrà con il testo d'iniziativa del CNEL, una volta che sarà stato assegnato. Ricorda che è comunque facoltà dei Gruppi seguire la via emendativa per proporre tutte le modifiche al testo base che riterranno opportune.
Con riferimento all'intervento del senatore Floris, assicura che il tema della riduzione del cuneo fiscale è all'attenzione del Governo, come confermato anche dal Documento di economia e finanza in esame,

e che il disegno di legge n. 1132 è già pubblicato per la consultazione sul sito *web* del senato.
Infine, fissa per lunedì 6 maggio alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al testo base.

Prende atto la Commissione.

La senatrice PARENTE (*PD*) ribadisce il rammarico per la scelta, tutta politica e frutto di un atteggiamento di chiusura della maggioranza, e preannuncia la presentazione di emendamenti da parte del suo Gruppo.

Il senatore NANNICINI (*PD*) ripercorre la genesi del disegno di legge n. 1132 a sua prima firma e chiarisce che il testo va inteso non come alternativo, bensì come complementare a quello a prima firma del senatore Laus e conforme alle posizioni espresse dal Gruppo del Partito Democratico nel corso degli ultimi mesi in materia di rappresentanza e di contrattazione collettiva nazionale.

La PRESIDENTE prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LXXXVI, n. 2) ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019***
(*Doc.* LXXXVII, n. 2) ***Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018***
(Parere alla 14a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 10 aprile.

La senatrice PIZZOL (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver ribadito i principali contenuti della sua relazione, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(944) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 16 gennaio.

La senatrice PIZZOL (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver ricordato, per le parti di competenza, i punti salienti del provvedimento, si riserva di presentare una proposta di relazione all'esito del dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta convocata per domani, mercoledì 17

aprile, alle ore 8,30 è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1132, a prima firma del senatore Nannicini, recante norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale, e del disegno di legge n. 920-B, di iniziativa governativa, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. Avverte altresì che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 920-B è fissato alle ore 12 di mercoledì 24 aprile.
Si riserva inoltre di modulare gli orari delle sedute già previste, nonché di quelle da convocare per le prossime settimane sulla base delle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo, che risulta ancora in corso.

Prende atto la Commissione.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) manifesta l'esigenza di una convocazione nella settimana in corso del Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 55 e connessi in tema di *caregiver* familiare.

La PRESIDENTE rassicura in tal senso la senatrice Guidolin.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) invita la Presidente, nell'organizzazione dei futuri lavori della Commissione che cadranno a ridosso di diverse festività, a tenere conto delle difficoltà logistiche di alcuni senatori che vengono da territori mal collegati con la Capitale.

Si associa il senatore AUDDINO (*M5S*).

La PRESIDENTE assicura che, per quanto possibile, terrà conto anche di tali esigenze.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.3.2.1.10. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 107 (ant.) del 30/04/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 30 APRILE 2019
107ª Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 79)
(Osservazioni alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore AUDDINO (*M5S*) rileva che lo schema è finalizzato a dare attuazione alla legge n. 508 del 1999 nella parte in cui prevede l'emanazione di regolamenti di delegificazione per la disciplina, tra l'altro, delle procedure di reclutamento del personale. Dopo aver ricordato le varie norme che si sono susseguite nella fase transitoria, che ha visto anche l'intervento della giustizia amministrativa, passa all'esame del testo.
L'articolo 1 reca le definizioni, mentre l'articolo 2 stabilisce che ogni Istituzione dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nel rispetto della propria dotazione organica ed entro i limiti delle risorse disponibili, predisponga un piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato, indicandone l'*iter* di approvazione. L'articolo 3 regola la collaborazione fra Istituzioni AFAM, sia per la programmazione di procedure di reclutamento comuni, sia per l'utilizzo congiunto del personale e l'articolo 4 riguarda le procedure di reclutamento per l'assunzione di docenti a tempo indeterminato, che dovranno avvenire con selezione pubblica per titoli ed esami. Il successivo articolo 5 disciplina le procedure per la stipula di contratti di insegnamento a tempo determinato, introducendo novità che si applicheranno dall'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore del regolamento.
L'articolo 6 concerne il conferimento di incarichi di insegnamento per peculiari e documentate esigenze didattiche alle quali non è possibile fare fronte con il personale di ruolo o con quello a tempo determinato nel limite delle dotazioni organiche. Infine, l'articolo 7 reca i principi generali per il

reclutamento del personale amministrativo e tecnico, mentre l'articolo 8 dispone, tra l'altro, che alcune misure previste dallo schema di regolamento non si applichino agli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), per le particolari caratteristiche di questi ultimi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1249) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice BOTTO (*M5S*) introduce il provvedimento, che si compone di 25 articoli, divisi in sei Capi. Per le parti di più stretta competenza della Commissione segnala, in particolare, l'articolo 10-*bis* , che interviene sulla disciplina relativa alle provvidenze per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali, al fine di ampliare il relativo ambito soggettivo di applicazione. In particolare, il comma 1 introduce il nuovo comma 6-*bis* all'articolo 21 della legge n. 223 del 1991, estendendo il cosiddetto *bonus* contributivo a fini assistenziali e previdenziali per il 2019 anche ai lavoratori agricoli dipendenti da imprese agricole che abbiano beneficiato degli interventi compensativi a valere sul Fondo di solidarietà nazionale e ricadenti nelle zone colpite da calamità naturali di cui all'Ordinanza della protezione civile 15 novembre 2018, n. 558. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità. Il comma 2 indica la copertura finanziaria degli oneri della misura, valutati in 860.000 euro per il 2019
La relatrice cita quindi sinteticamente le rimanenti disposizioni, che recano misure di sostegno ai settori: lattiero-caseario (articoli 1, 2, 3, 4, 4-*bis* e 5); olivicolo-oleario (6, 6-*bis*, 7, 8, 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater*); agrumicolo (articolo 9); agroalimentari in crisi (10, 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater*, 10-*quinquies*, 11 e 11-*bis*); ittico (articolo 11-*ter*). Infine, ricorda che l'articolo 12 ha ad oggettomisure urgenti per la messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, mentre gli articoli 13 e 14, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE annuncia che, allo scadere del termine, sono stati presentati 50 emendamenti e 6 ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 920-B, già trasmessi alle Commissioni permanenti 1a, 2a, 5a e 14a ai fini dell'espressione del relativo parere. Al fine di consentirne fin d'ora la conoscibilità, avverte che i testi saranno pubblicati in allegato al resoconto dell'odierna seduta.
Ricorda poi che, come stabilito dall'ultimo calendario dei lavori dell'Assemblea, la prossima settimana sarà riservata ai lavori delle Commissioni. Anticipa quindi la convocazione di numerose sedute, anche in sede di Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi, per lo svolgimento, a partire dalla mattina di martedì 7 maggio, delle audizioni informali sul disegno di legge n. 1122 (Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione). Nel corso della settimana saranno poi esaminati in sede referente i disegni di legge n. 920-B (concretezza) e 310, 658 e 1132 (salario minimo), nonché, in sede consultiva, i disegni di legge n. 1249 (rilancio settori agricoli in crisi), 867 (sicurezza esercenti le professioni sanitarie) e 1200 (tutela violenza domestiche e di genere) e l'Atto del Governo n. 79 (schema DPR personale docente e amministrativo AFAM). Sarà inoltre convocato il Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 55 e connessi, in tema di *caregiver* familiare.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 920-B

G/920-B/1/11

Laus, Patriarca, Parente, Nannicini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

un moderno approccio in materia di organizzazione e gestione di complesse strutture del lavoro, in particolare nel settore dei servizi, ed *a fortiori*, nei servizi pubblici, dovrebbe essere prioritariamente orientato all'efficientamento delle prestazioni, attraverso il ricorso alle nuove tecnologie e soprattutto alla valorizzazione e riqualificazione delle professionalità esistenti. In un proficuo e costante coinvolgimento delle migliori energie dei lavoratori pubblici e delle loro organizzazioni di rappresentanza;

ovvero, l'esatto contrario della filosofia che ha ispirato il provvedimento in oggetto, ed in particolare gli articoli 1 e 2, caratterizzati da una visione anacronisticamente centralista e al tempo stesso imperniata sul sospetto e su metodi volontariamente invasivi dei diritti dei lavoratori;

anche il riferimento alle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, peraltro senza lo stanziamento di risorse aggiuntive, viene declinato esclusivamente per il potenziamento dei sistemi di rilevamento delle presenze, con soluzioni che hanno suscitato molti e circostanziati rilievi da parte del Garante per la tutela dei dati personali;

al contrario, le pubbliche amministrazioni italiane necessiterebbero, da una parte, della prosecuzione delle politiche di stabilizzazione dei lavoratori precari avviate nella scorsa legislatura, dall'altra, di un grande investimento in modernizzazione dei processi lavorativi e nella formazione di un personale posto sempre di fronte a nuove sfide e a nuovi servizi;

anche in tale prospettiva, è fondamentale il pieno coinvolgimento e la collaborazione dei lavoratori pubblici e delle loro organizzazioni sindacali;

una moderna ed efficiente amministrazione pubblica è fattore indispensabile per il rilancio del nostro sistema produttivo e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini,

impegna il Governo:

ad adottare, in collaborazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori pubblici, comparativamente più rappresentative su base nazionale, una strategia di investimenti in formazione e in efficientamento dei processi produttivi delle pubbliche amministrazioni, prevedendo lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie.

G/920-B/2/11

Parente, Patriarca, Laus, Nannicini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

a proposito di concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni, è evidente una palese contraddizione che ha caratterizzato, in generale, l'operato del Governo rispetto alle enunciazioni

programmatiche e che caratterizza, in particolare, il presente provvedimento con un approccio punitivo e allo stesso tempo velleitario;

il contrario di quel ricambio generazionale e dello sblocco totale del *turn over*, che i governi a guida PD avevano avviato, prevedendo, tra l'altro, l'assunzione di 50 mila dipendenti precari. Un processo virtuoso di rinnovamento che pure si era promesso di mantenere, se non rafforzare, anche anticipando al 2019 le assunzioni previste per il prossimo triennio;

al contrario, con una norma inserita nella legge di bilancio 2019, si smentiscono tali propositi e, a seguito dell'esito del confronto con la Commissione europea e della conseguente necessità di reperire risorse al fine di dare copertura economica ad alcune controverse misure, si stabilisce il divieto per la Presidenza del Consiglio dei ministri, i ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali, di effettuare, in riferimento alle ordinarie facoltà assunzionali per l'anno 2019, assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019, ovvero proprio quelle amministrazioni che dal 1º gennaio avrebbero potuto beneficiare dello sblocco del *turn over*;

tale disposizione arreca un gravissimo danno alle migliaia di precari storici della pubblica amministrazione, che, in base ai requisiti della riforma della scorsa legislatura, avevano acquisito il diritto di essere assunti immediatamente e pregiudica il futuro umano e professionale dei tanti giovani che dopo anni di sacrifici e di studio hanno vinto un concorso pubblico ed erano in graduatoria pronti a essere assunti a tempo indeterminato,

impegna il Governo:

ad adottare, sin dai prossimi provvedimenti utili, ogni misura volta a dare corso al processo di stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione, avviato nella scorsa legislatura;

a trovare le risorse necessarie prima del mese di novembre 2019 per sbloccare il *turn over* dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei ministeri, delle università e delle agenzie fiscali.

G/920-B/3/11

Patriarca, Malpezzi, Parente, Laus, Nannicini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro e reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche;

il comma 4 del medesimo articolo 2 è stato modificato dalla Camera dei deputati a seguito del recepimento della condizione approvata nel parere espresso dalla Commissione Cultura, che ha chiesto, appunto, di escludere il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative dall'ambito di applicazione del suddetto articolo;

il fenomeno dell'assenteismo nelle scuole è, infatti, estremamente limitato, anche perché per i docenti assentarsi dall'istituto senza permesso è pressoché impossibile;

non è stata, invece, recepita la richiesta di escludere dalla suddetta verifica dell'acceso i dirigenti dei medesimi istituti;

il ruolo del dirigente scolastico, in particolare, non può essere sottoposto a questo genere di controlli e la valutazione del dirigente non può essere frutto del conteggio delle ore passate a scuola, in quanto la qualità della prestazione dirigenziale non dipende dal tempo trascorso in ufficio, ma dal livello di raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati;

i dirigenti scolastici non sono equiparabili agli altri dirigenti della pubblica amministrazione;

appare, quindi non accettabile la previsione di un controllo degli accessi con le modalità disciplinate dal provvedimento, in considerazione anche della mole di lavoro imposto ai dirigenti scolastici dalla reggenza di più plessi scolastici,

impegna il Governo:

in considerazione della contrattualizzazione dell'orario di lavoro ed essendo i dirigenti valutati, non per il tempo passato a scuola, ma per la qualità dei risultati raggiunti in riferimento agli obiettivi assegnati, a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere l'esclusione dei dirigenti scolastici dall'ambito di applicazione dell'articolo 2.

G/920-B/4/11

Laus, Patriarca, Parente, Nannicini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro;

nel corso delle audizioni, il Garante per la protezione dei dati personali ha evidenziato che se «presupposto per l'introduzione di un sistema di attestazione della presenza in servizio così invasivo quale quello biometrico è la sua ritenuta efficacia e affidabilità, ne consegue necessariamente l'ultroneità del ricorso contestuale alla video sorveglianza, che nulla potrebbe aggiungere in termini di contrasto di fenomeni elusivi»;

il Garante ha inoltre rilevato come non appare conforme al canone di proporzionalità, come declinato dalla giurisprudenza europea, l'introduzione sistematica, generalizzata e indifferenziata per le pubbliche amministrazioni di sistemi di rilevazione delle presenze tramite identificazione biometrica, in relazione ai vincoli posti dall'ordinamento europeo sul punto a fronte dell'invasività di tali forme di verifica e delle implicazioni derivanti dalla particolare natura del dato anche al fine di prevenire il possibile contenzioso giurisprudenziale,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere, sin dal prossimo provvedimento utile, le citate disposizioni al fine di assicurare l'alternatività dei due sistemi di verifica di rispetto dell'orario, oltre che una sua introduzione graduata in ragione delle diverse esigenze funzionali dei diversi uffici pubblici e le opportune forme di coinvolgimento e di accordo con le rappresentanze dei lavoratori al fine del ricorso alle suddette forme di rilevamento delle presenze.

G/920-B/5/11

Patriarca, Parente, Laus, Nannicini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

l'articolo 2 prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro;

considerato che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame istituisce, presso il Dipartimento della funzione

pubblica, il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa, denominato «Nucleo della concretezza», composto da 53 unità di personale e preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete (!) per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione;

si tratta di fatto di 53 persone che svolgeranno un'attività di controllo ponendo di fatto le varie amministrazioni sotto esame senza fare nulla per aumentarne la produttività;

considerato inoltre che:

l'intero disegno di legge è improntato a una logica di controllo e centralista, nella distorta convinzione che tutti i dipendenti della pubblica amministrazione siano furbi e fannulloni, animati dall'unica volontà di lavorare il meno possibile se, non addirittura, di non lavorare proprio;

non c'è un disegno organico e riformatore che anima il disegno di legge, ma solo una finalità di controllo nella assoluta e colpevole «dimenticanza» del fatto che quello della pubblica amministrazione è un sistema molto complesso sotto i profili organizzativo e normativo;

nel provvedimento in esame non c'è cura del personale della pubblica amministrazione, non c'è volontà di restituire senso e significato al lavoro dei dipendenti pubblici, non c'è nulla sulla formazione permanente, ma solo una finalità punitiva come se bastasse l'attività di controllo per garantire l'effettività dei diritti dei cittadini e il miglioramento dei livelli di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, invece che una selezione del personale basata su competenze e merito e l'assicurazione di una formazione continua dei dipendenti pubblici;

il disegno di legge in esame è improntato a una visione «vecchia» della pubblica amministrazione che non tiene conto delle nuove esigenze derivanti dai molti cambiamenti intervenuti negli ultimi anni e della necessità di creare nuove competenze e anche un nuovo rapporto con i cittadini, più snello, più veloce, più efficiente;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie a favorire la crescita e la valorizzazione delle competenze esistenti della pubblica amministrazione, a investire nella formazione permanente dei dipendenti, a prevedere nuovi sistemi incentivanti di valutazione delle prestazioni e la riorganizzazione delle risorse, al fine di migliorare il livello di qualità dei servizi e l'accessibilità dei cittadini alla pubblica amministrazione, in una prospettiva di sviluppo per la pubblica amministrazione.

G/920-B/6/11

Patriarca, Parente, Laus, Nannicini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

premesso che:

l'articolo 4 prevede «Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione»;

l'Ispettorato per la funzione pubblica è stato istituito dall'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

l'Ispettorato per la funzione pubblica svolge i seguenti compiti: vigila sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, su segnalazione di cittadini e imprese; sull'applicazione delle misure di semplificazione; sul rispetto delle disposizioni in materia di controlli interni e di contenimento dei costi, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza ed i Servizi ispettivi della Ragioneria Generale dello Stato; sull'effettivo esercizio dei poteri disciplinari; per lo svolgimento dell'attività, l'Ispettorato si avvale di personale assegnato al Dipartimento della funzione pubblica e dell'aliquota prevista dall'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

l'articolo 1 istituisce il cosiddetto Nucleo per la concretezza, un ulteriore organismo di

controllo i cui compiti rischiano di sovrapporsi a quelli dell'Ispettorato, con il rischio di rendere l'attività ispettiva meno efficiente, considerato anche l'esiguo numero di unità di personale, cinquantatré, preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione;

tenuto conto che:

secondo dati forniti dall'Ispettorato della funzione pubblica, nel 2018 ci sono stati 10.350 procedimenti disciplinari avviati, in ragione di un notevole aumento dei controlli sia grazie a un'efficace azione deterrente;

l'efficienza amministrativa si costruisce investendo sulle risorse umane, che risultano sia il fattore produttivo di maggiore rilevanza della pubblica amministrazione, sia la principale variabile su cui agire per costruire efficienza e competitività;

i dati OCSE, incrociati con quelli della Ragioneria dello Stato, rilevano che l'Italia è ultima fra i Paesi europei quanto a numero di dipendenti pubblici, 49 ogni mille abitanti, ed è penultima, con un quasi 15 per cento, quanto a numero di dipendenti pubblici rispetto al totale degli occupati;

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso atti di propria competenza, misure volte a potenziare l'organico dell'Ispettorato per la funzione pubblica, al fine di garantire un efficace ed efficiente funzionamento dell'attività ispettiva all'interno della pubblica amministrazione.

Art. 1

1.1

Floris, Toffanin, Berardi

Sopprimere l'articolo.

1.2

Laforgia, De Petris

Al comma 1 sopprimere il capoverso «Art. 60-*quinquies*».

Art. 2

2.1

Floris, Toffanin, Berardi

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell'identità e», *con le seguenti:* «nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell'identità o».

2.2

Parente, Patriarca, Laus, Nannicini

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, comunque, sempre in presenza di fattori di rischio specifici riguardanti fenomeni di assenteismo e inosservanza dell'orario di lavoro».

2.3

Floris, Toffanin, Gallone, Rizzotti, Berardi

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in presenza di accordi di prossimità che ne escludono la necessità e che definiscono la valutazione dei dipendenti in base ai risultati raggiunti nello svolgimento dell'attività lavorativa».

2.4

Iannone, Bertacco, Rauti

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il personale del comparto dell'istruzione e della ricerca, ivi compresa l'area dirigenziale, è escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo».

Conseguentemente al comma 5 del medesimo articolo 2 sopprimere le parole: «e 4».

2.5

Parente, Malpezzi, Patriarca, Laus, Nannicini

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Tutto il personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, compresi i dirigenti scolastici, è escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo. È altresì escluso dall'ambito di applicazione del presente articolo il personale dell'Afam, dell'università e della ricerca».

2.6

Malpezzi, Patriarca, Parente, Laus, Nannicini

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «ed educativo» *con le seguenti:* «, educativo e ATA».

2.7

Floris, Toffanin, Berardi

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ed educativo» *aggiungere le seguenti:* «nonché i dirigenti».

Conseguentemente, al medesimo comma: medesimo periodo, sostituire le parole: «è escluso», *con le seguenti:* «sono esclusi»; *sopprimere il secondo periodo».*

2.8

Malpezzi, Patriarca, Parente, Laus, Nannicini

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ed educativo» *aggiungere le seguenti:* «, i dirigenti e il personale ATA».

Conseguentemente, al medesimo comma:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «è escluso» *con le seguenti:* «sono esclusi»;

b) *sopprimere il secondo periodo.*

2.9

Laforgia, De Petris

Al comma 4, dopo le parole: «il personale docente ed educativo», *aggiungere le seguenti*: «il personale ATA, i Dirigenti scolastici, i lavoratori della Ricerca e delle Università».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

2.10

Malpezzi, Patriarca, Parente, Laus, Nannicini

Al comma 4, dopo le parole: «istituzioni educative» *inserire le seguenti*: «, ivi compresi i dirigenti scolastici,».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

2.11

Parente, Patriarca, Laus, Nannicini

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono altresì esclusi dall'applicazione del presente articolo i dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

2.0.1

Floris, Toffanin, Berardi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole da: "Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di migliorare l'azione di contrasto all'assenteismo e incrementare gli accertamenti

medico-legali sui lavoratori dipendenti assenti dal servizio per malattia, il numero di controlli da eseguire nelle fasce orarie di reperibilità, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147 dai medici inseriti, nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, da garantire a ciascun medico inserito nelle suddette liste, non potrà essere inferiore a quello previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1996. Il rapporto dei medici di cui al periodo precedente prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato, nei limiti delle risorse stabilite, da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, in analogia con quanto previsto all'articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in continuità con la disciplina, compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, stipulata tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro della salute, l'Inps e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria".

2. Ai fini di cui al comma 6-*bis* le risorse di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 sono incrementate di 20 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.2

Floris, Toffanin, Berardi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art.2- ***bis.***

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole da: "Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di migliorare l'azione di contrasto all'assenteismo e incrementare gli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti assenti dal servizio per malattia, il numero di controlli da eseguire nelle fasce orarie di reperibilità, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147 dai medici inseriti, nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, da garantire a ciascun medico inserito nelle suddette liste, non potrà essere inferiore a quello previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1996. Il rapporto dei medici di cui ai periodo precedente prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato, nei limiti delle risorse stabilite, da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, in analogia con quanto previsto all'articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in continuità con la disciplina, compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, stipulata tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro della salute, l'Inps e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, l'Inps provvede nel limite di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse previste dall'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e nel limite di 18 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie che lo stesso Istituto rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo

all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del citato decreto-legge n. 463 del 1983. Sono, altresì, destinati, per le finalità di cui al presente comma, i rimborsi riconosciuti all'Inps per visite mediche di controllo per conto dei datori di lavoro ed enti previdenziali di cui all'articolo 5, commi 12 e 13 del medesimo decreto-legge n. 463 del 1983.».

Art. 3

3.1

Toffanin, Floris, Berardi

Al comma 1, premettere il seguente periodo: «L'assunzione di personale a tempo indeterminato presso tutte le amministrazioni dello Stato è preceduta dalla ricognizione delle dotazioni organiche e delle qualifiche professionali di ciascuna amministrazione sulla base dei fabbisogni, nonché da una azione di semplificazione e di riduzione delle attuali procedure amministrative e dal completamento della digitalizzazione della pubblica amministrazione, cui le nuove dotazioni organiche e i nuovi fabbisogni devono essere parametrati.»

3.2

Floris, Toffanin, Berardi

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della legge 30 dicembre 2018, n. 145,», *aggiungere le seguenti*: «le regioni e gli enti locali,».

3.3

Floris, Toffanin, Berardi

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 1, comma 300 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono soppresse le parole da: "e possono essere espletati" fino alla fine del periodo.».

3.4

Floris, Toffanin, Berardi

Al comma 6, lettera b)*, numero 3), sostituire le parole:* «forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche», *con le seguenti:* «la possibilità di svolgere le prove scritte,».

Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero 3), sostituire le parole: «con risposta a scelta multipla», *con le seguenti:* «a risposta a scelta multipla nel caso in cui non si sia svolta la prova preselettiva di cui al numero 1)».

3.5

Laforgia, De Petris

Al comma 6, lettera b)*, numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed estendendo tale modalità anche per i docenti abilitati e inseriti nelle graduatorie d'istituto di seconda fascia, per i docenti non abilitati inseriti nelle graduatorie d'istituto di terza fascia e con tre annualità di servizio, oltre che per il personale Assistente amministrativo facente funzione di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)».

3.6

Floris, Toffanin, Berardi

Al comma 6, lettera b)*, numero 4), sopprimere le parole:* «o in sostituzione delle medesime».

3.7

Floris, Toffanin, Berardi

Al comma 6, lettera b)*, numero 5), sopprimere la parola:* «anche»*, e sostituire la parola:* «telematici», *con la seguente:* «digitali».

3.8

Floris, Toffanin, Berardi

Al comma 6, lettera b)*, sopprimere il numero 6).*

3.9

Patriarca, Parente, Laus, Nannicini

Al comma 6, lettera b)*, numero 6), sopprimere le parole:* «nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami».

3.10

Floris, Toffanin, Berardi

Al comma 6, lettera b)*, numero 7) dopo le parole:* «di titoli,», *aggiungere le seguenti:* «ovvero di esperienze lavorative,».

3.14

Floris, Toffanin, Berardi

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Per il comparto della scuola e le università e gli enti di ricerca le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate su tutti i posti resi vacanti e disponibili per un biennio senza ragioni sostitutive inclusi i posti in organico di diritto o di sostegno in deroga».

Conseguentemente:

al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «, al comparto della scuola e alle università»;

al comma 3, sostituire le parole: «al comma 1»*, con le seguenti:* «ai commi 1 e 6-*bis*»;

alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «e nel comparto "Istruzione e Ricerca"».

3.11

Floris, Toffanin, Berardi

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le graduatorie di merito relative ai concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia indetti con decreto della Direzione Generale per il Personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prot. nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*- 4ª Serie speciale Concorsi ed Esami n. 16 del 26 febbraio 2016) sono trasformate in graduatorie ad esaurimento costituite su base provinciale. In deroga alla normativa vigente il personale docente iscritto nella graduatoria di una provincia può chiedere l'inserimento anche in una graduatoria di una o più provincie oltre a quella in cui è collocato per la classe di concorso per la quale ha sostenuto il concorso e nella posizione spettante sulla base del punteggio conseguito. Il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca avvia nuove procedure concorsuali subordinatamente all'avvenuta immissione in ruolo, nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti collocati nelle suddette graduatorie.».

3.12

Toffanin, Floris, Gallone, Rizzotti, Damiani, Ronzulli, Berardi

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Al fine di agevolare il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione e di formare nuove figure professionali nelle materie di cui al comma 2, le amministrazioni di cui al comma 1 possono stipulare contratti di apprendistato a tempo determinato.».

3.13

Berardi, Floris, Toffanin

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Il 50 per cento dei posti messi a concorso di cui al comma 4, lettera *b)*, è riservato al personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi,

o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.».

3.15

Perosino, Toffanin, Floris

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis.* Al fine di consentire l'attuazione del comma 4, per il triennio 2019-2021, nell'ottica della riduzione dei tempi di accesso al pubblico impiego, con conseguente razionalizzazione delle risorse, i termini di validità delle graduatorie, anche relative al personale dirigenziale, di cui all'articolo 1, comma 362, lettere da *a)* a *e)*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le sole amministrazioni centrali sono prorogati al 31 dicembre 2021. In tal caso, non si applicano le previsioni di cui ai punti 1) e 2), della lettera *a)*, dell'articolo 1, comma 362, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

3.16

Masini, Floris, Toffanin, Berardi

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Per le finalità di cui al comma 4, lettera *a)*, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

3.17

Floris, Toffanin, Berardi

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, aggiungere infine i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo *turn over*. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni.».

3.18

Floris, Toffanin, Berardi

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Previa certificazione della sostenibilità finanziaria e del contenimento delle spese di personale al di sotto della media del triennio 2011-2013, gli enti locali possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La sostituzione di personale soggetto a cessazione potrà essere programmata nello stesso esercizio in cui si verifica la cessazione».

3.19

Patriarca, Parente, Laus, Nannicini

Al comma 9, sopprimere le lettere a) *e* b).

3.20

Floris, Toffanin, Berardi

Al comma 9, lettera b)*, numero 1), sostituire la parola:* «tempestivamente»*, con le seguenti:* «entro dieci giorni».

3.21

Floris, Toffanin, Berardi

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «in quiescenza»*, aggiungere le seguenti:* «da almeno due anni e».

3.22

Laus, Patriarca, Parente, Nannicini

Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: «quattro» *con la seguente:* «due».

3.23

Floris, Toffanin, Berardi

Al comma 11, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, limitatamente ai periodi terzo, quarto e quinto.».

3.24

Floris, Toffanin, Berardi

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi dalla nomina a presidente o componente di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego i dipendenti in quiescenza che hanno aderito alla misura sperimentale Quota 100 di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.».

3.25

Laus, Patriarca, Parente, Nannicini

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «legge 30 luglio 2010, n. 122,» aggiungere le seguenti: «sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definito dall'Istituto nazionale di statistica».

3.26

Parente, Patriarca, Laus, Nannicini

Sopprimere il comma 14.

3.27

Floris, Toffanin, Berardi

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«16-*bis*. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

b) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.».

3.0.1

Modena, Floris, Toffanin, Berardi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

1. Al comma 1, lettera *c)* e al comma 2, lettera *b)* dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

2. Fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti, il termine di cui al comma 1, lettera *c)* e comma 2, lettera *b)* dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 per le Amministrazioni presso le quali non sia annoverato personale che maturi il triennio previsto entro la data del 31 dicembre 2017.

3. In assenza di personale in possesso di tutti i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 o delle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il termine del 31 dicembre 2017 ivi stabilito è prorogato al 31 dicembre 2018.

4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle proprie risorse.».

3.0.2

Floris, Toffanin, Berardi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Misure per il pieno rispetto dell'articolo 97 della Costituzione)

1. Al fine di garantire il pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 97 della Costituzione, all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole da: ", e possono essere espletati" fino alla fine del periodo sono soppresse.».

3.0.3

Mallegni, Floris, Toffanin, Berardi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Intervento in favore dell'autonomia gestionale delle amministrazioni pubbliche)

1. L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dipendente anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è autonomamente determinato da ogni ente, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, con il solo limite finanziario previsto dall'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, sia per gli enti sottoposti al rispetto del patto di stabilità che per quelli non sottoposti al rispetto del patto di stabilità».

Art. 4

4.1

Floris, Toffanin, Berardi

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito con il seguente:

"2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della *performance*, prevedendo le assunzioni delle figure professionali ritenute necessarie per il perseguimento degli obiettivi di *performance* organizzativa, efficienza, di economicità e qualità dei servizi ai cittadini. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quanto riportato nei commi precedenti"».

4.2

Damiani, Toffanin, Floris, Gallone, Rizzotti, Berardi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Previa certificazione della sostenibilità finanziaria e del contenimento delle spese di personale al di sotto della media del triennio 2011-2013, gli enti locali possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La sostituzione di personale soggetto a cessazione potrà essere programmata nello stesso esercizio in cui si verifica la cessazione».

4.3

Lonardo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Ai dirigenti sanitari di strutture ospedaliere situate nel territorio delle Regioni sottoposte alla disciplina dei Piani di rientro in Sanità e che risultano inadempienti in termini di mantenimento nell'erogazione dei LEA, non spetta alcuna retribuzione di risultato per l'intera durata del Piano di rientro».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni in materia di retribuzione di risultato della dirigenza medica».

Art. 5

5.1

Toffanin, Floris, Gallone, Rizzotti, Damiani, Ronzulli, Berardi

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le somme di cui al comma 2, terzo periodo, sono, altresì, distribuite alle microimprese, piccole e medie imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *aa)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in misura pari all'ammontare dei buoni pasto non rimborsati relativi alle gare indicate al comma 1. Qualora le somme recuperate risultino inferiori all'importo complessivo dei crediti vantati dai predetti soggetti, Consip S.p.A. provvede al versamento delle stesse in favore degli stessi, in proporzione all'entità del rispettivo credito. Per le finalità di cui al precedente periodo, il fondo di cui al comma 3, è incrementato di 3 milioni di euro per il 2019».

5.2

Toffanin, Floris, Gallone, Rizzotti, Damiani, Ronzulli, Berardi

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-*bis*. A decorrere dall'anno 2019, ai lavoratori autonomi ed alle imprese qualificate come esercizio convenzionato ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che abbiano subito perdite su crediti risultanti da elementi certi e precisi, riguardanti buoni pasto ritirati ed emessi in virtù di convenzioni CONSIP, per conto di amministrazioni pubbliche, oltre alla deducibilità fiscale della perdita su crediti prevista all'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore della perdita, tenuto conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziate, che costituisce tetto di spesa.

6-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 6-*bis* è utilizzabile dai lavoratori autonomi e dalle imprese qualificate come esercizio convenzionato in compensazione dei loro debiti per imposte, contributi dovuti all'INPS ed altre somme dovute allo Stato, alle regioni ed agli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione e l'utilizzo del credito d'imposta, alla documentazione richiesta,

all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

1.3.2.1.11. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 37 (ant.) del 07/05/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 37
MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019

Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS

Orario: dalle ore 11 alle ore 12,35

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1122 (DELEGHE MIGLIORAMENTO PA)

1.3.2.1.12. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 38 (pom.) del 07/05/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 38
MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019

Presidenza della Presidente
CATALFO

Orario: dalle ore 16,45 alle ore 17,25

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1122 (DELEGHE MIGLIORAMENTO PA)

1.3.2.1.13. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 108 (pom.) del 07/05/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019
108ª Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO (*M5S*) avverte che per la seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente CATALFO rende noto che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso dell'audizione informale svoltasi nella seduta odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Pasquale Tridico a Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (n. 22)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, nonché dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. Esame e rinvio)

Il relatore ROMAGNOLI (*M5S*) illustra brevemente il *curriculum* del professor Tridico, che ritiene pienamente idoneo, per profilo professionale e comprovata esperienza, a ricoprire l'incarico di Presidente dell'INPS. In conclusione, ne chiede formalmente l'audizione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 79)
(Osservazioni alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 aprile.

Il senatore PATRIARCA (*PD*), in considerazione dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, chiede un rinvio dell'esame dell'atto in oggetto.

Si associa il relatore AUDDINO (*M5S*).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1249) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 aprile.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) riconosce l'importanza del provvedimento in esame, le cui disposizioni, a suo parere, si muovono nel solco di quelle varate nel corso della precedente legislatura, ma anticipa che il proprio Gruppo esprimerà un voto di astensione a causa della limitatezza delle risorse individuate e della mancata estensione anche al 2020 delle misure di sostegno ai settori in crisi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice BOTTO (*M5S*) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Presente il prescritto numero di senatori, la PRESIDENTE mette ai voti lo schema di parere favorevole formulato dalla relatrice, che risulta approvato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81)
(Osservazioni alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice CAMPAGNA (*M5S*) osserva che lo schema di decreto concerne il riparto del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, istituito dalla legge n. 145 del 2018 con una dotazione complessiva pari a 43,6 miliardi di euro per il periodo 2019-2033. Chiarito che le risorse destinate al Ministero del lavoro sono pari a 3 milioni per ciascuno degli anni 2019-2021, sottolinea che il testo si compone di un unico articolo, secondo il quale gli interventi sono individuati da ciascuna Amministrazione centrale nell'ambito degli stanziamenti ad essa assegnati, nel rispetto delle procedure previste dalla relativa legislazione e, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati ed il sistema delle autonomie. La disposizione prevede inoltre che, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, invii un'apposita relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze ed alle Camere (ai fini della trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia), e individua infine i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti non utilizzati e per la loro diversa destinazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1200) ***Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice NOCERINO (*M5S*) rileva preliminarmente che il provvedimento individua una serie di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e sul codice penale per inasprire le pene, rimodulare alcune aggravanti e introdurre nuove fattispecie di reato. Per le parti di più stretta competenza della Commissione, si sofferma, in particolare, sull'articolo 5, che prevede l'attivazione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia penitenziaria che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere o interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per tali reati.
Relativamente invece alle rimanenti parti dell'articolato, la relatrice segnala soprattutto l'articolo 10, che introduce nel codice penale, all'articolo 612-*ter*, una fattispecie *ad hoc*, volta a sanzionare, con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000, il fenomeno del cosiddetto *revenge porn*. Ulteriori disposizioni riguardano il nuovo reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; il nuovo delitto di costrizione o induzione al matrimonio; l'incremento di 7 milioni di euro, a decorrere dal 2020, della dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici; l'aumento della pena per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e per il delitto di atti persecutori; la specifica previsione della deformazione

dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, con l'abrogazione dell'attuale corrispondente ipotesi di lesioni personali gravissime; l'inasprimento delle pene per i delitti di violenza sessuale e la rimodulazione delle aggravanti per la violenza sessuale in danno di minore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(867) ***Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni***
(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GUIDOLIN (*M5S*), premesso che il provvedimento contiene disposizioni per la tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, fa presente che l'articolo 1 prevede l'istituzione presso il Ministero della salute di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie in cui siedono rappresentanti delle regioni e dei Ministeri dell'interno, della giustizia e del lavoro e cui sono attribuiti compiti di monitoraggio e di studio. Illustra quindi l'articolo 2, che introduce una circostanza aggravante comune penale, e l'articolo 3, che reca le clausole di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(310) ***LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario***
(658) ***Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario***
(1132) ***NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 aprile.

La PRESIDENTE annuncia che, allo scadere del termine, sono stati presentati 72 emendamenti e 4 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta e riferiti al disegno di legge n. 658, adottato come testo base. Gli emendamenti sono già stati trasmessi alle Commissioni permanenti 1a, 2a e 5a ai fini dell'espressione del relativo parere.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(920-B) ***Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 aprile.

La PRESIDENTE ricorda che, allo scadere del termine, sono stati presentati 50 emendamenti e 6 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 30 aprile, che sono stati trasmessi alle Commissioni permanenti 1a, 2a, 5a e 14a per i prescritti pareri.

Avverte quindi che, in assenza di obiezioni, si darà ora avvio alla fase di illustrazione degli emendamenti, come disciplinata dall'articolo 100, comma 9 del Regolamento.
Su richiesta del senatore PATRIARCA (*PD*) dispone quindi una breve sospensione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore, 15,35, riprende alle ore 15,45.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) propone di rinviare la fase di illustrazione degli emendamenti ad altra seduta.

Si associa il senatore LAUS (*PD*).

Il sottosegretario FANTINATI, valutati i propri impegni istituzionali, assicura la propria disponibilità per la seduta pomeridiana di domani.

La PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge alla seduta pomeridiana di domani, già convocata per le ore 15.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta convocata per domani, mercoledì 8 maggio, alle ore 9,30 è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1259, a firma del senatore Laforgia, recante salario minimo e validità *erga omnes* dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Prende atto la Commissione.

Avverte inoltre che l'ordine del giorno della seduta convocata per domani, mercoledì 8 maggio, alle ore 15 è integrato con l'audizione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento, del presidente dell'INPS, professor Pasquale Tridico.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1249

L'11a Commissione permanente,
esaminato il decreto-legge in titolo,
apprezzate le finalità del provvedimento, volto al rilancio dei settori agricoli in crisi e al sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale;
condivisa l'entità degli interventi;
preso atto delle limitate competenze della 11a Commissione sulle disposizioni recate dal progetto di legge,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 658

G/658/1/11

Floris, Toffanin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario»,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 2, si considera retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato, il trattamento economico complessivo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936;

l'articolo 3 dispone che, in presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili ai sensi dell'articolo 2, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria stessa;

la formulazione dei citati articoli 2 e 3 rischia di escludere dall'applicazione della legge, proprio la contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni dei datori di lavoro appartenenti alla piccola e media industria,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di includere nell'ambito di applicazione della presente legge, la contrattazione collettiva maggiormente rappresentativa nell'ambito delle PMI, stipulata dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro firmatarie di accordi interconfederali di rappresentanza.

G/658/2/11

Nannicini, Patriarca, Laus, Parente, Malpezzi

Il Senato,

in sede di esame congiunto dei disegni di legge n. 310, n. 658 e n. 1132,

premesso che:

il fenomeno del lavoro povero in Italia non è riconducibile esclusivamente al problema dell'adeguatezza del salario minimo orario per i lavoratori dipendenti, quanto piuttosto a un insieme di elementi che necessita di una pluralità di interventi per essere compiutamente affrontato;

innanzitutto, occorre incidere sul basso livello medio delle retribuzioni percepite dai lavoratori, oggi erose da un'incidenza del cuneo fiscale che colloca l'Italia al terzo posto tra i 35 Paesi OCSE per peso del prelievo gravante sul lavoro (v. *Taxing Wages* 2018, OCSE). In particolare, a fronte di un cuneo fiscale medio nell'UE-28 pari al 38,4 per cento, in Italia un lavoratore senza carichi familiari è sottoposto a un prelievo fiscale che raggiunge il 47,7 per cento, tra imposte personali sul reddito e contributi previdenziali;

in questo senso, la prima e più rilevante misura di contrasto del lavoro povero passa attraverso la prosecuzione del processo di riduzione strutturale del cuneo fiscale gravante sul costo del lavoro, in linea con le politiche avviate nella scorsa legislatura a sostegno delle retribuzioni di importo mediobasso (*bonus* 80 euro), nonché delle politiche per favorire l'occupazione stabile dei giovani (*bonus* decontribuzione giovani);

impegna il Governo:

a sostenere il livello delle retribuzioni e il potere d'acquisto dei salari, in primo luogo attraverso la riduzione strutturale del cuneo fiscale gravante sul costo del lavoro, in continuità con il processo avviato nella scorsa legislatura.

G/658/3/11

Parente, Patriarca, Laus, Nannicini, Malpezzi

Il Senato,

in sede di esame congiunto dei disegni di legge n. 310, n. 658 e n. 1132,

premesso che:

il fenomeno del lavoro povero in Italia non è riconducibile esclusivamente al problema dell'adeguatezza del salario minimo orario per i lavoratori dipendenti, quanto piuttosto a un insieme di elementi che necessita di una pluralità di interventi per essere compiutamente affrontato;

un intervento orientato ad eradicare il lavoro povero non può prescindere dalla lotta alla sottoccupazione - diffusa in particolare tra i giovani e le donne - e soprattutto dall'abbattimento del divario retributivo di genere, che ancora persiste nel nostro Paese accrescendo l'esposizione delle donne al rischio della povertà. L'Italia è tuttora, assieme a Malta, il Paese europeo con la più elevata disparità salariale tra uomini e donne; nella fascia di età dai 20 ai 64 anni la differenza di stipendio raggiunge il 19,8 per cento (Eurostat, 2018), mentre il 59 per cento delle donne italiane percepisce una retribuzione oraria più bassa della media nazionale, a fronte del 44 per cento degli uomini (Istat, 2017);

la questione della tutela del salario e della giusta retribuzione per tutti i lavoratori deve essere affrontata su scala continentale, in modo omogeneo e coordinato tra tutti i Paesi europei, secondo un'azione coordinata che veda l'Unione europea impegnata direttamente a garantire la piena attuazione del principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro di pari valore, il contrasto al *dumping* sociale attraverso la crescita dei salari, il rafforzamento della produttività, l'abbattimento del *gap* retributivo di genere;

impegna il Governo:

a promuovere l'adozione di un piano europeo per favorire l'occupazione femminile orientato a garantire l'equità di genere nell'accesso al lavoro e al salario e a rimuovere ogni disparità di reddito tra uomini e donne.

G/658/4/11

Patriarca, Laus, Parente, Nannicini, Malpezzi

Il Senato,

in sede di esame congiunto dei disegni di legge n. 310, n. 658 e n. 1132,

premesso che:

il fenomeno del lavoro povero in Italia non è riconducibile esclusivamente al problema dell'adeguatezza del salario minimo orario per i lavoratori dipendenti, quanto piuttosto a un insieme di elementi che necessita di una pluralità di interventi per essere compiutamente affrontato;

la lotta al lavoro povero passa necessariamente attraverso la ricerca di peculiari forme di tutela per i lavori parasubordinati o non *standard*, in particolare quelli della *GIG-economy*, nonché attraverso il rafforzamento degli strumenti ispettivi e sanzionatori di contrasto a tutte le forme di lavoro irregolare, a partire dalle false cooperative e dalle false partite IVA,

considerato, altresì, che:

l'Italia, al pari degli altri Paesi europei che non hanno un istituto di salario minimo legale avendo mantenuto una definizione dei minimi retributivi di fonte contrattuale (Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Austria, Svizzera), ha sviluppato *standards* di qualità del lavoro e delle relazioni sindacali particolarmente elevati, oltre che un alto grado di copertura della contrattazione collettiva; elementi positivi e distintivi che occorre mantenere e difendere, a tutela di tutti i lavoratori italiani, anche in presenza di un nuovo quadro normativo e regolatorio;

la questione della tutela del salario e della giusta retribuzione per tutti i lavoratori deve essere affrontata su scala continentale, in modo omogeneo e coordinato tra tutti i Paesi europei, secondo un'azione coordinata che veda l'Unione europea impegnata direttamente a garantire la piena attuazione del principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo, il contrasto al *dumping* sociale attraverso la crescita dei salari, il rafforzamento della produttività, l'abbattimento del *gap* retributivo di genere,

impegna il Governo:

a sostenere, anche in sede comunitaria, l'adozione di un istituto di salario minimo europeo, inteso quale strumento di fonte contrattuale e/o legale, parametrato alle condizioni di ciascun Paese e adattato ai rispettivi contesti, da definirsi sulla base del dialogo tra le parti sociali e della contrattazione collettiva nazionale e di settore;

in generale, a favorire il rafforzamento e l'estensione del dialogo sociale e della contrattazione collettiva in tutta l'UE, quali condizioni essenziali per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini europei e per la coesione e il progresso sociale.

Art. 1

1.1

Nannicini, Patriarca, Laus, Parente, Malpezzi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale) - 1.* Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, si fa riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate come tali ai sensi della presente legge.

2. Il trattamento minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1 si applica a tutti i lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale.

3. Negli ambiti di attività non coperti dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1, è istituito il salario minimo di garanzia quale trattamento economico minimo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore a cui si applica la disciplina del lavoro subordinato, secondo gli importi e le modalità determinati dalla Commissione di cui al comma 4.

4. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

5. A supporto della Commissione di cui al comma 4, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera *a)*, dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

7. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 6 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

8. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 7 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 5, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 7.

10. Il CNEL, in cooperazione con l'INPS, aggiorna la numerazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro depositati e archiviati, attribuendo un codice alfanumerico a ciascun contratto o accordo collettivo. Tale codice alfanumerico è denominato "codice CCNL", anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Il "codice CCNL" è altresì integrato dall'INPS nella procedura relativa alla compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili. A tal fine il datore di lavoro è tenuto a indicare per ciascuna posizione professionale il "codice CCNL" riferibile al contratto o accordo collettivo applicato.

11. Nelle imprese in qualsiasi forma costituite e organizzate, che occupino almeno trecento lavoratori, è istituito un comitato consultivo composto pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e dell'impresa. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle imprese collegate, controllate o controllanti, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero dirette e coordinate o che svolgono attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile, che occupino in Italia o all'estero, complessivamente considerate, almeno trecento lavoratori. Il comitato consultivo è istituito in ciascuna impresa che occupi almeno trentacinque lavoratori.

12. I contratti collettivi aziendali o, in mancanza, i contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, disciplinano la composizione, le procedure di nomina dei componenti, i requisiti di eleggibilità e il procedimento elettorale del comitato consultivo.

13. L'organo di governo delle imprese nelle quali è istituito un comitato consultivo trasmette ogni sei mesi al medesimo comitato una relazione illustrativa della situazione economica, finanziaria,

produttiva e occupazionale dell'impresa stessa. Sulle relazioni periodiche di cui al presente comma il comitato consultivo esprime un parere preventivo e non vincolante.

14. Il comitato consultivo è titolare dei diritti di informazione e consultazione previsti dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, ferma restando la titolarità dei lavoratori ai diritti di informazione ivi previsti. In particolare, il comitato può formulare osservazioni e raccomandazioni sulle proposte di deliberazione dell'impresa nella quale è costituito concernenti:

a) la cessazione o il trasferimento di aziende o di parti importanti delle medesime, le fusioni e le incorporazioni, i nuovi insediamenti e la costituzione di rapporti di cooperazione con altre società;

b) le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche delle attività aziendali, le riconversioni produttive e le modificazioni dell'organizzazione aziendale e del lavoro che comportino rilevanti conseguenze sull'occupazione e sulla mobilità dei lavoratori.

15. I componenti del comitato consultivo sono vincolati al segreto professionale, a norma dell'articolo 622 del codice penale, sulle notizie riservate di cui siano venuti a conoscenza per ragione di tale ufficio.

16. Al comitato consultivo si applica la disciplina in materia di informazione e consultazione dei lavoratori prevista dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25.

Le disposizioni di cui ai commi 12, 13, 14, 15 e 16 non si applicano qualora siano stati istituiti uno o più comitati aziendali europei».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.

1.2

Patriarca, Nannicini, Laus, Parente, Malpezzi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Giusta retribuzione e salario minimo di garanzia) - 1.* Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, si fa riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate come tali ai sensi della presente legge.

2. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

3. A supporto della Commissione di cui al comma 2, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della

situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera *a)*, dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

5. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 4 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

6. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 5 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 3, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 5».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

1.3

Mallegni, Floris, Malan

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Reddito di dignità) - 1.* Al fine di promuovere l'occupazione, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º luglio 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a termine, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuto, a domanda e per un periodo di sei mesi purché il contratto abbia durata almeno annuale, il Reddito di dignità quale contributo a copertura di una quota del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 2.800 euro annui e nel limite di spesa complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2019 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

2. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º luglio 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero trasformino il contratto a tempo determinato, purché attivato prima del 31 gennaio 2019, il Reddito di dignità è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di sei mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 11.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.900 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

3. Nei casi di cui al comma 1, al medesimo datore privato che procede alla trasformazione dei contratti a termine o di apprendistato in essere, entro il 1° dicembre 2019, il Reddito di dignità è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di dodici mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 20.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.600 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2020.

4. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, i datori di lavoro privati e i lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali, dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La misura di cui ai commi 1, 2 e 3 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

5. A carico dei datori di lavoro privati che beneficiano delle somme di cui ai commi 2 e 3 e che nei successivi dodici mesi licenziano uno o più lavoratori, la somma di cui all'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è dovuta nella misura del 65 per cento.

6. Con decreto dei Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.

7. Il Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nei limiti di spesa complessivi pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Conseguentemente,

a) *sopprimere gli articoli da 2 a 5;*

b) *sostituire il Titolo con il seguente:* «Disposizioni in materia di Reddito di dignità».

1.4

Mallegni, Floris, Malan

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Incentivi all'occupazione) - 1.* Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumono lavoratori con età fino a 35 anni o superiore a 50 anni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, tutti i contratti di lavoro a tempo determinato, in essere alla predetta data, sono trasformati in contratti a tempo indeterminato, con la possibilità di rescissione, da entrambe le parti, senza obbligo di reintegro, con preavviso massimo di 30 giorni.

3. Gli articoli da 19 a 28 del Capo III del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati.

4. Il Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Conseguentemente,

a) *sopprimere gli articoli da 2 a 5;*

b) *sostituire il Titolo con il seguente:* «Disposizioni in materia di incentivi all'occupazione».

1.5

Laforgia, De Petris

Al comma 1, all'inizio del comma premettere le seguenti parole: «Al fine di dare attuazione al diritto fondamentale sancito dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e».

1.6

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, sopprimere le parole: «cosi come individuati nell'articolo 2094 del codice civile».

1.7

Toffanin, Floris

Sopprimere le parole: «così come individuati nell'articolo 2094 del codice civile».

1.8

Toffanin, Floris, Malan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1- bis*. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a tutelare l'equità del compenso dei professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-*bis*. Ai fini della presente legge, per compenso equo si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.»;

b) *dopo l'* **articolo 4** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Clausole che prevedono un compenso non equo)

1. E nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.

2. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, o inferiore ai corrispettivi minimi definiti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista iscritto all'ordine o al collegio che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.

4. La pubblica amministrazione, in attuazione dei princìpi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.»;

c) *all'articolo 5, sostituire le parole:* «Ai fini dell'applicazione della presente legge», *con le seguenti:* «Ai fini dell'applicazione degli articoli 2, commi 1 e 2, 3 e 4 della presente legge».

Art. 2

2.1

Laus, Nannicini, Patriarca, Parente, Malpezzi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Applicazione dei trattamento minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro e salario minimo di garanzia) - 1.* Il trattamento minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate come tali ai sensi della presente legge, si applica a tutti i lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale.

2. Negli ambiti di attività non coperti dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1, è istituito il salario minimo di garanzia quale trattamento economico minimo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore a cui si applica la disciplina del lavoro subordinato, secondo gli importi e le modalità determinati dalla Commissione di cui al comma 3.

3. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

4. A supporto della Commissione di cui al comma 3, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

6. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 5 al Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

7. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 6 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 4, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 6.».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

2.2

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Si considera retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi dell'articolo 1 della presente legge il trattamento economico complessivo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, non inferiore a quello previsto per ciascuna categoria di lavoratori dal contratto collettivo nazionale o territoriale di riferimento. Per i soli settori e per le sole categorie non regolamentate dalla contrattazione collettiva è previsto un salario minimo legale pari a 9 euro all'ora al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali».

2.3

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola:* «nazionale» *aggiungere le seguenti:* «, comprensivo degli elementi fissi e variabili»;

b) *sostituire le parole:* «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» *con le seguenti:* «Nei settori non regolamentati dai contratti collettivi la retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi del presente comma non può comunque essere inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali».

2.4

Carbone, De Siano, Floris, Toffanin, Quagliariello

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola:* «nazionale» *aggiungere le seguenti:* «, comprensivo degli elementi fissi e variabili,»;

b) *sostituire le parole:* «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» *con le seguenti:* Nei settori non regolamentati dai contratti collettivi la retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi del presente comma non può comunque essere inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali».

2.5

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «nazionale» *aggiungere le seguenti:* «, comprensivo degli elementi fissi e variabili».

2.6

Carbone, De Siano, Floris, Toffanin, Quagliariello

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «nazionale» *aggiungere le seguenti:* «, comprensivo degli elementi fissi e variabili,».

2.7

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, sopprimere le parole: «in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le

prestazioni di lavoro».

2.8

Catalfo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole:* «e per la zona nella» *con le seguenti:* «in cui opera l'impresa nel»;

2) *sostituire le parole da:* «anche considerato»*, fino alla fine del comma, con le seguenti:* «all'attività svolta dai lavoratori in maniera prevalente.»;

3) *dopo le parole:* «dell'articolo 4,» *aggiungere le seguenti:* «comma 5,»;

4) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il trattamento economico minimo orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«*2- bis*. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 1 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto l'importo di cui al comma 1 è il trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo».

2.9

Floris, Toffanin

Al comma 1, sostituire le parole: «stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936»*, con le seguenti:* «stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro firmatarie di accordi interconfederali in materia di rappresentanza con CGIL, CISL e UIL».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 3:*

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «comparativamente più rappresentative a livello nazionale»*, con le seguenti:* «come individuate ai sensi dell'articolo 2, comma;

2) *sopprimere il comma 2*;

b) *all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole:* «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»*, con le seguenti:* «come individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1».

2.10

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936».

2.11

Laforgia, De Petris

Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936,» *con le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della presente legge».

2.12

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, sostituire le parole: «il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente» *con le seguenti:* «della categoria di riferimento».

2.13

Toffanin, Floris

Al comma 1, dopo le parole: «all'attività svolta dai lavoratori» *aggiungere le seguenti:* «e dal datore di lavoro».

2.14

Patriarca, Nannicini, Laus, Parente, Malpezzi

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole:* «, e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2»;

b) *all'articolo 3, sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

2-*bis*. A supporto della Commissione di cui al comma 2, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

2-*ter*. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera *a)*, dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile, negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

2-*quater*. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 2-*ter* al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che le recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

2-*quinquies*. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 2-*quater* è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

2-*sexsies*. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 5, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 2-*quater*.»;

c) *all'articolo 4, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:* «, e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».

2.15

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali».

2.16

Floris, Toffanin, Malan

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali».

2.17

Toffanin, Floris

Al comma 1, dopo le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro» *inserire la seguente*: «complessivi».

2.18

Durnwalder

Al comma 1, dopo le parole: «al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» *aggiungere le seguenti*: «nonché della 13a mensilità.».

2.19

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1- bis*. Il trattamento economico contrattuale di cui al comma 1 si applica a tutti i lavoratori del settore interessato ovunque impiegati ed il datore di lavoro è tenuto in ogni caso ad applicare integralmente le disposizioni del contratto collettivo.».

2.20

Laforgia, De Petris

Al comma 2, alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «, ed alle prestazioni di lavoro digitale di cui all'articolo 2-*bis*».

Conseguentemente, dopo l' **articolo 2** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Compenso per la prestazione di lavoro digitale svolta)

1. Si definisce lavoro digitale l'attività svolta indipendentemente dalla localizzazione geografica dell'impresa, caratterizzata da flessibilità sia nell'organizzazione sia nello svolgimento, le cui modalità operative sono rese esplicite al lavoratore in modo esclusivo mediante l'uso di applicazioni *software* o di siti basati sulla rete *internet*.

2. In mancanza di un contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, i contratti individuali per le prestazioni di lavoro digitale riconoscono una retribuzione minima oraria fissa più una componente variabile, incentivante, parametrata in base alle prestazioni effettuate.

3. La retribuzione oraria non può essere inferiore al salario orario minimo individuato dall'articolo

2 della presente legge.

4. La componente variabile della retribuzione non può superare il 30 per cento della componente fissa e in ogni caso non può determinare una retribuzione oraria inferiore a quanto stabilito dal comma 3.

5. Le parti devono prevedere indennità specifiche come componenti della retribuzione per lo svolgimento della prestazione in particolari condizioni di sfavore, quali l'orario notturno e l'esposizione a condizioni fisiche avverse.

6. In mancanza di una specifica previsione contrattuale il committente è tenuto a rilasciare al lavoratore un prospetto mensile di riepilogo della retribuzione ricevuta in cui sono esplicitate le voci che la compongono.

7. Il reddito del lavoratore stabilito ai sensi del presente articolo è assimilato ai redditi previsti dall'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, alla rubrica della legge aggiungere le parole: «e il riconoscimento di una retribuzione minima oraria per il lavoro digitale».

2.21

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai rapporti di collaborazione dei produttori diretti e degli intermediari assicurativi svolti nel rispetto delle disposizioni speciali di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle clausole previste dalla contrattazione collettiva di settore».

2.22

Carbone, De Siano, Floris, Toffanin, Quagliariello

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai rapporti di collaborazione dei produttori diretti e degli intermediari assicurativi svolti nel rispetto delle disposizioni speciali di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle clausole previste dalla contrattazione collettiva di settore».

2.23

Durnwalder, Steger, Laniece

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2- bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai agricoli, così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375».

2.24

Laforgia, De Petris

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Sono fatti salvi i princìpi in materia di contratto di apprendistato previsti dall'articolo 42, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

2.25

Malan

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2- bis*. In relazione al reddito del datore di lavoro, la retribuzione minima per lavoratori domestici, colf e badanti, può essere inferiore al limite di cui al comma 1 purché pari ad almeno i due terzi dello stesso, secondo le modalità seguenti:

a) se il datore di lavoro percepisce una retribuzione oraria, il limite minimo può corrispondere

ai due terzi di tale retribuzione;

b) se il datore di lavoro è un pensionato, il limite minimo può corrispondere a un centosessantesimo dell'importo mensile del complesso dei trattamenti pensionistici;

c) negli altri casi, il limite minimo può corrispondere a un centosessantesimo del reddito mensile del datore di lavoro».

2.26

Toffanin, Floris

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2- bis.* Concorrono al raggiungimento del valore di cui al comma 1 anche le somme, beni, prestazioni, opere e servizi di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nella misura massima del 15 per cento del valore stesso.

2- ter. La regolazione fiscale e contributiva delle somme, beni, prestazioni, opere e servizi di cui al comma 2-*bis* è la medesima prevista all'articolo 51, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, fino al raggiungimento del 15 per cento del valore indicato al comma 1. Oltre questa soglia il valore delle somme, beni, prestazioni, opere e servizi è considerato reddito da lavoro.».

2.0.1

Laforgia, De Petris

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Commissione di analisi e monitoraggio)

1. Viene istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione di analisi, monitoraggio ed arbitraggio, composta da 7 membri di cui quattro designati rispettivamente dall'Istat, dall'Inps, dal Cnel e dall'Anpal, di cui due professori universitari di prima fascia in disciplina di diritto del lavoro, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro stesso o da un suo rappresentante che la convoca e la presiede. I membri della Commissione durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.

2. A tale Commissione si possono rivolgere le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori in merito all'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, ed in merito all'interpretazione del comma 2 dell'articolo 3 della presente legge, fatto salvo il diritto di ricorrere in giudizio da parte di ogni singolo lavoratore.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi della Commissione di cui al presente articolo, riferisce annualmente al Parlamento, in occasione della presentazione del Documento di economia e finanza, sui risultati conseguiti nell'applicazione della presente legge».

Art. 3

3.1

Parente, Nannicini, Patriarca, Laus, Malpezzi

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - *(Commissione paritetica per la rappresentanza e la contrattazione collettiva) - 1.* È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi.

2. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede.

3. I membri della Commissione di cui al comma 1 sono nominati, su designazione delle

associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

4. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

5. A supporto della Commissione di cui al comma 1, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (ÍNAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera *a)*, dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

7. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 6 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

8. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 7 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 5, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 7».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 4.

3.2

Catalfo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole:* «organizzazioni sindacali e datoriali», *con le seguenti:* «associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro»;

2) *sopprimere le seguenti parole:* «, e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2»;

3) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il trattamento economico minimo orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2.»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativo ed elettorale di cui al testo unico della rappresentanza, recato dall'accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse e del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549»;

c) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«*2- bis*. Al fine di rendere possibile l'applicazione dei criteri di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure e le modalità di deposito da parte dei datori di lavoro dei dati in loro possesso relativi alle deleghe sindacali, nonché alla loro eventuale affiliazione alle associazioni datoriali».

3.3

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale» *con le seguenti:* «così come individuate dal comma 1 dell'articolo 2».

3.4

Nisini, De Vecchis, Pizzol

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» *con le seguenti:* «maggiormente rappresentative».

3.5

Laforgia, De Petris

Al comma 1, dopo le parole: «a livello nazionale della categoria stessa»*, inserire le seguenti:* «anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 3-*bis*,».

Conseguentemente, dopo l' **articolo** *, inserireil seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro)

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in cooperazione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), definisce il codice unico di identificazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nazionali depositati e archiviati, attribuendo una sequenza alfanumerica a ciascun contratto o accordo collettivo.

2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, il codice alfanumerico di cui al comma 1 è denominato "codice CCNL", anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.389.

3. Il codice CCNL è altresì inserito dall'INPS nella disciplina relativa alla compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili, con relativo obbligo del datore di lavoro di indicare per ciascuna posizione professionale il codice CCNL riferibile al contratto o accordo collettivo applicato».

3.6

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, sopprimere le parole: «e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1, dell'articolo 2».

3.7

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Sopprimere il comma 2.

3.0.1

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Trattamenti economici di equità nel settore del trasporto aereo)

1. Al fine di contrastare forme di competizione salariale a ribasso in un settore caratterizzato da elevati standard di sicurezza, nonché di individuare un parametro esterno di commisurazione per definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, i vettori e le imprese che operano e impiegano il personale sul territorio italiano che sono assoggettate alle autorizzazioni e alle certificazioni previste dalla normativa EASA e dalla normativa nazionale ed al monitoraggio di ENAC secondo le norme vigenti, applicano ai propri dipendenti i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli stabiliti dal contratto collettivo nazionale del trasporto aereo stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

3.0.2

Nannicini, Patriarca, Laus, Parente, Malpezzi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Codice CCNL)

1. Il CNEL, in cooperazione con l'INPS, aggiorna la numerazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro depositati e archiviati, attribuendo un codice alfanumerico a ciascun contratto o accordo collettivo. Tale codice alfanumerico è denominato "codice CCNL", anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

2. Il "codice CCNL" è altresì integrato dall'INPS nella procedura relativa alla compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili. A tal fine il datore di lavoro è tenuto a indicare per ciascuna posizione professionale il "codice CCNL" riferibile al contratto o accordo collettivo applicato».

Art. 4

4.1

Catalfo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Contratti collettivi scaduti o disdettati) - 1.* Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi degli articoli precedenti, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo e comunque non inferiore all'importo del trattamento economico minimo orario previsto dal comma 1 dell'articolo 2.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono incrementati annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente».

4.2

Nisini, De Vecchis, Pizzol

Al comma 1 dopo le parole: «previsto dal contratto collettivo» *inserire le seguenti:* «aziendale o».

4.3

Laforgia, De Petris

Al comma 1, la parola: «territoriale» *è sostituita dalla seguente:* «nazionale»*, e le parole:* «e per la zona» *sono soppresse*.

4.4

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale» *con le seguenti:* «così come individuate dal comma 1 dell'articolo 2».

4.5

Nisini, De Vecchis, Pizzol

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» *con le seguenti:* «maggiormente rappresentative».

4.6

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1 sostituire le parole: «il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente, e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2» *con le seguenti:* «della categoria di riferimento».

4.7

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».

4.8

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 2, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».

4.9

Floris, Toffanin, Malan

Sopprimere il comma 3.

4.10

Laforgia, De Petris

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli importi di cui al comma 2 sono incrementati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevate dall'Istat nei 3 anni precedenti».

4.11

Laforgia, De Petris

Al comma 3, sostituire le parole: «sono incrementati annualmente» *con le seguenti:* «sono incrementati ogni tre anni» *e le parole:* «rilevato nell'anno precedente» *con le seguenti:* «rilevate nei 3 anni precedenti».

4.12

Laforgia, De Petris

Al comma 3, dopo le parole: «sono incrementati annualmente» *inserire le seguenti:* «, con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,».

4.0.1

Laforgia, De Petris

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Sanzioni)

1. Il datore di lavoro o il committente che eroga al lavoratore un compenso inferiore a quello risultante dall'applicazione delle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore.

2. Il datore di lavoro o il committente che affida l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi a un altro committente nella consapevolezza che quest'ultimo non rispetti quanto previsto dalle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 per ciascun lavoratore.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 comporta l'esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto pubbliche concernenti contratti di fornitura di prestazione di servizi ed esecuzione di opere edilizie, per due anni».

4.0.2

Laforgia, De Petris

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Rafforzamento del sistema ispettivo)

1. Viene istituito un Fondo per il rafforzamento del sistema ispettivo del lavoro (di seguito denominato Fondo) presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tale Fondo sono attribuite risorse pari a 20 milioni di euro annui a decorrere daranno 2020, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. Le risorse del Fondo sono finalizzate all'incremento del personale degli ispettorati del lavoro, dei servizi ispettivi dell'Inps e dell'Inail, all'attuazione delle misure di cui al comma 3, nonché al miglioramento ed omogeneizzazione delle dotazioni strumentali informatiche di tali ispettorati e servizi. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere eseguite anche in deroga alle disposizioni generali relative al *turn-over* ed alle assunzioni del personale delle pubbliche amministrazioni.

3. Al fine di assicurare il massimo della pubblicità e della circolazione in formato aperto dei dati relativi alle retribuzioni minime vigenti e delle informazioni acquisite in via amministrativa ovvero attraverso le ispezioni, viene istituito e aggiornato a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un sito *online* consultabile da tutti i cittadini».

4.0.3

Catalfo

Dopo l' **articolo** *, inserire i seguenti:*

«Art. 4- ***bis.***

(Commissione per l'adeguamento del trattamento economico minimo orario)

1. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'adeguamento del trattamento economico minimo orario di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominata "Commissione".

2. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo

delegato, ed è composta dai seguenti membri: *a)* un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; *b)* un rappresentante dell'INPS; *c)* un rappresentate dell'ISTAT; *d)* un rappresentante dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro; *e)* un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

3. I membri della Commissione sono nominati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. La Commissione: *a)* valuta annualmente e propone l'eventuale incremento del trattamento economico minimo orario di cui all'articolo 2, comma 1 e nel lavoro domestico; *b)* monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dall'articolo 2 ed individua i CCNL prevalenti di cui all'articolo 3.

5. L'eventuale incremento di cui alla lettera *a)* del comma 4, è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

6. Ai componenti della Commissione non è riconosciuto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4- ***ter.***

(Personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni)

1. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 4- ***quater.***

(Repressione di condotte elusive)

1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

2. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del presente comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 4- ***quinquies.***

(Deposito dei contratti collettivi nazionali di lavoro)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzazione delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità della presente legge».

4.0.4

Nannicini, Patriarca, Laus, Parente, Malpezzi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro)

1. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, ai rapporti di lavoro

privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, l'aliquota di contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti si applica in misura ridotta di quattro punti percentuali. Sono conseguentemente ridotte, nel rispetto delle proporzioni previste dalla normativa vigente, le aliquote di contribuzione a carico, rispettivamente, del datore di lavoro e del lavoratore. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altre agevolazioni contributive. In tali ultimi casi, il beneficio è riconosciuto solo a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza dell'agevolazione.

2. La riduzione dell'aliquota contributiva di cui al comma 1 si applica anche nel caso di trasformazione di contratto a tempo determinato o di contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

3. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi dei commi da 1 a 3 e delle conseguenti minori entrate contributive, stimate in 1.450 milioni di euro per l'anno 2019, 1.760 milioni di euro per l'anno 2020, 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, 4.170 milioni di euro per l'anno 2024, 4.850 milioni di euro per l'anno 2025, 5.490 milioni di euro per l'anno 2026, 6.240 milioni di euro per l'anno 2027, 7.030 milioni di euro per l'anno 2028 e 9.500 milioni di euro a decorrere dal 2029, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, stimate nel limite massimo di 1.450 milioni di euro per l'anno 2019, 1.760 milioni di euro per l'anno 2020, 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, 4.170 milioni di euro per l'anno 2024, 4.850 milioni di euro per l'anno 2025, 5.490 milioni di euro per l'anno 2026, 6.240 milioni di euro per l'anno 2027, 7.030 milioni di euro per l'anno 2028 e 9.500 milioni di euro a decorrere dal 2029, si provvede mediante l'individuazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di risparmi di spesa pubblica, per un ammontare non inferiore a 1.450 milioni di euro per l'anno 2019, a 1.760 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, a 857,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 887,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 451,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.679,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 1.966,6 per l'anno 2028 e a 4.436,6 a decorrere dall'anno 2029.

6. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di 3.312,2 milioni di euro per l'anno 2024, 3.972,1 milioni di euro per l'anno 2025, 5.038,1 milioni di euro per l'anno 2026, 4.560,4 milioni di euro per l'anno 2027, 5.063,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.».

4.0.5

Parente, Bellanova, Patriarca, Laus, Nannicini, Malpezzi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di trasparenza sulla parità retributiva)

1. All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire trasparenza sulla parità retributiva, i dati sulla retribuzione effettivamente corrisposta devono contenere informazioni chiare sulle componenti fisse e variabili, la media e la mediana tra le retribuzioni di uomini e donne, la differenza nella media dei *bonus* di produttività, la proporzione di uomini e donne che hanno ricevuto dei premi nei dodici mesi

precedenti, la percentuale di uomini e donne occupati, la percentuale di differenza retributiva per medesimo livello di inquadramento, articolato per impiegati, quadri e dirigenti, la diffusione del lavoro agile. La negoziazione di obiettivi di parità retributiva tra uomini e donne, sia per settori che aziendali, è demandata alla contrattazione collettiva."».

4.0.6

Laus, Patriarca, Parente, Nannicini, Malpezzi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Divieto di finanziamenti pubblici e contratti con la pubblica amministrazione)

1. Le pubbliche amministrazioni non stipulano contratti né erogano contributi o finanziamenti se i soggetti con cui instaurano rapporti o a cui erogano benefici retribuiscono i propri lavoratori con compensi di importo inferiore al salario minimo.

2. Per i datori di lavoro che beneficiano di provvidenze pubbliche o che hanno in essere contratti con la pubblica amministrazione, le violazioni delle disposizioni della presente legge in materia di applicazione dei minimi retributivi comportano in ogni caso la decadenza dalla titolarità dei benefici ovvero la risoluzione dei contratti, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

4.0.7

Nannicini, Patriarca, Parente, Laus

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Norme in materia di estensione delle tutele al lavoro tramite piattaforme digitali)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A far data dal 1º gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. In mancanza di accordi collettivi di cui al comma 2, lettera *a)*, e a far data dal 1º gennaio 2020, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente attraverso strumenti o procedure informatizzate.".

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il presente decreto legislativo si applica a tutte le lavoratrici e i lavoratori subordinati, autonomi ed etero organizzati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché ai soggetti a essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.";

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente o negli ambiti territoriali di effettuazione della prestazione, individuati o individuabili anche attraverso strumenti o procedure informatizzate."».

4.0.8

Nannicini, Patriarca, Laus, Parente, Malpezzi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Diritto dei lavoratori in materia di informazione e consultazione aziendale)

1. Nelle imprese in qualsiasi forma costituite e organizzate, che occupino almeno trecento lavoratori, è istituito un comitato consultivo composto pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e dell'impresa.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle imprese collegate, controllate o controllanti, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero dirette e coordinate o che svolgono attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile, che occupino in Italia o all'estero, complessivamente considerate, almeno trecento lavoratori. Il comitato consultivo è istituito in ciascuna impresa che occupi almeno trentacinque lavoratori.

3. I contratti collettivi aziendali o, in mancanza, i contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, disciplinano la composizione, le procedure di nomina dei componenti, i requisiti di eleggibilità e il procedimento elettorale del comitato consultivo.

4. L'organo di governo delle imprese nelle quali è istituito un comitato consultivo trasmette ogni sei mesi al medesimo comitato una relazione illustrativa della situazione economica, finanziaria, produttiva e occupazionale dell'impresa stessa. Sulle relazioni periodiche di cui al presente comma il comitato consultivo esprime un parere preventivo e non vincolante.

5. Il comitato consultivo è titolare dei diritti di informazione e consultazione previsti dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, ferma restando la titolarità dei lavoratori ai diritti di informazione ivi previsti. In particolare, il comitato può formulare osservazioni e raccomandazioni sulle proposte di deliberazione dell'impresa nella quale è costituito concernenti:

a) la cessazione o il trasferimento di aziende o di parti importanti delle medesime, le fusioni e le incorporazioni, i nuovi insediamenti e la costituzione di rapporti di cooperazione con altre società;

b) le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche delle attività aziendali, le riconversioni produttive e le modificazioni dell'organizzazione aziendale e del lavoro che comportino rilevanti conseguenze sull'occupazione e sulla mobilità dei lavoratori.

6. I componenti del comitato consultivo sono vincolati al segreto professionale, a norma dell'articolo 622 del codice penale, sulle notizie riservate di cui siano venuti a conoscenza per ragione di tale ufficio.

7. Al comitato consultivo si applica la disciplina in materia di informazione e consultazione dei lavoratori prevista dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora siano stati istituiti uno o più comitati aziendali europei».

Art. 5

5.1

Floris, Toffanin

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Disposizione transitoria) - 1.* Ai fini dell'applicazione della presente legge sono fatti salvi i vigenti contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, fino alla loro scadenza e comunque non oltre un anno dalla stessa.

2. I contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che risultino scaduti o disdettati alla data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione non oltre un anno dalla medesima data».

5.2

Catalfo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole:* «i contratti collettivi nazionali e territoriali», *con le seguenti:* «i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali»;

2) *sopprimere la seguente parola*: «vigenti»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«*1- bis*. Nei settori produttivi i cui contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale risultino scaduti o disdettati alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal loro rinnovo e comunque entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima».

5.3

Nisini, De Vecchis, Pizzol

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più» *con la seguente*: «maggiormente».

5.4

Laforgia, De Petris

Dopo le parole: «più rappresentative sul piano nazionale» *inserire le seguenti*: «definite secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2,».

5.5

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla loro scadenza» *con le seguenti*: «fino al loro successivo rinnovo».

5.0.1

Laforgia, De Petris

Dopo l' **articolo** *, aggiungere i seguenti:*

«Art. 5- ***bis.***

(Oggetto e definizioni)

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 15 della presente legge stabiliscono i requisiti minimi che i contratti collettivi nazionali di lavoro o, in mancanza di essi, i contratti individuali del lavoro digitale devono contenere quale che sia la fattispecie adottata.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per:

a) lavoro digitale: l'attività svolta indipendentemente dalla localizzazione geografica dell'impresa, caratterizzata da flessibilità sia nell'organizzazione sia nello svolgimento, le cui modalità operative sono rese esplicite al lavoratore in modo esclusivo mediante l'uso di applicazioni *software* o di siti basati sulla rete *internet*;

b) prestazione: la prestazione di lavoro erogata in seguito al recepimento di direttive sulle modalità di esecuzione della stessa tramite applicazioni;

c) applicazione: ogni strumento *software* destinato dal committente agli scopi di cui al comma 1, che mette in contatto la domanda di una prestazione e la relativa offerta di esecuzione;

d) dispositivo: qualsiasi supporto in grado di dare esecuzione all'applicazione;

e) committente: la società sussidiaria che ha in concessione l'uso dell'applicazione e, tramite questa, organizza le attività lavorative che derivano dalle richieste del committente primario;

f) committente primario: il soggetto che richiede l'esecuzione di una prestazione mediante un ordine al committente effettuato con l'uso dell'applicazione;

g) lavoratore: il soggetto che esegue materialmente la prestazione e che riceve le direttive tramite l'applicazione;

h) organizzazioni collettive: le organizzazioni sindacali di settore comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché le organizzazioni di base autonomamente sorte fra i

lavoratori di uno stesso settore;

i) log in e *log out*: le procedure, rispettivamente, di accesso a un sistema informatico o a un'applicazione informatica e di uscita dalla stessa.

Art. 5- ***ter.***

(Codice di condotta)

1. Ogni società detentrice di un'applicazione o di un sito *internet* dedicato a raccogliere richieste di prestazioni lavorative e a organizzarne l'erogazione adotta un codice di condotta, pattuito con i lavoratori e le loro organizzazioni collettive, contenente regole dettagliate per l'assolvimento delle prestazioni, i comportamenti ammessi e vietati, le modalità per i pagamenti e le disposizioni per la risoluzione delle controversie.

Art. 5- ***quater.***

(Compenso per la prestazione svolta)

1. In mancanza di un contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, i contratti individuali riconoscono una retribuzione minima oraria fissa più una componente variabile, incentivante, parametrata in base alle prestazioni effettuate.

2. La retribuzione oraria non può essere inferiore al salario orario minimo di cui all'articolo 2 della presente legge.

3. La componente variabile della retribuzione non può superare il 30 per cento della componente fissa e in ogni caso non può determinare una retribuzione oraria inferiore a quanto stabilito dal comma 2.

4. Le parti devono prevedere indennità specifiche come componenti della retribuzione per lo svolgimento della prestazione in particolari condizioni di sfavore, quali l'orario notturno e l'esposizione a condizioni fisiche avverse.

5. In mancanza di una specifica previsione contrattuale il committente è tenuto a rilasciare al lavoratore un prospetto mensile di riepilogo della retribuzione ricevuta in cui sono esplicitate le voci che la compongono.

6. Il reddito del lavoratore stabilito ai sensi del presente articolo è assimilato ai redditi previsti dall'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 5- ***quinquies.***

(Contribuzione e assicurazione contro gli infortuni)

1. In mancanza di un contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento o di un'altra specifica previsione propria della fattispecie contrattuale scelta dalle parti, i contratti individuali riconoscono al lavoratore il diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Qualora, in violazione del comma 1, la fattispecie contrattuale adottata dalle parti non lo preveda, la retribuzione è rideterminata, fin dalla stipulazione del contratto, con la specifica previsione, interamente a carico del committente, del versamento del premio dell'assicurazione di cui al medesimo comma 1, stabilito nell'aliquota del 7 per cento.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua con decreto i criteri e le modalità per il versamento dei contributi e dei premi di cui al comma 2.

Art. 5- ***sexies.***

(Turni di lavoro)

1. Nel caso di mansioni svolte su turni di lavoro questi ultimi sono oggetto di pattuizione fra il lavoratore e l'azienda, quale che sia il mezzo impiegato per la loro pianificazione. Tale pattuizione si

concreta nella scelta del calendario di turnazione da parte del lavoratore e nella contestuale o successiva conferma di attribuzione mediante l'applicazione.

2. I turni di lavoro sono definiti con periodicità almeno settimanale, raccogliendo le disponibilità dei lavoratori e tenendo conto degli adeguati tempi di riposo.

3. La rinuncia a un turno di lavoro non costituisce motivazione valida per l'attribuzione di penalità o di provvedimenti disciplinari.

4. L'inizio del turno di lavoro coincide con il *log in* sull'applicazione.

5. Le applicazioni di cui al comma 4 devono essere strutturate in modo tale da prevedere un doppio varco di accesso, nel secondo dei quali deve essere reso esplicito e chiaro al lavoratore l'ingresso in servizio e l'uscita dal servizio.

6. Al fine di tutelare la salute del lavoratore e di assicurare adeguati tempi di riposo, le applicazioni devono sempre definire misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro al di fuori delle fasce di reperibilità.

Art. 5- ***septies.***

(Tutela della privacy *e uso dei dati)*

1. Le applicazioni installate sui dispositivi personali del lavoratore non possono avere accesso ai dati conservati sul dispositivo relativi alla memoria interna ed esterna e alla scheda SIM.

2. L'accesso alla memoria interna ed esterna è consentito dietro espresso permesso del lavoratore solo se è necessario per lo specifico e stretto funzionamento dell'applicazione.

3. II lavoratore può reclamare tutti i dati generati dalla propria attività e chiedere che siano distrutti.

4. Il lavoratore ha il diritto al riconoscimento di un'indennità per l'uso dei dati, eventualmente prodotti dall'attività svolta tramite l'applicazione, da commisurare alla quantità di *byte* generata. L'indennità è oggetto della contrattazione fra la committenza e i lavoratori e le loro organizzazioni collettive.

Art. 5- ***octies.***

(Valutazione della prestazione lavorativa)

1. Eventuali valutazioni qualitative e quantitative effettuate dal committente sulle prestazioni erogate dai lavoratori non possono in alcun modo influenzare l'allocazione degli ordini e dei turni di lavoro, laddove organizzati.

2. Le valutazioni di cui al comma 1 non tengono conto dei periodi di inabilità temporanea al lavoro per infortunio e malattia.

3. I criteri della valutazione devono essere resi pubblici a chi impiega l'applicazione, sia ai lavoratori e alle loro organizzazioni collettive sia ai committenti primari.

4. Ogni singola modifica dei criteri della valutazione della prestazione rispetto a quanto contenuto nel contratto di lavoro è oggetto di nuova pattuizione fra il committente e i lavoratori e le loro organizzazioni collettive.

5. L'applicazione consente al lavoratore la facoltà di gestire la portabilità della propria valutazione, al fine di farla valere su piattaforme analoghe in quanto contenente la storia lavorativa del lavoratore medesimo.

6. Il lavoratore ha il diritto di chiedere e di ottenere l'azzeramento della valutazione, su sua richiesta motivata, al passaggio a un'altra piattaforma.

Art. 5- ***novies.***

(Uso di mezzi di proprietà del lavoratore)

1. I contratti collettivi nazionali di lavoro o, in mancanza, quello individuale riconoscono al lavoratore un rimborso per le spese di utilizzo e per gli interventi di manutenzione sui beni e sugli

strumenti di sua proprietà utilizzati per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

2. Il rimborso di cui al comma 1 è commisurato al numero delle prestazioni effettuate o a un altro parametro quantitativo ed è oggetto della contrattazione fra le parti.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere del Ministro dell'economia e finanze e del Ministro dello sviluppo economico, emana uno o più decreti contenenti i minimi tabellari dei rimborsi di cui al presente articolo.

4. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, i rimborsi a carattere quantitativo correlati all'uso di un mezzo di trasporto sono commisurati:

a) al valore dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli pubblicati annualmente nelle tabelle nazionali elaborate dall'Automobil club d'Italia ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314;

b) al costo di 0,35 euro per chilometro percorso nel caso di uso di mezzo non a motore; tale parametro è indicizzato al costo della vita risultante dalle rilevazioni annuali dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT).

5. Scaduto il termine di cui al comma 3 e in assenza di adempimento, i criteri dì calcolo dei rimborsi di cui al comma 4 sono assunti definitivamente.

6. Il committente garantisce l'accesso all'applicazione da parte del lavoratore, quali che siano il tipo e la versione del dispositivo impiegato.

Art. 5- ***decies.***

(Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori)

1. Gli obblighi di informazione e di formazione di cui all'articolo 36, commi 2 e 4, e all'articolo 37 del decreto legislativo 9 giugno 2008, n. 81, sono estesi anche ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del presente capo. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive prestazioni richieste. Nell'ipotesi in cui il committente fornisca attrezzature proprie, o tramite terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni del titolo III del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. La formazione dì cui al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 giugno 2008, n. 81, può essere effettuata anche a distanza, mediante strumenti propri delle tecnologie informatiche, purché la consapevolezza del lavoratore circa i rischi a cui è sottoposto sia adeguatamente valutata dal committente nella fase di erogazione della formazione medesima. Il committente è tenuto a ripetere tale valutazione ogni sei mesi dalla prima effettuazione.

3. Ai fini della corretta individuazione e assegnazione dei dispositivi di protezione individuale, il committente effettua la valutazione dei rischi secondo procedure standardizzate stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 novembre 2012, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2012.

Art. 5- ***undecies.***

(Responsabilità solidale del committente primario)

1. Il committente primario è obbligato in solido con il committente, entro il limite di sei mesi dall'erogazione della prestazione, a corrispondere al lavoratore i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti in relazione alle disposizioni di cui agli articoli da 6 a 15 della presente legge».

Conseguentemente, alla rubrica della legge aggiungere le parole: «e il riconoscimento di una retribuzione minima oraria per il lavoro digitale».

5.0.2

Laforgia, De Petris

Dopo l' **articolo** *, aggiungere i seguenti:*

«Art. 5- ***bis.***

(Oggetto, definizioni e clausole di compenso non equo)

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, il presente capo è finalizzato a tutelare l'equità del compenso dei lavoratori autonomi e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente, sia esso impresa, lavoratore autonomo o pubblica amministrazione.

2. Ai sensi del presente capo sono considerati lavoratori autonomi coloro che svolgono un'attività autonoma di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, nonché i prestatori di opera continuativa e coordinata di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile.

3. Per i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si considera equo il compenso non inferiore ai minimi stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti le associazioni sindacali rappresentative dei lavoratori autonomi e i consigli nazionali degli ordini, collegi o albi professionali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da aggiornare automaticamente ogni due anni secondo gli indici dell'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

4. Nel caso di lavoratori autonomi economicamente dipendenti e per le collaborazioni coordinate e continuative non disciplinate da specifici contratti collettivi nazionali di lavoro si considera equo il compenso non inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, firmati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza è analogo a quello del collaboratore.

5. Ai fini del presente capo per lavoratori autonomi economicamente dipendenti si intendono coloro che svolgono la loro attività economica o professionale in modo abituale, personale, diretto e prevalente per una persona giuridica denominata committente, il cui corrispettivo, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisce più del 75 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare.

6. Sono nulli le clausole e i patti che determinano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.

7. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 6 opera a vantaggio del lavoratore autonomo che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.

8. Il giudice, accertata la non equità del compenso, dichiara la nullità della clausola o del patto e determina il compenso del lavoratore autonomo ai sensi del comma 1.

9. La gestione dei contenziosi in materia di equo compenso e di clausole abusive di cui all'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è attribuita al tribunale del lavoro.

Art. 5- ***ter.***

(Tutela del lavoratore autonomo)

1. Il contratto che ha ad oggetto una prestazione di lavoro autonomo, deve avere forma scritta e contenere i seguenti elementi:

a) oggetto della prestazione;

b) compenso per la prestazione;

c) modalità e tempi di pagamento;

d) eventuali cause di recesso anticipato, congruo preavviso, clausole volontarie di conciliazione e di arbitrato.

2. I rapporti contrattuali di cui al presente capo rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

3. La gestione dei contenziosi in materia di equo compenso e di clausole abusive, di cui all'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e dei contenziosi per abuso di dipendenza economica, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è attribuita al tribunale del lavoro.

4. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 della presente legge e del comma 3 dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, il giudice condanna il committente al pagamento di un'indennità

risarcitoria pari al 30 per cento dell'importo del contratto e di una somma non inferiore a euro 258 e non superiore a euro 2.065 da versare in un apposito capitolo del bilancio dello Stato destinato a finanziare interventi di assistenza a favore dei lavoratori autonomi, rivolti alla riconversione dell'attività e al reinserimento nel mercato del lavoro anche tramite i centri per l'impiego.

5. Qualora il lavoratore autonomo svolga la sua attività professionale per un appaltatore o subappaltatore può agire contro l'imprenditore principale, sino all'importo del debito di cui quest'ultimo è debitore nei confronti del primo al momento del reclamo.

6. In materia di garanzia della riscossione dei crediti del lavoratore autonomo si applica la normativa civile e commerciale sui privilegi e sulle preferenze, nonché sulle procedure fallimentari, applicabile ai crediti di lavoro dipendente.

Art. 5- ***quater.***

(Clausole abusive)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è inserito il seguente:

"*2- bis*. Si considerano altresì abusive le clausole che:

a) attribuiscono al committente la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito;

b) impongono al lavoratore la rinuncia al rimborso delle spese".

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-*bis*"».

Conseguentemente, alla rubrica della legge aggiungere le parole: «e il riconoscimento di un equo compenso per i lavoratori autonomi».

5.0.3

Toffanin, Floris

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

1. Con decreto del Ministro del lavoro, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una Commissione composta da rappresentanti del Ministero stesso, dell'INPS e del CNEL, nonché delle parti sociali maggiormente rappresentative, integrata da esperti nominati dal Ministero, con il compito di verificare l'attuazione delle disposizioni in ogni settore per l'esatta attuazione della norma che individua i contratti maggiormente rappresentativi.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.3.2.1.14. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 39 (ant.) dell'08/05/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 39
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019

Presidenza della Vice Presidente
PARENTE

Orario: dalle ore 11,30 alle ore 12,25

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1122 (DELEGHE MIGLIORAMENTO PA)

1.3.2.1.15. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 110 (pom.) dell'08/05/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019
110ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
CATALFO

*Interviene, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento, il professor Pasquale Tridico. Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente CATALFO avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta pomeridiana di ieri e odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La presidente CATALFO avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per l'audizione odierna è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sulla *web-TV* canale 4, e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del professor Pasquale Tridico in relazione alla proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

La presidente CATALFO introduce l'audizione in titolo.

Il professor TRIDICO ricorda in premessa i tratti salienti del proprio *curriculum*, con particolare riferimento alle esperienze universitarie e alle pubblicazioni in materia di Stato sociale e mercato del lavoro, e la sua esperienza di consigliere economico del ministro Di Maio, con il contributo fornito per l'elaborazione di alcuni provvedimenti come il "decreto dignità" e il decreto su Reddito di cittadinanza e "Quota 100".

Dopo aver espresso soddisfazione per la proposta di nomina a presidente dell'INPS che lo riguarda, illustra le caratteristiche principali dell'Istituto, caratterizzato da una nuova *governance*, e ne tratteggia la visione futura, ricordando che si tratta di un ente vigilato e controllato dal Ministero dell'economia e dal Ministero del lavoro, ma garantendo per la sua autonomia tecnica e di giudizio. Sottolinea quindi che l'Istituto gestisce 800 miliardi di euro e rappresenta un *unicum* nella Pubblica amministrazione italiana, considerato che con circa 27.000 dipendenti ha 40 milioni di utenti tra privati e aziende e svolge una attività di mediazione per le innovazioni sociali del Paese, come dimostrato ultimamente con il Reddito di cittadinanza e "Quota 100", ma anche in passato con l'ASpI, la NASpI e il *bonus* bebè, mostrando grande efficienza e adattandosi alle nuove esigenze. Evidenzia poi che l'Istituto ha offerto il proprio contributo alla *spending review*, permettendo complessivamente risparmi fino a 700 milioni di euro all'anno. Quanto al personale, che, nonostante gli accorpamenti con altri enti di previdenza, si è ridotto di circa 7.000 unità, annuncia l'assunzione di 6.000 nuovi lavoratori con procedure concorsuali già completate o in via di definizione, per far fronte a carenze di organico ormai non più sopportabili.

Tra le principali criticità, ricorda la situazione del polo medico, che può contare attualmente solo su 453 professionisti e 1.400 convenzionati, quindi a contratto, e dei settori dell'informatica e della formazione, ai quali manca una direzione dedicata. In materia di formazione, riferisce sulla progettata istituzione di una scuola nazionale del *welfare*, intitolata a Federico Caffè.

Lamenta inoltre la mancanza della figura dell'*innovation manager* e le condizioni in cui versa l'ambito della vigilanza, che pure recupera due miliardi all'anno di evasione contributiva. Infatti, senza voler contestare la recente riorganizzazione del settore, con l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), con il quale l'INPS collabora, segnala che le competenze e le specificità degli ispettori dell'Istituto sono esclusive e che sarebbe opportuno prevedere un superamento della decisione di considerare il loro ruolo ad esaurimento, permettendo così nuove assunzioni.

Dopo aver affrontato il tema della povertà, a suo avviso molto aumentata negli ultimi anni, si sofferma sul progetto del Reddito di cittadinanza, che pone l'Italia allo stesso livello di quasi tutti i Paesi dell'Unione europea, giudicandolo equilibrato e comunque necessario per diminuire la distanza tra istituzioni e cittadini. A suo parere il *welfare* - al quale, venendo da una famiglia tipica del Mezzogiorno d'Italia, riconosce il merito della sua formazione professionale - rappresenta l'unico strumento attraverso il quale le persone possono avere pari opportunità e il Paese può garantire una redistribuzione della ricchezza. Giudica l'INPS un baluardo in proposito, visto che redistribuisce reddito per missione, come dimostrato dagli aiuti alle famiglie, dal Rei e dal Rdc, tra generazioni e tra le persone. Attribuisce quindi alla globalizzazione la responsabilità di aver aumentato la vulnerabilità sociale e di aver creato vincitori e vinti e invita la politica a misurarsi con questa realtà, come in passato ha già fatto, ad esempio, con gli istituti di democrazia e i diritti civili.

Con riferimento alle relazioni sindacali, ricorda le passate tensioni e la nuova stagione di ampio dialogo e confronto, facilitata anche dall'aver compreso la coincidenza tra gli interessi dell'Istituto e quelli dei suoi lavoratori. Assicura poi che si stanno considerando anche innovazioni relativamente al lavoro agile o *smart working* e che sono all'esame ipotesi di considerare, nelle valutazioni di prestazione, anche l'attività di consulenza che viene offerta dai dipendenti ai cittadini, soprattutto nelle aree a più elevato disagio sociale, anche perché l'INPS non produce beni, ma servizi.

La PRESIDENTE ringrazia il professor Tridico per il suo intervento e lascia la parola ai senatori per

eventuali richieste di chiarimento.

Il senatore ROMANO (*M5S*), dopo aver ringraziato a sua volta l'audito per la relazione svolta, si sofferma sulla questione della differenza tra le competenze degli ispettori dell'INPS e quelle degli ispettori dell'INL. Giudica infatti poco precisa la distinzione fatta dal professor Tridico, che non ha tenuto conto del ruolo svolto anche dalle ASL. Inoltre, ritiene che la richiesta di una modifica legislativa per consentire all'INPS di assumere nuovi ispettori rischi di condizionare l'efficacia, già minata dalla mancata previsione di adeguati stanziamenti, della riforma varata dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, che ha portato all'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL).

Il senatore NANNICINI (*PD*) sottopone all'audito un duplice ordine di tematiche, con riferimento alle capacità manageriali necessarie per dirigere l'INPS e alla indipendenza dalla politica che viene richiesta al suo Presidente. Sul primo punto si definisce rassicurato sia per la presenza di una nuova *governance* più ampia, plurale, sia per la visione futura dell'Istituto che è stata descritta; chiede tuttavia ulteriori precisazioni in materia.
Al contrario, sul secondo punto manifesta preoccupazione per quanto espresso dal candidato presidente dell'Istituto con riferimento al suo passato ruolo di consigliere economico del ministro Di Maio e di sostenitore di alcuni provvedimenti varati nel corso dell'attuale legislatura. Ritiene importante che i cittadini abbiano la consapevolezza che tra le priorità del nuovo presidente dell'INPS ci sia la gestione della sua macchina amministrativa e delle sue risorse e non il successo di alcuni progetti politici e che in caso di scelte difficili e di valutazione di recenti riforme ci sia la più totale autonomia rispetto alle scelte del Governo. Considera necessario anche un forte salto di qualità rispetto al mondo sociale che è stato descritto e alle valutazioni offerte sul *welfare*, anche perché, oltre ad una redistribuzione tra le classi, ci sarà bisogno di valutarne un'altra tra le generazioni quanto alle aspettative pensionistiche.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*), nell'associarsi ad alcune delle considerazioni espresse dal senatore Nannicini relativamente alla capacita manageriale e all'indipendenza rispetto al Governo, auspica che i rapporti tra INPS e politica si mantengano buoni, nel rispetto e nella distinzione dei rispettivi ruoli. Riconosce quindi all'Istituto il merito di aver gestito con grande capacità le misure del Reddito di cittadinanza e di "Quota 100" e si augura che, magari anche con l'utilizzo della tecnologia *blockchain*, le sue già elevate capacità informatiche possano fare un ulteriore passo avanti, consentendo finalmente di far incontrare domande e offerte di lavoro.
Infine, sottopone all'audito le sue preoccupazioni per le generazioni future, che vivono in una situazione di incertezza per i propri trattamenti pensionistici, e rileva che, in assenza di una adeguata ripresa economica, anche il *welfare* non sarà più sufficiente ad assicurare condizioni migliori ai ceti meno fortunati.

Il senatore LAFORGIA (*Misto-LeU*) anticipa che sosterrà la candidatura del professor Tridico a Presidente dell'INPS, nell'opinione che egli possegga le caratteristiche giuste per l'incarico, non solo in base al *curriculum* professionale, ma anche, e soprattutto, per la carica umana espressa. Ritiene inoltre che proprio per le preoccupazioni formulate dai colleghi che lo hanno preceduto e riferite alla possibile confusione di ruoli, sia utile che anche da parte dell'opposizione venga formulato un sostegno positivo alla candidatura, affinché il Presidente dell'Istituto possa sentirsi responsabilizzato nell'esercizio di una funzione così delicata. Naturalmente la corrispondenza tra le aspettative e la realtà andrà verificata in corso d'opera; è tuttavia molto importante che il Presidente dell'INPS non appaia soltanto come il Presidente espresso dalla maggioranza di governo. Con l'occasione egli chiede l'opinione del professor Tridico come responsabile della parte implementativa di alcuni provvedimenti recentemente approvati, a cominciare da quello sul reddito di cittadinanza, riguardo al quale ha personalmente avuto un atteggiamento molto laico, che lo ha condotto ad esprimere un voto di astensione. E' infatti dell'opinione che il provvedimento muova da necessità pienamente condivisibili. Il paradosso è che

semmai esso rischia di non raggiungere gli "ultimi degli ultimi". L'impianto complessivo della legge rappresenta inoltre un'occasione persa, giacché le frontiere delle società contemporanee imporrebbero di ragionare sulla garanzia di un pavimento minimo di condizioni per tutti. La commistione all'interno dello stesso istituto tra integrazione al reddito e lotta alla povertà da un lato e contrasto alla disoccupazione dell'altro rischia invece di determinare alla lunga il paradosso di una compressione dei salari. Personalmente ritiene centrale la questione della disuguaglianza, per contrastare la quale occorre redistribuire non solo ricchezze, ma opportunità. Chiede dunque al professor Tridico come intenda aggredire le gravi disuguaglianze che si sono prodotte nel Paese, sottolineando che a suo giudizio diventano ineludibili gli strumenti della tassazione, del ricorso alla fiscalità e della patrimoniale sulle grandi ricchezze. Sollecita inoltre un'opinione con riferimento ad un'altra questione a suo giudizio centrale, vale a dire quella della riduzione dell'orario di lavoro a parità di salari.

Il senatore ROMAGNOLI (*M5S*), relatore sulla proposta, ringrazia il professor Tridico per la sua ampia e ricca esposizione, compiacendosi per la sensibilità manifestata e per la stessa scelta dei temi trattati. Condivide in particolare le idee del professor Tridico con riferimento alla formazione, tema centrale. Ritiene tuttavia che l'INPS non possa tralasciare la delicata questione delle disabilità, con riferimento alla quale chiede ulteriori approfondimenti.

La senatrice PARENTE (*PD*) si dichiara entusiasta per le parole usate dal professor Tridico nei confronti dell'Istituto, definito orgoglio dell'Italia, e nei confronti del personale che vi lavora, sul quale ha espresso giudizi lusinghieri, nonché per l'indirizzo da lui espresso con riferimento alla valutazione delle *performance*, da intendersi in senso sostanziale. L'atteggiamento del professor Tridico appare a maggior ragione degno di nota, atteso il clima che si respira attualmente e che è di tutt'altro tenore: basti pensare all'insistenza con la quale vengono proposti controlli di vario tipo sui pubblici dipendenti e ricorsi a sistemi di videosorveglianza. Auspica pertanto che il professor Tridico possa essere portatore di una nuova cultura e di un nuovo atteggiamenti nei confronti dell'amministrazione pubblica, tale da influenzare per osmosi anche l'Esecutivo, che peraltro lo propone per l'incarico. Esprime particolare consenso nei confronti delle considerazioni espresse dal candidato in tema di formazione. Ritiene particolarmente significativo che questo tema venga assunto dall'INPS in quanto tale, facendo tesoro di tutte le esperienze dell'Istituto, fin dalla sua creazione, e ponendosi dunque come una sorta di scuola esperienziale. Poiché, una volta nominato Presidente, egli sarà chiamato a governare e indirizzare la complessa macchina organizzativa dell'Istituto, gli domanda come intenda migliorare i servizi dell'INPS, che si trova a gestire diritti delle persone e se abbia già avuto occasioni di incontro con i CAF, con i quali l'Istituto è chiamato a collaborare. Nel richiamare conclusivamente con particolare condivisione gli insegnamenti di Amartya Sen, precedentemente ricordato dal professor Tridico, auspica che sotto la sua presidenza l'Istituto svolga una collaborazione efficace anche con altri enti, a cominciare da ISTAT e ANPAL, ai fini di un efficace incrocio tra politiche attive e politiche passive del lavoro.

Il senatore BERTACCO (*FdI*) si dichiara molto colpito dall'orgoglio manifestato dal professor Tridico nel corso della sua esposizione nei confronti dell'INPS e anche dalla commozione espressa in taluni passaggi. Si sofferma in particolare sul tema della disabilità e delle modalità con le quali l'Istituto si troverà a valutare la situazione di soggetti che richiedono l'accompagnamento, sottolineando che l'efficienza dell'istituzione si misurerà proprio dalla prontezza con la quale saprà rispondere alle attese dei cittadini e alle loro difficoltà.

Il senatore LAUS (*PD*) manifesta grande apprezzamento, in particolare per le grandi doti umane del professor Tridico, esprimendo soddisfazione che una persona di tale naturale sensibilità vada ad assolvere funzioni così delicate, a maggior ragione in un momento in cui il Paese è pervaso piuttosto da sentimenti di odio e di rabbia. Nota peraltro che alcuni strumenti legislativi approvati o in corso di approvazione per impulso del Governo in carica sembrano muovere da concezioni agli antipodi di

quanto sottolineato dal candidato nella sua esposizione. Ritiene che anche il disegno relativo all'introduzione di un salario minimo, così come si va configurando presenti un'impostazione incompatibile con relazioni sindacali appropriate ed ordinate. Quanto al reddito di cittadinanza, pur comprendendone le motivazioni e la finalità, lo giudica uno strumento inidoneo a risolvere il problema della povertà, oltre che fonte di confusione. Conclusivamente, si riserva di giudicare l'operato futuro del professor Tridico, con specifico riferimento al livello di autonomia ed indipendenza che saprà manifestare nei confronti del Governo, qualità indispensabili per la guida dell'Istituto.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) dichiara preliminarmente di non nutrire alcun dubbio quanto alla serietà personale e professionale del professor Tridico. La prima parte del suo intervento gli è infatti parsa assai convincente; sulle questioni da lui esposte con riferimento alla questione dei medici, a quella della formazione continua, ai profili del Polo informatico e alla questione della vigilanza ritiene non possa che consentirsi. Segnala invece una questione tutta politica e relativa all'approccio, sovente praticato da esponenti dell'Esecutivo, i quali, allorché enti indipendenti manifestano perplessità su provvedimenti del Governo, affermano che in tal modo si travalica nelle considerazioni politiche, che sono patrimonio esclusivo degli eletti. Si tratta di un approccio evidentemente da cui prendere le distanze. C'è invece necessità di un INPS che fornisca con correttezza tutte le informazioni; c'è necessità di dati veri e di realtà, perché è su questo che si costruisce la buona politica. Chiede dunque al professor Tridico di garantire sempre l'indipendenza propria e dell'Istituto, a cominciare dai dati relativi ad un primo monitoraggio sul reddito di cittadinanza, che saranno prossimamente resi noti e dai quali potrà comprendersi quali sono state le ricadute di tale strumento.

La presidente CATALFO esprime a sua volta compiacimento per i temi esposti dal professor Tridico, in particolare con riferimento ai profili della formazione, della valutazione delle *performance* e del polo medico. Fa osservare che, in considerazione dei compiti dell'Istituto, in futuro ci saranno molteplici occasioni di audizione e confronto con l'Istituto e col suo Presidente.

Il professor TRIDICO, replicando agli intervenuti, ringrazia tutti per le osservazioni svolte e per gli spunti offerti. Con riferimento alla questione della vigilanza, pur riconoscendo l'esistenza di problematicità, ritiene giusto che l'INPS continui ad assumere ispettori. Quanto ai dubbi formulati in ordine alla sua indipendenza e terzietà, ricorda di essere un docente universitario ed innanzitutto un ricercatore, sottolineando che anche nell'attività di ricerca scientifica va rispettato un codice deontologico, ispirato alla trasparenza dei dati usati. In questa pratica di terzietà con riferimento ai dati egli crede fermamente e continuerà pertanto a praticarla, ritenendo impensabile agire in modo diverso: le interpretazioni dei dati possono variare, ma i dati in sé sono, e restano, oggettivi. Ricorda inoltre che i direttori centrali, alla guida delle varie aree, sono responsabili in prima persona degli atti che firmano, sui quali possono essere anche chiamati a rispondere dinanzi all'autorità giudiziaria. Si ripromette anzi di fare un passaggio ulteriore in termini di trasparenza, disponendo la pubblicazione dei dati INPS. E' pur vero che l'Istituto è organo vigilato e controllato; è tuttavia completamente autonomo nell'esercizio delle sue funzioni. L'attuale *governance* dell'Istituto, cui si sono aggiunti due ulteriori organi, il vice presidente e il CDA, offre le massime garanzie istituzionali di indipendenza. Quanto alla mancanza di competenze manageriali, fa osservare che anche il suo predecessore aveva la sua medesima provenienza professionale, non disponeva di tali competenze ed operava in una situazione di *governance* che non prevedeva la presenza dei due suddetti organi. Ritiene comunque che la sua capacità di lavoro all'interno di una macchina che lo appassiona sarà efficacemente sostenuta dalla tecnostruttura.
Passando al tema della disabilità, rileva di averne cognizione anche per motivi familiari e rammenta che in quel caso l'intervento tardivo dello Stato contribuì a risolvere un problema, ma in modo molto sommario, proprio perché non tempestivo. E' perciò molto sensibile al problema. D'intesa con il sottosegretario Zoccano, sta personalmente studiando alcuni provvedimenti finalizzati a riavvicinare l'Istituto ai soggetti affetti da disabilità. Dopo essersi soffermato sul tema degli assegni familiari, rileva

che l'INPS a suo giudizio dovrà essere generoso con i deboli e forte con i forti e che questo intento guiderà tutto il suo mandato. L'Istituto è quotidianamente sotto attacco per una serie di abusi, truffe e riconoscimenti di false invalidità. Allorché vengano scoperti questi "furbi", è necessario esercitare azioni energiche: da ciò l'esigenza di una vigilanza forte, anche al di là della pur indispensabile collaborazione con la Guardia di finanza. In questo senso conferma l'importanza del sistema *blockchain*.
Quanto al tema degli "ultimi", sottolinea che la questione gli è particolarmente presente e che è in programma la raccolta da parte dell'Istituto dei dati relativi ai circa 17.000 senzatetto esistenti nel territorio della Capitale, che potrebbero fruire di un sostegno al reddito o di altre misure offerte dall'Istituto. Quanto poi alla questione relativa alla riduzione dell'orario di lavoro, ricorda di essersi più volte espresso in senso positivo, nell'opinione che la ricchezza si redistribuisce anche con l'aumento del tempo libero. In proposito è assai utile guardare anche alle esperienze dei Paesi stranieri.
Con riferimento al salario minimo, ritiene importante riconoscere che la *membership* nei confronti delle associazioni sindacali è in forte diminuzione e che attualmente l'undici per cento circa dei lavoratori percepisce un salario orario inferiore ai sette euro. E' dunque necessario un intervento sul salario minimo integrato con la contrattazione collettiva. Diritto del lavoro e contrattazione collettiva nascono infatti come elementi anticoncorrenziali; oggi invece si fa contrattazione per incrementare la concorrenza e diminuire i salari. Il legislatore deve dunque porre mano a questo problema. Sottolinea inoltre che lo sviluppo deve essere innanzitutto umano e che il benessere si misura attraverso le capacitazioni offerte alle persone, per consentire loro di affermarsi in una società inclusiva.
Conclusivamente, dà conto di un progetto che l'Istituto sta mettendo a punto in questi giorni e relativo ad un programma di cento borse di studio sui tre temi (industria 4.0; sviluppo sostenibile; *welfare* e mercato del lavoro). Dieci di queste borse di studio saranno fruite presso il Centro studi INPS, mentre le rimanenti saranno distribuite tra tutte le università esistenti sul territorio nazionale. Infine, si sofferma sul progetto relativo alla defiscalizzazione dei redditi da pensione, collegata al trasferimento dei percettori nel Sud, in vecchie case coloniali di proprietà dell'INPS.

La presidente CATALFO ringrazia ancor il professor Tridico per il suo intervento e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione in titolo. Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 17,20, riprende alle ore 17,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO avverte che per il prosieguo della seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, e che la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81)
(Osservazioni alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La presidente CATALFO ricorda che nella precedente seduta la relatrice Campagna ha illustrato uno schema di osservazioni favorevoli.

La relatrice CAMPAGNA (*M5S*) fornisce ulteriori chiarimenti sulla proposta già precedentemente illustrata, che conferma convintamente.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) ribadisce le perplessità già manifestate con riferimento al taglio delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, ritenendo penalizzante la ripartizione contenuta nell'atto. Per queste ragioni, annuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) conferma le perplessità già espresse nella seduta antimeridiana, preannunciando voto contrario.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, la presidente CATALFO mette ai voti lo schema di osservazioni favorevoli formulato dalla relatrice, pubblicato in allegato alla seduta antimeridiana.

La Commissione, a maggioranza, approva.

(1200) ***Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice NOCERINO (*M5S*) dà conto di una nuova proposta di parere, favorevole con raccomandazione, pubblicata in allegato alla seduta, con la quale intende raccogliere, in particolare, un suggerimento avanzato nella seduta antimeridiana dalla presidente Catalfo.

Il senatore PATRIARCA (*PD*), pur condividendo la finalità del provvedimento, preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo, giacché ancora una volta le misure ivi contenute vengono introdotte con la clausola di invarianza finanziaria e sono dunque destinate a non disporre di concreti strumenti operativi.

Analoga posizione è espressa dal senatore FLORIS (*FI-BP*), il quale osserva che il provvedimento non consentirà di offrire il ristoro dovuto alle vittime di violenza.

Nessun altro chiedendo la parola, la presidente CATALFO mette ai voti la proposta di parere, favorevole con raccomandazione, testé illustrata dalla relatrice.

A maggioranza, la Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(310) ***LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario***
(658) ***Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario***
(1132) ***NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e***

rappresentanza sindacale
(1259) ***LAFORGIA. - Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La presidente CATALFO avverte che il senatore Errani ha sottoscritto tutti gli emendamenti al disegno di legge n. 658, assunto come testo base, dei quali il senatore Laforgia è primo firmatario.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(920-B) ***Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE dichiara inammissibili gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 3.11, 3.12, 3.13, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.27, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 4.2, 4.3 e 5.2. Avverte altresì che sono pervenuti i pareri sul testo e sugli emendamenti della 1a, della 2a, della 14a e della 5a Commissione permanente. Ai fini dell'ammissibilità degli emendamenti, ricorda, infine, le conseguenze implicate, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento, del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla 5a Commissione permanente con riferimento agli emendamenti 1.2, 3.2, 3.5, 3.14, 4.1 e 5.1.

I senatori FLORIS (*FI-BP*), PATRIARCA (*PD*), BERTACCO (*FdI*) e LAFORGIA (*Misto-LeU*) dichiarano di dare per illustrati tutti i rispettivi emendamenti.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario FANTINATI formula parere contrario a tutti gli ordini del giorno, fatta eccezione per l'ordine del giorno G/920-B/5/11, di cui chiede la riformulazione.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) accede alla richiesta, riformulando pertanto l'ordine del giorno G/920-B/5/11 in un testo 2, allegato al resoconto della seduta.

La PRESIDENTE avverte che pertanto tale ordine del giorno è da intendersi accolto dal Governo.

Verificata la presenza del numero legale, con distinte, successive votazioni, la Commissione respinge tutti i rimanenti ordini del giorno.

Si passa agli emendamenti, sui quali la RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO formulano avviso contrario.

Con distinte e successive votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 1.1, 2.1, 2.2 (previa dichiarazione favorevole della senatrice PARENTE (*PD*)), 2.3 e 2.4.

La senatrice PARENTE (*PD*) sollecita il voto favorevole sull'emendamento 2.5, finalizzato ad escludere il personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado dall'ambito di applicazione

dell'articolo stesso.

Interviene a sostegno il senatore LAFORGIA (*Misto-LeU*), rilevando che un'analoga finalità è sottesa al suo emendamento 2.9 e sottolineando l'errata impostazione della disposizione con riferimento al ruolo dei dirigenti scolastici. Sollecita pertanto un approfondimento da parte del Governo.

L'emendamento 2.5, messo ai voti, risulta quindi respinto. E' del pari respinto l'emendamento 2.6.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) insiste sulla bontà dell'emendamento 2.7, che, posto ai voti, risulta respinto.

Con distinte e successive votazioni, la Commissione respinge altresì gli emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10, nonché dopo un intervento a favore della senatrice PARENTE (*PD*), l'emendamento 2.11.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) insiste sull'emendamento 3.1, che, posto ai voti, risulta respinto. Sono analogamente respinti gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10, quest'ultimo previa dichiarazione favorevole del senatore FLORIS (*FI-BP*).

Con distinte e successive votazioni, la Commissione respinge infine tutti i rimanenti emendamenti all'articolo 3.

Si passa alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) ricorda che già in prima lettura aveva manifestato ampiamente le perplessità del suo Gruppo su un provvedimento che giudica sostanzialmente mal concepito, rimasto invariato nell'impianto anche nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, che ne ha unicamente alleggerito alcuni elementi di contorno. Conferma le proprie perplessità nei confronti del Nucleo della concretezza, che non si troverà nelle condizioni di effettuare i compiti che gli vengono affidati.

Il senatore LAUS (*PD*) ribadisce il voto contrario della sua parte, sottolineando che la maggioranza continua a utilizzare in modo improprio termini altisonanti e non corrispondenti alla realtà. Rileva peraltro che la filosofia di fondo del provvedimento è di segno assolutamente opposto a quello sotteso alle considerazioni testé svolte dal professor Tridico nel corso della propria audizione.

Anche il senatore LAFORGIA (*Misto-LeU*) conferma il giudizio assolutamente negativo già espresso in sede di prima lettura del provvedimento. Ritiene che nella pubblica amministrazione sussistano ancora sacche di inefficienza, ma che l'amministrazione possegga potenzialità enormi, che non giustificano giudizi negativi e forme di criminalizzazione. Sussiste invece un tema gigantesco, quello del precariato, che tocca anche la pubblica amministrazione, e che avrebbe dovuto essere trattato in questa sede.

Il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che il provvedimento fornisca finalmente strumenti idonei a perseguire i fannulloni che operano nella pubblica amministrazione, sottolineando che i controlli biometrici, peraltro oggi di uso comune, sono a garanzia dei dipendenti fedeli ed operosi. Il Nucleo della concretezza è inoltre destinato a fornire un efficace ausilio, senza sovrapporsi alle altre strutture. Il provvedimento consentirà dunque di migliorare le prestazioni delle pubbliche amministrazioni, giacché rappresenta una vera grande riforma, a tutela sia dei dipendenti che dei cittadini. Per queste ragioni, preannuncia il voto convintamente favorevole del suo Gruppo.

La Commissione, a maggioranza, dà quindi mandato alla relatrice a riferire oralmente

all'Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge.

Il senatore LAUS (*PD*) preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice PARENTE (*PD*) sollecita la predisposizione di una griglia finalizzata ad orientare l'esercizio della facoltà emendativa, in particolare in caso di terza lettura.

La presidente CATALFO comprende le motivazioni sottese alla richiesta, che si riserva di valutare successivamente.

La seduta termina alle ore 18,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1200

L'11a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
apprezzate le finalità del provvedimento, volto ad interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, consentire l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime di violenza domestica e di genere;
condivisa l'entità degli interventi;
preso atto delle limitate competenze della 11a Commissione sulle disposizioni recate dal disegno di legge,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare la possibilità di collegare gli interventi a favore delle vittime di violenza agli istituti previsti all'interno dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in tema di Reddito di cittadinanza e "Quota 100", con particolare riferimento ai servizi per il lavoro volti all'inserimento lavorativo.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 920-B

G/920-B/5/11 (testo 2)

Patriarca, Parente, Laus, Nannicini

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative necessarie a favorire la crescita e la valorizzazione delle competenze esistenti della pubblica amministrazione, a investire nella formazione permanente dei dipendenti, a prevedere nuovi sistemi incentivanti di valutazione delle prestazioni e la riorganizzazione delle risorse, al fine di migliorare il livello di qualità dei servizi e l'accessibilità dei cittadini alla pubblica amministrazione, in una prospettiva di sviluppo per la pubblica amministrazione.

1.3.2.1.16. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 41 (pom.) dell'11/06/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 41
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019

Presidenza della Presidente
CATALFO
indi del Vice Presidente
DE VECCHIS

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,05

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1122 (DELEGHE MIGLIORAMENTO PA)

1.3.2.1.17. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 42 (ant.) del 13/06/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 42
GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019

Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS

Orario: dalle ore 9,35 alle ore 10,25

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1122 (DELEGHE MIGLIORAMENTO PA)

1.3.2.1.18. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 115 (pom.) del 18/06/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019
115ª Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente CATALFO avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta del 13 giugno dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*), relatrice sui disegni nn. 55, 281, 555, 698, 853, 868 e 890, in materia di *caregiver* familiare, ricorda che, a fronte dell'unanime volontà di tutte le forze politiche di legiferare sulla materia, il 15 gennaio 2019 era stato costituito un Comitato ristretto (composto dalla relatrice stessa e dai senatori Nocerino, Pizzol, Patriarca, Toffanin, Bertacco, Unterberger e Laforgia), al fine di individuare una sintesi di tutti i provvedimenti.
Pone quindi l'accento sulla delicatezza del lavoro effettuato dal Comitato, che, negli ultimi 5 mesi, ha lavorato a ritmi sostenuti, nell'intendimento di fornire risposte concrete a quelle numerose persone che, di fatto, svolgono una funzione di supplenza dell'assistenza pubblica, funzione tra l'altro rivolta ai soggetti più deboli e fragili. All'esito dei lavori del Comitato, oltre che sulla base dell'attività, anche di tipo conoscitivo, svolta in Commissione, è in corso di predisposizione un'ulteriore iniziativa legislativa sulla materia, che terrà conto anche delle diverse istanze formulate dalle associazioni, come quelle dei malati oncologici, dei malati di sclerosi laterale amiotrofica, di sclerosi tuberosa, di Alzheimer, di sindrome di Rett e di altre malattie genetiche rare, nonché delle istanze formulate dal terzo settore e da molte altre associazioni e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
In particolare, l'articolato risulterà strutturato su di una serie di punti fondamentali, come la tutela previdenziale (per riconoscere l'attività svolta dal *caregiver* familiare anche ai fini pensionistici), la

semplificazione per il riconoscimento della qualifica di *caregiver* familiare, l'adeguamento dei LEP e dei LEA in favore dei *caregiver* familiari (al fine di alleggerire il peso dell'assistenza da questi prestata), il sostegno alla conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza (al fine di evitare che il *caregiver* possa essere vittima di emarginazione), il riconoscimento delle competenze acquisite con la qualifica di *caregiver (*perché possano costituire una opportunità di lavoro nel settore socio-sanitario), le detrazioni fiscali, nella misura del 50 per cento fino all'importo di 10.000 euro annui e l'attenzione alle Regioni e alle provincie Autonome. La relatrice pone infine l'accento sulla qualità del lavoro svolto sino ad ora e sulla particolare delicatezza delle tematiche sottese ai disegni di legge in questione, auspicando che il senso di responsabilità da tutti manifestato consenta di pervenire nei tempi più rapidi alla conclusione dell'*iter*.

Il senatore PATRIARCA (*PD*), nel ringraziare la relatrice per il lavoro svolto, si riserva di valutare, anche in seno al proprio Gruppo, i contenuti sostanziali del nuovo testo ed auspica che la Commissione possa pervenire all'approvazione di un articolato sul quale possa coagularsi la più ampia convergenza. Invita infine a prestare particolare attenzione alle coperture finanziarie.

Anche la senatrice TOFFANIN (*FI-BP*), nel riservarsi una valutazione analitica del nuovo disegno di legge, auspica una ampia e solida convergenza sulla tematica, invitando contestualmente tutte le forze politiche a garantire la piena sostenibilità economica delle misure.

La presidente CATALFO, nel ringraziare tutte le forze politiche per il prezioso contributo, auspica che la Commissione possa pervenire all'approvazione di un testo largamente condiviso, dando finalmente risposta a problematiche che si imponevano all'attenzione del Parlamento sin dalla scorsa legislatura.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *c)* della legge 13 luglio 2015, n. 107" (n. 86)
(Osservazioni alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 giugno.

La presidente CATALFO ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere le proprie osservazioni alla Commissione Istruzione entro il prossimo 9 luglio e che, nella seduta del 12 giugno scorso, aveva avuto luogo la relazione illustrativa sul provvedimento.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) e la senatrice TOFFANIN (*FI-BP*), nel rilevare che la Commissione dispone ancora di un congruo margine di tempo per formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito, chiedono di differire l'inizio della discussione generale, al fine di meglio approfondire i contenuti dell'atto del Governo iscritto all'ordine del giorno.

La presidente CATALFO, apprezzate le circostanze, rinvia quindi alla prossima seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO avverte che per il prosieguo della seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, e che la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(310) ***LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario***
(658) ***Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario***
(1132) ***NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale***
(1259) ***LAFORGIA. - Salario minimo e validità* erga omnes *dei contratti collettivi nazionali di lavoro***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 maggio.

La presidente CATALFO riepiloga brevemente l'*iter* dei disegni di legge in titolo. Osserva quindi che è possibile procedere all'illustrazione degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 658, assunto dalla Commissione quale testo base per i propri lavori.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*), apprezzate le circostanze, osserva che sarebbe opportuno integrare con ulteriori audizioni il ciclo a suo tempo effettuato dalla Commissione. Domanda inoltre la riapertura del termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore LAUS (*PD*), nel rilevare che l'*iter* dei provvedimenti sembra aver subito una sostanziale battuta d'arresto, domanda se la Commissione sia in condizione di procedere, già dall'odierna seduta, alla votazione degli emendamenti. Solo in tal caso, infatti, avrebbe senso procedere all'illustrazione degli stessi.

Alle osservazioni del senatore Laus si associa il senatore LAFORGIA (*Misto-LeU*).

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*), nel confermare le richieste poc'anzi formulate dal senatore Floris, pone l'accento sui forti dissidi presenti all'interno del Governo e della maggioranza, che, a suo avviso, stanno pesantemente e negativamente condizionando l'*iter* dei disegni di legge in titolo.

La presidente CATALFO replica al senatore Floris osservando che il ciclo di audizioni effettuato dalla Commissione è stato particolarmente approfondito e che pertanto non appare opportuno effettuarne delle altre. Rileva quindi che, ad oggi, non è possibile procedere alle votazioni degli emendamenti, in mancanza del parere della Commissione Bilancio. L'illustrazione, tuttavia, potrebbe consentire alla relatrice di approfondire nel merito le proposte.

Segue un breve dibattito tra il senatore LAUS (*PD*) (che si pone problematicamente sulla sussistenza della maggioranza in caso di eventuali votazioni), e la presidente CATALFO (che

ribadisce l'impossibilità di procedere al voto nella seduta odierna, in assenza del parere della Commissione Bilancio).

Il senatore PATRIARCA (*PD*), nel rilevare preliminarmente che il proprio Gruppo potrebbe, se del caso, dare comunque per illustrate le proprie proposte, osserva che al tema è sottesa una rilevante questione politica, che va oltre le considerazioni di mera forma e che vede le forze di maggioranza su posizioni ampiamente divergenti. Andrebbe dunque previamente verificata la reale disponibilità della maggioranza a un confronto sugli emendamenti.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) invita la Commissione a non trascurare i delicati legami tra le tematiche inerenti al salario minimo e quelle relative al cuneo fiscale.

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*) si sofferma, quindi, sulla sussistenza di efficaci coperture finanziarie.

A giudizio del senatore LAUS (*PD*) sarebbe opportuno differire l'illustrazione degli emendamenti, viste le contraddizioni in seno alle forze politiche di maggioranza, concretizzatesi in numerosi emendamenti presentati dal Gruppo Lega.

La presidente CATALFO precisa che le proposte emendative in questione risultano ritirate, come riportato dal resoconto della seduta del 12 giugno scorso. Anche il fascicolo in distribuzione, peraltro, tiene conto dell'avvenuto ritiro.

Il senatore LAUS (*PD*) ribadisce che i contrasti all'interno della maggioranza rappresentano comunque un fattore di disorientamento. Rileva inoltre che, nonostante il testo base sia stato oggetto di forte propaganda mediatica da parte del Ministro del Lavoro, lo stesso Ministro non ha mai presenziato alle sedute della Commissione.

Ad avviso del senatore LAFORGIA (*Misto-LeU*), la valenza politica dell'illustrazione degli emendamenti sarebbe maggiormente garantita qualora avesse luogo a ridosso del voto sugli stessi.

La presidente CATALFO precisa che, ancorché non appaia una soluzione pienamente condivisibile, nulla osta al rinvio alla prossima seduta dell'illustrazione degli emendamenti.

La relatrice MATRISCIANO (*M5S*), nel rilevare che i tempi di esame risentono non solo del fitto calendario istituzionale della Commissione ma anche delle determinazioni della Conferenza dei Presidenti del Gruppi parlamentari, osserva che l'illustrazione delle proposte emendative (tra cui alcune, molto rilevanti, presentate dalla propria parte politica), è comunque un passaggio conoscitivo ad elevata valenza e non meramente formale.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) osserva che si potrebbe procedere, nell'odierna seduta, all'illustrazione delle proposte presentate dalle forze politiche di maggioranza.

Replica la presidente CATALFO, ritenendo opportuno che l'illustrazione abbia luogo contestualmente per tutte le proposte ed articolo per articolo.

Il senatore PATRIARCA (*PD*), nel sottolineare nuovamente la difficile situazione politica all'interno della maggioranza, ribadisce l'opportunità di rinviare l'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore LAFORGIA (*Misto-LeU*) insiste sulla necessità di non far trascorrere troppo tempo tra l'illustrazione e il voto degli emendamenti e lamenta l'assenza del rappresentante del Governo.

La presidente CATALFO ricorda che la relatrice è presente e potrebbe da subito iniziare a valutare nel merito le proposte emendative, qualora illustrate.

Il senatore LAUS (*PD*) chiede, a nome del Gruppo di appartenenza, che la Presidenza si attivi per garantire la presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai lavori della Commissione.

Alla richiesta si associa il senatore FLORIS (*FI-BP*).

La presidente CATALFO, apprezzate le circostanze, rinvia infine alla prossima seduta l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.19. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 43 (pom.) del 02/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 43
MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019

Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,50

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1122 (DELEGHE MIGLIORAMENTO PA)

1.3.2.1.20. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 118 (pom.) del 02/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019
118ª Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO avverte che per la seduta è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento del Senato, e che la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente CATALFO avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina di Franco Bettoni a Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (n. 24)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, nonché dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994,

n. 479. Esame e rinvio)

La relatrice PIZZOL (*L-SP-PSd'Az*) illustra il *curriculum* del signor Franco Bettoni, sottolineando che il candidato è in possesso di un elevato e qualificato profilo professionale, nonché di una comprovata esperienza maturata in particolare ai vertici di associazioni nazionali che tutelano i disabili e i lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, che lo rendono pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di Presidente dell'INAIL.
In conclusione ne chiede formalmente l'audizione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento.

Concorda la Commissione.

La presidente CATALFO avverte che l'audizione sarà programmata nei tempi più rapidi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1232) ***C.N.E.L. - Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro***
(Discussione e rimessione all'Assemblea)

La senatrice MATRISCIANO (*M5S*) illustra i contenuti del disegno di legge n. 1232, composto di un solo articolo, che attribuisce al CNEL il compito di definire, in cooperazione con l'INPS, il codice unico di identificazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nazionali, depositati e archiviati, attribuendo una sequenza alfanumerica a ciascun contratto o accordo collettivo. Il testo prevede inoltre che il suddetto codice alfanumerico sia adoperato anche dall'INPS, nell'applicazione della norma generale, secondo cui la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, e che il nuovo sistema di codifica sia inserito dall'INPS stesso nella definizione della compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili, con relativo obbligo del datore di lavoro di indicare per ciascuna posizione professionale il codice riferibile al contratto o accordo collettivo applicato.

La presidente CATALFO (*M5S*) comunica che è stata avanzata da parte dei senatori Mariassunta Matrisciano, Auddino, Elena Botto, Antonella Campagna, De Vecchis, Barbara Guidolin, Simona Nocerino, Nadia Pizzol e Romagnoli una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Poiché la richiesta risulta appoggiata da un numero di componenti della Commissione superiore ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento del Senato.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(310) ***LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario***
(658) ***Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario***
(1132) ***NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale***

(1259) ***LAFORGIA. - Salario minimo e validità* erga omnes *dei contratti collettivi nazionali di lavoro***
(1232) ***C.N.E.L. - Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro***
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 310, 658, 1132 e 1259, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1232 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 giugno.

La PRESIDENTE propone di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente per il disegno di legge n. 1232 e che il suo esame si svolga congiuntamente a quello dei disegni di legge nn. 310, 658, 1132 e 1259.

Conviene la Commissione.

La presidente CATALFO fa presente che sul complesso degli emendamenti non è ancora pervenuto il prescritto parere da parte della Commissione bilancio.

Il senatore LAUS (*PD*), a fronte del perdurare del ritardo nell'espressione del parere da parte della Commissione Bilancio, del quale chiede conto, giudica del tutto inappropriata la fretta posta ai senatori in occasione dell'illustrazione degli emendamenti.

La PRESIDENTE contesta il giudizio del senatore Laus, ricordando che alla fase di illustrazione degli emendamenti, peraltro non ancora conclusa, sono state dedicate diverse sedute e che il tema del salario minimo orario sta ricevendo un adeguato spazio in ogni fase procedurale. Assicura poi che prenderà gli opportuni contatti con il Presidente della Commissione bilancio e che si farà portavoce delle esigenze della Commissione.

Il senatore NANNICINI (*PD*) rileva con rammarico come nel dibattito pubblico ci si concentri esclusivamente sull'entità del salario minimo orario, a discapito di altri argomenti estremamente rilevanti che pure sono oggetto dei provvedimenti in esame. In considerazione della congiunzione di un nuovo disegno di legge, chiede se, al di là dell'aspetto meramente formale, da parte della maggioranza e del Governo ci sia anche l'intenzione di aprire un confronto in Parlamento con le forze di opposizione sui temi più ampi della contrattazione, delle relazioni industriali e della rappresentanza.

Si associa il senatore LAUS (*PD*), che chiede al rappresentante del Governo la posizione dell'Esecutivo sul tema della rappresentanza.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) chiarisce che la decisione dei senatori del suo Gruppo di rinunciare all'illustrazione degli emendamenti aveva natura esclusivamente politica, al pari di quella dei senatori della Lega, che in precedenza hanno ritirato quelli a loro firma; ciò anche in considerazione della mancata individuazione di un *iter* definito, in assenza del parere della Commissione bilancio e di un accordo all'interno delle forze di Governo. In conclusione, auspica l'apertura di un dialogo con la maggioranza sui temi oggetto dei provvedimenti e manifesta perplessità sull'ipotesi che questi possano passare all'esame dell'Aula, così come previsto dal relativo calendario, a partire dal 23 luglio.

Il sottosegretario COMINARDI chiarisce che il tema del salario minimo orario, sul quale è in corso una interlocuzione tra le forze di Governo, che presentano diverse sensibilità sul tema, viene affrontato in modo autonomo rispetto a quello della rappresentanza sindacale, che risale nel tempo e richiede comunque adeguati approfondimenti per la sua complessità e delicatezza, anche per il numero di soggetti interessati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PATRIARCA (*PD*) chiede quali saranno i tempi per la votazione dello schema di osservazioni sull'Atto di Governo n. 86, sul quale la Commissione di merito ha ancora in corso audizioni.

La senatrice NOCERINO (*M5S*), relatrice sull'Atto n. 86, fa presente che le ulteriori audizioni programmate non interesseranno le parti di competenza della Commissione lavoro. Ritiene quindi che si possa procedere al voto in tempi brevi.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE ULTERIORI SEDUTE DELLA SETTIMANA

La presidente CATALFO avverte che l'ordine del giorno delle sedute della settimanaè integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1374, di conversione in legge del decreto-legge n. 59 del 2019, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.21. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 119 (ant.) del 03/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019
119ª Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il dottor Giacomo Porcellana, tecnico della prevenzione, e il dottor Roberto Calisti, medico del lavoro.
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati.

La seduta inizia alle ore 10,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per la procedura informativa odierna è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché la trasmissione radiofonica e sul canale *YouTube* 2 e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. In assenza di osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di esperti in relazione all'affare assegnato riguardante la salute e la sicurezza del personale del comparto ferroviario (n. 149)

La PRESIDENTE introduce i temi oggetto dell'affare assegnato.

Il dottor PORCELLANA e il dottor CALISTI svolgono i rispettivi interventi, con particolare riferimento alle specifiche aree di competenza.

Prendono la parola per porre quesiti e formulare considerazioni i senatori Mariassunta

MATRISCIANO (*M5S*), Nadia PIZZOL (*L-SP-PSd'Az*), AUDDINO (*M5S*), FLORIS (*FI-BP*), Roberta TOFFANIN (*FI-BP*) e ROMAGNOLI (*M5S*) e la PRESIDENTE.

A tutti replicano il dottor PORCELLANA e il dottor CALISTI.

La PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara infine conclusa l'audizione, comunicando che la documentazione che verrà eventualmente consegnata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 11,05, riprende alle ore 11,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che per il prosieguo della seduta è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento del Senato, e che la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *c)* della legge 13 luglio 2015, n. 107" (n. 86)
(Osservazioni alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con segnalazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 giugno.

La relatrice NOCERINO (*M5S*) illustra uno schema di osservazioni favorevoli con segnalazioni, pubblicato in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) esprime apprezzamento per lo schema di decreto legislativo in esame, ma invita il Governo a chiarire se verranno adottate misure per far fronte alla grave carenza di organico e alla necessaria formazione del personale scolastico da dedicare alle centinaia di migliaia di studenti che necessitano di supporto specifico.

Con riferimento allo schema di osservazioni della relatrice, sul quale anticipa il voto favorevole del suo Gruppo, condivide soprattutto il secondo rilievo, ritenendo opportunogarantire la continuità didattico-educativa, nell'ottica del maggior interesse del minore, pur consapevole della posizione delle forze sociali, che preferirebbero una politica di turnazione dei professionisti coinvolti.

Il senatore PATRIARCA (*PD*), dopo aver ringraziato la relatrice Nocerino per il lavoro svolto, ricorda la genesi del provvedimento in esame, che punta a superare alcune difficoltà insorte nella prima applicazione del decreto legislativo n. 66 del 2017 e trova il suo fondamento nella legge n. 107 del 2015 (cosiddetta "Buona scuola"), che pure tante critiche aveva ricevuto all'epoca dalle forze di

opposizione. Dà quindi conto della deliberazione del 16 luglio 2018 della Corte dei conti, che ha giudicato difficile il monitoraggio dello stato di attuazione delle politiche di integrazione scolastica, e invita il Governo a dare pieno e totale seguito alla legge n. 107 sopra citata, soprattutto con riferimento agli indicatori di qualità.
Infine, dopo aver espresso l'auspicio che su un tema che riguarda la qualità della vita e il successo formativo degli studenti con disabilità ci sia una riflessione condivisa, assicurando la piena disponibilità del Partito Democratico in tal senso, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore BERTACCO (*FdI*) considera il provvedimento in esame come un importante passo avanti nel lungo percorso dell'inclusione scolastica degli alunni meno fortunati. Ritiene tuttavia che si debba prestare particolare attenzione alla continuità didattico-educativa e alla necessità di prevedere figure professionali in grado di sostituire gli insegnanti di sostegno al termine del loro turno di lavoro, anche per non aggravare le responsabilità e i compiti del restante corpo docente. In conclusione, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la PRESIDENTE mette ai voti lo schema di osservazioni favorevoli con segnalazioni della relatrice, che risulta approvato all'unanimità.

(1374) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020***
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ROMAGNOLI (*M5S*) introduce ildecreto-legge in esame, che reca una serie di misure nei settori di competenza dei beni culturali, soffermandosi sui profili di più stretta competenza della Commissione. In particolare si sofferma sull'articolo 1, che incide sui rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche, anche a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 ottobre 2018, che ha rilevato una mancanza di tutela nell'ordinamento giuridico interno rispetto ad ipotesi di abusi di contratti a termine nel settore in esame, con relative sanzioni per la violazione delle relative norme, e dispone in materia di reclutamento del personale, anche con riferimento alle procedure concorsuali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1122) ***Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 9 aprile.

La PRESIDENTE ricorda che nel corso dell'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi di ieri si è concluso il ciclo di audizioni.
Informa quindi che è giunto da parte della 5a Commissione un parere non ostativo con osservazioni sul testo.

Prende atto la Commissione.

Si apre la discussione generale.

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*) chiede un rinvio della discussione al fine di svolgere un attento esame della documentazione acquisita durante il ciclo di audizioni.

Si associa il senatore PATRIARCA (*PD*).

La PRESIDENTE, dopo aver chiesto ai Gruppi di trasmettere in anticipo i nominativi dei possibili iscritti a parlare per meglio programmare i lavori, accoglie la proposta e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1338) ***Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di lavoro***
(Esame e rinvio)

Il relatore AUDDINO (*M5S*) introduce il disegno di legge, composto di due articoli, che reca una delega al Governo intesa alla semplificazione e al riassetto delle norme in materia di lavoro, con le finalità generali di rendere più chiari i principi regolatori delle disposizioni già vigenti e definire un complesso armonico di previsioni. Passando all'esame del testo, si sofferma sull'articolo 1, secondo il quale la delega deve essere esercitata entro due anni dall'entrata in vigore della legge in esame (fatto salvo un meccanismo di proroga espressamente previsto), nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi, sia di carattere generale sia di natura specifica, individuati dai commi 2 e 3. Le norme procedurali ed organizzative per l'esercizio della delega - nonché per gli eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi - sono poste dai commi 4, 5 e 7, mentre i commi 6 e 8 recano norme finali, con riferimento, rispettivamente, ai regolamenti di attuazione o esecuzione e alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome. Infine, il relatore illustra l'articolo 2, che reca le disposizioni di carattere finanziario e stabilisce la data di entrata in vigore sia della presente legge sia dei relativi decreti legislativi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

I senatori Roberta TOFFANIN (*FI-BP*) e PATRIARCA (*PD*) chiedono se, con riferimento all'affare assegnato n. 149 sulla salute e la sicurezza del personale del comparto ferroviario, sia possibile visionare l'elenco degli auditi e ci sia ancora spazio per integrarlo.

La PRESIDENTE assicura che la lista è a disposizione dei componenti della Commissione e invita contestualmente i Gruppi a far pervenire le eventuali ulteriori richieste di audizione.
Inoltre, con riferimento alla proposta di nomina a Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), informa che il signor Franco Bettoni si è reso disponibile per essere audito martedì 9 luglio alle ore 12.

Prende atto la Commissione.

Infine, preannuncia la convocazione per la prossima settimana di un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

In considerazione dell'andamento dei lavori, la PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione prevista per oggi alle ore 15 non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,05.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 86

L'11a Commissione permanente,
esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto in titolo,
premesso che:
il provvedimento in titolo reca una revisione della disciplina posta dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66, concernente l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità ponendo una serie di precisazioni tecniche e formali nonché diverse modifiche sostanziali;
considerato che:
a) l'articolo 3, comma 4, del suddetto decreto legislativo n. 66, come novellato dal presente schema, stabilisce che con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale sempre nel rispetto degli ambiti di competenza della contrattazione collettiva;
b) l'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 66, come novellato dal presente schema, prevede che ai docenti con contratto a tempo determinato e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico, possono essere proposti ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato;
esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con le seguenti segnalazioni:
con riguardo alla tematica relativa alla lettera *a*), si invita il Governo a valutare l'opportunità di rendere più specifica la normativa, rendendo omogenea la tipologia contrattuale che coinvolge il personale destinato all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione anche in ordine all'aspetto della contrattazione collettiva di riferimento e al conseguente trattamento economico;
con riguardo alla disciplina di cui alla lettera *b*), si invita il Governo a valutare l'opportunità di garantire la continuità didattico-educativa, nell'ottica del maggior interesse del minore, indipendentemente dalla tipologia contrattuale del docente specializzato per il sostegno didattico, includendo anche i docenti con contratti a tempo indeterminato in assegnazione provvisoria.

1.3.2.1.22. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 124 (pom.) del 16/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 16 LUGLIO 2019
124ª Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente CATALFO avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1338 (Delega semplificazione e codificazione in materia di lavoro), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PATRIARCA (*PD*) interviene per conoscere la tempistica dell'esame dei disegni di legge n. 1122 (deleghe miglioramento della Pubblica amministrazione), n. 1187 (istituzione Commissione di inchiesta sulle case famiglia) e nn. 1387 (Rendiconto 2018) e 1388 (Assestamento 2019). In particolare, con riferimento al disegno di legge n. 1122, segnala l'opportunità di svolgere le varie fasi procedurali, a partire da quella della discussione generale, senza interruzioni, soprattutto tenendo conto del calendario dei lavori dell'Assemblea. Infine, sollecita il giudizio della Presidente circa la lettera con la quale, insieme ad altri due senatori, ha chiesto il coinvolgimento diretto dell'Ufficio parlamentare di bilancio per consentire al Parlamento di effettuare proprie analisi sull'attuazione delle due misure di *welfare* introdotte dal decreto-legge n. 4 del 2019, il Reddito di cittadinanza e "Quota 100".

La PRESIDENTE ricorda che la programmazione dei lavori sul disegno di legge n. 1122 era stata affrontata nell'ultimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nel quale si era anche ipotizzato di stabilire il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno per l'ultima settimana utile prima della pausa estiva. Informa quindi di aver ricevuto

rassicurazioni da parte del Ministro di riferimento circa l'assenza di problematiche che possano rallentare l'*iter* dell'esame del provvedimento e avverte che comunque nella seduta odierna dovrà avere inizio la discussione generale, il cui svolgimento era già stata posticipato per andare incontro alle varie esigenze manifestate dalle opposizioni. Assicura comunque ai componenti della Commissione che sarà sua cura prendere gli opportuni contatti con il Governo e con la Presidenza del Senato per conoscere i tempi di discussione in Aula.
Evidenzia quindi l'urgenza dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1187, anche per la gravità dei casi di cronaca emersi recentemente, nonché dei disegni di legge nn. 1387 e 1388, che sono stati calendarizzati per la discussione in Assemblea a partire dalla prossima settimana.
Si riserva infine di valutare la lettera cui ha fatto riferimento il senatore Patriarca, segnalando tuttavia che del monitoraggio dei dati amministrativi si occupa già l'INPS, che eventualmente potrà essere convocato in audizione per illustrare la situazione.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*), dopo aver condiviso l'intervento del senatore Patriarca, stigmatizza la mancata applicazione dell'articolo 53 del Regolamento, secondo il quale i lavori del Senato sono organizzati secondo il metodo della programmazione ed alle attività delle Commissioni devono essere riservate due settimane ogni mese, non coincidenti con il lavori dell'Assemblea.

La PRESIDENTE si dichiara consapevole delle conseguenze dell'ultimo calendario dei lavori del Senato sui lavori delle Commissione. Anticipa quindi l'intenzione di sottoporre alla fine della seduta alla Commissione l'opportunità di richiedere alla Presidenza del Senato una specifica deroga per l'esame di alcuni provvedimenti anche in giorni di attività parlamentare.

IN SEDE CONSULTIVA

(1387) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018***
(1388) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019***
(Pareri alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Illustra congiuntamente i provvedimenti, per le parti di competenza, la relatrice CAMPAGNA (*M5S*), che ricorda le variazioni apportate al bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che determinano una riduzione della spesa pari a 754,5 milioni di euro per il 2019, per una spesa complessiva dello stato di previsione del Ministero, in termini di competenza, pari a 133.942,5 milioni, di cui 133.886,5 milioni relativi alla spesa corrente e 56,0 milioni al conto capitale.
Dopo aver menzionato le variazioni di cassa per il 2019, evidenzia che quelle proposte in termini di competenza sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione dell'Amministrazione, mentre la dotazione di residui passivi nel 2019, con riferimento allo stato di previsione del Ministero medesimo, è pari a 35.316,5 milioni di euro. Conclusivamente propone l'espressione di un parere favorevole su entrambi i disegni di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1187) ***ROMEO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia***
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

La presidente CATALFO (*M5S*), in qualità di relatrice, introduce il disegno di legge, che propone di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo

familiare che accolgono minori e reca disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia.
In premessa ricorda che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, il provvedimento tiene conto in particolare dei contenuti del Documento approvato dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza nella seduta del 17 gennaio 2018, a conclusione dell'indagine conoscitiva sui minori «fuori famiglia» (Doc. XVII-*bis*, n. 12).
Passa quindi all'esame del testo, soffermandosi sull'articolo 1, che istituisce la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, sull'articolo 2, che ne stabilisce la composizione, e sull'articolo 3, che ne indica i compiti. Richiama poi il contenuto dell'articolo 4, che disciplina l'attività della Commissione, dell'articolo 5, che disciplina l'acquisizione, da parte della stessa, di copie di atti e documenti, e dell'articolo 6, in materia di obbligo al segreto.
Il successivo articolo 7, oltre a stabilire che l'attività e il funzionamento della Commissione saranno disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori, reca norme in materia di pubblicità delle sedute e di risorse, in termini di personale, locali e strumentazioni, nonché finanziarie, per il funzionamento della Commissione stessa, e di collaborazioni.
La relatrice evidenzia infine che l'articolo 8 amplia le cause di incompatibilità dei giudici onorari minorili, l'articolo 9 reca disposizioni in materia di affidamento di minori e accertamento della situazione di abbandono degli stessi, mentre l'articolo 10rinviaad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto anche con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'individuazione di linee guida per la definizione degli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori e i criteri per la determinazione dei contributi pubblici da erogare per le prestazioni rese dalle comunità, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione dell'utilizzo delle relative risorse.

Il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) richiama i recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto la rete dei servizi sociali e il sistema degli affidi a Bibbiano, in provincia di Reggio nell'Emilia. Giudica quindi con favore il provvedimento perché ritiene che una Commissione di inchiesta - che a suo parere andrebbe istituita per ogni singolo episodio di violenza su minori del genere - possa approfondire la tematica delle case famiglia e stabilire l'unicità o meno del caso all'attenzione dell'autorità giudiziaria. Paventa infatti il rischio che possano emergere altri casi di maltrattamento dato che troppo spesso i minori sono preda di interessi economici e dell'egoismo degli adulti. Conclude ribadendo il favore del suo Gruppo al provvedimento in esame.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*), anche in considerazione dei gravissimi casi di maltrattamento emersi negli ultimi tempi, manifesta apprezzamento per la proposta di istituire una Commissione di inchiesta sulle case famiglia. Ricorda peraltro che la senatrice Ronzulli, presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, ha presentato sulla materia il disegno di legge n. 1389, recante disposizioni in materia di diritto di bambini e adolescenti ad una famiglia e per la vigilanza e la tutela dei minori "fuori famiglia".
Si dichiara quindi convinto che la sensibilità dei futuri componenti della Commissione, in un lavoro sinergico con la Commissione guidata dalla senatrice Ronzulli, potrà incidere sul fenomeno della violazione dei diritti dei minori, che rappresentano, insieme agli anziani, i soggetti più fragili e a rischio della società.

Il senatore BERTACCO (*FdI*) si dichiara soddisfatto per la proposta in esame e per la pronta risposta del Parlamento ai casi recenti di maltrattamento di minori, che a suo parere nel meccanismo complessivo degli affidi sono il soggetto comunque più debole e meno considerato.
Infine, esprime apprezzamento per l'articolo 8 del provvedimento, che estende i casi di incompatibilità dei giudici onorari minorili.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) si associa alla generale condivisione del provvedimento, che ritiene anche una occasione per monitorare ed evidenziare i buoni risultati complessivi ottenuti dall'istituto dell'affido, che ha fatto dell'Italia un Paese all'avanguardia nel campo della tutela dei minori. Invita infine la Commissione a valutare l'opportunità di inserire nel parere, relativamente al Capo II, un riferimento alla giustizia minorile.

Il senatore LAFORGIA (*Misto-LeU*) esprime il suo favore per l'iniziativa in esame e anche l'auspicio che la sede della Commissione di inchiesta sia occasione di vero confronto e di produzione di risultati nel merito e non di scontro e di strumentalizzazione politica, anche perché i responsabili di eventuali reati dovranno essere giudicati a prescindere dalla loro appartenenza partitica. Invita quindi a non criminalizzare l'intera infrastruttura dei servizi sociali, pur a fronte di inefficienze e alcune opacità, e ad allargare lo sguardo alla parte debole della società, quella dei minori, sia di quelli strappati alle famiglie sia di quelli che vivono in condizione di povertà e che il Reddito di cittadinanza non è stato capace di raggiungere.

Il senatore ROMAGNOLI (*M5S*) condivide le parole del senatore Laforgia sulla necessità di evitare qualsiasi strumentalizzazione politica e richiama alcuni dati relativi al numero di adozioni e al giro di denaro connesso. Apprezza quindi l'iniziativa legislativa, convinto che la Commissione di inchiesta potrà far luce su eventuali problematiche legate all'istituto dell'affido e far magari emergere altri possibili casi di maltrattamenti a danno di minori.

La senatrice PIZZOL (*L-SP-PSd'Az*) si sofferma a sua volta sull'articolo 8 del provvedimento e richiama l'attenzione dei Commissari sui temi della limitazione dei poteri dei servizi sociali e della adottabilità dei bambini appena nati.

La PRESIDENTE esprime grande soddisfazione per l'attenzione mostrata dai componenti della Commissione a un tema che le sta particolarmente a cuore e ricorda che alcuni aspetti del provvedimento sono di diretta competenza della Commissione, che potrà essere quindi un punto di riferimento per l'attività delle Commissioni di merito, che- assicura - verrà seguita con molta attenzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1122) ***Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 luglio.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) in premessa anticipa che svolgerà un intervento di carattere generale, riservandosi di prendere eventualmente la parola in seguito per alcune integrazioni.
Ribadendo alcune valutazioni già espresse in occasione dell'esame di altri provvedimenti qualificanti dell'azione politica del Governo, come il disegno di legge n. 920 ("concretezza") e il decreto-legge n. 4 del 2019 su Reddito di cittadinanza e "Quota 100", esprime perplessità per il mancato avvio di un monitoraggio sulla recente legge Madia (legge n. 124 del 2015), che avrebbe permesso di comprenderne lo stato di attuazione e gli eventuali punti deboli e di intervenire di conseguenza. Invece è stata preferita la strada di una nuova riforma organica, che sembra rimettere in discussione il pregresso per ricominciare da zero, provocando confusione e trasmettendo incertezza alla complessa macchina amministrativa.

Giudica la delega eccessivamente ampia, con punti anche condivisibili, ma generici e impegnativi, con il rischio che l'*iter* complessivo dei decreti legislativi da emanare non si concluda per la fine della legislatura.
Segnala quindi che la clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione delle disposizioni della legge e dei decreti legislativi da essa previsti appare poco verosimile a fronte di quanto espressamente previsto dal testo, ossia una premialità degli enti, l'introduzione di nuove dotazioni informatiche, il varo di commissioni varie e le nuove capacità professionali richieste, elementi che fanno pensare a costi per la formazione o per il coinvolgimento di personale esterno.
Riscontra poi una centralizzazione delle funzioni a discapito degli enti locali e delle autonomie, con il rischio di incostituzionalità delle disposizioni interessate, come peraltro già accaduto per quella parte della legge Madia che prevedeva che i decreti legislativi attuativi fossero adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Invita quindi la maggioranza a procedere con cautela in merito, anche perché la centralizzazione non favorirebbe la valorizzazione delle risorse e il miglioramento dell'efficienza della Pubblica amministrazione.
In merito alla dirigenza ritiene si compia un passo indietro rispetto alla riforma precedente, sia perché si rinnovano i comparti, a danno della mobilità e della flessibilità, sia perché si mette a rischio la sua autonomia. Relativamente ai contratti invece si chiede come mai si intenda rimettere in discussione il rapporto tra Pubblica amministrazione e sindacati, che era stato risolto con il decreto legislativo n. 75 del 2017.
Infine, si domanda quale sia la *ratio* dell'estensione del giuramento, prevista dall'articolo 2, visto che il senso di appartenenza non dipende certo da quell'atto solenne, ma dalla qualità del servizio che si offre ai cittadini e alle imprese.

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*) richiama le varie riforme della Pubblica amministrazione che si sono succedute dal 1979 a oggi e i numerosi decreti legislativi che hanno fatto seguito all'approvazione della legge Madia nel 2015.
Giudica quindi la riforma in esame importante e riduttiva allo stesso tempo, perché si pone obiettivi ambiziosi ma manca di una visione globale ed evita di affrontare, insieme ai temi del *turnover*, della dirigenza, della mobilità e della contrattazione collettiva, anche quello di una rivisitazione totale della Pubblica amministrazione, che è carente in servizi, infrastrutture, digitalizzazione e comunicazione tra banche dati.
Concorda con il senatore Patriarca sul rischio di accentramento, per esempio in materia di controlli e di concorsi, ed esprime perplessità su alcune deleghe, che a suo parere avrebbero avuto bisogno dell'intervento diretto del Parlamento, e sui tempi previsti per esercitarle, anche a fronte dei grandi ritardi del Governo nell'emanazione dei decreti attuativi in generale.
Chiede quindi al rappresentante dell'Esecutivo che fine faranno gli organismi che attualmente si occupano di controlli e valutazione e gli manifesta l'esigenza di tenere presenti le esigenze dei territori.
Relativamente alla dirigenza invita a non concentrarsi solo sul tema dei controlli, ma a considerare le difficoltà di chi lavora su più sedi e ha bisogno di flessibilità negli orari di lavoro.
Conclude sollecitando il Governo a varare davvero uno snellimento e una sburocratizzazione della Pubblica amministrazione, nonché ad operare per un rinnovamento delle competenze al fine di offrire un servizio sempre più efficiente alle imprese e ai cittadini.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

La presidente CATALFO avverte che l'ordine del giorno delle ulteriori sedute della settimana è integrato con l'esame in sede consultiva per il parere alla 2a Commissione del disegno di legge n. 755,

recante modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito, per il parere alla 7a Commissione del disegno di legge n. 1372, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, e per il parere alla 6a Commissione del disegno di legge n. 1412, di conversione in legge del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, recante modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In considerazione del calendario dei lavori del Senato delle prossime settimane, la PRESIDENTE sottopone alla Commissione l'opportunità di richiedere alla Presidenza del Senato una specifica deroga per poter esaminare anche nei giorni di attività parlamentare alcuni provvedimenti di particolare rilievo per la Commissione.

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*), consapevole delle esigenze delle altre Commissioni, non contesta la decisione di integrare l'ordine del giorno con l'esame in sede consultiva di nuovi disegni di legge - nello specifico gli Atti Senato nn. 755, 1372 e 1412 -, ma esprime la totale contrarietà del suo Gruppo a richiedere una deroga alle limitazioni stabilite il 28 maggio scorso dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentare per eventualmente esaminare il disegno di legge nn. 658 e connessi sul salario minimo orario, in quanto la situazione di stallo che si è venuta a creare per la mancanza della relazione tecnica è da attribuire esclusivamente alle divisioni interne alla maggioranza di Governo.

Si associano i senatori PATRIARCA (*PD*) e BERTACCO (*FdI*).

All'esito del dibattito, la PRESIDENTE si riserva di prendere una decisione in merito nei prossimi giorni.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.23. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 126 (pom.) del 23/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019
126ª Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente CATALFO avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1338 (Delega semplificazione e codificazione in materia di lavoro), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1187) ***ROMEO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia***
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 luglio.

La presidente CATALFO (*M5S*), in qualità di relatrice, illustra una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

In premessa il senatore PATRIARCA (*PD*), con riferimento alle vicende di Bibbiano, esprime la

propria irritazione per le accuse di connivenza e gli attacchi e le calunnie rivolte al Partito Democratico. A suo parere, la generalizzazione e il tentato coinvolgimento di una intera comunità politica, che nulla ha a che fare con le violenze sui minori, rappresentano infatti un comportamento indegno.
Esprime quindi il favore del suo Gruppo all'istituzione della Commissione di inchiesta, auspicando che il suo lavoro, oltre a far emergere eventuali ulteriori casi di abuso, sappia anche evidenziare i risultati ottenuti dallo strumento dell'affido e individuare le modifiche legislative necessarie alla modernizzazione delle attuali disposizioni in materia.
In conclusione, dopo aver sottolineato che i responsabili di eventuali reati dovranno essere giudicati a prescindere dalla loro appartenenza partitica, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore LAFORGIA (*Misto-LeU*) conferma il suo favore per l'iniziativa in esame e ribadisce l'auspicio che la sede della Commissione di inchiesta sia occasione di confronto nel merito e non di scontro o di strumentalizzazione politica, che non si criminalizzi l'intera infrastruttura dei servizi sociali e che si allarghi lo sguardo alla parte debole della società, quella dei minori. Richiama quindi i partiti politici alla loro responsabilità e li invita a riportare il dibattito nell'alveo della correttezza istituzionale, anche per rispetto nei confronti dei soggetti fragili coinvolti nei recenti fatti emersi all'attenzione della cronaca. Infine, dichiara il proprio voto favorevole.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*), considerati i recenti episodi di maltrattamenti sui bambini, esprime apprezzamento per la proposta di istituire una Commissione di inchiesta sulle case famiglia e si augura che la sua attività faccia emergere le positività e le negatività inerenti l'istituto dell'affido e l'organizzazione dei servizi sociali. Sottolinea quindi l'opportunità che tale Commissione tenga in considerazione il proficuo lavoro fin qui svolto dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, di cui è presidente la senatrice Ronzulli, e dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice NISINI (*L-SP-PSd'Az*) considera molto gravi i fatti di cronaca che hanno coinvolto la rete dei servizi sociali e il sistema degli affidi a Bibbiano, ma invita contestualmente ad attendere l'esito delle indagini prima di attribuire responsabilità penali. Manifesta quindi la necessità che la Commissione svolga il proprio lavoro senza pause, tenendo sempre al centro del dibattito il minore, e annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice MATRISCIANO (*M5S*) si dichiara convinta che fatti come quelli di Bibbiano non debbano passare sotto silenzio e che, così come già accaduto in Commissione lavoro, anche nella istituenda Commissione di inchiesta le differenze politiche verranno meno di fronte a interessi superiori. Conclusivamente, nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, concorda con il senatore Laforgia nella necessità di tutelare le case famiglia e gli operatori sociali che lavorano onestamente tutti i giorni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la presidente relatrice CATALFO (*M5S*), dopo aver espresso l'auspicio che alcuni componenti della Commissione possano far parte della Commissione d'inchiesta in titolo, mette ai voti la proposta di parere favorevole da lei presentata, che risulta approvata all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore LAUS (*PD*) lamenta una mancata presa di posizione da parte della Presidente circa gli attacchi al Partito democratico denunciati dal senatore Patriarca in occasione dell'intervento in dichiarazione di voto sul parere sul disegno di legge n. 1187 e chiede come mai da tempo non siano

più all'ordine del giorno della Commissione i disegni di legge in materia di salario minimo orario (658 e connessi).

La PRESIDENTE precisa che non ha espresso alcuna opinione in merito a quanto denunciato dal senatore Patriarca in ragione della sua posizione *super partes* e chiarisce che l'esame dei disegni di legge in materia di salario minimo orario potrà riprendere solo una volta giunto il prescritto parere sugli emendamenti da parte della 5a Commissione, che tuttavia è ancora in attesa della relazione tecnica.

IN SEDE REFERENTE

(1122) ***Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 luglio.

Il senatore LAUS (*PD*), pur riconoscendo la necessità di riorganizzare alcuni comparti della Pubblica amministrazione, stigmatizza l'uso dello strumento della delega, che pur è stato impiegato in passato, a suo parere in maniera sbagliata, anche dalla sua parte politica.
Con riferimento alla documentazione che accompagna il provvedimento rileva l'incongruenza di alcune formule utilizzate, dichiarandosi altresì deluso per gli strumenti individuati e per la mancanza di visione a lungo termine.
Contesta quindi la decisione di introdurre, come già accaduto anche con altri provvedimenti recenti, una nuova gerarchizzazione delle strutture, con conseguente complicazione delle procedure, e un clima persecutorio, convinto che un rafforzamento della responsabilizzazione e del senso di appartenenza si ottengano con obiettivi e incentivi piuttosto che con punizioni e sanzioni.
Considera quindi inverosimile, a fronte di quanto espressamente previsto dal testo, la previsione della clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione delle disposizioni della legge e dei decreti legislativi da essa previsti e invita infine a considerare la realtà della Pubblica amministrazione nella sua preziosa eterogeneità.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) ritiene inefficace la scelta della legge delega in ragione dei tempi necessari per esercitarla e per il dispiegamento degli effetti dei relativi decreti legislativi, che potrebbero giungere ben oltre la scadenza della legislatura, a maggior ragione in caso di conclusione anticipata a causa di crisi politica. A suo parere infatti sarebbe stato più opportuno e proficuo, per ottenere dei risultati positivi in tempi brevi, monitorare gli effetti della legge Madia (legge n. 124 del 2015), individuarne gli eventuali punti di debolezza e intervenire di conseguenza.
Si sofferma quindi sulle caratteristiche dei vari comparti della pubblica amministrazione, anche dal punto di vista delle categorie di lavoratori, delle tipologie contrattuali e dei trattamenti economici, che giudica inopportuno disciplinare in un unico provvedimento.
Sottolinea quindi la mancanza di dati aggiornati addirittura nell'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) che accompagna il provvedimento ed esprime quindi le proprie perplessità sulla reale portata dei decreti attuativi, che difficilmente, secondo il suo parere, potranno migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione.

La senatrice PARENTE (*PD*) in premessa si associa al senatore Floris nel considerare errata la scelta di varare una nuova e radicale riforma della pubblica amministrazione, peraltro con uno strumento, quello della legge delega, a suo giudizio inidoneo, senza valutare prima i risultati delle leggi approvate nella scorsa legislatura sulla stessa materia.
Entrando nel merito del provvedimento, invita a rivolgere una attenzione particolare alle istituzioni

scolastiche e critica le decisioni in materia di delegificazione, di contrattazione collettiva, di reclutamento dei dirigenti e di accesso al pubblico impiego. In particolare segnala che, in tema di contratti, si rischia di rimettere in discussione il rapporto tra Pubblica amministrazione e sindacati, che era stato risolto con il decreto legislativo n. 75 del 2017.
Con riferimento al personale della pubblica amministrazione, sottolinea l'opportunità che si valorizzino le esperienze acquisite in precedenza e ribadisce la sua contrarietà all'introduzione dei controlli biometrici effettuata con il disegno di legge n. 920 ("concretezza"), che sottintende una mancanza di fiducia nei confronti dei lavoratori e rischia di minarne le motivazioni.
Infine, dopo aver espresso l'auspicio che si svolga un ampio dibattito sui contenuti e che si tengano in adeguata considerazione le critiche espresse nel corso delle audizioni, anticipa la presentazione di diversi emendamenti.

Il senatore PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*) giudica ingiustificate, strumentali e senza alcuna attinenza al merito le critiche espresse dai rappresentanti delle opposizioni. Considera infatti corretto l'uso della legge delega e ritiene indispensabile, in presenza di una pubblica amministrazione poco efficiente, un nuovo intervento legislativo. Infine, anche con riferimento ad alcune recenti inchieste giudiziarie, manifesta i propri dubbi circa l'opportunità di motivare i dipendenti pubblici con incentivi economici, come pure sostenuto dal senatore Laus.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale. Propone quindi di stabilire per giovedì 1° agosto alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) interviene per conoscere la tempistica dell'esame del disegno di legge, ritenendo opportuno stabilire un termine per la presentazione degli emendamenti così ravvicinato solo in presenza della certezza che l'esame del provvedimento proseguirà alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva e non subirà, come accaduto per altri disegni di legge, ritardi di mesi per polemiche interne alla maggioranza.

La PRESIDENTE rassicura il senatore Patriarca in tal senso e, anche alla luce delle comprensibili esigenze delle opposizioni, propone quindi di stabilire per le ore 11 di venerdì 2 agosto il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(755) OSTELLARI ed altri. - Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito
(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio.

La relatrice PIZZOL (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver richiamato i tratti salienti della sua relazione, propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo in quanto il provvedimento consente agli avvocati di entrare in possesso di dati sensibili senza il controllo da parte dei magistrati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE, presente il prescritto numero di senatori, mette ai voti la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 15,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1187

L'11a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
condivisa la finalità del provvedimento di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono i minori e di individuare le disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia;
considerato che l'articolo 3 indica i compiti della Commissione, che in particolare è chiamata a verificare lo stato e l'andamento delle comunità di tipo familiare che accolgono minori, le condizioni effettive dei minori all'interno delle stesse, nonché il rispetto dei requisiti minimi strutturali e organizzativi prescritti per le strutture di tipo familiare e le comunità di accoglienza dei minori e degli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che in base alla disciplina statale e regionale devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori;
considerato, altresì, che l'articolo 10 rinvia ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto anche con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'individuazione di linee guida per la definizione degli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori e i criteri per la determinazione dei contributi pubblici da erogare per le prestazioni rese dalle comunità, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione dell'utilizzo delle relative risorse
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.3.2.1.24. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 128 (pom.) del 30/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 30 LUGLIO 2019
128ª Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati.

La seduta inizia alle ore 13,55.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente CATALFO avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1338 (Delega semplificazione e codificazione in materia di lavoro), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PATRIARCA (*PD*) sollecita nuovamente il giudizio della Presidente circa la lettera con la quale, insieme ad altri senatori dell'opposizione, ha chiesto il coinvolgimento diretto dell'Ufficio parlamentare di bilancio per consentire al Parlamento di effettuare proprie analisi sull'attuazione delle due misure di *welfare* introdotte dal decreto-legge n. 4 del 2019, il Reddito di cittadinanza e "Quota 100".

Chiede inoltre di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 1122 (Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione) alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Alle richieste si associa il senatore FLORIS (*FI-BP*).

La PRESIDENTE si rammarica per non aver avuto ancora l'opportunità di valutare la lettera alla quale ha fatto riferimento il senatore Patriarca e assicura che lo farà in tempi molto brevi. Segnala tuttavia

che del monitoraggio dei dati amministrativi si occupa già l'INPS, che eventualmente potrà essere convocato in audizione per illustrare la situazione.
Quanto alla richiesta di rinvio del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 1122 si riserva di fornire una risposta all'esito degli opportuni contatti con il Governo e con la Presidenza del Senato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile (n. 99)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GUIDOLIN (*M5S*) introduce lo schema di decreto legislativo, che si compone di 98 articoli, evidenziando le disposizioni di maggiore interesse per la Commissione. In particolare si sofferma sull'articolo 2, cheestende al giudizio pensionistico l'applicazione del rito ordinario del giudizio di responsabilità contabile. Richiama quindi il contenuto degli articoli da 64 a 76, che modificano la Parte IV del codice della giustizia contabile, relativa ai giudizi pensionistici. In proposito segnala, con riferimento al giudizio di primo grado, le modifiche relative alle modalità di spedizione del ricorso e alla sua notifica, alla fissazione dell'udienza, alla costituzione del convenuto, all'istanza di provvedimenti cautelari, alla trattazione della causa e al deposito di note difensive innanzi al giudice. Infine, in materia di reclamo contro l'ordinanza con la quale sia stata concessa o negata la sospensione dell'atto, illustra le norme relative alla decorrenza del termine per il deposito del reclamo stesso e la composizione del collegio che ne decide l'esito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1437) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice NISINI (*L-SP-PSd'Az*), premesso che il provvedimento, già approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati, reca disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, si sofferma sui profili di più stretta competenza della Commissione. In primo luogo segnala che l'articolo 8, al fine di eliminare l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati, autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, per il biennio 2019-2020 e nel rispetto di determinate condizioni, un contingente massimo di ottocento unità di personale amministrativo non dirigenziale. Sottolinea quindi che l'articolo 8-*bis* è volto in particolare ad agevolare la destinazione di immobili pubblici a presidi delle Forze di poliziae che l'articolo 8-*ter* dispone l'aumento dell'autorizzazione annua di ore di lavoro straordinario per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Richiama poi il contenuto dei commi 1 e 2 dell'articolo 8-*quater*, che riguardano la possibilità di istituire un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello generale nella dotazione organica del Ministero dell'interno e la ricollocazione del personale assegnato alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, in caso di cessazione dell'attività delle stesse. Evidenzia inoltre la portata del comma 3 dell'articolo 12-*bis*, che reca l'incremento degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comma 4 dello stesso articolo 12-*bis* e dell'articolo 12-*ter*, che prevedono incrementi di risorse di alcuni fondi relativi a categorie di personale del Ministero dell'interno. Infine, la relatrice ricorda che il comma 1 dell'articolo 13 subordina il provvedimento di riabilitazione dal divieto di

accedere alle manifestazioni sportive (DASPO) a condotte di ravvedimento operoso consistenti anche nello svolgimento di lavori di pubblica utilità, intendendo prestazioni non retribuite a favore della collettività, e che l'articolo 17-*bis* concerne la procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1122) ***Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 luglio.

Il relatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*), in replica, richiama i principali contenuti delle audizioni delle associazioni sindacali, con particolare riferimento ai temi dello sblocco delle assunzioni, degli investimenti per la formazione e delle verifiche psicoattitudinali, ricordando che nel complesso i relativi giudizi sul provvedimento, pur con alcuni rilievi critici, sono stati positivi.
Condivide poi la previsione, espressamente indicata alla lettera *g)* dell'articolo 2, di rafforzare lo spirito di servizio dei dipendenti pubblici nello svolgimento delle relative funzioni, anche estendendo l'obbligo del giuramento, così come la scelta di ricordare, all'articolo 6, che i dipendenti pubblici sono al servizio esclusivo della Nazione. A suo parere, infatti, i simboli sono importanti e possono aumentare il sentimento di appartenenza alle istituzioni e il senso del dovere nei confronti dei cittadini utenti.
Accoglie con favore la decisione di permettere, grazie a nuovi concorsi, l'accesso di giovani nel pubblico impiego, favorendo così un ricambio generazionale ormai imprescindibile per consentire alle amministrazioni di stare al passo con i tempi e di fornire servizi sempre più adeguati. Ricorda in proposito le difficoltà che affrontano i cittadini anche solo per il rilascio della carta di identità elettronica, che in molti Comuni non è nemmeno prevista.
Si sofferma quindi sulle tematiche della mobilità dei dipendenti, ricordando che è stata prevista una particolare attenzione verso i meno fortunati, della contrattazione collettiva, della premialità, dello snellimento della macchina amministrativa, degli incentivi in materia di reclutamento e della meritocrazia. In proposito sottolinea l'importanza della revisione della disciplina relativa alla valutazione delle *performance*, anche per la sua incidenza sulla tenuta sociale della collettività. Infine, ricorda che le pubbliche amministrazioni rappresentano il Paese e che le loro attività hanno una diretta incidenza sulla vita di tutti i cittadini, soprattutto quelli più fragili, come gli anziani, che lo Stato ha il dovere di assistere nelle loro necessità.
Conclusivamente si dichiara convinto che questo provvedimento, insieme a quelli già varati nei mesi passati, rappresenterà una svolta e permetterà di risolvere molte delle problematiche che quotidianamente affliggono i servizi amministrativi pubblici.

In replica interviene il sottosegretario FANTINATI, che preliminarmente effettua una comparazione tra il provvedimento in esame e la legge n. 124 del 2015 (cosiddetta legge Madia), evidenziandone la diversa strategia e il differente grado di intervento, ora limitato esclusivamente ad alcuni settori specifici.
Ricorda poi i punti salienti sui quali si è focalizzata la discussione generale, come la scelta del Governo di ricorrere allo strumento della legge delega, l'ampiezza della materia da disciplinare, i tempi necessari per adottare tutti i decreti legislativi attuativi e la previsione della clausola di invarianza finanziaria. Sottolinea quindi che i tempi previsti per l'esercizio della delega sono stati determinati avendo riguardo alla naturale scadenza della legislatura. Inoltre, gli effetti finanziari derivanti dalle

disposizioni contenute nel disegno di legge sono stati verificati dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e la 5a Commissione permanente ha espresso parere non ostativo sul testo.
Rammenta comunque che anche la legge Madia recava un'identica previsione finanziaria e che eventuali decreti attuativi che dovessero determinare nuovi o maggiori oneri, senza trovare compensazione al proprio interno, potranno essere emanati solo dopo che saranno entrati in vigore i provvedimenti legislativi che stanzieranno le occorrenti risorse finanziarie.
Passando al contenuto del disegno di legge, chiarisce che in materia di reclutamento il Governo non ha alcuna intenzione di centralizzare le procedure né di introdurre modalità incompatibili con il Titolo V della Costituzione. Infatti è stato previsto che le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni, le Comunità montane, i loro consorzi e associazioni, nonché gli enti dagli stessi controllati, possano liberamente decidere se procedere al reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali omogenee in proprio oppure mediante i concorsi unici organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica. Tuttavia ricorda che, al fine di rendere maggiormente conveniente ed attrattivo lo svolgimento del concorso unico, sono stati previsti degli specifici incentivi ed è stata individuata la possibilità di espletare anche concorsi unici su base territoriale.
Dopo aver richiamato le verifiche che si svolgeranno nella fase concorsuale e in occasione delle progressioni di carriera, si dichiara convinto che il rafforzamento dello spirito di servizio dei dipendenti pubblici nello svolgimento delle proprie funzioni si possa perseguire anche mediante l'estensione dell'obbligo del giuramento, che, a suo parere, costituisce diretta attuazione del dettato costituzionale.
Quanto alla dirigenza statale, assicura che l'obiettivo dichiarato del disegno di legge è quello di accrescere la qualità della prestazione lavorativa del personale e di incrementarne la produttività, migliorando l'immagine e l'efficienza della pubblica amministrazione. In proposito ricorda i principi e i criteri direttivi indicati dall'articolo 4.
Richiama quindi le disposizioni che intervengono sull'attuale disciplina in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni con l'intento di eliminare l'autoreferenzialità del processo di determinazione degli obiettivi e garantire una maggiore imparzialità nel processo di valutazione dei risultati. A tal fine è stato previsto l'intervento di soggetti esterni e degli utenti destinatari dei servizi così come l'istituzione di un Sistema nazionale di valutazione della *performance* coordinato dal Dipartimento della funzione pubblica. A suo parere tale decisione renderà più agevole l'individuazione e la confrontabilità delle buone pratiche, favorendone la diffusione, e consentirà l'emersione del merito effettivo. In conclusione sul punto, avverte che l'attuazione della delega imporrà di procedere alla revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione, anche attraverso un diverso assetto delle attuali strutture tecniche permanenti.
In considerazione del fatto che alcuni senatori hanno colto l'occasione per ribadire la propria contrarietà all'utilizzo dei sistemi di rilevazione dell'identità biometrica e della videosorveglianza ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti pubblici, rileva che in data 7 luglio è entrata in vigore la legge n. 56 del 2019 (legge "concretezza") e che il Governo ha già provveduto a richiedere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo il parere del Garante della Privacy, che non è ancora pervenuto. In proposito ribadisce che tali previsioni rispondono alle esigenze di incrementare l'efficienza della Pubblica amministrazione e a prevenire e reprimere il fenomeno dell'assenteismo sui luoghi di lavoro, i cui responsabili, oltre a commettere un reato, incrinano il rapporto di fiducia con il cittadino e gettano discredito nei confronti di tutti i dipendenti pubblici onesti. Esclude quindi che l'utilizzazione dei nuovi sistemi di rilevazione della presenza in servizio, che riguarderà solo le fasi di entrata e di uscita dalla sede lavorativa, possa risultare demotivante o mortificante per coloro che quotidianamente si recano sul posto di lavoro e adempiono ai propri doveri.
In conclusione, ringrazia la Presidente e tutti i componenti della Commissione per la sensibilità e l'attenzione dimostrata nei confronti dell'esigenza di accrescere l'efficienza della macchina amministrativa che rappresenta un obiettivo primario dell'azione dell'Esecutivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1122
XVIII Legislatura
(Collegato alla manovra di finanza pubblica)

Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione
Titolo breve: *Deleghe miglioramento PA*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

5ª Commissione permanente (Bilancio)

N. 142 (pom.)
9 aprile 2019

N. 152 (pom.)
14 maggio 2019

N. 168 (pom.)
11 giugno 2019

N. 173 (pom.)
25 giugno 2019

N. 175 (pom.)
2 luglio 2019

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

N. 73 (pom.)
7 maggio 2019

14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

N. 90 (ant.)
17 aprile 2019

N. 93 (ant.)
8 maggio 2019

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 142 (pom.) del 09/04/2019

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 9 APRILE 2019
142ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 17,40.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 10, che occorre chiedere conferma dell'assenza di oneri finanziari derivanti dal sostegno agli strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica. Chiede poi conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria inserita nel comma 3 dell'articolo 11 sul sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica. Richiede elementi informativi sulla portata finanziaria dell'articolo 12, al fine di chiarire se l'attività di formazione professionale dei tecnici e degli operatori in materia di produzione biologica possa essere promossa dallo Stato e dalle regioni ad invarianza degli oneri previsti a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 13, comma 2, occorre chiarire la portata finanziaria della previsione che consente agli enti

pubblici di vietare l'utilizzo di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche, stabilendo agevolazioni compensative per le imprese. Peraltro, rileva come tale facoltà possa essere conferita ai soli enti pubblici dotati di finanza propria. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri finanziari connessi alla predisposizione di interventi per ridurre gli impatti antropici sull'ambiente di cui all'articolo 13, comma 4. Con riguardo all'articolo 14, comma 8, chiede chiarimenti circa i possibili effetti di minor gettito derivanti dall'eventuale deducibilità dei contributi obbligatori istituiti su richiesta delle organizzazioni interprofessionali della filiera biologica. Occorre poi acquisire conferma della possibilità per l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari di svolgere le attività di vigilanza di cui al comma 13 del medesimo articolo 14 ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali. Richiede elementi informativi sulla portata finanziaria delle azioni di valorizzazione delle intese di filiera per i prodotti biologici di cui all'articolo 16, comma 6. Infine, chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 7 del medesimo articolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(822-B) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione sul testo e parere sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa con osservazione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 aprile.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di relazione sul testo del disegno di legge: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle risposte fornite dal Governo, che confermano, in relazione all'articolo 18, commi 2 e 3, in tema di responsabilità sussidiaria dello Stato in materia di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi, che la copertura di eventuali oneri sarà assicurata con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, formula, per quanto di propria competenza, una relazione non ostativa, con la seguente osservazione:
- valuti il Governo la predisposizione o il rafforzamento, in successivi provvedimenti, di adeguati sistemi di garanzia atti a potenziare, sotto il profilo finanziario, la sostenibilità e l'efficacia della normativa sulla responsabilità in materia di gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi.".

Rileva quindi come l'osservazione contenuta nella proposta di relazione testé illustrata sia funzionale al superamento delle criticità di carattere finanziario connesse alla responsabilità sussidiaria dello Stato per lo smaltimento delle scorie radioattive.

La senatrice BONFRISCO (*L-SP-PSd'Az*) concorda con l'osservazione contenuta nella proposta di relazione, anche alla luce delle problematiche derivanti dai depositi di scorie localizzati in altri paesi.

In merito alle proposte emendative, il sottosegretario BITONCI esprime l'avviso contrario delle amministrazioni competenti sugli emendamenti 1.1, 20.4 e 20.5, pur non rilevando oneri di carattere finanziario, se non di tipo indiretto.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, propone quindi l'approvazione della seguente proposta: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle risposte fornite dal Governo, che confermano, in relazione all'articolo 18,

commi 2 e 3, in tema di responsabilità sussidiaria dello Stato in materia di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi, che la copertura di eventuali oneri sarà assicurata con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, formula, per quanto di propria competenza, una relazione non ostativa, con la seguente osservazione: valuti il Governo la predisposizione o il rafforzamento, in successivi provvedimenti, di adeguati sistemi di garanzia atti a potenziare, sotto il profilo finanziario, la sostenibilità e l'efficacia della normativa sulla responsabilità in materia di gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi. Esprime, inoltre, parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.1, 20.4 e 20.5. Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

(733) ***SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti*** **post mortem** ***a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica***
(Parere alla 12a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 aprile.

Il sottosegretario BITONCI esprime un avviso non ostativo sulle proposte 4.6 (testo 3) e 4.0.1 (testo 3), il cui esame era rimasto accantonato.

La relatrice PIRRO (*M5S*) prende atto con soddisfazione dell'avviso non ostativo del rappresentante del Governo, sottolineando come la valutazione non ostativa sull'emendamento 4.6 (testo 3) possa anche estendersi alle precedenti formulazioni del medesimo emendamento, stante la comunanza dei rilievi evidenziati. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

I senatori MISIANI (*PD*) ed ERRANI (*Misto-LeU*) annunciano il voto di astensione.

Posta in votazione la proposta di parere, la Commissione approva.

(1165) ***Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea***
(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota recante alcune risposte ai rilievi sollevati dal relatore.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) si riserva un approfondimento ai fini dell'espressione del parere sul testo del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1122) ***Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione***
(Parere all'11a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, con riferimento all'articolo 2, in materia di accesso al pubblico impiego, che il comma 2, lettera *b)*, prevede tra i principi e i criteri direttivi il riconoscimento di incentivi agli enti territoriali e agli enti controllati che decidano di avvalersi del sistema di reclutamento centralizzato: al riguardo, sebbene la relazione tecnica affermi la natura non economica di tali incentivi, occorre acquisire indicazioni più specifiche su tali forme di incentivazione, per escluderne eventuali effetti, anche indiretti, per la finanza pubblica. In relazione alla successiva lettera *d)* del comma 2, che prevede lo svolgimento di verifiche psico-attitudinali nella fase del reclutamento e in occasione delle progressioni di carriera, risulta necessario avere chiarimenti volti a comprovarne la effettiva neutralità finanziaria, trattandosi di attività che sembrerebbero richiedere l'acquisizione o la disponibilità di ulteriori professionalità. In merito alla lettera *f)*, n. 3, del medesimo comma 2, chiede elementi informativi ulteriori diretti a confermare che l'istituzione di un nuovo Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso possa avvenire senza nuovi o maggiori oneri per le casse erariali.

Con riferimento all'articolo 3, recante una delega per favorire il merito e la premialità, fa presente che occorre avere informazioni di maggiore dettaglio, al fine di dimostrare la neutralità finanziaria dell'istituzione del nuovo Sistema nazionale di valutazione della *performance*, considerato che non appare sufficiente il generico rinvio, fatto nella relazione tecnica, alle risorse di un Ufficio con competenza analoga già esistente presso il Dipartimento della funzione pubblica. In relazione poi al coinvolgimento nel Sistema di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di cui al comma 2, lettera *a),* n. 3, la relazione tecnica fa riferimento, per la copertura degli oneri per i contratti, alle risorse disponibili a legislazione vigente per gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV): tuttavia vanno forniti dati più precisi, idonei a comprovare l'assenza di nuovi oneri per le finanze pubbliche, posto che non si prevede la soppressione dei menzionati OIV.

In merito all'articolo 4, recante delega per il riordino della dirigenza, segnala che occorre avere delucidazioni sugli effetti finanziari dell'accentramento presso la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) dei concorsi per il reclutamento dei dirigenti, al fine di valutare il saldo tra i risparmi in capo alle singole amministrazioni sgravate dal compito di organizzare i concorsi e gli eventuali maggiori oneri in capo alla SNA (comma 2, lettera *b),* n. 1). In relazione poi al comma 2, lettera *c),* n. 4), che prevede l'aumento delle quote percentuali di dotazione organica, nel limite massimo del 30 per cento, entro cui è possibile conferire incarichi a dirigenti di altre amministrazioni, vanno forniti chiarimenti sugli effetti - anche in termini di fabbisogno di personale - dell'incremento delle posizioni di comando e di fuori ruolo, da un lato, e della eventuale eliminazione del nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, dall'altro. È opportuno inoltre avere conferma dell'assenza di oneri, anche amministrativi, con riguardo all'implementazione della banca dati della dirigenza statale, prevista dal comma 2, lettera *c)*, n.7).

Con riguardo all'articolo 5, in tema di mobilità del personale pubblico, osserva la necessità di richiedere - in relazione al comma 2, lettera *a)* - informazioni in merito agli eventuali effetti su disponibilità e fabbisogno di personale della limitazione delle ipotesi di mobilità obbligatoria preventiva rispetto alle nuove assunzioni, nonché sull'impatto della eventuale esclusione del rilascio del nulla osta da parte dell'amministrazione di appartenenza.

In merito all'articolo 6, in materia di contrattazione collettiva, risulta opportuno valutare, sul criterio di delega di cui al comma 2, lettera *d)*, gli eventuali effetti finanziari della definizione per via normativa dell'entità e delle modalità di quantificazione del danno per violazione delle disposizioni in materia di contratti flessibili, in relazione alla possibile attivazione di automatismi risarcitori.

Con riferimento all'articolo 7, recante le disposizioni finanziarie, occorre acquisire dati ed elementi idonei a suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 1, in conformità a quanto previsto dalla legge di contabilità.

Con riferimento al comma 2 dell'articolo 7, che rinvia, nel caso di decreti delegati che comportino nuovi o maggiori oneri non compensati al loro interno, a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità, osserva che non appare esente da criticità la prassi, sempre più frequente, di

rinviare la quantificazione e la copertura di nuovi o maggiori oneri recati dalle leggi di delega al momento dell'adozione dei relativi decreti legislativi. In effetti, in base alla richiamata disciplina, è possibile ricorrere a tale possibilità solo in via eccezionale, in presenza di deleghe caratterizzate dalla complessità della materia trattata: sarebbe pertanto opportuno fornire adeguati argomenti a dimostrazione della sussistenza di tale presupposto in un ambito - come il pubblico impiego - ove ampia risulta la disponibilità di elementi conoscitivi e banche dati. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 67.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1104) ***Deputato Marta GRANDE ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FANTETTI (*FI-BP*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, che occorre chiedere conferma che dall'articolo 21 dell'Accordo, relativo alle risorse disponibili per la cooperazione e la tutela degli interessi finanziari delle parti, non derivino oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota, nella quale viene data conferma dell'assenza di oneri per la finanza pubblica correlati all'articolo 21 dell'Accordo.

Alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle risposte fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1088) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016***
(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 aprile.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota di chiarimenti sul disegno di legge in esame.

Il relatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di redigere una proposta di parere, sottolineando tuttavia la necessità di un supplemento di elementi istruttori per quanto riguarda gli effetti finanziari dell'articolo VIII, paragrafo 5, lettera *d)*, dell'Accordo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) ***Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione***

del personale , approvato dalla Camera dei deputati
(182) ***Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità***
(200) ***BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***
(262) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale***
(264) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio***
(546) ***ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***
(1020) ***Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture***
(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che sono in corso gli approfondimenti necessari a predisporre la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul testo unificato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

MATERIE DI COMPETENZA
(*Doc.* LIX, n. 1) ***Relazione sull'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, per l'anno 2019***
(Seguito dell'esame e rinvio, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento. Proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento una proposta di relazione, pubblicata in allegato, sul documento in titolo, ricordando che, al fine di approfondire gli aspetti connessi all'inserimento nel ciclo della programmazione di bilancio degli indicatori di benessere equo e sostenibile, la Commissione ha svolto, lo scorso 2 aprile, un ciclo di audizioni informali con l'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento, acquisendo le osservazioni dell'ISTAT, dell'Alleanza per lo sviluppo sostenibile, della SVIMEZ e del Ministero dell'economia e delle finanze.
Invita, quindi, i senatori ad esaminare lo schema di relazione, al fine di presentare eventuali proposte migliorative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva, di ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge n. 787, recante disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi ed attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 10 aprile, alle ore 10,30, non avrà luogo. Avverte, inoltre, che la seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, è posticipata alle ore 17.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,20.

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTA DAL RELATORE SULLA MATERIA DI COMPETENZA

La 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) ha esaminato il Documento LIX, n. 1, procedendo, il 2 aprile 2019, in sede informale, congiuntamente con la Commissione bilancio della Camera dei deputati, ad un ciclo di audizioni, nell'ambito del quale sono stati sentiti i rappresentanti dell'ISTAT, dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASVIS), di SVIMEZ e il Dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro, Riccardo Barbieri.
Sulla base degli elementi istruttori acquisiti, è possibile svolgere alcune considerazioni di sintesi.
Il progetto Bes ha preso il via nel 2010, quando l'Istat, in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ha dato avvio a tale iniziativa, ponendosi l'obiettivo di valutare il progresso della società non soltanto dal punto di vista economico, ma anche sociale e ambientale (sulla base di 12 domìni di analisi e di 130 indicatori): il progetto- giova ricordarlo - si concretizza annualmente nella redazione di un Rapporto, giunto ormai alla sesta edizione.
Gli indicatori di benessere equo e sostenibile (Bes) sono delle misure statistiche utili anche a valutare l'*outcome* delle politiche economiche, sociali ed ambientali.
La legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, come modificata nel 2016, prevede che un apposito allegato al Documento di economia e finanza (Def) contenga l'andamento dell'ultimo triennio e le previsioni (tendenziali e programmatiche) per il periodo di riferimento del Def (l'anno in corso e i successivi tre), per alcuni indicatori Bes scelti da un apposito Comitato (articolo 10, comma 10-*bis*).
Inoltre, entro il 15 febbraio, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta una Relazione in

Parlamento contenente l'evoluzione triennale degli indicatori Bes per effetto delle misure inserite nella legge di bilancio per il triennio in corso (articolo 10, comma 10-*ter*).

Alla luce degli interventi che si sono succeduti, è emerso che l'attuale calendario di rilascio degli indicatori Bes non è ottimale per almeno due motivi. In primo luogo, la Relazione al Parlamento per il 2019, oggetto delle suddette audizioni, contiene una valutazione per l'anno 2018 ancora a livello previsionale, mentre potrebbe essere più utile disporre, anche per la suddetta annualità, di una prima stima a consuntivo. Inoltre, il Def contiene solo le indicazioni di massima delle politiche che il Governo intende adottare per gli anni a venire e l'effetto delle misure previste nella legge di bilancio 2019 deve ancora dispiegarsi, con la conseguenza che anche le previsioni degli indicatori Bes non possono essere così pregnanti, come lo sarebbero se fossero valutati congiuntamente alla Nota di aggiornamento del Def.

Gli indicatori monitorati sono in totale 12, ma - nella Relazione in esame - solo per i 4 principali (reddito medio disponibile aggiustato *pro capite*; indice di disuguaglianza del reddito disponibile; tasso di mancata partecipazione al lavoro totale e per genere; emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti *pro capite*) si forniscono anche le previsioni a legislazione vigente,quindi tenendo conto anche delle misure predisposte con l'ultima legge di bilancio (*in primis*, reddito di cittadinanza e "quota 100").

Il processo di definizione degli indicatori Bes è tutt'altro che concluso, in quanto l'attuale copertura, nell'ottica di valutazione delle politiche economiche, non soddisfa appieno le esigenze di analisi. Il novero di indicatori Bes va ampliato per aggiornare la lista alla luce di nuove misure disponibili (come, ad esempio, il consumo di suolo, sulla base dei dati di fonte Ispra); per tenere conto delle principali dimensioni di analisi, quale quella territoriale (su cui, comunque, si sono già prodotti dei significativi risultati, evidenziati dall'Istat nel corso della sua audizione)o di genere; per studiare le possibili relazioni tra fenomeni e indicatori. Per ottenere adeguati miglioramenti bisogna mantenere elevato il grado di collaborazione tra i produttori di statistiche per l'individuazione delle variabili di interesse, la condivisione delle basi di dati e la messa a punto di modelli di microsimulazione.

E' altresì auspicabile il rafforzamento dei legami tra gli obiettivi delle politiche definite nella legge di bilancio e il ciclo della valutazione della *performance* della pubblica amministrazione, nonché l'estensione e l'approfondimento del dibattito sugli strumenti metodologici utilizzati per le previsioni tendenziali e programmatiche degli indicatori di benessere, presentate - in questa occasione - soltanto in relazione ai 4 principali indicatori, come sopra sottolineato.

La presentazione dei risultati in forma tabellare o grafica potrebbe essere corredata da didascalie che, sulla scala temporale, indichino i provvedimenti legislativi che possono aver influito sull'andamento dell'indicatore. Sarebbe anche utile disporre di "triangoli di revisione" che mostrino come si modificano nel tempo le stime iniziali, separando possibilmente l'effetto dovuto a revisioni statistiche da quello di diverso andamento dell'indicatore rispetto alle passate previsioni. In occasione della presentazione di provvedimenti legislativi, almeno per quelli a maggior impatto, si potrebbe pensare di aggiungere nella relazione tecnica di accompagnamento anche una previsione *ex ante* degli effetti sugli indicatori Bes interessati. In un'ottica di *accountability*, sarebbe importante dotarsi di strumenti di valutazione che misurino *ex post* l'efficacia delle misure adottate, affidandone la messa a punto e il monitoraggio ad apposita struttura, che potrebbe coincidere anche con l'Ufficio parlamentare di bilancio.

L'indicatore di benessere economico certamente più rilevante è il Reddito medio disponibile aggiustato *pro capite* (Rda), che si ottiene sommando i redditi lordi da lavoro, capitale e trasferimenti ricevuti dalle famiglie, a cui si sottraggono le imposte ed i contributi versati e si aggiungono i trasferimenti in natura ricevuti dallo Stato e dalle Istituzioni senza fini di lucro (ad esempio, i medicinali ricevuti dal Servizio sanitario nazionale).

La discussione ha evidenziato che non esiste una preferenza indiscussa per una stima dell'Rda di tipo nominale (a prezzi correnti), come è quella attuale, rispetto a una stima reale (a prezzi costanti), che farebbe emergere appieno il potere d'acquisto delle famiglie, ma la cui evoluzione potrebbe dipendere, oltre che dalle *policy* adottate, anche da altri fattori esogeni. L'andamento di questi ultimi anni mostra,

poi, che il Rda, sia in termini nominali che reali, presenta variazioni più contenute rispetto al Pil: è importante, quindi, poter disporre, oltre che dei livelli assoluti di Rda, anche dei suoi differenziali rispetto al Pil o al Reddito nazionale lordo, nonché delle cause che hanno generato tali divari.
Con la conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2019, assume particolare rilevanza il monitoraggio degli effetti dell'introduzione del Reddito di cittadinanza sull'incidenza e l'intensità della povertà assoluta. Quest'ultima, come è noto, si basa sulla spesa per consumi di un paniere minimo di beni e servizi, con soglie che variano in dipendenza della composizione del nucleo familiare, dell'area geografica in cui si vive e della tipologia di comune di residenza. Poiché i requisiti di accesso fanno sì che la platea di beneficiari si sovrapponga in misura consistente alla condizione di povertà assoluta, così come definita statisticamente, e considerando l'obbligo di spesa del *budget* mensile entro un determinato lasso temporale, è lecito attendersi una consistente riduzione del numero di individui e famiglie in povertà assoluta (oltre che degli indicatori sulla disuguaglianza del reddito). Sarebbe, pertanto, opportuno che l'Istat predisponesse gli adeguati accorgimenti metodologici per disporre nei prossimi mesi di una valutazione dell'impatto del Reddito di cittadinanza sulla povertà assoluta, in modo da poterne riferire a richiesta o nel corso di prossime audizioni.
In conclusione, pur tenendo conto che il lavoro sugli indicatori Bes per la valutazione delle *policies* è tutt'altro che concluso, come emerso da questa breve illustrazione, e che miglioramenti sostanziali sono attesi per il futuro, il giudizio sulla Relazione 2019 al Parlamento non può che essere positivo, in considerazione dell'accuratezza dei dati trasmessi all'attenzione delle Camere e dei numerosi spunti di analisi e di riflessione offerti.

1.4.2.1.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 152 (pom.) del 14/05/2019

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 14 MAGGIO 2019
152ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1249) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, in relazione al testo, di ribadire il seguente parere già formulato per la Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, preso atto che: in merito all'articolo 4, sulle modalità di effettuazione della riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al

prelievo supplementare di latte, vengono fornite rassicurazioni sia sull'assenza di effetti negativi per il gettito tributario sia sulla capacità dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di svolgere le attribuzioni ivi previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; viene confermata la disponibilità delle risorse poste a copertura degli interventi compensativi disposti dall'articolo 7, commi 2-*bis* e 2-*ter*, in favore delle imprese del settore olivicolo-oleario ubicate in alcuni comuni della provincia di Pisa; sono forniti elementi informativi volti a suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza recata dal comma 4 dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 214 del 2005, come modificato dall'articolo 8, comma 1, del decreto in esame; con riguardo all'articolo 8-*ter*, comma 3, che inserisce gli interventi di contenimento della Xylella fastidiosa tra le finalità per le quali possono essere concessi contributi ai comuni per l'anno 2019, si rassicura sulla piena sostenibilità dell'ulteriore finalizzazione, da momento che l'importo delle corrispondenti risorse trova sufficiente capienza in relazione al limite complessivo di spesa, anche tenendo conto degli impegni di spesa già assunti; sono forniti dati volti a suffragare la quantificazione degli oneri e la congruità della copertura dell'articolo 10-*bis* recante interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni; in merito all'articolo 10-*ter* sull'anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, si rappresenta come tale disposizione non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; con riguardo all'articolo 10-*quinquies* recante interventi di sostegno alle imprese del settore saccarifero, si rassicura sull'assenza di effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica e sul fatto che la sospensione del procedimento di recupero avviato da Agea non determina decrementi di gettito, non essendo ancora stato emesso alcun ruolo; relativamente all'articolo 12 recante misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani di Cogoleto, viene fornita rassicurazione del fatto che gli interventi ivi previsti saranno comunque attuati nei limiti delle risorse disponibili, ossia quelle giacenti sulla contabilità speciale istituita dall'ordinanza n. 3554/2006 della Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a poco più di 5 milioni di euro, oltre a 14,8 milioni a valere sulla programmazione della politica di coesione 2014-2020 e a 5 milioni di euro per il 2019 sull'accantonamento di conto capitale del fondo speciale del Ministero dell'ambiente, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.".
In relazione agli emendamenti già presentati presso la Commissione di merito e ripresentati in Assemblea, ribadisce il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.5, 3.4, 3.0.1, 4.0.1, 4.0.2, 4-*bis*.0.1, 4-*bis*.0.2, 4.0.100 (già 4-*bis*.0.3), 6.1, 6.0.1, 6-*bis*.1, 7.1, 7.2, 7.7, 7.8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.16, 8.17, 8.18, 8.21, 8.20, 8-*ter*.5, 8-*ter*.6, 8-*ter*.7, 8-*ter*.8, 8-*ter*.9, 8-*ter*.10, 8-*ter*.11, 8-*quater*.2, 8-*quater*.3, 8-*quater*.4, 8-*quater*.5, 8-*quater*.8, 8-*quater*.9, 8-*quater*.0.2, 9.1, 9.2, 9.6, 9.7, 6.0.102 (già 9.0.1), 6.0.108 (già 9.0.6), 6.0.109 (già 9.0.7), 6.0.101 (già 9.0.8), 6.0.100 (già 9.0.9), 6.0.103 (già 9.0.2), 6.0.104 (già 9.0.3), 6.0.105 (già 9.0.4), 6.0.106 (già 9.0.5), 6.0.107 (già 9.0.10), 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.0.1, 10-*ter*.1, 10-*ter*.2, 10-*ter*.3, 10-*quinquies*.0.2, 11-*bis*.0.1, 11-*bis*.0.2, 11-*bis*.0.3, 11-*bis*.0.4, 11-*bis*.0.5, 11-*bis*.0.6, 11-*bis*.0.7, 11-*ter*.0.1, 11-*ter*.0.2, 11-*ter*.0.4, 11-*ter*.0.5, 11-*ter*.0.6, 12.0.1, 12.0.2 e 12.0.4. Sugli emendamenti 8.10, 8.11 e 8.12, ribadisce il parere di semplice contrarietà condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del seguente periodo: "Gli eventuali accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente.".
In merito agli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 8.200 identica all'emendamento 8.4 già esaminato per la Commissione di merito. Non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

Il vice ministro Laura CASTELLI esprime un avviso conforme a quello della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, la RELATRICE formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, preso atto che in merito all'articolo 4, sulle modalità di effettuazione della

riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare di latte, vengono fornite rassicurazioni sia sull'assenza di effetti negativi per il gettito tributario sia sulla capacità dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di svolgere le attribuzioni ivi previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; viene confermata la disponibilità delle risorse poste a copertura degli interventi compensativi disposti dall'articolo 7, commi 2-*bis* e 2-*ter*, in favore delle imprese del settore olivicolo-oleario ubicate in alcuni comuni della provincia di Pisa; sono forniti elementi informativi volti a suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza recata dal comma 4 dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 214 del 2005, come modificato dall'articolo 8, comma 1, del decreto in esame; con riguardo all'articolo 8-*ter*, comma 3, che inserisce gli interventi di contenimento della Xylella fastidiosa tra le finalità per le quali possono essere concessi contributi ai comuni per l'anno 2019, si rassicura sulla piena sostenibilità dell'ulteriore finalizzazione, da momento che l'importo delle corrispondenti risorse trova sufficiente capienza in relazione al limite complessivo di spesa, anche tenendo conto degli impegni di spesa già assunti; sono forniti dati volti a suffragare la quantificazione degli oneri e la congruità della copertura dell'articolo 10-*bis* recante interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni; in merito all'articolo 10-*ter* sull'anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, si rappresenta come tale disposizione non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; con riguardo all'articolo 10-*quinquies* recante interventi di sostegno alle imprese del settore saccarifero, si rassicura sull'assenza di effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica e sul fatto che la sospensione del procedimento di recupero avviato da Agea non determina decrementi di gettito, non essendo ancora stato emesso alcun ruolo; relativamente all'articolo 12 recante misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani di Cogoleto, viene fornita rassicurazione del fatto che gli interventi ivi previsti saranno comunque attuati nei limiti delle risorse disponibili, ossia quelle giacenti sulla contabilità speciale istituita dall'ordinanza n. 3554/2006 della Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a poco più di 5 milioni di euro, oltre a 14,8 milioni a valere sulla programmazione della politica di coesione 2014-2020 e a 5 milioni di euro per il 2019 sull'accantonamento di conto capitale del fondo speciale del Ministero dell'ambiente, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.
In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.5, 3.4, 3.0.1, 4.0.1, 4.0.2, 4-*bis*.0.1, 4-*bis*.0.2, 4.0.100 (già 4-*bis*.0.3), 6.1, 6.0.1, 6-*bis*.1, 7.1, 7.2, 7.7, 7.8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.16, 8.17, 8.18, 8.21, 8.200, 8-*ter*.5, 8-*ter*.6, 8-*ter*.7, 8-*ter*.8, 8-*ter*.9, 8-*ter*.10, 8-*ter*.11, 8-*quater*.2, 8-*quater*.3, 8-*quater*.4, 8-*quater*.5, 8-*quater*.8, 8-*quater*.9, 8-*quater*.0.2, 9.1, 9.2, 9.6, 9.7, 6.0.102 (già 9.0.1), 6.0.108 (già 9.0.6), 6.0.109 (già 9.0.7), 6.0.101 (già 9.0.8), 6.0.100 (già 9.0.9), 6.0.103 (già 9.0.2), 6.0.104 (già 9.0.3), 6.0.105 (già 9.0.4), 6.0.106 (già 9.0.5), 6.0.107 (già 9.0.10), 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.0.1, 10-*ter*.1, 10-*ter*.2, 10-*ter*.3, 10-*quinquies*.0.2, 11-*bis*.0.1, 11-*bis*.0.2, 11-*bis*.0.3, 11-*bis*.0.4, 11-*bis*.0.5, 11-*bis*.0.6, 11-*bis*.0.7, 11-*ter*.0.1, 11-*ter*.0.2, 11-*ter*.0.4, 11-*ter*.0.5, 11-*ter*.0.6, 12.0.1, 12.0.2 e 12.0.4. Sugli emendamenti 8.10, 8.11 e 8.12, il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del seguente periodo: "Gli eventuali accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente.". Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

I senatori MANCA (*PD*), ERRANI (*Misto-LeU*) e DAMIANI (*FI-BP*) annunciano, a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza, un voto di astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1122) ***Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione***
(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, fa presente che il provvedimento in titolo è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale "collegato" alla manovra di finanza pubblica per il 2020.
Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera *f)*, che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Al riguardo, il Documento di economia e finanza 2019, come approvato con risoluzione dall'Assemblea del Senato il 18 aprile 2019, indica come collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2020, tra gli altri, il disegno di legge recante: "Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione" (Atto Senato 1122).
Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente il rispetto del termine di presentazione, termine che comunque - in base alla prassi consolidata - riveste carattere ordinatorio.
Per quanto riguarda i requisiti della rispondenza e dell'omogeneità per materia, rappresenta la corrispondenza tra il disegno di legge n. 1122, attualmente all'esame dell'11ª Commissione permanente, e quello indicato nel Documento di economia e finanza. Altresì, in coerenza con l'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, le finalità del disegno di legge e il disposto dei singoli articoli risultano coerenti rispetto al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza e consistenti nell'individuazione di soluzioni concrete per garantire l'efficienza, il miglioramento dell'organizzazione amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione, in primo luogo mediante una riforma del rapporto di lavoro che punti alla valorizzazione del merito, della competenza e delle capacità organizzative e relazionali del personale. Il provvedimento appare, infine, coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità per materia e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE avanza la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis,* del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, rileva che le disposizioni del disegno di legge risultano funzionali a garantire l'efficienza, il miglioramento dell'organizzazione amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione, in primo luogo mediante una riforma del rapporto di lavoro che punti alla valorizzazione del merito, della competenza e delle capacità organizzative e relazionali del personale, in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza 2019, e che esse appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 95, 96 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Esame e rinvio)

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1, commi 95 e 96, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha istituito il "Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese", con una dotazione complessivamente pari a 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033. Il comma 96 dispone, in particolare, che una quota delle risorse del Fondo pari a 900 milioni di euro sia destinata al finanziamento del prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza. Poiché si è ritenuto di procedere all'assegnazione di tali risorse per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con lo schema di decreto in esame, emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in attuazione del comma 98 del medesimo articolo 1 della legge di bilancio, si procede al riparto della quota residua del Fondo, pari a 42,7 miliardi di euro. Lo schema è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione.
Con riferimento al contenuto dello schema, segnala che il comma 1 dispone la ripartizione delle risorse tra le amministrazioni centrali dello Stato, come da elenco riportato nell'Allegato 1 allo schema medesimo, tenendo conto delle proposte formulate dai Ministeri sulla base dei propri programmi settoriali. Il 37,7 per cento delle risorse sono state assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 16,8 per cento al Ministero dello Sviluppo economico, il 13,6 per cento al Ministero della Difesa e il 9,4 per cento al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. A tutti gli altri ministeri sono state assegnate quote inferiori al cinque per cento. Al riguardo, ravvisa l'opportunità di acquisire elementi informativi sui criteri seguiti per il riparto del fondo, anche in relazione alle proposte formulate dalle Amministrazioni centrali dello Stato sulla base dei loro programmi settoriali, secondo quanto previsto dalla legge.
Il comma 2 dispone l'individuazione degli interventi da parte delle amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito degli stanziamenti assegnati secondo le procedure previste a legislazione vigente anche, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie, ai sensi del comma 98 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019.
I commi 3 e 4 riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati, previsto dal comma 105 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019. In particolare, il comma 4 richiede a ciascun Ministero di presentare, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.
I commi 5 e 6 riguardano le somme assegnate ma non impegnate. In particolare, il comma 5 richiama il comma 98 dell'articolo 1 della legge di bilancio che prevede l'individuazione, nei decreti di riparto, dei criteri e delle modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione, e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità del Fondo. Il comma 6 concerne le somme assegnate per l'anno 2019, nell'ambito delle quali, tramite decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il MEF, da adottare entro il 15 novembre 2020, devono essere individuate le somme non impegnate nonché determinate quelle da riassegnare alle Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito delle finalità del Fondo. La quota di tali risorse iscritta nel conto dei residui passivi, ai sensi dell'articolo 34-*bis* della legge di contabilità, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 dicembre 2020 e riassegnata sui pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate. Segnala che i termini fissati dal comma 6 potrebbero non

garantire alle Amministrazioni centrali, per quanto concerne le risorse relative al 2019, il tempo di diciotto mesi dall'assegnazione degli stanziamenti previsto per il loro utilizzo dal comma 98 dell'articolo 1 della legge 145 del 2018, decorso il quale può intervenire la revoca.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier n. 127 del Servizio Studi del Senato.

Il senatore MISIANI (*PD*) ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un'occasione persa per il Governo, dal momento che il significativo stanziamento operato dall'ultima legge di bilancio viene disperso tra vari Ministeri secondo criteri poco chiari e per finalità che non sono esplicitate, a differenza di quanto accaduto per il riparto di analoghi cospicui fondi istituiti da precedenti leggi di bilancio a sostegno degli investimenti pubblici.
Rileva inoltre come, in piena emergenza climatica e in presenza di un ampio e crescente dibattito sulle questioni ambientali, siano stati destinati al Ministero dell'ambiente soltanto 650 milioni su 42 miliardi di euro, per cui sarebbe interessante sapere, almeno, se tra le risorse destinate al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dei trasporti siano previsti interventi riconducibili alla promozione dello sviluppo sostenibile. Osserva che, al contrario, che più del 10 per cento del Fondo viene attribuito al Ministero della difesa, in evidente contraddizione con le dichiarazioni e gli intenti espressi, nella scorsa legislatura, da una delle due componenti politiche della maggioranza.
In sintesi, nel giudicare lo schema di decreto in titolo lontano dalle reali necessità del Paese, considera necessario che il Governo fornisca elementi informativi più approfonditi sui criteri seguiti per il riparto dello stanziamento in discussione ed esprime, comunque, sulla base degli elementi disponibili, una valutazione fortemente negativa sul provvedimento.

Il vice ministro Laura CASTELLI evidenzia che, per la ripartizione del Fondo in oggetto, sono stati stabiliti nell'ultima legge di bilancio criteri innovativi, basati sulle proposte avanzate dai ministeri in relazione a programmi settoriali e correlati alla loro effettiva capacità di spesa, per cui viene prevista la restituzione delle somme non utilizzate. Assicura, poi, al di là delle polemiche politiche, che i temi ambientali e del cambiamento climatico sono presenti anche nei programmi relativi ad Amministrazioni diverse dal Ministero dell'Ambiente, mentre, con riguardo alle risorse assegnate al Ministero della difesa, occorre conoscere la loro destinazione ultima per poterne apprezzare il significato. Si riserva, quindi, di fornire dati ed elementi ulteriori sui termini e le finalità degli stanziamenti oggetto di riparto.

Il presidente PESCO condivide l'esigenza di svolgere un supplemento istruttorio sui criteri seguiti per il riparto del Fondo, prendendo atto della piena disponibilità espressa al riguardo dal rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante assegnazione di una quota del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese per il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza (n. 82)
(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1, commi 95 e 96, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha istituito il "Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese", con una dotazione complessivamente pari a 43,6 miliardi di euro

per gli anni dal 2019 al 2033. Il comma 96 dispone, in particolare, che una quota delle risorse del Fondo pari a 900 milioni di euro sia destinata al finanziamento del prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza. Segnala che lo schema in esame, ai sensi del comma 98 del medesimo articolo 1 della legge di bilancio 2019, è emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ed è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Con riferimento al contenuto dello schema, osserva che il comma 1 dell'articolo 1 (unico) dispone la destinazione al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza, delle seguenti risorse: 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni per il 2020, 25 milioni per il 2021, 95 milioni per il 2022, 180 milioni per il 2023, 245 milioni per il 2024, 200 milioni per il 2025, 120 milioni per il 2026 e 10 milioni per il 2027. Al riguardo, fa presente che la dicitura utilizzata dal comma 1 potrebbe essere chiarita sul piano della formulazione letterale, posto che si fa riferimento al Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo <<>>sviluppo del paese tra le Amministrazioni centrali dello Stato. Invece, il comma 96 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019 fa riferimento al fondo <<>>finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Osserva che i commi 2 e 3 riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati. In particolare, il comma 3 richiede al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di presentare, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ai sensi del comma 105 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019. Al riguardo, si potrebbe chiarire la formulazione letterale della norma di cui al comma 3, laddove si fa riferimento allo stato di avanzamento dei <<>>programmi finanziati, posto che lo schema in esame reca la finalizzazione delle risorse all'unico intervento del prolungamento della Linea di metropolitana 5 (MS) da Milano fino al comune di Monza. Per ulteriori approfondimenti rinvia, infine, al *Dossier* n. 126/2019 del Servizio studi del Senato.
Nel rilevare, quindi, come lo schema di decreto in esame riproduca quanto previsto, in termini piuttosto rigidi, dalla disposizione dell'ultima legge di bilancio, ritiene comunque opportuno avere chiarimenti sui criteri seguiti per definire la modulazione temporale del finanziamento, e in particolare, se sia correlata ad un determinato piano finanziario. Al riguardo, si riserva di prendere gli opportuni contatti con la Commissione di merito, al fine di svolgere, nelle forme più adeguate, ulteriori approfondimenti istruttori.

Il vice ministro Laura CASTELLI, ribadisce che lo schema di decreto riproduce nella sostanza quando disposto dalla legge di bilancio 2019, non ravvisa al momento alcuna necessità di modificare la modulazione temporale del finanziamento, pur non potendosi escludere, in futuro, eventuali adeguamenti che dovessero risultare necessari.
Si riserva comunque di fornire risposta ai rilievi avanzati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1248) ***Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici***
(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge

in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre chiedere chiarimenti circa la compatibilità con la normativa europea della proposta 1.7, che prevede la possibilità di riservare alle imprese aventi sede nella regione una quota fino al 50 per cento di determinate procedure concorsuali. Sempre in relazione alla compatibilità con la normativa europea, si chiedono chiarimenti sugli analoghi emendamenti 1.207, 1.208, 1.209 e 1.210 che prevedono la riserva ovvero criteri premiali per la partecipazione alle gare in favore delle micro e piccole imprese del territorio. Occorre valutare la portata dell'emendamento 1.82 che sopprime una ritenuta cauzionale in favore delle stazioni appaltanti. Occorre valutare se gli analoghi emendamenti 1.83 e 1.84 determinino costi connessi alle procedure di individuazione del responsabile unico del procedimento. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.87 istitutivo di una struttura operativa a supporto del responsabile unico del procedimento. Occorre valutare nell'emendamento 1.93 l'insorgenza di eventuali oneri derivanti dall'affidamento a terzi, da parte delle stazioni appaltanti, di compiti di supporto e *project management*. Chiede altresì conferma del carattere ordinamentale degli analoghi emendamenti 1.114, 1.120 e 1.276 che estendono il ricorso all'affidamento diretto. Chiede un chiarimento sulla portata normativa e finanziaria dell'emendamento 1.229, che qualifica come stazione appaltante la società Sport e Salute Spa. Occorre valutare, in relazione al testo, l'emendamento 1.232 che esonera i comuni fino a 10 mila abitanti dal ricorso alla stazione unica appaltante e dalla nomina del responsabile unico del procedimento. Chiede un chiarimento sulla portata finanziaria dell'emendamento 1.277 che prevede il rimborso, a carico dell'aggiudicatario, delle spese sostenute dalla stazione appaltante per la pubblicazione di avvisi sui quotidiani. Occorre valutare gli effetti della proposta 1.399 che, escludendo alcune componenti dal calcolo del prezzo base posto a base di gara, potrebbe determinare una riduzione delle garanzie in favore delle stazioni appaltanti pubbliche. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 1.530 che abroga la disposizione del codice dei contratti pubblici relativa al criterio della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera. Chiede altresì un chiarimento sulla portata finanziaria dell'emendamento 1.553 che aumenta dal due al quattro per cento la percentuale massima delle risorse finanziarie accantonate dalle amministrazioni aggiudicatrici. Occorre valutare l'emendamento 1.559 che sopprime la previsione del codice dei contratti pubblici secondo cui il personale con qualifica dirigenziale è escluso dagli incentivi per funzioni tecniche. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.561 che esclude gli incentivi per funzioni tecniche dall'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale degli enti pubblici. Chiede conferma del carattere ordinamentale degli analoghi emendamenti 1.577 e 1.578 che modificano la disciplina sulle procedure di affidamento degli appalti in caso di somma urgenza e di protezione civile. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 1.638 e 1.639. Occorre valutare di richiedere la relazione tecnica sulla proposta 1.700 istitutiva di una commissione di conciliazione. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 1.701, 1.702, 1.703 e 1.704 riguardanti l'assunzione da parte delle province di 120 funzionari tecnici per lo svolgimento esclusivo delle attività delle stazioni appaltanti provinciali. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.0.1 che modifica numerosi articoli del codice dei contratti pubblici. Occorre altresì acquisire la relazione tecnica sulla proposta 1.0.2 recante un programma straordinario di assunzioni di personale tecnico da parte delle stazioni appaltanti pubbliche. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.0.9 sulle modalità di ripiano del disavanzo degli enti locali. Occorre valutare gli effetti della proposta 1.0.10 che estende i casi nei quali i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale possono contrarre mutui.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare i profili finanziari della proposta 2.5, che, in caso di crisi dell'originario aggiudicatario, rimette la determinazione delle condizioni di affidamento al soggetto progressivamente interpellato, in luogo delle condizioni originariamente proposte. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 2.8, in tema di accesso agli atti del procedimento. Con riguardo alla proposta 2.0.1, che amplia l'ambito di operatività della sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI, occorre verificare la

compatibilità di tale intervento con l'attuale dotazione della suddetta sezione. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.0.2, recante abrogazione dello *split payment*.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.
Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre verificare i profili finanziari della proposta 3.17, che prevede la definizione di un piano triennale per l'adeguamento degli istituti scolastici alla normativa antincendio, a valere sulle risorse del fondo per gli investimenti destinate al MIUR, nonché il differimento dei termini previsti a tale scopo. Chiede conferma dell'assenza di oneri per gli identici emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3, in tema di semplificazione degli interventi nel settore dell'edilizia scolastica.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.
Con riferimenti agli emendamenti riferiti all'articolo 4, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 4.6, che introduce un elenco di interventi infrastrutturali ritenuti prioritari ed emergenziali, e sulla proposta 4.24, che autorizza i Ministeri dei beni culturali e dell'ambiente ad assumere personale con una copertura formulata come tetto di spesa (peraltro non in linea con le regole di contabilità), a valere sull'incremento di gettito derivante dall'ampliamento dell'ambito operativo della TASI. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 4.29, che prevede una finalizzazione degli eventuali risparmi di spesa derivanti dal definanziamento degli interventi segnalati al Cipe per anomalie dai Commissari straordinari, della proposta 4.30, che estende l'ambito di applicazione di alcune delle procedure previste dall'articolo 4 ai Commissari per il dissesto idrogeologico e per l'attuazione degli interventi idrici, nonché dell'emendamento 4.31, che prevede la possibilità di nominare Commissari straordinari anche per le procedure di affidamento in caso di crisi di impresa. Comporta maggiori oneri la proposta 4.32, che reca un incremento della copertura finanziaria dell'intervento non correlato all'aumento degli oneri. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 4.33, che reca interventi per il Ponte di Parma, ponendo i relativi costi a carico dell'ente incaricato della gestione, con una misura che non appare in linea con quanto disposto dall'articolo 19 della legge di contabilità, nonché della proposta 4.35, che prevede la riapertura dei termini per usufruire dei finanziamenti dei programmi "6000 campanili" e "Nuovi progetti di intervento". Risulta necessario verificare i profili finanziari dell'emendamento 4.39, con particolare riguardo al finanziamento degli interventi di completamento della Strada Statale 675, di cui alla lettera *b)*. Occorre valutare poi gli effetti sulla finanza pubblica della proposta 4.40, con particolare riguardo all'eventuale ampliamento dell'area di non imponibilità IVA al settore del dissesto idrogeologico e all'attuazione degli interventi idrici. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 4.42, che prevede l'istituzione di un Fondo salva-cantieri, coperto sul FISPE per il 2019 e alimentato successivamente mediante un contributo sull'offerta dell'aggiudicatario. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica anche per la proposta 4.43, che modifica la procedura per la concessione dei contributi per investimenti ai Comuni stanziati dalla legge di bilancio per il 2018. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 4.44, che reca un'autorizzazione di spesa senza specificare in modo esplicito l'esercizio finanziario di riferimento, nonché della proposta 4.45, che prevede la nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione della linea del Terzo valico dei Giovi, con particolare riguardo agli oneri correlati al compenso del Commissario. Comporta maggiori oneri l'emendamento 4.46, per mancanza della quantificazione degli oneri. Richiede la relazione tecnica per la proposta 4.0.1, in materia di lavori pubblici di competenza delle province e del relativo personale. Con riguardo all'emendamento 4.0.2, in parte analogo alla proposta 2.0.1, recante estensione dell'operatività della sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI, occorre verificare la compatibilità di tale intervento con la dotazione attuale della suddetta sezione.
Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 4.0.3, che interviene sulla modalità di fruizione dei contributi per gli investimenti dei comuni stanziati dalla legge di bilancio per il 2018.
Richiede la relazione tecnica altresì per l'emendamento 4.0.4, che prevede la nomina di un Commissario unico per evitare l'aggravamento di alcune procedure di infrazione in tema di sistemi di depurazione. In merito alla riformulazione 4.0.4 (testo 2), occorre verificare la compatibilità degli interventi ivi previsti con le risorse disponibili presso la contabilità speciale intestata al Commissario

unico. Occorre inoltre verificare la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 4.0.5, in tema di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici, che attinge al fondo oggetto di riparto mediante gli atti del Governo 81 e 82, all'esame delle commissioni parlamentari. Comporta maggiori oneri la proposta 4.0.6, che istituisce un apposito fondo per il risanamento della città di Messina, a valere sulle risorse del FISPE, che nel 2019 non risulta avere le necessarie disponibilità.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.
Per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 5 e 6, richiede la relazione tecnica sulle proposte 5.4, 5.8 e 5.9. Occorre valutare gli effetti per la finanza locale della lettera *b)* degli analoghi emendamenti 5.15, 5.16 e 5.17, che prevede l'obbligo per i comuni di adottare misure di vantaggio in favore del riuso degli insediamenti residenziali e produttivi, oltre alla creazione di una banca dati del patrimonio immobiliare esistente. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle analoghe proposte 5.22, 5.35 e 5.0.9 in materia di rigenerazione urbana e monetizzazione delle aree non cedibili. Occorre valutare la congruità della copertura degli analoghi emendamenti 5.23, 5.24 e 5.25, che anticipano l'entrata in vigore dell'aumento di canoni di prospezione e ricerca di idrocarburi, al fine di istituire un fondo per la rigenerazione urbana sostenibile. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 5.29, 5.30 e 5.31. Chiede conferma del carattere ordinamentale del comma 1-*ter* dell'emendamento 5.32 che esclude l'applicazione delle disposizioni nazionali in materia di acquisizione di beni e servizi per i fondi di investimento immobiliare a partecipazione pubblica. Chiede conferma che l'emendamento 5.33, comma 1-*bis*, che rifinanzia il contributo per il comune di Pietrelcina a valere sui fondi speciali di conto capitale del Ministero dell'economia e delle finanze non comporti una dequalificazione della spesa; altresì, si chiede conferma della disponibilità delle risorse relative al finanziamento per la riqualificazione urbanistica di alcuni comuni indicate nel comma 1-*ter*. Chiede conferma della disponibilità delle risorse sul fondo per lo sviluppo del capitale immateriale utilizzate a copertura dell'emendamento 5.34. Occorre valutare la congruità della copertura a tetto di spesa, a fronte di diritti soggettivi in termini di agevolazioni fiscali, di cui all'emendamento 5.0.4. Analoga valutazione attiene all'emendamento 5.0.5, per il quale si richiede la relazione tecnica. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura degli analoghi emendamenti 5.0.8, 5.0.10, 5.0.11 e 5.0.12. Chiede conferma del carattere ordinamentale degli analoghi emendamenti 5.0.13, 5.0.14, 5.0.15, 5.0.16, 5.0.17 e 5.0.18 sugli adempimenti temporali connessi ai piani di sicurezza e manutenzione provinciale di strade e scuole. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 5.0.19 in materia di avanzamento di opere e lavori pubblici. Occorre richiedere la relazione tecnica sulle analoghe proposte 5.0.20 e 5.0.21 sul prepensionamento per i dipendenti delle imprese edili e affini. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dal comma 15 dell'emendamento 5.0.22, in base al quale i comuni sono tenuti a rilasciare, su richiesta, l'attestazione di area urbana degradata o di edificio degradato. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 5.0.25, 5.0.33, 5.0.34, 5.0.35, 5.0.36, 5.0.37, 5.0.38, 5.0.47, 5.0.48, 5.0.49, 5.0.50 e 5.0.55. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 5.0.26, 5.0.27, 5.0.28, 5.0.29, 5.0.30 e 5.0.31 che estendono l'ambito applicativo di agevolazioni fiscali vigenti. Occorre valutare gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 5.0.39 e 5.0.40 sulla sdemanializzazione delle concessioni balneari. Occorre altresì valutare gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 5.0.41 e 5.0.42 che escludono il conguaglio del canone di concessione, nonché delle analoghe proposte 5.0.43 e 5.0.44 che escludono compensi o rimborsi per il concessionario a seguito della scadenza della concessione e dell'acquisizione allo Stato di opere non amovibili. Analogamente, si valutino gli effetti finanziari delle analoghe proposte 5.0.45 e 5.0.46 che estendono la definizione di opere amovibili alla scadenza della concessione. Chiede conferma dell'assenza di oneri connessi all'emendamento 5.0.51 che esclude la sospensiva del rilascio delle nuove concessioni alle fattispecie di modifica delle concessioni esistenti. Chiede un chiarimento sull'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'emendamento 5.0.52 sulle autorità portuali. Occorre valutare poi l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 5.0.53 sulla semplificazione delle procedure per la gestione dei rifiuti della regione Lazio e di Roma Capitale. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri nella proposta 5.0.54 sulla qualifica di rifiuto, per la quale si può valutare altresì l'inserimento di una

clausola di invarianza finanziaria nel comma 6, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente del registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 5 e 6.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre valutare la compatibilità delle proposte 7.3 e 7.4 con le dotazioni dei quadri economici di cui all'articolo 4 e con le contabilità speciali di cui all'articolo 8.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 7.

In merito agli emendamenti riferiti agli articoli 8 e 9, comportano maggiori oneri le proposte 8.1 e 8.2. Occorre valutare gli eventuali effetti di cassa degli analoghi emendamenti 8.4, 8.5 e 8.6 che autorizzano il commissario delegato a definire le condizioni per la concessione di anticipazioni di contributi. Relativamente all'emendamento 8.7, occorre correggere il riferimento, contenuto nel comma 4-*ter*, ai limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, sostituendolo con un riferimento al comma 4-*bis*. Inoltre, occorre valutare il comma 4-*quinquies* che prevede l'esenzione fiscale per le elargizioni ivi disciplinate e correggere il riferimento allo stato di previsione del Mef di cui al comma 4-*sexies*, riferendolo al 2019. Occorre valutare la compatibilità con la dotazione delle risorse in contabilità speciale dell'emendamento 9.1.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 8 e 9.

In merito agli emendamenti riferiti agli articoli da 10 a 20, occorre valutare la compatibilità con la dotazione delle risorse delle contabilità speciali degli emendamenti 10.1, 10.4, 10.5, 12.4, 18.1, 18.4, 18.0.1 e l'analogo 18.0.2. Per quanto riguarda la proposta 14.1, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nel primo periodo, ove si consente ai soggetti attuatori di avvalersi di Invitalia Spa, e la compatibilità del secondo periodo con le risorse delle contabilità speciali. Chiede conferma della disponibilità delle risorse presso il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 145 del 2018 e dell'autorizzazione di spesa in favore del programma pluriennale di ammodernamento tecnologico utilizzate a copertura dell'emendamento 19.0.1 che introduce un sistema di videosorveglianza in favore dei minori e degli anziani. Occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 20.0.1 recante misure straordinarie per l'equilibrio corrente dei consorzi comunali e delle città metropolitane della Regione Siciliana. In merito all'emendamento 20.0.2, nel ravvisare la disponibilità delle risorse presso il fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'economia e delle finanze, si rileva come la quantificazione dell'onere a tetto di spesa possa contrastare con la previsione di diritti soggettivi; altresì, potrebbe determinarsi una dequalificazione della spesa.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti relativi agli articoli da 10 a 20.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 21, comportano maggiori oneri le proposte 21.1, 21.4, 21.5, 21.8, 21.8 (testo 2), 21.0.6, 21.0.11 (analogo al 21.0.12) e 21.0.13 (analogo al 21.0.14, 21.0.15 e 21.0.16). Occorre verificare la corretta quantificazione degli oneri e la disponibilità delle risorse poste a copertura degli emendamenti 21.2, 21.3, 21.6 (analogo al 21.7), 21.0.4, 21.0.5, 21.0.9 (analogo al 21.0.10), 21.0.17 (analogo al 21.0.18) e 21.0.19 (analogo al 21.0.20). Occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 21.9 (analogo al 21.0.7 e 21.0.8), 21.10 (analogo al 21.11) e 21.0.21 (analogo al 21.0.22). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 21.0.1 (analogo al 21.0.2 e 21.0.3).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 21.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 22, comporta maggiori oneri la proposta 22.15. Occorre verificare la corretta quantificazione degli oneri e la disponibilità delle risorse poste a copertura degli emendamenti 22.2 (analogo al 22.3), 22.5, 22.6 (analogo al 22.8 e 22.9), 22.7, 22.7 (testo 2), 22.11, 22.20 (analogo al 22.29), 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.26 e 22.0.4 (testo 2). Occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 22.4, 22.27, 22.28, 22.30, 22.32 (analogo al 22.35), 22.0.2 (analogo al 22.0.3 e 22.0.4) e 22.0.10. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 22.10, 22.12 (analogo al 22.13 e 22.14), 22.16, 22.17, 22.17 (testo 2), 22.19, 22.21, 22.31, 22.33, 22.34, 22.0.1, 22.0.5, 22.0.6, 22.0.7 (analogo al 22.0.8) e 22.0.9.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 22.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 23, comportano maggiori oneri le proposte 23.23,

23.89, 23.90, 23.0.3 e 23.0.8. Occorre verificare la corretta quantificazione degli oneri e la disponibilità delle risorse poste a copertura degli emendamenti 23.6 (testo 2), 23.16 (analogo al 23.17 e 23.18), 23.26 (analogo al 23.27 e 23.28), 23.33, 23.38, 23.41, 23.49, 23.50, 23.54, 23.58 testo 2 (analogo al 23.62, 23.63, 23.64, 23.65 e 23.66), 23.68 (analogo al 23.69), 23.80, 23.82 (analogo al 23.83), 23.84, 23.85, 23.87, 23.91, 23.0.2 e 23.0.7. Occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 23.19 (analogo al 23.20 e 23.21), 23.22 (analogo al 23.53), 23.29 (analogo al 23.30 e 23.34), 23.31 (analogo al 23.32 e 23.51), 23.46 (analogo al 23.47 e 23.48), 23.56 (analogo al 23.57 e 23.72), 23.58, 23.60 (analogo al 23.61), 23.79, 23.94 (anche in riferimento alla compatibilità con la normativa europea) e 23.0.9. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli emendamenti 23.70 e 23.76 (analogo al 23.77 e 23.78). Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 23.2 (analoga al 23.93 e 23.0.1). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 23.7 testo 2 (analogo al 23.8, 23.9 e 23.10), 23.11, 23.74, 23.81, 23.95, 23.0.4, 23.0.5, 23.0.6 e 23.0.10.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 23.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 24, comportano maggiori oneri le proposte 24.0.1, 24.0.2 e 24.0.3. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 24.0.6, recante proroga della sospensione della riscossione dei tributi e la riduzione dell'ammontare dovuto per i comuni interessati dal sisma del 2016, nonché sulla proposta 24.0.7, in tema di assunzione di personale da parte dei medesimi enti locali.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 24.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 25, richiede la relazione tecnica sulla proposta 25.3, che dispone la proroga fino al 2019 delle misure di sostegno al reddito previste per i comuni interessati dal sisma del 2016. Occorre valutare i profili finanziari, con particolare riguardo alla disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 25.4, che abroga il previsto versamento all'entrata dello Stato delle risorse accantonate a fronte della sospensione dei mutui concessi ai comuni interessati dal sisma del 2012. Comportano maggiori oneri, per insufficiente copertura, le proposte 25.2 e 25.6, recanti proroga della sospensione del pagamento dei mutui per i comuni interessati dal sisma del 2016. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 25.0.1, che proroga le esenzioni dal pagamento dell'IMU per i comuni colpiti dal sisma del 2012, nonché sulla proposta 25.0.2, recante proroga della sospensione dei mutui per i medesimi enti locali.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 25.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 26, comporta maggiori oneri la proposta 26.4, recante proroga delle esenzioni fiscali per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, senza indicazione di oneri e copertura. Sull'emendamento 26.7, che istituisce una sezione nel fondo centrale di garanzia della CDP destinata alle piccole e medie imprese danneggiate dal crollo del Ponte Morandi, si valuti l'inserimento espresso del limite delle risorse del fondo per la concessione delle garanzie. Comporta maggiori oneri la proposta 26.9, recante proroga delle misure di sostegno alle imprese colpite dal crollo del Ponte Morandi, mancando la copertura finanziaria per le esenzioni relative al 2020. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 26.11, che amplia l'ambito di impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici. Occorre richiedere la relazione tecnica sulla proposta 26.0.1, che istituisce una Zona franca urbana per i comuni lombardi colpiti dal sisma del 2012. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 26.0.2, che estende la portata delle disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo adottate in relazione al crollo del Ponte Morandi. Occorre verificare gli effetti sulla finanza pubblica della proposta 26.0.3, in tema di qualificazione di credito prededucibile a favore dei creditori delle imprese coinvolte nella ricostruzione di zone colpite da eventi sismici. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri, recando una copertura sulle risorse a legislazione vigente, l'emendamento 26.0.4, che proroga lo stato di emergenza e l'esenzione dall'IMU per i territori colpiti dal sisma del 2012. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 26.0.5, recante proroga delle misure per lo svolgimento degli anni scolastici nelle aree colpite dal sisma del 2016, mentre comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 26.0.6 e 26.0.7, che risultano privi di copertura finanziaria.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 26.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 27, comporta maggiori oneri la proposta 27.0.1, che rimette a un decreto la concessione di agevolazioni alle imprese dei comuni di Ischia colpiti dal sisma del 2017, senza prevedere copertura.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 27.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 28, occorre valutare la portata normativa e il profilo finanziario della proposta 28.2, in tema di finanziamento di lavori non inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici. Occorre altresì valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 28.5 e 28.6, in tema di ristoro dei costi sostenuti dagli operatori coinvolti nella realizzazione della piattaforma "IT-Alert". Chiede conferma della disponibilità delle risorse, a valere sul FISPE, poste a copertura degli analoghi emendamenti 28.10. 28.11, 28.12, 28.13, 28.0.1 e 28.0.2, che autorizzano la proroga della convenzione con il Centro di produzione S.p.a. per la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari, e per i quali occorre valutare i profili finanziari delle ulteriori misure in tema di contributi per l'editoria.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 28.
In relazione all'emendamento riferito all'articolo 29, non vi sono osservazioni.

Il vice ministro Laura CASTELLI mette a disposizione dei senatori una nota recante risposte ai rilievi sollevati dal relatore sul testo del decreto, assicurando che il Governo intende dare il massimo supporto all'attività delle Commissione parlamentari impegnate nell'esame del provvedimento in titolo, al fine di rendere possibile un'istruttoria serrata e approfondita.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE, dopo aver fornito alcuni ragguagli sull'organizzazione dell'attività parlamentare, anche in relazione ai prossimi impegni elettorali, avverte che al termine della seduta è immediatamente convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per decidere sulla programmazione dei lavori in merito all'esame del disegno di legge n. 1248.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.1.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 168 (pom.) dell'11/06/2019

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019
168ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1016) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:* a)** ***Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015;* b)** ***Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MANCA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo agli oneri derivanti dal Trattato di assistenza giudiziaria, che occorre acquisire conferma della congruità della quantificazione delle spese per la videoconferenza, di cui agli articoli 14 e 25, anche in relazione alle dotazioni tecnologiche delle Amministrazioni interessate. Per il resto, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota di chiarimenti in risposta ai rilievi del relatore.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1017) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016***

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice LEONE (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, con riguardo al Trattato di estradizione, che in relazione ai criteri di determinazione dell'onere annuo per il trasferimento dei detenuti, di cui agli articoli 14 e 18, occorre chiedere conferma che l'ipotesi di 5 estradandi in Italia all'anno non sia sopravvalutata rispetto alla media dei detenuti italiani custoditi in Costa Rica, anche in confronto a situazioni comparabili. Con riguardo agli oneri derivanti dal Trattato di assistenza giudiziaria, occorre acquisire conferma della congruità della quantificazione delle spese per la videoconferenza, di cui agli articoli 14 e 25, anche in relazione alle dotazioni tecnologiche delle Amministrazioni interessate. Per il resto, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1226) ***Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che, presso l'altro ramo del Parlamento, il rappresentante del Governo ha chiarito che le voci di spesa già individuate ai fini della determinazione degli oneri recati dal provvedimento non sono oggetto di aggiornamento e le attività previste dall'Accordo in esame sono svolte nei limiti degli stanziamenti già autorizzati e preordinati alle medesime attività. Preso atto di tali chiarimenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1251) ***Deputato MARINO ed altri. - Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice ACCOTO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme.

La RELATRICE propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

(1276) ***Deputato RACCHELLA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul***

Brenta detto "Ponte Vecchio di Bassano" , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(299) ***Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia***
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica sul testo)

La relatrice PIRRO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, in relazione al testo, che il provvedimento inserisce la fibromialgia tra le malattie invalidanti (articolo 2), prevedendo il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie (articolo 3); altresì, viene disposta l'individuazione di centri nazionali di ricerca per lo studio della fibromialgia (articolo 4) e l'istituzione, presso il Ministero della salute, del registro nazionale della fibromialgia, con un'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (articolo 5). Inoltre, l'articolo 6 dispone l'inserimento di idonei corsi di formazione relativi alla diagnosi ed ai protocolli terapeutici per la fibromialgia nel programma nazionale per la formazione continua in medicina, con una conseguente autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020. L'articolo 7 stabilisce che il Ministero della salute promuova, d'intesa con le Regioni, studi e ricerche sulla fibromialgia. L'articolo 8 prevede che il Ministero del lavoro e quello della salute stipulino accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso al telelavoro delle persone affette da fibromialgia. L'articolo 9 conferisce al Ministero della salute il compito di promuovere periodiche campagne di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche relative alla fibromialgia. L'articolo 10 quantifica, infine, in 10 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020 l'onere complessivo del provvedimento, con copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa del fondo speciale del Ministero dell'economia e delle finanze (senza specificare se venga ridotta la parte corrente o quella in conto capitale). Per quanto di competenza, ferma restando la necessità di modificare il suddetto articolo 10, nonché le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 5 e 6, aggiornando la decorrenza dell'onere al 2019, risulta comunque necessario chiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, al fine di acquisire elementi istruttori volti ad appurare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della relativa copertura.
In merito alle proposte emendative, occorre valutare, in relazione al parere che sarà espresso sul testo del disegno di legge, gli emendamenti 3.2, limitatamente alle lettere *b)* e *c)*, 4.1, 6.2, 8.2 e 9.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI concorda con la necessità di acquisire la relazione tecnica sul testo del disegno di legge.

La Commissione conviene quindi di richiedere la relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame, ai sensi dell'art. 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(867) ***Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni***
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, chiedendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, elementi integrativi sulla composizione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, istituito dall'articolo 1, nonché sulla struttura amministrativa di supporto, al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa recata dall'articolo 3. Con riferimento alle funzioni dell'Osservatorio, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, che fa riferimento alla promozione di studi e analisi finalizzati a formulare proposte e misure idonee alla riduzione del rischio negli ambienti più esposti. In merito all'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione della sicurezza sui luoghi di lavoro, chiede conferma che essa si limiterà ad uno scrutinio dei dati materialmente forniti dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Chiede poi conferma che Agenas possa svolgere i compiti previsti dall'articolo 1, comma 2, ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali.
Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare, in relazione al testo, le proposte 1.12, 1.13, 1.15 e 1.16 che prevedono ulteriori funzioni in capo all'Osservatorio. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.17 che, tra l'altro, conferisce all'Osservatorio il compito di pianificare l'installazione di sistemi di videosorveglianza presso tutte le strutture e i presìdi sanitari. Occorre valutare gli analoghi emendamenti 1.24 e 1.26 che obbligano le strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate a costituirsi parte civile nei processi per fatti di aggressione verso gli esercenti le professioni sanitarie. Occorre valutare la congruità della copertura della proposta 1.0.1 sulla costituzione di commissioni paritetiche. Occorre valutare, altresì, l'analogo emendamento 1.0.7 (privo di copertura). Occorre valutare l'emendamento 1.0.2 che rimette ad un decreto interministeriale la definizione delle modalità con cui i presìdi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambiente protetto. Comporta maggiori oneri la proposta 1.0.3 che dispone l'istituzione di un presidio fisso di polizia presso le strutture ospedaliere. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 1.0.5 che prevede la promozione di campagne di sensibilizzazione e informative da parte del Ministero della salute. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 1.0.8 che attribuisce la qualifica di pubblico ufficiale ai medici nell'esercizio delle loro funzioni. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 1.0.9 che dispone, da parte delle Regioni, l'organizzazione annuale di corsi di formazione per gli esercenti le professioni sanitarie. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di acquisire gli approfondimenti istruttori richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(992) ***Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti,

segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che appare opportuno richiedere la relazione tecnica aggiornata, prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, al fine di acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *b)* e *c)*, che prevedono, rispettivamente, la riduzione del fondo di parte corrente derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e la riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano nazionale di formazione. Occorre valutare, altresì, l'aggiornamento al triennio 2019-2021 della modulazione temporale della copertura di cui alla lettera *a)*, posta a valere sul fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'istruzione, università e ricerca. Andrebbe inoltre chiarita la portata finanziaria della relazione tecnica presentata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, laddove fa riferimento all'utilizzo delle disponibilità residue delle risorse utilizzate a copertura per coprire le spese di funzionamento derivanti dal maggior tempo scuola: al riguardo, si chiedono chiarimenti in termini di quantificazione delle disponibilità residue e di adeguatezza a fare fronte alle suddette spese di funzionamento.
In merito agli emendamenti, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.6 che sostituisce il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, sulla definizione dello stato giuridico ed economico degli insegnanti di educazione motoria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1100) ***PATUANELLI ed altri. - Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico***
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica sul testo)

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre verificare, con riguardo al comma 1, la disponibilità delle risorse nel fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, che risulta essere già stato oggetto di riparto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2018. Ravvisa inoltre l'esigenza, in caso di eventuale capienza del fondo, di quantificare lo stanziamento destinato a finanziare il piano triennale di interventi. Alla luce di tali rilievi, occorre valutare l'esigenza di richiedere sul testo la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.
In merito agli emendamenti, occorre verificare, anche in relazione al testo, i profili finanziari delle analoghe proposte 1.1 e 1.2, integralmente sostitutive del provvedimento, nonché dell'emendamento 1.3, sostitutivo del comma 1, i quali dispongono, per la realizzazione degli interventi del piano straordinario, uno stanziamento a favore degli enti locali di 50 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021, a valere sulla quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio per il 2019, assegnata al MIUR. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.4, che incrementa le risorse del piano triennale fino ad un miliardo di euro mediante innalzamento delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto. Occorre valutare in relazione al testo la proposta 1.5, che riserva alla progettazione e agli studi di fattibilità una quota, da definire in sede attuativa, delle risorse stanziate per il piano triennale. Con riguardo all'emendamento 1.0.1, che estende temporaneamente l'ambito di applicazione della procedura negoziata per gli interventi di edilizia scolastica, chiede conferma dell'assenza di oneri, in relazione ai profili di compatibilità con la disciplina europea.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

La Commissione conviene di richiedere la relazione tecnica sul testo del provvedimento in

esame, ai sensi dell'art. 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1144) ***Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, con riguardo all'articolo 2 del provvedimento, che appare necessario avere chiarimenti sulle modalità di copertura degli oneri derivanti dalla nomina del Commissario. Nel rilevare infatti che, in linea di principio, sarebbe più in linea con le regole di contabilità individuare direttamente nel provvedimento il soggetto destinato ad assumersi i costi della gestione commissariale, osserva che il testo in esame si discosta anche dal precedente più rilevante, rappresentato dalla legge 3 agosto 2009, n. 117, sul distacco di altri sette comuni dalle Marche a favore dell'Emilia-Romagna: in tal caso, infatti, era stato previsto che il Commissario fosse nominato previa intesa tra il Ministro dell'interno e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione chiamata, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, a sostenere gli oneri connessi all'attività del Commissario. La previa intesa era stata posta dalla Commissione bilancio come condizione al parere favorevole, al fine di dare certezza alla previsione di invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Nel testo in esame, invece, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, non è prevista l'intesa, atteso che la nomina del Commissario è effettuata dal Ministro dell'interno sentite le regioni Emilia-Romagna e Marche nonché la provincia di Rimini. Tale procedura potrebbe non assicurare che gli oneri per il funzionamento del Commissario siano posti a carico di una amministrazione dotata nel proprio bilancio dell'effettiva disponibilità delle risorse occorrenti a sostenere le spese. In relazione a tale profilo è opportuno acquisire elementi informativi ulteriori. Infine, chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 8, dell'articolo 2.
In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire gli approfondimenti istruttori richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1315) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, al fine di chiarire, in particolare, i profili di cui si dà analiticamente conto. Nel dettaglio, in relazione all'articolo 3relativo ai commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale, rileva che, al comma 5, pur essendo stato eliminato, nel corso dell'esame in prima lettura, il diritto al riconoscimento del rimborso delle spese documentate per i commissari non residenti, non sembra essere stata modificata la relativa autorizzazione di spesa, con

possibile eccesso di copertura. Sempre con riguardo al medesimo articolo 3, comma 5, laddove reca la ripartizione della spese sui due esercizi finanziari (2019 e 2020), per una quota pari a nove mesi per esercizio, rileva tuttavia che, essendo il decreto entrato in vigore il 3 maggio scorso, l'importo per l'esercizio corrente potrà al massimo essere di 8 mesi, mentre quello per il 2020 sarà invece pari a 10 mesi, considerato che l'articolo 15, comma 1, prevede l'applicazione delle disposizioni del Capo I (incluso l'articolo 3), per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Per quanto riguardo l'articolo 5, comma 3, chiede conferma della sostenibilità del compenso per il commissario straordinario di liquidazione con onere a carico della massa passiva degli enti per i quali sarà disposta la gestione straordinaria. Relativamente all'articolo 6, comma 3, chiede una rassicurazione sul fatto che la revoca delle misure già adottate in contrasto con la nuova programmazione di edilizia sanitaria non determini oneri conseguenti all'avvio di contenziosi giudiziari. Con riguardo all'articolo 6, comma 5, che autorizza, in favore della Regione Calabria, per l'anno 2019, una spesa di circa 82,1 milioni di euro per l'ammodernamento tecnologico, a valere sulle risorse dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 in tema di interventi di ristrutturazione edilizia ospedaliera, di ammodernamento tecnologico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, chiede rassicurazioni volte ad escludere che dalla spesa ivi autorizzata derivi un pregiudizio per interventi già programmati o avviati da altre regioni. In merito all'articolo 8 sul supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), occorre acquisire conferma dell'effettiva disponibilità dell'avanzo di amministrazione di Agenas utilizzato a copertura dal comma 4. Per quanto concerne poi l'utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente per la copertura degli effetti sul fabbisogno e l'indebitamento netto nel 2019 e 2020, rappresenta la possibile dequalificazione della spesa derivante dal ricorso a risorse in conto capitale per fare fronte ad oneri di natura corrente. Chiede poi un chiarimento sugli effetti finanziari dei commi da 1 a 3 dell'articolo 11, al fine di appurare che le previsioni ivi recate in materia di spesa per il personale degli enti del servizio sanitario nazionale delle regioni sia compatibile con il rispetto del limite delle risorse già stanziate e coerente con i piani triennali dei fabbisogni del personale, in modo peraltro da garantire la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 14, comma 3. In merito al comma 4-*ter* del medesimo articolo 11, andrebbe confermato che la misura ivi prevista dello sblocco del *turn over* in favore delle regioni soggette a piano di rientro e/o commissariate esplichi i suoi effetti nei rigorosi limiti delle risorse già previste a legislazione vigente. Con riguardo all'articolo 12, comma 2, che consente alle aziende e agli enti del servizio sanitario nazionale di assumere a tempo determinato e parziale i medici e i veterinari in formazione specialistica utilmente collocati in graduatoria, chiede conferma della compatibilità di tale previsione con il rispetto delle disponibilità di bilancio e dei limiti di spesa previsti dalla disciplina vigente. Analoga richiesta attiene al comma 3 del medesimo articolo 12, ai fini dell'accesso dei laureati in medicina al corso di formazione specifica di medicina generale. Per quanto concerne l'articolo 12, comma 6, lettera *a)*, chiede un chiarimento circa la compatibilità con l'assenza di oneri per la finanza pubblica della previsione sulla presenza di psicologi nell'ambito delle strutture dei medici di medicina generale. Altresì, andrebbe chiarita la portata finanziaria della lettera *b)*, laddove prevede modalità e forme di incentivo per i medici in modo da garantire il servizio nelle zone carenti di personale medico, nonché specifiche misure alternative volte a compensare l'eventuale rinuncia agli incarichi assegnati. Chiede poi conferma, in merito all'articolo 13, comma 1-*bis*, dell'effettiva presenza nell'organico dell'Agenzia italiana del farmaco di un numero adeguato di posti dirigenziali di livello non generale, tale che la soppressione di quelli necessari per la copertura dei nuovi posti di livello dirigenziale generale non comprometta la funzionalità dell'Agenzia. Inoltre, andrebbe assicurata la piena realizzabilità della soppressione dei posti dirigenziali senza che si determinino contenziosi. In relazione all'articolo 14, comma 1, chiede una rassicurazione sul fatto che l'ammontare delle risorse del fondo *pay-back* vincolato alla copertura del piano di rientro aziendale non sia già destinato a misure di altra natura. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 74/2019 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che si stanno effettuando i dovuti approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1122) ***Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione***
(Parere all'11a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che si è in attesa di acquisire le risposte della Ragioneria generale sul testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1152) ***Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare***
(Parere alla 4a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione dei senatori una nota del Ministero della difesa sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(944) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione sul testo e parere sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 marzo.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i dovuti approfondimenti sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) ***Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(182) ***Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità***
(200) ***BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***
(262) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale***
(264) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio***
(546) ***ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***
(1020) ***Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture***
(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) sollecita il Governo a produrre la relazione tecnica richiesta sul testo base del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(189) ***Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare***
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(594) ***GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale***
(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(658) ***Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario***
(Parere all'11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il presidente PESCO sollecita il Governo a produrre la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(763) ***Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti***
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(770) ***PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale***
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(728) ***VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari***

di origine locale
(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 10 aprile scorso era rimasto in sospeso l'esame di alcune proposte emendative.

Il sottosegretario BITONCI, nel mettere a disposizione una nota di approfondimento, formula una valutazione non ostativa sulle proposte 3.2, 3.2 (testo 2), 4.3 e 4.3 (testo 2), condizionata alla modifica dell'articolo 10 nel senso indicato dall'emendamento 10.1 (testo 2).
Esprime poi un avviso non ostativo sulle proposte 3.2 (testo 2)/1 e 7.0.1 (testo 2)

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), alla luce dell'avviso espresso dal Governo, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 3.2 (testo 2)/1 e 7.0.1 (testo 2). Con riguardo agli emendamenti 3.2, 3.2 (testo 2), 4.3 e 4.3 (testo 2), il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla modifica dell'articolo 10 nel senso indicato dalla proposta 10.1 (testo 2).".

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 12 giugno 2019, già convocata per le ore 9, non avrà più luogo. Comunica che la seduta pomeridiana resta confermata per le ore 15, fermo restando che, in caso di prolungamento oltre tale orario dei lavori dell'Assemblea, la Commissione si riunirà dieci minuti dopo la fine dell'Aula.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.1.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 173 (pom.) del 25/06/2019

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019
173ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1138) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro GARAVAGLIA, nel cogliere l'occasione per manifestare la più viva soddisfazione per la decisione di tenere le Olimpiadi invernali 2026 a Milano e Cortina, esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la

Commissione approva.

(1170) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*), nell'illustrare il disegno di legge in titolo, segnala, per quanto di competenza, in merito all'articolo 4, lettera *n)*, dell'Accordo, che prevede obblighi reciproci di identificazione e riammissione dei cittadini presenti nel territorio dell'altro Stato in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione, rinviando le modalità operative ad un eventuale Protocollo applicativo, che occorre chiedere conferma dell'assenza di nuovi o maggiori oneri connessi al citato Protocollo. Con riguardo all'articolo 4, lettera *p)*, dell'Accordo, sulla formazione e addestramento delle forze di polizia, posto che la relazione tecnica stima in poco più di tremila euro annui il costo della copertura assicurativa sanitaria, specificando che l'importo previsto dipende dalla compagnia assicurativa, sarebbe opportuno acquisire elementi informativi sulla modalità di individuazione delle compagnie assicurative e sulla congruità dei costi sostenuti.
In merito all'articolo 6, comma 2, dell'Accordo, con riferimento alle richieste di assistenza e alla possibilità che lo Stato possa rifiutarle in caso di costo eccessivo, chiede chiarimenti circa il fatto che l'eccessiva onerosità possa essere accertata preventivamente e circa l'effettiva fattibilità del rifiuto in caso di costo eccessivo.

Il vice ministro GARAVAGLIA fornisce rassicurazioni sui profili finanziari del provvedimento in titolo.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE propone, alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) annuncia, a nome del proprio Gruppo, il voto di astensione sulla proposta.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva.

(1307) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) coglie l'occasione, innanzitutto, per rivolgere un indirizzo di saluto alla senatrice Lunesu, subentrata al senatore Solinas, eletto Presidente della Regione Sardegna. Illustra, quindi, il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che alla luce degli approfondimenti svolti presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE, a nome della Commissione, si associa alla senatrice Rivolta nel dare il benvenuto alla senatrice Lunesu come componente della Commissione bilancio.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con l'avviso della relatrice.

In assenza di richieste di intervento, la RELATRICE propone di esprimere un parere non ostativo, che, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, è posto ai voti e approvato.

(1308) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla***

Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012 , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice LEONE (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di chiedere conferma della congruità dello stanziamento per la copertura degli oneri connessi alle audizioni mediante videoconferenza, di cui all'articolo 9 del Secondo Protocollo.

Il rappresentante del GOVERNO conferma la congruità delle risorse poste a copertura degli oneri correlati al provvedimento.

La RELATRICE, alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, propone l'espressione di un parere non ostativo che, previa verifica del prescritto numero legale, messo in votazione, è approvato.

(1146) ***Deputato GALLO ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sulle proposte emendative.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con la relatrice sull'assenza di osservazioni in merito al testo, mentre, in relazione agli emendamenti, esprime un avviso contrario sulla proposta 1.6, in mancanza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari, nonché sulla proposta 1.8, per oneri non quantificati e non coperti, non avendo, infine, osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE fa presente che la proposta 1.6, recante l'istituzione di un tavolo tecnico per l'*Open Access*, risulta corredata di una clausola d'invarianza finanziaria, mentre l'emendamento 1.8 inserisce, tra le attività oggetto del decreto ministeriale previsto dal provvedimento, la promozione della diffusione dell'informazione scientifica e culturale, con iniziative in ambito nazionale europeo e internazionale.

Il vice ministro GARAVAGLIA osserva che l'attività contemplata nella proposta, pur certamente meritoria, appare caratterizzata da una portata talmente generica ed ampia da presentare evidenti criticità finanziarie.

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), alla luce degli elementi emersi dalla discussione, prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.6 e, invece, una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.8.

Il senatore MANCA (*PD*) dichiara di dissentire dal prospettato parere contrario, per i profili finanziari, sull'emendamento 1.8, ritenendo non esservi i presupposti.

La RELATRICE propone, pertanto, l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emendamenti, esprime parere di semplice contrarietà sulla proposta 1.6 e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.8. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

I senatori MISIANI (*PD*) e ERRANI (*Misto-LeU*), a nome dei rispettivi Gruppi, esprimono il voto di astensione sulla proposta di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(1354) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, in via preliminare, la necessità di acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura del provvedimento, con particolare riguardo ai seguenti profili di cui si dà analiticamente conto. Per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, che prevede la proroga della disciplina del cosiddetto "super ammortamento per beni strumentali", andrebbero forniti elementi a conferma della corretta stima degli effetti di gettito derivanti dalla misura. Con riguardo all'articolo 2, recante revisione dell'IRES agevolata, chiede chiarimenti sulla correttezza della quantificazione del minor gettito, anche in relazione all'eventuale effetto incentivo. In relazione all'articolo 3-*sexies*, in materia di revisione delle tariffe INAIL dall'anno 2023, ritengono andrebbe confermato che le maggiori entrate utilizzate a copertura sono quelle discendenti dalla minore deducibilità dalla base imponibile IRES e IRAP derivanti dalla riduzione delle tariffe INAIL. Inoltre, andrebbe chiarito l'effetto sui saldi della disposta riduzione del Fondo per la revisione del sistema pensionistico di cui all'articolo 1, comma 256, della legge n. 145 del 2018 (Legge di bilancio 2019). Con riferimento all'articolo 4, recante modifiche alla disciplina del *Patent box*, fa presente che andrebbero acquisiti elementi a conferma della sostanziale neutralità finanziaria delle rispettive disposizioni.
Sull'articolo 5, che rafforza le agevolazioni per il regime degli impatriati, fa sapere che sarebbero utili chiarimenti sulla quantificazione degli oneri, con particolare riguardo agli incentivi fiscali per docenti e ricercatori residenti all'estero. In relazione all'articolo 5-*ter*, che prevede misure di esenzione fiscale a sostegno di progetti di innovazione sociale, comunica che andrebbero fornite informazioni ulteriori sulla correttezza della stima degli effetti negativi sul gettito. In merito all'articolo 7, recante incentivi fiscali per la valorizzazione edilizia, segnala che occorre avere rassicurazioni sulla quantificazione del minor gettito derivante dalla disposizione, anche in relazione ad un eventuale effetto-incentivo. Sull'articolo 7-*bis*, che esenta dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dal 1º gennaio 2022, chiede conferma della correttezza della stima della perdita di gettito. Con riferimento all'articolo 10-*bis*, che interviene sulla disciplina degli incentivi per la rottamazione e l'acquisto di veicoli non inquinanti, fa presente che andrebbero forniti elementi a suffragio della congruità dello stanziamento, già disposto nella legge di bilancio 2019 come tetto di spesa, a fronte dell'ampliamento dei veicoli elettrici o ibridi ammessi all'incentivo. In relazione all'articolo 11, che riconosce un *bonus* fiscale per le operazioni di aggregazione di imprese, segnala che occorre avere chiarimenti sui criteri seguiti per la stima della diminuzione di gettito derivante dalla disposizione, tenendo anche conto di un eventuale effetto incentivo. Per tutti gli articoli che utilizzano in copertura l'utilizzo delle maggiori entrate

derivanti dal presente decreto (3-*bis*, 3-*quinquies*, 4-*quater*, 4-*quinquies*, 7-*bis*, 26-*bis*, 26-*quater*, 30-*ter* e 36-*bis*), chiede conferma che le maggiori entrate alle quali si fa riferimento siano rappresentate da quota parte di quelle rivenienti dagli articoli 12-*novies* sull'imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche e 13-*bis* che reintroduce la denuncia fiscale per la vendita di alcolici. In relazione all'articolo 13, che prevede misure di contrasto all'evasione fiscale nella vendita di beni tramite piattaforme digitali, fa presente che andrebbero fornite informazioni ulteriori sull'incremento di gettito correlato alla disposizione, con particolare riguardo alla differenza tra la norma originaria e la proposta in esame, che appare caratterizzata da minore capacità di recupero di gettito. Segnala inoltre che occorre avere chiarimenti sulla portata normativa e finanziaria dell'articolo 16-*ter*, che equipara, ai fini delle agevolazioni fiscali, le società agricole agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai coltivatori diretti. Con riguardo all'articolo 16-*quinquies*, comma 2, recante misure per il riequilibrio finanziario dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), chiede chiarimenti circa la mancata copertura almeno a partire dal 2022, anziché dal 2023 come prevede la norma. Sull'articolo 26-*quater* recante misure di sostegno alle imprese nei processi di sviluppo tecnologico, rileva che andrebbero forniti elementi per valutare la congruità delle risorse rispetto ai soggetti potenzialmente coinvolti. Sull'articolo 30-*quater*, recante interventi in favore di imprese private nel settore radiofonico, relativamente all'utilizzo a fini di copertura di 3 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, osserva che andrebbe assicurato che l'utilizzo delle risorse del Fondo in parola non sia suscettibile di compromettere gli impegni che già gravano o che potrebbero gravare sul Fondo stesso. Sull'articolo 34 andrebbe assicurata la correttezza della quantificazione degli oneri e la congruità della copertura, alla luce della finalità di rendere maggiormente attrattiva la normativa sulle zone economiche speciali, che erano state finanziate senza prevedere un tetto di spesa. Sull'articolo 36, comma 2, fa presente che andrebbe valutata la compatibilità delle risorse complessive già stanziate rispetto ai nuovi oneri per 12,5 milioni per attività di supporto della Commissione tecnica per l'esame delle domande di indennizzo e rispetto all'ampliamento delle voci da includere nell'indennizzo dei risparmiatori. Con riguardo all'articolo 36-*bis*, che introduce un regime fiscale agevolato per i fondi di investimento europei a lungo termine, rileva che andrebbero forniti elementi idonei a suffragare la quantificazione del minor gettito riveniente dalla disposizione. In merito all'articolo 37, sull'ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia, comunica che andrebbero acquisiti chiarimenti circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Sull'articolo 38, rileva che andrebbe esplicitata l'entità degli effetti finanziari derivanti dall'attribuzione a Roma capitale delle ulteriori eventuali posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 e non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva. Relativamente all'accollo da parte dello Stato del prestito obbligazionario, rileva che dovrebbe essere confermata la piena compensazione per ogni annualità degli oneri discendenti. Sull'articolo 38-*quater*, circa il recepimento dell'accordo tra il Governo e la Regione siciliana per il sostegno ai liberi consorzi e alle città metropolitane regionali, fa presente che sarebbero utili chiarimenti sugli effetti derivanti dai primi due commi e sull'eventualità che le deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità pubblica possano determinare effetti di accelerazione della spesa rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Relativamente al contributo a carico della Regione siciliana di 100 milioni di euro per l'anno 2019 di cui al comma 3, segnala che andrebbe confermata la sostenibilità dell'onere da parte della regione a valere sul proprio bilancio. Sull'articolo *44-bis*, in materia di incentivi fiscali per promuovere la crescita dell'Italia meridionale, rileva che occorrono chiarimenti sui criteri seguiti per la quantificazione degli oneri, con particolare riguardo alle attività fiscali differite (DTA) suscettibili di trasformarsi in crediti d'imposta. Inoltre, la copertura di cui al comma 9 sembra idonea a compensare i soli effetti di cassa, per cui andrebbero acquisiti chiarimenti sulla congruità della copertura anche in termini di competenza. Sull'articolo 50 recante le disposizioni finanziarie, fa presente che andrebbe acquisita conferma che i fondi utilizzati in copertura presentino le occorrenti disponibilità, che non risultino pregiudicati gli interventi già previsti a legislazione vigente e che le somme in questione non siano ricomprese nel novero di quelle accantonate e rese indisponibili, in termini di competenza e di cassa, ai sensi

dell'articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), per un importo complessivo di 2 miliardi di euro. Per ulteriori osservazioni rinvia, infine, alla Nota n. 77 del 2019 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro GARAVAGLIA deposita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Il senatore MISIANI (*PD*) chiede chiarimenti sulla portata normativa e finanziaria dell'articolo 5 del provvedimento, in tema di "rientro dei cervelli", che ha significativamente incrementato le agevolazioni fiscali volte a favorire il ritorno in Italia dei lavoratori, ampliandone inoltre i criteri di accesso. Infatti la disposizione, che originariamente trovava applicazione esclusivamente agli italiani iscritti all'AIRE, sembrerebbe ora, sulla base di una lettura coordinata delle norme, estendersi a tutti i cittadini dell'Unione europea che decidano di spostare la residenza in Italia e dichiarino di volervi rimanere per almeno 2 anni. Una tale conclusione comporterebbe, evidentemente, enormi problemi di copertura finanziaria per una misura che, in origine disegnata per attrarre le professionalità e le competenze più elevate, risulta ormai stravolta e non più rispondente all'interesse pubblico che ne aveva giustificato, anche sotto il profilo fiscale, l'attivazione.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), in relazione all'articolo 14, ritiene necessario avere delucidazioni sul significato dell'espressione "enti associativi assistenziali", recata nella rubrica della disposizione, al fine di verificare la sostenibilità della neutralità finanziaria affermata nella relazione tecnica aggiornata.

Il PRESIDENTE sottolinea l'esigenza di avere chiarimenti sulla copertura prevista dal comma 9 dell'articolo 44-*bis*, che appare riferita esclusivamente alla cassa e non al criterio della competenza.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire risposte ai rilievi avanzati dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1200) ***Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice LEONE (*M5S*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la correttezza della quantificazione dell'onere e la congruità della copertura dell'emendamento 5.2 che prevede l'istituzione di corsi di formazione in materia di reati sessuali e di violenza di genere, con copertura a valere sui fondi speciali del Ministero dell'economia e delle finanze, senza tuttavia specificare se si ricorra al fondo di parte corrente o a quello di conto capitale. Occorre valutare l'emendamento 5.3, che quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 5 sulla formazione degli operatori di polizia e dispone una copertura sui fondi speciali del Ministero dell'economia e delle finanze, senza specificare se si ricorra alla quota di parte corrente o a quella di conto capitale. Peraltro, tale emendamento risulta in contraddizione con il parere reso dalla Commissione lo scorso 8 maggio sul testo del disegno di legge, nel quale si prendeva atto dell'invarianza finanziaria dell'articolo 5.
Comporta maggiori oneri l'emendamento 6.6. Occorre valutare la correttezza della quantificazione degli oneri e la congruità della copertura della proposta 6.7, peraltro in contrasto con l'articolo 6, comma 2, che invece recepisce una condizione richiesta dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.
In merito all'emendamento 8.0.1 che disciplina le finalità istituzionali del piano contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2013, occorre valutarne la

compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 del medesimo articolo 5.
Occorre acquisire chiarimenti sulla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa dell'emendamento 8.0.2 che dispone l'istituzione di aree specifiche di accoglienza nelle unità operative di pronto soccorso destinate alle vittime di determinati reati.
Occorre valutare la correttezza della quantificazione dell'onere e la congruità della copertura (a valere sul Fispe) derivante dalla proposta 18.1, che inserisce - tra le finalità del piano contro la violenza sessuale e di genere - l'attivazione di corsi di difesa personale e di arti marziali.
Con riguardo all'emendamento 19.1 che inserisce tra le finalizzazioni del fondo per l'indennizzo in favore delle vittime di reato anche l'erogazione delle somme eventualmente richieste a titolo di spese giudiziarie alle vittime, occorre valutarne la compatibilità con la dotazione del fondo.
Occorre infine valutare l'emendamento 21.1, che sostituisce l'articolo sulla clausola di invarianza finanziaria, prevedendo una quantificazione degli oneri del disegno di legge in 10 milioni di euro annui, con copertura sul Fispe. Peraltro, tale emendamento risulta contraddittorio con il parere reso dalla Commissione lo scorso 8 maggio sul testo del disegno di legge, nel quale si prendeva atto della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 21. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1122) ***Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione***
(Parere all'11a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) richiama sinteticamente le osservazioni in precedenza avanzate sui profili finanziari.

Il vice ministro GARAVAGLIA mette a disposizione dei senatori una nota tecnica di risposta ai rilievi sollevati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(944) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

La relatrice PIRRO (*M5S*) illustra le riformulazioni 6.1 (testo 2), 19.1 (testo 2) e 20.0.1 (testo 2), segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, analogamente al testo base, la portata finanziaria della proposta 20.0.1 (testo 2), che reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale a una serie di regolamenti europei sull'istituzione del codice doganale dell'Ue. Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni.

Il rappresentante del GOVERNO rappresenta che sull'emendamento 12.4 non sono ancora pervenute le risposte da parte del Dicastero competente.
Non ha invece osservazioni, per i profili finanziari, sulla proposta 13.20, mentre, per l'emendamento 13.22, rappresenta che gli incentivi ivi previsti potrebbero essere ammissibili solo a condizione che le relative risorse fossero individuate nell'ambito del bilancio a legislazione vigente.

Sulle proposte 14.2 e 14.5, pur non essendovi profili di onerosità per la finanza pubblica, invita a considerare l'impatto indiretto che l'incremento dei tributi può determinare sui settori interessati.

La RELATRICE prospetta, quindi, sugli emendamenti 14.2 e 14.5, un parere di semplice contrarietà, anche in considerazione della competenza della Commissione per i profili di programmazione economica. In merito alla proposta 13.22, ritiene opportuno proporre, in via prudenziale, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il vice ministro GARAVAGLIA, proseguendo nella valutazione degli emendamenti, esprime un avviso contrario dal punto di vista finanziario sulla proposta 15.7, mentre non ha osservazioni sugli emendamenti 15.8, 15.13 e 15.33.
Sulla proposta 1.3, richiama il deposito della relazione tecnica verificata positivamente per escludere profili di onerosità.
Chiede, quindi, di valutare l'ulteriore accantonamento dell'esame dei subemendamenti 11.4/4, 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34 e 11.4/35, nonché della proposta 12.5, sui quali è ancora in corso l'istruttoria.
Sull'emendamento 20.0.1, non ha osservazioni da formulare per i profili finanziari, consegnando al contempo alcune note recanti precisazioni di merito sul testo della proposta, che prega il Presidente di trasmettere alla Commissione referente. Concorda, quindi, con il relatore sull'onerosità del subemendamento 20.0.1/1, mentre non ha osservazioni sulla proposta 20.0.1/2.
Sull'emendamento 22.0.1, nonché sulla riformulazione 20.0.1 (testo 2), si riserva invece di dare successivamente l'avviso del Governo, essendo ancora in corso la valutazione.

La RELATRICE, alla luce del dibattito, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati e gli emendamenti riformulati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 13.22, 15.7 e 20.0.1/1. Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 14.2 e 14.5. Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.3, 6.1 (testo 2), 13.20, 15.8, 15.13, 15.33, 19.1 (testo 2), 20.0.1 e 20.0.1/2.
L'esame resta sospeso sulle proposte 11.4/4, 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34, 11.4/35, 12.4, 12.5, 20.0.1 (testo 2) e 22.0.1.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(787) ***SANTILLO ed altri. - Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201***
(Parere alla 8a Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con presupposto e osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

Il presidente PESCO (*M5S*), relatore, richiama brevemente le proprie valutazioni espresse sugli ulteriori emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

Il vice ministro GARAVAGLIA ribadisce l'avviso non ostativo, per i profili finanziari, sulle proposte in discussione, nel presupposto che ne sia esclusa l'applicazione agli enti pubblici.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) rinnova le perplessità già espresse sui possibili effetti finanziari negativi delle proposte in discussione sugli enti locali che posseggano quote delle società di gestione degli aeroporti interessati dal provvedimento.

Il vice ministro GARAVAGLIA risponde che, secondo alcuni orientamenti della giurisprudenza, le società partecipate da enti locali sono, a certe condizioni, qualificate come soggetti pubblici.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) osserva che, in realtà, le società partecipate da enti pubblici possono essere anche di diritto privato.

Il presidente PESCO (*M5S*), relatore, prospetta, per fugare le perplessità manifestate, la riproposizione, anche in questo caso, dell'osservazione già inserita nel parere approvato il 10 aprile scorso.

Il rappresentante del GOVERNO, pur non ritenendo la considerazione fatta dal senatore Errani priva di pertinenza, reputa comunque sufficiente l'approfondimento istruttorio già svolto sul provvedimento in titolo.

Il presidente PESCO (*M5S*), relatore, sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito, propone l'espressione della seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sull'emendamento 2.1 (testo 3), nel presupposto che l'articolo 2 venga modificato conformemente al parere reso dalla Commissione sul testo lo scorso 28 marzo e al conseguente emendamento 2.100, al fine di escludere gli enti pubblici dall'ambito applicativo della norma.
Il parere è non ostativo sulle proposte 2.5 (testo 2) e 3.100.
Infine, come già espresso nel parere reso lo scorso 10 aprile, la Commissione ribadisce come il disegno di legge possa comunque comportare oneri indiretti per gli enti locali titolari di quote di partecipazione nelle società di gestione degli scali aeroportuali intercontinentali.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(658) ***Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario***
(Parere all'11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra la riformulazione riferita al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, in relazione al testo, i profili finanziari della proposta 4.1 (testo 2), integralmente sostitutiva dell'articolo, che ne circoscrive la portata al trattamento economico di riferimento nel caso di contratti collettivi scaduti o disdettati. Per analoghe ragioni andrebbe valutato, ad integrazione di quanto segnalato in precedenza, l'emendamento 4.1.

Il vice ministro GARAVAGLIA si riserva di rispondere ai rilievi formulati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(763) ***Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti***
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra l'ulteriore emendamento 1.100, riferito al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di acquisire la relazione tecnica sulla proposta in questione, che risulta sostituiva dell'intero provvedimento, prevedendo comunque il carattere regionale dei ruoli del personale docente.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione uno schema di relazione tecnica sull'emendamento 1.100, predisposta dal Ministero competente, in attesa di essere verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1144) ***Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede al Governo se sono pervenuti gli elementi istruttori necessari ad esprime il parere sul provvedimento, sul quale sottolinea l'attesa da parte delle popolazioni interessate.

Il rappresentante del GOVERNO assicura che l'istruttoria è in corso di svolgimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) ***Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(182) ***Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità***
(200) ***BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***
(262) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale***
(264) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio***
(546) ***ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio***

(1020) ***Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture***
(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il PRESIDENTE chiede se si siano concluse le interlocuzioni in corso dirette a superare le criticità di carattere finanziario.

Il vice ministro GARAVAGLIA si riserva di fornire, quanto prima, i necessari riscontri alle sollecitazioni della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *c)* della legge 13 luglio 2015, n. 107" (n. 86)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 182 e 184, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

Il PRESIDENTE fa presente che non risulta ancora trasmesso il parere della Conferenza unificata, necessario per sciogliere la riserva e consentire la conclusione dell'esame dell'atto del Governo in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 26 giugno, alle ore 9, è posticipata alle ore 10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.1.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 175 (pom.) del 02/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019
175ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1111) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016***
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice LUNESU (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 3 dell'Accordo, che prevede l'intensificazione del dialogo regolare tra le Parti in tutti i settori interessati, che occorre chiedere conferma che dalle consultazioni e visite di livello ministeriale e dalle riunioni a livello di alti funzionari, di cui al comma 2, lettere *b)* e *d)* della citata disposizione, non derivino maggiori oneri per le finanze pubbliche. Occorre inoltre avere conferma della compatibilità delle misure volte al rafforzamento della cooperazione doganale e in materia di fiscalità, di cui, rispettivamente, agli articoli 22 e 23 dell'Accordo, con la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 3 del disegno di legge in titolo.

Il vice ministro Laura CASTELLI si riserva di fornire risposta ai rilievi sollevati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1225) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice PIRRO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento e delle modifiche ivi apportate alla copertura finanziaria, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il vice ministro Laura CASTELLI esprime un avviso conforme alla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1260) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:*** **a)** ***Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017;*** **b)** ***Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.
Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro Laura CASTELLI si pronuncia in senso conforme alla proposta della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

(1261) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:*** **a)** ***Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015;*** **b)** ***Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice LEONE (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO manifesta un avviso favorevole.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1262) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:* a) *Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore CALANDRINI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro Laura CASTELLI esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Non essendosi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

(1349) ***Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca***
(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PESCO (*M5S*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale "collegato" alla legge di bilancio 2019.
Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera *f)*, che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-*bis*, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF). Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Al riguardo, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2018, collega alla manovra di bilancio 2019-2021, fra gli altri, un disegno di legge recante disposizioni in materia di istruzione, università, alta formazione artistica, musicale e coreutica, ricerca e attività sportiva scolastica e universitaria, nonché di riassetto, semplificazione e codificazione della normativa dei medesimi settori.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 19 giugno scorso. Comunque, in base alla prassi consolidata (si vedano, ad esempio, i disegni di legge 1328, 1577, 2233 e 2287 della XVII legislatura e 1312 della XVIII), il termine previsto dalla legge n. 196 del 2009 riveste carattere ordinatorio, per cui l'eventuale presentazione oltre il termine non inficia la qualifica di "collegato" del provvedimento.
Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, ribadisce in primo luogo che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nella citata Nota di aggiornamento del DEF 2018. Inoltre, il medesimo documento, nell'ambito della strategia di riforma del Governo di cui al capitolo IV, dopo aver illustrato gli indirizzi e gli obiettivi dell'azione dell'Esecutivo nel settore "Istruzione e ricerca", aggiunge, con riferimento al quadro disciplinare, che la complessa normativa in materia di legislazione scolastica, universitaria, della ricerca e AFAM necessita di un riordino anche attraverso un'attività di redazione dei relativi codici.
Infine, il provvedimento, articolato in due disposizioni recanti, rispettivamente, principi e criteri direttivi della delega e le disposizioni finanziarie, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Il vice ministro Laura CASTELLI si pronuncia in senso conforme alle valutazioni del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE propone l'approvazione del seguente parere:
"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, osserva che il termine del 31 gennaio indicato dall'articolo 7, comma 2, lettera *f)*, della legge n. 196 del 2009, per la presentazione dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica, non è stato rispettato, in quanto il disegno di legge in titolo risulta presentato alla Presidenza del Senato il 19 giugno scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, può considerarsi di carattere ordinatorio.
Rileva quindi che il disegno di legge, articolato in due disposizioni recanti, rispettivamente, principi e criteri direttivi della delega e le disposizioni finanziarie, risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nella Nota di aggiornamento del DEF 2018. Tali disposizioni risultano coerenti con gli obiettivi programmatici indicati nella suddetta Nota di aggiornamento, che evidenzia, nell'ambito della strategia di riforma del Governo, come la complessa normativa in materia di legislazione scolastica, universitaria, della ricerca e AFAM necessiti di un riordino anche attraverso un'attività di redazione dei relativi codici.
Le disposizioni appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) chiede se il Governo sia in grado di fornire gli elementi di chiarimento sui rilievi formulati in relazione al testo.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che è in corso, presso la Ragioneria generale dello Stato, la valutazione degli elementi istruttori trasmessi dal Ministero competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1122) ***Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione***
(Parere all'11a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), sulla base delle indicazioni emerse nel corso dell'esame, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori trasmessi dal Governo, preso atto che: in merito al criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, sul riconoscimento di incentivi agli enti territoriali e agli enti controllati che decidano di avvalersi del sistema di reclutamento centralizzato, si conferma il contenuto esclusivamente ordinamentale dei suddetti incentivi, dal momento che si consentirà agli enti che decidano di procedere ai nuovi reclutamenti mediante concorsi unici, gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica, di derogare ad alcuni adempimenti connessi allo svolgimento delle procedure concorsuali; con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera *d)*, sullo svolgimento di verifiche psico-attitudinali nella fase del reclutamento e in occasione delle progressioni di carriera, si precisa che, per l'effettuazione di tali verifiche, verranno utilizzate le professionalità già presenti all'interno della pubblica amministrazione; relativamente all'articolo 2, comma 2, lettera *f)*, n. 3, si rappresenta come l'istituzione dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di un'attività nei fatti già espletata dal Dipartimento della funzione pubblica; con riguardo all'articolo 3, si rassicura circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della delega volta a favorire il merito e la premialità, alla luce del fatto che non vengono attribuite nuove funzioni all'Ufficio per la valutazione della performance già operativo presso il Dipartimento della funzione pubblica; in relazione al coinvolgimento di soggetti estranei alla pubblica amministrazione nel processo di definizione degli obiettivi e di valutazione, previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, n. 3, sono forniti elementi idonei a suffragare l'assenza di nuovi oneri per la finanza pubblica. Altresì, viene sottolineato come la razionalizzazione degli organismi indipendenti di valutazione consenta di ottenere economie di spesa utilizzabili per il conferimento di incarichi anche a soggetti esterni alla pubblica amministrazione per attività di supporto dei suddetti organismi; per quanto concerne l'articolo 4 sul riordino della dirigenza, si rassicura circa il fatto che l'accentramento in capo alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) delle procedure di reclutamento del personale dirigenziale, previsto dal comma 2, lettera b), n. 1), produrrà risparmi di spesa significativi in ragione della concentrazione delle procedure concorsuali, con conseguente possibilità di compensare con tali risparmi gli eventuali maggiori costi che la SNA dovrà sostenere per il reclutamento del 100 per cento (e non più soltanto del 50 per cento) del personale dirigenziale generale; in relazione all'articolo 4, comma 2, lettera *c)*, n. 4, che prevede l'aumento fino al 30 per cento delle quote percentuali di dotazione organica entro cui è possibile conferire incarichi a dirigenti di altre amministrazioni, viene confermato come il suddetto aumento non determini alcun aggravio per la finanza pubblica, in quanto l'applicazione di tale norma sarà condizionata al rispetto dei vigenti limiti di spesa in termini di facoltà assunzionali, di posti dirigenziali previsti nella dotazione organica e dei fondi contrattuali per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato; con riferimento all'implementazione della banca dati della dirigenza statale prevista dall'articolo 4, comma 2, lettera *c)*, n. 7, viene confermata la disponibilità delle risorse di bilancio stanziate per il finanziamento della banca dati; in merito al criterio di delega di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *d)*, riguardante la definizione per via normativa dell'entità e delle modalità di quantificazione del danno per violazione di disposizioni in materi di

contratti flessibili, si precisa come la finalità della delega consista nell'individuare criteri di valutazione del danno di più agevole, certa ed omogenea applicazione, evitando il riconoscimento di risarcimenti ingiustificatamente differenziati, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni: in merito al criterio di delega di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a)*, finalizzato ad escludere la necessità di far precedere sempre lo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria all'espletamento dei nuovi concorsi, si raccomanda, in sede applicativa, che l'indizione di nuove procedure concorsuali sia subordinata al rispetto dei vincoli di natura finanziaria; in relazione all'articolo 7, comma 2, nel prendere atto della rassicurazione sul puntuale rispetto delle disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica, si rileva tuttavia come la prassi sempre più frequente di rinviare la quantificazione e la copertura di nuovi o maggiori oneri recati dalle leggi di delega al momento dell'adozione dei relativi decreti legislativi non risulti pienamente conforme allo spirito della legge di contabilità n. 196 del 2009, che consente, all'articolo 17, comma 2, di ricorrere a tale possibilità solo in via eccezionale, in presenza di deleghe caratterizzate dalla complessità della materia trattata.".

Il vice ministro Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere illustrata dal relatore.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), pur esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, ritiene, per i profili di competenza della Commissione, che il disegno di legge di delega in esame appare destinato a produrre spese certe, coperte mediante risparmi futuri ed eventuali, con il rischio concreto di effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.
Annuncia pertanto, a nome del proprio Gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere.

Il senatore MISIANI (*PD*), associandosi al senatore Errani, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo di appartenenza.

I senatori PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) e CALANDRINI (*FdI*), a nome dei rispettivi Gruppi, annunciano il voto di astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(944) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

La relatrice PIRRO (*M5S*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 25 giugno riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari del subemendamento 11.4/4, che sopprime il riferimento all'ambito di rispettiva competenza quale criterio di ripartizione delle attribuzioni tra più autorità investite di responsabilità nel medesimo settore. Appare, inoltre, opportuno valutare la portata normativa e finanziaria dei subemendamenti 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34 e 11.4/35, nella parte in cui individuano il Ministero delle politiche agricole come "ulteriore" autorità competente, con il rischio di sovrapposizione di funzioni. Occorre, altresì, valutare i profili finanziari della proposta 12.4, diretta ad adottare misure di incentivazione nel settore delle energie rinnovabili. Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari della proposta 12.5, che amplia la delega al Governo in materia di riduzione di emissioni di gas a effetto serra, per ricomprendervi l'adattamento del diritto interno a un regolamento e l'attuazione di una decisione dell'Unione europea. Occorre poi valutare la portata finanziaria della proposta 20.0.1 (testo

2), che reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale a una serie di regolamenti europei sull'istituzione del codice doganale dell'Ue. Infine, chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 22.0.1, che introduce un'ulteriore delega al Governo per il recepimento di una direttiva sul mercato interno del gas naturale, con particolare riguardo alla disciplina dei gasdotti.
Il vice ministro Laura CASTELLI non ha osservazioni da formulare, per i profili di finanza pubblica, sul subemendamento 11.4/4, mentre esprime un avviso contrario, in mancanza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari, sui subemendamenti 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34 e 11.4/35.
Si pronuncia inoltre in senso contrario, per possibili effetti finanziari negativi, sulla proposta 12.4, esprimendo invece una valutazione non ostativa sulla proposta 12.5, nonché sull'emendamento 20.0.1 (testo 2), che non presenta criticità di carattere finanziario, dal momento che si limita a un mero riordino normativo.
Conferma, infine, l'assenza di oneri della proposta 22.0.1.

Non essendovi richieste di intervento, la RELATRICE propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34, 11.4/35 e 12.4. Sulle proposte 11.4/4, 12.5, 20.0.1 (testo 2) e 22.0.1, il parere è non ostativo.".

La Commissione approva.

(1200) ***Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 giugno.

Il vice ministro Laura CASTELLI deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, sul testo del provvedimento in titolo.

Il presidente PESCO ricorda che, sul testo, la Commissione ha già espresso un parere non ostativo, che trova conferma nella relazione tecnica appena depositata.

La relatrice LEONE (*M5S*) riepiloga sinteticamente i rilievi sollevati con riguardo agli emendamenti.

Il vice ministro Laura CASTELLI formula una valutazione contraria, per mancanza di relazione tecnica, per oneri non quantificati e non coperti o per inidoneità della copertura, sugli emendamenti 5.2, 5.3, 6.6, 6.7, 8.0.1, 8.0.2, 18.1, 19.1 e 21.1.
Esprime quindi un avviso contrario su una serie di ulteriori proposte emendative non segnalate dalla relatrice. In particolare, con riguardo agli emendamenti 01.1, 2.3, 2.0.1, 3.5 e 6.1, occorre acquisire un'apposita relazione tecnica che ne assicuri l'invarianza degli oneri, in mancanza della quale la valutazione risulta contraria, mentre sulle proposte 7.1, 7.2, 10.1, 10.14, 10.0.2 e 12.2 è necessario acquisire la valutazione del Ministero della giustizia sui possibili effetti in termini di sanzioni pecuniarie. L'emendamento 9.0.3 appare suscettibile di determinare maggiori oneri, mentre per le proposte 10.6, 12.5, 14.1, 14.2 e 14.0.1 occorre acquisire apposita relazione tecnica che ne attesti

l'invarianza degli oneri. Sugli emendamenti 15.1, 15.2 e 15.3, come anche per la proposta 15.7, si rinvia alle valutazioni del Ministero della giustizia per escludere che dall'aumento delle attività di comunicazione possano derivare nuovi o maggiori oneri.

Ravvisa poi l'esigenza di acquisire una relazione tecnica anche sull'emendamento 15.4, in tema di controllo mediante mezzi elettronici nel caso di allontanamento dalla casa familiare, mentre per le proposte 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3 e 16.0.4 rileva che l'aumento delle attività di comunicazioni e di notificazioni potrebbe determinare effetti finanziari negativi.

Esprime infine un avviso contrario sulle proposte 17.1 e 18.2, in relazione ai possibili costi connessi al potenziamento degli interventi di sostegno psicologico, nonché sull'emendamento 17.4, per inidoneità della copertura.

Il senatore MANCA (*PD*) reputa necessario, dal punto di vista metodologico, che il Governo metta a disposizione della Commissione la nota istruttoria sulla base della quale sono state espresse le valutazioni, con particolare riferimento agli emendamenti non segnalati dalla relatrice per i profili finanziari.

La rappresentante del GOVERNO, accogliendo tale richiesta, rende disponibile la nota istruttoria.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) considera opportuno un approfondimento dell'esame, con riguardo, ad esempio, alle presunte criticità finanziarie delle proposte che si riferiscono ad attività di comunicazione e di notificazione, ribadendo in generale la convinzione, già altre volte manifestata, che la Commissione debba assicurare coerenza e omogeneità nella valutazione delle proposte emendative, al fine di esercitare correttamente le proprie funzioni a presidio delle finanze pubbliche.

Il vice ministro Laura CASTELLI ritiene possibile compiere un breve supplemento di istruttoria, verificando anche le condizioni per una rapida interlocuzione tra i Dicasteri interessati.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito, prospetta l'espressione di un parere limitato ai soli emendamenti segnalati dalla relatrice, rinviando ad altra seduta l'esame delle ulteriori proposte indicate dal Governo, al fine di consentire una valutazione maggiormente ponderata e, se possibile, arricchita di informazioni aggiuntive.

La RELATRICE, sulla base delle indicazioni emerse dalla discussione, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.2, 5.3, 6.6, 6.7, 8.0.1, 8.0.2, 18.1, 19.1 e 21.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 01.1, 2.3, 2.0.1, 3.5, 6.1, 7.1, 7.2, 9.0.3, 10.1, 10.6, 10.14, 10.0.2, 12.2, 12.5, 14.1, 14.2, 14.0.1, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.7, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4, 17.1, 17.4 e 18.2, il cui esame resta sospeso.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(763) ***Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti***

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il vice ministro Laura CASTELLI deposita la relazione tecnica, positivamente verificata, sull'emendamento 1.100, manifestando un avviso di nulla osta sul testo a condizione che sia approvata la suddetta proposta, integralmente sostitutiva del provvedimento.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice GALLICCHIO (*M5S*) formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 1.100. In merito agli emendamenti, il parere è non ostativo sulla proposta 1.100, mentre resta sospeso l'esame dei restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 3 luglio 2019, già convocata alle ore 10, è posticipata alle ore 10,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.2. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.2.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 73 (pom.) del 07/05/2019

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019
73ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 16,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana sarà integrato con l'esame in sede consultiva dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, atto del Governo n. 81.
Avverte inoltre che la Presidenza del Senato ha disposto, come richiesto nella seduta del 29 aprile, la proroga dei termini per l'espressione del parere al Governo sugli atti del Governo all'ordine del giorno della Commissione che sono quindi ora fissati, per l'atto del Governo n. 77, al 12 maggio e, per l'atto del Governo n. 79, al 17 maggio.
Prende atto la Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE
(1100) ***PATUANELLI ed altri. - Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 aprile.

Il relatore, presidente PITTONI (*L-SP-PSd'Az*), propone di fissare sin d'ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo alle ore 14 di martedì 14 maggio.

Concorda la Commissione.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) interviene incidentalmente rilevando l'incoerenza tra l'iniziativa

in titolo, sottoscritta dai Capigruppo di maggioranza, e le finalità sottese al decreto-legge n. 32 del 2019, chiedendo un chiarimento al riguardo.

Interviene incidentalmente anche la senatrice GRANATO (*M5S*), ricordando i termini stringenti per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici, le numerose proroghe già sancite e le responsabilità gravanti sui dirigenti scolastici, a fronte delle gravi difficoltà di provvedere all'adeguamento in questione.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) ribadisce l'incoerenza dell'iniziativa in titolo con i contenuti del decreto-legge cosiddetto "sblocca cantieri" e con quelli della proposta di parere che la Commissione si appresta a votare su quel provvedimento.

Anche la senatrice VANIN (*M5S*) interviene incidentalmente sottolineando che le misure di sblocco dei fondi degli enti locali consentiranno l'adozione dei piani triennali e la realizzazione degli interventi, dicendosi convinta che gli enti locali si attiveranno sollecitamente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA
(1122) ***Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione***
(Parere alla 11a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa del Governo, che intende individuare soluzioni concrete per garantire l'efficienza delle amministrazioni pubbliche, il miglioramento dell'organizzazione amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi erogati dalle stesse. Dopo aver segnalato come le disposizioni del disegno di legge si applichino, in quanto compatibili e ferma restando la specificità dei rispettivi ordinamenti, anche al personale dei comparti dell'istruzione, della ricerca e della sanità, riferisce sui principali contenuti dell'iniziativa legislativa.
L'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito generali nonché i termini temporali e le procedure per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli da 2 a 6, che possono dar luogo anche a testi unici e i cui princìpi e i criteri direttivi sono dettati dai medesimi articoli da 2 a 6. La delega di cui all'articolo 2 concerne la revisione delle modalità di accesso al pubblico impiego, ivi compresa la dirigenza e anche mediante la riduzione dei tempi e dei costi delle procedure concorsuali.
L'articolo 3 conferisce una delega volta al miglioramento dei sistemi di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi erogati ai cittadini, il riconoscimento e la valorizzazione del merito dei dipendenti pubblici rispetto al contributo prestato, anche in relazione al conferimento, al rinnovo o alla revoca degli incarichi dirigenziali, nonché all'individuazione di specifici sviluppi di carriera del personale, dirigenziale e non dirigenziale.
L'articolo 4 disciplina la delega al Governo in materia di accesso alla dirigenza, volta a incentivare la qualità della prestazione lavorativa dei dirigenti, anche al fine di incrementarne la produttività e di migliorare l'immagine e l'efficienza della pubblica amministrazione. Dopo aver riferito sui principi e criteri di delega, si sofferma su quelli relativi alla semplificazione delle disposizioni in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici, mediante la trasformazione in concorso del corso-concorso selettivo di formazione, salvaguardando, in ogni caso, la qualità della formazione iniziale (comma 2, lettera *b)*, numero 4). In merito, la relazione illustrativa governativa ricorda che una norma transitoria ha già disposto una simile trasformazione con riferimento ai candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, demandando a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione della disciplina del periodo di formazione e prova. Tale norma transitoria è sancita dall'articolo 10 del decreto legge n. 135 del 2018, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione". In forza di quella disposizione si è infatti previsto, in deroga alla procedura

ordinaria, che i candidati ammessi al corso conclusivo corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento di dirigenti scolastici (anche con riferimento al corso-concorso bandito per la copertura dei posti nelle scuole di lingua slovena o bilingue), sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili. Il periodo di formazione e prova è disciplinato con i decreti di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che regola sistema di reclutamento dei dirigenti scolastici come riformato, da ultimo, dalla legge di stabilità per il 2016.
Passa quindi a illustrare l'articolo 5, che conferisce una delega intesa a razionalizzare, salvaguardando la funzionalità della pubblica amministrazione, la disciplina della mobilità del personale pubblico, nonché della tipologia degli incarichi ad esso conferibili; l'articolo 6, poi, conferisce una delega volta a ridefinire gli ambiti di intervento delle norme legislative e della contrattazione, collettiva e individuale, nella disciplina del rapporto di lavoro del personale, valorizzando il principio per cui i dipendenti pubblici sono al servizio esclusivo del Paese. L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 8 riconosce le disposizioni in esame quali princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, stabilendo che le regioni a statuto ordinario si attengano ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti e che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedano ad applicarle compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Conclude preannunciando un orientamento favorevole sull'iniziativa in titolo.

Su proposta della senatrice MALPEZZI (*PD*), la Commissione conviene di proseguire l'esame del disegno di legge n. 1122 in altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(*Doc.* LXXXVII, n. 2) ***Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018***
(Parere alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MARILOTTI (*M5S*) illustra, per le parti di competenza, la Relazione consuntiva, dalla quale risultano una serie di azioni in tema di ricerca, istruzione, politiche giovanili e sport, università e alta formazione artistica, musicale e coreutica e che si sofferma sui contenuti della "Nuova agenda europea per la cultura" e il nuovo programma Europa creativa (2021-2027).
In tema di ricerca, nella Relazione vengono illustrate le principali azioni promosse nel 2018 all'interno del Programma nazionale della ricerca (PNR) 2015-2020. L'Italia ha partecipato attivamente ai negoziati sul pacchetto legislativo*Horizon Europe,* che rappresenta il nuovo Programma quadro di ricerca, sul quale si è raggiunto un accordo provvisorio. Quanto al PON Ricerca e innovazione 2014-2020, nel 2018 si è concluso l'*iter* di designazione formale delle autorità del Programma; passa quindi in rassegna le attività proseguite nel corso del 2018 nel settore. In merito al PON Istruzione terziaria e ambiti coerenti con la SNSI, è stato formalizzato un accordo con la Banca europea di investimenti (BEI) per la creazione di un nuovo strumento finanziario per la formazione terziaria, destinato agli studenti universitari. In ordine alle misure a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), è in stato di avanzamento il bando per i progetti di ricerca industriale, e proseguiranno le ulteriori procedure aperte. Sarà inoltre prevista una linea di ricerca sul patrimonio culturale ed è stata supportata la ricerca europea nel settore agricolo. Il Governo ha inoltre contribuito alla definizione del prossimo programma spaziale dell'Unione, ha implementato il Piano strategico *space economy*, tra cui è in fase avanzata il settore delle telecomunicazioni satellitari e ha inoltre collaborato con la *European Space Agency* (ESA) e con le più importanti Agenzie spaziali del mondo.
Tra i possibili progetti europei nell'ambito della ricerca scientifica non deve essere dimenticata l'infrastruttura europea per lo studio delle onde gravitazionali denominata *Einstein Telescope (E.T.)*. Al

riguardo, sottolinea che tra i siti individuati in Europa per lo studio delle onde gravitazionali è stata identificata e ritenuta idonea per le sue caratteristiche la *ex* miniera "SOS Enattos" di Lula (Nuoro) in Sardegna, che potrebbe ospitare l'infrastruttura (interferometro).

In tema di istruzione, gioventù e sport, la Relazione dà conto dei risultati del lavoro di negoziazione nel processo "Istruzione e Formazione 2020" che hanno portato all'adozione di diversi atti, tra cui alcune decisioni e raccomandazioni, che cita. Nell'ambito dei Fondi strutturali e del PON "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020", le azioni intraprese hanno perseguito gli obiettivi di contrasto alla dispersione scolastica e formativa; di rafforzamento delle competenze chiave degli allievi; di potenziamento delle competenze degli adulti; di diffusione delle competenze digitali nella scuola; di miglioramento del raccordo scuola-lavoro; di promozione del patrimonio culturale e di riqualificazione degli istituti scolastici. All'interno del Programma Erasmus +, in corso di revisione con la proposta della Commissione europea per gli anni 2021- 20127, l'Italia resta ai primi posti per beneficiari e numero di soggetti coinvolti. Sono stati stanziati cofinanziamenti nazionali, in aggiunta alle risorse europee, per la mobilità e per il partenariato strategico per l'innovazione. In merito, richiama i punti più significativi proposti dall'Italia e la serie di azioni per le scuole proseguite nel 2018, che continueranno anche nel 2019, di cui dà conto la Relazione.

Passa quindi in rassegna le priorità di azione in materia di università perseguite nel 2018 evidenziate dalla Relazione e ricorda come nel settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) sia stato avviato un concorso per titoli per le graduatorie nazionali dei docenti nelle Istituzioni AFAM statali per incarichi a tempo determinato e indeterminato. Permangono ancora difficoltà nel riconoscimento dei titoli nel comparto AFAM, per cui la Commissione europea, con la "Raccomandazione del Consiglio per la promozione del mutuo riconoscimento automatico dei titoli della formazione superiore e titoli di scuola secondaria superiore e delle qualifiche formative e dei periodi di studio all'estero" ha dato come obiettivo temporale il 2025 per il riconoscimento automatico delle qualifiche. In questo contesto è stata avviata, a valere sui fondi Erasmus +, un'iniziativa sperimentale di "alleanza di università", che dovrebbe assicurare la nascita di "titoli universitari europei". La Relazione rende noto inoltre che è stata costituita la nuova "Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli Istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore", quale *database* unico per i laureati e diplomati dell'istruzione terziaria, comprendendo dunque gli studenti degli Istituti tecnici superiori (ITS), delle scuole superiori per Mediatori Linguistici (SSML), i cui diplomati non erano mai rientrati nei report statistici dell'istruzione superiore. Ciò per avvicinarsi maggiormente alla percentuale del 27 per cento di giovani tra 30 e 34 anni con un livello di istruzione terziaria (l'Italia è al 26,9). L'Italia ha inoltre puntato sulla tecnologia *Blockchain*nell'ambito della valutazione e del riconoscimento dei titoli, con lo scopo di favorire la libera circolazione di studenti, laureati e professionisti tra i Paesi dell'Unione, garantire la trasparenza, autenticità, leggibilità e comparabilità dei titoli in ambito internazionale e promuovere il riconoscimento automatico e la portabilità dei titoli di studio. L'Italia ha partecipato, in collaborazione con la CRUI e il Centro ENIC-NARIC Italia (CIMEA), al *report* europeo "*Migrants in Higher education*" e ha proseguito il progetto della Commissione europea di riconoscimento dei titoli con Israele.

Quanto alle politiche per lo sport, la Relazione dà conto dei lavori che hanno portato alle Conclusioni del Consiglio sulla promozione dei valori comuni dell'UE attraverso lo sport e alle Conclusioni sulla dimensione economica dello sport ed i suoi benefici socio-economici. Lo sport sarà inoltre potenziato all'interno del nuovo programma "Erasmus +" (2021-2027). L'Italia ha inoltre ratificato la Convenzione internazionale del Consiglio d'Europa di Macolin contro il *match-fixing* (A.C. 1638, approvato dai due rami del Parlamento, in corso di pubblicazione).

Sulla cultura, la Relazione illustra i contenuti della "Nuova agenda europea per la cultura", presentata dalla Commissione europea a maggio 2018; rammenta che a novembre 2018 il Consiglio UE Cultura ha adottato le Conclusioni sul Piano di lavoro per la cultura 2019-2022 (2018/C 460/10) e che è stato inoltre definito il nuovo programma "Europa creativa (2021-2027)", che si articolerà, come l'attuale programma, in un sottoprogramma Cultura, un sottoprogramma Media e un filone transettoriale. La Relazione menziona tra le novità del nuovo programma, oltre all'incremento della dotazione

finanziaria, una maggiore attenzione alla circolazione transfrontaliera delle opere culturali e creative europee, un'azione dedicata alla mobilità degli artisti e dei professionisti culturali e creativi e alcune azioni settoriali specifiche per il sostegno ai settori della musica, librario ed editoriale, dell'architettura e del patrimonio culturale e ad altri settori (*design*, moda, turismo culturale). Il nuovo programma supporterà anche l'industria musicale. L'Italia assicura l'attività di assistenza tecnica attraverso il Creative Europe Desk Italia. La Relazione illustra poi i contenuti del decreto ministeriale n. 566 del 2018, recante un atto di indirizzo per la promozione culturale dei giovani autori. Il 1° luglio 2018, l'Italia ha ottenuto l'iscrizione nella Lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO del sito di "Ivrea, città industriale del XX secolo". Inoltre, sono state iscritte nella Lista dei beni culturali sotto protezione rafforzata il sito di Villa Adriana e la Biblioteca nazionale centrale di Firenze. È stata riconosciuta "l'Arte dei muretti a secco" tra gli elementi italiani nella Lista rappresentativa dell'umanità nell'ambito della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Ricorda quindi i risultati dell'Anno europeo del patrimonio culturale (Decisione (UE) 2017/864), tenutosi nel 2018.
Conclude presentando e illustrando una proposta di parere favorevole, con una osservazione, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario GIULIANO esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.

Su proposta del senatore VERDUCCI (*PD*), la Commissione conviene di proseguire l'esame del documento in titolo in altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1248) ***Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici***
(Parere alle Commissioni riunite 8a e 13a. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il presidente relatore PITTONI (*L-SP-PSd'Az*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una condizione e alcune osservazioni, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario GIULIANO esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.

La senatrice MALPEZZI (*PD*), chiede al relatore di riformulare la proposta di parere trasformando tutte le osservazioni in condizioni.

Il presidente relatore PITTONI (*L-SP-PSd'Az*) conferma la propria proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore è posta ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 79)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 17,

comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che nella odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha avuto inizio il ciclo di audizioni informali concernenti il provvedimento in titolo.
Nel corso di tali audizioni sono state depositate delle documentazioni che saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE comunica inoltre che sono pervenute ulteriori richieste di audizione in merito all'atto del Governo in titolo da parte delle Conferenze dei Direttori delle Accademie di belle arti e dei Conservatori di Musica, nonché da parte della Conferenza nazionale dei Presidenti delle consulte degli studenti delle Accademie di belle arti e degli istituti superiori per le industrie artistiche - ISIA e della Conferenza dei presidenti delle consulte degli studenti degli Istituti superiori di studi musicali - ISSM.
Propone di svolgere tali ulteriori audizioni a partire dalle ore 10 di giovedì 9 maggio.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONI DI DOCUMENTAZIONI RELATIVE ALLE AUDIZIONI IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 641 (FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE, AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO DELLA SUCOLA DELL'INFANZIA)

Il PRESIDENTE comunica che nella odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha avuto inizio il ciclo di audizioni informali in merito al disegno di legge in titolo.
Nel corso di tali audizioni sono state depositate delle documentazioni che saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni.

Prende atto la Commissione.
CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc'anzi, è convocata un'ulteriore seduta dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, alle ore 10 di giovedì 9 maggio, per lo svolgimento di audizioni informali in merito all'esame dell'atto del Governo n. 79.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DOCUMENTO LXXXVII, n. 2

La Commissione, esaminato il Documento in titolo,
apprezzate, in tema di ricerca, le principali azioni promosse nel 2018 all'interno del Programma nazionale della ricerca (PNR) 2015-2020 e rilevato che l'Italia ha partecipato attivamente ai negoziati sul pacchetto legislativo*Horizon Europe,* che rappresenta il nuovo Programma quadro di ricerca, sul quale si è raggiunto un accordo provvisorio;
preso atto che, quanto al PON Ricerca e innovazione 2014-2020, nel 2018 si è concluso l'*iter* di designazione formale delle autorità del Programma; che, in merito al PON Istruzione terziaria e ambiti coerenti con la SNSI, è stato formalizzato un accordo con la Banca europea di investimenti (BEI) per la creazione di un nuovo strumento finanziario per la formazione terziaria, destinato agli studenti universitari; che, in ordine alle misure a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), è in stato di avanzamento il bando per i progetti di ricerca industriale, e proseguiranno le ulteriori procedure aperte; che sarà inoltre prevista una linea di ricerca sul patrimonio culturale ed è stata supportata la ricerca europea nel settore agricolo;
preso atto con favore che il Governo italiano ha inoltre contribuito alla definizione del prossimo programma spaziale dell'Unione, ha implementato il Piano strategico *space economy*, tra cui è in fase avanzata il settore delle telecomunicazioni satellitari e ha inoltre collaborato con la *European Space Agency* (ESA) e con le più importanti Agenzie spaziali del mondo;
considerati, in tema di istruzione, gioventù e sport, i risultati del lavoro di negoziazione nel processo "Istruzione e Formazione 2020" e le azioni intraprese nell'ambito dei Fondi strutturali e del PON "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020";
preso atto che, all'interno del Programma Erasmus +, in corso di revisione con la proposta della Commissione europea per gli anni 2021- 2027, l'Italia resta ai primi posti per beneficiari e numero di soggetti coinvolti e che sono stati stanziati cofinanziamenti nazionali, in aggiunta alle risorse europee, per la mobilità e per il partenariato strategico per l'innovazione;
considerate le priorità di azione in materia di università perseguite nel 2018 evidenziate dalla Relazione;
valutato positivamente l'avvio, nel settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di un concorso per titoli per le graduatorie nazionali dei docenti nelle Istituzioni AFAM statali per incarichi a tempo determinato e indeterminato e preso atto del permanere di alcune difficoltà nel riconoscimento dei titoli nel comparto AFAM e dell'obiettivo, fissato dalla Commissione europea per il 2025, di assicurare il mutuo riconoscimento automatico dei titoli della formazione superiore e dei titoli di scuola secondaria superiore e delle qualifiche formative e dei periodi di studio all'estero, avviando, a valere sui fondi Erasmus +, un'iniziativa sperimentale di "alleanza di università", che dovrebbe assicurare la nascita di "titoli universitari europei";
valutata positivamente la costituzione della nuova "Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli Istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore", quale *database* unico per i laureati e diplomati dell'istruzione terziaria, comprendendo gli studenti degli Istituti tecnici superiori (ITS), delle scuole superiori per Mediatori Linguistici (SSML), e la decisione dell'Italia di far ricorso alla tecnologia *Blockchain*nell'ambito della valutazione e del riconoscimento dei titoli, con lo scopo di favorire la libera circolazione di studenti, laureati e professionisti tra i Paesi dell'Unione, garantire la trasparenza, autenticità, leggibilità e comparabilità dei titoli in ambito internazionale e promuovere il riconoscimento automatico e la portabilità dei titoli di studio;
considerato che, in merito alle politiche per lo sport, la Relazione sottolinea come lo sport sarà potenziato all'interno del nuovo programma "Erasmus +" (2021-2027);
considerati altresì i contenuti della "Nuova agenda europea per la cultura", presentata dalla Commissione europea a maggio 2018, le Conclusioni sul Piano di lavoro per la cultura 2019-2022 (2018/C 460/10) adottate dal Consiglio UE Cultura nel novembre 2018 e il nuovo programma "Europa creativa (2021-2027)", che registra un incremento della dotazione finanziaria, una maggiore attenzione

alla circolazione transfrontaliera delle opere culturali e creative europee, un'azione dedicata alla mobilità degli artisti e dei professionisti culturali e creativi e alcune azioni settoriali specifiche per il sostegno ai settori della musica, librario ed editoriale, dell'architettura e del patrimonio culturale e ad altri settori (*design*, moda, turismo culturale), nonché misure di supporto all'industria musicale; apprezzati i risultati dell'Anno europeo del patrimonio culturale (Decisione (UE) 2017/864), tenutosi nel 2018;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a segnalare l'esigenza di valorizzare, tra i possibili progetti nell'ambito della ricerca scientifica, l'infrastruttura europea interferometro per lo studio delle onde gravitazionali denominata *Einstein Telescope*, anche in considerazione dell'indicazione dell'*ex* miniera SOS Enattos di Lula (Nuoro) tra i siti individuati in Europa per lo studio delle onde gravitazionali, ritenuta idonea per le sue caratteristiche.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1248

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente condizione:

- in merito ai poteri e alle funzioni attribuiti ai commissari straordinari, al fine di addivenire celermente all'avvio, ovvero alla prosecuzione dei lavori per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, e al contempo garantire la tutela dei beni culturali e paesaggistici, è opportuno aumentare i termini previsti per il rilascio di autorizzazioni, pareri, visti e nulla osta, sopprimendo i riferimenti all'istituto del silenzio-assenso;

e con le seguenti osservazioni, invitando le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di:

- predisporre una banca-dati geografica finalizzata alla programmazione e pianificazione delle necessarie azioni di promozione e recupero e della riqualificazione degli edifici non residenziali dismessi o in via di dismissione aventi pregio storico, architettonico e ingegneristico, e degli edifici rappresentativi del patrimonio culturale e delle caratteristiche delle comunità locali;
- disporre di una documentazione più dettagliata al fine di garantire adeguati livelli qualitativi sugli interventi rivolti al ripristino, restauro, ristrutturazione ed efficientamento dei beni immobili vincolati;
- garantire, pur di concerto con il commissario straordinario, un ruolo prioritario del Ministero per i beni e le attività culturali in tutte le fasi di programmazione e pianificazione di intervento sui beni culturali;
- integrare la disciplina recata dal provvedimento in titolo con la previsione di specifiche norme volte a semplificare le procedure di affidamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici adibiti ad uso scolastico.

1.4.2.3. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 90 (ant.) del 17/04/2019

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 17 APRILE 2019
90ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Simone BOSSI

La seduta inizia alle ore 11,45.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, le suddette forme di pubblicità sono quindi adottate per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 2) *Documento di economia e finanza 2019 e connessi allegati*
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*), relatrice, illustra uno schema di parere favorevole, in cui nella parte dispositva, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di tenere conto delle indicazioni emerse dalla Relazione per Paese relativa all'Italia per il 2019, comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici, pubblicata dalla Commissione europea il 27 febbraio 2019 (SWD(2019) 1011), con particolare riguardo ai temi del superamento del divario regionale, dell'integrazione delle politiche sociali e del rilancio del mercato del lavoro.

Il senatore PITTELLA (*PD*) presenta uno schema di parere alternativo, a nome del Gruppo PD, in cui sono richiamati i contenuti già espressi dalla senatrice Ginetti nella seduta precedente e che esprime una posizione negativa sul Documento di economia e finanza in esame.
Sottolinea, in particolare, che, a suo avviso, come si evince sia dalla manovra di Bilancio di quest'anno

sia dalla lettura del DEF, il Governo dimostra una carenza di consapevolezza sugli sviluppi economici sul piano globale, da cui emerge con chiarezza la necessità di agire con decisione a sostegno degli investimenti anziché adottare misure di spesa assistenziale.
Ritiene inoltre di non condividere l'atteggiamento contradditorio del Governo sulle cifre contenute nel DEF, in cui da assicurazioni sulla sterilizzazione delle clausole di salvaguardia si passa alle dichiarazioni del Ministro dell'economia sul possibile aumento dell'IVA, annunciando anche di avere in programma misure di riduzione fiscale come la *flat tax*, senza indicare con quali risorse finanziarle.
Infine, ritiene l'atteggiamento del Governo nei confronti delle Istituzioni europee di carattere schizofrenico, poiché insieme a dichiarazioni di condanna nei confronti dell'Europa e delle sue regole, di fatto, si consente alla Commissione europea di determinare la propria manovra economica.

La relatrice GAUDIANO (*M5S*) precisa come il DEF si inserisca in un contesto di rallentamento della crescita di tutti i Paesi europei, tra cui anche la stessa Germania, locomotiva economica dell'Europa, e si esprime a sostegno delle misure del reddito di cittadinanza e quota 100, che hanno dato respiro a famiglie e cittadini e da cui in cambio l'economia riceverà un impulso alla crescita.

La senatrice FEDELI (*PD*) puntualizza che occorre essere d'accordo su cosa sia in grado di produrre crescita. Al riguardo, sostiene l'importanza di una politica di investimenti, che creano sviluppo economico e occupazione, diversamente da misure come il reddito di cittadinanza, che sono di natura meramente redistributiva della ricchezza senza produrre crescita.

La senatrice BONINO (*Misto-PEcEB*), nel preannunciare il suo voto contrario, ribadisce quanto già detto in merito alla scarsa capacità italiana di utilizzare i fondi strutturali europei, soprattutto nelle regioni meridionali, ed esprime considerazioni negative nei confronti del documento programmatico e delle dichiarazioni dello stesso Ministro dell'economia in cui si ammettono i dati fallimentari, tra cui l'incapacità di evitare gli aumenti dell'IVA. Al riguardo, evidenzia la contraddizione tra le misure che danno in termini assistenziali ai cittadini e poi tolgono attraverso gli aumenti dell'imposizione indiretta.

La senatrice GIANNUZZI (*M5S*) interviene in merito alle diverse impostazioni di dottrina economica, evidenziando che, non solo le misure come gli investimenti, ma anche le misure sul lato della domanda sono in grado di creare crescita, con iniezioni di liquidità come quelle del reddito di cittadinanza e di quota 100. Occorre dare tempo a tali misure di esplicare i loro effetti. Per quanto riguarda gli investimenti, inoltre, ricorda come il Governo abbia messo in atto misure volte a favorirli.

La senatrice GIAMMANCO (*FI-BP*) mette in evidenza i numeri riportati nel DEF, secondo cui il Paese non cresce e le principali misure messe in atto sono prive di effetti sulla crescita. Ribadisce, inoltre, la carenza di indicazioni politiche nel DEF con particolare riguardo alla sterilizzazione delle clausole di salvaguardia relative all'IVA. Preannuncia il voto contrario del gruppo di Forza Italia.

La senatrice PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) esprime il suo orientamento favorevole, pur sostenendo che, sebbene si possa sempre fare meglio, si è riusciti a mettere in atto misure di aiuto alle famiglie e alle persone che meritano di ritirarsi dal lavoro. Sottolinea, inoltre, come, a dispetto delle previsioni catastrofistiche, la macchina di gestione del reddito di cittadinanza e di quota 100 sta dimostrando di funzionare.

Verificata, quindi, la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere, allegato al resoconto di seduta, posto ai voti, è approvato.
Risulta, pertanto, preclusa la votazione sul parere alternativo presentato dai senatori del Gruppo PD, anch'esso allegato al resoconto.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757 concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (n. 76)
(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

La senatrice CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, volto a dare attuazione all'articolo 20 del regolamento (UE) 2015/757, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo. Il predetto articolo impone agli Stati membri di istituire un sistema di sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio e comunicazione di cui al regolamento e adottare tutte le misure necessarie per garantire che tali sanzioni siano irrogate.
Il provvedimento è stato predisposto in forza della delega legislativa conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), e in particolare in base all'articolo 2, rubricato "*delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazione di atti normativi dell'Unione*".
Attualmente è pendente il caso *EU Pilot* (2017) 9246, in quanto la Commissione europea ha prospettato nei confronti dello Stato italiano la violazione dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2015/757, che impone agli Stati membri di notificare alla Commissione stessa, entro il 1° luglio 2017, le sanzioni da applicare in caso di inosservanza degli obblighi di monitoraggio e comunicazione di cui al citato Regolamento.
Lo schema di decreto legislativo provvede quindi a dare compiuta attuazione all'articolo 20 del regolamento (UE) 2015/757 e a sanare il caso *EU Pilot* attualmente pendente nei confronti della Repubblica italiana.
La relatrice illustra quindi un conferente schema di osservazioni favorevoli.

La senatrice GINETTI (*PD*) sottolinea l'importanza del provvedimento, che consente di completare l'attuazione del regolamento e così chiudere il caso EU-Pilot, su una materia di grande rilevanza come quella dell'inquinamento marino.
Propone, infine, di integrare lo schema di parere favorevole con un invito a valutare l'opportunità di integrare l'impianto sanzionatorio con disposizioni di natura penale, ove pertinenti.

Previa verifica del numero legale, viene posto ai voti lo schema di parere, come integrato secondo la proposta della senatrice Ginetti, che è allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(1122) ***Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione***
(Parere alla 11a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo che ha l'obiettivo di individuare soluzioni concrete per garantire l'efficienza delle amministrazioni pubbliche, il miglioramento dell'organizzazione amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi erogati dalle stesse.
Più in particolare, l'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito generali, nonché i termini temporali e le procedure per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli da 2 a 6. Le deleghe concernono il lavoro dei dipendenti pubblici, con esclusione del personale in regime di diritto pubblico (di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni), ai fini di conseguire una migliore organizzazione del lavoro e adeguati livelli di produttività, migliorare la qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese, coordinare le disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa.

La disciplina di delega di cui all'articolo 2 concerne la revisione delle modalità di accesso al pubblico impiego, ivi compresa la dirigenza ed anche mediante la riduzione dei tempi e dei costi delle procedure concorsuali.
La disciplina di delega di cui all'articolo 3 concerne il miglioramento dei sistemi di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi erogati ai cittadini, il riconoscimento e la valorizzazione del merito dei dipendenti pubblici rispetto al contributo prestato, anche in relazione al conferimento, al rinnovo o alla revoca degli incarichi dirigenziali, nonché all'individuazione di specifici sviluppi di carriera del personale, dirigenziale e non dirigenziale.
La disciplina di delega di cui all'articolo 4 è intesa ad incentivare la qualità della prestazione lavorativa dei dirigenti, anche al fine di incrementarne la produttività e di migliorare l'immagine e l'efficienza della pubblica amministrazione.
La disciplina di delega di cui all'articolo 5 è intesa a razionalizzare, salvaguardando la funzionalità della pubblica amministrazione, la disciplina della mobilità del personale pubblico, nonché della tipologia degli incarichi ad esso conferibili.
La disciplina di delega di cui all'articolo 6 è intesa a ridefinire gli ambiti di intervento delle norme legislative e della contrattazione, collettiva e individuale, nella disciplina del rapporto di lavoro del personale, valorizzando il principio per cui i dipendenti pubblici sono al servizio esclusivo del Paese.
Tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in esame vi è la definizione, anche in armonia con i princìpi dell'Unione europea, dell'entità e delle modalità di quantificazione del risarcimento del danno in favore del lavoratore, nelle ipotesi di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori mediante tipologie contrattuali flessibili o di lavoro autonomo (lettera d).
L'articolo 7 reca le disposizioni finanziarie e l'articolo 8 reca la clausola di salvaguardia per le regioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PER FATTO PERSONALE

Interviene per fatto personale la senatrice FEDELI (*PD*) per ribadire la legittimità di ogni opinione politica espressa in Parlamento e del necessario rispetto reciproco tra ogni parte politica. Ritiene, quindi, di aver espresso legittime opinioni sugli effetti delle misure economiche messe in campo dall'attuale Governo, che meritano il rispetto da parte di tutti.

La seduta termina alle ore 12,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, n. 2 E CONNESSI ALLEGATI

La 14ª Commissione permanente, esaminato il documento in titolo,
considerato che esso contiene alle sezioni I e III, rispettivamente, il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma 2019, che saranno trasmessi alla Commissione europea entro il 30 aprile, nell'ambito del Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri;
rilevato che il DEF si colloca nel contesto dell'accordo del 19 dicembre 2018 con cui sono stabilite le condizioni per evitare l'apertura della procedura di infrazione per deficit eccessivo con riferimento alla regola del debito, e della Relazione per Paese relativa all'Italia, comprensiva dell'esame approfondito sugli squilibri macroeconomici, del 27 febbraio scorso (SWD(2019) 1011);

considerato che:
- il Programma di stabilità prevede un indebitamento netto, per il triennio 2019-2021, rispettivamente, del 2,4, del 2,1 e del 1,8, e un disavanzo strutturale (indebitamento al netto dell'andamento ciclico e delle misure *una tantum*), che è il valore di riferimento considerato nell'ambito del Patto di stabilità e crescita dell'UE, rispettivamente, del 1,5, 1,4 e 1,1. Per il 2019, si avrebbe quindi un aumento del disavanzo strutturale di 0,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente, mentre per gli anni successivi vi sarebbe una riduzione fino a raggiungere lo 0,8 per cento del PIL nel 2022;
- per quanto riguarda il rapporto debito/PIL, esso è aumentato nel 2018 al 132,2 per cento e ne è previsto un aumento anche nel 2019, sino al 132,6 per cento. Il DEF ne prevede poi una riduzione a partire dal 2020, passando al 131,3 per cento e al 130,2 nel 2021, per attestarsi poco sotto il 129 per cento nel 2022;
considerate le misure previste nel Programma nazionale di riforma (PNR), con cui il Governo dà risposta alle Raccomandazioni specifiche per paese 2018, in cui sono prioritari gli obiettivi di inclusione sociale, il contrasto alla povertà, l'avvio al lavoro della popolazione inattiva (soprattutto attraverso le misure del decreto legge n. 4 del 2019, le quali stimoleranno le attività economiche nei prossimi mesi, anche in virtù del conseguente sostegno ai consumi delle famiglie meno abbienti);
valutato positivamente nel PNR le misure di miglioramento dell'istruzione e della formazione, oltre a quelle di rilancio della politica industriale dell'Italia, con particolare riferimento all'innovazione tecnologica e alla ricerca, alla diffusione della banda larga, allo sviluppo della rete 5G, al sostegno alla *green finance* e alla sperimentazione e adozione delle trasformazioni digitali e delle tecnologie abilitanti, nonché le misure di semplificazione amministrativa, efficienza della giustizia, sostegno alla natalità, al lavoro femminile, all'istruzione e alla ricerca;
tenuto conto delle criticità strutturali che ancora permangono in Italia, evidenziate nella Relazione per Paese relativa all'Italia per il 2019, comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici, pubblicata dalla Commissione europea il 27 febbraio 2019 (SWD(2019) 1011);
espresso apprezzamento per le intenzioni del Governo di farsi promotore di una nuova politica economica europea "*per passare a un modello di crescita che, senza pregiudicare la competitività dei Paesi dell'Unione, si basi maggiormente sulla promozione della domanda interna. Gli altissimi surplus commerciali di alcuni paesi europei rappresentano squilibri macroeconomici che sono fonte di eccessiva esposizione a shock esterni all'Unione, soprattutto in una fase storica in cui a livello globale si assiste a un possibile cambio di approccio rispetto al commercio internazionale e al multilateralismo*",
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito di tenere conto delle indicazioni emerse dalla Relazione per Paese dello scorso febbraio, soprattutto per quanto concerne il superamento del divario regionale, l'integrazione delle politiche sociali e il rilancio del mercato del lavoro.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI PITTELLA, FEDELI, GINETTI SUL DOCUMENTO LVII, N. 2 E CONNESSI ALLEGATI

La Commissione XIV^ - Politiche dell'Unione Europea,
in sede di esame del documento di economia e finanza 2019;
Premesso che,
il documento di economia e finanza 2019, il primo redatto nel corso di questa legislatura dal Governo in carica, certifica lo stato di grave difficoltà in cui versa il Paese sul fronte della crescita economica e della sostenibilità della finanza pubblica. Le cause di tale situazione risiedono principalmente nelle scelte politiche finora adottate dall'esecutivo, rivelatesi del tutto inidonee a mantenere l'Italia sui livelli di crescita conseguiti nella scorsa legislatura e ad indirizzarla su un percorso virtuoso di finanza pubblica;

il tentativo del Governo di attribuire tutte le ragioni della caduta del nostro prodotto interno lordo alla situazione di crescente instabilità internazionale e al rallentamento dell'economia e del commercio a livello globale non è sufficiente a spiegare la situazione in atto. Nel corso dell'ultimo anno, infatti, il divario di crescita del nostro Paese con il resto dei partner europei e i Paesi maggiormente industrializzati si è notevolmente ampliato, invertendo un percorso faticosamente costruito e raggiunto nel biennio precedente. La recessione in atto, il calo dell'occupazione, il crollo della fiducia di cittadini e imprese e i conti pubblici in peggioramento sono in gran parte il frutto di svariati errori di politica economica commessi dal Governo nei 10 mesi dal suo insediamento;

l'inerzia nelle fasi iniziali dell'insediamento dell'esecutivo sul fronte delle politiche per lo sviluppo affiancata ad interventi di revisione, blocco o abrogazione di svariate misure adottate dai precedenti governi - *in primis* il decreto dignità e la vicenda dell'analisi costi/benefici sulle grandi opere - e il contemporaneo avvio di una fase di forte conflittualità sia interna sia in ambito europeo, ha alimentato nel Paese un clima di profonda incertezza che ha colpito imprese e consumatori, rallentandone gli investimenti e i consumi. Gli effetti di tale atteggiamento si sono manifestati immediatamente già nel terzo trimestre del 2018, allorché l'economia ha registrato un primo rallentamento della crescita economica (-0,2 per cento) avvenuto dopo tre anni e mezzo contrassegnati da risultati positivi, a cui ha fatto seguito il rallentamento nel quarto trimestre del 2018 (-0,1 per cento) e la recessione tecnica registrata nei primi mesi del 2019;

nella legge di bilancio per l'anno 2019 è stata data attuazione ad alcune misure contenute nel "Contratto di Governo", fra cui il reddito di cittadinanza e Quota 100, associando a tali interventi il raggiungimento di obiettivi di crescita molto ambiziosi (+1,5 per cento del Pil nella NADEF 2018 successivamente corretto con un meno irrealistico + 1 per cento a dicembre 2018). La struttura della legge di bilancio per il 2019, fondata essenzialmente su misure di spesa corrente finanziate con un ingente ricorso al deficit, sull'incremento della pressione fiscale e sulla contemporanea riduzione delle risorse per gli investimenti e degli incentivi alle imprese, si è rivelata da subito non sostenibile, del tutto inadeguata a favorire la crescita potenziale e ad accrescere la credibilità del Paese sui mercati finanziari;

il combinato disposto di tali scelte ha generato una situazione di grave difficoltà testimoniata, oltre che dall'andamento del PIL, anche da altri indicatori, fra cui emergono in tutta evidenza l'andamento dell'occupazione che, nel periodo che va da maggio 2018 fino a febbraio 2019, ha registrato la perdita di oltre 116.000 posti di lavoro, riportando il tasso di disoccupazione in crescita, colpendo in modo particolare i giovani e le donne, l'andamento della produzione, del fatturato e degli ordinativi dell'industria che hanno registrato una forte battuta d'arresto nell'ultimo trimestre del 2018, l'andamento in calo dei consumi e degli investimenti, sia pubblici che privati, la diminuzione del reddito disponibile dei cittadini, l'aumento del divario territoriale tra Nord e Sud del Paese;

sul fronte della crescita potenziale, gli ultimi dati e le rilevazioni degli osservatori internazionali certificano che il nostro Paese è in recessione. La Commissione europea ha tagliato la previsione di crescita del Pil italiano nel 2019 dal 1,2 per cento delle previsioni autunnali allo 0,2 per cento, dato che rende l'Italia il fanalino di coda dell'Unione europea. L'Ocse ha recentemente fissato la crescita ad un livello ancora inferiore, ovvero pari allo zero nel 2019, confermando un trend in diminuzione rilevato dai principali organismi internazionali, mentre l'FMI ha fissato la crescita per il 2019 allo 0,1 per cento, il deficit al 2,7 per cento e il debito pubblico al 133,4 per cento. Allo stato attuale, le criticità insite nel funzionamento del reddito di cittadinanza e le ricadute di quota 100 sulle amministrazioni pubbliche e sulle imprese, unitamente alla debolezza delle misure sul fronte dello sviluppo sostenibile, delle politiche industriali, degli investimenti pubblici, a partire dal blocco delle grandi opere, e l'insufficienza delle politiche attive per il lavoro prefigurano uno scenario di forte incertezza per i prossimi mesi, tanto che gli effetti attesi dalle misure della legge di bilancio e le annunciate misure sul fronte della crescita e degli appalti non sembrano in grado di invertire il trend in atto;

Considerato che,

il Documento di economia e finanza 2019, il primo che incorpora negli andamenti tendenziali gli effetti dei provvedimenti approvati dall'esecutivo, riconosce l'insuccesso delle scelte politiche finora

adottate e rende palese la pericolosa incapacità di programmazione degli obiettivi e di valutazione degli effetti economici delle proprie scelte;
il Documento stima una crescita tendenziale del Pil che nel corrente anno scende allo 0,1 per cento rispetto all' 1,5 per cento programmato dalla Nota di aggiornamento del settembre 2018 e ridotto all'1 per cento nella successiva revisione del quadro macroeconomico presentata a dicembre. Nel quadro programmatico, il DEF stima per il corrente anno una crescita del PIL superiore di 0,1 punti rispetto a quella tendenziale in virtù di provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri ma non ancora pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Si tratta della crescita più bassa del mondo occidentale;
la parabola fallimentare del Governo è certificata anche nell'orizzonte pluriennale del Documento dove si stima un tasso di crescita programmatico che si attesta allo 0,8 per cento annuo nel triennio successivo, lievemente superiore al tendenziale per il 2020-2021, ma addirittura inferiore ad esso di 0,1 punti per il 2022;
nello stesso quadro programmatico del Governo, il tasso di disoccupazione sale dal 10,6 per cento del 2018 all'11 per cento dell'anno in corso e peggiora ulteriormente dello 0,1 per cento nel 2020; gli investimenti fissi lordi scendono dal 3,4 per cento del 2018 all'1,4 nel 2019 e, per quanto riguarda la quota degli investimenti pubblici, non si ravvedono evidenze di quello che sarebbe dovuto essere il più grande piano di investimenti della storia italiana;
la pressione fiscale, dopo una riduzione, fra il 2013 e il 2017, di più di un punto percentuale, che sale a quasi due considerando la misura degli "80 euro", torna invece a salire, dal 42,1 per cento del 2018 al 42,7 per cento nel biennio 2020-2021;
sul versante della finanza pubblica, il DEF evidenzia un quadro altrettanto allarmante. Gli indicatori di finanza pubblica evidenziano che nel breve volgere di pochi mesi i conti pubblici sono tornati fuori controllo, con un indebitamento netto che dalla previsione del 2 per cento di dicembre aumenta al 2,4 per cento; questo peggioramento rende certa, per ammissione dello stesso Governo, l'attivazione del taglio della spesa, previsto dalla legge di bilancio 2019, di due miliardi di euro, tra cui 300 milioni per il trasporto pubblico locale, con evidenti ripercussioni sul livello delle prestazioni dei servizi che garantiscono l'esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini;
la scarsa credibilità dell'azione del Governo ha determinato un aumento dello spread, oggi stabilmente intorno ai 250 punti base rispetto ai 130 dell'inizio del 2018, costringendoci a finanziare una maggior spesa per interessi che ha sottratto risorse per la crescita e ha fatto registrare l'aumento complessivo del debito fino al 132,6 per cento del rapporto con il PIL, il livello più alto mai raggiunto in Italia dal 1924; al contrario, l'ingente stock di debito, che impone di emettere titoli di stato per oltre 400 miliardi di euro all'anno ed espone la nostra economia agli shock esterni, richiede necessariamente una gestione attenta dei conti pubblici per preservare la fiducia dei mercati che quel debito sono chiamati a finanziare;
crescita anemica, peggioramento del deficit, aumento degli oneri sui titoli di Stato, debito su livelli più che critici concorrono ad innalzare in modo preoccupante il livello di vulnerabilità del Paese, circolo vizioso da cui il paese si era faticosamente ma caparbiamente allontanato negli ultimi anni e dal quale il Governo ammette in questo Documento di non avere strumenti di reazione se non annunciare la realizzazione di misure a soli fini elettorali che nei fatti non si traducono in obiettivi programmatici;
dal previsto aumento dell'avanzo primario di 3 decimi di punto nel 2020 emerge l'intenzione di procedere a una manovra restrittiva, incompatibile con i 30 miliardi di euro necessari per evitare gli aumenti dell'IVA e delle accise previsti a legislazione vigente e per finanziare almeno le voci di spesa contenute nelle previsioni a politiche invariate;
nel Documento, infatti, non viene mai affermata la volontà di impedire il previsto aumento dell'IVA e delle accise, segno evidente che il Governo sconta nel 2020 un incremento dell'aliquota agevolata dell'IVA dal 10 al 13 per cento e di quella ordinaria dal 22 al 25,2 per cento (che arriva al 26,5 per cento nel 2021), un macigno di 23,1 miliardi di euro per il 2020 e di 28,8 miliardi per il 2021 sui redditi dei cittadini;
Constatato che,
il Paese ha urgente necessità di uscire dalla situazione di recessione in atto e di tornare su un sentiero

di crescita sostenuta. A tal fine, occorre dare avvio ad una diversa politica economica e sociale per lo sviluppo del Paese, che guardi agli obiettivi di Agenda 2030, e riprendere a percorrere il "sentiero" della sostenibilità del deficit e del debito pubblico;
in tale rinnovato contesto di politica economica, appare prioritario affrontare e risolvere la natura dei problemi strutturali del Paese a partire dalla ormai perdurante stagnazione della produttività, dall'eccessivo peso del debito pubblico sulle amministrazioni pubbliche, sui cittadini e sulle imprese e dal modello di sviluppo che risulta essere ormai insostenibile sia dal punto di vista ambientale sia sociale come evidenziato dai dati del BES, dall'OECD *Better life index* e dal Rapporto Asvis su Agenda 2030;
il rilancio dei consumi è uno dei fattori fondamentali per la ripresa della nostra economia. A seguito dell'approvazione della legge di bilancio per l'anno 2019, sui cittadini pende a partire dal prossimo anno un preoccupante aumento dell'IVA sui beni di consumo che se non affrontato da subito rischia di pregiudicare gli obiettivi di crescita anche per il prossimo anno. La sterilizzazione delle clausole di salvaguardia rappresenta, pertanto, nei prossimi mesi un passaggio fondamentale per non comprimere i consumi e la possibilità di rilancio del Paese;
gli investimenti in infrastrutture e opere pubbliche rappresentano un volano di primaria importanza per lo sviluppo economico di un Paese. Le risorse impiegate per tali finalità, anche per le piccole opere, sono in grado di generare un moltiplicatore elevato di crescita, di creare occupazione e benessere per le comunità che beneficiano della realizzazione degli interventi. Lo sblocco delle grandi opere - a partire dalla TAV, dal Terzo valico e dalla Pedemontana - e l'effettivo utilizzo delle risorse già stanziate, oltre a mettere a disposizione di cittadini ed imprese infrastrutture moderne, garantirebbe maggiore interconnessione con la rete delle infrastrutture Europee e il rilancio delle imprese operanti nel settore e l'occupazione;
colmare il divario tra Nord e Sud e garantire uguali opportunità nelle diverse aree del Paese è la condizione indispensabile per una ripresa duratura dello sviluppo non solo del Mezzogiorno ma per l'intero Paese. In tale contesto occorre invertire le scelte finora adottate dall'esecutivo che rischiano di ampliare il divario in ragione dell'arresto della crescita economica in atto e dei tagli di risorse introdotti nella legge di bilancio per il 2019, e predisporre incentivi, politiche industriali e politiche del lavoro calibrate per creare imprese e nuova occupazione, arrestando l'emigrazione dei giovani e favorire il reinserimento in quei territori di chi oggi non lavora;
Rilevato che,
nella scorsa legislatura, la credibilità dei governi ha favorito un dialogo continuo e costruttivo con le istituzioni europee in merito alle necessarie riforme della *governance* economica dell'Ue e in merito ad un'applicazione delle regole di bilancio più appropriata alle contingenze e alle caratteristiche della nostra economia. Tale credibilità ha consentito ai Governi di usufruire di una maggiore gradualità nel percorso di avvicinamento il pareggio di bilancio e di avere a disposizione maggiori spazi di flessibilità per effettuare interventi di sostegno all'economia;
il Governo Conte, a seguito del proprio insediamento, ha avviato, contrariamente a quanto sperimentato negli anni precedenti, una fase di forte conflittualità con le istituzioni dell'Unione Europee che ha alimentato nel Paese e in Europa un clima di profonda incertezza ed un ingiustificato clima di avversione da parte dei cittadini nei confronti delle istituzioni dell'UE;
la mancanza di un dialogo costruttivo, in particolare con la Commissione Europea, ha raggiunto nell'ultimo trimestre del 2018 livelli mai sperimentati in passato. La presentazione della legge di bilancio per l'anno 2019 e la successiva discussione del provvedimento in Parlamento ha portato la Commissione Europea a segnalare a più riprese al Governo italiano la pericolosità della manovra di bilancio. In data 21 novembre 2018, la Commissione UE, a fronte delle mancate risposte da parte del Governo italiano, ha confermato la bocciatura del progetto di legge bilancio costringendo l'esecutivo del nostro Paese ad apportare *in extremis* le modifiche necessarie ad evitare l'apertura della procedura d'infrazione per debito eccessivo;
tale situazione, unitamente all'interruzione delle riforme strutturali avviate dai precedenti governi e al mancato contenimento della spesa pubblica, ha isolato il Governo nel contesto europeo e privandolo

degli strumenti e degli spazi di manovra conseguiti negli scorsi anni, con grave pregiudizio per la credibilità e la crescita del nostro Paese;
nel *Country Report* 2019, la Commissione europea ha ribadito forti preoccupazioni sulla situazione dell'Italia. Per l'esecutivo Ue l'Italia presenta squilibri economici "eccessivi" che, unitamente al debito alto e alla protratta scarsa produttività, implicano rischi con rilevanza transnazionale e un rischio contagio per tutta l'Unione europea. L'Italia rappresenta l'anello debole dell'Europa e la manovra di bilancio per il 2019, nonostante le modifiche introdotte nella fase finale d'esame del provvedimento, presenta misure che hanno un impatto negativo su deficit, debito pubblico e potenziale di crescita economica del Paese;
per il nostro Paese, a fronte della situazione in atto, risulta fondamentale riprendere un cammino di dialogo costruttivo con le istituzioni Europee e continuare a promuovere in sede UE la necessità di una nuova *governance* della zona Euro. Rimane di primaria importanza continuare a sostenere la necessità di una revisione delle regole di bilancio al fine di conferire una maggiore centralità alla crescita economica, all'occupazione e all'inclusione sociale in un percorso sostenibile di riduzione del debito pubblico. Per fare ciò occorre un deciso cambio di atteggiamento e di scelte politiche da parte dell'esecutivo, di cui nel documento in discussione non si intravedono ancora i segnali;

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza

esprime parere contrario.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 76

La 14ª Commissione permanente esaminato l'atto in titolo,
premesso che:

- lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione all'articolo 20 del regolamento (UE) 2015/757, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo. Il predetto articolo impone agli Stati membri di istituire un sistema di sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio e comunicazione di cui al regolamento e adottare tutte le misure necessarie per garantire che tali sanzioni siano irrogate;

- il provvedimento è stato predisposto in forza della delega legislativa conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), e in particolare in base all'articolo 2, rubricato "*delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazione di atti normativi dell'Unione";*

considerato che è attualmente pendente il caso *EU Pilot* (2017) 9246, in quanto la Commissione europea ha prospettato nei confronti dello Stato italiano la violazione dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2015/757, che impone agli Stati membri di notificare alla Commissione stessa, entro il 1° luglio 2017, le sanzioni da applicare in caso di inosservanza degli obblighi di monitoraggio e comunicazione di cui al citato Regolamento;

valutato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare compiuta attuazione alla all'articolo 20 del regolamento (UE) 2015/757 e a sanare il caso *EU Pilot* attualmente pendente nei confronti della Repubblica italiana;
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare l'impianto sanzionatorio con disposizioni di natura penale, ove pertinenti.

1.4.2.3.2. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 93 (ant.) dell'08/05/2019

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019
93ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 11,15.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE informa che nel corso delle audizioni sul disegno di legge 944 (Legge di delegazione europea 2018), svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in data 7 maggio 2019, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1122) ***Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione***
(Parere alla 11a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 aprile.

La senatrice PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, illustra uno schema di parere favorevole sul disegno di legge in titolo, in cui richiama - con riferimento ai profili europei del provvedimento - la disciplina di delega di cui all'articolo 6, in cui tra i principi e criteri direttivi vi è la definizione, anche in armonia con i princìpi dell'Unione europea, dell'entità e delle modalità di quantificazione del risarcimento del danno in favore del lavoratore, nelle ipotesi di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori mediante tipologie contrattuali flessibili o di lavoro autonomo (lettera d).
A tale ultimo riguardo, ricorda che i predetti "princìpi dell'Unione europea" sono stati da ultimo precisati nella sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 2018, nella causa C-494/16, Santoro, che si è occupata nuovamente della misura risarcitoria, e in particolare della sua entità, nei casi di abusiva reiterazione di contratti a termine nella pubblica amministrazione.

Come chiarito dalla successiva sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 2018, tale decisione europea ha ritenuto sussistente la compatibilità eurounitaria delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 15 marzo 2016, n. 5072, che, dopo aver ribadito il divieto di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, ha affermato che il dipendente pubblico, a seguito della reiterazione illegittima dei contratti a termine, ha diritto al risarcimento del danno previsto dall'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. n. 165 del 2001, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui all'articolo 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, norma successivamente abrogata dal decreto legislativo n. 81 del 2015, ma che prevedeva, nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, un risarcimento nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. La stessa formulazione è stata peraltro ripresa dall'articolo 28 dello stesso decreto legislativo n. 81 del 2015.
Viene dunque, da un lato, confermata l'impossibilità per tutto il settore pubblico di conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato secondo la pacifica giurisprudenza eurounitaria e nazionale; dall'altra, è ritenuta sussistente una misura sanzionatoria adeguata, costituita dal risarcimento del danno nei termini precisati dalla Corte di cassazione. Tali termini sono stati da ultimo ribaditi con l'ordinanza della sezione lavoro della Corte di cassazione n. 292 del 2019, che, nel fare riferimento alla fattispecie di portata generale di cui alla legge n. 183 del 2010, articolo 32, comma 5, da configurare come corrispondente ad un danno presunto, con valenza sanzionatoria qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, fa salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, che non può comunque farsi derivare dalla "perdita del posto" (in assenza di una assunzione tramite concorso ex articolo 97 della Costituzione).
La relatrice propone, quindi, di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge, nel presupposto che il legislatore delegato si atterrà ai principi dell'Unione europea come declinati dalla sopra riportata giurisprudenza europea e nazionale.

La senatrice FEDELI (*PD*) chiede un chiarimento in merito alla portata della delega di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), e sui riflessi sul tenore del parere testé illustrato dalla relatrice.

Si apre quindi una discussione in merito, cui partecipano la senatrice GINETTI (*PD*), la senatrice FEDELI (*PD*) e il PRESIDENTE.

La relatrice PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) riformula, quindi, lo schema di parere, modificando l'ultimo paragrafo del preambolo.

Intervenendo in dichiarazione di voto, la senatrice GINETTI (*PD*) osserva come la specificazione del parere miri anche a evitare ulteriori contestazioni in sede europea.
Il disegno di legge tra l'altro non è del tutto chiaro in riferimento alla sua applicazione ai comparti dell'istruzione, della ricerca e della sanità, essendo evidente come tali settori richiedano un'attenzione particolare. Un altro punto rilevante concerne il tema della formazione, che meriterebbe di essere adeguatamente sviluppato, al fine di creare una classe dirigente all'altezza delle sfide che attendono le nostre pubbliche amministrazioni. Lamenta inoltre come il testo preveda diverse conferme di normative vigenti, che appaiono poco aderenti all'obiettivo di semplificazione prefigurato. Si sofferma infine sul tema della mobilità, trattato nell'articolo 5.
Nel ribadire come la delega non risponda alle obiezioni sollevate in sede europea in merito al principio di stabilizzazione dei pubblici dipendenti preannuncia il voto di astensione del Gruppo del Partito Democratico.

Il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere come riformulato dalla relatrice, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1249) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 aprile.

La senatrice CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, presenta uno schema di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, in cui evidenzia che le misure di sostegno di cui agli articoli 1, 2, 5, 6-*bis*, 7, 9, 10-*ter*, 11-*bis* sono disposte nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Evidenzia altresì che gli articoli 1, 10-*ter*, 10-*quater* si pongono in linea con la normativa europea sulla politica agricola comune, che l'articolo 4-*bis* incide sulla movimentazione nel territorio nazionale degli animali delle specie sensibili al virus della "Lingua blu", in attuazione del regolamento (CE) n. 1266/2007, e che gli articoli 8, 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater* prevedono misure di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa*, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/927. Ritiene inoltre che gli articoli 3, 4, 10, 10-*bis* , 11, 11-*ter* e 12 del disegno di legge non presentino profili di criticità in ordine alla conformità rispetto all'ordinamento dell'Unione europea.

La senatrice GINETTI (*PD*) ritiene non opportuno che un decreto-legge - al di là delle misure urgenti relative a specifiche questioni di emergenza - disciplini materie importanti come quelle relative alla politica agricola comune, che meriterebbero invece uno strumento legislativo ordinario e completo. Preannuncia quindi il voto di astensione del gruppo del Partito Democratico.

La senatrice BONINO (*Misto-PEcEB*) chiede rassicurazioni sulla necessità che le misure di sostegno previste nel decreto rispettino la normativa europea sugli aiuti di Stato.

Previa verifica del numero legale, posto in votazione, lo schema di parere presentato dalla relatrice, allegato al resoconto di seduta, è approvato.

(920-B) ***Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11a Commissione. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

La senatrice CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dal Senato, che è stato oggetto di un complesso di modifiche ed integrazioni apportate dalla Camera.
Nell'articolo 1, la Camera ha operato modifiche intese a: richiamare anche i princìpi di trasparenza e di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni; introdurre un termine temporale per la comunicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'avvenuta attuazione delle misure correttive, termine decorrente dall'attuazione medesima; prevedere la trasmissione anche alle competenti Commissioni parlamentari della relazione annuale del Dipartimento della funzione pubblica, concernente gli esiti dei sopralluoghi e delle visite.
Nell'articolo 2 del disegno di legge - che prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai

fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, e che reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche - la Camera ha apportato le seguenti modifiche: si introduce un richiamo al principio di proporzionalità di cui all'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (comma 1); si esclude il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative dall'ambito di applicazione del presente articolo e si specifica che i dirigenti dei medesimi istituti, scuole e istituzioni sono soggetti ad accertamento esclusivamente ai fini della verifica dell'accesso, secondo le modalità stabilite da un regolamento ministeriale (comma 4).
La Camera ha soppresso l'articolo 3 originario. I commi da 1 a 7, 10 e 13 dell'attuale articolo 3 confermano il limite vigente per le assunzioni da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e delle agenzie e degli enti pubblici nazionali non economici e recano modifiche ed integrazioni alle norme sulle procedure per le assunzioni da parte delle suddette amministrazioni, stabilendo anche disposizioni transitorie.
In merito a tale disciplina, la Camera, per quanto di interesse, ha previsto (comma 7) che il Dipartimento della funzione pubblica provveda allo sviluppo di un portale del reclutamento, per la raccolta e la gestione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato. Ciò dovrà avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali.
La Camera ha inoltre inserito i commi 8, 9, 11, 12 e da 14 a 16 nell'articolo 3, relativi a tutte le pubbliche amministrazioni ed inerenti a vari profili in materia di procedure di assunzione e di mobilità.
L'articolo 4, introdotto dalla Camera, estende agli altri pubblici dipendenti la disciplina che consente finora solo per talune categorie di personale il collocamento in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, e modifica le norme sulla durata della medesima aspettativa.
Nel successivo articolo 5, la Camera ha aggiunto i commi 5 e 6, concernenti l'introduzione dell'obbligo, a carico delle società di emissione di buoni pasto, di fornire una garanzia fideiussoria.
Nell'articolo 6 - recante le disposizioni finali e la clausola di salvaguardia, relativa alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome - la Camera ha operato esclusivamente una modifica di coordinamento, in relazione alla suddetta soppressione dell'articolo 3 originario.
Al testo del disegno di legge sono stati presentati alcuni ordini del giorno ed emendamenti.
La relatrice ricorda come nel parere reso in prima lettura si era valutato che la tecnologia attuale consente di supportare l'introduzione dei sistemi previsti dall'articolo 2 con le necessarie garanzie di tutela degli interessati, riducendo così al minimo il trattamento dei dati personali, conformemente ai principi di proporzionalità e di necessità, e che comunque le misure di cui all'articolo 2 dovranno essere completate con l'adozione della normativa regolamentare di attuazione, su cui è previsto il previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
Dopo aver evidenziato come, anche nel testo in esame, non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo, la relatrice illustra uno schema di parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso relativi.

La senatrice BONINO (*Misto-PEcEB*) chiede delucidazioni in merito al parere già reso da questa Commissione in prima lettura, a cui replica la relatrice CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*).

Il PRESIDENTE, quindi, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero dei senatori, pone in votazione lo schema di parere presentato dalla relatrice, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(169) ***TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane***
(739) ***MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane***

(Parere alla 10a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 18 aprile.

La senatrice ANGRISANI (*M5S*), relatrice, illustra una versione modificata dello schema di parere sugli emendamenti al disegno di legge n. 739, già presentato nella seduta precedente.

La senatrice TESTOR (*FI-BP*) chiede chiarimenti in merito alla condizione posta in relazione agli emendamenti 7.5 e 7.0.1.

La seduta, sospesa alle ore 12,05, riprende alle ore 12,20.

La senatrice TESTOR (*FI-BP*) si esprime in senso favorevole su un provvedimento che si pone a tutela dei consumatori. Concorda, pertanto sul parere condizionato relativamente agli emendamenti 7.5 e 7.0.1, in cui si esprime la necessità di indicare la presenza di ingredienti allergenici anche si prodotti venduti senza confezione. Preannuncia quindi il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

Previa verifica del numero legale, posto ai voti, lo schema di parere predisposto dalla relatrice, e allegato al resoconto di seduta, è approvato.

(1248) ***Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici***
(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore LOREFICE (*M5S*), relatore, introduce l'esame del decreto-legge, che reca disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, e consta di 30 articoli, suddivisi in 3 capi.
Il capo I (articoli da 1 a 5) reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana. Il capo II (articoli da 6 a 20) reca disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea (con riferimento ai territori di cui agli allegati I e II al decreto-legge). Il capo III (articoli da 21 a 30) reca infine disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia nel 2017.
L'articolo 1 reca numerose modifiche al codice dei contratti pubblici, volte in parte a semplificare le procedure di aggiudicazione e in parte a consentire il superamento della procedura d'infrazione n. 2018/2273, avviata dalla Commissione europea per non conformità di alcune disposizioni del codice italiano con le direttive europee del 2014 in materia di appalti e concessioni. Tra le varie modifiche si prevede l'adozione di un unico regolamento attuativo del codice che integrerà alcuni decreti ed alcune linee guida ANAC, in modo da prevedere, in un unico corpo normativo, tutta la disciplina attuativa del codice; si modifica la disciplina dei contratti sotto soglia; si modificano i requisiti per la partecipazione alle gare da parte dei consorzi; si chiarisce che l'attività di attestazione svolta dagli organismi SOA (società organismi di attestazione) deve essere esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque conflitto di interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori; si modifica la disciplina dei criteri di aggiudicazione dell'appalto; si ridisciplinano le modalità per il calcolo della soglia di anomalia e si modifica la disciplina del subappalto.
I commi 4 e 5 modificano la disciplina del rito abbreviato per gli appalti previsto dall'articolo 120 del

codice del processo amministrativo.
L'articolo 2 sostituisce l'articolo 110 del Codice dei contratti pubblici in tema di affidamento dei lavori ad impresa soggetta a procedura concorsuale, anticipando i contenuti della riforma prevista dal recente decreto legislativo n. 14 del 2019.
L'articolo 3 novella in più punti il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
L'articolo 4 prevede la nomina di uno o più Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari. I Commissari possono assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi e di stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori.
L'articolo 5 reca alcune modifiche al citato DPR n. 380 del 2001 volte a favorire la rigenerazione urbana, la riqualificazione del patrimonio edilizio e delle aree urbane degradate, la riduzione del consumo di suolo, lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente.
L'articolo 6 individua l'ambito di applicazione del Capo II nella disciplina degli interventi di ricostruzione e di assistenza alla popolazione da realizzare in determinati comuni delle provincie di Campobasso e Catania, colpiti dagli eventi sismici, rispettivamente, dell'agosto e del dicembre 2018. Disciplina, inoltre, la nomina dei Commissari straordinari per la ricostruzione e delinea obiettivi e indirizzi per lo svolgimento dell'incarico commissariale.
L'articolo 7 enumera le funzioni (operative, di coordinamento e di vigilanza) attribuite ai Commissari straordinari e definisce le modalità giuridiche con le quali tali funzioni sono espletate. L'articolo 8 istituisce, un fondo destinato alla ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici in oggetto, con una dotazione di 275,7 milioni di euro per il quinquennio 2019-2023. L'articolo 9 reca la disciplina della ricostruzione privata, affidando ai Commissari il compito di individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato. L'articolo 10 disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo.
L'articolo 11 reca la disciplina degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, in base ai danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 e nel caso in cui ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio.
L'articolo 12 disciplina la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi, l'articolo 13 reca norme sulla ricostruzione pubblica e l'articolo 14 individua i soggetti attuatori degli interventi in materia di eventi sismici.
L'articolo 15 prevede la possibilità di assegnare un contributo a privati in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici e di beni mobili registrati.
L'articolo 16 dispone circa l'applicazione delle norme adottate in relazione agli eventi sismici nel Centro Italia in materia di legalità e trasparenza, estendendola alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nelle provincie di Campobasso e di Catania nel corso del 2018.
L'articolo 17 reca disposizioni in ordine alla qualificazione degli operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura e di ingegneria in relazione agli eventi sismici, mentre l'articolo 18 pone a disposizione dei Commissari una struttura di personale.
L'articolo 19 prevede per il 2019 e il 2020 la concessione di un contributo ad alcune categorie di imprese, insediate in alcuni comuni ricadenti nella provincia di Catania.
L'articolo 20 prevede la sospensione fino a tutto l'anno di imposta 2020 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni di cui all'allegato 1, colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato territori delle provincie di Campobasso e Catania.
L'articolo 21 prevede, per il 2019, un contributo straordinario di 10 milioni a favore del Comune dell'Aquila e un contributo di 500.000 euro a favore dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere e fuori cratere.
L'articolo 22 reca misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici

speciali per la ricostruzione.
L'articolo 23 dispone in merito alla ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
L'articolo 24 semplifica la gestione delle macerie con un ridotto contenuto di amianto. Viene altresì prorogata fino al 31 dicembre 2019 l'operatività della disciplina derogatoria in materia di terre e rocce da scavo prevista dall'articolo 28, comma 13-*ter*, del decreto-legge n. 189/2016, per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza.
L'articolo 25 apporta modifiche alla legge di bilancio per il 2019 in materia di imposte per le insegne di attività economiche e tasse di occupazione di spazi e aree pubbliche, in favore dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.
L'articolo 26 modifica il codice della protezione civile, al fine di prevedere che all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti del patrimonio edilizio e infrastrutturale conseguenti agli eventi calamitosi si provveda con ordinanza di protezione anche attraverso misure di delocalizzazione.
L'articolo 27 disciplina il presidio della zona rossa dell'isola d'Ischia, interessata dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, disponendo l'impiego di 15 unità di personale militare fino al 31 dicembre 2020.
L'articolo 28 reca una serie di modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
L'articolo 29 provvede alla copertura degli oneri, mentre l'articolo 30 disciplina l'entrata in vigore.

La senatrice FEDELI (*PD*) ringrazia per la relazione, considerata la complessità del provvedimento, sul quale tiene a sottolineare che gli interventi normativi di semplificazione devono sempre tener fede ai principi di trasparenza, legalità ed efficacia. Prosegue quindi segnalando diversi aspetti di criticità in merito al provvedimento.
Sottolinea anzitutto le sue perplessità in ordine alla legittimità costituzionale del provvedimento, per l'eterogeneità delle materie disciplinate, nonché in quanto rischia di incidere sulla complessiva tenuta del codice degli appalti, con nuove modifiche su una riforma che solo da poco tempo sta entrando a regime. Ritiene, inoltre, che con le misure introdotte il codice perda organicità e si rimettano di fatto in discussione il principio di legalità, con il forte ridimensionamento del ruolo dell'Anac, e il principio di concorrenza, con la reintroduzione di talune modalità di affidamento dei lavori.
In particolare, esprime contrarietà per la previsione della sostituzione delle linee guida Anac con regolamenti governativi, nonché per l'innalzamento della soglia sotto la quale sono consentite procedure negoziate e affidamenti diretti di lavori senza gara; per la previsione del meccanismo del prezzo più basso per lavori fino alla soglia europea; per l'innalzamento della percentuale dei lavori che possono essere liberamente subappaltati dalla ditta vincitrice, che arriva al 100 per cento per i consorzi di imprese; per la reintroduzione dell'appalto integrato, che era stato abolito per il moltiplicarsi di varianti in corso d'opera, contenziosi e paralisi dei lavori; per l'abolizione dell'albo dei direttori dei lavori negli appalti affidati da contraenti generali; per la cancellazione del divieto di affidare lavori in subappalto a imprese partecipanti alla gara, quale contropartita per l'aggiudicazione; e per la moltiplicazione di figure commissariali straordinarie con poteri in deroga alla legislazione ordinaria e allo stesso codice degli appalti.
Esprime, quindi, perplessità per un provvedimento che interviene senza aver dato il tempo per il monitoraggio e la verifica sul funzionamento del codice vigente.

Il relatore LOREFICE (*M5S*) ringrazia per il contributo, di cui preannuncia di voler tenere conto nell'approfondimento finalizzato all'elaborazione dello schema di parere. A tale riguardo, evidenzia come, in particolare sulla materia dei subappalti, il provvedimento è volto a porre rimedio a precedenti scelte normative errate, mentre rassicura sulla grande attenzione dell'attuale Governo in materia di tutela della concorrenza e lotta alla corruzione.

La senatrice GIANNUZZI (*M5S*) tiene a precisare la distinzione tra i meccanismi del minimo prezzo e del massimo ribasso, sottolineando che il primo individua il livello di prezzo immediatamente superiore a quello corrispondente alla soglia di anomalia e che pertanto assicura la tutela di tutte le garanzie connesse con il lavoro, tra cui la qualità, le retribuzioni, la sicurezza. Ribadisce, quindi, la grande attenzione alla tutela del lavoro assicurata da una maggioranza politica in cui si discute anche di salario minimo.

La senatrice FEDELI (*PD*) ribadisce che la scelta politica che ha dato luogo alla normativa vigente è stata frutto di discussione e di approfondimento proprio a tutela delle garanzie del lavoro. Precisa, inoltre, che il salario minimo non rientra nella normativa sulle condizioni contrattuali, identificando un livello retributivo ben inferiore rispetto ai minimi contrattuali che sono, invece, quelli che vanno garantiti in ambito negoziale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1122

La 14a Commissione permanente,
considerato che il disegno di legge in titolo, per il tramite di una pluralità di deleghe al Governo, ha l'obiettivo di individuare soluzioni concrete per garantire l'efficienza delle amministrazioni pubbliche, il miglioramento dell'organizzazione amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi erogati dalle stesse;
rilevato, ai fini di competenza, che la disciplina di delega di cui all'articolo 6 è intesa a ridefinire gli ambiti di intervento delle norme legislative e della contrattazione, collettiva e individuale, nella disciplina del rapporto di lavoro del personale, valorizzando il principio per cui i dipendenti pubblici sono al servizio esclusivo del Paese. Tra i principi e criteri direttivi vi è la definizione, anche in armonia con i princìpi dell'Unione europea, dell'entità e delle modalità di quantificazione del risarcimento del danno in favore del lavoratore, nelle ipotesi di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori mediante tipologie contrattuali flessibili o di lavoro autonomo (lettera d);
valutato, a tale ultimo riguardo, che:
- i predetti "princìpi dell'Unione europea" sono stati da ultimo precisati nella sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 2018, nella causa C-494/16, Santoro, sul rinvio pregiudiziale del Tribunale ordinario di Trapani, che si è occupata nuovamente della misura risarcitoria e in particolare della sua entità, nei casi di abusiva reiterazione di contratti a termine nella pubblica amministrazione;
- in tale sentenza si afferma che *«la clausola 5 dell'accordo quadro [...] dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un'indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall'altro, prevede la concessione di un'indennità [...], accompagnata dalla possibilità, per il lavoratore, di ottenere il risarcimento integrale del danno dimostrando, mediante presunzioni, la perdita di opportunità di trovare un impiego o il fatto che, qualora un concorso fosse stato organizzato in modo regolare, egli lo avrebbe superato, purché una siffatta normativa sia accompagnata da un meccanismo sanzionatorio effettivo e dissuasivo»*;
- come chiarito dalla successiva sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 2018, tale decisione europea ha ritenuto sussistente la compatibilità eurounitaria delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 15 marzo 2016, n. 5072, che, dopo aver ribadito il

divieto di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, ha affermato che il dipendente pubblico, a seguito della reiterazione illegittima dei contratti a termine, ha diritto al risarcimento del danno previsto dall'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. n. 165 del 2001, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui all'articolo 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, norma successivamente abrogata dal decreto legislativo n. 81 del 2015, ma che prevedeva, nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, un risarcimento nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. La stessa formulazione è stata peraltro ripresa dall'articolo 28 dello stesso decreto legislativo n. 81 del 2015;
- viene dunque, da un lato, confermata l'impossibilità per tutto il settore pubblico di conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato secondo la pacifica giurisprudenza eurounitaria e nazionale; dall'altra, è ritenuta sussistente una misura sanzionatoria adeguata, costituita dal risarcimento del danno nei termini precisati dalla Corte di cassazione;
- tali termini sono stati da ultimo ribaditi con l'ordinanza della sezione lavoro della Corte di cassazione n. 292 del 2019: nel lavoro pubblico contrattualizzato, in conformità con il canone di effettività della tutela, affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza del 12 dicembre 2013, nella causa C-50/13) e con i principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 5072 del 2016, ai fini del risarcimento del danno spettante al lavoratore nell'ipotesi di illegittima o abusiva reiterazione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, deve farsi riferimento alla fattispecie di portata generale di cui alla legge n. 183 del 2010, articolo 32, comma 5, da configurare come corrispondente ad un danno presunto, con valenza sanzionatoria qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, che non può comunque farsi derivare dalla "perdita del posto" (in assenza di una assunzione tramite concorso ex articolo 97 della Costituzione);
- ciò non dà luogo ad una posizione di favore del dipendente pubblico rispetto al lavoratore privato, atteso che per il primo l'indennità forfetizzata agevola l'onere probatorio del danno subito pur rimanendo salva la possibilità di provare un danno maggiore, mentre per il lavoratore privato essa funge da limite al danno risarcibile, ma questa restrizione è bilanciata dal diritto alla conversione del rapporto di lavoro, insussistente nel lavoro pubblico;
valutato quindi che, nei limiti in cui il legislatore delegato si atterrà ai principi dell'Unione europea come declinati dalla sopra riportata giurisprudenza europea e nazionale, il disegno di legge in esame risulterà in linea con l'ordinamento europeo,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1249

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo recante misure di sostegno ai settori lattiero-caseario, olivicolo-oleario, agrumicolo, ittico e ad altri settori agroalimentari in crisi, e misure per la messa in sicurezza dello stabilimento chimico Stoppani;
considerato, in particolare, che:
- le misure di sostegno di cui agli articoli 1, 2, 5, 6-*bis*, 7, 9, 10-*ter*, 11-*bis* sono disposte nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dell'obbligo di previa notifica e autorizzazione ex articolo 108 del TFUE, dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, e dei regolamenti (UE) n. 651/2014 e (UE) n. 702/2014, che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno;
- gli articoli 1, 10-*ter*, 10-*quater* si pongono in linea con la normativa europea sulla politica agricola comune e, in particolare, con i regolamenti (UE) n. 1306/2013, n. 1307/2013 e n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché con la decisione di esecuzione della Commissione europea n. 6293 del 1 ottobre 2018, sugli anticipi nei pagamenti diretti agli agricoltori;
- l'articolo 4-*bis* incide sulla movimentazione nel territorio nazionale degli animali delle specie

sensibili al virus della "Lingua blu", in attuazione al regolamento (CE) n. 1266/2007 sul controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale *Blue Tongue*;
- gli articoli 8, 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater* prevedono misure di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa*, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/927, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;
considerato che gli articoli 3, 4, 10, 10-*bis*, 11, 11-*ter* e 12 del disegno di legge non presentano profili di criticità in ordine alla conformità rispetto all'ordinamento dell'Unione europea;
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 920-B E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 14a Commissione permanente,
considerato che il disegno di legge in titolo, già approvato dal Senato, è stato oggetto di un complesso di modifiche ed integrazioni apportate dalla Camera;
rilevato, ai fini di competenza, che:
- nell'articolo 2 del disegno di legge - che prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro - si è introdotto un richiamo al rispetto del principio di proporzionalità di cui all'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (comma 1);
- nel nuovo articolo 3 si è previsto che lo sviluppo di un portale del reclutamento, per la raccolta e la gestione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato, dovrà avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali;
esaminati gli emendamenti presentati;
ricordato come nel parere reso in prima lettura si era valutato che la tecnologia attuale consente di supportare l'introduzione dei sistemi previsti dall'articolo 2 con le necessarie garanzie di tutela degli interessati, riducendo così al minimo il trattamento dei dati personali, conformemente ai principi di proporzionalità e di necessità, e che comunque le misure di cui all'articolo 2 dovranno essere completate con l'adozione della normativa regolamentare di attuazione, su cui è previsto il previo parere del Garante per la protezione dei dati personali;
valutato che, in relazione alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati sul disegno di legge, non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE NN. 169-739

La 14ª Commissione permanente,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 739, adottato come testo base dalla 10ª Commissione permanente in data 29 gennaio 2019;
richiamato il parere sul testo del disegno di legge n. 739, espresso il 5 marzo 2019;
valutato positivamente l'emendamento 9.1, che recepisce l'indicazione fornita da questa Commissione nel citato parere,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

in riferimento agli emendamenti 7.5 e 7.0.1, capoverso "3.", che consentono l'esenzione dall'obbligo della confezione per i produttori che vendono nei propri locali, si ritiene necessario far salvo l'obbligo di indicazione degli ingredienti allergenici e si invita a valutare l'opportunità di prevedere l'obbligatorietà anche di altre indicazioni, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011;
in riferimento agli emendamenti 7.10 e 9.2, che dispongono l'obbligo di indicazione di origine, qualora questa non sia italiana, per il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, si ritiene necessario specificare che tale indicazione deve porsi in linea con l'articolo 26 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1122
XVIII Legislatura
(Collegato alla manovra di finanza pubblica)

Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione
Titolo breve: *Deleghe miglioramento PA*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 113 15 maggio 2019	**Dibattito connesso** *Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, c. 2-bis, del Regolamento sul contenuto del ddl*

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 113 del 15/05/2019

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

113a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2019

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente TAVERNA
e del presidente ALBERTI CASELLATI

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 114 e 116 del 28 e 30 maggio 2019
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,33)*.
Si dia lettura del processo verbale.
PUGLIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente*.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
(1249) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 9,38)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1249, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Vallardi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

VALLARDI, *relatore*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli membri del Governo, colleghi senatori, quello che ci accingiamo a trattare oggi è un provvedimento recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, che contiene numerosi interventi che vanno sicuramente a vantaggio del comparto e di cui darò lettura.

L'articolo 1 contiene misure per il settore del latte ovino: a tal fine, si istituisce un Fondo, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2019, destinato a migliorarne la qualità attraverso una pluralità di interventi, che devono soddisfare le condizioni dei regolamenti europei relativi al limite dei contributi elargibili nel regime *de minimis* e alla compatibilità degli aiuti con le regole del mercato interno. I contributi sono concessi nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

L'articolo 2 reca norme per agevolare la ristrutturazione del settore lattiero-caseario ovino caprino, stanzia contributi, nel limite massimo di spesa di cinque milioni di euro per l'anno 2019, per la copertura totale o parziale dei costi sostenuti per gli interessi sui mutui bancari contratti entro il 31 dicembre 2018 dalle imprese che operano nel settore. Il contributo è concesso ad ogni singolo produttore in proporzione al numero dei capi di bestiame posseduti alla data di stipula del contratto di mutuo.

L'articolo 3 detta disposizioni per il monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea o terzi, imponendo ad acquirenti e produttori di registrare mensilmente i quantitativi di latte scambiati nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Si fa salvo quanto già stabilito per il monitoraggio del latte vaccino, nonché per il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana.

L'articolo 4 interviene sulle modalità di effettuazione della riscossione coattiva degli importi dovuti sul prelievo supplementare del latte che, a decorrere dal 1° aprile 2019, viene effettuata mediante ruolo e quindi trasferita dall'AGEA e dalle Regioni all'Agenzia delle entrate (cui vengono trasmessi i ruoli e i residui e che subentra nelle garanzie).

L'articolo 4-*bis*, inserito durante la discussione del provvedimento alla Camera in prima lettura, incide sulla movimentazione nel territorio nazionale degli animali delle specie sensibili al *virus* della lingua blu (la cosiddetta *blue tongue*). A tal fine, l'intero territorio nazionale viene considerato quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina.

L'articolo 5 incrementa di 14 milioni di euro per il 2019 la dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale (nello specifico, formaggi DOP da latte di pecora, quindi il pecorino, con particolari caratteristiche di stagionatura e nutrizionali). Tale misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, previa notifica della misura da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

L'articolo 6 contiene misure di sostegno per le aziende agricole ubicate nei territori della Regione Puglia che hanno subìto danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018. A tal fine, si estende a tali aziende - a condizione che le stesse non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi - l'accesso agli interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva di cui al Fondo di solidarietà nazionale.

L'articolo 6-*bis* riconosce invece per il 2019 un contributo in conto capitale, per favorire la ripresa produttiva, ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione, ubicati nei territori della Regione Puglia che, a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018, hanno interrotto l'attività e hanno subìto un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN.

L'articolo 7 prevede un contributo per la copertura dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il

2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore olivicolo-oleario entro la data del 31 dicembre 2018. Il contributo è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per il 2019 ed è concesso a ogni singolo produttore in proporzione alla media produttiva, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni, nel rispetto del regime degli aiuti *de minimis*. La disciplina dei contributi è demandata ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. L'articolo consente inoltre alle imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei Comuni di Calci, Vicopisano e Buti, in provincia di Pisa, che hanno subìto danni dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, di accedere agli interventi compensativi a ristoro della produzione perduta per il 2019.

L'articolo 8 reca misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria (stiamo parlando dunque della xylella). Anzitutto, si dispone che le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività connessa, compresa la distruzione delle piante contaminate, incluse quelle aventi carattere monumentale, sono attuate in deroga ad ogni disposizione vigente, ivi incluse quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. La norma precisa tuttavia che può essere consentito di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico, se non è accertata la presenza dell'infezione. Si prevedono poi sanzioni amministrative pecuniarie a carico del proprietario, del conduttore o del detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali sono riscontrate piante infette da organismi nocivi da quarantena in caso di mancata esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette dagli organismi nocivi. Gli ispettori fitosanitari o il personale di supporto procedono all'estirpazione delle piante. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva è soggetto alla predetta sanzione, aumentata del doppio.

Si stabilisce inoltre che, una volta comunicate le misure di emergenza fitosanitaria con le opportune forme di pubblicità, al fine di attuare le misure in questione, gli ispettori, gli agenti fitosanitari e il personale di supporto autorizzati accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate.

L'articolo 8-*bis* introduce poi un'apposita sanzione pecuniaria, da 516 euro a 30.000 euro, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione da parte di chiunque venga a conoscenza della presenza di organismi nocivi sulle piante di olivo.

L'articolo 8-*ter* reca misure per il contenimento della diffusione del batterio della xylella fastidiosa. Si prevede che, per un periodo di sette anni, il proprietario, il conduttore o il detentore di terreni possano estirpare, previa comunicazione alla Regione, gli olivi situati nella zona infetta, con esclusione di quelli ubicati nella zona di contenimento, in deroga ad ogni disposizione vigente, anche in materia di vincoli ambientali, e senza esperire i procedimenti di valutazione d'impatto ambientale, strategica e d'incidenza ambientale. Le imprese iscritte al Registro ufficiale dei produttori di piante non autorizzate a emettere il relativo passaporto, in quanto ubicate nelle aree delimitate dal batterio della xylella, possono essere autorizzate a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante indicate dall'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione. Le aziende autorizzate devono chiaramente garantire la tracciabilità delle piante prodotte e commercializzate e la loro salubrità.

L'articolo 8-*quater* prevede l'adozione di un Piano straordinario per la rigenerazione del settore olivicolo della Puglia nelle zone risultate infette dal batterio della xylella fastidiosa.

L'articolo 9 reca misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo, riconoscendo un contributo per la copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore.

L'articolo 10 incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di 20 milioni di euro per il 2019, a valere sul Fondo per l'attuazione del programma di Governo.

L'articolo l0-*bis* interviene sulla disciplina relativa alle provvidenze per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali, al fine di ampliare il relativo ambito soggettivo di applicazione.

L'articolo 10-*ter* autorizza l'anticipo del 50 per cento dell'importo dei contributi dovuti alle imprese agricole a titolo di pagamenti diretti nell'ambito del regime di sostegno configurato nella Politica

agricola comune (PAC).
L'articolo 10-*quater* disciplina i rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari (questo è molto importante): s'impone che, con modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole, i contratti di cessione di alcuni prodotti agricoli stipulati obbligatoriamente in forma scritta - ad eccezione di quelli di carattere stagionale - abbiano una durata non inferiore a dodici mesi.
L'articolo 10-*quinquies* concerne le imprese del settore saccarifero in crisi, sulle quali gravano procedimenti di recupero degli aiuti previsti dai regolamenti comunitari, e sospende i procedimenti di recupero sino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari.
L'articolo 11 stanzia 2 milioni di euro per il 2019 per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione per incentivare il consumo di olio extra vergine di oliva.
L'articolo 11-*bis* istituisce un fondo nazionale per la suinicoltura, pari a un milione di euro per il 2019 e 4 milioni per il 2020.
L'articolo 11-*ter* interviene in materia di contrasto della pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio.
L'articolo 12 disciplina una serie di misure per il completamento degli interventi urgenti di bonifica dell'ex stabilimento chimico Stoppani.
Infine, gli articoli 13 e 14 recano rispettivamente disposizioni finanziarie e disciplinano l'entrata in vigore del provvedimento. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i rappresentanti del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze delle scuole medie di Martellago, in provincia di Venezia, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1249 (ore 9,51)

PRESIDENTE. Il relatore di minoranza, senatore De Bonis, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta s'intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore De Bonis.
DE BONIS, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, il provvedimento in esame, anche a seguito delle integrazioni al testo del decreto-legge, approvate dall'altro del Parlamento, affronta indubbiamente molteplici questioni relative alle emergenze nell'ambito del settore agricolo. Preme tuttavia rilevare come, al di là della valutazione dei singoli interventi, il decreto-legge, pur corposo, non colga l'occasione per avviare a soluzione strutturale le criticità che affliggono il comparto agricolo italiano.
Il provvedimento in esame si concentrava originariamente su due Regioni, Puglia e Sardegna, dove rispettivamente i danni da gelate e xylella e la crisi del settore ovicaprino sono stati di entità tale da aver messo in crisi entrambe le economie regionali nella loro interezza. Mi rammarica è il fatto che al Senato non sia stato possibile migliorare ulteriormente il provvedimento nei suoi punti essenziali, perché tutti gli emendamenti presentati hanno purtroppo ricevuto parere contrario dal Governo. Diversamente, nell'altro ramo del Parlamento è stato possibile introdurre tante nuove disposizioni da dare al provvedimento stesso un aspetto di decreto-legge *omnibus*. Non posso perciò nascondere che permangono limiti e lacune rispetto a un comparto strategico che avrebbe meritato un'attenzione più capillare sui tutti i fronti aperti.
Nonostante le modifiche apportate alla Camera, purtroppo non troviamo adeguate risposte alle emergenze accertate e conclamate, alcune delle quali del tutto ignorate nel provvedimento. Lo dico perché, pur senza nutrire alcun pregiudizio nei confronti di chi ha la responsabilità di Governo in questa materia, avrei sperato che il provvedimento in esame rispondesse alle tante promesse mediatiche fatte e ai tanti impegni assunti dagli esponenti del Governo. Da senatore meridionale, sono costretto a constatare con grande rammarico che si è trattato di una propaganda ingannevole e che un settore strategico come quello dell'agricoltura si trova relegato ai margini delle attività e delle scelte importanti del Governo. Ricordo che questo avrebbe dovuto essere il Governo del cambiamento, eppure, a distanza di un anno, non vedo misure valide per l'agricoltura e cambiamenti necessari a una sua evoluzione.

Sulle gelate e sui danni alle imprese registriamo l'esclusione di diverse emergenze ma, se è stato varato un decreto-legge che reca nel titolo tale parola, non vi è dubbio che dovrebbe contenere misure per tutte quelle esistenti.

Sono costretto a constatare che non ci sono risorse disponibili nei segmenti dell'agricoltura che pure hanno una rilevanza per la nostra economia: mi riferisco a comparti come quello cerealicolo, del pomodoro, dell'allevamento cunicolo e tanti altri. Non vi è una voce di attenzione a questi settori.

Apro una parentesi importante sul grano duro d'importazione contenente glifosato, poiché è di questi giorni la notizia della condanna della Bayer negli Stati Uniti. Trattandosi di una sostanza potenzialmente cancerogena che non vede ancora misure di contrasto da parte del Governo, è urgente disporre l'intensificazione delle attività di controllo e monitoraggio, con specifico riferimento al traffico commerciale e alle connesse operazioni in tutte le infrastrutture portuali italiane, in particolare nei porti della Puglia e della Sicilia, dove sbarcano navi contenenti grano duro proveniente dall'estero con residui di glifosato (che troviamo nella pasta, nel pane, nei biscotti e negli altri derivati), dovuti all'impiego in preraccolta per favorire la maturazione artificiale, pratica vietata in Europa e in Italia a seguito di specifici provvedimenti che recepiscono il principio di precauzione.

A tal proposito ho presentato un emendamento in materia di trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole per garantire l'istituzione e il buon funzionamento delle commissioni uniche nazionali (CUN), oltre ad aver presentato anche un disegno di legge in merito (Atto Senato 1147).

La CUN è uno strumento prezioso per la trasparenza nel libero mercato perché determina in modo equo il prezzo delle materie prime nazionali e a Foggia la si attende da anni per i produttori di grano duro. Si sta parlando in questi giorni di sperimentazioni sulla CUN, che però vanno bene forse per le filiere che poi non funzionano, perché gli industriali puntualmente trovano cavilli e non rispettano gli accordi, penalizzando il mondo agricolo. Eppure la maggioranza, che vantava di aver portato alla luce la legge istitutiva della CUN, continua a parlarne in termini futuri, nonostante la crisi passata e attuale.

Per gli altri settori dell'agricoltura a cui non è stata rivolta attenzione, ci sono aree territoriali a partire dalla Basilicata, alla Calabria, alla Sicilia, all'Emilia-Romagna che non sono ricomprese nel dovuto riconoscimento dei danni che eventi calamitosi hanno determinato per il comparto agrumicolo od olivicolo (fra queste, la Regione Basilicata aveva fatto istanza nei termini prestabiliti dalla legge). Il capo III nel decreto, pur essendo dedicato a questo tema, risulta oggettivamente insufficiente.

In realtà occorrerebbero interventi strutturali finalizzati a garantire ai produttori un prezzo del prodotto destinato alla trasformazione che sia remunerativo e soprattutto valorizzi l'elevata qualità a tutela della salute dei consumatori. Non può poi non essere prioritario, come abbiamo detto, rafforzare i controlli sulla qualità dei prodotti e delle derrate provenienti dall'estero.

Nel decreto-legge non si affronta la grave asimmetria sulle coltivazioni ecosostenibili: solo il 2,9 per cento dei finanziamenti della PAC premia oggi il modello agricolo che abbatte l'impatto dei pesticidi, difende la fertilità del suolo, protegge il clima e la biodiversità e viene impiegato nel 15 per cento dei campi. Il fatto che l'agricoltura integrata e quella conservativa abbiano una quota di finanziamenti superiore alla biologica è un evidente paradosso.

Pur nella consapevolezza che le misure approvate per il comparto olivicolo siano un primo passo importante per sostenere le imprese agricole, ritengo però che le risorse finanziarie avrebbero già dovuto essere implementate in passato.

Un altro tema che mi sta a cuore riguarda le misure che si vogliono adottare per contrastare la xylella fastidiosa. In sostanza, viene disposta la distruzione delle piante contaminate e di qualunque altro materiale possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi, introducendo pesanti sanzioni per chi non si adegua alle disposizioni. Non si possono sanzionare gli agricoltori già ampiamente vessati e non si possono abbattere gli ulivi monumentali pugliesi: la mancanza di prove non è prova di mancanza.

L'articolo 8 del decreto emergenze innescherà una pericolosa deriva ambientale, sanitaria e democratica. Permettere alle misure fitosanitarie ufficiali l'attuazione in deroga a ogni disposizione vigente significa bypassare la Costituzione, le leggi nazionali, regionali e, infine, le norme europee, come nel caso della Valutazione ambientale strategica (VAS). È gravissimo inoltre inserire le misure fitosanitarie di emergenza tra i progetti che possono eludere la valutazione ambientale strategica.

Stiamo parlando di derogare a un'importante norma europea emanata al fine di prevedere l'esame degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale e al fine di contribuire a uno sviluppo sostenibile del nostro Paese e dell'Unione europea tutta.

Ci rendiamo conto di come stiamo legiferando?

La tutela della salute delle persone, dell'ambiente, del paesaggio, della proprietà privata e delle libertà personali sarà scalzata da meri interessi economici, come ci dimostra la sconcertante gestione della vicenda xylella con gli atti del gip Alcide Maritati e della procura di Lecce, che, come avrete sicuramente letto, ormai si palesa in tutte le sue reali intenzioni.

L'articolo 8 ergerà il caso xylella ad un modello criminale, come ha anche annunciato il procuratore Caselli in due rapporti sull'agromafia. Con il presente provvedimento si potrà utilizzare qualunque emergenza fitosanitaria (o presunta tale) come pretesto per fare qualsiasi cosa, senza considerare l'impatto ambientale delle misure imposte; ancor peggio, però, è che si potranno imporre misure invasive e pericolose senza che vi siano stati un serio e aperto confronto scientifico, una reale partecipazione della cittadinanza alle decisioni che riguardano il territorio né una valutazione di alternative e sviluppi.

Il caso xylella in Puglia dimostra come l'imposizione di eradicare su gran parte del territorio gli ulivi secolari e monumentali e un ampio uso di fitofarmaci si siano dimostrati pratiche inefficaci e scientificamente infondate, il tutto senza tener conto degli effetti di queste misure sulla salute pubblica e sulla sicurezza dei territori. Stiamo parlando della devastazione di un patrimonio paesaggistico che è la principale attrazione per milioni di turisti e viaggiatori, della fine dell'agricoltura biologica pugliese, uno dei pochi settori in costante e consistente crescita, e del comparto apistico, della rovina della biodiversità e soprattutto della distruzione di uno dei prodotti fiore all'occhiello del *made in Italy*, ossia l'olio pugliese.

Tale deriva viene dimostrata dal fatto che la richiesta di istituire una Commissione d'inchiesta parlamentare, supportata dalle firme di 50 senatori, giace ancora in Commissione dal 28 giugno, nonostante l'appello di migliaia di cittadini, compresi numerosi ricercatori.

In merito al caso xylella il gip di Lecce ha affermato che gli interventi fatti finora da istituzioni, politica e ricerca si sono dimostrati disarticolati, tardivi, caratterizzati da scarsa trasparenza e professionalità e non consoni ad una corretta gestione dell'emergenza. Le misure adottate nel tempo per affrontare il problema xylella inoltre sono inadeguate, ma lo si sapeva già dall'inizio e tale inadeguatezza è stata sottolineata da gran parte della comunità scientifica nazionale e internazionale.

A tal proposito vorrei ricordare a tutti i colleghi il parere di molti scienziati, auditi anche in 9a Commissione, che ci hanno già messo in guardia da queste pratiche nonché l'appello giunto da oltre 2.000 tra esperti, medici, scienziati, professori e accademici che chiedono che l'articolo 8 del presente decreto-legge sia ritirato. Oggi invece stiamo dando il futuro del nostro territorio in mano a qualche scienziato che, senza autorevolezza, farà ciò che ritiene del nostro patrimonio agroalimentare, gastronomico, economico e turistico. Vogliamo che questo genere di persone abbia in mano le sorti del nostro Paese? Quando le loro linee guida si riveleranno inutili, i loro dati errati, i loro monitoraggi farlocchi (come è già successo con l'ulivo di Monopoli), chi pagherà i danni? Chi ridarà la salute a tutte quelle persone e a quei bambini che oggi sono costretti a respirare piretroidi e neonicotinoidi non si sa bene per quale motivo? Chi potrà mai restituire a quella terra e al nostro Paese l'inestimabile patrimonio che questo Governo sta distruggendo?

Sul batterio ho presentato emendamenti finalizzati anzitutto alla ricerca della cura sostenibile, piuttosto che all'eradicazione delle piante. Per questo motivo, nella lotta al batterio è necessario adottare misure sostenibili che aumentino le difese naturali delle piante, come hanno sostenuto anche altri colleghi della Camera. Ho riproposto anche la soppressione all'articolo 41 del decreto-legge Genova sui fanghi di depurazione in agricoltura, una moratoria per il sostegno alla ripresa delle imprese agricole; ho presentato un ordine del giorno sull'IMU agricola che impegnasse il Governo a prevedere una disposizione di favore per le imprese e aiutare i Comuni in difficoltà (ma oggi continua a vigere per gli stessi Comuni e non è cambiato nulla).

Il Governo sembra preoccuparsi solo del settore saccarifero, al quale ha concesso una moratoria.

Noi riteniamo indispensabile una nuova riforma agraria che affronti le nuove strozzature del mercato: la perdita di autosufficienza negli approvvigionamenti di materia prima nazionale; una forte concentrazione nelle filiere zootecniche; una forte concentrazione nelle filiere agroindustriali, con poteri dominanti dal lato della domanda di acquisto; una forte concentrazione della distribuzione e la perdita della funzione di rappresentanza sindacale.

Riteniamo che le sfide importanti e complesse vadano affrontate con una attenta valutazione della qualità tossicologica di ciò che arriva sulle nostre tavole. La globalizzazione senza diritti produce uno schiavismo e un autoritarismo che in Italia dobbiamo contrastare.

Il settore agricolo non può più essere utilizzato per arricchire gli altri segmenti a valle della filiera e impoverire se stessa. Ritengo, quindi, che il Governo debba riflettere attentamente e decidere di varare provvedimenti che prevedano non solo ulteriori stanziamenti di risorse, ma anche l'introduzione di una programmazione a lungo termine, che possa risolvere finalmente le numerose criticità dell'intero settore agricolo. *(Applausi dal Gruppo Misto e della senatrice Lonardo)*.

PRESIDENTE.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Testor. Ne ha facoltà.

TESTOR *(FI-BP)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, secondo i dati pubblicati dall'Eurostat lo scorso anno, l'Italia, con i suoi 52,9 miliardi di fatturato, è la seconda potenza agricola europea, dietro alla Francia e davanti alla Germania. Se si guarda, invece, al valore aggiunto, si vede che l'Italia, in ambito agricolo, con i suoi trenta miliardi di euro è il primo Paese dell'Unione europea. Siamo il Paese dell'eccellenza agroalimentare e lo dimostra il nostro assoluto primato in ambito comunitario per numero di prodotti a denominazione di origine (quasi trecento). Sul tavolo possiamo mettere anche le nostre sessantamila aziende biologiche e i nostri 4.965 prodotti alimentari censiti.

Dobbiamo tener ben presente queste cifre per essere consapevoli di quanto sia importante il comparto agroalimentare per la nostra economia; un settore che non fa differenze geografiche ma che, anzi, specie nelle aree meno sviluppate del nostro Paese, dà lavoro, speranza e futuro.

Nel documento in esame viene trattata tutta una serie di emergenze che stanno colpendo la nostra agricoltura, in particolare il settore olivicolo-oleario della regione Puglia, piegato sia dalle eccezionali gelate del 2018 che dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa, che sta diventando una vera e propria emergenza nazionale. Trovano, giustamente, spazio anche le questioni concernenti le emergenze dell'ovino-caprino e dell'agrumicolo, oltre a misure di sostegno per altri settori.

Siamo stati un po' sviati dal titolo di questo decreto-legge che parla, appunto, di emergenze in agricoltura, e che poi interviene solo su alcune di esse, che sono emergenze importantissime, ma tutto ciò non basta, perché la nostra agricoltura, che pure è uscita meglio rispetto ad altri comparti dalla terribile crisi economica, vive un momento di forte difficoltà.

Mi riferisco non solo agli eventi atmosferici dannosi, ormai sempre più frequenti, ma anche alla incapacità delle nostre imprese agricole a reggere alle sfide del mercato, così pesantemente disequilibrato da concorrenza sleale sul prezzo, da contraffazione di prodotti alimentari fatti all'estero ma spacciati per italiani e dalla penuria di infrastrutture del nostro sistema Paese.

Le risorse messe in campo in questo testo, quindi, sono poche e maldistribuite, essendo finalizzate solo su alcune priorità. Quindi, ci chiediamo: qual è il disegno unitario che questo Governo vuole mettere in atto? Esiste una strategia di medio e lungo periodo che affronti seriamente i problemi strutturali del comparto agricolo?

Affrontare emergenze, sì, ma non solo. I cambiamenti climatici ormai in atto ci impongono di avere una visione di lungo periodo. Molte Regioni sono state colpite da eventi atmosferici avversi, come il Lazio e il Veneto, e, proprio nelle ultime ore, ancora l'Emilia-Romagna, cui voglio rivolgere un pensiero, investita da un evento eccezionale di maltempo che ha danneggiato fortemente l'agricoltura. Conosco bene, purtroppo, quanto male possa fare un evento atmosferico eccezionale. Ho ancora negli occhi i boschi delle mie montagne, che in pochi minuti sono stati abbattuti da un vento eccezionale, che ha piegato alberi di centinaia di anni, trasformando uno dei polmoni verdi d'Europa in un deserto.

D'altronde, Coldiretti ce lo ricorda di continuo: le campagne italiane sono ormai sotto scacco da

grandine, pioggia e vento forte, esondazioni o, all'estremo opposto, dalla siccità. E questo inibisce i nostri imprenditori agricoli, perché non permette loro di programmare investimenti volti alla crescita.
Nell'ultimo decennio tali disastri hanno influenzato la redditività del settore agricolo e le perdite di raccolta dovute a calamità naturali sono ormai ricorrenti e gravissime. La centralità della questione dei cambiamenti climatici è riconosciuta anche a livello dell'Unione europea, nella definizione delle nuove linee della politica agricola comune (la PAC) successiva al 2020.
Per gli anni 2021-2027 la Commissione europea ha infatti proposto di inserire nella politica di coesione ulteriori obiettivi di sviluppo sostenibile e adattamento ai cambiamenti climatici. La nuova PAC per gli anni 2021-2027 dovrebbe essere più coraggiosa e spingere gli agricoltori verso obiettivi più ambiziosi in materia ambientale. Il 30 per cento - ad esempio - della dotazione degli Stati membri per lo sviluppo rurale dovrebbe essere dedicato a misure ambientali e il 40 per cento del bilancio complessivo della PAC dovrebbe contribuire all'azione per il clima.
Per questo chiediamo al Governo una politica che agisca in maniera sistemica e complessiva su un comparto di estrema importanza come l'agricoltura, che può e deve diventare un'opportunità straordinaria per aumentare l'occupazione giovanile.
Dobbiamo e possiamo essere protagonisti in Europa, incidendo di più sulla politica agricola comune; dobbiamo porci al fianco dei nostri agricoltori, specialmente di coloro che puntano su produzioni di qualità. Siamo la seconda potenza agricola d'Europa e pertanto l'Italia, per mantenere questa posizione, deve uscire dalla mera gestione della fase emergenziale e costruire un progetto di lungo periodo che preveda incentivi per l'innovazione e la crescita della competitività, nel quadro di una decisa sostenibilità ambientale. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pietro Pisani. Ne ha facoltà.
PISANI Pietro *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi, con l'approvazione degli interventi contenuti nel provvedimento in esame, stiamo dando risposte importanti e concrete ai nostri pastori e agricoltori. Quelli che accingiamo a discutere sono senza dubbio interventi attesi da tantissimi addetti del settore agricolo e ittico che, negli ultimi anni, si sono sentiti dimenticati dalla politica.
Nel provvedimento in esame, oltre agli strumenti per il settore lattiero-caseario del comparto ovino e caprino, ci sono soluzioni reali e contenuti concreti volti a incidere sui settori olivicolo-oleario e agrumicolo, in ragione dello stato di crisi nel quale versano. A essi si aggiungono interventi di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e una disciplina destinata allo stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto. Rispetto all'impostazione iniziale del decreto-legge, dopo l'esame presso la Camera dei deputati, il provvedimento risulta arricchito con ulteriori importanti interventi.
La finalità del provvedimento è dettata dalla necessità e l'urgenza di sviluppare, per i settori colpiti dalla crisi, un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e di sostenere concretamente le imprese agricole in crisi, anche per il perdurare degli effetti dei danni causati dagli eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale dello scorso anno e dalle infezioni di organismi nocivi ai vegetali. L'agricoltura ha bisogno di tutta l'attenzione possibile e il ministro Centinaio sta dimostrando, con atti concreti, di avere la giusta attenzione. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.
L'agricoltura ha anche bisogno di una ristrutturazione, altrimenti ci troveremo sempre nella condizione di dover affrontare continue emergenze che, in alcuni comparti, mettono a rischio non solo l'occupazione, ma anche la tenuta di quei territori a vocazione agricola che contraddistinguono il nostro Paese nel mondo e realizzano prodotti di straordinaria eccellenza. È per questo motivo che, giustamente, si deve intervenire.
Con questo provvedimento ci sono tutti gli strumenti per rilanciare alcuni settori in crisi. Penso, in particolare, al settore agrumicolo, che negli anni ha subìto contraccolpi e un susseguirsi di eventi atmosferici, quali esondazioni e gelate, che hanno messo in ginocchio l'intera produzione, ritardando in alcuni casi la maturazione dei prodotti e causando la rovina del raccolto. A questi ritardi si è aggiunto anche l'eccesso di offerta di prodotti provenienti da Spagna e Marocco a prezzi estremamente competitivi, che ha reso impossibile per i nostri produttori recuperare le perdite subite a causa dei danni derivanti dagli eventi atmosferici.

Anche qui, con questo decreto-legge si sono investite risorse importanti per poter ristrutturare il settore, come il sostegno alle aziende che hanno contratto i mutui proporzionalmente alla produzione che hanno fatto, in modo da rilanciare un settore sicuramente importante per l'Italia e, in particolar modo, per il Sud.

Voglio riportare altre disposizioni che ritengo importanti, come quelle relative al settore suinicolo, con le quali si istituisce un Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di un milione di euro per il 2019 e di 4 milioni di euro per il 2020, destinati a rafforzare i rapporti di filiera; ad aumentare l'informazione e la promozione dei prodotti suinicoli verso il consumatore; a migliorare la qualità e il benessere animale promuovendo le innovazioni, i contratti di filiera e le organizzazioni d'impresa. Il settore suinicolo italiano ha visto negli ultimi sei mesi un crollo dei prezzi. Le importazioni dall'estero ovviamente influiscono negativamente sui prezzi. Un aumento delle importazioni sia di suini vivi che di carne fresca suina, insieme all'aumento meno sostenuto delle esportazioni, contribuisce al peggioramento della bilancia commerciale. Inoltre, il settore suinicolo deve affrontare anche uno dei maggiori rischi sanitari dato dalla peste suina africana, con conseguenze devastanti quanto a mortalità e il numero dei casi di malattia registrati.

La peste suina africana non è una patologia contagiosa per l'uomo, ma è una delle più grosse problematiche a cui la zootecnia mondiale sta assistendo. Il virus responsabile della malattia nelle popolazioni di animali selvatici si sposta a macchia d'olio, colpendo progressivamente le popolazioni adiacenti. La diffusione della malattia è favorita dal contatto tra popolazioni domestiche e selvatiche o da trasmissioni indirette, dovute al cosiddetto fattore umano, che si realizzano mediante spostamenti di materiale infetto attraverso mezzi di trasporto, animali, merci contaminate e persone provenienti dalle zone interessate verso le zone indenni. In Europa è presente in oltre dieci Paesi e da ultimo è arrivata in Belgio, dove ha causato un crollo del prezzo e il blocco delle esportazioni in tredici Paesi in giro per il mondo.

Richiamo, inoltre, l'attenzione sull'annosa questione relativa alla xylella fastidiosa. Nel decreto-legge si sono anche in questo caso messe in campo misure concrete che avrebbero dovuto essere adottate già da molto tempo per scongiurare il disastro che oggi ci troviamo a dover affrontare, visto che il disseccamento degli olivi pugliesi è una tragica realtà che si trascina ormai da molti anni. Purtroppo, allo stato la scienza non ha ancora individuato rimedi sicuri per arrestare la xylella, se non quelli del contenimento e, nei casi più gravi, dell'eradicazione degli alberi malati. Non esistono, quindi, allo stato attuale soluzioni definitive, ma era necessario comunque agire e in fretta. Il Ministero delle politiche agricole, come comunicato dalla sottosegretaria Pesce durante l'esame in Commissione agricoltura, ha da tempo costituito un tavolo sul problema con tutte le parti coinvolte, elaborando un pacchetto di misure di azione fitosanitaria, che è stato concordato in sede di Conferenza Stato-Regioni, conducendo infine alle norme contenute, prima, in un apposito decreto ministeriale e poi nel provvedimento che stiamo esaminando oggi, per agevolare il contenimento della fitopatologia e la rigenerazione del patrimonio olivicolo pugliese.

Siamo intervenuti anche su un'altra questione importante che colpisce le aziende che si occupano di allevamenti. Parlo del caso *blue tongue* o lingua blu. La lingua blu è una malattia che colpisce in maniera mortale gli ovini, ma rende portatori sani anche i bovini e, se non si gestisce lo spostamento dei capi bovini in maniera adeguata, si rischia che per pochi capi di ovini malati si blocchi totalmente la movimentazione dei capi bovini. Ciò sicuramente, per le aziende che vivono in parte o solo con questo tipo di allevamento, in zone particolarmente difficili, può essere motivo di un ulteriore impoverimento del comparto.

Cari colleghi, concludo dicendo che il nostro Paese è fatto di molteplici realtà che rappresentano, anche se dimensionalmente piccole, grandiose eccellenze, con un valore inestimabile di storie, culture e tradizioni. Le aziende che lavorano e producono devono poter guardare al futuro dei propri figli con speranza, ma soprattutto con la consapevolezza che questo Governo è dalla loro parte. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e del senatore Perosino)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berutti. Ne ha facoltà.

BERUTTI *(FI-BP)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, chiunque

conosca il contributo fondamentale che il settore agricolo dà al Paese in modo trasversale non può che accogliere favorevolmente qualsiasi provvedimento che ponga rimedio ai problemi che lo toccano.

Dall'inizio di questa legislatura Forza Italia non ha mai mancato di dare il suo apporto in questo senso in tutte le occasioni, purtroppo sempre troppe, nelle quali il mondo dell'agricoltura ha incrociato difficoltà di varia natura, connesse sia alle condizioni meteorologiche e climatiche, che - ad esempio - a questioni "di mercato" dai contorni complessi. Penso alla raccomandazione del dicembre dello scorso anno, voluta da Forza Italia, relativa all'istituzione di fondi volti a contrastare i danni all'agricoltura causati da maltempo e animali selvatici, così come al nostro impegno nei confronti dei pastori sardi e in generale del mondo del latte, della sua filiera e della trasformazione nel suo complesso, l'ingranaggio di sistema che può offrire al mondo agricolo un'occasione ulteriore di forza a vantaggio di chi investe creando lavoro.

Il provvedimento che ci accingiamo a convertire, nelle sue finalità generali, non può dunque che essere accolto favorevolmente. Stiamo infatti parlando di un provvedimento per mezzo del quale si mettono per il prossimo triennio, come doveroso, diversi milioni di euro per far fronte almeno ad alcune - anzi, purtroppo solo ad alcune - delle emergenze in agricoltura.

Il favore al provvedimento, però, non può che limitarsi alle finalità generali del testo, che - come spesso accade con questo Governo - si dimostra essere anche un'occasione perduta e allo stesso tempo uno strumento per una facile speculazione che non offre le soluzioni strutturali che il mondo agricolo certamente merita.

Penso alla necessità di riformare in maniera adeguata il settore delle assicurazioni agricole, per mettere in condizione le aziende di tutelarsi contro i danni sempre più frequenti derivanti dagli eventi atmosferici avversi; eventi che, come dimostrano le recenti - recenti, a maggio - nevicate a bassa quota o le grandinate che da fine aprile e sino allo scorso fine settimana hanno colpito l'Astigiano, il Casalese e l'Alessandrino, sono ormai una costante rispetto alla quale bisogna porre le condizioni per intervenire in modo strutturale.

Allo stesso modo si deve intervenire strutturalmente sul fenomeno della xylella fastidiosa, rispetto alla quale è necessario investire di più in un'ottica di ricerca orientata anche alla prevenzione, in modo da evitare una propagazione del batterio; una minaccia non solo per la Puglia, ma anche per tutte le Regioni italiane in cui si produce olio, che dobbiamo sventare considerando anche la significativa riduzione della produzione avvenuta nell'ultimo decennio.

Non dobbiamo dimenticare neanche la flavescenza dorata. Penso - per fare un ultimo esempio - al settore saccarifero, rispetto al quale sarebbe necessario avviare un piano di interventi strutturali, dato che la crisi del comparto dura ormai da molti anni, al punto che molte aziende hanno dovuto abbandonare la coltivazione delle barbabietole.

Il testo di cui discutiamo è dunque ricco, purtroppo, di occasioni mancate, non ultima quella di metodo, in ragione della quale il Governo e la maggioranza non hanno consentito modifiche, che pure sarebbero state necessarie. È il caso dei danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica, rispetto ai quali si è confermato di non volervi fare alcun cenno, e ciò, nella prospettiva di questo Governo potrà, forse, essere legittimo. Ci si consenta però di dire che sarà altresì legittimo che questa parte dell'Emiciclo si faccia carico con responsabilità di avanzare una proposta di intervento *ad hoc*, che solo una compagine governativa sorda alle istanze del Paese potrebbe non condividere.

Quello di cui siamo certi, sin qui, è che con il provvedimento che andiamo a convertire, si è troppo diffusamente deciso di non agire, o di agire poco, a riprova del fatto che, sorda o no alle istanze del Paese, per buona parte della maggioranza è comunque più facile opporsi e dire di no, invece che agire e governare con coraggio. Ne prendiamo atto con rammarico. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Naturale. Ne ha facoltà.

NATURALE *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'agricoltura italiana e i prodotti che ne derivano hanno l'urgenza di essere valorizzati in campo nazionale e internazionale. Il primato riconosciuto all'Italia dei prodotti tutelati ha bisogno di ulteriori sforzi in favore del più ampio apprezzamento; di una maggiore redditività per gli agricoltori; di una promozione che miri a valorizzare la qualità di tutto il comparto agroalimentare, in modo da mantenere e accrescere la nostra

supremazia in Europa, alla ricerca di nuove direzioni oltre il nostro Continente, per stabilire e rafforzare le rotte commerciali, come sta avvenendo in maniera efficace con questo Governo. Ed è proprio per dare seguito alle predette buone intenzioni che è necessario porre attenzione alle crisi che attraversano i vari settori dell'agricoltura, aggravati dai sempre più frequenti fenomeni atmosferici dannosi. Questo è stato fatto con il decreto-legge in questione che ci avviamo a convertire in legge.

È stata posta immediatamente l'attenzione all'insostenibile calo dei prezzi del latte ovino caprino e alle produzioni lattiero-casearie, problema evidente in Sardegna che ha motivato le clamorose proteste dello scorso febbraio.

Per superare questa drammatica condizione l'impegno è stato massimo in modo da garantire una maggiore trasparenza nelle relazioni contrattuali, trovando un accordo con i rappresentanti di categoria al fine anche di individuare le misure di sostegno al comparto e un prezzo accettabile del latte, visto il drastico calo ben al di sotto dei costi di produzione.

Abbiamo istituito un fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per quest'anno, volto a favorire la qualità e la competitività del latte ovino attraverso il sostegno ai contratti di filiera e di distretto; la promozione di interventi di regolazione dell'offerta di formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP), nel rispetto della vigente normativa europea, nonché attraverso la ricerca, il trasferimento tecnologico e gli interventi infrastrutturali del settore di riferimento.

L'auspicio ora è quello di una celere attuazione delle misure previste dato il pesante stallo nel quale le aziende sono state costrette per troppo tempo.

Nel rilancio dei settori agricoli in crisi e nel sostegno alle imprese agricole colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale sono state previste specifiche misure a vantaggio del settore agrumicolo. Al riguardo, è stato istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2019 volto a coprire le spese sostenute per gli interessi sui mutui bancari.

Attenzione particolare, poi, è stata dedicata alle aziende olivicole pugliesi. Il settore olivicolo-oleario, che rappresenta il cuore pulsante dell'economia territoriale pugliese, ha subìto ingenti danni con le gelate tardive di fine febbraio e inizio marzo del 2018. È stato perciò necessario risollevare le sorti di tantissimi agricoltori in difficoltà che, presi alla sprovvista, non hanno sottoscritto le relative polizze assicurative. Attraverso il disposto dell'articolo 6 del decreto-legge oggi in esame, dunque, si è esteso l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa delle attività produttive proprio alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia, aspramente colpite dal maltempo.

A queste risorse disponibili si aggiunge la possibilità di attivazione di ulteriori misure di aiuto a carico di fondi europei destinati al ripristino della potenzialità produttiva, presenti nel Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia.

L'olivicoltura pugliese è in ginocchio anche a causa del batterio xylella nella penisola salentina, che chissà dove potrebbe spingersi.

La politica passata non è mai stata in grado di affrontare seriamente il problema e di arrivare a una soluzione concreta. Questo Governo si è invece impegnato seriamente nella ricerca della migliore soluzione possibile, essendo consapevole dei danni che il batterio ha cagionato e continua a cagionare agli olivicoltori, ormai stremati da anni di criticità irrisolte.

È ora di agire e, proprio per difendere il paesaggio e l'ambiente, è necessario essere incisivi per contenere questo fenomeno patologico conclamato, senza però perdere di vista la salvaguardia degli ulivi monumentali.

Per tale motivo, dopo aver studiato a fondo la questione e aver ascoltato il parere di esperti, è stato messo in risalto che è possibile eradicare anche i soli ulivi infetti, evitando così di distruggere l'inestimabile ricchezza paesaggistica, economica e sociale costituita dagli uliveti pugliesi. A tal fine, è necessaria un'attenzione particolare nel mettere in atto interventi mirati. È, infatti, indispensabile monitorare costantemente la presenza dell'infezione e nel contempo attuare regolari buone pratiche agricole.

Ampiamente supportata, la ricerca scientifica continuerà il suo incessante lavoro sulle cultivar resistenti al batterio autoctone e rispettose della biodiversità per comprendere con sempre maggior oggettività scientifica le concause e le modalità di propagazione dell'infezione da xylella.

Prendere le idonee misure per arginare e contenere il fenomeno dannoso è necessario e urgente. Allo stesso tempo è indispensabile studiare ogni soluzione in grado di prevenire un possibile riproporsi della batteriosi.

Inoltre, l'Esecutivo deve impegnarsi a valutare, ogni volta in cui è prevista la rimozione delle piante, la possibilità di attribuire un interesse storico all'intero uliveto e non soltanto a singole piante e, quindi, valutare se l'uliveto in questione abbia caratteristiche pregevoli e funzionali all'assetto idrogeologico quali zone in pendio.

Risulta, infine, indispensabile avviare un dialogo urgente con la Commissione europea, d'intesa con la Regione Puglia, sentiti gli enti territoriali, gli enti di ricerca e la comunità scientifica, le associazioni di categoria e le associazioni ambientaliste, con lo scopo di rimodulare e ridiscutere le decisioni prese in sede europea in merito alla emergenza xylella.

Come accennato all'inizio del mio intervento, la promozione e la ricerca di nuovi mercati internazionali, unitamente allo stimolo interno al consumo di prodotti di qualità nostrani, devono rappresentare una priorità per il Governo e per noi legislatori. Abbiamo l'obbligo di esaltare l'agroalimentare italiano, sorretti dai dati ISMEA che vedono l'*export* in aumento e l'*import* in calo, anche se la crescita del settore ha un momento di incertezza.

La funzione economica, sociale e ambientale che svolge la nostra agricoltura deve essere consolidata, forti del riconoscimento internazionale della nostra cultura enogastronomica e dei tanti prodotti di qualità. Conservare il vantaggio di settore che abbiamo nei confronti dei Paesi del resto del mondo con il nostro *made in Italy* è un dovere imprescindibile.

È da apprezzare un intervento eseguito ieri in Provincia di Foggia dai NAS che, coordinati dal procuratore Ludovico Vaccaro, hanno scoperto e quindi fermato un traffico di olio contraffatto. Sono state emesse ventiquattro misure cautelari e altre misure per bloccare il traffico illecito di olio di semi di girasole che veniva trattato con clorofilla e betacarotene. Questo è un attentato al cuore dell'olivicoltura. Il Governo con la promozione del nostro *made in Italy* sta facendo tanto in questo campo. Pertanto, faccio un plauso anche alle Forze dell'ordine del mio territorio. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Ripamonti)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Biti. Ne ha facoltà.

BITI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, ringrazio per l'opportunità di esaminare finalmente in Aula un provvedimento che porta al centro del nostro dibattito un settore così importante per il nostro Paese, quello agricolo, agroalimentare, zootecnico e tutto quello che gli sta intorno. Direi che è la prima volta che quest'Assemblea si trova a esaminare nello specifico un tema che riguarda un settore importante sia economicamente che culturalmente per il nostro Paese - come accennato prima di me anche dalla collega di Forza Italia - che vale più di 59 miliardi e che ci pone ai primi posti in Europa, e probabilmente non solo.

Ci troviamo finalmente a esaminare un tema così importante per l'Italia, ma lo facciamo con un decreto-legge che viene trasformato e non è ancora dato modo a quest'Assemblea, al Parlamento e alla Commissione - ne approfitto per ringraziare il Presidente e tutti i colleghi della Commissione - di costruire una visione seria per un comparto tanto importante. Infatti, in generale il decreto-legge, e quello in esame nello specifico, ci pone già preconfezionata tutta una serie di azioni a tutela del comparto agroalimentare, zootecnico e agricolo.

Già prima di me è stato elencato tutto quello che il decreto-legge ha in sé: praticamente ha tutto, nel senso che possiamo dire che si tratta dell'ennesimo *omnibus* che ci troviamo a esaminare in quest'Aula. Si parla del comparto ovicaprino, sia per il latte che per la carne; di tutto il comparto zootecnico; del sostegno alla suinicoltura; del settore saccarifero; del contrasto alla pesca illegale; della previdenza e assistenza ai lavoratori agricoli; del rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale. Inoltre, il provvedimento interessa il settore agrumicolo, l'emergenza fitosanitaria, le gelate. Ripeto che c'è veramente di tutto.

Noi, ovviamente, non possiamo essere contrari alla conversione del decreto-legge in esame, perché contiene comunque azioni importanti, ma c'è un però, Presidente, che sottopongo alla sua attenzione e, tramite lei, al Sottosegretario. Dispiace che il Ministro non sia presente - lo dico sinceramente - perché

è assente la prima volta che in Aula dedichiamo una giornata alle questioni legate al suo Ministero. Ringrazio comunque, nuovamente, il Sottosegretario per la sua presenza. Presidente, a lei dico, però, che abbiamo delle questioni da sollevare, ovvero dov'è la politica in questo settore, dov'è la visione?

Qualcuno ha detto che la politica è fatta di passione, di senso di responsabilità e soprattutto di lungimiranza. Ecco, ancora una volta nell'esaminare - lo ripeto - argomenti così importanti e di cui ci si riempie così tanto la bocca nel dibattito politico sui *social*, sui giornali e nei programmi televisivi, manca completamente la politica, manca la visione. È giusto parlare di cambiamenti climatici e porre in emergenza delle soluzioni a queste situazioni. È giusto porre delle soluzioni alle gelate primaverili - e lo facciamo oggi con questo provvedimento - alla xylella di cui ha parlato la collega prima di me, alla siccità e a tante altre questioni prima elencate. È giusto porre delle soluzioni immediate ed emergenziali ma la politica - colleghi - deve fare altro. A noi è data la responsabilità di guardare un po' più lontano, di fare altro che dare il voto a soluzioni emergenziali.

Mi chiedo e vi chiedo, quindi, che cosa vogliamo fare per il comparto agricolo e zootecnico in questo Paese. Qual è la visione? Sottosegretaria, Presidente, non c'è una visione. Ripercorrendo i vari atti che sono passati in Commissione, l'unica visione per il futuro che abbiamo davanti è dare un terreno agricolo da coltivare, con un incentivo anche economico per comprare una casa, a chi ha più di tre figli, dal terzo figlio in poi. L'unica azione lungimirante è questa. Per il resto agiamo soltanto in via emergenziale. Questo dobbiamo dircelo e lo faccio senza timore di essere smentita.

Vorrei sapere che cosa intendiamo fare sull'*export* e per garantire i nostri prodotti all'estero. Che cosa facciamo? Aspetto ancora dal Ministro una risposta sul CETA: è d'accordo o no? Parte di questo Governo sembra esserlo e una parte sembra non esserlo. Con la Cina facciamo una cosa e con altri Paesi come il Canada ne facciamo un'altra? Io vorrei sapere qual è la visione sull'*export*, per esempio. Come intendete rispondere alle sfide delle fitopatie? Sulla questione xylella, giustamente, interveniamo in emergenza, ma cosa intendiamo fare perché il problema sia quanto più contenuto possibile, per non osare dire sconfitto? Quando porterete all'attenzione del Parlamento la vostra visione? Noi ci saremo perché a noi ciò interessa. Ci interessa dare al comparto le risposte da tempo attese e che non possono e non devono essere soltanto basate sull'emergenza, perché la politica fa altro. In caso contrario, potremmo lavorare semplicemente con i tecnici competenti che decidono che alcune risorse debbano andare in un senso e altre in un altro; che giustamente si deve combattere la xylella; si deve dare supporto al settore olivicolo e sostenere il settore della pesca e tutta la zootecnia. Posso elencarle tutte.

Cari colleghi, ribadisco un'altra volta, a costo di essere noiosa, che siamo chiamati a fare altro. Vorrei dirlo al Ministro, ma non è oggi presente, e allora lo dico al Sottosegretario e al presidente Calderoli, chiedendo loro di farsi da tramite con il Governo. Lo dico al Presidente della mia Commissione e a tutti i colleghi.

È un tema quello in esame sul quale ci sarebbe moltissimo da fare e tutti insieme potremmo costruire un futuro davvero importante lavorando seriamente e dare risposte che possano rendere chi lavora nel comparto veramente sicuro per il futuro. La sfida è questa: andare oltre il decreto-legge che viene convertito oggi e avere una visione per tutto il comparto agroalimentare, agricolo e zootecnico che possa dare anche a noi la soddisfazione di aver fatto qualcosa di importante per esso, del quale ci riempiamo troppo spesso la bocca e per il quale invece sono necessarie delle soluzioni serie e di lungo periodo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Damiani. Ne ha facoltà.

DAMIANI *(FI-BP)*. Signor Presidente, colleghi senatori, la cronaca delle ultime ore fa tornare drammaticamente di attualità la questione che oggi stiamo affrontando. L'Italia, in queste ore, è stata flagellata da eventi climatici che definirei quasi innaturali per il momento, che stanno mettendo veramente a grave rischio un comparto molto importante per la nostra Nazione, che è quello, appunto, dell'agricoltura. Questi eventi sono oggi una piaga biblica per il nostro Paese e soprattutto per l'agricoltura. Mi riferisco, in particolar modo, alla grandine che colpisce nel mese di maggio soprattutto quelle colture che sono pronte per il raccolto. Sono calamità naturali che distruggono l'agricoltura. In Puglia in questi giorni - vorrei fare già qui, agli esponenti del Governo, un resoconto di

quello che sta accadendo - ci sono seminativi, ciliegi e mandorleti devastati nelle province di Bari, di Taranto e della Valle d'Itria. Le associazioni di categoria hanno già fatto delle prime stime e dei primi conti: i danni ammontano a centinaia di migliaia di euro. Nelle nostre province di Bari e della Barletta-Andria-Trani, invece, ad andare perso oggi è il 60 per cento di una particolare qualità di ciliegia molto importante che doveva essere ora raccolta. Si parla, quindi, veramente di grandi danni per l'agricoltura e soprattutto per quella pugliese che - come ben sapete tutti - è flagellata negli ultimi anni da un problema storico che è quello della xylella.

Noi di Forza Italia vi abbiamo chiesto già da tempo degli interventi *ad hoc*, degli interventi specifici per il problema della xylella in particolar modo e poi soprattutto per le gelate del 2018. Purtroppo oggi possiamo soltanto dire che nel titolo del provvedimento in esame si parla di disposizioni urgenti, ma di urgente non c'è assolutamente nulla. Oggi questo decreto-legge è solo un tentativo di ristoro, in quanto in agricoltura un anno è un tempo lunghissimo, nel corso del quale si sono perse giornate di lavoro, perché il raccolto è andato perso, la produzione agricola è stata persa nell'immediato. Si arriva con un anno di ritardo e si è enormemente lontani dal risolvere il problema. E non solo il decreto-legge arriva con ritardo. Per quanto riguarda le gelate avvenute nel mio territorio della Provincia di Foggia, Bari e di Barletta-Andria-Trani, per i danni subiti da circa 25.000 imprese agricole per 300 milioni di euro, oggi nel Fondo di solidarietà si appostano soltanto 20 milioni di euro, che sono una percentuale quasi nulla rispetto ai danni subiti. Un mio emendamento in Commissione bilancio per aggiungere un'altra elemosina di appena 5 milioni di euro è stato respinto dagli esponenti del Governo. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Quello che avete proposto, quindi, è solo una goccia nel mare. Se il Governo ci avesse ascoltato lo scorso anno, quando fu sottoposto il problema, di sicuro saremmo arrivati a un provvedimento *ad hoc* sia per la xylella che per le gelate. L'ondata di gelo che ha colpito la Puglia soprattutto nel 2018 è stato un evento storico. Pur con il dovuto rispetto per tutte le altre problematiche che stanno affliggendo le altre Regioni d'Italia o riguardano altri settori del Paese, per i problemi evidenziati il Governo avrebbe dovuto emanare un provvedimento *ad hoc*. Voglio ricordare che il settore olivicolo della Puglia fa il PIL nazionale e i danni subiti dall'olivicoltura pugliese hanno inciso sull'intero PIL della nostra Nazione. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

È bene che il Governo riguardi questi dati e li ricordi a memoria. Oggi il Governo nazionale e anche quello regionale sono complici dei ritardi perché, se si fosse intervenuti per tempo, anche e soprattutto sul problema della xylella, forse oggi non avremmo dovuto assistere alla devastazione che ha colpito il nostro territorio. Oggi servono interventi radicali, anche se traumatici e se posti in essere con il dolore al cuore. Servono poteri straordinari per poter debellare il problema. I dati sono veramente sconvolgenti: nel 2018 la Puglia ha perso 317 milioni di euro di produzione lorda vendibile e un milione di giornate lavorative.

Da gennaio a settembre siamo stati costretti a importare 304 milioni di euro di olio dall'estero: un danno per il nostro territorio. Nelle province di Bari e di Barletta-Andria-Trani si registrano 90.000 ettari di colture colpite, 300 milioni di euro di danni e 20.000 posti di lavoro in meno. Il comparto agricolo oggi ha bisogno di riforme strutturali, vanno rivisti i meccanismi del Fondo di solidarietà, che oggi non è assolutamente sufficiente ed è molto macchinoso e vanno riviste le polizze multirischi, perché non riescono a dare delle risposte agli agricoltori, costano tantissimo e soprattutto non coprono in caso di eventi eccezionali.

Mi rivolgo quindi agli esponenti del Governo, che non si possono appuntare nessuna medaglia sul petto per il provvedimento in esame, perché arriva tardi, è insufficiente e soprattutto è deludente, su questioni che erano sul tavolo dell'Esecutivo già da un anno. Quindi, in un anno avete fatto ben poco e ciò è un esempio, come al solito e come è accaduto anche per altri provvedimenti, della capacità del Governo di perdere tempo prezioso, penalizzando chi lavora e chi produce. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Martelli. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(Misto)*. Signor Presidente, mi concentrerò specificamente sull'articolo 8 e sui suoi fratellini, che vengono successivamente, cioè gli articoli che riguardano la xylella fastidiosa, le misure

di contenimento e quant'altro. Vorrei partire con una considerazione: visto che tutti quelli che parlano di xylella e sostengono che non ci sia una correlazione definitiva tra la presenza del batterio e il disseccamento delle piante vengono bollati come negazionisti antiscientifici, allora metto la matematica in campo, che è l'unica scienza esatta da almeno 2.500 anni: è giusta da quando è nata. Avete costruito la seguente proposizione: la presenza di xylella fastidiosa, sottospecie fastidiosa, equivale al disseccamento e alla morte dell'olivo. Questa è la vostra proposizione: è un se e solo se. La matematica e la teoria proposizionale insegnano che se trovo un esempio, che si chiama controesempio, che fa fallire questa proposizione, essa è totalmente falsa. Non esistono infatti proposizioni che sono vere un po' di volte e un po' di volte sono false: o sono sempre vere, oppure non sono vere e basta e si fa un'altra cosa. La prova sta nei dati ufficiali pubblicati dalla Regione Puglia, che è stata incaricata di fare il monitoraggio: su 350.000 campionamenti, che sono un campione significativo dal punto di vista statistico, la presenza del batterio sulle piante è di circa il 2 per cento. Quindi non c'è una correlazione e non c'è l'equivalenza tra le due proposizioni che avete indicato, ovvero la presenza del batterio non comporta disseccamento e deperimento della pianta. Queste è la mia prima considerazione. Quindi, tutto quello che è stato costruito nel decreto-legge in esame, che si basa su questo, non funziona semplicemente perché si basa su un'ipotesi falsa. Un teorema con un'ipotesi falsa non è un teorema, è una fesseria, come direbbero i miei professori dell'università.

Detto questo, andiamo a vedere cosa prevedono nel dettaglio le misure in esame. Esse prevedono di obbedire pedissequamente alle direttive europee e alla decisione di esecuzione della Commissione europea - il cui testo ho in mano in questo momento - che dice esattamente di fare quello che c'è scritto nel decreto-legge, alla faccia dell'intenzione di andare in Europa a puntare i piedi. Io sono in Senato da sei anni e non ho ancora visto un Governo che abbia detto di voler andare in Europa a puntare i piedi e lo abbia fatto davvero. Invece si torna tutti con la coda tra le gambe, la direttiva in mano e si fa esattamente quello che c'è scritto. Peraltro, nella direttiva richiamata in questo caso si parla in di un allegato con l'elenco di tutti i patogeni da quarantena e l'allegato non si trova. Sarebbe interessante possedere questo allegato, per capire esattamente dove vuole arrivare la Commissione europea, perché capire esattamente quali sono i patogeni all'interno di quell'elenco fa comprendere quali settori della nostra agroindustria e anche della filiera agroforestale possono essere coinvolti.

Oltretutto noto delle contraddizioni all'interno di quello che è stato scritto, se confrontato con due commi della legge di bilancio per il 2019, che se non vado errato sono i commi 657 e 661 dell'articolo 1. Nel testo al nostro esame c'è scritto che, al di là delle estirpazioni anche di olivi monumentali, che con il comma 661 erano stati esclusi dal registro degli alberi monumentali, mettendo quindi di fatto un bel bersaglio sopra, con su scritto «Uccidetemi», viene consentita (c'è scritto «può» e dunque si parla di una facoltà) l'estirpazione di olivi anche in assenza di patologia evidente e dunque di epifenomeni. Tale norma, combinata con il comma 657 dell'articolo 1 della citata legge bilancio, che stanziava fondi per la rigenerazione dell'olivicoltura pugliese, con l'estirpazione delle piante malate e il reimpianto di piante tolleranti o resistenti, di fatto favorisce in primo luogo l'estirpazione e in secondo luogo la conservazione dell'incubazione del batterio della xylella. Pianta resistente, infatti, non vuol dire che arriva la sputacchina, capisce che la pianta è resistente e quindi fa il giro largo; significa che la presenza del batterio non causa alcun problema alla pianta, come non lo causa nel 98 per cento delle piante attualmente esistenti.

Tollerante significa che il batterio causa qualche cosa - anche se la scienza non ha ancora deciso cosa - e la pianta deperisce. In un caso come nell'altro, queste piante risultano essere vettori delle infezioni che qua si vorrebbe combattere; quindi, il decreto-legge all'esame non risponde alla presunta esigenze di contenimento.

Ancora, avete mai sentito parlare di malattia di Pierce? È una malattia endemica in California, causata da una variante dello stesso batterio (xylella fastidiosa in un'altra *subspecies*) che affligge le viti. Ebbene, è da cento anni che provano a eradicare il batterio e si sono arresi; hanno deciso che è impossibile, quindi si sono affidati non alla lotta chimica, ma ad altre pratiche colturali.

Nessuno si è procurato o preoccupato - nonostante la Regione Puglia abbia addirittura finanziato le sperimentazioni alternative - di andare a verificare che effettivamente metodi alternativi di lotta al

complesso del disseccamento rapido hanno funzionato.
Colleghi, bisogna anche studiare: il batterio xylella agisce sulla pompa dell'acqua all'interno della pianta; impedisce all'acqua di andare alle foglie e di far evaporazione, quindi di fatto impedisce alla pianta di far funzionare il suo sistema di refrigerazione. Le foglie seccano perché raggiungono un'elevata temperatura in quanto la fotosintesi non è molto efficiente e produce molto calore di scarto.
Quindi, che cosa dovremmo fare? Dovremmo chiederci innanzi tutto perché la xylella riesce a insediarsi su alcune piante e perché su alcune di esse agisce.
È tutto un insieme di concause: aumento della temperatura ambientale, aumento della temperatura del suolo, mancata copertura vegetale, eccessivo uso di disseccanti e di altri presidi, alcuni dei quali sono considerati neurotossici e vietati dell'Unione europea, ma permessi in Italia.
Nessuno ha indagato su questi aspetti, quindi qualunque risultato che venga nominato come scientifico e che manchi di tutte queste osservazioni in pieno campo non vale niente.
Faccio un'ultima considerazione, e questa è una mia esperienza personale: è la pecora nera che fa fallire il vostro teorema. Esperimento su una popolazione di cipressi delle paludi afflitti da marciume fogliare; applicazione del presidio fitosanitario; conclusione postuma: il problema non era nelle foglie, non era nel fungo ma nella colloidificazione del terreno dovuta a un eccesso di concimazione azotata.
Quindi, un primo approccio era quello di mettere il presidio; seconda osservazione: data la pianta al patologo per l'esame, non era colpa del fungo, il quale si era insediato nel momento in cui la pianta risultava indebolita da altre cause.
In mancanza di tutto questo, mi chiedo come si possa arrivare a scrivere un provvedimento come questo, per cui l'articolo 8 andrebbe assolutamente stralciato in assenza di evidenze scientifiche. *(Applausi dei senatori Buccarella e De Petris)*.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gallone. Ne ha facoltà.
GALLONE *(FI-BP)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, cari colleghi e care colleghe, l'agricoltura è uno dei comparti che fanno del *made in Italy* l'oro del nostro Paese, in quanto settore di partenza di tutto il sistema, anche di quello enogastronomico. In particolare, l'olio italiano è sempre stato riconosciuto come uno dei migliori al mondo e la sua produzione ha garantito il sostentamento economico delle zone di coltivazione degli ulivi.
In Italia ci sono 150 milioni di alberi di ulivo; nella sola Puglia e nel Salento ce ne sono 60 milioni. Ciò vuol dire che solo in Puglia e nel Salento il numero degli ulivi è pari al numero degli abitanti dell'Italia intera, e, di questi 60 milioni, 300.000 sono piante secolari, se non millenarie, veri e propri monumenti storici.
Oggi una piaga sta flagellando un patrimonio, che non è solo agricolo ma anche paesaggistico, turistico, culturale, gastronomico, economico - come diceva bene il collega Damiani, contribuisce al PIL dell'Italia - rischiando di provocare per ogni comparto che ho nominato danni incalcolabili, ma soprattutto danni davvero irreparabili. Questa peste, che si chiama xylella fastidiosa, è un microscopico batterio alieno per i nostri territori, importato, che rischia di compromettere l'agricoltura nazionale, perché non colpisce solo gli ulivi, ma anche tutti gli alberi da nocciolo.
La questione della xylella, infatti, che sta mettendo in ginocchio il comparto olivicolo, non è da guardare solo come un problema locale del Salento e della Puglia, ma come una tragedia per tutto il Paese. Gli stanziamenti non vanno presi solo dalla quota spettante alla Puglia, ricordatelo, questo è il punto. Nessuno può girare la testa su una calamità che fino ad oggi ha già provocato danni per più di un miliardo di euro e che non si ferma.
Il batterio avanza alla velocità di due chilometri al mese e per il momento ha provocato il catastrofico crollo della produzione di olio e la chiusura delle attività - attenzione - soprattutto dei piccoli produttori pugliesi e salentini, che oggi sono disperati e soli. Pare, tra l'altro, che comincino ad esserci focolai anche in Toscana, ad Orbetello, sul Monte Argentario.
La produzione di olio intanto in Italia è crollata dalle 600.000 tonnellate del 2008 alle 200.000 del 2018: solo quindici anni fa il nostro Paese era il primo produttore di olio al mondo; oggi arranchiamo dietro la Spagna, che però negli stessi ultimi quindici anni ha realizzato ben quattro piani olivicoli straordinari, che hanno permesso la sostituzione delle vecchie piante poco produttive con piante

nuove.

Tornando al problema della xylella in Italia, le misure contenute nel provvedimento che stiamo per votare possono essere anche parzialmente condivisibili, ma, come al solito, è la dotazione finanziaria ad essere assolutamente scarsa per attivare la serie di azioni coordinate necessarie ad una battaglia che si deve combattere su più fronti.

Come sempre, è questione di lungimiranza e di ordine di priorità. Se si finanzia il reddito di cittadinanza, misura assolutamente pannicello, non si può e non si deve risparmiare su ciò che invece andrebbe a sostentare lavoro, economia e reddito in uno dei comparti più importanti su cui si basa lo sviluppo italiano qual è quello dell'agricoltura.

C'è da fare una considerazione importante. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, l'Italia è il Paese dei piccoli Comuni ed è intorno a questi che si concentrano le produzioni agricole, per buona parte realizzate dai piccoli produttori. I piccoli Comuni, però, proprio perché non adeguatamente sostenuti, rischiano di svuotarsi, di spopolarsi e sappiamo benissimo che cosa vorrebbe dire tutto questo, con città che esplodono e territori abbandonati.

Per questo motivo Forza Italia presenterà fra poco più di un disegno di legge per attivare l'istituzione delle zone a economia speciale per i piccoli Comuni, con sollievi fiscali, semplificazioni burocratiche e agevolazioni edilizie per chi mantiene le proprie attività sui territori disagiati.

Vorremmo che il Governo ci seguisse in questo percorso di affiancamento a chi è in difficoltà perché non ce la fa più a sostenere la propria impresa agricola: non si possono infatti attivare misure contro la povertà, da un lato, e, dall'altro, non intervenire per prevenirla. Oggi stiamo assistendo a una catastrofe annunciata e non possiamo rimanere indifferenti; soprattutto, non possiamo lasciare che solo il Ministero delle politiche agricole si occupi di una questione che deve vedere tutto il Governo schierato a fianco degli olivicoltori e degli agricoltori, in particolare dei piccoli.

La mia proposta è quella di muoversi su più fronti in maniera coordinata e sinergica, da un lato sul piano della ricerca, alla quale devono essere destinati fondi adeguati dal Governo, dalla Regione e dall'Unione europea e, dall'altro, dal punto di vista dell'azione e del sostegno ai piccoli agricoltori e ai sindaci che li rappresentano.

Per finire - questo oggi chiediamo con forza - è necessaria la creazione di un tavolo tecnico-politico dedicato, trasversale, per seguire ogni passaggio e coinvolgere ogni attore specializzato che possa aiutare a superare questo momento critico, ridando speranza a una terra meravigliosa.

Vi invito a venire a vedere con i vostri occhi; vi assicuro che vi verrà da piangere. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bruzzone. Ne ha facoltà.

BRUZZONE *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, colleghi, non voglio ripetere, né approfondire i temi inerenti all'importanza dell'agricoltura nel nostro Paese e al ruolo determinante che essa ha per l'economia, oltre che per la gestione del territorio, perché l'agricoltura viene praticata sul territorio del nostro Paese, interessandone la parte più importante e più estesa.

Vorrei però riprendere alcuni temi, perché poc'anzi ho sentito mettere in rilievo il ruolo dell'olivicoltura e il peso elevato della produzione dell'olio nel nostro Paese, ma finora nessuno ha detto - poi entrerò anche nel merito del decreto-legge - che uno dei principali creatori di problemi del settore agricolo è un'Europa che ha inteso dare risposta all'olivicoltura con l'importazione di olio tunisino *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Questa non è la risposta che deve essere data ai nostri olivicoltori e in generale. Cito soltanto l'olio per non andare troppo fuori tema, perché il provvedimento non tratta di questo, però potrei citare tanti altri prodotti del nostro Paese che devono essere incentivati e che invece sono in crisi proprio a causa di scelte europee sbagliate, che speriamo il prima possibile possano essere ricondotte a opzioni più opportune e che tengano in maggiore considerazione la nostra realtà.

Il decreto-legge dà risposte importanti a emergenze del nostro Paese. Credo che tutti dobbiamo - e ringrazio anche una parte dell'opposizione che ha fatto presente questo dato - dare atto al Governo di aver affrontato questi temi in modo serio e anche concreto, con delle risposte che presto si trasformeranno in risultati positivi.

Io però vorrei affrontare un tema non soltanto perché vengo dalla Liguria e proprio da quell'area geografica ove è ubicato ancora oggi l'ex stabilimento Stoppani. È noto che l'articolo 12 del decreto-legge in discussione affronta il tema e le problematiche della bonifica dell'area della Stoppani, probabilmente poco conosciuta ai più, ma molto nota e con un grande impatto in quella realtà geografica, in quella parte di riviera ligure a ridosso della città di Genova, inclusa fra i Comuni di Arenzano e di Varazze.

La Stoppani è stata un'azienda chimica milanese con uno stabilimento ubicato a Cogoleto, in Provincia di Genova, che produceva composti di cromo principalmente esavalente: cromati e bicromati di sodio e potassio, acido cromico e solfato di sodio. Quest'azienda fu fondata nei primi anni del Novecento e durante i tantissimi anni di produzione e di attività, a Cogoleto, a causa dei suoi rifiuti pericolosi e tossici, sono state accertate gravi situazioni di inquinamento di aria, suolo, sottosuolo e sabbie delle spiagge; l'azienda è ubicata direttamente a ridosso del mare in un fondo valle dove c'è anche un torrente che sbuca proprio nel mare antistante. Questi problemi si estendevano a ponente sino a Varazze, nonché nei sedimenti e nella catena alimentare, a iniziare da pesci, molluschi e crostacei, proprio a causa della presenza di cromo esavalente e zinco nella discarica che è situata in località Molinetto. Lo stabilimento ha cessato la sua attività produttiva nel 2003 e dopo la chiusura della fabbrica la Stoppani ha cambiato nome e si è trasformata in Immobiliare Val Lerone.

Come dicevo, l'articolo 12 del decreto-legge disciplina una serie di misure volte al completamento degli interventi urgenti necessari a favore dello stabilimento Stoppani, sito a Cogoleto (previsti peraltro nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 2006) e individuato quale sito di interesse nazionale per le procedure di bonifica ambientale. Con il provvedimento in esame vengono intraprese iniziative, vengono date delle disposizioni importanti per proseguire quell'opera che viene prima della bonifica vera e propria; mi riferisco alla messa in sicurezza che oggi non è ultimata.

Durante l'esame alla Camera sono state introdotte diverse modifiche, inerenti anche alla gestione della discarica di Molinetto, ivi incluso anche il personale che si occupa di tali questioni ed è stata aggiunta una spesa straordinaria di cinque milioni di euro per andare nella direzione della bonifica. Il soggetto principale che sarà attuatore di questo percorso è il prefetto, che dovrà collaborare con il Ministero dell'ambiente che ringrazio per l'interesse, anche se leggermente tardivo rispetto alla scadenza del 21 dicembre scorso, rispetto a questa realtà che ha un peso enorme e che da alcuni decenni è oggetto di attività, a iniziare anche da quella della Regione Liguria.

Dobbiamo riconoscere che il termine che viene proposto per la bonifica, cioè il 31 dicembre 2021, è molto ambizioso, perché si tratta di una grande opera, che richiede uno sforzo non da poco. Quindi, speriamo che si possa arrivare al 2021 per raggiungere gli obiettivi finali, anche se prima di pervenire alla bonifica vera e propria è necessario concludere il percorso di messa in sicurezza.

Lo dico perché il comune di Cogoleto è cambiato moltissimo da quando è stata dismesso questo tipo di attività. Oggi può essere tranquillamente classificato - lo dico per chi non lo conoscesse - come una importante realtà anche di carattere turistico della riviera ligure di ponente. Arrivare in fondo a questo tipo di percorso, però, sicuramente offrirebbe un importante contributo per raggiungere e ridare la dovuta dignità a Cogoleto, così come agli altri Comuni della zona.

Io vorrei, però, anche rispetto al provvedimento di cui stiamo discutendo, citare un altro tema, che - ahimè - è stato affrontato soltanto con due ordini del giorno, e non nel merito del decreto. Uno di questi ordini del giorno è del relatore Vallardi, che ringrazio per essersi fatto interprete di questo problema. Perché l'agricoltura ha un'emergenza in questo Paese. Lo dico al Governo e, in modo particolare, al signor Sottosegretario, che sicuramente è stato sollecitato più volte in questa direzione e nei tantissimi momenti di incontro che vi sono stati, non soltanto con le associazioni professionali agricole, ma anche con tutta quella micro agricoltura che sicuramente non è direttamente collegata a un indotto economico forte, ma che esiste nel nostro Paese. Ebbene, quella micro agricoltura, di passione o di tempo libero, che interessa alcuni milioni di cittadini nel nostro Paese, è assoggettata ad un impatto, quello della fauna selvatica, autoctona o alloctona che sia, che, non soltanto provoca dei danni, ma, in alcuni casi, addirittura impedisce lo svolgimento di storiche forme agricole naturali, quelle più naturali e più lineari.

Questo problema è spalmato, praticamente, sull'intero Paese. È sufficiente andare a visitare le persone dedite a questo comparto perché tra i primi problemi che pongono sul tavolo c'è verificare proprio quello relativo all'impatto con la fauna selvatica. Giova qui ricordare un problema, in merito al quale io ho anche presentato un disegno di legge: la regolamentazione della gestione della fauna selvatica nel nostro Paese risale a una legge del 1992, quando la fauna selvatica era di natura diversa, quando certe forme di fauna selvatica di impatto sul mondo agricolo non erano presenti. Tale legge deve essere rivista. Lo dico a tutti; lo dico anche ai colleghi del MoVimento 5 Stelle che, ripetutamente, hanno dato segnali contrari rispetto alla soluzione di questo tipo di problema. Cito l'ultimo caso, che ha creato un po' di arrabbiature anche all'interno del mondo agricolo, perché la risposta per la gestione della fauna selvatica che reca danni non può passare attraverso l'inasprimento delle sanzioni penali per chi abbatte una nutria piuttosto che uno storno. La soluzione deve essere di altra natura e non può passare attraverso sanzioni penali per chi fa uso di esche per combattere i topi. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FI-BP)*.

Sono cose che ho letto recentemente, signor Presidente, in una proposta di legge che va nella direzione opposta rispetto al problema, che mi auguro al più presto possibile venga affrontato con una importante modifica della legge nazionale n. 157 del 1992 che vada in questa direzione, come peraltro auspicato anche dall'ordine del giorno presentato dal relatore Vallardi. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FI-BP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ciampolillo. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il senso del presente intervento è quello di offrire un contributo di chiarezza, anche di natura scientifica, sulla presunta emergenza xylella in Puglia, con il proposito di indurre quest'Assemblea ad una seria e oggettiva riflessione sull'argomento e sulle migliori iniziative da assumere.

Un primo aspetto fondamentale da chiarire è quello relativo all'effettiva diffusione del batterio xylella nel territorio meridionale della Puglia. Si parla abitualmente di epidemia xylella, delineando all'esterno l'immagine di un territorio devastato dal batterio, con conseguente gravissimo nocumento per l'agricoltura e l'industria olearia regionale e, ovviamente, per l'immagine di quella meravigliosa area della Puglia.

Tale rappresentazione, invero, non trova alcun riscontro nei dati oggettivi e ufficiali pubblicati dalle stesse autorità interessate. Infatti, sulla base degli ultimi dati disponibili in possesso della Regione Puglia, la presenza del batterio riguarderebbe una percentuale estremamente bassa, comunque non superiore all'1,8 per cento degli olivi presenti nel territorio interessato.

Sul punto, a conferma dell'oggettiva infondatezza dei toni allarmistici utilizzati in relazione al fenomeno *de quo*, giova sottolineare come le percentuali siano sostanzialmente analoghe - se non, per l'appunto, inferiori - a quelle di quattro anni fa, periodo in cui è stata accertata la comparsa del batterio in Puglia.

Un punto fondamentale dell'intera vicenda, anche per gli interessi economici in gioco, legati soprattutto all'utilizzo dei fondi pubblici all'uopo dedicati, è di certo rappresentato dall'individuazione del tipo di misure da adottare per contrastare la xylella. La Regione Puglia e il Governo ritengono che occorra tagliare gli alberi infetti e quelli maggiormente esposti al contagio e sostituire gli stessi con olivi diversi da quelli autoctoni pugliesi e, almeno sulla carta, maggiormente resistenti al batterio. In tal senso si esprimono anche le organizzazioni sindacali di categoria, con richieste di ulteriori concessioni di fondi pubblici per l'eradicazione e la sostituzione degli olivi. Coloro che si oppongono al taglio degli olivi, ritenendolo una misura inutile e dannosa, sono accusati, a vario titolo, di essere negazionisti, chiacchieroni, ignoranti e addirittura delinquenti e oscurantisti.

Probabilmente è utile chiarire alcuni aspetti. La xylella fastidiosa è un batterio polifago, che ha la capacità di sopravvivere su centinaia di piante sia erbacee, che arboree. In tal senso, appare evidente l'inutilità di eliminare un milione di alberi di olivo, come ipotizzato dai fautori delle eradicazioni, senza di fatto risolvere il problema. Il batterio, infatti, rimarrebbe comunque su milioni di piante spontanee, per poi trasferirsi tranquillamente sulle piante arboree limitrofe. È quindi indiscutibile un dato: il taglio degli olivi non elimina il batterio dall'ambiente circostante. A oggi non vi sono casi al

mondo in cui l'eradicazione delle piante sia riuscita a contrastare il batterio, come chiarito dall'EFSA nel 2013 e poi - ancora - nel 2015. Del resto, nessuna ricerca nota indica gli abbattimenti, né i trattamenti con pesticidi come soluzioni risolutive.

Il problema, dunque, rimarrebbe. E, allora, sorge naturale porsi una serie di quesiti. Che senso ha tagliare gli olivi? Perché distruggere l'ambiente pugliese? Perché buttare soldi pubblici per un'attività sostanzialmente inutile? E quindi, a monte, ne sorgono altri non meno significativi, e segnatamente: come mai, dopo cinque anni dalla comparsa del problema, con andamento sostanzialmente costante, solo l'1,8 per cento degli olivi risulta oggi infetto dal batterio?

Ha senso oggi procedere con le politiche di eradicazioni di centinaia di migliaia di olivi, in gran parte nemmeno toccati dalla xylella (sono ulivi sani), quando - peraltro - si è consapevoli della relativa inutilità ai fini dell'eliminazione dall'ambiente del batterio?

Con tali quesiti si intende non porre in dubbio l'esistenza della xylella - come si vuol far credere - ma solo evidenziare l'assoluta inutilità della eradicazione degli olivi quale misura di contrasto al batterio.

Se, dunque, appare ineludibile convivere con la xylella fastidiosa non ci si può non porre il problema di quali debbano essere le pratiche agricole da adottare per far sì che, nel caso di specie, gli olivi possano resistere al batterio. Come emerso da recentissimi studi, un dato imprescindibile è la qualità dei terreni. L'agricoltura intensiva e i cambiamenti climatici hanno determinato la riduzione di carbonio organico nel suolo, con conseguente perdita di fertilità ed effetti negativi sulla qualità dei terreni.

I suoli sono fondamentali per una buona produzione. Orbene, le analisi effettuate sul suolo dei siti localizzati nella zona infetta in Puglia hanno rilevato un'assoluta povertà di sostanze organiche.

Le principali pratiche agricole per migliorare la fertilità e la struttura dei suoli e dei terreni riguardano l'applicazione di ammendati compostati, letame maturo, sovescio, inserimento spontaneo e minerali vari. I microrganismi presenti nel suolo proteggono le piante dall'attacco dei patogeni, favoriscono l'assorbimento dell'acqua e neutralizzano composti tossici inibitori della crescita delle piante.

Un ulteriore rimedio è un'adeguata irrigazione dei suoli. Una buona gestione delle chiome prevede, infatti, frequenti potature, che svolgono un ruolo fondamentale per contrastare la xylella.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 11,14)

(*Segue* CIAMPOLILLO). In parole povere, in caso di attacco di xylella un olivo in buono stato idrico e nutrizionale, sottoposto a un corretto ciclo di potature, potrà resistere con nuovi germogli e una chioma ristrutturata.

Come sottolineato in autorevoli studi scientifici, casi simili di altre fitopatie su diverse colture hanno dimostrato che è possibile convivere con il patogeno attraverso l'adozione di pratiche colturali volte a favorire il buono stato vegetativo della pianta e contenere la diffusione del patogeno.

Le suddette considerazioni sono contenute nelle relazioni di settore allegate all'audizione conoscitiva innanzi alla Commissione parlamentare agricoltura del 9 ottobre 2018, rispettivamente del professor Cristos Xiloyannis dell'Università degli studi della Basilicata e della biologa patologa e vegetale, dottoressa Margherita D'Amico, nonché dimostrate da diverse ricerche sul campo, tra le quali quelle finanziate dalla Regione Puglia. Per ammissione dei diversi responsabili scientifici, le sperimentazioni dimostrano già ampiamente che è possibile curare il fenomeno del disseccamento, al di là della presenza o no del batterio, attraverso diverse tipologie di trattamenti associati a buone pratiche agronomiche.

Sotto il profilo della netta ripresa vegeto-produttiva di olivi malati o perfino dati per morti, vi sono ormai numerose evidenze osservazionali e scientifiche positive, ottenute sul campo sia da singoli olivicoltori che da gruppi di ricerca (tra questi i professori Scortichini e Xyloyannis e i dottori D'Amico, Polo e Giovannetti). Tali risultati confermano la capacità delle piante di reagire agli attacchi dei patogeni senza ripercussioni sulla produzione. Ciò porta a concludere che non solo sia possibile la convivenza degli olivi con il batterio ma che, altresì, il disseccamento degli stessi non ne decreta la morte. Ciò è quanto dice la relazione Scortichini.

Si può allora concludere, in linea con i più moderni studi scientifici, richiamando testualmente il titolo del recentissimo convegno da me organizzato lo scorso 2 maggio con il Gruppo MoVimento 5 Stelle

qui in Senato «Come combattere efficacemente la xylella senza distruggere milioni di ulivi pugliesi», che il batterio può essere efficacemente combattuto e che gli ulivi, anche quelli malati, possono essere curati.

Le cure, infatti, esistono e meriterebbero di essere promosse e sostenute dalle nostre istituzioni. Parlo di quelle del metodo Scortichini, delle recentissime scoperte sulla efficacia delle onde elettromagnetiche quale strumento atto a produrre la esplosione del batterio della xylella, verificata già in laboratorio, e dei prodotti naturali del metodo Nuovolivo, un sapone ormai diffusissimo nelle campagne salentine. Gli ulivi secchi sono tornati nuovi. Colleghi, vi invito a vederli.

Mi permetto di richiamare la grande eco sulla stampa che ha avuto il predetto convegno, proprio per la notizia offerta sulla possibilità concreta di vincere la xylella. Si veda, a pagina 6 de «il manifesto», l'articolo «Xylella, scienziati contro "l'eradicazione di massa"» del 4 maggio 2019. Non dimentichiamo le tristissime pagine scritte dalla magistratura salentina sull'asservimento del CNR pugliese a logiche mercantilistiche e di accaparramento di finanziamenti pubblici, ben lontane dalla funzione propria che tale istituto avrebbe dovuto svolgere. Si veda l'indegno contenute delle intercettazioni dei colloqui del professor Boscia del CNR con altri colleghi, apparsi il recente 8 maggio 2019 sulla stampa nazionale: «"Omertà e interessi su Xylella". Il giudice stronca gli scienziati» di Laura Margottini su «il Fatto Quotidiano». *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

È ormai chiaro che il fine del CNR è stato quello di creare allarmismo e di ostacolare la ricerca di una vera cura, per favorire il piano scellerato - oserei dire «criminale» - di chi intende distruggere oltre 11 milioni di ulivi, quasi tutti sanissimi, per lucrare sui fondi pubblici e piantare alberelli insulsi e intensivi che richiedono un approvvigionamento idrico inesistente in Puglia e che producono un olio di scarso valore. Il brevetto di tali alberelli è riconducibile - guardate un po' - allo stesso CNR, con ogni conseguenza immaginabile.

Tali fatti sono ora all'attenzione della procura della Repubblica di Bari; quella stessa procura che, su mia denunzia, ha fra l'altro provveduto a sequestrare l'ulivo di Monopoli, dove si è di recente accertato che in realtà non vi fosse il batterio della xylella. La Regione, sulla base di quel falso accertamento dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF) Puglia, al pari di tanti altri in passato non documentabili, ha provveduto però ad ampliare e ridefinire la fascia di contenimento, coinvolgendo così altri alberi sanissimi nella folle politica di eradicazione. Accertamenti falsi e superficiali, malafede delle autorità di ricerca, superficialità colpevole della politica, incapacità dell'amministrazione regionale sono tutti fattori che stanno condannando a morte il meraviglioso territorio della Puglia.

Cari colleghi, vi invito a impedire questo scempio, questo indegno crimine contro il nostro ambiente e la nostra amata terra. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti della Scuola media internazionale di Bari, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*. So che è presente anche la figlia del nostro collega Gianmauro Dell'Olio. La salutiamo. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1249 (ore 11,18)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Messina. Ne ha facoltà.

MESSINA Assuntela *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame è complessivamente da tenere in considerazione, sebbene molte questioni importanti, emerse durante le audizioni delle organizzazioni professionali e cooperative del settore agricolo, restino ancora aperte e in attesa di una più incisiva risposta.

Sotto diversi punti di vista sarebbe oltremodo utile, durante questa discussione, riaprire a un ragionamento che tenga conto di interventi migliorativi che diano effettivamente una risposta reale - e dunque una soluzione - a quanti, in questi anni, sono stati duramente colpiti dalle fortissime e inedite ondate di maltempo e dalla diffusione della xylella fastidiosa: eventi che hanno messo in enorme difficoltà settori strategici dell'economia pugliese e nazionale. Basti pensare alle note gelate verificatesi con memorabile durezza nei mesi febbraio e marzo del 2018, tali da distruggere migliaia di ettari di coltivazioni e per le quali fu chiesto lo stato di calamità naturale, nonché la gravissima e

rapida diffusione della xylella fastidiosa, in grado di mettere in ginocchio il prezioso e rinomato settore olivicolo-oleario pugliese.

Diverse associazioni di categoria hanno tentato di stimare l'ammontare dei danni procurati dal morbo. Lo scorso gennaio l'associazione dei Coltivatori diretti ha presentato un quadro dai contorni davvero spaventosi: un danno ambientale, economico e paesaggistico semplicemente non quantificabile. Da questa situazione, come si diceva, il comparto ne esce fortemente danneggiato: migliaia di posti di lavoro persi, centinaia di aziende costrette a chiudere i battenti, un prodotto come l'olio, simbolo della nostra Puglia, gravemente minacciato da un morbo che si diffonde a velocità preoccupanti e che è ormai arrivato alle porte della Piana degli ulivi monumentali.

Come premesso, quindi, le dimensioni del dramma per l'agricoltura pugliese non autorizzano alcun attestato di completa soddisfazione per il provvedimento che sarà a breve approvato. Stimolano piuttosto la necessità di rafforzare ulteriormente gli interventi nel più complessivo quadro di attenzioni da rivolgere al rilancio di tutti i settori agricoli in crisi a livello nazionale e di sostegno a tutte le imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale.

A questo proposito, il Gruppo del Partito Democratico ha presentato emendamenti e ordini del giorno che entrano nel merito delle questioni proprio per il raggiungimento dei necessari obiettivi. Se però non è più possibile restituire quanto la natura ha tolto, questo Parlamento può e deve mettere in campo interventi certi e netti per permettere a tutti di ripartire, assicurando un futuro lontano dai drammi sperimentati negli scorsi anni. Si deve far meglio: bisogna dare risposte di sostegno per le gelate dell'inverno scorso non solo a livello emergenziale. Adesso il nostro compito e la richiesta urgente e improrogabile che tutto il mondo agricolo ci rivolge è di strutturare ulteriormente questo provvedimento, apportando migliorie e misure tali da compensare anche alcune evidenti asimmetrie.

Grazie ad ulteriori disposizioni da inserire nel disegno di legge si potrebbe porre (anzi si deve porre) un argine concreto alla diffusione della xylella, nonostante le posizioni ostruzionistiche e le follie antiscientifiche di alcuni che hanno rallentato tutte le azioni volte a fermare il disastro. Mettiamo al centro di questo provvedimento il come, ossia le modalità operative concrete attraverso le quali le autorità competenti avrebbero tutti i mezzi utili per arrestare davvero la fitopatologia e coinvolgere tutti quelli che ostinatamente vi si opporranno.

È importante esserci, provvedendo indubbiamente allo stanziamento di risorse, ma soprattutto con una scientifica attenzione a una programmazione a medio e lungo termine che, oltre a risolvere, prevenga, consentendo di risollevarsi e di riprendere a camminare con le proprie gambe. È un'attenzione speciale quella che meritano la nostra terra e la nostra economia che hanno sempre rappresentato un'eccellenza, per la Puglia e per l'intera Nazione.

A conclusione del mio intervento, Presidente, mi consenta di aggiungere anche una considerazione politica. Leggo oggi un'agenzia - la richiamo perché, a mio avviso, è estremamente significativa - di una dichiarazione del sottosegretario Crimi, il quale afferma che non bisogna offrire alcuna proroga alla convenzione con Radio Radicale: questa non è una decisione degna della nostra storia democratica e finché c'è tempo chiedo al Governo di cambiare linea e di lasciare voce a una radio che da tanti anni offre un importante servizio pubblico. Ringrazio per l'ascolto e per avermi dato la possibilità anche di sottolineare questo elemento che ritengo assolutamente importante per la vita democratica del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Minuto. Ne ha facoltà.

MINUTO *(FI-BP)*. Signor Presidente, colleghi, i pochi milioni di euro messi a disposizione dal Governo per affrontare i danni della xylella e delle gelate del 2018 per alcuni possono sembrare un'elemosina, io però voglio essere propositiva e vederli come un inizio, come ho già detto in qualche incontro alla presenza del Ministro. Nel mio paese gli anziani dicono che tra il poco e il niente è preferibile sempre il poco.

Forza Italia da sempre è dalla parte degli agricoltori, di coloro che fanno impresa e dei lavoratori del comparto che caratterizza la mia Regione, la Puglia. Servono ulteriori e adeguate risorse per rispondere alle due emergenze, ma serve anche accertare le responsabilità per evitare il ripetersi di tali gravissime inadempienze. Fra tutte, perdonatemi, quella del governo regionale. La xylella è ormai alle

porte di Bari e continua ad avanzare ogni giorno, dopo aver distrutto, forse per sempre, l'olivicoltura del Salento.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,25)

(*Segue* MINUTO). Non dobbiamo nascondere le gravissime responsabilità dell'attuale governo regionale, perché è chiaro a tutti che ha fatto poco o nulla per fronteggiare in modo consono questa vera e propria tragedia. Di fatto, la Regione Puglia non ha provveduto alla declaratoria della calamità naturale, né ha accelerato le eradicazioni. Colleghi, se non si contrasta l'avanzata del batterio non basteranno, né serviranno mai, fondi per risarcire e risanare i terreni colpiti dall'emergenza.

Altro aspetto che dovremo considerare è che la qualità e il corretto utilizzo dei fitofarmaci sono fondamentali per tutelare il nostro ambiente. Questo, signori, non lo dico io, ma gli agronomi e gli agricoltori del nostro territorio.

Nel decreto governativo ci sono punti che riguardano un aumento del Fondo di solidarietà nazionale (pari a 20 milioni di euro) e la questione dei consorzi di bonifica che chiedono ulteriori risorse, ma che non dimostrano di rispettare quei parametri di efficienza e funzionalità minimi ed indispensabili. In esso inoltre sono stati stanziati 5 milioni di euro per gli interessi sui mutui agricoli del 2019, necessari per sostenere gli agricoltori. Diverse associazioni di categoria lamentano la limitatezza del fondo e io sono d'accordo che sia solo un punto di partenza necessario per far ripartire con forza le nostre politiche agricole. Poco, troppo poco è stato fatto invece per gli operatori del comparto ovino-caprino, che si aspettavano ben di più dei pochi euro a sostegno del prezzo: aspettavano risposte e proposte strutturali e di lungo periodo; promesse che sono state invece disattese.

Altra questione è quella legata alla necessità di proteggere le nostre eccellenze agroalimentari, soprattutto quelle protette da denominazione di origine che caratterizzano il nostro bel Paese. È evidente che anche l'agricoltura sia scontando gli effetti negativi della globalizzazione, soprattutto per quello che concerne la contraffazione dei nostri beni e oggi più che mai è urgente attuare delle politiche chiare e stringenti che impediscano tali pratiche e che tutelino il comparto agroalimentare italiano.

Urgono peraltro delle campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica incentrate sull'importanza di acquistare dei prodotti italiani e, quando possibile, quelli locali. Noi consumatori che andiamo a fare la spesa dobbiamo acquistare in maniera quanto più consapevole, al giusto prezzo, per rendere merito agli sforzi dei nostri agricoltori che producono prodotti eccellenti, in condizioni difficili, ma con gli *standard* qualitativi migliori del mondo (non dimentichiamolo mai). La qualità si deve pagare al giusto prezzo, non possiamo abituarci a mangiare prodotti standardizzati e magari pieni di sostanze che ne alterano i processi naturali. Lo vediamo - e mi rivolgo soprattutto alle donne senatrici - quando compriamo le nostre famose zucchine. Sono andata in giro per i terreni del nostro territorio. Quanta acqua viene fuori dalla cottura delle zucchine? Ciò significa che vengono iniettati ormoni, ci sono sostanze chimiche.

Assaggiate invece la zucchina che viene coltivata in maniera naturale: durante la sua cattura non viene mai fuori acqua e fa bene al nostro organismo e all'ambiente.

L'agricoltura del Sud peraltro soffre da decenni di vergognose carenze infrastrutturali - noi di Forza Italia non ci stancheremo mai di dirlo - che gli impediscono di competere ad armi pari sul mercato. I beni agricoli spesso sono altamente deperibili e, soprattutto in ambito *export*, è impossibile pensare di poter sviluppare economie senza che i nostri imprenditori abbiano la possibilità di inviare questi beni in poco tempo e nelle condizioni adeguate. Prima il senatore Bruzzone ha parlato dell'olio che arriva dalla Tunisia. È vero, probabilmente la politica europea in questi anni non ci ha tutelato abbastanza per quanto riguarda il nostro olio, però è anche vero che l'olio della Tunisia costa molto meno dell'olio che produciamo. Ma la politica è sempre stata così; ricordo che quando ero bambina i politici del tempo dicevano: «Noi del Sud produciamo un olio eccellente ma, quando arriva al Nord, tolgono l'etichetta e ci mettono la loro». Dobbiamo essere tutti uniti su queste battaglie, perché sono fondamentali per il bene del nostro Paese; non c'è chi vuole il bene e chi vuole il male: qui siamo tutti uniti per il bene del nostro Paese.

I nostri giovani hanno voglia di creare nuove opportunità di sviluppo e lo vogliono fare nelle proprie

terre, specie in ambito agroalimentare, magari puntando su delle misure volte alla valorizzazione dei terreni agricoli abbandonati e incolti. Il 1° maggio siamo andati in giro per vedere i nostri terreni e ce sono molti abbandonati, perché ormai i genitori diventano anziani, non coltivano più la terra e i figli vanno via noi. Dobbiamo convincerli a rimanere e dare possibilità a questi giovani affinché possano, ad esempio come è successo nel mio territorio, creare delle cooperative sociali e agroalimentari per coltivare questi prodotti. Bisogna dare questa possibilità. Tra l'altro, questi terreni se lasciati in uno stato di abbandono rappresentano un rischio ambientale, specie d'estate con gli incendi. Favorire l'imprenditoria giovanile con politiche economiche di formazione adeguata rappresenterebbe certamente una leva per aiutare questi ragazzi a rialzarsi e a farli camminare da soli. Nel nostro Sud i giovani vogliono investire, crescere e rialzarsi con le proprie forze, partendo, come ho detto prima anche dall'agricoltura, ma si sentono abbandonati dal Governo.

Lasciatemi dire che forse non sono mai stata d'accordo sul reddito di cittadinanza, ma vi ho sempre visto un qualcosa di positivo per alcune persone. L'altra sera, in un'associazione alla quale partecipo dove ci sono degli anziani e in cui mi nutro del loro sapere, si è verificato un vero e proprio pellegrinaggio: mi chiedevano perché non fossero stati accettati per ottenere il famoso reddito di cittadinanza. Riflettendo mi sono resa conto che quand'ero ragazza c'erano le stesse persone che chiedevano i sussidi; sono passati trentacinque anni e ho sentito che stiamo facendo dei passi indietro perché abbiamo pensato di inserire nel mondo lavorativo queste persone mettendole a lavorare. In che modo? *(Richiami del Presidente)*.

Signor Presidente, mi conceda altri due minuti.

PRESIDENTE.Senatrice, lei ha già superato di due minuti il tempo a sua disposizione.

MINUTO *(FI-BP)*. Si è pensato di inserirli nel mondo lavorativo come lavoratori socialmente utili e poi con i cantieri. Non vuole essere una polemica, credetemi: abbiamo sempre cercato di aiutarli a trovare un'occupazione.

Permettetemi in chiusura un pensiero per i nostri agricoltori pugliesi che, già piegati dalla xylella, proprio in queste ore stanno fronteggiando una nuova emergenza maltempo con la grandine, che ha colpito e distrutto decine di ettari di colture, specie di ciliegie. Sono abbandonati a loro stessi: non esiste infatti un vero piano di emergenza che li aiuti Oggi più che mai abbiamo bisogno di custodire i nostri agricoltori, gente semplice e seria che ama gli alberi, conosce il sole, il vento e tutte le forze che governano la nostra terra. *(Applausi dal Gruppo FI-BP e del senatore D'Alfonso. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Russo. Ne ha facoltà.

RUSSO *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, oggi siamo chiamati a discutere il disegno di legge avente in oggetto la conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi. Esso prevede, fra l'altro, fondi volti a migliorare la qualità dei prodotti suinicoli e il benessere animale nei relativi allevamenti. A tal fine, l'articolo 11-*bis* del decreto-legge in esame prevede l'istituzione di un Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'assegnazione delle suddette risorse, il decreto-legge oggi in discussione prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo definisca, con decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo, nell'ambito di un apposito piano.

Per l'assegnazione delle suddette risorse, il disegno di legge oggi in discussione prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo definisca, con decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo, nell'ambito di un apposito piano.

Il mio intervento mira a tutelare il rispetto del benessere animale, che deve essere perseguito soprattutto negli allevamenti intensivi dove è messo in serio pericolo. A tal fine mi auguro che l'ordine del giorno da me presentato possa trovare l'appoggio di questo Parlamento. Esso, infatti, mira ad impegnare il Governo affinché in fase di emanazione del suddetto decreto lo stesso rispetti il principio di legalità nella ripartizione e assegnazione del Fondo nazionale per la suinicoltura. Sì, cari colleghi, sembrano parole forti, quasi retoriche (legalità), ma non lo sono se riflettiamo sul fatto che alcune

pratiche assolutamente vietate dalla normativa europea e nazionale sono tuttora utilizzate in numerosi allevamenti intensivi in tutta Italia. In particolare, per quanto riguarda la filiera suinicola, in data 8 marzo 2016, la Commissione europea ha adottato la raccomandazione n. 336 del 2016 relativa all'applicazione della direttiva n. 120 del 2008 del consiglio sulle norme per la protezione dei suini, con particolare riferimento alle misure per ridurre la necessità della caudectomia.

La Corte dei conti europea, nella relazione speciale n. 31 del 2018 sul benessere degli animali, ha evidenziato come in alcuni settori permanevano debolezze connesse alle condizioni del bestiame presso gli allevamenti, con particolare riferimento all'abituale mozzamento della coda nei maialini, al mancato rispetto della normativa relativa al trasporto su lunghe distanze e il trasporto di animali non idonei, all'uso della deroga per la macellazione senza stordimento nonché a procedure di stordimento inadeguate.

Infatti, negli allevamenti intensivi, in condizioni di vita animale stressante, se non viene fornito ai suini del materiale di arricchimento ambientale adeguato (come paglia o fieno) oppure se l'areazione non è ottimale o vi sono altri problemi relativi alla gestione dell'allevamento, i suini rivolgono la loro frustrazione sugli altri, mordendosi e anche mangiandosi tra di loro. Per questo la necessità di mozzare sistematicamente la coda dei maialini è molto spesso indice di problemi ambientali e di gestione dell'allevamento. Tant'è che la direttiva europea di protezione dei suini prevede la caudectomia come *ultima ratio*, e che prima di effettuarla è necessario modificare le condizioni ambientali con sistemi di gestione adeguati. Pratiche quali la troncatura o la levigatura dei denti, la castrazione, il mozzamento della coda di *routine* sono assolutamente nocive al benessere dei suini; tuttavia, vengono ancora abbondantemente praticate.

Per porre fine a queste odiose pratiche, nel febbraio scorso è stata emessa una nota della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute recante: «Chiarimenti sul Piano di azione nazionale per il miglioramento dell'applicazione del decreto legislativo n. 122 del 2011, che stabilisce norme minime per la protezione dei suini» e che prevede un preciso cronoprogramma per gli allevatori, con scadenze fisse per l'adeguamento.

Il mio ordine del giorno mira proprio al rispetto della normativa vigente. Nell'emanando decreto, infatti, il Governo dovrà verificare che i fondi per la suinicoltura siano erogati agli allevamenti che rispettano la legge e che ad essa si stiano adeguando, attraverso un serio percorso volto alla promozione del benessere animale. Non possono esistere più rinvii, ce lo chiede la normativa sovranazionale e quella nazionale; me lo chiede il mio impegno pregresso per il rispetto dei diritti degli animali e l'aspirazione alla «fine dell'età delle gabbie». *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lonardo. Ne ha facoltà.

LONARDO *(FI-BP)*. Signor Presidente, gentili colleghi, l'agricoltura vive sempre di speranza. In agricoltura non si può aspettare domani perché stanotte piove e grandina e si perde il raccolto che è il duro lavoro di un anno intero. Non sono parole mie ma di un agricoltore che ho incontrato proprio l'altra sera ad Altavilla Silentina in provincia di Salerno, patria della filiera bufalina. Franco è uno dei tanti agricoltori delusi dai provvedimenti sin qui messi in campo per il mondo agricolo, che continua a vivere solo in emergenza e di emergenze.

Nel provvedimento che stiamo discutendo, al di là delle proposte positive che pure colgo, sono previste comunque delle toppe; certo meglio la toppa che il buco, ma debbo rilevare che nonostante il tanto propagandato Governo del cambiamento si continua a gestire tutta la filiera agroalimentare solo e soltanto in emergenza e non si vedono grandi spiragli per addivenire ad una gestione che agisca direttamente sulla risoluzione delle varie ataviche problematiche.

I disastri che continuano a colpire l'agricoltura, anche in queste ultime ore, causati dalle condizioni atmosferiche avverse, non ricevono con immediatezza riscontro da parte degli agricoltori; testimonianza ne è l'elargizione dei contributi per riparare ai danni della gelata in Puglia del lontano febbraio 2018, che sicuramente sarà apprezzata, ma arriva senza dubbio con ritardo e non in sintonia con i tempi dell'agricoltura.

Gli agricoltori vivono di incertezze e di speranze, mentre per il tipo di lavoro dovrebbero essere

incentivati in tempo reale per cercare di alleviare i loro enormi disagi; penso alle altre Regioni che ancora non vedono la luce, dopo i disastri che hanno dovuto affrontare: uno per tutti la distruzione delle vigne degli agricoltori nel mio Beneventano. Anche questi meritavano attenzione e non ne hanno ancora per intero; loro insieme a tanti altri in tutte le altre Regioni d'Italia.

Come meritava e merita molta più attenzione, per esempio, la lotta alla *xylella fastidiosa*: al di là di quanto è stato già messo in campo, molti - studiosi e non - ritengono che non sia l'abbattimento di milioni di piante monumentali a risolvere la contaminazione. Molti sono quelli che ritengono che al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura della Puglia e in particolare di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone infette (esclusa la parte soggetta alle restrizioni della zona di contenimento, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo), bisognava che fosse istituito un fondo per la realizzazione di un piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, con una parte percentuale di questo fondo da destinare al finanziamento di progetti di ricerca applicata che avessero come obiettivo unico ed esclusivo la sperimentazione di procedure terapeutiche e di lotta, a base chimica, biologica o integrata, mirate specificamente a contenere lo sviluppo del patogeno nelle piante attaccate aumentando il livello di tolleranza dell'infezione, ovvero a ridurre i livelli di inoculo negli ambienti di rilevanza delle coltivazioni olivicole.

Tali progetti di ricerca potrebbero essere gestiti dal Ministero delle politiche agricole tramite bandi competitivi con l'ausilio di esperti valutatori di chiara fama individuati su scala internazionale. Occorre inoltre prevedere di destinare una parte dei fondi a progetti di ricerca applicata, dove la maggior parte delle risorse sono ad oggi state utilizzate per il monitoraggio e la caratterizzazione del patogeno e della relativa fitopatia. Mancano ad oggi interventi di rilievo mirati esclusivamente a sperimentare protocolli di lotta contro la xylella e i relativi sintomi, anche importati da altre esperienze di controllo dello stesso patogeno in altre aree geografiche e su diverse colture (un esempio per tutti è la malattia di Pierce negli Stati Uniti, causata da xylella su vite, per la quale è stato raggiunto da molti anni un livello accettabile di controllo e senza abbattimenti generali).

Anche per il comparto agrumicolo si rileva una crisi imperante: il prezzo di molti prodotti di eccellenza è crollato tanto che i nostri agricoltori preferiscono lasciare marcire i frutti sull'albero, perché costerebbe più raccoglierli che la marginalità derivante dalla vendita. Intanto però i nostri supermercati sono inondati da tonnellate di prodotti esteri a prezzi stracciati, con la conseguente mortificazione di un tentativo di concorrenza impossibile da imbastire. Abbiamo tutti ancora negli occhi le immagini delle decine di ettolitri di latte caprino sversato per le strade della Sardegna, poniamoci l'obiettivo che la stessa cosa non accada anche con arance, clementine e limoni nel nostro Sud. Cerchiamo quindi di intervenire in tempi minori rispetto a quelli che si sono visti per la Puglia. Si spendono peraltro 14 milioni di euro per distribuire formaggio romano DOP agli indigenti, non si potevano spendere cinque milioni per distribuire agrumi, altrettanto ricchi di vitamine, agli stessi indigenti? *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Una menzione a parte dedicherei alla filiera della mozzarella di bufala: la filiera della mozzarella di bufala campana DOP rappresenta sia una eccellenza invidiata e imitata nel mondo sia una componente fondamentale del tessuto economico, specialmente per le Regioni dedite tradizionalmente alla sua realizzazione. L'allevamento del bufalo inoltre è una realtà economica rilevante per la zootecnia italiana e specialmente per le Regioni dedite tradizionalmente all'allevamento di questa specie. Il provvedimento per quanto riguarda il comparto lattiero-caseario si sofferma solo sul latte vaccino, ovino e caprino, ed ai relativi prodotti lattiero-caseari importati da Paesi dell'Unione europea e Paesi terzi. Molto bene, ma non basta. Nel testo in discussione nulla è stato fatto per questo comparto. Dobbiamo sempre e solo aspettare delle emergenze o il crollo del prezzo per fare qualcosa? Ho presentato diversi emendamenti, provenienti da questo mondo, ma ovviamente sono stati tutti respinti in Commissione. Li ho ripresentati in Aula, ma certo non ho alcuna speranza che possano venire accolti, come è successo nelle tantissime altre occasioni in cui ho presentato emendamenti, ed insieme a me tanti miei colleghi.

Anche questo è dovuto al cambiamento propagandato? I territori non sono ascoltati, si ragiona solo per

maggioranza, alla faccia della democrazia e del cambiamento. Si parla di gestione di tracciabilità, ma un esempio virtuoso di gestione della tracciabilità del latte e dei suoi derivati è già presente in Italia ed è utilizzato e collaudato per la filiera bufalina. Infatti, la piattaforma informatica per la tracciabilità della filiera bufalina, ideata dall'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, in collaborazione con il Dipartimento di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Napoli, ed emanata con il decreto ministeriale del 9 settembre 2014, ha caratterizzato la crescita commerciale del latte di bufala e della mozzarella di bufala campana DOP, contribuendo all'aumento del prezzo alla stalla di circa il 40-50 per cento.

La collaborazione con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministero della salute ha permesso la realizzazione di un sistema virtuoso in grado di aiutare, tutelare e valorizzare l'intero comparto bufalino. L'evoluzione del sistema, nata dalla necessità di tutti gli attori della filiera, rappresenta un modello sperimentato e applicabile ad altre specie animali, quali gli ovini, i caprini e i bovini. Pertanto mi chiedo perché non utilizzare questa piattaforma anche per queste specie, rivolgendosi a chi realmente l'ha già utilizzata? In definitiva, la creazione, l'applicazione e la gestione da parte di soggetti che hanno già una esperienza consolidata di un sistema già in essere e testato e che ha portato a dei risultati eccellenti potrebbe rappresentare un volano per la crescita del settore lattiero-caseario.

L'ottimizzazione del sistema, attualmente sostenuto grazie all'impegno dell'Istituto zooprofilattico di Portici e alle poche risorse messe a disposizione dalla Regione Campania, risulta strettamente legata ad un apporto economico e non alla volontarietà dello stesso. Ho chiesto con un emendamento un sostegno di 700.000 euro, perché si possa continuare in questo progetto; ebbene, pure questa richiesta è stata respinta. Mi chiedo pertanto perché non utilizzatore la stessa piattaforma e gli stessi operatori che in questi anni hanno acquisito una competenza in tal senso. Il loro *know-how* potrebbe favorire la crescita commerciale del latte di altre specie. Si tratta di una soluzione che sembrerebbe non all'italiana e forse troppo ponderata: vediamo se il Governo del cambiamento vuole cambiare davvero.

Per aiutare i giovani, perché non prevedere aiuti per il finanziamento a fondo perduto per la costituzione di mini-caseifici, per sopperire alle esigenze delle piccole aziende agricole delle aree interne? Sarebbe cosa buona e giusta, ma staremo a vedere cosa succederà. Inoltre, sarebbe stato il caso di migliorare il sistema di tracciabilità del latte e dei derivati lattiero-caseari, implementando sistemi di monitoraggio della derivazione geografica di provenienza dei prodotti, attraverso strumenti ad elevato contenuto di conoscenza (scienze omiche). Per rendere fruibile e facilmente utilizzabile l'elevata tecnologia, a tale scopo sarebbe stato il caso di prevedere finanziamenti per le ricerche scientifiche in questo particolare e peculiare settore.

Insomma, gentile Presidente e gentili colleghi, resta tanto da fare. Attendiamo e aspettiamo di vedere cosa accadrà in prosieguo: noi faremo la nostra parte. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buccarella. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(Misto)*. Signor Presidente, mi soffermerò anch'io sull'articolo 8 e successivi del decreto-legge in esame. Vorrei esordire dicendo che, per l'idea che mi sono fatto seguendo la vicenda non direttamente in Commissione ma perlopiù da cittadino proveniente dalle terre salentine, la questione xylella è un esempio di politica e scienza che si inchinano alle logiche di mercato, favorendo gli interessi delle multinazionali produttrici di pesticidi e gli speculatori agricoli, che intendono modificare il territorio a favore di produzioni iperintensive e speculazioni varie. Sullo sfondo ci sono centri di ricerca, che, complici i feroci tagli dei Governi negli ultimi anni, sono stati trasformati in aziende alla costante ricerca di finanziamenti privati, alle cui logiche sono piegati gli stessi dati scientifici.

Voglio citare tre fatti accaduti nelle ultime due settimane, che rafforzano questo mio convincimento. Dodici giorni fa, il 3 maggio, il gip del tribunale di Lecce ha archiviato l'inchiesta aperta nel 2015 a seguito di tre esposti presso la procura di Lecce presentati da associazioni ambientaliste, perché non sono state ravvisate delle connessioni tra il propagarsi del batterio xylella e le condotte o sperimentazioni portate avanti dagli *ex* indagati. Negli esposti fatti nel 2014 dall'associazione No OGM si citava, tra le altre cose, l'inchiesta Xylella report, in cui si riteneva che i dirigenti del Servizio

sanitario regionale avessero mentito agli ispettori europei, comunicando falsamente che gli alberi infetti da xylella nel 2013 risultavano essere il 100 per cento dei campioni analizzati, ben sapendo che in realtà risultano dalle analisi compiute 21 alberi infetti su 1.757 testati, quindi poco più dell'uno per cento.

Si citavano grandi ritardi, negligenze e omissioni da parte di responsabili del servizio fitosanitario regionale nel rilevare e comunicare agli organi competenti l'esordio dei primi sintomi di fitopatie degli ulivi, segnalati fin dal 2008. Ammissioni emergono dalle dichiarazioni dei Giovanni Martelli, all'epoca direttore della cattedra di virologia vegetale dell'Università di Bari, in un articolo scritto sul sito dell'Accademia dei Georgofili. Da quell'anno fino al 2013, quando il problema emerse dai *mass media* , nessuna azione di contrasto o contenimento del batterio è stata pianificata o attuata, e secondo la procura i laboratori incaricati di effettuare le analisi avevano bisogno del tempo necessario per ottenere l'accreditamento al fine di poter effettuare la manipolazione del batterio. La procura, quindi, ha stabilito che vi sia stata incredibile sciatteria nelle operazioni di campionamento dei materiali su cui effettuare le analisi per provare la presenza del batterio. Dal decreto di archiviazione dell'inchiesta emergono inquietanti conversazioni tra gli indagati, ricercatori e dirigenti dell'osservatorio fitosanitario. Dallo scambio di *e-mail* tra gli indagati - la posizione di alcuni è stata archiviata a Lecce ma una parte dell'inchiesta è stata trasferita a Bari - si evince la preponderanza dell'interesse economico, ovvero la prospettiva di ottenere finanziamenti, rispetto alla finalità della ricerca scientifica. I pubblici ministeri Mignone e Licci affermano che questo secondo fine ha chiaramente condizionato l'approccio degli indagati alla questione sin dalle primissime battute, anche a discapito della trasparenza della ricerca scientifica. La procura ha tuttavia legittimamente chiesto di chiudere l'inchiesta perché non si può provare il nesso tra i comportamenti contestati agli ex indagati - prevalentemente dirigenti del servizio fitosanitario regionale, ma anche ricercatori - e la diffusione del batterio xylella.

Un secondo episodio accaduto l'8 maggio 2019 è relativo a un ulivo nell'agro di Monopoli, in provincia di Bari, destinato all'abbattimento e risultato negativo a un accertamento da parte della Regione Puglia. I dati ufficiali forniti dalla Regione dicono che, su 450.000 piante campionate, solo il 2 per cento risulta infetto dal batterio xylella fastidiosa; appena qualche migliaio, e non tutte si disseccano. Tale circostanza è stata verificata anche in occasione dei lavori della TAP, quando, chiedendo l'azienda alla Regione Puglia l'autorizzazione dello spostamento di piante di ulivo per la costruzione del gasdotto, è emerso che, su 450, solo tre erano positive al batterio, nell'agro di Melendugno (lo 0,7 per cento). Dallo stesso piano xylella risulta che dalle analisi è stato individuato il 2 per cento di piante infette nella zona di contenimento e lo 0,1 nella zona cuscinetto. Insomma, semplicemente andando a pescare dalla cronaca recente si ritrova un ulteriore esempio di come sia falso l'assunto - che ho sentito ripetere anche in quest'Aula - secondo cui questo batterio pestifero, come una peste bubbonica di qualche secolo fa, sta avanzando al Sud verso il Nord della Puglia - con il rischio di propagarsi nel resto d'Italia - e sia la causa del fenomeno del disseccamento rapido dell'ulivo *(Applausi del senatore Martelli)*. Questo risulta dai dati scientifici.

Cito un ultimo dato temporale. Ieri abbiamo sentito tutti che le azioni della Bayer (che ha acquisito la Monsanto, già società americana, produttrice, fra l'altro, di un prodotto che utilizza la molecola del glifosato) sono crollate in seguito all'ennesima - la terza e la più sostanziosa - sentenza di un tribunale californiano che la ha condannata a un risarcimento di 2 miliardi di dollari. Ebbene, quel crollo in borsa è sintomatico; sono sentenze non ancora definitive, attengono a danni direttamente alle persone. D'altra parte, che il glifosato incida sfavorevolmente anche solo nell'ambiente agricolo risulta essere accertato da tutte le evidenze scientifiche in ambito internazionale, che non sto qui a richiamare.

Perché faccio un riferimento al glifosato? Perché quello di cui molti indizi convincono me - e più di me persone che seguono con competenze tecniche certamente superiori alle mie la materia agricola nel tentativo di delineare e capire ciò che sta succedendo, e cioè che ci sono migliaia di ulivi e ettari di coltivazione di ulivi completamente disseccati - è che verosimilmente il fenomeno del disseccamento è dovuto a una serie di concause di cui il batterio xylella, quando interviene, è soltanto una. Ribadisco infatti, a scanso di fraintendimenti, che ci sono piante colpite dal batterio che sono vive, vegetano e

producono e ci sono piante disseccate che invece non sono colpite dal batterio. Basterebbe questo per far crollare - come sosteneva già prima il collega Martelli - l'assunto logico, prima ancora che tecnico e agronomico, del nesso causale per cui si vuole fronteggiare la xylella con metodi che sono evidentemente sbagliati, come quelli proposti nel decreto-legge che ci stiamo apprestando a convertire.
L'eradicazione non serve a fermare il batterio, che non è verosimilmente la causa del disseccamento perché, come purtroppo evidenziano i dati dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nella terra del Salento e in particolare nella provincia di Lecce, si è avuta una concentrazione di chilogrammi per ettaro di fitofarmaci, per lo più a base di glifosato, in percentuali doppie o triple rispetto alle altre province pugliesi e italiane. Insomma, è successo che negli ultimi decenni abbiamo impoverito il terreno di materia organica e di sostanze nutrienti e abbiamo desertificato la terra al punto tale da fare in modo che anche gli ulivi, piante millenarie che hanno resistito per secoli a incendi e a ogni tipo di avversità di tipo climatico, ora stanno morendo. Evidentemente la causa è stata l'uomo, che ha applicato la chimica industriale nell'agricoltura, con l'utilizzo di prodotti che fanno sì che nel territorio delle provincia di Lecce ci siano oggi alcune zone in cui la materia organica è inferiore all'1 per cento, con una situazione paragonabile a quella delle zone del Sahel. Tutto questo accade in una terra storicamente siccitosa, priva di acqua.
Per questo credo che sia un'idea scellerata - se qualcuno la sta valutando - pensare di sostituire quelle coltivazioni storiche, che hanno anche un loro valore paesaggistico, culturale e di identità territoriale, con piantagioni intensive che avrebbero bisogno di un ulteriore incremento dell'utilizzo di chimica industriale e di acqua, che non abbiamo, perché in provincia di Lecce la falda si sta anche salinizzando.
Ne riparleremo - spero - nei tempi che ci saranno concessi in fase di illustrazione degli emendamenti, quando, oltre alle proposte abrogative dei singoli commi dell'articolo 8, nonché degli articoli successivi, saranno esaminati anche altri emendamenti a mia firma - ma vedo anche di altri colleghi senatori - che tenderebbero ad ammorbidire l'impatto devastante che le misure contenute in questo decreto-legge comporterebbero per le terre pugliesi. *(Applausi dei senatori De Petris e Martelli)*.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore La Pietra. Ne ha facoltà.
LA PIETRA *(FdI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori e membri del Governo, pur consapevoli della situazione politica e dell'*iter* istituzionale che vede questo provvedimento in seconda lettura nell'Aula del Senato, non ci sottraiamo comunque al nostro compito, qualche volta di critica, ma spesso di sollecitazione nei confronti della maggioranza.
È questo un provvedimento emergenziale, che cerca cioè di dare una soluzione, seppur temporanea, alle molteplici urgenze e necessità che purtroppo colpiscono il settore agricolo e indirettamente il settore agroalimentare che, vorrei ricordare a tutta l'Assemblea, grazie all'eccellenza del nostro *made in Italy* alimentare, non è solo uno dei più rilevanti settori di esportazione, ma anche uno dei più ragguardevoli e importanti e settori produttivi. Proprio per questo motivo, pur non essendo completamente soddisfatti di questo provvedimento, cerchiamo comunque di mantenere un atteggiamento positivo in questa discussione.
L'agricoltura italiana ha bisogno di un nuovo piano strutturale - lo chiede a gran voce - che possa permettere di affrontare le nuove sfide che la attendono. Si tratta di sfide ambientali, dovute ad un cambio ormai assodato delle condizioni climatiche, che hanno trasformato eventi eccezionali e sporadici in eventi ricorrenti sempre più in forma anomala e violenta, e in questi giorni ne abbiamo la dimostrazione; sfide economiche e finanziarie, dovute a un mercato sempre più competitivo e aggressivo da parte di concorrenti stranieri sui nostri prodotti, che spesso purtroppo si spinge nell'illegalità con la contraffazione dei nostri marchi; sfide generazionali, dovute in parte a un invecchiamento dei nostri produttori e ad una mancanza di ricambio generazionale ed in parte a una carenza di infrastrutture ed arretratezza a livello tecnologico, motivata anche dall'ubicazione in zone disagiate delle stesse aziende.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 12)

(*Segue* LA PIETRA). Vi sono poi sfide politico-istituzionali con un'Europa che non vede di buon occhio la nostra specificità e il bisogno di conservare e proteggere le nostre produzioni, in quanto non

comprende il valore delle nostre tradizioni e la nostra necessità e volontà di mantenere viva anche in questo settore la nostra identità nazionale. Dobbiamo impedire a questa Europa di andare verso un *made in Europe* eliminando il nostro *made in Italy*. Anzi, per noi di Fratelli d'Italia dovremmo andare oltre e sostituire la dicitura «*made in Italy*» con la dicitura «prodotto italiano» per rafforzare ancora di più la nostra unicità. Tuttavia Fratelli d'Italia è sicura che finalmente la linea politica della nuova Europa dopo il 26 maggio andrà in questa direzione.

Entrando nel merito, permettetemi di spendere alcuni minuti sulla struttura del provvedimento che vede, come al solito, la cattiva abitudine di questo Governo di mischiare elementi completamente diversi e non omogenei nello stesso decreto-legge, distanziandosi anche dall'invito della stessa Presidenza del Senato a cercare di rendere gli atti il più omogenei possibile. Ricordo il cosiddetto decreto-legge Genova, dove le problematiche di quella città venivano trattate solo in parte e poi la discussione virava sul condono per Ischia e sui fanghi derivanti dalla depurazione da adoperare in agricoltura. Mi riferisco, signor Presidente, all'articolo 12, relativo ad interventi urgenti a favore dell'ex stabilimento chimico Stoppani ed al completamento della sua bonifica.

Il provvedimento nei suoi commi va dal disciplinare i compiti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al definire i poteri del prefetto di Genova, alla definizione di un soggetto attuatore, all'aumento di personale e risorse alla prefettura per il compimento della sua azione; in sintesi, cerca di fornire gli strumenti necessari per chiudere una dolorosa ferita ambientale e sanitaria alla città di Genova. Niente in contrario, anzi siamo perfettamente d'accordo nella sostanza, ma mi domando cosa centri tutto ciò con il rilancio delle aziende agricole. Mi chiedo con quale consapevolezza della materia la 9a Commissione abbia potuto esaminare questo articolo (ed infatti non è stato esaminato). Forse questo tema avrebbe meritato una diversa e più approfondita valutazione e sicuramente un disegno di legge specifico. Ripeto ancora che siamo favorevoli alla bonifica e a tutto quello che consenta di farla bene e velocemente, ma non gradiamo questo metodo.

Uno dei punti principali che affronta il decreto-legge in esame è la crisi del settore relativo alla produzione del latte ovino. Le manifestazioni dei pastori sardi ed il loro gesto estremo di protesta hanno per giorni riempito le cronache dei giornali e gli schermi televisivi. Si tratta di un intervento che, da una parte, prevede lo stanziamento di fondi per il miglioramento del latte e, dall'altra, un contributo come rimborso dei costi sostenuti per gli interessi sui mutui bancari contratti entro il 31 dicembre del 2018. Mi chiedo - e vi chiedo - per quale motivo non abbiamo fatto rientrare in questi parametri anche quelle aziende che hanno stipulato mutui fino ad oggi, fino all'entrata in vigore del provvedimento in discussione. Interessanti sono poi le norme sul monitoraggio della produzione, sia di latte che casearia. Al riguardo mi soffermerei sul fatto che manca un più approfondito esame sul rispetto delle norme dei disciplinari per la produzione dei prodotti con marchio IGP, DOP, eccetera. Occorrono più controlli e sanzioni più severe per chi produce e commercializza prodotti tutelati senza rispettare le regole. È un atto dovuto, non solo per salvaguardare i produttori e i trasformatori onesti, ma anche per colpire chi lede e reca così danno all'immagine dei nostri prodotti di qualità. Questo non lo possiamo permettere.

Sempre per rimanere nel settore lattiero, l'articolo 4, di fatto, ripropone l'annosa questione delle multe relative alle quote latte. In particolare sospende e rinvia la riscossione coattiva.

È giusto che vengano presi provvedimenti per chi non ha rispettato le regole. Ma mi chiedo anche cosa dovremmo fare per impedire che, a causa del pagamento coattivo di queste sanzioni, molte aziende vengano messe nella condizione di chiudere, peggiorando così la già critica situazione del comparto.

Speriamo sia un rinvio che possa poi mettere la parola fine a questa vicenda, che negli anni è stata gestita malissimo sul piano politico e, soprattutto, lasciate sulle spalle delle aziende che hanno risentito di tutto ciò.

Quanto al tema delle gelate, le risorse messe a disposizione dal Fondo nazionale di solidarietà sono sicuramente importanti e necessarie per una Regione come la Puglia, dove è concentrato oltre il 50 per cento dell'intera produzione nazionale dell'olio di oliva. Ma non possiamo scordarci le altre Regioni, dove gli eventi atmosferici hanno provocato ingenti danni alle produzioni agricole. Inoltre, teniamo presente le responsabilità della Puglia e di chi amministra questa Regione, che non ha saputo gestire,

non solo questa emergenza, ma anche quella della xylella, che da anni, ormai, sta distruggendo le piante salentine. Oggi siamo riusciti a trovare soluzioni drastiche, ma necessarie per la distruzione delle piante infette.

Chi doveva agire, e aveva gli strumenti per farlo, non lo ha fatto. Il maggior colpevole di quella che poteva essere una crisi circoscritta, ma che oggi sta diventando una emergenza nazionale, è la regione Puglia. Adesso c'è uno stanziamento di somme rilevanti per rigenerare il settore olivicolo della Puglia, ma auspichiamo che si metta la massima attenzione nella distribuzione di queste risorse e nel controllo della effettiva rigenerazione del tessuto produttivo pugliese. Non vorremmo ritrovarci, fra qualche anno, ad avere investito tante risorse e non avere neanche una nuova pianta di olivo.

Una cosa che abbiamo apprezzato, finalmente, è di aver ufficializzato la determinazione da parte di ISMEA dei costi medi di produzione. I produttori saranno maggiormente tutelati rispetto a chi potrebbe imporre prezzi di acquisto bassi e al di sotto dei costi di produzione, innescando così un meccanismo di tutela nei confronti di pratiche commerciali sleali, salvaguardando in tal modo l'intera filiera.

Bene la promozione e le campagne di comunicazione, che, a nostro avviso, devono andare in due direzioni. La prima nella promozione dei prodotti e l'altra nell'educazione dei consumatori per una alimentazione sana e di più alta qualità.

Infine, possiamo esprimere una soddisfazione maggiore relativamente alle modifiche sulle sanzioni nell'ambito della pesca, nate dall'accoglimento degli emendamenti di Fratelli d'Italia durante la discussione in Commissione alla Camera.

Mi riferisco ad emendamenti nati da un disegno di legge specifico presentato dal nostro partito nella scorsa legislatura, con lo scopo di alleggerire la pressione sanzionatoria sui nostri pescatori che spesso, anche per oggettività del tipo di pesca, incorrevano in sanzioni spropositate. Sulla pesca, però, avremmo apprezzato più coraggio. Occorre più determinazione per rilanciare un settore con enormi potenzialità. Oggi in Italia, su ogni cento chili di pesce, solo venti sono frutto del lavoro dei nostri pescatori. Su questo dobbiamo ancora lavorare: su nuove regole, su investimenti e agevolazioni per le aziende.

Segnalo, infine, che nonostante la bocciatura dell'intero pacchetto degli emendamenti proposto da Fratelli d'Italia, attraverso il lavoro in Commissione, il nostro Gruppo è riuscito quantomeno ad ottenere degli impegni, grazie alla conversione di quattro dei nostri emendamenti in altrettanti ordini del giorno, tutti accolti dal Governo; impegni rispetto ai quali auspichiamo che il Governo dia effettivamente e rapidamente seguito, dando agli operatori di un settore in forte sofferenza un segnale concreto di intervento attraverso misure mirate, necessarie e non più rinviabili.

Concludo, signor Presidente, con l'affermare che, come in tutte le cose, si può fare di più e di meglio. Fratelli d'Italia con i suoi emendamenti ha tentato di fare di più e di meglio. Non siamo soddisfatti, ma sicuramente questo provvedimento è un passo in avanti. Non perdiamo, però, altro tempo. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico industriale statale «Guglielmo Marconi» di Verona, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1249 (ore 12,08)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS *(FI-BP)*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, nel decreto in esame, che riguarda anche le realtà agropastorali, oltre ai contenuti, vi sono anche aspetti che riguardano lo stato di agitazione dei pastori.

Mi concentro, in qualità di unico rappresentante sardo di Forza Italia, sullo sviluppo di alcune di queste tematiche riguardanti il mondo della pastorizia.

La protesta, che continua, deriva da contenuti considerati assolutamente insufficienti dai pastori. Molti di loro, a causa delle precedenti proteste, sono stati rinviati a giudizio e, quindi, vivono ancora con angoscia questa situazione.

La pastorizia - lo voglio ricordare - è una delle principali risorse per l'economia e l'occupazione della

Sardegna. Si sta parlando di più di 15.000 aziende e di circa 40.000 addetti, con allevamenti che contano poco meno della metà di tutti i capi ovini nazionali e che generano un'economia che produce i due terzi del latte ovino prodotto in Italia. Signor Presidente, questa è gente fiera del proprio lavoro e prodotto, anche se poi si trasforma in un marchio che non è sardo, perché porta il nome di pecorino romano (prodotto, appunto, per il 97 per cento con il latte sardo).

La protesta nasce da strani meccanismi di aste, che hanno ribassato il prezzo del latte dagli 85 ai 60 centesimi attuali. Ciò è stato il fatto principale che ha scatenato la protesta dei pastori. Peraltro, si tratta di un valore di prezzo incomprensibile, considerato che in Francia il latte ovino viene remunerato con 96 centesimi e in Spagna con 93 centesimi. Il prezzo del latte prima degli interventi governativi, pari a 60 centesimi, non copre nemmeno i costi di produzione. Infatti, i costi fissi sono tanti: per il mantenimento del bestiame, oltre che per la copertura degli altri costi e la remunerazione del lavoro dei tanti addetti del settore.

Peraltro, la difficoltà del lavoro dei pastori sta nell'incertezza della produzione, legata anche alla salute delle pecore (ricordo il problema della *blue tongue* in Sardegna) e ai periodi di siccità, alternati ad altre calamità naturali, che diminuiscono il pascolo e costringono i pastori a integrare l'alimentazione delle pecore con altri foraggi, che ovviamente hanno un costo ulteriore, e così via.

Nonostante la dedizione alla propria attività, i pastori sardi hanno visto la dignità del proprio lavoro calpestata da una politica dei prezzi del latte incomprensibile. Senza una programmazione seria e previdente della filiera, una seria tracciabilità del prodotto, una politica della remunerazione adeguata e il rispetto per il loro lavoro (che deve essere remunerato in modo giusto e non in base alle speculazioni del mercato italiano), certamente i pastori non possono andare avanti. Noi dobbiamo rispettare la loro dignità e il loro sacrificio.

La speculazione, per effetto di aste al ribasso, ha portato il prezzo del latte a un livello non solo insostenibile, ma - consentitemi di dirlo - umiliante per il duro lavoro dei pastori sardi. Ora si annunciano nuove mobilitazioni dei pastori che vogliono giustamente dire la loro nella trattativa sulla vertenza del latte. Qui si innesta anche il problema delle vicende giudiziarie di coloro che sinora hanno manifestato e gettato il latte nelle strade. Molti di loro sono sottoposti a obbligo di dimora.

Per concludere, i 74 centesimi, risultato della trattativa, sono ancora un prezzo troppo basso e, quindi, si devono attendere nuove proteste. Il prezzo del latte non può essere lasciato solo al mercato, ma devono intervenire anche per i pastori quei meccanismi di compensazione utilizzati per altri prodotti dell'agricoltura, anche trattando con l'Unione europea (chi deve avviare queste trattative non è solo l'Italia, ma tantissimi altri Paesi membri).

I pastori scenderanno nuovamente in strada e protesteranno finché la politica non riuscirà a ridare loro la dignità che merita il duro e prezioso lavoro che svolgono. Sono certo che la politica sarda farà i suoi passi, ma sono il Governo nazionale e i nuovi rappresentanti dell'Unione europea che dovranno muoversi, nelle sedi di propria competenza, intervenendo sulla politica agricola comune (PAC). Questo ci aspettiamo, non solo durante l'esame degli emendamenti presentati al provvedimento (anche se sappiamo che non verranno accolti), ma anche nell'ulteriore percorso della nostra politica. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stefano. Ne ha facoltà.

STEFANO *(PD)*. Signor Presidente, Sottosegretario, colleghi, abbiamo atteso dieci lunghi mesi, trecento giorni di passerelle, annunci di soluzioni imminenti e *post* per arrivare oggi a votare un decreto-legge vuoto sull'emergenza agricoltura.

Ricordiamo che il decreto è stato frettolosamente concepito - si fa per dire - come idea per mettere una toppa e fare il solito *tweet* in risposta alla massiccia protesta degli imprenditori olivicoli pugliesi, alla quale poi si è abilmente agganciata l'opportunità di cavalcare la protesta dei pastori sardi in una terra attraversata dal passaggio elettorale per le regionali. Tutti sappiamo che nelle campagne elettorali Lega e MoVimento 5 Stelle sono imbattibili perché sono maestri delle facili promesse, artisti della politica *réclame* e imbattibili geni della propaganda. Di questo parliamo: oggi, come ogni volta, le parole sciorinate al vento non si tramutano in concretezza.

Per essere concreti, infatti, occorrerebbe rinunciare alla bulimica ossessione da *fiction* televisiva e da

sceneggiatura per sedersi a pensare, studiare e approfondire insieme ai tecnici nei Ministeri per trovare le risposte più giuste ai drammatici problemi. C'è, però, l'ansia da prestazione *social* da gestire anche quando la gravità è la cifra di ciò che accade: siano esse disgrazie come quella del ponte Morandi a Genova o crisi economiche che falcidiano tessuti produttivi, come nel caso della batteriosi da xylella in Puglia. Ne è prova il giallo del ritardo nella pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*, proprio come accade - vi ricordate forse - per il ponte Morandi. Tanto, per quelli che sono al Governo, una volta pagata la voracità della promessa annuncio, il resto, come la pubblicazione o l'esame nei due rami del Parlamento, diventa una fastidiosa e poco produttiva perdita di tempo, perché l'ingordigia da consenso nel frattempo è stata placata.

Oggi finalmente siamo qui. Tralascio il tema dei pastori sardi non perché non volessi parlare di quello, ma perché sono già pronti a un nuovo stato di agitazione, proprio perché insoddisfatti dal decreto-legge perché non risolve alcunché. Mi soffermo per un attimo sul comparto olivicolo invece, che avrebbe meritato molto di più da un Governo che si è presentato come panacea di tutte le disgrazie, assicurando di avere già pronta la risposta più adeguata a tutti i problemi. Ricordo ancora - lo ricordano tutti i pugliesi - le immagini del ministro Centinaio, che anche oggi non è qui in Aula, che a luglio del 2018 annunciava un piano entro quella estate. Invece, eccoci qui a commentare un'ennesima occasione perduta. Ecco cos'è questo decreto-legge, un provvedimento che tradisce un dato preoccupante e, cioè, che questo Governo sembra ancora non aver compreso la portata e le conseguenze che può determinare il flagello della xylella alla Puglia e al Paese intero. Oggi l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) lo ribadisce ancora una volta.

Innumerevoli sono le domande che rimangono senza risposta. Ne pongo qualcuna: è stato fatto uno studio sulle ripercussioni degli espianti privi di programmazione rispetto al rischio idrogeologico, come dispone l'articolo 18-*bis* comma 1? Perché si dispongono sanzioni fino a 30.000 euro per i proprietari che non eradicano gli ulivi e nulla è previsto per le piante ospiti in aree pubbliche? Un esempio sono gli oleandri che cingono strade e autostrade. Forse pensate che la xylella si combatta solo con la guerra agli ulivi su suolo privato? *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Tralascio la farraginosità burocratica. Cito solo questo: il decreto prevede che per sette anni si possano estirpare, previa comunicazione alla Regione, gli olivi situati nella zona infetta. Nelle stesse disposizioni poi si prevede il divieto di abbattimento oltre il numero di cinque alberi ogni biennio e la necessità che la Camera di commercio addirittura autorizzi l'abbattimento in caso di accertata morte fisiologica.

Invece che snellire l'*iter* prevediamo addirittura che l'autorizzazione parta dalle Camere di commercio.

Altra domanda: il decreto, modificando la legge di bilancio 2019, tra le finalità per i contributi ai Comuni per il 2019 aggiunge gli interventi finalizzati al contenimento della diffusione della xylella previsti dal decreto del MIPAAF del 13 febbraio 2018, il quale prevede che siano assegnati ai Comuni contributi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale nel limite complessivo di 400 milioni di euro. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno avrebbe dovuto comunicare a ciascun Comune l'importo del contributo spettante. Tanto per sapere, mi rivolgo al Sottosegretario: a che punto siamo? Sono previsti canali ufficiali per avere risposta o mi suggerite di smanettare con lo *smartphone* sperando di vincere una telefonata con il sovranista Salvini per avere una possibile risposta? *(Applausi dal Gruppo PD)*.

In ultimo, un vero e proprio capolavoro: l'articolo 8-*quater*. Sono stati promessi indennizzi e ristori alle aziende agricole per i mancati redditi nelle scorse annualità. Si prevede l'adozione di un piano straordinario per la rigenerazione del settore olivicolo del Salento nelle zone infette. La dotazione finanziaria ammonta a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Il comma 3 specifica che per gli oneri previsti per l'attuazione del suddetto piano si provvede attraverso corrispondente riduzione delle risorse disponibili, per gli anni 2020 e 2021, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. Parliamo di un fondo destinato al finanziamento di progetti strategici, infrastrutturali o immateriali, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi. Mi sapete dire che ci "azzecca" tutto questo con i ristori e gli indennizzi agli agricoltori penalizzati dalla xylella? *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Davvero, chi ha scritto il decreto-legge sembra essere quello che la psicologia definisce un bugiardo patologico: indora la realtà, non prova rimorsi, si sente più intelligente e furbo degli altri, racconta i fatti in modo avvincente, cambia versione dei fatti in base alla convenienza, crede alle sue stesse bugie e sfugge alle responsabilità.

Ecco perché questo provvedimento è un'occasione perduta, l'ennesima occasione perduta, perché con la sua approvazione svanisce la possibilità di ridare vita a un intero territorio, ad un agrosistema, a un paesaggio turistico-rurale, ad intere filiere produttive e di trasformazione e confezionamento. Ogni eventuale contributo sarà destinato soltanto alle aziende agricole con partita IVA e iscritte alla Camera di commercio, dimenticando i semplici proprietari di piccoli fazzoletti di terra che costituiscono la stragrande maggioranza della penisola salentina, quella ormai totalmente infetta. Dunque, questo Governo si assume l'arbitrio di decidere chi può fare l'agricoltore e chi no, chi ha la possibilità di reimpiantare e chi no, chi potrà vivere e chi dovrà morire.

Per non dire del rischio di deragliamento delle risorse della Puglia su misure nazionali (in questo - ahimè - mi sarei aspettato un po' di attenzione anche da parte della mia Regione): parliamo di 52 su 60 milioni di euro che la Regione Puglia stanzia per attività sull'intero territorio nazionale, come si evince dal Piano di intervento per il rilancio del settore. Il decreto-legge dice questo e io lo trovo assurdo. Risorse della Puglia al servizio di misure nazionali.

Concludo, signor Presidente, dicendo che abbiamo provato a mettere mano a un decreto che già dalla Camera è partito con l'indicazione di non poter essere modificato per alcun motivo. Noi la consideriamo un'occasione persa. So già che lunedì Salvini e Centinaio verranno in Puglia a portare questo risultato, ma consiglio loro di non continuare a fare propaganda, perché c'è di mezzo la pelle dei pugliesi.

Ne approfitto, concludendo, avendo intravisto per un attimo il sottosegretario Crimi, per dire che come sulla xylella, così su Radio Radicale, continuate a fare dichiarazioni insopportabili. *(Applausi dal Gruppo PD. Il senatore Rampi espone un cartello recante la scritta «Salvate Radio Radicale»)*. Significa che oltre che con la scienza, nemmeno nel campo della libertà e della democrazia...

PRESIDENTE. Senatore Rampi, per cortesia, metta via quel cartello. Non se lo faccia togliere.

STEFANO *(PD)*. ...riuscite ad essere all'altezza del ruolo a cui siete stati chiamati. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame, a mio avviso, potrebbe tranquillamente intitolarsi «Risposte», anzi «Risposte in materia di agricoltura». A chi chiedeva la presenza del ministro Centinaio, rispondo che il ministro, come sempre, è a lavorare per il suo comparto agricolo, qui molto ben rappresentato dal sottosegretario Pesce. Ho notato anche un'incongruenza negli interventi del Partito Democratico; sono molto curioso di vedere come si esprimeranno nelle dichiarazioni di voto.

Da tempo la categoria degli agricoltori e degli imprenditori agricoli, un tessuto economico e sociale fondamentale per il nostro Paese, attendeva delle risposte. Proprio in questo campo il ministro Gian Marco Centinaio da mesi, provvedimento dopo provvedimento, si occupa di dare risposte concrete, efficaci e di buon senso a temi di fondamentale importanza, come appunto quelli del settore agricolo, a noi, con lui, come maggioranza, e in sede di Commissione agricoltura qui al Senato.

Il provvedimento è di particolare rilevanza poiché offre risposte a due Regioni purtroppo martoriate da grandi problemi, come quelli della xylella, delle gelate in Puglia, del settore ovicaprino in Sardegna e, più marginalmente, ma in modo analogo anche la questione dell'ex stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, nella mia Liguria, una ferita da troppo tempo aperta che grazie al decreto finalmente vedrà la sua messa in sicurezza.

Nello specifico il decreto-legge n. 27 dà risposte che in alcuni casi i Governi regionali non hanno purtroppo saputo dare. Mi riferisco in modo particolare a quello relativo all'emergenza xylella, fitopatia che ha portato alla rovina dell'enorme patrimonio olivicolo della Regione Puglia. È fuor di dubbio, signor Presidente, che la Puglia abbia una storia importantissima nel panorama olivicolo nazionale. Si è purtroppo atteso troppo tempo e ormai si contano migliaia di piante ferite e infette. Un

fenomeno che ha certamente causato un indebolimento del territorio sia dal punto di vista economico che del patrimonio ambientale. Il Ministero competente non solo è intervenuto attraverso provvedimenti di carattere economico, ma ha voluto correttamente intervenire in modo significativo anche dal punto di vista normativo, consentendo in questo modo di arginare, anzi fermare, la fitopatia, scongiurandone così un'ulteriore proliferazione.

Nel merito della Liguria, è noto come nel mercato dell'*export* delle piante aromatiche, si pensi ad Albenga e a Sanremo in particolare, siano fondamentali le norme relative all'assenza di questa fitopatia. Senza questo tempestivo intervento, il rischio di indebolire le nostre imprese sarebbe stato altissimo, per cui risulta evidente, signor Presidente, in questa difficile ripresa economica la necessità di scongiurare questa nefasta evenienza ad ogni costo. Sono messi a disposizione 300 milioni di euro per far ripartire questo comparto, che risulta fondamentale per l'ormai tradizionale ruolo di primo piano che i nostri produttori hanno nel panorama internazionale, nel quale la Puglia è uno dei principali attori.

Molto si è detto, letto o visto sull'emergenza invece del settore ovicaprino in Sardegna, dove l'impegno senza sosta messo in campo dal ministro Centinaio e dallo stesso ministro Salvini, ha dato finalmente i suoi frutti. Lo scorso 8 marzo è stato trovato l'accordo sul prezzo del latte tra pastori e trasformatori, pari a 74 centesimi, con l'impegno di un conguaglio a novembre 2019. Senza dubbio passi avanti verso la giusta direzione. In questo settore esiste una chiara incongruenza tra chi produce il latte e chi lo trasforma. Sono stati stanziati inoltre 14 milioni di euro sul Fondo nazionale indigenti per l'acquisto di formaggi DOP, fatti con latte di pecora, allo scopo di favorire il consumo di scorte di formaggio e di abbassare così l'offerta, facendo innalzare il prezzo e dando altresì un prodotto di altissima qualità a persone economicamente disagiate.

Risulta quindi importante, se non fondamentale, per il nostro formaggio che acquistare un prodotto DOP o IGP sia una garanzia per l'utente finale, il quale deve avere certezza che nel prodotto da lui acquistato sia imprescindibile la sua territorialità. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e della senatrice Floridia)*.

Quel costo in più, quel valore aggiunto, che il consumatore paga volentieri per un prodotto di altissima qualità, è giusto che vada a favore di chi produce il primo anello della filiera. È giusto che vada quindi ai nostri allevatori.

Sono stati messi a disposizione 10 milioni di euro a sostegno dei contratti di filiera e di distretto per la promozione, la ricerca e gli interventi strutturali.

La Sardegna è una terra meravigliosa e straordinaria; impossibile non innamorarsi della sua bellezza. È una terra a cui sono particolarmente legato ed affezionato anche per ragioni sentimentali, e su questa vicenda la Regione non può e non potrà arretrare di un solo millimetro rispetto alla qualità dei suoi prodotti.

La sfida che il ministro Centinaio ha lanciato qualche mese fa accorpando sotto il suo Ministero agricoltura e turismo deve essere raccolta senza indugi da tutti i governatori di Regione: è troppo importante il patrimonio agroalimentare e turistico del nostro Paese per non coniugarli tra loro.

Sul tema xylella e su quello ovicaprino, chi ne aveva responsabilità regionale di certo non ha messo in campo tutto ciò che era nelle sue competenze per risolvere il problema, e chi ci ha preceduto al Governo di sicuro non ha stimolato i governatori con scelte di buon senso che questo provvedimento invece contiene. Siamo certi che il neopresidente della Regione Christian Solinas si farà carico di questo impegno, a tutela del suo popolo e dei suoi allevatori, in stretta collaborazione con il ministro Centinaio.

L'agricoltura italiana è un settore che riteniamo decisivo per lo sviluppo del Paese e, pur avendo dovuto sopportare, soprattutto nell'ultimo anno, emergenze di una gravità assoluta, dovute in gran parte a calamità inaspettate, i segnali del suo sviluppo sono importanti, come ad esempio quello delle oltre 55.000 aziende agricole guidate da *under* trentacinque. Con questo dato l'Italia è al vertice dei Paesi dell'Unione europea.

A proposito di Europa, tra pochi giorni ci sarà un importante appuntamento democratico, ossia le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Questa Europa non ci piace e indebolisce con le sue

scelte i popoli e i territori. Occorre senza dubbio una rivoluzione democratica e del buon senso, che finalmente valorizzi le peculiarità dei suoi Stati membri, senza invece favorirne alcuni colpendone i più. È il momento in cui i nostri agricoltori, i nostri allevatori, i nostri pescatori, i nostri balneari e, più in generale, le imprese e i lavoratori del settore agricolo e turistico alzino la voce, contribuendo a rafforzare le scelte di questo Ministero, che sono rivolte alla loro tutela e sviluppo.

Concludo con l'auspicio che si continui con questo tipo di impostazione nell'affrontare le emergenze, come in questo caso, ma anche le semplici esigenze di tutti i settori economici del nostro Paese, con la stessa determinazione e la stessa tempestività dimostrata con questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Battistoni. Ne ha facoltà.

BATTISTONI *(FI-BP)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, vale la pena ricordare l'importanza della nostra agricoltura, che corrisponde al 13,5 per cento di PIL; non solo, abbiamo anche 61 miliardi di valore agroalimentare. Vista questa importanza, è con un po' di rammarico che prendo la parola oggi, perché per l'ennesima volta non siamo riusciti a dare il nostro contributo per modificare un provvedimento che poteva essere molto più utile per questo importante settore.

Con i colleghi di Forza Italia abbiamo lavorato a molti emendamenti e abbiamo fatto un lavoro preciso in Commissione. Li abbiamo illustrati e devo dire che, grazie alla mediazione del presidente Vallardi, qualcuno di questi è stato anche accolto come ordine del giorno; mi auguro però che l'ordine del giorno non finisca lettera morta come purtroppo molto spesso è accaduto.

L'intenzione del provvedimento poteva essere lodevole, ma la fretta, come spesso accade, non è una buona consigliera. Abbiamo assistito in questi mesi a molte manifestazioni in Puglia, sotto il Ministero e in varie piazze d'Italia con del latte versato sulla strada, cosa che veramente ci ha fatto molto dispiacere e molto riflettere. A seguito di queste manifestazioni, si è voluto emanare un decreto-legge con delle indicazioni che potevano anche essere giuste in forma generale, ma che nello specifico non portano alla soluzione delle problematiche. Parliamo di xylella e mi fa piacere che anche i colleghi del MoVimento 5 Stelle si siano accorti che la xylella è un problema vero, da non sottovalutare.

Purtroppo sia i ritardi della Regione Puglia che il negare l'esistenza di questa patologia hanno contribuito alla disastrosa perdita di uliveti in Puglia. Speriamo che con le misure approntate con questo decreto si possa ridurre al minimo il danno.

Parliamo anche del settore del latte ovicaprino. Secondo me non basta dare un contributo al prezzo, ma va sempre più ridotto lo scarto esistente tra chi produce e chi trasforma, perché se non lavoreremo tutti insieme ad una riforma del sistema strutturale, andremo poco lontano.

Ci lascia perplessi, poi, questa pseudo ulteriore sanatoria sulle quote latte, che a mio avviso è un po' inopportuna dato che, di fatto, mortifica chi fino adesso si è messo in regola, proprio nel momento in cui l'Italia va a discutere in Europa sulla procedura di infrazione.

Mi auguravo, inoltre, che con questo provvedimento mettessimo veramente mano ad altre emergenze che a più riprese noi, come Gruppo Forza Italia, abbiamo sollecitato al Ministro in tutte le sedi. Mi riferisco - e mi ha fatto piacere l'intervento del collega Bruzzone in materia - alle problematiche della fauna selvatica, problematiche per le quali abbiamo trasformato un emendamento in ordine del giorno accolto poi dal presidente Vallardi, che però deve portare a conseguenti provvedimenti di legge. Infatti, il problema della fauna selvatica, purtroppo, da diverso tempo non riguarda più solo gli agricoltori e le nostre colture ma è diventato anche un problema di sicurezza pubblica. Infatti, ormai, le periferie delle nostre città vedono la costante presenza di questi animali. Qualche mese fa, purtroppo, c'è stato anche un incidente perché alcuni animali si sono trovati addirittura ad attraversare l'autostrada. Ci aspettavamo, quindi, qualcosa di più concreto su questa situazione.

L'altro grande problema che purtroppo non riusciamo ancora a capire e che è diventato una costante nel settore agricolo è quello dei cambiamenti climatici. Veniamo da un anno terribile: grandinate, gelate, alluvioni che hanno provocato smottamenti. Basta guardare, senza andare troppo indietro, ad una settimana fa. La grandine ha causato enormi danni agli asparagi, ai kiwi e agli ortaggi e credo che abbia anche compromesso in maniera irreparabile i noccioleti e i castagni, che rappresentano una gran

parte della nostra economia.
In più, un altro aspetto che secondo me non è stato trattato è quello relativo al recupero dei frantoi. Infatti, andando a tagliare le piante malate per colpire la xylella, tutti i frantoi che sarebbero serviti per macinare le olive e produrre olio resteranno inutilizzati in questo periodo. Questo argomento non è stato trattato, non sono stati previsti fondi per la riconversione o progetti per stabilire cosa fare nel frattempo. Questa è una grande perdita di valore agricolo per il nostro territorio, perché chi si occupa di agricoltura sa bene che il frantoio è visto come un mini distretto industriale, un punto di riferimento per i nostri agricoltori, anche per veicolare le informazioni.
Altra tematica che a mio avviso meritava un trattamento diverso è la cosiddetta *blue tongue*. Purtroppo ci sono nuovi focolai, ultimamente scoperti anche in Sicilia, in Lombardia e in Veneto e secondo me anche questa problematica andrebbe affrontata in maniera definitiva e concreta.
Io credo che l'agricoltura, cari colleghi, non sia né gialla, né verde, né rossa, né azzurra. L'agricoltura è di chi produce, di chi alleva e di chi consuma, quindi noi ci siamo per poter dare il nostro contributo fattivo alla creazione di un modello agricolo nazionale. Credo che questa Nazione finalmente se lo meriti e ne abbia bisogno. Lavoriamoci seriamente tutti insieme, perché è un settore veramente importante, che va tutelato e soprattutto supportato. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Quarto. Ne ha facoltà.
QUARTO *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, da anni è approdato in Puglia un temibile batterio da quarantena che ha colpito gli ulivi. È la xylella fastidiosa, subspecie *pauca*, ceppo Codiro, che può far morire anche piante in salute e curate con buone pratiche agricole. Il batterio è trasmesso da diversi cicadellidi. Il più importante è philaenus spumarius (detto sputacchina media), un insetto che si nutre della linfa xilematica, acquisendo le cellule batteriche dalle piante infette e inoculandole in quelle sane. Al momento, l'intero Salento è zona infetta, con una fascia settentrionale interessata da focolai sparsi (zona di contenimento) ed un'altra fascia esterna di osservazione (zona cuscinetto).
Gli ulivi, simbolo della Puglia, che caratterizzano il superbo paesaggio, l'antica cultura, la consolidata olivicoltura, stanno soccombendo. Ci sono ulivi secolari che hanno resistito a cambiamenti climatici, a gravi fitopatie e finanche al fuoco, ma non alla xylella, malevolo dono di un sistema europeo di quarantena vegetale fallimentare. Una drammatica ecatombe, in veloce espansione, per gravi inerzie e colpe politiche dei Governi che ci hanno preceduto e della Regione Puglia.
Ventidue milioni di ulivi infetti o ad altissimo rischio di infezione; di questi, quattro milioni hanno perso del tutto la propria capacità produttiva. Un paesaggio sconvolto, un'economia in ginocchio. Altro che il due per cento. Nell'intera Provincia di Lecce, il 99 per cento delle *cultivar* Ogliarola e Cellina di Nardò sono colpite dalla xylella.
Acclarata la xylella nel 2013, a causa di inefficienze varie, nel 2015 giunse la decisione della Commissione europea, con successiva messa in mora e deferimento alla Corte di giustizia europea a giugno scorso. Tale decisione detta misure per la prevenzione, il controllo e il contenimento del batterio, tramite monitoraggi ed eradicazioni. Misure disattese. Così, la xylella avanza su per la Puglia con una velocità di due chilometri al mese. Dopo anni di inerzia e confusione, la Commissione agricoltura della Camera ha condotto di recente un'indagine conoscitiva. La relazione finale stabilisce che occorrono un piano di comunicazione; un monitoraggio continuo; un piano di lotta ai vettori; buone pratiche agronomiche; tempestivi interventi di eradicazione e rimozione delle piante infette, al fine di eliminare le fonti di inoculo del vettore nelle zone di contenimento e cuscinetto; reimpianto e innesto di varietà resistenti al batterio, ad oggi l'unica possibilità per salvare la Piana degli ulivi monumentali, un patrimonio che rappresenta la storia e l'essenza della nostra Regione Puglia. È ciò che la scienza ha prevalentemente indicato e il nostro Governo responsabilmente si è affidato alla scienza. Dopo il poco o nulla del passato, questo Governo ha già stanziato 100 milioni di euro per l'emergenza, poi è stato varato questo decreto-legge, opportunamente emendato alla Camera, ascoltando olivicoltori e *stakeholder*. L'ascolto finalizzato al bene collettivo è l'asso nella manica del Governo del cambiamento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.
Per il contrasto al batterio sono previste semplificazioni burocratiche, obblighi per l'eradicazione delle piante infette nelle zone di contenimento e cuscinetto, deroghe mirate per la tutela degli ulivi

monumentali o storici e sanzioni per chi non rispetta le norme a tutela di ambiente, agricoltura e paesaggio.

Non è una licenza ad avvelenare l'ambiente. Diventa obbligatorio diserbare nel periodo di sviluppo e schiusa delle uova di sputacchina e trattare gli ulivi due volte l'anno nel periodo di volo degli adulti (ciò che già normalmente si fa nell'olivicoltura), tra l'altro con gli stessi fitofarmaci che vengono usati più volte in città per la lotta a mosche e zanzare. Non è un assalto vandalico. Occorrerà eradicare alcune migliaia di ulivi nella zona di contenimento e poche centinaia di ulivi nella cruciale zona cuscinetto, da dove poi parte e avanza l'infezione. È sì doloroso, ma necessario, perché il medico pietoso fa la ferita verminosa.

Comunque, contenere non significa debellare, ma abbiamo il dovere di rallentare la veloce cavalcata della xylella. Intanto la scienza non è ferma e potrebbe risolvere la fitopatia prima che sia compromessa la Puglia olivicola e, a seguire, tutta l'Italia. Inoltre, per il rilancio dell'agricoltura della Puglia e la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone infette, il decreto istituisce un fondo per un Piano straordinario, con 300 milioni di euro per il biennio 2020-2021. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore saranno definiti criteri e modalità per attuare gli interventi.

Con l'ordine del giorno G8.1 (testo 2) a mia prima firma, offro un contributo per l'attuazione del decreto-legge e del Piano a venire, invitando il Governo a valutare l'opportunità di: attuare un programma di monitoraggio e contenimento anche nelle aree infette non del tutto compromesse, oggi abbandonate; promuovere la ricerca scientifica per individuare cultivar autoctone resistenti e per la lotta al batterio e ai vettori; promuovere buone pratiche agronomiche; attribuire all'intero uliveto e non solo a singoli alberi monumentali un interesse storico-ambientale, laddove mostri caratteri pregevoli o una funzione di tenuta idrogeologica dei versanti, come nel caso dei terrazzamenti in cui sono presenti ulivi secolari: in tali casi si effettuerebbe un'eradicazione chirurgica dei soli ulivi infetti, pur con le necessarie precauzioni, sostanzialmente estendendo un po' il comma 2 lettera *b)* dell'articolo 6 della decisione di esecuzione europea 789/2015. L'ordine del giorno invita altresì il Governo ad avviare un'interlocuzione con la Commissione europea, finalizzata alla rimodulazione delle decisioni, con lo scopo di salvaguardare gli ulivi monumentali infetti presenti nelle zone di contenimento e cuscinetto, tramite reinnesti e rigorosi isolamenti fisici, tecnicamente possibili, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza fitosanitaria.

Il Governo del cambiamento oggi getta le basi per una rinascita dell'olivicoltura e dell'agricoltura pugliese, dopo decenni di abbandono da parte di tutti i Governi almeno degli ultimi trenta o quarant'anni. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Altro che nostro ritardo! Qualcuno si è lamentato del ritardo di dieci o di undici mesi: qui ci sono ritardi di decenni.

Così come per la filossera della vite di fine Ottocento, occorre trasformare la tragedia xylella in grande opportunità di sviluppo. Noi lo faremo: se lo diciamo, lo facciamo e lo abbiamo ampiamente dimostrato. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zanda. Ne ha facoltà.

*ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, non sono un esperto di agricoltura e quindi farò delle osservazioni politiche, su un aspetto che mi ha colpito nell'ascolto di questo dibattito. L'agricoltura è un settore straordinario: non è soltanto, anche se sarebbe già sufficiente, un'attività da cui dipende la nostra salute, quella delle nostre famiglie e dei nostri figli, e non è solo una forma straordinariamente efficace di difesa del suolo. È anche una grandissima risorsa economica: il pilastro dell'economia, del nostro PIL e del nostro *export*.

Possiamo dire che il Governo stia dando alla nostra agricoltura l'attenzione che serve? Penso proprio di no.

Guardate, colleghi, nonostante il decreto-legge parli nel suo titolo di rilancio dei settori agricoli, penso che questo sia un testo senz'anima; un provvedimento che non mostra alcuna strategia e credo che di queste assenze non ci si debba meravigliare.

Colleghi, oggi in Italia il Ministero delle politiche agricole in realtà è diventato il Ministero del turismo. Ho simpatia - e credo di poter dire anche amicizia - nei confronti del ministro Centinaio, ma conosco i suoi interessi, che non sono nell'agricoltura ma nel turismo. Ebbene, come possiamo pensare

di affrontare un tema così serio come quello dell'agricoltura in un Ministero che, pur nascendo per occuparsi esclusivamente di quel settore, ha ora un Ministro che ha un interesse su una materia completamente diversa? Qui c'è una forma che, politicamente, voglio chiamare di lottizzazione di agricoltura e turismo, segno di un metodo molto molto poco serio e molto diffuso che questo Governo sta utilizzando e non soltanto in questo settore.

Stamattina ho letto qualcosa di analogo in tema di lottizzazione, su un giornale importante, a firma di un giornalista di grande rilievo e di assoluta attendibilità. Ho letto una notizia che circolava da alcune settimane in Parlamento, anche qui in Senato, e cioè che il Governo pare abbia richiesto con un proprio atto ai quattro vice direttori dei nostri servizi segreti di dimettersi per essere sostituiti. Ecco, si tratta di un caso, molto diverso - ma, se mi permettete, anche molto più grave - di lottizzazione, e, così come la lottizzazione del Ministero dell'agricoltura incide sulla nostra economia, quest'altra lottizzazione incide più gravemente sulla nostra sicurezza. Quale servizio segreto estero, infatti, si potrà più fidare di servizi italiani lottizzati dalla politica?

Credo che con questo metodo non andremo molto lontano. In qualche modo queste misure sono anche affini alla decisione di sottrarre risorse a Radio Radicale così incidendo sulla nostra democrazia e sulla nostra libertà di parola.

Non possiamo lamentarci per l'esplosione dello *spread*: è una conseguenza naturale degli atti di un Governo in cui si lottizzano agricoltura e turismo, di un Governo che lottizza i servizi segreti, di un Governo che toglie soldi a un'emittente che fa democrazia da alcuni decenni. Non possiamo veramente lamentarci se lo *spread* esplode. *(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP-PATT, UV))*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

VALLARDI, *relatore*. Signor Presidente, utilizzerò questi minuti, che mi danno l'opportunità di replicare su questo decreto-legge, per sottolineare che dalla discussione, sicuramente costruttiva, ho capito che questo provvedimento era necessario e urgente.

Credo che il decreto-legge servirà per intervenire con urgenza su questioni che erano improrogabili e assolutamente imprescindibili; lo abbiamo capito. E voglio rispondere sia al senatore Stefano, sia al senatore Damiani: quando si dice che siamo arrivati in ritardo, per quanto riguarda la xylella, è bene ricordare - non lo dico io ma l'Accademia dei Lincei - che xylella è arrivata nel Salento nel 2008-2009. Dal 2008 e 2009 sono passati esattamente 11 anni e credo che prima di questo Governo, che è intervenuto in soli otto mesi di lavoro, forse ci sono stati otto-nove anni di latitanza dei Governi precedenti, probabilmente anche a targa del Partito Democratico - caro senatore Stefano, lo dico con affetto - nei quali si poteva intervenire, per cui non si sarebbe passati dai 100-200 ulivi ammalati ai 20 milioni di ulivi che devono essere oggi assolutamente tolti. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

Mi rivolgo poi alla senatrice Biti, che mi dà l'occasione per ringraziare tutti i componenti della Commissione agricoltura, che hanno lavorato a questo decreto-legge in maniera costruttiva. Effettivamente, forse, fino a questo momento non c'è stata una visione sul settore dell'agricoltura, però so del grande lavoro che è stato fatto dal ministro Centinaio, dal sottosegretario Manzato e dal sottosegretario Pesce, che è qui e che ringrazio, per cui entro la fine dell'estate - sicuramente anche in Parlamento - ci verrà presentata la visione del settore agricolo per i prossimi vent'anni, quella visione che fino ad oggi non c'è stata, ma che assolutamente serve, filiera per filiera. Ne siamo coscienti e servono ancora pochi mesi di lavoro e questa visione arriverà quanto prima. Lo ha detto il ministro Centinaio, che qualcuno accusa oggi di non essere qui in Aula. Ricordo che il ministro Centinaio è in Cina per portare a casa dei risultati, così come ha fatto esattamente un mese fa, quando ha sottoscritto alcuni contratti con il Governo cinese, non solo per il settore delle arance - che fino a pochissimo tempo fa non potevamo assolutamente esportare in Cina - ma anche per il settore della suinicoltura. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*. Sappiamo benissimo come il mercato cinese possa spostare gli equilibri mondiali. In Cina ci sono 1,5 miliardi di abitanti: potete immaginare che cosa possono significare gli accordi con questo Paese per il *made in Italy* e per tutta la nostra esportazione.

Qualcuno ci accusa del fatto che non stiamo facendo nulla. Io credo però che il recente decreto sull'etichettatura possa essere sicuramente la pietra miliare e la base di partenza per la rinascita della

nostra agricoltura. Questo Governo lo ha fatto: molto probabilmente chi c'era prima di noi non ci ha mai pensato. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza.

DE BONIS, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, ho ascoltato gli interventi dei colleghi su questo provvedimento molto importante, che è occasione di dibattito nell'Aula del Senato sul tema dell'agricoltura.

Come ho illustrato in precedenza, la vera emergenza del comparto agricolo è la vendita sottocosto delle materie prime agricole e l'assenza di trasparenza che c'è nel nostro mercato. La vera emergenza è l'assenza di programmazione e di controlli sulle importazioni. La vera emergenza è lo scarso contrasto alle concentrazioni e alle speculazioni. La vera emergenza è non voler ammettere che le cure possono sostituire l'eradicazione di ulivi millenari. Il Ministro è stato con noi in Puglia, dove abbiamo visitato i campi sperimentali e abbiamo visto che le buone pratiche agricole possono porre rimedio a questo problema, che nel corso degli anni è stato così abilmente confuso e ammantato di verità che non coincidono con quelle scientifiche. E non può essere di certo la XVIII legislatura ad estinguere la storia millenaria degli uliveti che abbiamo nel Mezzogiorno.

La vera emergenza è quindi l'assenza di un dibattito serio sul ruolo strategico che il nesso agricolo e ambientale riveste nel Paese, con tutti i servizi ecosistemici che l'agricoltura offre.

Tutto questo richiederebbe non solo un dibattito confinato in una mattinata, ma una vera e propria conferenza agricola nazionale, che spero il Governo voglia promuovere quanto prima, affinché il ruolo dell'agricoltura in Italia non continui ad essere un ruolo da Cenerentola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PESCE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, ringrazio la 9a Commissione e i senatori per il dibattito che abbiamo avuto e per i contributi emersi.

Mi preme in questa sede sottolineare che il decreto-legge, per sua natura, affronta problematiche urgenti, ma in questo caso, nel farlo, abbiamo inserito anche alcune misure strutturali per evitare di tornare in situazioni di crisi, come nel caso del monitoraggio delle produzioni lattiero-casearie.

Vorrei oggi citare i dati Istat che sono stati distribuiti ieri, in cui si evidenzia come nel 2018 l'agroalimentare abbia mostrato una sensibile ripresa, fatta eccezione per l'olivicoltura e per il settore degli agrumi, su cui si è incentrato il decreto-legge, a dimostrazione del fatto che abbiamo avuto un *target* assolutamente corretto nella nostra azione.

In particolare, per l'olivicoltura, il Piano per la rigenerazione olivicola della Puglia per la prima volta mette a disposizione risorse finanziarie consistenti per puntare alla ricostruzione del patrimonio produttivo, per realizzare una serie d'investimenti per la nostra olivicoltura e anche per il patrimonio culturale che questa rappresenta.

Vorrei concludere evidenziando che il provvedimento in esame chiaramente rappresenta un tassello all'interno di un complesso sistema di azioni di valorizzazione dell'agroalimentare in un'ottica di filiera, per contrastare gli effetti sempre più forti del cambiamento climatico e per andare incontro a una sempre maggiore sostenibilità ambientale, sociale ed economica. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame dell'emendamento e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VALLARDI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Il parere è invece favorevole sull'ordine del giorno G1.1 e contrario sull'ordine del giorno G1.2.

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 13,02)

PESCE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor

Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Berutti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.1, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.2, presentato dal senatore De Bonis.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VALLARDI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
PESCE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori, fino alle parole «e per l'anno 2020».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.4.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori, identico all'emendamento 2.2, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'emendamento 2.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.5, presentato dalla senatrice Lonardo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VALLARDI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
PESCE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori, fino alle parole «qualunque specie».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.3.
Passiamo all'emendamento 3.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dalla senatrice Lonardo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Durnwalder e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.7, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.8, presentato dalla senatrice Biti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.9, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.10, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori, e 3.11, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.12, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'emendamento 3.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.1, presentato dalla senatrice Lonardo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VALLARDI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
PESCE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.
TARICCO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TARICCO *(PD)*. Signor Presidente, come hanno già detto i colleghi, in questo provvedimento ci sono tante cose che mancano. Mancano sufficienti risorse per affrontare tutti i temi. Mancano provvedimenti che coprano territori che sono stati ugualmente danneggiati da gelate. Mancano provvedimenti su altri settori in crisi che non sono stati ricompresi in questo provvedimento.

Poi c'è questo articolo, l'articolo 4, che non esito a definire qualcosa di scandaloso.

Non è che non ci aspettassimo questo provvedimento, che era nell'aria. Nel settore zootecnico si sapeva che sarebbe stata presentata una misura, in un qualche provvedimento, con il compito puntuale di bloccare l'esecutività delle procedure riguardo a coloro che non avevano accettato di rateizzare e pagare le multe relative alle quote latte. Ce lo aspettavamo; si trattava solo di capire dove sarebbe stata inserita questa misura e ce lo siamo trovati all'articolo 4 del provvedimento in esame.

Da un certo punto di vista, verrebbe da dire che il provvedimento certifica che l'assassino torna sempre sul luogo del delitto, perché gli intrecci tra l'attività della Lega e la questione delle quote latte si sono ciclicamente ripetuti dentro il quadro legislativo di questo Paese. Da questo punto di vista, quindi, nulla di nuovo sotto il sole.

Questo è un provvedimento che, con la scusa di migliorare le procedure di esecuzione, di fatto le sospende fino a metà luglio e, nel frattempo, trasferisce la competenza del recupero delle multe delle quote latte da Agea (che ne era titolare fino adesso) all'Agenzia delle entrate, quindi al sistema ordinario di riscossione di quanto dovuto allo Stato. In questo modo, verrà emanato un decreto con istruzioni sulle modalità con cui ciò dovrà avvenire e, di fatto, si ottiene il risultato, creando la frammentazione di un decreto e procedure che verranno ricomunicate a coloro che ne saranno oggetto, di ricreare lo spazio per ricorsi al TAR e opposizioni alle procedure. Quindi, ne riparleremo tra qualche anno, dopo le sentenze del TAR, del Consiglio di Stato e via discorrendo.

In realtà, quello che sta accadendo è la ripetizione di ciò che è successo nel 2009 con la legge n. 33, che convertì il decreto-legge promosso dall'allora ministro Zaia, quando fu bloccata l'esecuzione, che stava partendo in tutte le Regioni del Nord Italia, e tutto fu trasferito ad Agea, con l'impegno a ridefinire le procedure. Con il Governo Berlusconi e Ministro dell'agricoltura Zaia, quelle procedure non furono mai precisate, tanto che la legislatura terminò senza che le norme fossero emanate, norme che emanerà poi, con la legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Governo Monti, e troveranno le procedure di attuazione definitive nel novembre 2013, ossia nella passata legislatura. Quel percorso permise di bloccare tutti i procedimenti, per poi farli ripartire daccapo dopo i ricorsi.

Dal mio punto di vista, tale questione grida vendetta ed è vergognosa perché è del tutto strumentale. Già dopo la misura adottata nel novembre 2013, Agea ha adottato una convenzione con l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, che di fatto curavano la riscossione. Quindi, passa semplicemente la titolarità del procedimento, ma la procedura rimane identica a quella di prima, con la conseguenza che non si ottiene alcun miglioramento in termini di risultati sul piano pratico.

La cosa drammatica è che la Corte dei conti ha certificato il costo sostenuto dall'Italia per questo giochetto delle quota latte, per cui un partito si è impegnato con alcuni produttori (ricordo che si tratta di circa 500 produttori sui 35.000 totali del Paese) a non farli mai pagare in cambio del loro consenso. Ebbene, questo giochetto è costato all'Italia 4,5 miliardi di euro, come certificato alla fine del 2012 dalla Corte dei conti. Inoltre - si tratta sempre di dati della Corte dei conti - ci apprestiamo a compiere un ulteriore salasso ai danni dello Stato per 1,3 miliardi di euro. Se questo è il Governo del cambiamento, siamo sulla buona strada. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice Biti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 4.0.1, identico all'emendamento 4.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.1, presentato dai senatori Mirabelli e Stefano, identico all'emendamento 4.0.2, presentato dal senatore De Siano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 4.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.100, presentato dalla senatrice Lonardo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 4-*bis*, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VALLARDI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
PESCE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4-*bis*.1 (testo 2), presentato dalla senatrice D'Angelo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4-*bis*.2, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'emendamento 4-*bis*.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-*bis*.0.1, presentato dalla senatrice Lonardo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'emendamento 4-*bis*.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-*bis*.0.2, presentato dalla senatrice Lonardo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VALLARDI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
PESCE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dal senatore Magorno e da altri senatori, identico all'emendamento 5.2, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VALLARDI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 6.1. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G6.6 e contrario sui restanti ordini del giorno.
PESCE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, sull'emendamento esprimo parere conforme a quello del relatore.
Esprimo invece parere favorevole sugli ordini del giorno G6.1, G6.2, G6.4, G6.6 e G6.8, e parere contrario sui restanti ordini del giorno G6.3, G6.5, G6.7 e G6.9.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 6.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore De Bonis.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G6.1.

TARICCO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARICCO *(PD)*. Signor Presidente, abbiamo presentato una serie di ordini del giorno che hanno ricevuto parere favorevole in Commissione, mentre adesso sugli stessi è stato espresso parere contrario: chiedo per questo al relatore di ripensare al parere.

Tra l'altro, sono ordini del giorno che affrontano un tema molto serio: abbiamo posto in evidenza il fatto che il provvedimento interveniva sulle gelate della Puglia, ma lasciava scoperte le gelate di tutte le altre Regioni. Abbiamo presentato emendamenti che andavano in questa direzione e sono stati respinti. Abbiamo presentato poi degli ordini del giorno chiedendo che almeno si tenesse presente di questo in visione prospettica.

Chiedo quindi al relatore di rivedere la sua posizione, che è poca cosa, affinché almeno si faccia in modo che rimanga un segno positivo sul fatto che l'emergenza esiste. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

VALLARDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLARDI, *relatore*. Signor Presidente, nella fretta c'è stata una sovrapposizione nei pareri. Li ripeto: esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G6.1 e G6.2. Rispetto all'ordine del giorno G6.3, esprimo parere favorevole previa riformulazione.

PRESIDENTE. Rispetto all'ordine del giorno G6.3 sia lei che il Governo avevate espresso parere contrario. Ora è favorevole? Ha modificato il suo parere?

VALLARDI, *relatore*. Chiederei alla Presidenza un minuto di sospensione per verificare questo ordine del giorno. *(Commenti dai Gruppi FI-BP e PD)*.

PRESIDENTE. Non capisco più niente, per favore. Un attimo di pazienza per tutti. Devo capire questi pareri. Il relatore ha chiesto di parlare per proporre una riformulazione. Sull'ordine del giorno G6.3 era stato formulato un parere contrario sia da parte del relatore che da parte del rappresentante del Governo. Lei, senatore Vallardi, cosa sta dicendo adesso?

VALLARDI, *relatore*. Signor Presidente, le chiedo, se possibile, di poter parlare trenta secondi con il rappresentante del Governo per vedere se è possibile trovare un punto di convergenza per poter accogliere questo ordine del giorno. *(Commenti dai Gruppi FI-BP e PD)*.

PRESIDENTE. Per favore colleghi, non riesco a capire! Dispongo l'accantonamento dell'ordine del giorno G6.3. Sull'ordine del giorno G6.4 c'è un parere favorevole del Governo e contrario del relatore. Lo conferma?

VALLARDI, *relatore*. No, signor Presidente, anche il mio parere sull'ordine del giorno G6.4 è favorevole. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Sugli ordini del giorno G6.5 e G6.7 i pareri erano conformi e erano contrari, mentre sull'ordine del giorno G6.6 i pareri erano conformi e favorevoli. Sull'ordine del giorno G6.8 lei aveva espresso parere contrario, mentre il Governo era favorevole. Infine, sull'ordine del giorno G6.9 sia lei che il Governo avevate espresso parere contrario. Rimane tutto così?

VALLARDI, *relatore*. Sull'ordine del giorno G6.8 esprimo parere favorevole, mentre sull'ordine del giorno G6.9 resta il parere contrario.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G6.1 e G6.2 non verranno posti ai voti.

FERRARI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI *(PD)*. Signor Presidente, è difficile comprendere se trattasi di un mero problema tecnico o

di un problema politico (ad ora non è chiaro), tanto è vero che è stata chiesta la sospensione e lei, Presidente, con un atto di grande generosità, ha dato la possibilità di accantonare un ordine del giorno che altrimenti, politicamente, avrebbe provocato un incidente. Ad ora stiamo messi in questo termini. *(Commenti dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

Francamente il vero incidente sta nella mancanza di rispetto del fatto che questo è l'unico provvedimento, dopo un anno, che tratta di agricoltura e il Ministro non è presente dopo cinque ore di trattazione dell'argomento. *(Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

In ogni caso, siccome avete impiegato dieci minuti a stabilire qual è il parere sull'ordine del giorno...

PRESIDENTE. Si rivolga a me. Credo che, siccome chi è intervenuto prima...

FERRARI *(PD)*. Siccome non ho concluso, mi lasci concludere.

PRESIDENTE. Concluda l'intervento.

FERRARI *(PD)*. Ho anche usato un termine molto delicato relativamente al fatto che il suo fosse un atto generoso per consentire alla maggioranza di uscire dall'imbarazzo, relativo certamente al peso che ha questo tema *(Commenti del senatore Simone Bossi),* quello di un ordine del giorno. Sono però in grado di essere in imbarazzo anche su un ordine del giorno. *(Applausi della senatrice Malpezzi)*.

Detto ciò, siccome non abbiamo capito quale sia la fonte di tale imbarazzo, le chiederei di mettere in votazione tutti gli ordini del giorno a prima firma del Partito Democratico, anche quelli che avranno il parere positivo da parte del Governo.

PRESIDENTE. Volevo significare che è intervenuto prima il suo collega, il senatore Taricco del Partito Democratico, sollecitando il relatore a rivedere il suo parere sull'ordine del giorno, cosa che il relatore ha puntualmente fatto. Non possiamo dire tutto e il contrario di tutto. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

Il senatore Taricco ha invitato il relatore a rivedere un parere, il relatore è intervenuto modificando il suo parere, cosa che ha fatto, e direi che dovrebbe essere di soddisfazione il fatto che l'ordine del giorno è stato accolto dopo il suo ripensamento.

BELLANOVA *(PD)*. È la normativa!

PRESIDENTE. Allora, se vogliamo fare polemica, la facciamo pure. Io, però, vi inviterei...

FERRARI *(PD)*. Ho diritto di parlare sull'ordine dei lavori.

LAUS *(PD)*. Lo faccia parlare.

FERRARI *(PD)*. Mi dia la parola.

BELLANOVA *(PD)*. Lei non deve fare polemica.

PRESIDENTE. Lei ha parlato, ha detto quello che doveva dire. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

MARCUCCI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI *(PD)*. Signor Presidente, credo che le regole e il Regolamento del Senato debbano valere per tutti. Credo il senatore Ferrari avesse il diritto di parlare e anche di concludere il suo intervento. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Lei non gli ha permesso di concludere l'intervento. Guardi i filmati, non gli ha permesso di concludere l'intervento.

PRESIDENTE. Se non gli ho permesso di concludere l'intervento, chiedo scusa, e può continuare l'intervento. Non era nelle mie intenzioni interromperlo.

MARCUCCI *(PD)*. La ringrazio.

PRESIDENTE. Senatore Ferrari, concluda perché non ho capito che dovesse parlare ancora. Lo faccia e le chiedo scusa di non aver capito.

FERRARI *(PD)*. Signor Presidente, ci siamo capiti male.

Dopo il dibattito c'è stata la dichiarazione di voto del senatore Taricco, che aveva diritto di svolgere, sull'ordine del giorno 6.1, nel corso della quale è stato chiesto di fare chiarezza tra Governo e relatore sul parere espresso sull'ordine del giorno e di cambiarlo qualora il relatore avesse mantenuto una posizione contraria. Questa è stata la dichiarazione di voto.

Siccome sono poi passati alcuni minuti durante i quali non si è capito l'orientamento su tutti gli ordini del giorno, tra l'altro molto simili, e soprattutto quale sia la fonte dell'imbarazzo di quei minuti, sono intervenuto sull'ordine dei lavori per chiedere alla Presidenza di porre comunque in votazione, a

prescindere anche da un parere positivo, tutti gli ordini del giorno riferiti all'articolo 6, a prima firma di un componente del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Va bene, questo non sposta nulla.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.1, presentato dal senatore Croatti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G6.2.

SBROLLINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Faccio presente che avete esaurito il tempo a vostra disposizione. Comunque la faccio intervenire. Ne ha facoltà. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

SBROLLINI *(PD)*. Signor Presidente, c'è stato un attimo di confusione tra Governo e relatore, e vorrei sottolineare - come hanno evidenziato i colleghi che mi hanno preceduto - che questi ordini del giorno avevano trovato accoglimento in Commissione agricoltura.

L'ordine del giorno G6.2 e gli altri presentati dal Partito Democratico vogliono estendere misure urgenti e - secondo me - emergenziali a tutte quelle altre Regioni colpite, nei giorni del 25 e 26 marzo, da un'ondata di maltempo molto violenta che ha provocato ingenti danni alle colture della Regione Veneto, tanto che la stessa Regione ha già chiesto lo stato di calamità naturale.

Successivamente, anche nei giorni scorsi, vi è stata un'ulteriore ondata di gelate eccezionali che ha compromesso del tutto il comparto agricolo, soprattutto per quanto concerne alcune specialità della zona - penso in modo particolare al Vicentino, al Bassanese, ma anche al Veronese e ad altre aree - come i ciliegi e il mais appena germogliato.

Abbiamo anche depositato un'interrogazione circa un mese fa per chiedere di rivedere queste misure e utilizzare al meglio il Fondo nazionale di solidarietà, per evitare di compromettere un intero settore vitale, anche dal punto di vista del PIL, della Regione Veneto.

Chiediamo un intervento urgente e di poter non solo adottare misure emergenziali e urgenti, ma anche rivedere per quanto possibile tutta quella parte che invece non prevede azioni strutturali per dare una visione organica a un settore che da troppi anni aspetta delle risposte.

PRESIDENTE. Vi chiedo scusa, perché prima ho letto male: al Partito Democratico mancano ancora venti minuti. Ho sbagliato io a leggere e, quindi, vi chiedo ancora scusa.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.2, presentato dalla senatrice Sbrollini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G6.3.

VALLARDI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G6.3 se viene accolta la riformulazione proposta.

PRESIDENTE. Qual è la riformulazione?

VALLARDI, *relatore*. Signor Presidente, nella prima parte del dispositivo proponiamo di sostituire le parole: «ad intraprendere iniziative legislative volte ad» con le seguenti: «a valutare la necessità di». Nel secondo impegno del dispositivo proponiamo di premettere le parole «a valutare l'opportunità di».

PESCE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, il mio parere è favorevole se vengono accolte le suddette modifiche, ma richiedo altresì di espungere l'ultimo punto del dispositivo, come da accordi presi in sede di Commissione agricoltura.

MANCA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCA *(PD)*. Signor Presidente, ovviamente accolgo le riformulazioni proposte.

Voglio però sottolineare, dato che abbiamo presentato diversi emendamenti al riguardo, che negare alle imprese agricole dell'Emilia-Romagna le risorse necessarie per riconoscere i danni alle imprese stesse provocati dalla gelata non è solo sprecare un'occasione, ma significa anche tradire alla radice il titolo del provvedimento del presente decreto-legge il quale prevede proprio sostegno alle imprese

agricole per lo sviluppo economico e per il rilancio del settore. Per me è una mancanza grave. Non voglio pensare male. Non vorrei che ci trovassimo di fronte a un nuovo regionalismo differenziato che differenzia gli interventi nel settore agricolo a seconda delle Regioni e dei governi delle Regioni stesse. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Lo dico perché qui vengono a mancare le risorse per l'Emilia-Romagna e lo vedremo dopo con gli emendamenti.

Quindi, accolgo favorevolmente, nell'imbarazzo tra relatore e Governo, la riformulazione del presente ordine del giorno, ma segnalo che siamo in presenza di un provvedimento che nega alle imprese dell'Emilia-Romagna la possibilità di riconoscere i danni che le gelate del 2018, tra fine febbraio e inizio marzo, hanno prodotto nel nostro sistema regionale. E in questo modo si impedisce anche alla Regione di procedere alla delimitazione delle aree per le verifiche pertinenti. Alla faccia del sostegno alle imprese agricole! Sarebbe meglio un comizio in meno e un atto di Governo in più: meglio bloccare la campagna elettorale e occuparsi dei problemi seri delle imprese e dei nostri territori.

Teniamo conto, Presidente, che lo stesso territorio è stato colpito proprio recentemente da un'alluvione e ancora non ho visto rappresentanti del Governo recarsi sul posto e assumersi le proprie responsabilità. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Casini)*.

Questo mi porta a pensare che sia necessario un cambio di passo. La propaganda a fine del consenso ha un limite. Manca il governo dei procedimenti e negare le risorse a quel territorio significa compiere una discriminazione rilevante, che non ha nulla a che vedere con le regole fondamentali della democrazia e del sostegno a tutte le imprese del settore agricolo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.3 (testo 2), presentato dal senatore Manca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.4, presentato dal senatore Manca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.5, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.6, presentato dal senatore Lomuti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G6.7.

VALLARDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLARDI, *relatore*. Signor Presidente, invito il senatore De Bonis ad accettare una riformulazione dell'ordine del giorno G6.7, aggiungendo alla formula «impegna il Governo» le parole: «a valutare l'opportunità di».

Se tale richiesta di riformulazione è accolta, il parere sull'ordine del giorno G6.7 è favorevole.

PRESIDENTE. Senatore De Bonis, accetta la riformulazione proposta dal relatore?

DE BONIS *(Misto)*. Sì, Presidente, l'accolgo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

PESCE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Accolgo l'ordine del giorno riformulato.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.7 (testo 2), presentato dal senatore De Bonis.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.8, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.9, presentato dalla senatrice Sudano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 6.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.100, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla prima parte dell'emendamento 6.0.101, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.0.101, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori, fino alle parole: «dell'articolo 10».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 6.0.1.

Passiamo all'emendamento 6.0.102, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.0.102, presentato dal senatore Manca e da altri senatori, fino alle parole «dell'articolo 10».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 6.0.103 e 6.0.104.

Passiamo all'emendamento 6.0.105, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.105, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 6.0.106, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.106, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 6.0.107, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.107, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 6.0.108, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.108, presentato dalla senatrice Sudano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 6.0.109, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.109, presentato dal senatore Faraone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'emendamento e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 6-*bis* del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VALLARDI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 6-*bis*.1 e parere favorevole all'accoglimento degli ordini del giorno G6-*bis*.1 e G6-*bis*.2. Esprimo inoltre parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G6-*bis*.3, qualora riformulato nel senso di invitare a valutare l'opportunità.

PESCE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

Accolgo a nome del Governo gli ordini del giorno G6-*bis*.1 e G6-*bis*.2 e invito a riformulare l'ordine del giorno G6-*bis*.3 nel senso indicato dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 6-*bis*.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-*bis*.1, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G6-*bis*.1 e G6-*bis*.2 non verranno posti ai voti.

Senatore Damiani, accoglie l'invito a riformulare l'ordine del giorno G6-*bis*.3?

DAMIANI *(FI-BP)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6-*bis*.3 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VALLARDI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PESCE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 7.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.1, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori, fino alle parole «*le seguenti*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 7.2.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.4, presentato dal senatore Magorno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.3, presentato dalla senatrice Sbrollini e da altri senatori, identico all'emendamento 7.5, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.6, presentato dalla senatrice Sbrollini e da altri senatori, identico all'emendamento 7.9, presentato dal senatore Damiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 7.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.7, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 7.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.8, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.10, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori, identico agli emendamenti 7.11, presentato dalla senatrice Biti e da altri senatori, e 7.12, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'ordine del giorno G7.1 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VALLARDI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati. Invito il Governo ad accogliere gli ordini del giorno G8.1 (testo 2) e G8.7 ed esprimo parere contrario su tutti gli altri.

PESCE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 8.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dai senatori Ciampolillo e Nugnes.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 8.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. *(Il senatore Ciampolillo fa cenno di voler intervenire)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.2, presentato dai senatori Ciampolillo e Nugnes.

(Segue la votazione). *(Commenti del senatore Ciampolillo)*.

PRESIDENTE. Senatore Ciampolillo, ormai abbiamo votato. Può intervenire sull'emendamento successivo.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signor Presidente, anche il senatore Martelli ha fatto cenno di voler intervenire.

PRESIDENTE.Allora, dispongo l'annullamento della votazione appena effettuata.

Chiedo però ai colleghi di evidenziare con chiarezza quando c'è una richiesta di intervento.

CIRINNA' *(PD)*. Puglia, aiuta il Presidente!

MARTELLI *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(Misto)*. Signor Presidente, intervengo molto semplicemente per chiedere di aggiungere la firma a tutti gli emendamenti a prima firma dei senatori Buccarella, De Bonis e Ciampolillo, qualora i presentatori concordino.

PRESIDENTE. Non facendosi obiezioni da parte dei presentatori, la Presidenza ne prende atto.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire in dichiarazione di voto sull'emendamento 8.2, perché il decreto-legge prevede il taglio di 11 milioni di ulivi. E vi dico che sono tutti ulivi sani. Ciò si evince anche dalle intercettazioni della procura della Repubblica di Lecce che ha evidenziato tutta una serie di anomalie degli studi in particolare del CNR. Basterebbe ricordare qualche *e-mail* riservatissima addirittura, in cui Saponari - parliamo del 2014 - scriveva a Boscia, entrambi ricercatori del CNR: «Non ho capito chi sta scrivendo questa norma? Forse capisco perché ieri Savino mi chiedeva il piano di ricerca che mandammo alla Regione […] Non so, è solo una mia illazione». E ancora: «Adesso il Codile è diventato anche il centro cui segnalare nuovi focolai? […] Vuoi vedere che grazie al ruolo svolto nelle indagini, al Codile rimpinguano immediatamente i 360.000 euro? Ma qui stiamo impazzendo? Antonio dovrebbe essere più onesto con noi». Ancora, ascoltate cosa il ricercatore Boscia scrive a Maria Saponari: «Non banalizziamo la prova: se usiamo la coratina, la infettiamo con la fastidiosa, la osserviamo asintomatica per uno, due, tre… quindici anni, poi quando Martelli» - altro ricercatore - «sarà morto, Savino forse, io non so, la professoressa avrà avuto una crisi isterica perché non ci ha guadagnato nulla in tutti i sensi, tu avrai l'età mia e pubblicherai che (xylella, ndr) non è patogenica (ma questo lo sappiamo già): embè?».

Davanti a questo dovremmo capire che c'è un'inutilità nel taglio degli alberi. All'inizio di quest'anno il consigliere regionale del PD Fabiano Amati ha girato un video in cui si diceva che la xylella stava avanzando. Ho sentito dire da molti colleghi che la xylella sta avanzando: è falso. I dati della Regione sono falsi.

Ho fatto una denuncia in procura, colleghi, e la procura ha sequestrato quell'ulivo di Monopoli che - secondo l'osservatorio fitosanitario che aveva effettuato i controlli - era stato dichiarato infetto, per cui aveva spostato di 10 km la fascia di contenimento per tagliare altri alberi. La procura è intervenuta, ha sequestrato l'albero a seguito della mia denuncia e ha stabilito che non era vero che l'albero fosse infetto da xylella. Quindi, la procura di Lecce ha trasferito per competenza a Bari tutta una serie di atti, intercettazioni e i computer contenenti le *e-mail*.

È inutile tagliare gli alberi, e per tale ragione, attraverso questo emendamento, chiedo di aspettare ventiquattro mesi prima del taglio perché parliamo di alberi vivi, sani.

Alcuni alberi sono stati curati con il metodo Scortichini, che è scientifico, essendo stato certificato da tre riviste scientifiche di settore con il sistema *peer review*, che è l'unico che certifica scientificamente. Ebbene, questo metodo insieme ad altri, come Nuovo Ulivo, che è un sapone - come sapete, il sapone elimina i batteri e lo usiamo tutti i giorni per le nostre mani - o anche le onde elettromagnetiche sono rimedi per far guarire gli alberi dalla xylella, per curarli e farli ritornare verdi. Alcuni campi, che erano diventati ormai completamente secchi da secoli, sono tornati completamente verdi.

Colleghi, con l'emendamento 8.2 almeno riusciamo a valutare in due anni la reale capacità di resistenza della pianta attraverso le cure. Se tagliamo gli alberi, la Puglia perderà 11 milioni di ulivi: un patrimonio irriproducibile.

Ricordatevi, colleghi - mi rivolgo soprattutto ai senatori pugliesi - che i nostri ulivi non sono riproducibili e verranno sostituiti con piantine - lo dico per il bene di tutti - che sono di proprietà...

PRESIDENTE.Concluda, per cortesia.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Queste piantine sono alte mezzo metro e hanno bisogno di 15 litri di acqua al giorno, che in Puglia non c'è. L'olio vale meno di due euro al litro. Dove li hanno messi? In Almeria, in Spagna? Sono scappati, hanno abbandonato le terre, c'è la desertificazione: un disastro. Quegli alberelli non servono a nulla e, tra l'altro, non è vero che non si infettano, si infettano ugualmente. Quindi, che senso ha tagliare un albero vivo e sano, visto che quegli 11 milioni di ulivi sono per la maggior parte tutti sani? Solo l'1,8 per cento ha il batterio.

Tra l'altro, non è vero che non si infettano, si infettano ugualmente. Pertanto, che senso ha tagliare un albero vivo e sano? La maggior parte di quegli 11 milioni di ulivi è sana: solo l'1,8 per cento presenta il batterio.

Quindi, qui siamo di fronte a un grande inganno.

PRESIDENTE. Per favore, senatore, concluda.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Si vogliono utilizzare i fondi europei e lo abbiamo capito dalle intercettazioni della procura, che vi invito a leggere.

STEFANO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO *(PD)*. Signor Presidente, intervengo brevemente per dire che noi voteremo convintamente contro l'emendamento a prima firma del collega Ciampolillo, che esprime in maniera evidente quello che non bisognerebbe fare per contrastare la xylella in Puglia. Ritardare di ventiquattro mesi l'eradicazione di una pianta infetta è il metodo per continuare assolutamente a far diffondere la xylella alla rapida velocità che il batterio ha dimostrato di avere negli ultimi anni.

Voglio anche dire che purtroppo, anche nell'attività emendativa, si continua con una sistematica diffusione di *fake news*. Proprio in queste ore l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sta dicendo che tutta l'Unione europea è a rischio, se non si applicano tempestivamente le misure di controllo che ha fissato.

Credo che il senatore Ciampolillo renderebbe un servizio alla Puglia se iniziasse ad affidarsi alla scienza e non alle sue estemporanee visite a qualche albero infetto presente in Puglia. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Ciampolillo)*.

PRESIDENTE. No, per cortesia, dovete parlare con me. Si rivolga a me, senatore.

DAMIANI *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMIANI *(FI-BP)*. Signor Presidente, intervengo per esprimere anch'io un voto di contrarietà sull'emendamento del collega Ciampolillo, perché prevedere trattamenti per una durata di ventiquattro mesi significa distruggere la Puglia che oggi è già stata distrutta da sette anni di negligenza dei Governi, anche regionali. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Richiamo l'attenzione dell'Assemblea, invece, sull'emendamento 8.12, che mira a snellire le pratiche di eradicazione e che invitiamo l'Aula del Senato a votare, al fine di velocizzare oggi l'eradicazione, perché si sta distruggendo la produzione olivicola pugliese. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.2, presentato dal senatore Ciampolillo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 8.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.3, presentato dai senatori De Bonis e Martelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 8.4, identico all'emendamento 8.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.4, presentato dai senatori De Bonis e Martelli, identico all'emendamento 8.200, presentato dai senatori Buccarella e Martelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 8.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto. *(Proteste dal Gruppo FI-BP)* .
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIAMPOLILLO *(M5S)*. Che problema c'è?
PRESIDENTE. Senatore Ciampolillo, per cortesia.
CIAMPOLILLO *(M5S)*. Che cosa c'è, colleghi? Vi dà forse fastidio che ho letto le indagini della procura? Vi dà fastidio questo?
PRESIDENTE. Senatore Ciampolillo, io le ho dato la parola e, quindi, parli con me.
CIAMPOLILLO *(M5S)*. Mi scusi, ma un collega parlava con me.
PRESIDENTE. Parli con me e basta. Prego, senatore.
CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signor Presidente, mi dispiace che non sia presente oggi il ministro Centinaio. In verità, quando è venuto a Bari, è stato lui stesso a dire che si occupa di turismo: sarà per questo motivo che non c'è. È stato lui stesso a dire di essere esperto di turismo e di non comprendere nulla di agricoltura: sono parole sue, le ha pronunciate lui a Bari e non ero da solo in prefettura. *(Brusio)*. Se non vi piacciono neanche le parole del Ministro, non è colpa mia.
Ebbene, dal decreto di archiviazione sul caso xylella, che però è stato spostato per competenza a Bari, emergono alcune conversazioni riservate fra gli indagati, ricercatori e dirigenti dell'Osservatorio fitosanitario: quelli che per voi sarebbero la scienza sono tutti indagati.
VOCI DAL GRUPPO PD. Ma cosa dici?
CIAMPOLILLO *(M5S)*. Emerge, in particolare, quella che la procura definisce come incredibile sciatteria - non sono parole mie - nelle operazioni di campionamento dei materiali su cui effettuare le analisi per provare la presenza del batterio.
Emblematiche in tal senso sono le fotografie estrapolate dai *personal computer* di Maria Saponari, ricercatrice del CNR, e di Vito Nicola Savino, direttore del centro «Basile Caramia» di Locorotondo, dove solo si possono eseguire le analisi.
Quei dati della Regione sono tutti falsati, tanto è vero che, quando è intervenuta la procura, ha scoperto che non è vero che la xylella sta avanzando a Bari, ma quell'albero è completamente sano. Sono state trovate foto in quel *computer* in cui si vede un ragazzo che campiona a mani nude dopo aver saltato un cancello. Così hanno fatto i campionamenti.
STEFANO *(PD)*. Era quasi meglio quando segnalavi i pianisti!
CIAMPOLILLO *(M5S)*. Sono tutti dati che dimostrano esattamente il contrario.
Dallo scambio di *e-mail* tra gli indagati viene a galla anche altro - sentite questo - cioè la preponderanza dell'interesse economico, ovvero la prospettiva di ottenere finanziamenti a beneficio esclusivo dell'università di Bari rispetto alla finalità della ricerca scientifica. Le pm Valeria Mignone e Roberta Licci dedicano a questo uno spazio importante, tanto da spingersi a dire che questo secondo fine (quello dei finanziamenti) ha chiaramente condizionato l'approccio degli indagati alla questione sin dalle primissime battute e già anche a discapito della trasparenza e della ricerca scientifica. Allora come esempio viene riportata una *e-mail* diretta ad Antonio Guario, allora dirigente dell'Osservatorio fitosanitario regionale di Bari, e a Donato Boscia, ricercatore del CNR, scritta da Franco Nigro, docente di patologia vegetale l'università di Bari - sono gli scienziati a cui fate riferimento voi - il 19 settembre 2013, nei giorni in cui si iniziava a discutere apertamente del problema grazie ad articoli di stampa. La *e-mail* è del seguente tenore: «Come avrai potuto notare dalla rassegna stampa, anche altri colleghi universitari sono al lavoro. Pertanto io credo che, per la parte di mia competenza, sarà necessario dare un'accelerata alle risultanze raccolte sia in questa fase che in precedenti prove effettuate in situazioni analoghe. Infine, sarebbe opportuno che il *pool* si riunisse a breve (possibilmente prima del 24 p.v.) per cercare di capire chi sta contattando risorse finanziare in suo nome e conto». È il documento della procura.
Peraltro la procura nota anche che dalle *e-mail* trovate sui *computer* sequestrati «traspare una costante e quasi imbarazzante attenzione ai riflessi in tema di notorietà sul piano scientifico e alle prospettive economiche della gestione del fenomeno, poi avvenuta in regime di sostanziale monopolio da parte dell'università di Bari e dei laboratori a essa collegati. Si giunge persino a studiare e proporre bozze della normativa in materia di xylella, bozze nelle quali viene specificato anche l'importo dei

finanziamenti da destinare in modo esclusivo alla ricerca condotta dall'università di Bari». Se neanche questo basta, non so che altro dire.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.5, presentato dal senatore Ciampolillo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.201, presentato dai senatori Buccarella e Martelli, fino alle parole «piante contaminate».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 8.8.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.6, presentato dai senatori De Bonis e Martelli, fino alle parole «medesima decisione.».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 8.202 a 8.204.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.9...

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Annulliamo la votazione. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, ovviamente il problema si risolverebbe se i senatori Segretari guardassero ogni tanto anche da questa parte, perché non è piacevole.

Signor Presidente, questo è un emendamento molto semplice, che cerca di far comprendere e dare un contributo per evitare l'espianto di tutte le piante monumentali. Si chiede, quindi, almeno la soppressione della fattispecie dell'eradicazione anche delle piante monumentali, che sono uno dei valori aggiunti. Bisognerebbe invece, almeno su questa parte, fare un programma davvero speciale e di quarantena, perché sono uno dei valori aggiunti. Addirittura, ho visto emendamenti con cui si chiede di abrogare la legge della Regione Puglia che aveva tutelato tutte le piante non monumentali.

Io invito tutti a riflettere su questo. Dovremmo fare una lunga discussione, ancora più approfondita, anche nelle sedi competenti dal punto di vista scientifico. Queste norme, però, sono in deroga a tutto: in deroga alle norme ambientali e in deroga alle norme paesaggistiche. Almeno, riduciamo il danno e cerchiamo di preservare le piante monumentali.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.9, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.205, presentato dai senatori Buccarella e Martelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.206, presentato dai senatori Buccarella e Martelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Sull'emendamento 8.10, identico agli emendamenti 8.11 e 8.12, il parere della 5a Commissione è condizionato a riformulazione. Chiedo ai firmatari degli emendamenti in questione se accettano la richiesta di riformulazione.

DAMIANI *(FI-BP)*. Signor Presidente, insistiamo sulla votazione degli emendamenti, in quanto le proposte non hanno aggravi di spesa; e ne abbiamo discusso in Commissione. Anzi, con l'approvazione di questi emendamenti, che sono tutti simili, sicuramente si andrà anche a risparmiare.

Oggi, infatti, i capitoli di spesa, per quanto riguarda questi controlli, sono previsti. In questo caso, noi prevediamo che «nella zona infetta l'eradicazione delle piante contaminate, comprese quelle

monumentali (…) è sempre assentita su richiesta dell'interessato, se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto». In questo caso, quindi, non c'è assolutamente alcun aggravio di spesa e il parere della 5a Commissione può essere favorevole.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.10, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori, identico agli emendamenti 8.11, presentato dal senatore Magorno e da altri senatori, e 8.12, presentato dal senatore Damiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 8.207.

BUCCARELLA *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(Misto)*. Signor Presidente, la modifica del testo che si propone riguarda proprio gli ulivi monumentali di interesse storico. Mentre nel testo proposto, nell'ultimo periodo del primo comma, sotto la voce «articolo 18-*bis*», si prevede che possa essere consentito di non rimuovere le piante caso per caso se non è accertata la presenza dell'infezione, io propongo, con il mio emendamento, di ribaltare il ragionamento. Ovvero, limitatamente agli ulivi monumentali di interesse storico, stabilire che non è consentito l'espianto di queste piante, a meno che non sia accertata la presenza dell'infezione.

Mi sembra una misura ragionevole e opportuna, su cui invito il relatore e il Governo a meditare, prima di lanciarsi in un parere sfavorevole, e a valutare se sia il caso di accantonarlo. Non credo possa neanche da parte mia essere riformulato come ordine del giorno, dato il carattere dispositivo. Mi rimetto, però, alla generosità del Governo e del relatore.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore e al Governo se confermano il parere contrario sull'emendamento 8.207.

VALLARDI,*relatore*. Signor Presidente, confermo il parere contrario.

PESCE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.207, presentato dai senatori Buccarella e Martelli, fino alle parole «dato areale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 8.208.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.13, presentato dal senatore Ciampolillo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.14, presentato dal senatore De Bonis e Martelli, fino alle parole «*commi 2*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 8.209.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.210, presentato dai senatori Buccarella e Martelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.211, presentato dai senatori Buccarella e Martelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.212, presentato dai senatori Buccarella e Martelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.213, presentato dai senatori Buccarella e Martelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.15, identico all'emendamento 8.214.

BUCCARELLA *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(Misto)*. Signor Presidente, colleghi senatori, è il caso che chi di noi si è scandalizzato all'epoca e oggi ha cercato di mettere mano a quell'indigeribile principio di immunità penale con riferimento ad alcuni decreti cosiddetti salva-ILVA, osservi con attenzione quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 8 del provvedimento, di cui propongo la soppressione con l'emendamento 8.214.

La misura stabilisce che all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (testo unico in materia ambientale), dopo la lettera c-*bis*), sia aggiunta la seguente: « c-*ter*) i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza».

Si sta così aprendo una finestra di sostanziale immunità o impunità con riferimento a dei piani. Per carità, è ragionevole il principio, perché è chiaro che per adottare delle misure emergenziali si può considerare l'ipotesi di tenere indenne qualcuno che opera. Tuttavia, sulla scorta dell'esperienza che stiamo affrontando, nonostante la mia voce sia in minoranza nell'esame di questo disegno di legge, vorrei che si prestasse la massima attenzione al dispositivo che propongo di abrogare. Infatti, anche qui rischiano di aprirsi falle nel sistema di legalità con riferimento anche a decisioni e determinazioni non mirate al bene comune (voglio usare questo giro di parole molto delicato). Pertanto, propongo di mantenere la disciplina attuale contenuta nel testo unico in materia ambientale e non consentire queste vie di fuga, di cui un domani potremmo pentirci. *(Applausi del senatore Martelli)*.

NUGNES *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei sottoscrivere l'emendamento 8.15.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.15, presentato dal senatore Ciampolillo e da altri senatori, identico all'emendamento 8.214, presentato dai senatori Buccarella e Martelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.215,
presentato dai senatori Buccarella e Martelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.216, presentato dai senatori Buccarella e Martelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.19, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 8.217, presentato dai senatori Buccarella e Martelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.20, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 8.16, identico all'emendamento 8.17, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
STEFANO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEFANO *(PD)*. Signor Presidente, il Gruppo Partito Democratico voterà a favore dell'emendamento 8.16, a prima firma del senatore La Pietra, che tenta di mettere una toppa alla mancata strategia che questo Governo porta con sé, anche in materia di xylella.
Il provvedimento in esame è un'accozzaglia di misure, che traducono qualche comizio e *tweet* e anche in tema di xylella non dà strumenti attraverso i quali provare a gestire l'emergenza.
Noi immaginiamo che il commissario straordinario possa garantire una gestione ragionevole dell'emergenza. Lo pensiamo oggi e lo pensavamo qualche anno fa con il ministro Martina. Allora ero all'opposizione, ma condivisi con lui l'idea di un commissario straordinario con poteri di protezione civile. Fu uno strumento che naufragò in conseguenza di quella indagine, ma anche di un blocco che i negazionisti fecero all'applicazione di un piano.
Il commissario può essere una modalità attraverso la quale, con poteri straordinari, si affronta l'emergenza ed è per questo che voteremo a favore dell'emendamento.
DAMIANI *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DAMIANI *(FI-BP)*. Signor Presidente, noi voteremo a favore sia dell'emendamento 8.16 che dell'emendamento 8.17. Credo che lo farà anche il senatore Stefano.
Noi siamo convinti che, a mali estremi, estremi rimedi: serve un commissario per attuare tutte le misure necessarie per fronteggiare oggi un problema che non è solo della Puglia, ma a breve sarà un problema nazionale e, quindi, bisognerà ricorrere ad altre misure nell'immediato futuro. È necessario che il Governo convochi immediatamente un tavolo e nomini un commissario, perché è necessaria una struttura straordinaria per fronteggiare questa emergenza.
Dichiariamo quindi il nostro voto favorevole ad entrambi gli emendamenti. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.16, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori, identico all'emendamento 8.17, presentato dal senatore Damiani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'emendamento 8.21, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.21, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori, fino alle parole «colpiti da *Xylella*».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 8.18.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.218.
BUCCARELLA *(Misto)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUCCARELLA *(Misto)*. Signor Presidente, lo ritiro.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.219, presentato dai senatori Buccarella e Martelli.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.1 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.2, presentato dai

senatori Ciampolillo e Nugnes.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.3, presentato dal senatore Damiani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.4, presentato dal senatore Damiani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.5, presentato dal senatore Stefano e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.6, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.7 non verrà posto ai voti.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8-*bis* del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VALLARDI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
PESCE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-*bis*.1 (testo 2), presentato dai senatori De Bonis e Martelli, identico agli emendamenti 8-*bis*.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e 8-*bis*.200, presentato dal senatore Buccarella e Martelli.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 8-*ter* del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi
VALLARDI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Esprimo, inoltre, parere favorevole sugli ordini del giorno G8-*ter*.1 e G8-*ter*.2 e contrario sull'ordine del giorno G8-*ter*.3.
PESCE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-*ter*.1, presentato dai senatori De Bonis e Martelli, identico all'emendamento 8-*ter*.200, presentato dai senatori Buccarella e Martelli.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-*ter*.2, presentato dai senatori De Bonis e Martelli.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8-*ter*.201.
BUCCARELLA *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUCCARELLA *(Misto)*. Signor Presidente, l'emendamento 8-*ter*.201 vuole solamente ribadire che se

è giusto - e ne siete proprio convinti - estirpare gli alberi infetti dal batterio, almeno che prima si accerti che quella pianta abbia il batterio: molto semplice. Sarebbe di una coerenza disarmante, ma temo che non sarà approvato e me ne dispiaccio molto.

STEFANO *(PD)*. *Fake news*!

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-*ter*.201, presentato dai senatori Buccarella e Martelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-*ter*.202, presentato dai senatori Buccarella e Martelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-*ter*.203, presentato dai senatori Buccarella e Martelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-*ter*.204, presentato dai senatori Buccarella e Martelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8-*ter*.3, presentato dalla senatrice Messina Assuntela e da altri senatori, fino alle parole «vivai accreditati».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 8-*ter*.4.

Passiamo all'emendamento 8-*ter*.5, identico agli emendamenti 8-*ter*.6 e 8-*ter*.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-*ter*.5, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori, identico agli emendamenti 8-*ter*.6, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori, e 8-*ter*.7, presentato dalla senatrice Sbrollini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 8-*ter*.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-*ter*.8, presentato dal senatore Magorno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 8-*ter*.9, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-*ter*.9, presentato dal senatore Stefano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 8-*ter*.10, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-*ter*.10, presentato dalla senatrice Messina Assuntela e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 8-*ter*.11, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-*ter*.11, presentato dalla senatrice Messina Assuntela e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-*ter*.12, presentato dal senatore Stefano e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G8-*ter*.1 e G8-*ter*.2 non verranno posti ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8-*ter*.3, presentato dal senatore Damiani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8-*quater* del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VALLARDI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
PESCE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-*quater*.1, presentato dai senatori De Bonis e Martelli.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-*quater*.200, presentato dai senatori Buccarella e Martelli.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'emendamento 8-*quater*.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-*quater*.8, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'emendamento 8-*quater*.2, identico all'emendamento 8-*quater*.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
LA PIETRA *(FdI)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LA PIETRA *(FdI)*. Signor Presidente, l'emendamento 8-*quater*.2 è stato trasformato in ordine del giorno. Vorrei capire perché è in votazione.
PRESIDENTE. L'emendamento 8-*quater*.2 non risulta trasformato in ordine del giorno.
LA PIETRA *(FdI)*. Sì, Presidente, è stato trasformato in ordine del giorno in Commissione e ha ricevuto parere favorevole dal relatore e dal rappresentante del Governo.
PRESIDENTE. Forse lei lo ha proposto in Commissione e non in Assemblea. Ne chiede la trasformazione in ordine del giorno anche per l'Assemblea?
Senatore Taricco, vuole trasformare l'emendamento 8-*quater*.3 in ordine del giorno?
TARICCO *(PD)*. Siamo d'accordo a trasformarlo in ordine del giorno.
PRESIDENTE. Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di esprimere il loro parere.
VALLARDI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.
SANTANGELO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme al relatore, con la formulazione «a valutare

l'opportunità di».
PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G8-*quater*.2 e G8-*quater*.3 non verranno posti ai voti.
Passiamo all'emendamento 8-*quater*.9, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8-*quater*.9, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori, fino alle parole «per le cooperative».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 8-*quater*.4 e 8.*quater*.5.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-*quater*.6, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-*quater*.7, presentato dalla senatrice Lonardo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-*quater*.0.1, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'emendamento 8-*quater*.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8-*quater*.0.2, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VALLARDI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 9. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G9.1
PESCE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 9,1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'emendamento 9.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.2, presentato dal senatore Magorno e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.3, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.4, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.5, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'emendamento 9.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.6, presentato dal senatore Faraone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'emendamento 9.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.7, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.1 non verrà posto in votazione.
Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 10 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VALLARDI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 10. Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G10.1. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G10.2. Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G10.3.
PESCE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 10.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.3, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori, fino alle parole «*le seguenti*».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.4.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G10.1, presentato dal senatore De Bonis.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10.2 non verrà posto ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G10.3, presentato dal senatore De Bonis.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'emendamento 10.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.1, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.2, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame dell'ordine del giorno riferito all'articolo 10-*bis* del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VALLARDI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G10-*bis*.1.
PESCE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10-*bis*.1 non verrà posto ai voti.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10-*ter* del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VALLARDI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 10-*ter*.
PESCE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10-*ter*.1, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori, identico agli emendamenti 10-*ter*.2, presentato dalla senatrice Sbrollini e da altri senatori, e 10-*ter*.3, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 10-*quater* del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VALLARDI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti e sull'ordine del giorno G.10-*quater*.1.
PESCE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10-*quater*.1, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10-*quater*.2, presentato dal senatore Battistoni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G10-*quater*.1, presentato dal senatore De Bonis.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
LA PIETRA *(FdI)*. Signor Presidente, l'emendamento 10-*quinquies*.0.1 era già stato ritirato in Commissione e trasformato in ordine del giorno con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, ed è stato ripresentato in Aula per un mio errore.
Ne chiedo nuovamente la trasformazione in ordine del giorno.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti sull'ordine del

giorno in esame.
VALLARDI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei chiedere al senatore La Pietra se il testo dell'ordine del giorno è identico a quello presentato in Commissione.
In caso affermativo il mio parere è favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno. *(Il senatore La Pietra fa un cenno di assenso con la testa)*.
TARICCO *(PD)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TARICCO *(PD)*. Signor Presidente, anche noi ritiriamo il nostro emendamento 10-*quinquies*.0.4, identico all'emendamento del senatore La Pietra, e chiediamo di trasformarlo in ordine del giorno.
PRESIDENTE. Ne prendo atto.
Senatore Battistoni, anche lei ritira il suo emendamento e lo trasforma in ordine del giorno, considerato che è identico ai due precedenti?
BATTISTONI *(FI-BP)*. Sì, Presidente.
PRESIDENTE. Il testo dell'ordine del giorno è identico a quello approvato in Commissione.
PESCE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, accolgo gli ordini del giorno.
PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G10-*quinquies*.0.1, G10-*quinquies*.0.4 e G10-*quinquies*.0.5 non verranno posti ai voti.
Passiamo all'emendamento 10-*quinquies*.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10-*quinquies*.0.2, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10-*quinquies*.0.3, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VALLARDI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.
Esprimo altresì parere favorevole sugli ordini del giorno G11.1 e G11.2.
PESCE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.2, presentato dal senatore Berutti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G11.1 e G11.2 non verranno posti ai voti.
Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 11-*bis* del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, l'emendamento 11-*bis*.1 fa riferimento al fatto che durante l'esame alla Camera è stato inserito in questo provvedimento l'articolo 11-*bis*, che prevede uno stanziamento per fronteggiare la crisi dell'allevamento suino. Vogliamo segnalare al Governo che non si può continuare come se niente fosse, come se non ci fossero le norme europee, anche quelle approvate recentemente sul benessere animale e su certe pratiche che continuano ad essere utilizzate e

quindi gli aiuti non possono essere dati senza condizionamenti, come noi invece prevediamo di fare con questo emendamento, subordinando, quindi, qualsiasi forma di aiuto. Questo vale per il settore suinicolo adesso, ma può valere anche per altri settori. Va segnalato che esiste in particolare un problema di pratiche molto crudeli adottate proprio in questo comparto.

Chiediamo pertanto che tutti gli aiuti siano subordinati alla verifica del rispetto delle norme minime previste per la protezione dei suini, di cui appunto non solo al decreto legislativo, ma alle nuove normative approvate dall'Unione europea. Noi ovviamente preferiremmo la via maestra dell'approvazione dell'emendamento, ma poiché vedo che è stato presentato un ordine del giorno a prima firma della senatrice Russo, chiedo di apporvi la firma.

LA PIETRA *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PIETRA *(FdI)*. Signor Presidente, annuncio il ritiro dell'emendamento 11.*bis*.0.2 per trasformarlo in un ordine del giorno con lo stesso testo presentato in Commissione.

TARICCO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARICCO *(PD)*. Signor Presidente, intervengo solo per dire che a questo punto ovviamente chiedo di poter trasformare anche il nostro emendamento 11-*bis*.0.3 in ordine del giorno, perché è identico.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

VALLARDI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti per i quali c'è stata la richiesta di trasformazione in ordine del giorno. Il parere è contrario sui restanti emendamenti.

PRESIDENTE. C'era una richiesta di trasformazione in ordine del giorno da parte del senatore Battistoni dell'emendamento 11-*bis*.0.4. Anche della senatrice De Petris?

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Come ho dichiarato prima nell'illustrazione, io chiedo il voto favorevole sull'emendamento, ma ho detto che approfittavo della parola per dire che vi è un ordine del giorno sullo stesso argomento a prima firma della senatrice Russo a cui chiedo di aggiungere la firma. Mantengo quindi l'emendamento e chiedo di aggiungere la firma all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Vallardi, le chiedo di esprimere il parere anche sugli ordini del giorno.

VALLARDI, *relatore*. Signor Presidente, invito ad accogliere gli ordini del giorno G11-*bis*.1 (testo 2) e G11-*bis*.2 (testo 2). Invito infine ad accogliere l'ordine del giorno G11-*bis*.3, presentato dai senatori Cucca e Taricco, se riformulato nella parte dispositiva, sostituendo le parole «ad adottare iniziative affinché la Commissione europea organizzi», con le parole «a sensibilizzare la Commissione europea al problema, anche attraverso».

PRESIDENTE. Senatore Cucca, accetta la riformulazione proposta?

CUCCA *(PD)*. Sì, signor Presidente,

PESCE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-*bis*.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G11-*bis*.1 (testo 2), G11-*bis*.2 (testo 2) e G11-*bis*.3 (testo 2) non verranno posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 11-*bis*.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-*bis*.0.1, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G11-*bis*.0.2, G11-*bis*.0.3 e G11-*bis*.0.4 non

verranno posti ai voti.
Passiamo all'emendamento 11-*bis*.0.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, la mia intenzione era di mantenere in votazione l'emendamento 11-*bis*.1, su cui l'Assemblea si è già espressa, bocciandolo, e inoltre di aggiungere la firma al successivo ordine del giorno. Per quel che riguarda l'emendamento 11-*bis*.0.5, intendo invece trasformarlo in ordine del giorno.
PRESIDENTE. Senatrice De Petris, mi sembrava avesse detto una cosa diversa.
L'ordine del giorno G11-*bis*.0.5, identico agli ordini del giorno G11-*bis*.0.2, G11-*bis*.0.3 e G11-*bi* s.0.4accolti dal Governo, non verrà posto ai voti.
Passiamo all'emendamento 11-*bis*.0.6, identico all'emendamento 11-*bis*.0.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-*bis*.0.6, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori, identico all'emendamento 11-*bis*.0.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-*bis*.0.8, presentato dal senatore Taricco e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-*bis*.0.9, presentato dai senatori De Bonis e Martelli.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 11-*ter* del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VALLARDI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Invito ad accogliere l'ordine del giorno G11-*ter*.1, mentre per il dispositivo dell'ordine del giorno G11-*ter*.2 propongo al primo firmatario, senatore Taricco, la seguente riformulazione: «Impegna il Governo a confermare le azioni di contrasto per le azioni di bracconaggio e della pesca illegale svolta con imbarcazioni non autorizzate all'esercizio della pesca sulla base delle vigenti sanzioni penali e amministrative; a predisporre un monitoraggio sugli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 11-*ter* e a riferire al Parlamento sull'efficacia delle suddette disposizioni».
PRESIDENTE. Senatore Taricco, accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal relatore?
TARICCO *(PD)*. Sì, Presidente.
PESCE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 11-*ter*.1 esprimo parere contrario. Il Governo è disponibile ad accogliere il G11-*ter*.2, con la riformulazione presentata dal relatore. Sull'ordine del giorno G11-*ter*.1 esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11-*ter*.1.
DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, l'emendamento 11-*ter*.1 chiede di sopprimere alcune previsioni normative che francamente mi hanno davvero molto stupita e costernata. Come si fa, infatti, a prevedere la riduzione delle sanzioni per la pesca illegale, con tutto ciò che questo comporta?
In un momento in cui ognuno fa dichiarazioni, firma appelli e fa *tweet* per la difesa del mare e dell'ecosistema, con questo decreto-legge inserite una norma che va a diminuire in modo significativo

le sanzioni alla pesca illegale, tra l'altro con un grave danno per tutti coloro - la piccola pesca, i pescatori - che lavorano rispettando le norme e le regole.

Poiché in questo caso un ordine del giorno non basta perché stiamo parlando di sanzioni, quindi servono norme ben precise, chiedo ai colleghi di abrogare, attraverso questo emendamento, la riduzione delle sanzioni per la pesca illegale. Questa volta parliamo di pesca, non di maiali né di cereali: è pesca.

BOSSI Simone *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSSI Simone *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, in merito all'emendamento 11-*ter*.1 e al successivo, vorremmo fare un po' di chiarezza sottolineando due passaggi a nostro avviso importanti.

Per quanto riguarda il comma 1 dell'articolo 11-*ter*, relativamente alla modifica del sistema sanzionatorio della pesca in mare, ricordiamo che è stato fortemente voluto dalla Lega e convintamente sostenuto da tutte le forze politiche con un proficuo lavoro di Commissione alla Camera. Tutti, infatti, avevano ben compreso la giusta finalità di tale disposizione. Il collegato all'agricoltura del 2016, modificando il decreto legislativo sulle misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, aveva operato una depenalizzazione derubricando a illecito amministrativo una serie di condotte qualificate precedentemente come illeciti contravvenzionali e introducendo sanzioni amministrative, che, però, in fase applicativa, erano risultate sproporzionate in relazione alle violazioni commesse. Le nuove sanzioni stabilite apparivano, quindi, non proporzionate, ingiuste e oltremodo troppo onerose rispetto a quelle che possono essere le violazioni compiute dall'impresa di pesca, andando in totale spregio al principio di proporzionalità invocato più volte anche dai regolamenti comunitari. Gli stessi organi di controllo si vedevano costretti a elevare verbali a cifre folli anche per le piccole violazioni perché non veniva data loro la possibilità di modulare la sanzione in proporzione all'entità della violazione commessa, considerando, quindi, tutti i pescatori alla stregua di delinquenti. La misura di tali sanzioni rischiava pertanto di compromettere la continuazione dell'esercizio dell'attività di pesca.

Non volendo oltremodo entrare nel merito della funzionalità e della bontà del comma 1, che riguarda esclusivamente la pesca in mare, ma del quale tenevo a sottolineare il necessario e urgente intervento, ricordo tuttavia come occorra fare una seria riflessione sul comma 2, che introducendo il concetto di recidiva impatta sul bracconaggio nelle acque interne.

Io ho visto ripresentato, senza alcuna vergogna, lo stesso emendamento che alla Camera era stato modificato e che qui troviamo nella sua prima formulazione. Esso tende a liberalizzare, ancora una volta, il bracconaggio *tout court* nelle nostre acque interne, che a mio giudizio era stato ben mitigato dal relatore del provvedimento alla Camera. Penso quindi che oggi sia stato svelato che, dentro al processo di concertazione e condivisione di intenti sulle acque marittime, si nascondeva l'insidiosa forzatura di voler interferire nelle acque interne, dimostrando proprio, con quell'emendamento del PD, di non conoscere minimamente quel sistema basato sull'equilibrio di una norma, l'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, che vedeva fino ad oggi bloccare il bracconaggio ittico nei fiumi.

Basterebbe sapere che in quelle acque i controlli non sono attuati dalla Guardia costiera, né dalla Guardia di finanza, né dai Carabinieri, bensì sono effettuati per il 90 per cento dalle guardie ecologiche, quindi da volontari. Si tratta di guardie volontarie che combattono con coraggio e con forza il bracconaggio e che non hanno dotazioni e strumentazioni sanzionatorie in grado di verificare la recidiva nel reato.

Per questo motivo stiamo provvedendo a sistemare in maniera definitiva la mancanza creatasi, in modo che non vi sia più questo genere di problemi e che la pesca sportiva in acque interne sia tutelata, così come deve essere tutelato chi combatte il bracconaggio da anni, con mezzi propri e rischiando la vita, e che ha restituito a questo mondo il 70 per cento del pescato, che diversamente sarebbe finito in modo illegale in Paesi esteri. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).*

TARICCO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARICCO *(PD)*. Signor Presidente, abbiamo ritirato l'emendamento 11-*ter*.2 e ne abbiamo chiesto la

trasformazione in un ordine del giorno, che sostanzialmente prevede due cose. In primo luogo, alla luce del fatto ricordato prima il collega che da parte del settore della pesca proveniva la richiesta di una riparametrazione delle sanzioni, per meglio rapportarle all'entità dei fatti, prendiamo atto di questo emendamento. Abbiamo però chiesto che vi fosse tutta l'attenzione del Governo per quel che concerne la verifica, in modo che fosse escluso da questi benefici il bracconaggio. Inoltre, dal momento che si tratta di un'applicazione totalmente nuova delle sanzioni, chiediamo l'impegno del Governo a monitorare gli effetti e l'efficacia di questo provvedimento e a relazionare fra un anno, anche attraverso una relazione scritta (non abbiamo bisogno che vengano il Ministro o il Vice Ministro), che ci faccia sapere qual è il quadro dei risultati di questo anno, in modo da poter valutare se la norma va bene così o se occorre prendere qualche ulteriore provvedimento. Ci piacerebbe che l'ordine del giorno G11-*ter*.2 (testo 2), con questo tipo di impegni, fosse accolto dal Governo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-*ter*.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G11-*ter*.1 e G11-*ter*.2 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Passiamo all'emendamento 11-*ter*.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-*ter*.0.1, presentato dal senatore La Pietra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 11-*ter*.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-*ter*.0.2, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11-*ter*.0.3.

TARICCO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARICCO *(PD)*. Signor Presidente, vorrei solo fare una brevissima dichiarazione di voto. Noi voteremo contro questo emendamento, non perché non cogliamo l'esigenza e l'urgenza di dare una risposta strutturale a tutto il tema della documentazione antimafia; infatti, con una serie di emendamenti, abbiamo già proposto di rendere strutturale quella risposta che porta da cinque a 25.000 euro la fascia di esenzione. Noi voteremo contro l'emendamento 11-*ter*.0.3 perché l'esenzione è troppo alta: riteniamo cioè che arrivare a 150.000 euro sia eccessivo. Vorrei solo che rimanesse agli atti che siamo favorevoli alla revisione delle disposizioni in materia di documentazione antimafia, ma non in questa entità.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-*ter*.0.3, presentato dai senatori Berardi e Battistoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 11-*ter*.0.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-*ter*.0.4, presentato dai senatori Berardi e Battistoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 11-*ter*.0.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-*ter*.0.5, presentato dai senatori Berardi e Battistoni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'emendamento 11-*ter*.0.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11-*ter*.0.6, presentato dai senatori Berardi e Battistoni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 12 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VALLARDI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G12.1 e su tutti gli emendamenti aggiuntivi.
PESCE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G12.1, presentato dal senatore De Bonis.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'emendamento 12.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 12.0.1, presentato dai senatori De Bonis e Martelli, fino alla parola: «(ISMEA)».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 12.0.4.
Passiamo all'emendamento 12.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.0.2, presentato dai senatori De Bonis e Martelli.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.0.3, presentato dai senatori De Bonis e Martelli.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.0.5, presentato dai senatori De Bonis e Martelli.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione finale.
DURNWALDER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DURNWALDER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, il testo che stiamo per votare contiene misure importanti per il settore agricolo su cui c'è stata una sostanziale condivisione da parte di tutte le forze politiche, per cui il nostro Gruppo esprimerà voto favorevole. Lo facciamo però con la consapevolezza che il decreto-legge in esame è nato per affrontare alcune specifiche emergenze, quindi non esaurisce le questioni e i bisogni della nostra agricoltura.

Nella passata legislatura c'è stata un'intensa azione normativa per portare l'agricoltura al centro del sistema Paese: ci sono state importanti semplificazioni burocratiche e una forte iniziativa per favorire il ricambio generazionale, nonché per valorizzare le produzioni di nicchia e di qualità. C'è stato anche l'impegno volto a riconoscere la funzione più generale dell'agricoltura di montagna come strumento di lotta contro il dissesto idrogeologico e per prevenire lo spopolamento dei territori.

Il nostro augurio è che anche in questa legislatura l'agricoltura sia al centro dell'azione del Governo e del Parlamento. L'agricoltura ha bisogno di strumenti di lavoro agili, che favoriscano il rapido inquadramento della manodopera rispetto a esigenze immediate di produzione e di raccolto. Ci vuole poi un'attenzione specifica per la tutela dell'agroalimentare e di contrasto a quella contraffazione del prodotto italiano, che costituisce uno dei principali problemi dell'intero settore, come non mancano mai di ricordare le organizzazioni agricole.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 15,04)

(*Segue* DURNWALDER). Ci vuole un'agenda dedicata all'agricoltura di montagna che, come detto prima, gioca anche un ruolo dal punto di vista della coesione sociale e della tutela ambientale. E ci vogliono infine politiche che aggrediscano la burocrazia che, soprattutto per le piccole imprese, è un vero e proprio ostacolo per la crescita.

In quest'ottica è sicuramente positiva l'approvazione alla Camera dell'emendamento per escludere le Province autonome dal nuovo disciplinare sulla febbre catarrale dei bovini, in virtù del fatto che nei nostri territori non si sono registrati casi del genere, e che tutto questo avrebbe assunto soltanto il profilo dell'aggravio burocratico.

Con la stessa logica ci colpisce il mancato accoglimento dell'emendamento sull'esclusione delle piccole aziende lattiero-casearie dalla comunicazione periodica delle proprie produzioni. Per queste imprese si tratta di un costo importante, anche dal punto di vista economico, e quindi era una proposta di semplice buon senso che poteva essere accolta.

Ad ogni modo, è indicativo che, nell'*iter* di conversione, il decreto-legge sia cresciuto inglobando norme e misure più generali: è la dimostrazione di quanto sia necessario intensificare il lavoro su questo settore, mettendolo al centro del lavoro del Governo e del Parlamento. È con questo auspicio che ribadisco il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie al provvedimento. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP-PATT, UV))*.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, con molta chiarezza, in sede di dichiarazione di voto vorrei dire che ovviamente c'è dispiacere per il fatto che nella seconda lettura (ancora una volta, ma ormai qui siamo abituati che si faccia un solo passaggio), non vi sia stata alcuna possibilità di intervenire per modificare questo decreto-legge che, come dice, il titolo stesso, in realtà era dedicato esclusivamente alle emergenze e ad alcune disposizioni, appunto, di sostegno, soprattutto per le aziende colpite da eventi atmosferici. Francamente, anche relativamente alle disposizioni urgenti, di cui al titolo del provvedimento, «in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi», l'intervento previsto è a nostro avviso veramente molto parziale. Tutto questo dispiace perché, tra l'altro, questo credo sia il primo decreto-legge in materia agricola che viene in discussione qui in Parlamento. E io me ne dispiaccio perché credo che sarebbe assolutamente necessario, in un momento come questo, non solo procedere ad una generica riflessione - sono convinta che occorrerebbe, e il Governo forse dovrebbe riflettere su questo, una conferenza agricola sul futuro della nostra agricoltura - ma anche capire - perché non si è capito con questo provvedimento - quali siano le linee di azione per quanto riguarda l'agricoltura e il suo rilancio.

Una questione è chiara: mentre stiamo parlando, abbiamo altri settori in crisi e abbiamo altre emergenze dal punto di vista atmosferico e credo sia ormai indispensabile affrontare tale questione in modo sistematico. Con i cambiamenti climatici, il Governo dovrebbe assumere immediatamente - spero anche con il contributo delle opposizioni - su di sé, una volta per tutte, tale questione, organizzando e strutturando un vero e proprio piano di adattamento dell'agricoltura ai cambiamenti climatici. Altrimenti, avremo in continuazione questi interventi tampone, che vengono fatti per tentare

di risarcire i danni. Mentre stiamo parlando c'è di nuovo una crisi in Emilia-Romagna; probabilmente abbiamo avuto problemi anche in questa Regione, ma continueremo ad avere eventi estremi che impattano pesantemente sulla nostra agricoltura.

Tra l'altro, la nostra agricoltura - tutti noi ci riempiamo la bocca - è un settore assolutamente cruciale per il nostro Paese, non soltanto con riferimento al comparto agroalimentare dal punto di vista economico, ma anche sul piano ambientale e paesaggistico. Quindi, ci saremmo aspettati, almeno in questo caso, un tentativo soprattutto per affrontare le crisi derivanti dalle emergenze atmosferiche, quindi di carattere eccezionale. Speravamo che su questo tema si presentasse una proposta e si avviasse una riflessione, ma ciò non è accaduto.

Quanto ai settori in crisi, si affrontano casi urgentissimi come quello del latte ovino. Tuttavia, con specifico riferimento a tutta la vicenda dell'emergenza anche in Sardegna, nonostante venga istituito un fondo per i contratti di filiera e prevista una dotazione specifica, le misure - torno a ripetere - non sono sufficienti; è inutile che ci giriamo intorno. Infatti, sapete benissimo anche voi che i primi a manifestare l'insoddisfazione sono stati i pastori sardi, che hanno chiaramente comunicato che intendono riprendere la protesta.

Arriviamo ora alla questione della xylella. Non ripeto cose già dette, ma questa vicenda si trascina e vi era stato anche il tentativo di introdurre pene più severe. C'è però un aspetto per noi assolutamente intollerabile (poi le discussioni sulla rilevanza scientifica di alcuni fatti probabilmente continueranno, anche per molto tempo, però certamente ci sono molti problemi): non è tollerabile che si possa intervenire andando in deroga a tutte le norme ambientali e paesaggistiche. Abbiamo presentato degli emendamenti, almeno su questo punto, per ridurre il danno, ma non si vuole comprendere che la questione è molto delicata. Continuando sempre con il metodo della deroga e, addirittura, con sanzioni molto pesanti e l'utilizzo della forza pubblica anche per le eradicazioni, non credo che andremo molto lontano, anche visto come sono stati confezionati gli interventi contenuti nel provvedimento e appostate le risorse; ho paura che il danno sarà notevole: ne riparleremo tra qualche tempo.

Quanto al comparto agrumicolo, avevamo chiesto in Commissione, anche con la presentazione di un emendamento, che finalmente si varasse un piano di settore, perché per superare la crisi non basta andare in Cina. Il provvedimento contiene un intervento positivo, ma molto parziale. È stata riconosciuta l'esistenza di una crisi ormai molto profonda di tutto quanto il comparto. Certo, la creazione del fondo è un primo passo, ma non sufficiente, perché bisogna assolutamente arrivare urgentemente al piano di settore.

Proseguendo, vi sono altri punti molto critici dal nostro punto di vista. Quanto all'intervento in favore degli allevamenti, noi non possiamo firmare gli appelli sul benessere animale e, al contempo, continuare a erogare aiuti a favore di allevamenti dove sappiamo perfettamente che vengono violate le norme sul benessere animale e le direttive europee.

Da ultimo, anche l'intervento riguardante il settore della pesca ci sembra francamente, ancora una volta, fuori misura. Non è possibile continuare a fiancheggiare atteggiamenti e comportamenti illegali che producono di per sé un danno enorme, perché a scapito dell'ecosistema marino e di un sistema altamente fragile, come quello del nostro Mediterraneo. Facciamo le campagne *plastic free* (fino a un certo punto), ci mobilitiamo e poi alla fine cosa accade? Non riusciamo a tutelare la risorsa fondamentale del mare, e soprattutto, ancora una volta, premiamo i comportamenti illegali, a scapito di quelli legali. Con tutto ciò intendo dire che certamente ci sono degli aspetti positivi.

Per quanto riguarda la distribuzione delle risorse, secondo me, si sono fatti figli e figliastri: nel Lazio, per esempio, nello stesso periodo abbiamo avuto dei danni enormi per gli eventi atmosferici di cui non ce n'è traccia nel provvedimento.

Vi sono interventi per il rilancio del settore che, a nostro avviso, sono molto parziali e insufficienti e interventi, come quello sulla xylella - con tutte le deroghe alle normative vigenti - e sugli allevamenti ittici, che ci vedono fortemente contrari.

Presidente, abbiamo abolito il valore contrario dell'astensione nel nuovo Regolamento, ma questo è il caso in cui sarebbe assolutamente necessario. Annunciamo il voto di astensione per le veramente tante ombre di questo decreto-legge e per alcune sue parti assolutamente negative, ma teniamo anche conto

della circostanza che si viene incontro a dei settori e a delle imprese che effettivamente in questo momento hanno bisogno di un aiuto forte. *(Applausi del senatore Errani)*.

LA PIETRA *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PIETRA *(FdI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, membri del Governo, ho già avuto modo di esprimere il nostro pensiero in discussione generale quindi cercherò di non ripetere concetti già esposti.

Il nostro è stato un atteggiamento soprattutto di stimolo nei confronti del provvedimento. Abbiamo cercato di dare un contributo positivo, pur nella consapevolezza della reale impossibilità di modificare il testo del decreto-legge uscito dalla discussione avvenuta alla Camera. Nonostante ciò, abbiamo presentato una serie di emendamenti puntuali, proprio con questo spirito. Penso agli emendamenti relativi all'articolo 2, che prevedono un contributo destinato alla copertura dei costi sostenuti per gli interessi sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018. Abbiamo presentato delle proposte di modifica con la finalità di estendere tale contributo anche ad altre operazioni finanziarie oltre il 31 dicembre 2018 e fino all'entrata in vigore di questa legge e le coperture di questi costi non solo per il 2019 ma anche per il 2020. Penso agli emendamenti all'articolo 3, con cui abbiamo cercato di migliorare la tracciabilità del latte ovino e caprino attraverso l'identificazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione. Penso alla nostra proposta per un rifinanziamento del fondo di intervento per il settore olivicolo-oleario, con un incremento sostanziale da 5 a 10 milioni di euro, proprio per l'importanza del settore specifico. Penso alla questione della xylella, per cui abbiamo presentato degli emendamenti in cui si prevede una procedura di automatico assenso all'eradicazione delle piante contaminate della zona infetta oppure all'emendamento con cui chiediamo di istituire la figura di un commissario straordinario incaricato di attuare tutte le misure necessarie ad arginare la diffusione del batterio, senza contare la nostra richiesta di risorse ulteriori per il rilancio delle strutture di trasformazione; mi riferisco ai frantoi che, a causa della diminuzione del prodotto, rischiano di chiudere. Abbiamo fatto tutto ciò senza scordarci della reale responsabilità della Regione Puglia, che ha trasformato una situazione di normale gestione in una vera e propria emergenza nazionale.

Abbiamo anche chiesto, tramite alcuni emendamenti, di estendere gli aiuti per gli eventi atmosferici del 2018 anche alle altre Regioni che, come la Puglia, hanno subito notevoli danni. Penso agli emendamenti volti a dare aiuti anche a seguito di altre emergenze, come quelle degli allevamenti avicoli e dei settori saccarifero e del mais, e, non ultimo, a un incremento del fondo per l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, che sta realizzando tutta la propria attività solo con fondi propri.

Vi è insomma una serie di proposte concrete per migliorare questa legge, ma non solo: in Commissione abbiamo espresso voto contrario su pochissimi emendamenti; su alcuni ci siamo astenuti, ma sulla stragrande maggioranza abbiamo votato a favore, indipendentemente dalla parte politica che li aveva presentati, ritenendoli tutti di buonsenso e a favore dell'agricoltura, anche se poi sono stati respinti nella loro interezza dalla maggioranza di Governo. Peccato, perché si è persa un'ulteriore possibilità di contribuire, tutti insieme, a uno dei settori più importanti della nostra produzione.

Segnalo infine che, nonostante la bocciatura dell'intero pacchetto degli emendamenti proposti da Fratelli d'Italia, attraverso il lavoro in Commissione il nostro Gruppo è riuscito quantomeno a ottenere alcuni impegni, grazie alla trasformazione di quattro dei nostri emendamenti in altrettanti ordini del giorno, tutti accolti dal Governo, anche in Aula. Si tratta di misure di buonsenso, che vanno dal supporto alle aziende a rischio chiusura in ragione del calo delle moliture e dal riconoscimento di contributi a sostegno dei frantoi e delle cooperative di trasformazione al fine di sostenere la capacità produttiva dell'olio d'oliva, all'estensione delle misure per la competitività delle imprese agricole nel comparto cerealicolo anche alla coltura del mais e, infine, alla facilitazione della prevenzione e del controllo delle infezioni negli allevamenti avicoli. Auspichiamo che questi impegni siano effettivamente onorati dal Governo, perseguendo con efficacia la finalità di rilancio di un settore in

profonda sofferenza, che è propria di questo provvedimento.

Per questi motivi, annuncio il voto di astensione del Gruppo Fratelli d'Italia e le chiedo di consentirmi di concludere, signor Presidente, con un appello al Governo, al Ministro e, nello specifico, al Sottosegretario in particolare. Il provvedimento al nostro esame cerca di dare soluzioni ad alcune emergenze, forse le maggiori, ma sicuramente non tutte: sarebbe stato preferibile allargare l'orizzonte d'intervento. Vanno bene gli aiuti e tutto quello che stiamo facendo, perché comunque il comparto agricolo ne ha bisogno; in tutto ciò, però, manca un intervento vero e concreto sulla più grande emergenza che soffoca la nostra agricoltura, ossia la burocrazia, signor Sottosegretario. I nostri coltivatori, allevatori e pescatori e tutta la filiera di trasformazione soffrono continuamente - quasi fosse un'emergenza, al pari degli eventi atmosferici - per una burocrazia asfissiante, che vede le nostre aziende, soprattutto quelle piccole e medie, combattere quotidianamente con un sistema che impedisce loro di produrre e lavorare con tranquillità. Nessuno, sia ben chiaro, vuole sottrarsi al rispetto delle regole, purché siano semplici e comprensibili.

Signor Sottosegretario, intervenga con il Governo su quella che è la vera e più grande emergenza del mondo agricolo. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

TARICCO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARICCO *(PD)*. Signor Presidente, il provvedimento che ci apprestiamo a votare, come abbiamo già avuto modo di dire sia in Commissione sia negli interventi svolti qui in Aula, è ibrido. Da una parte, infatti, è tardivo, se intendeva essere un provvedimento di emergenza: siamo qui a discutere delle motivazioni che giustificherebbero l'intervento un anno e mezzo dopo che questa si è verificata; quindi, sotto questo profilo, essa si è già verificata. Dall'altra parte, il provvedimento purtroppo ha lasciato fuori troppe questioni fondamentali, che avrebbero dovuto innervarne la struttura, se avessimo voluto prenderci il tempo di varare un provvedimento sostanziale che affrontasse le questioni. Siamo convinti che nel decreto-legge siano presenti interventi volti ad affrontare la crisi del comparto ovino e caprino e quelle conseguenti alle gelate della Puglia e alla xylella, che pure avremmo voluto migliorare (e infatti abbiamo presentato emendamenti anche su questi punti); ugualmente, vi sono pure un abbozzo di risposta sui temi della crisi dell'agrumicoltura e della suinicoltura e un piccolo accenno alla situazione che sta vivendo il settore saccarifero. Di fatto abbiamo però lasciato fuori le crisi settoriali, tra cui quelle del settore cerealicolo, per il mondo vegetale, e del settore cunicolo, per il mondo animale, che avrebbero richiesto almeno altrettanta attenzione.

Manca soprattutto una visione strategica complessiva. Cito due questioni. Una concerne il tema delle gelate; ritengo che un provvedimento, che si è preso il tempo di ragionare su tale questione, avrebbe dovuto affrontare il tema delle difficoltà dell'agricoltura nei momenti in cui avvengono le calamità e, quindi, il tema delle assicurazioni. Noi abbiamo un Paese spaccato in due, quanto meno sul fronte delle assicurazioni. Il provvedimento al nostro esame era necessario perché i danni sono stati di entità straordinaria, ma noi opereremo con le regole del Fondo di solidarietà nazionale e, quindi, con interventi che hanno portata molto ridotta sull'effettivo danno che hanno subito le aziende. Affrontare il tema dell'assicurazione, mettendo in condizioni le aziende di avere garantito e assicurato il reddito che si attendono, vuol dire fare tutto un altro tipo di ragionamento.

Ragionare di questi temi, ad un anno e passa dagli eventi che si sono verificati, sarebbe stato fondamentale. Avremmo voluto che il tema fosse centrale in un provvedimento di questa natura.

Credo che uno dei temi con cui il provvedimento si è confrontato sia proprio la modalità con cui si è affrontata la situazione critica. Ricordo ancora le grandi assemblee di piazza di sei mesi fa, nelle quali il Ministro arrivava, dicendo che ci avrebbe pensato lui, che era tutto risolto e che c'erano soldi per tutto.

Credo che questa modalità, da una parte, generi aspettative fuori luogo perché Superman e Mandrake non abitano da queste parti; dall'altra, sappiamo che poi gli strumenti a disposizione non sono in grado di affrontare le problematiche a quel livello di aspettativa. Credo che la questione abbia creato purtroppo le premesse per il provvedimento che abbiamo nelle nostre mani diventato poi, aggiungendo un pezzo per volta, una sorta di *omnibus* arrivato molto in ritardo.

Abbiamo presentato una serie di emendamenti volti a colmare le lacune, introducendo una serie di tematiche, così come hanno fatto colleghi di altri Gruppi parlamentari, con l'ambizione di colmare le lacune nei settori che dovevano essere affrontati.

Anche per quel che riguarda le emergenze legate alle vicende climatiche abbiamo proposto di dare risposte di entità largamente inferiore, ugualmente pesanti però per le aziende che le hanno subite, anche per i territori non ricompresi nelle norme del provvedimento. In seconda lettura, visto che abbiamo atteso da inizio anno fino ad oggi, si poteva fare bene, approvando alcune norme integrative, e poi rimandare il provvedimento alla Camera. Non avremmo concluso l'esame prima delle elezione europee, ma credo che il tema non sia portare lo scalpo alle europee, ma dare risposte adeguate alle attese e alle aspettative delle aziende agricole che ci pongono la questione.

Gli emendamenti sono stati tutti respinti. Abbiamo presentato una serie di ordini del giorno che hanno una funzione di promemoria. La mancanza di questi temi, Presidente, è legata anche al fatto che gli stessi ordini giorno che abbiamo presentato noi, li ha presentati anche la maggioranza. Una maggioranza che in un passaggio parlamentare si riduce a presentare ordini di giorno che segnalano problemi, rappresenta la certificazione plastica di un fallimento, perché vuol dire che le cose che bisognava fare, nella sostanza non sono state fatte e, quindi, per salvare almeno la faccia, si presenta un ordine del giorno che tenta di affrontare la questione.

Sulla questione xylella voglio solo dire due cose: non stiamo decidendo quali e quante piante dovranno essere abbattute. Le norme che noi abbiamo approvato sono in parte condivise anche da noi. Anche qui avremmo voluto fare un ragionamento diverso, ma crediamo che tali norme affrontino il tema di fornire strumenti agli organismi fitopatologici regionali, che dovranno decidere come intervenire. Quindi, da questo punto di vista, non abbiamo abbattuto 10 milioni di alberi, come qualcuno ha asserito in quest'Aula.

Sulla validità dei percorsi scientifici mi permetto solo di dire che la stessa procura che ha portato avanti l'inchiesta che aveva rallentato pesantemente i percorsi che in Regione dovevano essere effettuati per contrastare la xylella, a conclusione delle indagini ha chiesto l'archiviazione. Quindi, se serviva una certificazione per dire quanto questo tema sia stato strumentalizzato, credo che questo fatto possa essere utile a tale scopo.

Il principale neo in questo provvedimento, come abbiamo già evidenziato in fase di votazione, è l'articolo 4 sulle quote latte. Credo che su questo tema avremo modo di tornare, perché voglio vedere, alla scadenza, quando il decreto verrà emanato e le norme verranno attuate, quali risultati porteranno. Come ho detto, la nostra netta sensazione è che questo provvedimento serva semplicemente a creare le premesse per poter reimpugnare tutti gli atti amministrativi che verranno emanati e rimandare a babbo morto la riflessione sulla chiusura della partita di questo settore.

A tale proposito mi permetto di fare due considerazioni e le voglio fare convintamente, perché il danno che la vicenda delle quote latte ha prodotto all'agricoltura e alla zootecnia in particolare è incommensurabile, dal momento che ha creato una situazione di assoluta e profonda ingiustizia. Ci sono infatti aziende che hanno prodotto senza badare a regole e senza badare a nulla, perché qualcuno ha detto: «vai avanti tranquillo, perché ti proteggiamo noi»; e aziende che si sono attenute al rispetto delle regole.

Su questo tema le cose che ho sentito anche in Commissione, e cioè che non ci sono certezze sui quantitativi effettivamente prodotti e che bisogna fare analisi per vedere come sono andate esattamente le cose, hanno trovato una risposta puntuale nella relazione della Corte dei conti del 2012, la quale dice una cosa semplicissima: quali che siano i quantitativi prodotti, se ci fosse stato margine per aumentare la produzione, questa non avrebbe dovuto riguardare soltanto le aziende che non avevano rispettato le regole, ma avrebbe dovuto essere ripartita tra tutti i produttori.

Conosco centinaia di aziende che hanno ridotto il loro potenziale produttivo e il loro potenziale di investimenti per stare nelle regole, e conosco decine di aziende che hanno bellamente ignorato tutto quanto ed hanno utilizzato per fare investimenti quelle risorse che gli altri produttori hanno usato per pagare le multe e per acquistare le quote. Ed oggi queste aziende hanno indebitamente un vantaggio significativo nei confronti delle aziende che hanno rispettato le regole.

Per questi motivi noi non voteremo contro, perché il provvedimento oggettivamente ha dei contenuti che crediamo siano attesi da mesi dal mondo agricolo. Ma, proprio perché ci sono cose che mancano e cose dal nostro punto di vista sbagliate, non potremo votare a favore. Pertanto, con molto rammarico ci asteniamo con la speranza che gli ordini del giorno approvati aprano lo spazio a risposte nuove maggiormente equilibrate e ponderate che il nostro Paese deve al mondo dell'agricoltura. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi senatori, per moltissimo tempo le richieste dei nostri agricoltori, degli allevatori e di tutti coloro che operano nel comparto agricolo italiano sono state via via derubricate a problemi secondari di un settore che dipingevano come se fosse sulla via del tramonto, un settore poco di moda, come se fosse poco incline al lavoro: la Cenerentola del nostro *made in Italy*. Faceva molto più scena occuparsi di alta finanza, di banche, di spettacolo, farsi i *selfie* con i cantanti o con gli attori, mentre chi si sporca le mani di terra dalla sera alla mattina rimaneva inascoltato.

Per noi gli agricoltori sono da sempre i custodi delle tradizioni e colture del nostro territorio. Con la produzione di eccellenze e con il lavoro straordinario che ogni giorno compiono, possiamo avere sulle nostre tavole prodotti di alta qualità. Gli agricoltori si sono trovati a dover fronteggiare situazioni straordinarie quali i continui cambiamenti climatici, le fitopatie che sempre più attaccano le nostre colture, nonché la concorrenza sleale che viene dai Paesi *in primis* europei, ma anche extraeuropei, che il più delle volte esportano nel nostro Paese prodotti anche di scarsa qualità.

Noi della Lega abbiamo rovesciato questo paradigma. Abbiamo messo queste categorie trascurate per troppi anni al centro della nostra azione politica. Era tanto emergenziale la situazione che il decreto-legge ha preso addirittura il nome di «emergenze in agricoltura».

Il testo che approviamo oggi, con un consenso molto largo da quello che ho capito anche dagli interventi precedenti, contiene un insieme di interventi in materia di agricoltura che sono destinati a incidere sui settori olivicolo-oleario e lattiero-caseario, del comparto ovino e caprino e del settore agrumicolo, affrontando così lo stato di crisi nel quale versano.

Il testo predisposto dal Governo, un Esecutivo del quale siamo fieri e che ha riservato un'attenzione al comparto agroalimentare che non si era mai conosciuta prima, affronta innanzitutto i problemi che si sono verificati nelle Regioni Puglia e Sardegna: il contagio della xylella e le gelate hanno messo in crisi il settore olivicolo in Puglia e quello ovino e caprino in Sardegna per l'eccessivo ribasso dei prezzi. Per affrontare la prima delle due emergenze, noi non ci siamo fatti travolgere né dalla smania di chi voleva abbattere tutto senza criterio, né da chi era ideologicamente - e lo è ancora - ostile ad eradicare anche solo una pianta malata. Con determinazione ed equilibrio affrontiamo questa fitopatia e facciamo ripartire il settore in Puglia stanziando 300 milioni di euro per la rigenerazione olivicola. Poi diamo immediatamente un contributo di otto milioni a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati in Puglia. Diamo un contributo per la copertura totale o parziale dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019, considerate le particolari criticità produttive e soprattutto le necessità di rilancio di una certa produttività, tenendo sempre presente il principio della competitività che c'è anche e soprattutto in questo settore.

Della Sardegna, e del problema degli allevatori che ha messo in crisi l'economia dell'isola e stava per tramutarsi - per la gravità della situazione - in un problema di grave ordine pubblico, si sono occupati da subito il vice presidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini e il ministro Gian Marco Centinaio ai quali, se mi consentite, vorrei riconoscere oggi, in questa occasione, di aver dato un chiaro e importante segnale di discontinuità rispetto ai loro predecessori. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

I prezzi praticati fino a quel momento sul latte non erano più in grado di garantire l'alimentazione degli animali e costringevano alla chiusura numerose aziende, mettendo a rischio il lavoro, gli animali, le stalle, i prati, i pascoli custoditi da generazioni di questi allevatori. La vita o la morte di molte aziende dipendeva da pochi centesimi di euro per litro di latte. Infatti, se ben ricordate, Ismea, in una valutazione importante di inizio anno, aveva detto che il latte ovino si era orientato ormai a un costo di

produzione superiore al prezzo di mercato. Non era più possibile continuare in questo modo.

Con il provvedimento di oggi noi rilanciamo i nostri allevatori produttori di latte ovino e caprino, investendo 10 milioni che andranno a sostenere i contratti di filiera, di distretto, la promozione ma anche interventi strutturali nel settore. Abbiamo destinato - e non deve passare inosservato - 14 milioni al Fondo nazionale indigenti per l'acquisto di formaggi DOP fatti con latte di pecora. Questi serviranno a favorire il consumo delle scorte di formaggio, ad abbassare l'offerta facendo innalzare il prezzo, ma senza sprechi che sarebbero immorali in tempi moderni come questi che stiamo vivendo. Sosteniamo in questo modo il mercato e garantiamo a persone in difficoltà economiche di nutrirsi con prodotti di altissima qualità.

Questo è un testo che abbiamo fortemente voluto ed è un decreto-legge che abbiamo migliorato insieme tutti, col contributo di tutti. In questa occasione, infatti, rispetto al testo originario del decreto-legge, solo in Commissione alla Camera i nostri colleghi parlamentari deputati hanno approvato ben 84 diverse proposte di modifica, introducendo importanti novità. Abbiamo contribuito a estendere il suo scopo originario per risolvere questioni le cui soluzioni si attendevano da anni, come quello della suinicoltura e della riforma sanzionatoria della pesca, che è stato già dibattuto in precedenza.

Il provvedimento dagli iniziali 61 milioni impegnati per il 2019 è passato a 79 milioni, poi 150 milioni annui, per gli anni 2020 e 2021 relativamente al rilancio dell'agricoltura nella Regione Puglia. Il decreto-legge ha iniziato il suo *iter* in Commissione il 2 aprile 2019 ed è stato approvato dalla Camera dei deputati il 17 aprile 2019 e oggi 15 maggio viene approvato dal Senato. Credo che tale velocità nell'approvazione di questo provvedimento dimostri che c'è una coscienza da parte di tutti ed una comprensione della sua gravità e della sua importanza. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Vorrei solo ricordare che quello che stiamo approvando qui in Aula lo dobbiamo ad un settore decisivo per il *made in Italy*, è la prima parte di quella filiera importante che è l'agroalimentare, che vale 205 miliardi e rappresenta il 12 per cento del PIL, dimostrandosi elemento di traino per l'intera economia. Questo settore vale 1,3 milioni di addetti, 33,3 per cento di crescita in cinque anni, 41,8 miliardi di euro di esportazioni. Le imprese agricole di eccellenza italiane e i principali marchi dell'industria alimentare nazionale raccontano di una realtà da primato del *made in Italy* nel mondo, e questo è fondamentale. L'agricoltura italiana continua a occupare un posto centrale nell'economia del nostro Paese sia in termini di produzione che in termini di servizi e funzioni. Su questa via noi intendiamo procedere.

Vorrei solo ricordare che nella legge di bilancio abbiamo già approvato degli interventi sostanziali per il mondo dell'agricoltura. Abbiamo fatto un rapido conto di tutti gli interventi diretti sul mondo agricolo e, con il provvedimento odierno, valgono 950 milioni di euro. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Questo Governo ha messo in mano all'agricoltura quasi un miliardo di euro. Non possiamo dire che non siano state fatte delle cose importanti.

L'analisi della congiuntura del settore mostra intanto una ripresa del valore della produzione, come citava prima anche il sottosegretario Pesce, ma anche che i prezzi dei prodotti agricoli venduti hanno guadagnato sei punti percentuali e che dal lato dei consumi alimentari si consolida anche la ripresa della spesa delle famiglie (+2 per cento).

Vorrei ringraziare innanzitutto il ministro Centinaio e tutta la struttura e la squadra del Ministero per il supporto *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*, il sottosegretario Pesce, qui presente, il sottosegretario Manzato, il presidente del nostro Gruppo Romeo, il presidente della Commissione agricoltura Vallardi, tutti i senatori che in Commissione si sono impegnati e hanno capito l'importanza lo spirito di urgenza di questo provvedimento.

Come altri colleghi hanno detto prima di me, nessuno cinquant'anni fa poteva immaginare che l'uomo potesse andare sulla Luna, e pochi anni fa non si poteva immaginare che avremmo potuto esportare dei prodotti italiani nel mondo, ma soprattutto in Estremo Oriente ed in Cina. Io credo che mai come oggi abbiamo visto che questo è fattibile. Il ministro Centinaio anche oggi è in Estremo Oriente in una missione importante: stiamo esportando arance, stiamo esportando carne suina, ma presto esporteremo anche altri prodotti.

Per tutte queste ragioni, per quello che abbiamo fatto, per quello faremo anche in futuro, ma

soprattutto per i contenuti di questo provvedimento, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier Partito Sardo di Azione. Prima gli agricoltori italiani, sempre. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni)*.

SERAFINI *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERAFINI *(FI-BP)*. Signor Presidente, nel considerare il provvedimento in esame opportuno per i comparti interessati, mi preme porre l'attenzione su degli aspetti emersi durante l'esame del provvedimento in Commissione, cioè che l'attività del legislatore deve offrire stabilità economica e garantire un'opportunità di crescita attraverso strumenti legislativi che siano di supporto socioeconomico e siano funzionali per le imprese del settore, al fine di garantire, nel tempo, la sostenibilità ed il reddito.

L'agroalimentare, nel suo complesso, è costituito da produzioni diversificate, estremamente importanti e strategiche per il nostro Paese, sia per lo stile della nostra tradizione alimentare, che per l'impatto socioeconomico che le aziende di questa filiera produttiva rivestono. È quell'area del nostro PIL, che in tutte le sedi istituzionali si dichiara di voler sostenere e difendere da contraffazioni e da quel fenomeno che interessa i prodotti realizzati all'estero, i quali, utilizzando il "suono" di un nome, ingannano i consumatori, facendo loro pensare che si tratti di prodotti italiani.

Nel caso dell'Italia le produzioni agroalimentari garantiscono infatti non solamente la sostenibilità alimentare, ma assumono anche un valore culturale e un'attrazione di investimenti e di turismo. Ciascuna Regione si caratterizza per produzioni particolari e unicità che valorizzano questo o quel territorio. Per questo l'agroalimentare rappresenta da sempre una filiera strategica per l'economia italiana, se consideriamo che il fatturato del 2018 dell'industria alimentare sembrerebbe aver raggiunto 140 miliardi di euro e che, complessivamente, le esportazioni dei prodotti dell'industria alimentare nel 2018 si collocano attorno ai 41 miliardi di euro. Occorre rafforzare la catena alimentare, per migliorare la posizione degli agricoltori, la redditività e la competitività delle loro aziende, aumentando la conoscenza del contributo che le nuove tecnologie meccaniche ed informatiche possono offrire per un'efficace gestione sostenibile delle aziende agricole e la massimizzazione della produzione, nonché il ruolo importante che può svolgere il turismo per la vitalità delle aree rurali e nell'aumentare il valore aggiunto delle produzioni agricole attraverso la promozione dei prodotti locali. Rammento che la riunione in Giappone dei Ministri dell'agricoltura dei Paesi del G20, conclusasi domenica 12 maggio, ha evidenziato la necessità di promuovere l'agricoltura sostenibile attraverso le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, come l'intelligenza artificiale, la robotica e i droni, nonché aumentando la cooperazione tra agricoltori, imprese non agricole e università, intese come centri di ricerca e serbatoio di conoscenza e di giovani, che possono con le loro professionalità migliorare la catena produttiva e le possibilità commerciali del sistema agricolo.

Reputo sia importante e indispensabile ragionare su ciò che da tempo si sarebbe dovuto affrontare, cioè la possibilità di superare, e con quali modalità, le criticità presenti nel sistema dell'agroalimentare per evitare che possano riproporsi e in che modo possiamo prevenirle. C'è bisogno di interventi strutturali che, come è emerso in Commissione agricoltura e produzione agroalimentare, possano garantire ai produttori un prezzo remunerativo, la valorizzazione e la qualità del prodotto. Dobbiamo avere una visione articolata del sistema, di quello che è e di quello che potrebbe essere e agire con un approccio di programmazione e di sviluppo nel medio e lungo termine. Diciamo sempre che i beni culturali e ambientali e la nostra tradizione enogastronomica e agroalimentare sono il nostro tesoro, da valorizzare e salvaguardare: il nostro Paese ha molto ed è ciò che ci invidiano tutti gli altri Paesi.

Quello che manca, talvolta, nei centri decisionali come il nostro, è una visione di insieme e la predisposizione di interventi strutturali, che sostengano, valorizzandolo, questo sistema in maniera efficace e duratura e che permetta anche ai piccoli produttori di avere i loro spazi. I piccoli produttori possono, con la loro presenza, evitare anche lo spopolamento dei piccoli borghi. Dobbiamo pensare alle produzioni agroalimentari come ad un collante per il Paese, in quanto genera ricchezza per i territori. Ci possono sempre essere delle crisi dovute a improvvise calamità naturali o ambientali, ma le criticità, in assenza di situazioni eccezionali, rappresentano distorsioni, che possono essere previste ed

evitate con interventi concertati e condivisi rapidamente dal sistema pubblico e privato. Ci chiediamo anche se le criticità non risolte siano imputabili solamente a scelte poste in essere dai Governi o risiedano in una certa misura anche in un mondo agricolo frazionato, in una miriade di associazioni, che talvolta dimostrano di non condividere le stesse idee e anche gli stessi problemi. Mi domando, cioè, se il sistema dell'agroalimentare abbia anch'esso qualche responsabilità.

Se il sistema pubblico può, come soggetto decisionale, creare quelle condizioni che permettono al sistema privato di esprimere le proprie potenzialità, mi chiedo se debba essere sempre il soggetto chiamato a redimere qualsiasi criticità o problema che il privato incontra e che il privato potrebbe risolvere se ben organizzato e strutturato.

Talvolta, talune criticità si manifestano per mancanza di analisi e valutazioni preventive. Per tale ragione, reputo che il Governo dovrebbe chiedere alle associazioni agroalimentari di incoraggiare i loro associati all'uso di nuove tecnologie intelligenti per il clima, compresi i *software* che consentono un accesso più rapido e più facile ai dati meteorologici più recenti per mitigare i danni alle colture a causa di instabilità climatiche.

Si apprezza l'attenzione del Governo sulla questione da noi sollevata della fauna selvatica e sulla necessità di istituire un fondo nazionale che vada a coadiuvare i fondi regionali per riuscire a far fronte agli ingenti danni che taluni animali arrecano all'agricoltura.

Con riferimento ai danni causati dal maltempo, non sempre le coperture per proteggere l'ortofrutta sono efficaci e spesso le produzioni vengono danneggiate in modo gravissimo. Questo necessita di interventi immediati da parte delle strutture tecniche preposte che devono provvedere alla verifica tempestiva in quanto ritardi possono risultare dannosi ai fini della richiesta dello stato di calamità e del risarcimento dei danni. Servono verifiche accurate, rapide e meno burocrazia.

Con riferimento alla xylella e al Piano straordinario per la rigenerazione del settore olivicolo della Puglia, mi chiedo se sarebbe stato possibile prevedere un reimpianto nelle medesime particelle di almeno un numero pari di ulivi che sono stati riconosciuti resistenti al batterio.

Come sappiamo, per il Salento e per tutta la Puglia gli ulivi secolari rappresentano il territorio e lo caratterizzano. In quei territori colpiti da xylella, come una nostra collega della Camera ha ricordato, è come se fosse avvenuto un terremoto, un evento disastroso che ha deturpato la storia, la cultura, la tradizione e l'economia di quei posti.

Apprezziamo che il Governo abbia dimostrato interesse verso un ordine del giorno che chiede, in sede di redazione del decreto applicativo dell'articolo 6-*bis* del provvedimento in esame, di valutare l'opportunità di consentire l'accesso ai fondi ivi previsti anche ai frantoi pugliesi che abbiano visto un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo 2016-2018, a causa della riduzione della produzione generata dal batterio della xylella.

Pongo all'Assemblea e al Governo un aspetto di criticità che valuto importante per il futuro dell'agroalimentare e che auspico il Governo affronti quanto prima, nuovamente, a fronte di ulteriori dati già acquisibili. Mi riferisco all'occupazione giovanile e al ricambio generazionale, temi fondamentali dell'attuale nonché della futura politica agricola comunitaria, che riguardano la formazione di capitale umano, la consulenza e il trasferimento di innovazione.

Malgrado l'intenzione di aiutare i giovani, pare vi siano ostacoli che frenano l'ingresso dei giovani nella costruzione di un'impresa agricola: gli elevati prezzi della terra, i costi iniziali di impianto, la forte selettività delle politiche esistenti, una legislazione e una burocrazia ancora troppo complesse e lunghe come tempistica. Penso, per il passato, ad esempio, ai tempi di emanazione dei decreti attuativi.

Per sostenere il nostro futuro è da valutare, quindi, l'opportunità di ampliare - anche attraverso lo strumento dell'indagine conoscitiva - il ventaglio di misure di settore utilizzabili nel pacchetto a favore dei giovani, e di conoscere se le misure e gli incentivi fiscali disponibili risultino realmente efficaci.

Molti giovani sono attratti dall'agricoltura, anche come stile di vita. *(Richiami del Presidente)*.

Presidente, posso chiedere di lasciare agli atti il testo integrale del mio intervento?

PRESIDENTE.Certamente, senatore Serafini. La Presidenza la autorizza in tal senso.

SERAFINI *(FI-BP)*. La ringrazio, Presidente e mi avvio alla conclusione.

Permangono i problemi legati alla diminuzione di produzione di olio d'oliva, che ha registrato un

decremento del 34 per cento. Ci sono problemi legati all'Italian sounding, che, secondo Confindustria, sarebbe arrivato ormai a quota 90 miliardi di euro.

Restano i problemi in termini temporali ed economici, legati agli indennizzi per i danni subiti dalle imprese per il maltempo, danni che le associazioni di categoria stimano, per gli ultimi eventi di questi mesi, in 10 miliardi di euro. Si tratta di danni alle piante o ai prodotti alimentari, che si ripercuotono sulla stabilità dell'impresa, sulle spese fisse, ad esempio per i dipendenti e per i fornitori, e sui contratti di vendita dei prodotti per il mercato interno ed estero.

Permangono le criticità per i consorzi di bonifica. In particolare i costi dell'energia necessaria per il funzionamento degli impianti idrovori ed irrigui incidono pesantemente sui contributi a carico dei consorziati.

Per tutti i motivi di criticità sovraesposti, valutando l'insieme del provvedimento insufficiente e assolutamente non risolutivo di numerose situazioni di reale emergenza per il comparto agricolo come sistema, esprimiamo come Forza Italia-Berlusconi Presidente un voto di astensione. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

MOLLAME *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLLAME *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, l'agricoltura italiana, settore di base e primario dell'economia del nostro Paese, grazie alla secolare cultura, alle varietà e alle eccellenze, continua a svolgere un ruolo fondamentale e di volano per il nostro prodotto interno. Resta, altresì, presidio del territorio, opera per la mitigazione degli effetti sul cambiamento climatico e si evolve sempre più verso metodi rispettosi dell'ambiente.

L'analisi della congiuntura del settore mostra, da un lato, una ripresa del valore della produzione, dall'altro, un calo della produzione in termini di quantità, causato principalmente da un non favorevole andamento climatico. I prezzi dei prodotti agricoli hanno guadagnato in media 6 punti percentuali, quindi si consolida la ripresa degli investimenti, segno di recupero di un clima di fiducia degli operatori.

È proprio la ripresa della fiducia che questo provvedimento vuole consolidare, intervenendo su realtà accomunate da un evidente stato di crisi.

I settori interessati sono l'olivicolo-oleario, l'agrumicolo, il lattiero-caseario del comparto ovino e caprino, il settore suinicolo e il settore ittico, tutti settori fondamentali.

Nel 2018 la produzione agricola è aumentata in termini quantitativi dell'1,5 per cento: una marcata crescita si è registrata per alcune produzioni, in particolare il vino (più 14,3 per cento) e frutta (più 1,5 per cento). Tra le coltivazioni erbacee, gli aumenti più rilevanti risultano quelli delle piante industriali (più 7 per cento), delle coltivazioni cerealicole (più 3,5 per cento) e dei prodotti orticoli (più 2,1 per cento).

Purtroppo, la produzione di olio di oliva ha subito, invece, un forte calo (meno 36,9 per cento) e un netto ridimensionamento ha interessato anche le produzioni agrumicole (meno 6,8 per cento).

Gli obiettivi che ci si pongono sono due. Il primo: intervenire con misure utili al superamento delle emergenze; il secondo: programmare interventi strutturali di crescita ed evitare che queste emergenze possano ripetersi.

Veniamo ai singoli settori. Nel lattiero-caseario, in particolare latte ovino e caprino, abbiamo assistito a gravi proteste degli allevatori proprio in tempi recenti. Viene prevista una dotazione di 10 milioni di euro per il rilancio e il sostegno del comparto, a cui si sommano 5 milioni di euro per fronteggiare gli interessi sui mutui delle imprese e 14 milioni di euro per il fondo indigenti, che consentirà l'acquisto di formaggi DOP prodotti esclusivamente con latte di pecora. È previsto uno strumento di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino, a garanzia della qualità e della trasparenza delle singole operazioni che interessano la filiera.

Con il decreto-legge in esame il prodotto italiano e quello importato saranno tracciati; con la tracciabilità dei prodotti gli allevatori potranno controllare l'andamento dei mercati ed avranno finalmente l'opportunità di contrattare un prezzo del latte che sia remunerativo ai fini della dignità del lavoro.

Il provvedimento interviene anche nel settore olivicolo oleario, che ha subito nella Regione a maggior vocazione (la Puglia), dove si produce più del 50 per cento dell'olio extravergine di oliva italiano, una calamità naturale di carattere epocale, proprio come un sisma che abbatte monumenti e cattedrali. Stiamo parlando di centinaia di migliaia di alberi secolari soggetti a disseccamento rapido. Da Maglie a Lecce, da Gallipoli fino a Brindisi è uno scenario apocalittico, catastrofico, un cinereo grigiore, esteso finché occhio coglie, di secolari ulivi anche monumentali, di alide ramificazioni. A quattro anni dalla decisione di esecuzione della Commissione europea n. 789 fino alla deliberazione della Giunta regionale della Puglia n. 1.890 dell'ottobre scorso, assistiamo ancora esterrefatti all'avanzare di codesto nefasto fenomeno sviluppatosi inizialmente entro un limitato focolaio. Se ciò non bastasse, si sono aggiunte anche le gelate.

Oggi però, con il decreto-legge in esame passiamo dalle parole ai fatti. L'intento è rilanciare l'intero comparto olivicolo italiano, in primo luogo perché in giro per il mondo quando si parla di olio extravergine di oliva si rievoca di getto il nome del nostro Paese, poscia perché la domanda di olio extravergine di oliva di qualità è in continua crescita e sulla qualità di questo oro verde noi non siamo secondi a nessuno. Però, mentre qualche altro Paese europeo ha redatto e finanziato diversi piani olivicoli superandoci in termini di produzione e redditività, in Italia si è rimasti a guardare e anche a parlare. Per questo occorrono manovre concrete ed una visione finora assenti.

L'obiettivo è risollevare l'olivicoltura italiana, partendo proprio dal Salento, con un piano di rigenerazione olivicola e di rilancio del comparto con l'impiego di 300 milioni di euro a valere sul fondo di solidarietà (resi dal ministro Lezzi), che si sommano ai 100 già stanziati in precedenza. Si interviene così su tutta la filiera, dai produttori frantoiani. Per questi ultimi, infatti, è stato stanziato un contributo di 8 milioni di euro in conto capitale.

Si interviene altresì su settore agrumicolo con una dotazione programmata sul relativo fondo pari a 10 milioni di euro per fronteggiare gli interessi sui mutui accesi dalle imprese del comparto.

Con la conversione del decreto-legge viene dato anche un aiuto al settore suinicolo con 5 milioni di euro destinati a rafforzare il rapporto di filiera, a favorire l'informazione e la promozione dei prodotti suinicoli, a migliorare la qualità ed il benessere animale promuovendo innovazioni, contratti di filiera e organizzazioni d'impresa.

Il decreto-legge trova altresì una soluzione al recupero del prelievo supplementare relativo alle quote latte, questione ormai annosa che si protrae dagli anni Novanta. Si permette l'autorizzazione dell'anticipazione del 50 per cento dell'importo richiesto sui pagamenti diretti PAC, dando respiro alle imprese agricole dei settori in crisi. Viene altresì incrementato il Fondo di solidarietà nazionale per indennizzi con ulteriori 20 milioni di euro; si interviene affinché i contratti di filiera recepiscano già di fatto tutti i parametri che permetteranno di evitare pratiche sleali e situazioni di squilibrio.

È previsto lo stanziamento di 2 milioni di euro per le imprese olivicole dei Monti Pisani, che hanno subito i devastanti incendi recenti.

Di certo, la conversione in legge di questo decreto-legge segna un passaggio importante e peculiare per un comparto dell'economia italiana fondamentale, spesso non tenuto in debito conto. Soluzioni alle emergenze, qualcuna di queste anche annosa e ormai assai gravosa. Tutti atti propedeutici ad una programmazione volta ad interventi strutturali, per i quali il ritardo riferito ai nostri concorrenti è già di qualche decennio. Un lavoro frutto dell'ascolto delle istanze che provengono dai nostri agricoltori, dai nostri pescatori, dai nostri allevatori.

Ridare fiducia - e ribadisco: fiducia - agli operatori del settore, ai giovani che vogliono cimentarsi nei tanti mestieri e specializzazioni del più esteso e grande nostro opificio, quello fatto di terre, mari e cielo. Annuncio, pertanto, il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il voto di oggi questo Parlamento condanna a morte oltre undici milioni di ulivi della mia amata Puglia: della nostra Puglia, cari colleghi pugliesi, forse più legati alle poltrone che agli impegni assunti con i cittadini.

Mi risulta, peraltro, che oggi il presidente Conte, ancor prima delle decisioni del Senato, abbia formalmente invitato il presidente Emiliano a procedere al taglio degli ulivi. Un comportamento oltraggioso da parte di un soggetto, peraltro, nemmeno eletto dai cittadini.

Il taglio degli ulivi, in gran parte nemmeno colpiti dalla Xylella, non riguardando le altre specie vegetali su cui è presente potenzialmente il batterio, non serve a nulla ai fini dell'asserito scopo di bloccare la propagazione del batterio medesimo. Inoltre, le nuove specie di ulivi di tipo superintensivo, formati da filari a piante basse, richiedenti un approvvigionamento idrico insostenibile in Puglia, oltre a rovinare il paesaggio, produrrebbero un olio di scarsissima qualità e di breve durata.

Insomma, un vero scandalo. Che fare, dunque? Vi sono metodi di cura capaci di trattare lo xilema infetto degli ulivi senza che sia necessario il loro espianto. In particolare, l'uso rivoluzionario di onde elettromagnetiche che, opportunamente calibrate, sono capaci di arrivare al vaso infetto, trattandolo e curando gli ulivi. Inoltre, vi sono metodi assolutamente naturali, basati sui saponi, in grado di far rifiorire gli ulivi disseccati e contenere efficacemente il batterio. Le istituzioni, tuttavia, rifiutano qualsivoglia confronto sul tema.

Questo è quanto pubblicato su «il Fatto Quotidiano» a firma di Laura Margottini: «I pareri a orologeria dell'Agenzia per la sicurezza alimentare UE-EFSA sul caso Xylella, EFSA li emette oggi. Dicono che non esiste cura e che solo il taglio è una soluzione. Emettono i pareri nelle stesse ore in cui è in approvazione il decreto emergenza che, all'articolo 8, prevede che le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente. Un articolo che, se votato tal quale, innescherà una pericolosa deriva ambientale, sanitaria e democratica. Tagliare, tagliare, tagliare. Anche se l'ulivo di Monopoli, trovato infetto a gennaio nella zona considerata indenne, si è poi scoperto che non era infetto. Ma che importa?».

In realtà, come la valente giornalista sa bene, ai cittadini importa. A questa politica, evidentemente no. Occorrerebbe una politica libera da interessi di parte, in grado di assumere scelte coraggiose a difesa dell'ambiente e del patrimonio della nostra terra. Il tutto in un programma più vasto e complesso di bonifica dei terreni e di buona agricoltura, alla base della reale risoluzione del problema. Questa politica, però non appartiene a questa maggioranza. *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

Signor Presidente, le chiedo ancora un minuto di tempo.

PRESIDENTE. Mi spiace, senatore Ciampolillo, ma il suo tempo è esaurito. Se vuole, può consegnare l'intervento.

STEFANO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

STEFANO *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di tutto come pugliese e come cittadino salentino e senatore del Salento, di quel Salento desertificato dalla xylella, non posso che esprimere, in dissenso dal Gruppo e con l'ufficialità che questa prestigiosa Aula mi consegna, il mio voto convintamente contrario a quello che è un vero e proprio "pacco" rifilato alla mia comunità e alla mia gente.

È una occasione persa, perché con la sua approvazione svanisce la possibilità di ridare vita a un intero territorio e perché in questo decreto-legge c'è un pericoloso effetto trascinamento su misure nazionali, anche dei cinquantadue milioni di euro di risorse messe a disposizione dalla Puglia, senza vincolo di destinazione. E il fatto che il ministro Centinaio sia non qui a metterci la faccia, ma in Giappone a fotografare le carpe, è la riprova, qualora ce ne fosse bisogno, di quanto sia poco o affatto interessato all'agricoltura e ancor meno a quella pugliese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Tuttavia, il voto in dissenso mi dà anche l'occasione per ribadire che il rinvio a dopo il 27 maggio della discussione della mozione su Radio Radicale e ancor più le dichiarazioni di Crimi oggi alla stampa, che ribadiscono il no al rinnovo della convenzione, sono un attentato alla democrazia e alla libertà... *(I senatori del Gruppo PD espongono cartelli recanti la scritta: «Salvate Radio Radicale»).*

PRESIDENTE. Senatore Stefano, se cercavate la scusa per mostrare i cartelli, non si fa in sede di dichiarazione di voto in dissenso. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Invito gli assistenti parlamentari a rimuovere i cartelli. Siamo a posto, se si sfruttano anche le dichiarazioni in dissenso per fare questo.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(1122) *Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione* *(Collegato alla manovra finanziaria)* **(ore 16,11)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 1122 recante: «Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione», collegato alla manovra di finanza pubblica.

MARCUCCI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo solo per segnalare e ricordare che nella Conferenza dei capigruppo, con riferimento al cosiddetto decreto sblocca cantieri, il Governo si era impegnato a presentare in tempi molto rapidi gli emendamenti che ha già annunciato, affinché i tempi - e l'impegno di tutti è stato questo - siano sufficienti alle Commissioni di merito per approfondire le tematiche.

Siccome non abbiamo ancora notizie su questi emendamenti, non vorremmo che la vicenda finisse come al solito, ossia che i lavori delle Commissioni di merito vengano compressi ogni oltre limite di tollerabilità.

La mia richiesta alla Presidenza è pertanto di assicurarsi che il Governo ottemperi agli impegni presi con riferimento al provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Marcucci, è presente in Aula il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo, che si farà diligentemente carico di questa comunicazione.

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere reso - sentito il Governo - dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al predetto disegno di legge.

PUGLIA, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, rileva che le disposizioni del disegno di legge risultano funzionali a garantire l'efficienza, il miglioramento dell'organizzazione amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione, in primo luogo mediante una riforma del rapporto di lavoro che punti alla valorizzazione del merito, della competenza e delle capacità organizzative e relazionali del personale, in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza 2019, e che esse appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità».

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, tenuto conto del parere espresso dalla 5a Commissione permanente e preso atto della posizione del Governo, comunico che il testo del disegno di legge collegato n. 1122 non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto come definito dalla legislazione vigente.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ABATE *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Ricordo a tutti che sarà tassativo il termine dei tre minuti a disposizione.

ABATE *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei sottoporre alla vostra attenzione la situazione in cui versano le popolazioni di Thurio e Ministalla del Comune di Corigliano Rossano, colpite da un grave evento idrogeologico lo scorso novembre che distrusse interi raccolti e causò la morte di 600 capi di bestiame, lasciando oltre 60 persone fuori di casa.

Nei giorni scorsi ho effettuato un sopralluogo sul fiume Crati per verificare lo stato in cui versano gli argini interessati dalla rottura. Nel corso della visita sono stata accompagnata dal soggetto attuatore per il commissario straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria,

l'ingegnere Carmelo Gallo. Dal confronto è emerso che su tutta l'area dell'asta fluviale del Crati, compresa tra la Sibaritide e Corigliano Rossano, sono previsti nei prossimi mesi due interventi: il primo, dovrebbe andare in appalto entro la fine dell'anno, per la somma di 7 milioni e 800 mila euro e ne è responsabile lo stesso soggetto attuatore; il secondo intervento è del valore di 1,2 milioni di euro ed è in capo al Dipartimento difesa del suolo, guidato dall'ingegnere Domenico Pallaria.

Nelle scorse settimane, però, i cittadini hanno lamentato ancora una volta ritardi nei lavori. Se il fiume Crati non sarà messo in sicurezza, in quell'area le famiglie non hanno intenzione di risistemare le loro abitazioni e reinvestire nelle loro aziende. La paura, infatti, continua a essere tanta, anche perché le loro lamentele e denunce sono rimaste inascoltate e inevase per oltre dieci anni, fino alla esondazione gravissima del novembre 2018. Bisogna, quindi, agire subito e non perdere altro tempo per far sì che partano subito i lavori di messa in sicurezza nel tratto incriminato.

Si può pensare, temporaneamente, di centralizzare il corso del Crati favorendo il deflusso delle acque del fiume nella parte centrale dell'alveo, in modo da alleggerire la pressione sulle sponde del fiume stesso.

Da questa sede - che penso sia autorevole e infatti lo è - voglio sollecitare la protezione civile affinché provveda a istallare nell'alveo del fiume rilevatori per la sorveglianza idraulica, strumentazione tecnica con sensori pluviometrici e idrometrici che segnalano l'anomalo aumento della portata idrica, avvisando i residenti con diverse ore di anticipo sulla possibilità di esondazioni del fiume, in modo da poter mettere in salvo le vite umane e di animali.

Per rafforzare il mio impegno verso la popolazione solleciterò la Regione Calabria affinché partano i lavori previsti con il finanziamento di 1,2 milioni di euro, che sarebbero vitali per la sicurezza di tutta l'area. *(Richiami del Presidente)*.

Le chiedo ancora un momento, Presidente. *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza a consegnare il testo scritto della restante parte del suo intervento.

PIRRO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo in quest'Aula anche a nome dei colleghi piemontesi Airola e Matrisciano e di tutto il Gruppo MoVimento 5 Stelle per esprimere la nostra solidarietà alla sindaca di Torino Chiara Appendino.

Ancora una volta, ieri, la sindaca ha ricevuto minacce, questa volta sotto forma di un proiettile inviato per posta. Sono già in corso le indagini per identificare i responsabili e confidiamo che sia fatta piena luce su quest'ennesimo atto intimidatorio ai danni di Chiara Appendino. È chiaro che a più di qualcuno dà sempre più fastidio una sindaca che fa gli interessi dei cittadini, non si fa condizionare e amministra la sua città unicamente per il bene della collettività.

La stessa sindaca ha dichiarato che quest'ennesima intimidazione non la fermerà e tirerà dritto per la sua strada. Noi le diciamo: «Forza Chiara, siamo tutti con te». E a coloro che pensano di spaventarla, magari perché donna e mamma, diciamo con forza che non hanno capito che le donne del MoVimento sono guerriere indomite e siamo tutte e tutti al fianco di Chiara Appendino. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

CASTALDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI *(M5S)*. Signor Presidente, ieri, a fine seduta, il senatore Pagano ha espresso preoccupazioni in merito al Gran Sasso e al tunnel che sono anche mie, nostre e di tutti gli abruzzesi.

Posso dire che il Governo è prossimo alla soluzione, nonostante le difficoltà dovute alla molteplicità delle amministrazioni coinvolte. La questione è molto complessa, ma si sta affrontando nel modo giusto, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.

Ricordo alla Regione Abruzzo - che oggi purtroppo sembra interessata solo e soltanto alla questione relativa all'autostrada - che il carattere pubblico dell'acqua è assicurato dallo Statuto regionale. Anticipo anche che nel decreto-legge sblocca cantieri stiamo predisponendo la nomina del commissario straordinario incaricato di sovrintendere alla progettazione, all'affidamento e

all'esecuzione degli interventi necessari alla messa in sicurezza del sistema idrico.
Insomma, come sempre, la nostra forza politica affronta a viso aperto le problematiche e si dedica a trovare soluzioni in tempi brevi. Come sapete, vi sono il rischio di reiterazione del reato e un problema di convivenza con un laboratorio: si sarebbe dovuto impermeabilizzare in maniera duratura e resistente alle sollecitazioni sismiche, ma le indagini della magistratura hanno evidenziato che purtroppo così non è stato fatto. È inevitabile quindi che si possa verificare il rilascio di sostanze inquinanti nel cuore del Gran Sasso, che è un incredibile serbatoio di acqua potabile.
È un bene che la magistratura sia intervenuta, evidenziando l'arrogante sfruttamento di incredibili risorse naturali da parte di abituali prenditori. Ad oggi, non possiamo fare altro che lavorare per riparare, bene e in maniera duratura. Ancora una volta, la politica un po' distratta, per così dire, non ha controllato - mi auguro non volutamente - chi ha messo a rischio il rifornimento idropotabile di centinaia di migliaia di cittadini.
Il Governo del cambiamento, anche stavolta, è costretto a sanare i danni perpetrati per anni e anni e a fare in modo che in futuro tutto questo non avvenga più.
Resta prioritaria l'assunzione di responsabilità - mi auguro in prima persona - del nuovo Presidente della Regione Abruzzo. Credo, presidente Marsilio, che sia ora che inizi a battere qualche colpo. *(Applausi dal Gruppo M5S).*
BINETTI *(FI-BP)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BINETTI *(FI-BP)*. Signor Presidente, desidero ricordare all'Assemblea, approfittando di questo momento, che oggi, 15 maggio, è la Giornata internazionale della famiglia, giornata che avrebbe meritato un'attenzione particolare dei nostri politici anche in termini di positiva calendarizzazione di provvedimenti a favore della famiglia. Credo che ne siano stati presentati da parte di tutti i Gruppi e ce n'è anche uno importante presentato da parte nostra, il nuovo codice per la famiglia.
Al di là di tutto, mi dispiace molto assistere in questi giorni al rimbalzare dello stesso tema della famiglia, sulle prime pagine dei giornali, in una sorta di ping-pong tra i due Vice Presidenti, Salvini e Di Maio, nell'attesa di vedere chi fa le promesse più mirabolanti, ma lontane dai fatti concreti.
Credo che una giornata come questa, oggi, meriti davvero di essere ricordata con impegni concreti e precisi, che tengano conto, per esempio, del progressivo livello d'impoverimento delle famiglie italiane, delle loro fasce che versano in condizioni di estrema fragilità e delle difficoltà cui vanno incontro quelle numerose. Impegni che tengano conto anche di quella diversa e quasi apparentemente contrapposta situazione, che è stata definita per il nostro Paese l'inverno demografico, cioè il Paese dalle culle vuote, il Paese in cui non nascono bambini.
Mi sembra che in questo riecheggiare sul piano addirittura della competizione del dire «ci state rubando le idee», con cui Di Maio e Salvini interagiscono tra di loro, bisognerebbe davvero riuscire a mettere a fuoco alcune cose concrete. Sono diverse le legislature, come credo molti ricordino, in cui non è stato possibile che battaglie di tutti i tipi assumessero un carattere strutturale, mentre è prevalso l'atteggiamento puramente stagionale, tipo quello dei *bonus*.
Mi piacerebbe che il Governo del cambiamento, del quale finora abbiamo assistito a ben pochi cambiamenti che fossero di fatto migliorativi rispetto al sistema, nei confronti della famiglia fosse in grado di dare vita, anche attraverso la discussione di iniziative di legge parlamentari, a un cambiamento efficace e costruttivo, che vada incontro alle esigenze reali e non soltanto alle ideologizzazioni che rimbalzano sulla stampa.
TRENTACOSTE *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TRENTACOSTE *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'esprimere soddisfazione per la conversione in legge del decreto-legge relativo al rilancio dei settori agricoli in crisi, contenente misure di sostegno ai settori olivicolo-oleario, agrumicolo, lattiero-caseario e al comparto zootecnico ovino e caprino, in sofferenza da molti anni, non posso che sottolineare che tale provvedimento pone le premesse per un incremento delle nostre produzioni e, quindi, anche delle esportazioni, finendo per rafforzare sempre di più l'offerta agroalimentare sui mercati mondiali.

Si tratta di un primo e importante passo cui seguiranno altri interventi a sostegno dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca del nostro Paese.

Certamente è necessario intervenire quanto prima su una grave problematica che colpisce le nostre aziende agricole, mortificando il lavoro di migliaia di agricoltori italiani. Mi riferisco ai ritardi nei pagamenti di contributi e premi previsti dalla normativa europea, in particolare quelli del piano di sviluppo rurale da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea).

La mole di tali inaccettabili ritardi, che si registrano da anni in tutta Italia, ha ormai assunto una proporzione tale da svolgere un ruolo sostanziale nella crisi del settore agricolo. Di tutto questo i maggiori effetti negativi sono risentiti dalle imprese agricole del Meridione, in particolare da quelle siciliane, costrette ad attendere anni prima di ricevere il pagamento dei contributi ad esse spettanti.

Chi investe in agricoltura, soprattutto in quella biologica, con produzioni spesso di qualità, affronta costi notevoli e i ripetuti ritardi nei pagamenti compromettono la vita stessa delle aziende agricole. È sconcertante constatare che tantissimi imprenditori agricoli siano ancora in attesa di ricevere il pagamento dei fondi del Programma di sviluppo rurale (PSR) per le annualità 2015, 2016 e 2017.

Alla luce di quanto esposto dobbiamo continuare a sostenere il settore agroalimentare come stiamo facendo oggi ed è per questo che dobbiamo chiudere le vecchie pratiche di pagamento, eredità dei Governi che ci hanno preceduto, così da mettere l'agricoltura in condizioni di essere un settore strategico per il nostro Paese.

Sostenere l'agroalimentare italiano, i nostri agricoltori, allevatori e pescatori significa infatti aiutare il *made in Italy* e ridare slancio alla nostra economia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 28 maggio 2019

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 28 maggio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 16,28)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto (**1249**)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

_____

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2019, N. 27

All'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 23.1:
al comma 1, le parole da: «contratti e agli accordi di filiera» *fino a:* «(DOP)» *sono sostituite dalle seguenti:* «contratti di filiera e di distretto, la promozione di interventi di regolazione dell'offerta di formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP) nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 150 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;
al comma 2, le parole da: «, fra l'altro,» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «della consistenza numerica dei capi di bestiame, delle specificità territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna, e dell'esigenza di adottare iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovanile nonché di promuovere la qualità dei prodotti *made in Italy*»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006».
All'articolo 2:
al comma 1, capoverso Art. 3-bis, *comma 2, le parole da:* «in identico ammontare» *fino a: «* massimali stabiliti» *sono sostituite dalle seguenti:* «ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale al numero dei capi di bestiame posseduti alla data di stipula del contratto di mutuo, nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite*»*.
All'articolo 3:
al comma 1, le parole da: «nonché» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «i quantitativi di latte di qualunque specie acquistati direttamente dai produttori, nonché quelli acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi, e i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi, con indicazione del Paese di provenienza, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-*bis*. I produttori di latte e le loro associazioni e organizzazioni, registrati nel SIAN, accedono alla banca dati del medesimo SIAN al fine di consultare i dati relativi ai primi acquirenti, in ordine al quantitativo di latte registrato»;
al comma 3, dopo la parola: «adottato» *sono inserite le seguenti:* «, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;
al comma 4:
al primo periodo, la parola: «quinto» *è sostituita dalla seguente:* «ventesimo»;
dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Se il ritardo nella registrazione non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento»;
il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di mancata o tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri per due mesi consecutivi si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere l'attività di cui ai commi 1 e 2 nel territorio italiano, per un periodo da sette a trenta giorni».
All'articolo 4:
al comma 1:
al capoverso 10-bis*, primo periodo, dopo le parole*: «ruoli emessi dall'AGEA» *sono inserite le*

seguenti: «o dalle regioni»;
al capoverso 10-quater*, dopo le parole:* «dall'AGEA» *sono inserite le seguenti:* «o dalle regioni»;
dopo il capoverso 10-quater*sono aggiunti i seguenti:*
«*10-quinquies*. Le disposizioni dei commi 10, 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater* si applicano anche alle procedure di recupero del prelievo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
10-sexies. Per consentire l'ordinata prosecuzione delle procedure di riscossione coattiva, fino alla data indicata al comma 10-*ter* sono sospese le procedure di riscossione coattiva poste in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, nei confronti dei primi acquirenti di latte di vacca riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge. Con riferimento ai crediti nei confronti dei medesimi primi acquirenti, la sospensione prevista dal presente comma si applica anche ai termini di prescrizione e ai termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi»;
al comma 2, dopo le parole: «comma 1» *sono inserite le seguenti:* «, capoversi 10, 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater*,» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo*: «Le disposizioni di cui al comma 1, capoversi 10-*quinquies* e 10-*sexies*, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-*bis*. - *(Movimentazione degli animali delle specie sensibili alvirusdella "Lingua blu" nel territorio nazionale)* - 1. Ai fini del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini ("Lingua blu"), in base alle disposizioni contenute nel capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del virus, l'intero territorio nazionale si considera quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che facciano richiesta di esclusione».
All'articolo 5:
al comma 1, dopo le parole: «minima di cinque mesi» *sono inserite le seguenti:* «e massima di dieci mesi» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, con relativo porzionamento sottovuoto».
Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-*bis*. - *(Contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella regione Puglia)* - 1. Ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subìto un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN, è concesso per l'anno 2019 un contributo in conto capitale al fine di favorire la ripresa produttiva.
2. I criteri, le procedure e le modalità per la concessione e il calcolo del contributo di cui al comma 1 e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto del limite massimo di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2019.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
All'articolo 7:
al comma 1, capoverso Art. 4-bis*, comma 2, le parole da:* «in identico ammontare» *fino a:*

«massimali stabiliti» *sono sostituite dalle seguenti: «*ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni, nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Le imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei comuni della provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subìto danni causati dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere, con le modalità e le procedure indicate ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e in deroga alla legislazione nazionale vigente, agli interventi compensativi a ristoro della produzione perduta per l'anno 2019, nel limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-*bis*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2-*quater*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 2-*bis* e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonché i relativi casi di revoca e di decadenza».

All'articolo 8:

al comma 1, il capoverso Art. 18-bis*è sostituito dal seguente:*

«Art. 18-*bis*. - *(Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria) - 1.* Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, può essere consentito, caso per caso, di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza.

2. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, in caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori o gli agenti fitosanitari di cui all'articolo 34-*bis*, coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata del doppio.

3. In applicazione dell'articolo 21-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica.

4. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria».

Al capo II sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

«Art. 8-*bis*. - *(Modifica all'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)* - 1. Il comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è sostituito dal seguente:

"*5*. Chiunque non rispetta i divieti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 30.000".

Art. 8-*ter*. - *(Misure per il contenimento della diffusione del batterio* Xylella fastidiosa) - 1. Al fine di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione della batteriosi, per un periodo di sette anni il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni può procedere, previa comunicazione alla regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla *Xylella fastidiosa*, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni, in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

2. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate alla *Xylella fastidiosa*, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante specificate di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni. Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e devono altresì assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali.

3. All'articolo 1, comma 107, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "patrimonio comunale" sono inserite le seguenti: "nonché per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 2018, finalizzati al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*".

4. La legna pregiata derivante da capitozzature ed espianti, se destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento, può essere stoccata anche presso i frantoi che ne fanno richiesta alla regione, che ne regolamenta le procedure. Le parti legnose, quali branche e tronchi, prive di ogni vegetazione, provenienti da piante ospiti situate in una zona delimitata ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni, possono essere liberamente movimentate all'esterno della suddetta area.

Art. 8-*quater*. - *(Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia)* - 1. Al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura della Puglia e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone infette, esclusa la parte soggetta alle restrizioni della zona di contenimento, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per il Sud e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il Piano straordinario di cui al comma 1 e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di

cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

All'articolo 9:

*al comma 1, capoverso Art. 4-*ter*, comma 2, le parole da:* «in identico ammontare» *fino a:* «massimali stabiliti» *sono sostituite dalle seguenti:* «ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva di agrumi, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni, nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite».

Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

«Art. 10-*bis*. - *(Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni)* - 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è inserito il seguente: "*6-bis*. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone di cui all'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono riconosciuti per l'anno 2019 i benefici di cui al comma 6".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in euro 860.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Art. 10-*ter*. - *(Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune)* - 1. Allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, dalle gravi patologie fitosanitarie e dalla crisi di alcuni settori, è autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC).

2. L'importo dell'anticipazione è stabilito in misura pari al 50 per cento dell'importo richiesto per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al presente articolo si intendono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, e alle relative disposizioni attuative.

3. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.

4. Per la verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari dell'anticipazione di cui al presente articolo si applica la disciplina dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di erogazione degli aiuti nell'ambito della PAC.

Art. 10-*quater*. - *(Disciplina dei rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari)* - 1. Con modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, i contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli, di cui all'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere, ad eccezione dei contratti di carattere stagionale, una durata non inferiore a dodici mesi.

2. Al fine di consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione di cui al comma 1, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) elabora mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Per la realizzazione delle predette attività l'Istituto è autorizzato ad utilizzare le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2019 il versamento di cui al comma

663 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 non è dovuto. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

3. La mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo significativamente inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'ISMEA in conformità al comma 2, costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale.

4. La previsione di clausole contrattuali in violazione della determinazione del prezzo ai sensi del comma 3 comporta l'applicazione, a carico dell'impresa acquirente, di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività di impresa fino a trenta giorni.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede, d'ufficio o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e conclude il procedimento inderogabilmente entro il termine di novanta giorni, prevedendo l'intervento dell'associazione di categoria a cui è iscritto l'imprenditore cessionario.

Art. 10-*quinquies*. - *(Interventi di sostegno alle imprese del settore saccarifero)* - 1. Al fine di sostenere le imprese del settore saccarifero in crisi, sulle quali gravano procedimenti di recupero degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, e del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, derivanti dalla decisione di esecuzione n. 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, i procedimenti di recupero restano sospesi fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e, conseguentemente, le garanzie fideiussorie prestate per evitare le azioni di recupero mediante compensazione già avviate sono prive di effetti».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo le parole: «per la realizzazione» *sono inserite le seguenti:* «, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;

al comma 2, le parole: «del presente articolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «del comma 1»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Al fine di potenziare la presenza dei prodotti agrumicoli nei mercati internazionali, nell'ambito delle attività promozionali per gli anni 2020 e 2021 e delle risorse a tal fine destinate, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane predispone, sentiti le organizzazioni di produttori e i consorzi di tutela, specifici programmi di promozione dei prodotti del comparto agrumicolo nazionale al fine di individuare nuove opportunità di mercato e di incrementare l'acquisizione di commesse da parte di soggetti esteri».

Al capo IV è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 11-*bis*. - *(Misure per il sostegno del settore suinicolo)* - 1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito il Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito degli allevatori di suini, a garantire la massima trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore suinicolo, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, a migliorare la qualità dei medesimi prodotti e il benessere animale nei relativi

allevamenti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali nel predetto settore. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo».

Dopo il capo IV è inserito il seguente:

«Capo IV-*bis*

MISURE A SOSTEGNO DEL SETTORE ITTICO

Art. 11-*ter*. - *(Contrasto della pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio)* - 1. Al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione per le fattispecie di illecito sia penale sia amministrativo, al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, le parole: "del certificato di iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'iscrizione";

b) all'articolo 11:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1.* Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)*, *t)*, *u)* e *v)*, ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. I predetti importi sono aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, *h)*, *p)*, *q)*, *u)* e *v)*, abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*)";

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"*3-bis*. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera *f)*, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro";

3) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"*5.* Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere *a)* e *b)*, 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;

e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*)";

4) al comma 6, le parole da: "al comma 5" fino a: "prodotto ittico" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 5 e 5-*bis,* al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione";

5) al comma 10, lettera *a)*, le parole da: "I predetti importi" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*)";

6) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"*12*. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6";

c) all'articolo 12:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"*3*. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *p)* e *q)*, 2, 3, 4 e 5, abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus)* e pesce spada (*Xiphias gladius)*, in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione";

2) al comma 4, le parole: "del certificato di iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'iscrizione".

2. All'articolo 40, comma 6, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le violazioni di cui al comma 2, lettere *d)*, *e)* e *f)*, commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva"».

All'articolo 12:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «entro trenta giorni» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro novanta giorni» *e dopo le parole:* «di cui alla suddetta ordinanza» *sono inserite le seguenti:* «, compresa l'attività di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto,»;

al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2020», *ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2021»;

al terzo periodo, le parole da: «di avvalersi del personale già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone s.p.a.» *fino a:* «le competenze maturate e non corrisposte» *sono sostituite dalle seguenti:* «di mantenere in servizio il personale assunto a tempo pieno e determinato già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone Spa e già formato, assicurando il trasferimento dello stesso alle dipendenze dei soggetti a cui sarà affidata l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di bonifica»*, dopo le parole:* «di avvalersi dei volumi residui disponibili presso la discarica di Molinetto,» *sono inserite le seguenti:* «previo aggiornamento dell'istruttoria tecnica per la verifica preventiva dei volumi accoglibili, limitatamente ai rifiuti conferibili nella discarica nel rigoroso rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente, da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nonché degli altri enti, anche avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, procedendo» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «; di indire, ove ritenuto necessario, conferenze di servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza è comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta

alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione, in deroga all'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è subordinata all'assenso, rispettivamente, del Ministero competente, ove l'amministrazione dissenziente sia statale, ovvero della giunta regionale, in caso di dissenso espresso da un'amministrazione regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta»;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: «Agli oneri derivanti dal presente articolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «All'attuazione del presente articolo, ad eccezione del comma 5-*bis*,»;

al secondo periodo, dopo le parole: «dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1» *sono inserite le seguenti:* «, al pagamento dei lavori e delle opere eseguiti e contabilizzati dalla precedente gestione commissariale ai sensi della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006»;

al terzo periodo, le parole: «per il limitato periodo intercorrente fino alla scadenza del termine fissato dal primo periodo del comma 1 per l'individuazione delle misure e degli interventi ivi indicati» *sono sostituite dalle seguenti:* «per il limitato periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e l'emanazione del provvedimento per l'individuazione delle misure e degli interventi di cui al primo periodo del comma 1»;

al quarto periodo, le parole: «le medesime finalità» *sono sostituite dalle seguenti:* «le finalità di cui al presente comma»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Al fine di sostenere gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree del SIN Stoppani, e in particolare quelli relativi al trattamento delle acque di falda, è autorizzata, per l'anno 2019, una spesa straordinaria aggiuntiva pari a 5 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

All'articolo 13:

al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «conseguenti all'attuazione del presente decreto».

Nel titolo, dopo le parole: «settori agricoli in crisi e» *sono inserite le seguenti:* «del settore ittico nonché».

Capo I

MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Misure di sostegno al settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino)

1. Al decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23.1. - *(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità del latte ovino e dei suoi derivati) - 1.* È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, destinato a favorire la qualità e la competitività del latte ovino attraverso il sostegno ai contratti di filiera e di distretto, la promozione di interventi di regolazione dell'offerta di formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP) nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 150 del regolamento (UE) n. 1308/2013del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché attraverso la ricerca, il trasferimento tecnologico e gli interventi infrastrutturali nel settore di riferimento.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto della consistenza numerica dei capi di bestiame, delle specificità territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna, e dell'esigenza di adottare iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovanile nonché di promuovere la qualità dei prodotti *made in Italy*.
*3.*Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».
2. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 1, capoverso 2, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

1.1

BERUTTI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 23.1»*, al comma 2, dopo le parole:* «con particolare riguardo alle aree»*, inserire le seguenti:* «appenniniche e».

G1.1

CUCCA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

il comparto agro-pastorale sardo rappresenta una fra le più importanti leve economiche e produttive regionali (25 per cento fatturato agroindustriale isolano, 15 mila aziende, 90 mila occupati fra diretti e indiretti) oltre che confermare l'indiscusso valore culturale, sociale e insediativo quale modalità di lavoro e produzione che garantisce il presidio delle comunità rurali e di lotta allo

spopolamento. Rappresenta poi un'importante potenzialità (il 68 per cento del latte ovi-caprino nazionale è prodotto in Sardegna) per la competitività del complesso delle produzioni agroalimentari italiane;

gli interventi contenuti nel provvedimento in esame rappresentano una risposta parziale e finalizzata a tamponare l'emergenza, rispetto a fragilità storiche e peculiari del comparto produttivo in esame. E le variabili, quote di pecorino invenduto e conseguente crollo del prezzo del latte, che hanno determinato i detti interventi rappresentano condizioni cicliche, la cui soluzione definitiva necessita di politiche e interventi di carattere strutturale;

occorre pertanto intervenire attraverso strumenti di programmazione pluriennali che contemplino interventi di miglioramento della produttività, di valorizzazione delle produzioni locali di qualità, investimenti per la ricerca e la diversificazione delle produzioni, riorganizzazione della filiera con particolare attenzione al ruolo e alle prospettive dei produttori primari, i pastori, rivelatisi anello debole della filiera stessa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di:

mettere in campo, secondo il metodo della concertazione e condivisione con tutti i soggetti interessati, azioni e politiche di riorganizzazione strutturale della filiera con particolare attenzione al ruolo e agli impatti sui produttori primari, i pastori, anello debole della filiera medesima;

elaborare un piano di settore che preveda misure condivise per migliorare le condizioni di produzione, con una nuova articolazione e differenziazione delle opportunità di mercato;

definire iniziative e percorsi di tutela di produzioni casearie di qualità della tradizione locale al fine di diversificare l'offerta commerciale nei mercati nazionali e internazionali;

trattare a livello europeo affinché la PAC 2021-2027 preveda ulteriori e mirate misure incentivanti a sostegno del sistema agropastorale.

G1.2

DE BONIS

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

la produzione di formaggi per la Sardegna rappresenta la prima voce di export, con un indotto che coinvolge decine di migliaia di addetti;

a causa delle importazioni di latte a basso costo proveniente da Stati membri quali Romania e Bulgaria, i produttori di latte ovino in Sardegna sono costretti ad operare all'interno di un regime di mercato che è divenuto proibitivo e, al fine di richiamare l'attenzione di tutte le autorità, incluse quelle della UÈ, sono stati costretti ad intraprendere gravi azioni di protesta, versando per le strade il latte prodotto, piuttosto che venderlo ad un prezzo vergognosamente basso rispetto alle spese sostenute ed ai sacrifici che affrontano giornalmente;

nonostante l'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che vieta la vendita sottocosto e nonostante gli articoli 43 e 44 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che stabiliscono le misure relative alla fissazione dei

prezzi e degli aiuti di Stato e, soprattutto, regolano le compensazioni in caso di immissione di prodotti pregiudizievoli alla concorrenza nei mercati degli Stati membri, i pastori sardi, oggi, vengono danneggiati impunemente, impedendo a decine di migliaia di persone di sopravvivere dignitosamente attraverso il proprio lavoro;

considerato che:

la crisi del latte e le proteste dei pastori sardi sono solo la punta di un iceberg della crisi del mondo agricolo. Tutto ciò è sintomatico del dramma che affligge l'agricoltura, e difettano le «terapie» politiche e sindacali per cambiare la situazione;

la crisi dell'agricoltura è non solo di natura economica, ha risvolti soprattutto per la salute dei consumatori ed è riconducibile, in quasi tutte le filiere, principalmente alla mancanza di misure antifrode e antitrust, che sono le due facce di una stessa medaglia, in particolare nel comparto agricolo del Mezzogiorno, che legittima una vera e propria attività criminogena;

una pronta risposta (che oggi manca) da parte delle istituzioni ed una forte alleanza tra produttori e consumatori consentirebbero di affrontare il problema nella sua interezza, per combattere gli inganni e le frodi che si nascondono dietro il finto *made in Italy* e per sventare i trucchi usati da operatori economici privi di etica professionale, volti solo ad aggirare la legge e ad ingannare i consumatori;

dietro ogni filiera c'è una metodologia diversa. Del resto, la legislazione comunitaria sinora è stata compiacente, attraverso le sue maglie larghe, nel favorire un mercato di bassa qualità. È noto che i prodotti italiani sono i più controllati e non a caso risultano essere proprio quelli con minori residui chimici fuori limite. Ma sinora le lobby industriali italiane ed europee sono riuscite ad impedire la tracciabilità obbligatoria dell'origine delle materie prime;

l'Italia, dal suo canto, ha completato l'opera attraverso uno scarso coordinamento di organismi di controllo, sovrapponendo le competenze e riducendo le risorse per il loro efficace funzionamento;

in questo modo l'economia agricola di interi territori rischia di collassare, insieme al suo indotto. Quel che conta sarebbe solo il profitto e tutto il resto è il frutto acerbo di una globalizzazione senza regole;

purtroppo, anche nel comparto lattiero-caseario l'italianità vera perde sempre più identità e questo contribuisce a distruggere la zootecnia nazionale. È noto che l'Italia non è autosufficiente nella produzione di latte, ma per via di limiti imposti da leggi europee, a giudizio dello scrivente assurde, gli allevatori italiani non solo non possono produrre, ma quel che producono non viene valorizzato bensì deprezzato, perché costretti a competere con un latte europeo di dubbia provenienza e di bassa qualità, che nel peggiore dei casi latte non è;

in tutto questo, occorre evidenziare che a nulla servono i tavoli delle trattative regionali sul prezzo perché il comportamento anticoncorrenziale dei cartelli è agevolato e si intreccia con diversi comportamenti fraudolenti. Le aziende zootecniche sono al collasso e dichiarare il semplice stato di crisi significa rimuovere gli effetti del problema ma non le cause. Per difendere gli agricoltori e i consumatori è tempo, piuttosto, di efficaci strategie antifrode e antitrust e, soprattutto, di norme penali stringenti per contrapporre alla scorciatoia della filiera corta una filiera «certa»,

impegna il Governo:

a verificare il rispetto dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, rubricato «Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agro alimentari», ossia il divieto di vendita sottocosto, sia per difendere i diritti dei pastori sardi, sia perché le istanze del mondo agricolo intero non rimangano senza risposte;

a garantire una maggiore trasparenza nell'ambito delle commissioni uniche nazionali (CUN) perché solo in questo modo è possibile risolvere i problemi legati alla vendita sottocosto delle materie prime agricole e non attraverso accordi di filiera capestro o aiuti di Stato;

al fine di evitare speculazioni, frodi e volatilità dei prezzi, a mettere in atto una «indagine antitrust » per verificare il rispetto delle regole europee sulla concorrenza nel mercato del latte, così

come è stato fatto da altri Paesi europei, quali la Francia e la Spagna, che hanno comminato sanzioni ai responsabili dei cartelli;

ad adoperarsi, nelle sedi opportune, affinché venga modificata la norma del Codice doganale comunitario (Regolamento CEE n. 2454/93) circa i criteri per l'individuazione del *made in Italy*, in particolare, l'articolo 24, il quale stabilisce che una merce lavorata o trasformata in più paesi è da considerarsi originaria di quel paese in cui ha subito l'ultima trasformazione.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino)

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. - (*Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino) - 1*. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.

2. Per gli interventi di cui al presente articolo, il contributo è concesso ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale al numero dei capi di bestiame posseduti alla data di stipula del contratto di mutuo, nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

3. Agli oneri previsti per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1, capoverso 1, la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste, nonché i relativi casi di revoca e decadenza.

EMENDAMENTI

2.6

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 3-*bis*»*, comma 1, dopo le parole:* «per l'anno 2019»*, inserire le seguenti:*«e di 5 milioni di euro nel 2020».

Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019»*, inserire le seguenti:* «e a 5 milioni per l'anno 2020».

2.3

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, capoverso **«Art. 3-bis»*, comma 1, sostituire le parole:* «un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018»*, con le seguenti:* «un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 e per l'anno 2020** sui prestiti e sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 31 dicembre 2018».

Conseguentemente al comma 3, dopo le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019», *inserire le seguenti:* «e a 5 milioni per l'anno 2020».

2.4

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», *comma 1, sostituire le parole:* «un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018», *con le seguenti:* «un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 e per l'anno 2020 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 31 dicembre 2018».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019», *inserire le seguenti:* «e a 5 milioni per l'anno 2020».

2.1

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso «Art. 3-*bis*», *al comma 1, sostituire le parole:* «31 dicembre 2018» *con le seguenti:* «29 marzo 2019»;

b) al comma 2, dopo le parole: «le modalità», *inserire le seguenti:* «procedurali e di calcolo».

2.2

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Id. em. 2.1

Apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso «Art 3-bis», *comma 1, sostituire le parole:* «31 dicembre 2018» *con le*

seguenti: «29 marzo 2019»;

b) al comma 2 dopo le parole: «le modalità» *inserire le seguenti:* «procedurali e di calcolo».

2.5

LONARDO, BATTISTONI, MANGIALAVORI, SERAFINI, GALLONE

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis»*, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis.* Per le medesime finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del truismo, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, destinato al finanziamento a fondo perduto per la costituzione di piccoli caseifici aziendali per sopperire alle esigenze di piccole aziende agricole delle aree interne».

Conseguentemente:

a) al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2019»*, con le seguenti:* «15 milioni di euro per l'anno 2019»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «nonché i relativi casi di revoca e decadenza»*, con le seguenti:* «i relativi casi di revoca e decadenza, nonché i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, capoverso 1-*bis*, per l'erogazione di finanziamenti a fondo perduto».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

(Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi)

1. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni lattiero-casearie realizzate sul territorio nazionale, i primi acquirenti di latte crudo, come definiti dall'articolo 151, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, fermo restando quanto stabilito dall'allegato III, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, per il latte vaccino, sono tenuti a registrare mensilmente, nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, i quantitativi di latte ovino, caprino e il relativo tenore di materia grassa, consegnati loro dai singoli produttori nazionali, i quantitativi di latte di qualunque specie acquistati direttamente dai produttori, nonché quelli acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi, e i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi, con indicazione del Paese di provenienza, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138.
2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrano mensilmente, per ogni unità produttiva, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino.
2-*bis.* I produttori di latte e le loro associazioni e organizzazioni, registrati nel SIAN, accedono alla banca dati del medesimo SIAN al fine di consultare i dati relativi ai primi acquirenti, in ordine al quantitativo di latte registrato.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato, previa intesa in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1 e 2 entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. Se il ritardo nella registrazione non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento. Nel caso di mancata o tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri per due mesi consecutivi si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere l'attività di cui ai commi 1 e 2 nel territorio italiano, per un periodo da sette a trenta giorni.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
6. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le regioni, gli enti locali e le altre autorità di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni di cui al presente articolo.
7. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

3.1

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «singoli produttori nazionali»*, inserire le seguenti:* «con l 'indicazione, per il latte ovicaprino, anche dei soggetti che li hanno conferiti,».

3.2

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modifiche:

***a) al comma 1, sopprimere le parole da:* «i quantitativi di latte di qualunque specie»** *fino alla fine del comma;*

*b) sopprimere i commi 2 e 2-*bis*;*

c) al comma 4, sostituire le parole: «di cui ai commi 1 e 2»*; con le seguenti:* «di cui ai comma 1».

3.3

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «i quantitativi di latte di qualunque specie» *e sostituire le*

parole: «prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi con indicazione del Paese di provenienza»*, con le seguenti:* «prodotti lattiero-caseari semilavorati contenenti latte ovino o caprino provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi»*;*

b) ai commi 2 e 4 sostituire le parole: «latte vaccino,» *con la seguente:* «latte»,

Conseguentemente, nella rubrica sopprimere le seguenti parole: «vaccino,».

3.4

LONARDO, BATTISTONI, MANGIALAVORI, SERAFINI, GALLONE

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1-bis*. Al fine di consentire un accurato monitoraggio del latte e delle produzioni lattiero-casearie bufaline, così come previsto dal DM 9 settembre 2014, recante "Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della mozzarella di bufala Campana DOP", che prevede una Piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina" gestita in cooperazione applicativa, dal SIAN e dall'istituto zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un Fondo con una dotazione pari a 700.000 euro a decorrere dal 2019.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis* pari a 700.000 euro per il 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004».

3.5

DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

Respinto

Sopprimere i commi 2 e 2-bis.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2» con le seguenti: «al comma 1».

3.6

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2 sostituire la parola:* «mensilmente» *con la seguente:* «annualmente» *e sopprimere le parole:* «per ogni unità produttiva» *;*

b) *al comma 2*-bis*, sostituire le parole:* «i dati relativi ai primi acquirenti, in ordine al quantitativo di latte registrato» *con le seguenti:* «i dati di cui al comma 1 in forma aggregata e anonimizzata».

3.7

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Respinto

Sostituire il comma 2-bis *con il seguente:*

«*2-bis.* L'accesso civico ai dati di cui ai commi 1 e 2 e la loro divulgazione sono possibili solo in forma aggregata».

3.8

BITI, TARICCO, MAGORNO, SBROLLINI

Respinto

Al comma 2-bis*, sostituire le parole:* «i dati relativi ai primi acquirenti, in ordine al quantitativo di latte registrato» *con le seguenti:*«i dati di cui al comma 1 in forma aggregata e anonimizzata».

3.9

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, utilizzando le informazioni già trasmesse dalle aziende alla Amministrazione ed evitando oneri eccessivi alle imprese interessate».

3.10

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Id. em. 3.9

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, utilizzando le informazioni già trasmesse dalle aziende alla Amministrazione ed evitando oneri eccessivi alle imprese interessate».

3.11

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

Id. em. 3.9

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, utilizzando le informazioni già trasmesse dalle aziende alla Amministrazione ed evitando oneri eccessivi alle imprese interessate».

3.12

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto dovrà prevedere che siano utilizzate, per quanto possibile, le informazioni già trasmesse dalle aziende alla pubblica amministrazione evitando oneri eccessivi alle imprese interessate secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1

LONARDO, BATTISTONI, MANGIALAVORI, SERAFINI, GALLONE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3 ***-bis.***

1. Al fine di migliorare il sistema di tracciabilità del latte e dei derivati caseari, di implementare sistemi di monitoraggio della derivazione geografica di provenienza dei prodotti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, è istituito un Fondo per la ricerca scientifica con dotazione annua di 3 milioni di euro.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentati, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per il Sud e con il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato ad emanare appositi bandi destinati alle finalità di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Modifiche all'articolo 8-quinquies *del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33)*

1. All'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, i commi 10, 10-*bis* e 10-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

«*10.* A decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

10-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono determinati i termini e le modalità di trasmissione, in via telematica, all'agente della riscossione, dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'AGEA o dalle regioni fino alla data del 31 marzo 2019, ai sensi del comma 10. La consegna dei residui è equiparata a quella dei ruoli, anche ai fini di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

10-ter. Per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione di cui al comma 10-*bis*, entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data, con riferimento ai

relativi crediti:
a) i termini di prescrizione;
b) le procedure di riscossione coattiva;
c) i termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.
10-quater. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 10-*ter* sono successivamente proseguite dall'agente della riscossione, che resta surrogato negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'AGEA o dalle regioni e nei confronti del quale le garanzie già attivate mantengono validità e grado.
10-quinquies. Le disposizioni dei commi 10, 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater* si applicano anche alle procedure di recupero del prelievo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
10-sexies. Per consentire l'ordinata prosecuzione delle procedure di riscossione coattiva, fino alla data indicata al comma 10-*ter* sono sospese le procedure di riscossione coattiva poste in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, nei confronti dei primi acquirenti di latte di vacca riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge. Con riferimento ai crediti nei confronti dei medesimi primi acquirenti, la sospensione prevista dal presente comma si applica anche ai termini di prescrizione e ai termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, capoversi 10, 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater*, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2019. Le disposizioni di cui al comma 1, capoversi 10-*quinquies* e 10-*sexies*, si applicano a decorrere dalla data di entrata di in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

EMENDAMENTO
4.1

BITI, TARICCO, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4
4.0.1

MIRABELLI, STEFANO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4- ***ter.***

(Maggiore tutela del latte, della mozzarella e della bufala mediterranea italiana)

1. Ai fini della maggiore tutela del patrimonio zootecnico nazionale della bufala mediterranea italiana di cui alla legge n. 292 del 27 dicembre 2002 e della maggiore tutela del consumatore della tracciabilità del latte e della mozzarella di bufala, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo di concerto con il Ministero della Salute provvedono ad adottare nuovi piani straordinari di intervento anche in deroga per il contenimento e l'eradicazione delle patologie infettive ed infestive del bestiame bufalino con l'attivazione delle speciali procedure stabilite dalla legge legge n. 292 del 27 dicembre 2002, dall'articolo 1 comma 1073 della legge 27 dicembre 2006, dalla L.R. 31 marzo 2017 n. 10 della

Campania, dal Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e dal Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.

2. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo di concerto con il Ministero della Salute provvedono inoltre alla definizione di nuovi piani straordinari d'intervento e di controlli incrociati del latte e della mozzarella di bufala per la lotta alla contraffazione ed alla frode in commercio, con l'attuazione delle speciali procedure stabilite dall'articolo 4 della legge 11 agosto 2014 n. 116 e dal Regolamento UE 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017».

4.0.2

DE SIANO, CARBONE, CESARO

Id. em. 4.0.1

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4- ***ter.***

(Maggiore Tutela del Latte, della Mozzarella e della Bufala Mediterranea Italiana)

1. Ai fini della maggiore tutela del patrimonio zootecnico nazionale della Bufala Mediterranea Italiana di cui alla legge 27 dicembre 2002 n. 292 e della maggiore tutela del consumatore della tracciabilità del Latte e della Mozzarella di Bufala, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo di concerto con il Ministero della Salute provvedono ad adottare nuovi piani straordinari di intervento anche in deroga per il contenimento e reradicazione delle patologie infettive ed infestive del bestiame bufalino con l'attivazione delle speciali procedure stabilite dalla legge 27 dicembre 2002 n. 292, dalla legge 27 dicembre 2006 articolo 1 comma 1073 , dalla L.R. della Campania 31 marzo 2017 n. 10, dal Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e dal Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004; il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo di concerto con il Ministero della Salute provvedono inoltre alla definizione di nuovi piani straordinari d'intervento e di controlli incrociati del Latte e della Mozzarella di bufala per la lotta alla contraffazione ed alla frode in commercio, con l'attuazione delle speciali procedure stabilite dall'Articolo 4 della Legge 11 agosto 2014 n. 116; e dal Regolamento UE 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017».

4.0.100 (già 4-bis.0.3)

LONARDO, BATTISTONI, MANGIALAVORI, SERAFINI, GALLONE

Respinto

Dopo ***l'articolo*****, inserire il seguente:**

«Art. 4- ***ter.***

(Maggiore Tutela della Bufala Mediterranea Italiana)

1. Ai fini della maggiore tutela della Bufala Mediterranea Italiana di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296, per la tutela della sanità animale e della salute pubblica, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale della Campania d'intesa con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari Forestali e del Turismo e con il Ministero della Salute, adotta una nuova campagna informativa ed un nuovo piano straordinario per il contenimento e la eradicazione

della brucellosi e della tubercolosi del bestiame bufalàio, le cui misure restano in vigore fino al raggiungimento delle condizioni per il riconoscimento di regione ufficialmente indenne e che preveda nelle aziende bufaline l'utilizzo di procedure diagnostiche ufficiali adeguate alla specie, l'incremento delle condizioni di biosicurezza e l'identificazione di aree a rischio dove introdurre misure straordinarie per le movimentazioni degli animali. La Giunta regionale della Campania nell'ambito del piano di sviluppo rurale prevede misure a sostegno delle aziende bufaline per l'adeguamento delle condizioni di biosicurezza e il ripopolamento di quelle che hanno subito abbattimenti a seguito dell'insorgenza di focolaio».

ARTICOLO 4-*BIS* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4-*bis*.

(Movimentazione degli animali delle specie sensibili al virus della «Lingua blu» nel territorio nazionale)

1. Ai fini del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini («Lingua blu»), in base alle disposizioni contenute nel capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del virus, l'intero territorio nazionale si considera quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che facciano richiesta di esclusione.

ORDINI DEL GIORNO

G4-bis.1

D'ANGELO, MOLLAME, AGOSTINELLI, NATURALE, TRENTACOSTE, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 4-*bis* del disegno di legge in esame intende incidere sulla movimentazione nel territorio nazionale degli animali delle specie sensibili al virus della «Lingua blu»;

in particolare, ai fini del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini («Lingua blu»), in base alle disposizioni contenute nel capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007, tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del virus, l'intero territorio nazionale viene considerato quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina. Tale disposizione non si applica alle Regioni e alle Province autonome che facciano richiesta di esclusione;

secondo quanto chiarito dal Ministero della Salute, la febbre catarrale degli ovini è una malattia infettiva non contagiosa dei ruminanti, trasmessa da insetti vettori ematofagi. L'agente eziologico è un virus della famiglia *Reoviridae*, genere *Orbivirus*, del quale si conoscono 24 differenti sierotipi. Attualmente in Italia la malattia è presente con diversi sierotipi, responsabili di epidemie a partire dal 2000;

tale patologia è tipica delle zone calde, comprese tra il 35° parallelo sud e il 40° parallelo

nord). È diffusa in tutto il continente africano e, dal 2000, l'infezione ha interessato molti Paesi europei del Mediterraneo. Attualmente, infatti, ha superato i suoi confini geografici di riferimento e interessa oltre ai Paesi dell'Europa Mediterranea anche quelli dell'Europa continentale, diffondendosi fino alla Svezia e alla Finlandia;

considerato che:

rispetto alla predetta malattia, in Sicilia e in Sardegna si sono registrati i casi più gravi;

durante lo scorso marzo, in Sardegna, si sono registrati nuovi focolai del virus nella zona della Gallura, fino ad estendersi anche nel centro e nella parte meridionale dell'isola;

nel mese di febbraio 2019, nel territorio di Ragusa il virus in parola ha creato non pochi problemi agli allevatori. Nel mese di marzo, inoltre, nuovi focolai si sono registrati nel territorio di Noto in provincia di Siracusa,

impegna il Governo:

a valutare, anche mediante una conseguente azione di revisione normativa, i possibili effetti negativi discendenti dalla discrezionalità delle Regioni e delle Province autonome riguardo la movimentazione degli animali della specie bovina, al fine di scongiurare eventuali effetti dannosi alla commercializzazione del bestiame ed evitare possibili speculazioni commerciali, in un'ottica omogeneità del territorio ai fini della movimentazione animale.

G4-bis.1 (testo 2)

D'Angelo, Mollame, Agostinelli, Naturale, Trentacoste, Anastasi, Castaldi, Giuseppe Pisani, Fattori, Donno, Marilotti (*)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 4-*bis* del disegno di legge in esame intende incidere sulla movimentazione nel territorio nazionale degli animali delle specie sensibili al virus della «Lingua blu»;

in particolare, ai fini del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini («Lingua blu»), in base alle disposizioni contenute nel capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007, tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del virus, l'intero territorio nazionale viene considerato quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina. Tale disposizione non si applica alle Regioni e alle Province autonome che facciano richiesta di esclusione;

secondo quanto chiarito dal Ministero della Salute, la febbre catarrale degli ovini è una malattia infettiva non contagiosa dei ruminanti, trasmessa da insetti vettori ematofagi. L'agente eziologico è un virus della famiglia *Reoviridae*, genere *Orbivirus*, del quale si conoscono 24 differenti sierotipi. Attualmente in Italia la malattia è presente con diversi sierotipi, responsabili di epidemie a partire dal 2000;

tale patologia è tipica delle zone calde, comprese tra il 35° parallelo sud e il 40° parallelo nord). È diffusa in tutto il continente africano e, dal 2000, l'infezione ha interessato molti Paesi europei del Mediterraneo. Attualmente, infatti, ha superato i suoi confini geografici di riferimento e interessa

oltre ai Paesi dell'Europa Mediterranea anche quelli dell'Europa continentale, diffondendosi fino alla Svezia e alla Finlandia;

considerato che:

rispetto alla predetta malattia, in Sicilia e in Sardegna si sono registrati i casi più gravi;

durante lo scorso marzo, in Sardegna, si sono registrati nuovi focolai del virus nella zona della Gallura, fino ad estendersi anche nel centro e nella parte meridionale dell'isola;

nel mese di febbraio 2019, nel territorio di Ragusa il virus in parola ha creato non pochi problemi agli allevatori. Nel mese di marzo, inoltre, nuovi focolai si sono registrati nel territorio di Noto in provincia di Siracusa,

impegna il Governo:

a valutare, anche mediante una conseguente azione di monitoraggio, i possibili effetti riguardo la movimentazione degli animali della specie bovina, al fine di scongiurare eventuali effetti dannosi alla commercializzazione del bestiame ed evitare possibili speculazioni commerciali, in un'ottica di omogeneità del territorio ai fini della movimentazione animale.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G4-bis.2

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

il lavoro di prevenzione e sorveglianza sanitaria portato avanti negli anni dal Ministero della Salute, anche attraverso il Sistema Nazionale delle Reti di Sorveglianza Epidemiologica, relativamente nello specifico in merito alla febbre catarrale degli ovini («Lingua blu» o «*Blue Tongue*»), ha creato le premesse per un notevole miglioramento delle condizioni di contesto nel nostro paese e ridotto in modo importante i rischi connessi a questa malattia infettiva;

la febbre catarrale degli ovini, più comunemente nota come «*blue tongue*», è una malattia infettiva non contagiosa dei ruminanti, trasmessa da insetti vettori ematofagi (culicoidi) e non è una zoonosi e pertanto non infetta l'uomo e non esiste alcun pericolo di infezione né per contatto né attraverso il consumo del latte e della carne;

la creazione di una unica area omogenea, non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina, riduce in modo significativo le criticità connesse alla movimentazione che erano connesse alle restrizioni precedentemente in essere;

i bovini giocano un ruolo rilevante nell'epidemiologia di questa infezione infatti questi se infettati dal vettore, presentano una fase viremica molto lunga, fino a 60 giorni post infezione, costituendo, pertanto, un potenziale serbatoio del virus in grado di garantire all'infezione il superamento dei periodi di freddo invernale nelle zone temperate;

risulta quindi necessario accompagnare l'avvio di questa nuova fase di gestione delle movimentazioni con una intensificazione del lavoro di prevenzione e di sorveglianza per prevenire qualunque situazione di emergenza,

impegna il Governo:

ad intensificare l'attività di sorveglianza, soprattutto per le movimentazioni dalle aree maggiormente a rischio, e l'attività di prevenzione generale, in particolare attraverso il controllo sierologico su animali e allevamenti sentinella, che attraverso la sorveglianza clinica sulle specie sensibili alla malattia, e la sorveglianza entomologica di monitoraggio delle popolazioni di insetti vettori, può permettere di prevenire eventuali nuove situazioni di emergenza.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4-*BIS*

4-bis.0.1

LONARDO, BATTISTONI, MANGIALAVORI, SERAFINI, GALLONE

Respinto

Dopo ***l'articolo*****, inserire il seguente:**

«Art. 4- ***ter.***

1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 2, sostituire il quarto e quinto periodo, con il seguente: "Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o da operatori abilitati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano previa frequenza di appositi corsi, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali, in caso di abbattimento con arma da fuoco tali figure devono essere munite di licenza per l'esercizio venatorio"».

4-bis.0.2

LONARDO, BATTISTONI, MANGIALAVORI, SERAFINI, GALLONE

Respinto

Dopo ***l'articolo*****, inserire il seguente:**

«Art. 4- ***ter.***

1. Al fine di contenere ed arginare i danni provocati alle produzioni agricole da animali problematici ed invasivi delle specie: domestiche, sinantropiche e selvatiche, le Regioni promulgano appositi atti normativi con i quali demandano la gestione ed il controllo ai Servizi Veterinari delle AASSLL con la collaborazione di tutti gli enti coinvolti».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5.

(Integrazione del Fondo indigenti)

1. Al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale, la dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come stabilita all'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata, per l'anno 2019, di ulteriori 14 milioni di euro, per l'acquisto di formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte di pecora, con stagionatura minima di cinque mesi e massima di dieci mesi, contenuto in proteine non inferiore al 24,5 per cento, umidità superiore al 30 per cento, cloruro di sodio sul tal quale inferiore al 5 per cento, con relativo porzionamento sottovuoto.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della misura effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
EMENDAMENTI

5.1

MAGORNO, TARICCO, BITI, SBROLLINI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «con stagionatura minima»*, sino a:* «sottovuoto».

5.2

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Id. em. 5.1

Al comma 1, sopprimere le parole da: «con stagionatura minima»*, sino a:* «sottovuoto».

5.3

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «con stagionatura minima»*, fino alla fine del comma, con le seguenti:* «le cui caratteristiche qualitative sono stabilite con decreto dei Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Capo II

MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE OLIVICOLO-OLEARIO

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6.

(Gelate nella regione Puglia nei mesi di febbraio e marzo 2018)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subìto danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.
2. La regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto.

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

6.1

DE BONIS

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «della regione Puglia»*, inserire le seguenti:* «e della regione Basilicata»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «La regione Puglia può»*, con le seguenti:* «Le regioni Puglia e Basilicata possono».

G6.1

Croatti, Agostinelli, Naturale, Trentacoste, Anastasi, Castaldi, Giuseppe Pisani, Fattori, Donno, Marilotti (*)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame consente l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1º marzo 2018;

la normativa di riferimento in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole è contenuta nel decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, modificato, di recente, dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;

ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è istituito il Fondo di solidarietà nazionale (FSN), chiamato ad intervenire per prevenire: danni alle produzioni agricole e zootecniche; danni alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi e alle infrastrutture agricole nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali. Sono altresì inclusi eventi di portata catastrofica, epizoozie, organismi vegetali nocivi nonché danni causati da animali protetti;

gli interventi previsti dalla richiamata disciplina sono di tre tipologie: misure volte ad incentivare la stipula di contratti assicurativi, dette misure *ex ante*; gli interventi compensativi, quali misure *ex post*, ammissibili solo nel caso di danni a strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura; interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica;

con specifico riferimento agli interventi compensativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, essi sono concessi alle imprese agricole che hanno subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile e consistono in: contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato, sulla base della produzione lorda vendibile; prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso; proroga delle operazioni di crediti agrario; agevolazioni previdenziali;

sul tema, sono esclusi dalle agevolazioni i danni alle produzioni e alle strutture che sono

ammessi all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione; sono altresì esclusi dagli aiuti le grandi imprese, le imprese in difficoltà, salvo il caso dei danni per avversità naturali, e i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea;

considerato che:

è necessario estendere l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche alle imprese agricole ubicate nei territori di tutte le regioni che hanno subito danni dalle gelate eccezionali che si sono verificate dal 25 febbraio al 5 marzo 2018,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, attraverso appositi interventi normativi, che le imprese agricole ubicate nei territori delle regioni che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 25 febbraio al 5 marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, possano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G6.2

SBROLLINI, D'ARIENZO, FERRAZZI, TARICCO, BITI, MAGORNO

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Veneto nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di consentire l'accesso alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Veneto, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti che consentano alla Regione Veneto, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di

accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso.

G6.3

MANCA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

ad intraprendere iniziative legislative volte ad assicurare alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia Romagna, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

ad adottare provvedimenti che consentano alla Regione Emilia-Romagna, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso;

ad incrementare per il finanziamento delle suddette misure la dotazione del «Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, di 10 milioni di euro per l'anno 2019, attraverso la corrispondente riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica» di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

G6.3 (testo 2)

MANCA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di assicurare alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia Romagna, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

a valutare l'opportunità diadottare provvedimenti che consentano alla Regione Emilia-Romagna, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso.

G6.4

MANCA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di consentire l'accesso alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia Romagna, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera *b)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti che consentano alla Regione Emilia-Romagna, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

G6.5

D'ALFONSO, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Abruzzo nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

ad intraprendere iniziative legislative volte ad assicurare alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Abruzzo, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 dei decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

ad adottare provvedimenti che consentano alla Regione Abruzzo, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

G6.6

Lomuti, Mollame, Agostinelli, Trentacoste, Anastasi, Castaldi, Giuseppe Pisani, Fattori, Donno, Gallicchio, Marilotti (*)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto;

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame consente l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1º marzo 2018;

considerato che:

le imprese agricole ubicate nei territori della provincia di Matera e di Potenza, nel periodo compreso tra i giorni 27-28 febbraio e 22-23 marzo 2018, hanno subito forti gelate che hanno compromesso duramente il comparto primario, provocando ingenti danni;

i danni accertati riguardano, in particolar modo, le seguenti produzioni: cavoli, carciofi, finocchi, fave, insalata, piselli, pomodoro, prezzemolo, rape, olivo, arance, clementine, pesche,

albicocche, susine;

con deliberazione n. 447 del 25 maggio 2018, la Giunta della Regione Basilicata:

1) delimitava, con riferimento alle predette gelate, le aree dei Comuni danneggiati in seguito alle risultanze degli accertamenti eseguiti dai tecnici incaricati;

2) approvava l'allegato contenente la quantificazione e la determinazione delle provvidenze relativamente alla provincia di Matera e alla provincia di Potenza;

3) proponeva al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo la declaratoria di eccezionalità degli eventi;

4) proponeva al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo la deroga al piano assicurativo agricolo 2018, al fine di consentire l'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 anche alle aziende agricole con danni subiti alle produzioni assicurabili ma non assicurate, atteso che al momento del verificarsi dell'evento dannoso le assicurazioni non erano ancora attivabili;

5) si avvaleva della facoltà di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

6) individuava le provvidenze concedibili, sulla base delle assegnazioni ministeriali;

7) trasmetteva al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo la deliberazione stessa, unitamente alla relazione e alle schede tecniche depositate presso il competente Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole, alle Infrastrutture Rurali e allo Sviluppo della proprietà;

8) dava mandato ai competenti uffici del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali per i conseguenti adempimenti;

nella deliberazione in parola veniva precisato che l'attività di delimitazione delle aree danneggiate dall'evento nei giorni 27-28 febbraio 2018 veniva interrotta dal sopravvenire della successiva gelata dei giorni 22-23 marzo 2018. Quest'ultimo fenomeno calamitoso, avendo causato danni su aree diverse da quelle colpite dall'evento precedente, determinava l'esigenza di eseguire una ulteriore verifica delle aree danneggiate ed un complessivo protrarsi delle operazioni di delimitazione;

considerato, infine, che:

è necessario estendere l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Basilicata che hanno subito danni dalle gelate eccezionali che si sono verificate nei mesi di febbraio e marzo del 2018,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità, attraverso appositi interventi normativi anche di natura derogatoria, che le imprese agricole ubicate nei territori della provincia di Matera e di Potenza che hanno subito danni dalle gelate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, accedano agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con risorse a valere sulla dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G6.7

DE BONIS

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

con atto n. 4-01074, pubblicato il 9 gennaio 2019, nella seduta n. 78, lo scrivente ha presentato una interrogazione parlamentare al Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo riguardante le gelate del marzo 2018 che hanno colpito la Regione Puglia, causando danni agli oliveti;

tale evento danneggiò circa 90.000 ettari olivicoli nelle aree ubicate nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, con conseguenze disastrose dal punto di vista economico e socioccupazionale;

la Regione Puglia non rientrò nel decreto di allora per ripartire, tra le regioni interessate, le disponibilità 2018 del Fondo di solidarietà nazionale per le aziende colpite da eventi calamitosi perché non aveva avviato regolarmente l'iter di riconoscimento dello stato di calamità;

considerato che:

all'articolo 6 del presente decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, si legge: «Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1º marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n.102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.»;

nel citato decreto-legge la Regione Basilicata, che aveva invece presentato entro i termini richiesti il riconoscimento dello stato di calamità, non è compresa,

impegna il Governo:

ad estendere anche alla regione Basilicata la possibilità di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

G6.7 (testo 2)

DE BONIS

Approvato

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

con atto n. 4-01074, pubblicato il 9 gennaio 2019, nella seduta n. 78, lo scrivente ha presentato una interrogazione parlamentare al Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo riguardante le gelate del marzo 2018 che hanno colpito la Regione Puglia, causando danni agli oliveti;

tale evento danneggiò circa 90.000 ettari olivicoli nelle aree ubicate nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, con conseguenze disastrose dal punto di vista economico e

socioоccupazionale;

la Regione Puglia non rientrò nel decreto di allora per ripartire, tra le regioni interessate, le disponibilità 2018 del Fondo di solidarietà nazionale per le aziende colpite da eventi calamitosi perché non aveva avviato regolarmente l'iter di riconoscimento dello stato di calamità;

considerato che:

all'articolo 6 del presente decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, si legge: «Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1º marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n.102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.»;

nel citato decreto-legge la Regione Basilicata, che aveva invece presentato entro i termini richiesti il riconoscimento dello stato di calamità, non è compresa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere anche alla regione Basilicata la possibilità di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

G6.8

MARGIOTTA, PITTELLA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Basilicata nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di consentire l'accesso alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Basilicata, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti che consentano alla Regione Basilicata, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

G6.9

SUDANO, FARAONE, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

il provvedimento in esame per quanto migliorato continua a non affrontare adeguatamente alcune emergenze territoriali che riguardano in particolare alcune aree del Paese;

tra i territori non adeguatamente supportati vi è sicuramente quello della Sicilia in considerazione del mancato riconoscimento di alcune emergenze per il comparto agro alimentare che rappresenta una voce, importantissima nella economia regionale e per quota parte anche per quella nazionale;

il mancato riconoscimento dei danni dovuti alle piogge alluvionali nel corso del 2018 rappresenta un *vulnus* da colmare così come è l'intero comparto che va supportato per affrontare le sfide di modernizzazione e competitività del settore,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di avviare tempestivamente un tavolo istituzionale per il comparto agricolo siciliano, aperto alle organizzazioni di categoria, al fine di riconoscere i danni dovuti alle piogge alluvionali per il periodo di cui in premessa e per affrontare le principali criticità che attanagliano il comparto agricolo territoriale partendo dal sistema logistico, delle infrastrutture, del credito e del sistema assicurativo, con particolare attenzione anche alla tutela delle filiere di qualità, dei marchi DOP e IGP per una loro adeguata promozione e valorizzazione.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.100 (già 9.0.9)

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA

Respinto

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Gelate nelle regioni nei mesi di febbraio e marzo 2018)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori delle regioni italiane, ad esclusione della Puglia per cui si applica l'articolo 6 del presente decreto-legge, che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. Le regioni possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità

degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 10, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

2-*ter*. Agli oneri previsti per l'attuazione dei comma 2-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.101 (già 9.0.8)

MARGIOTTA, PITTELLA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6- *bis.*

(Gelate nella regione Basilicata nei mesi di febbraio e marzo del 2018)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Basilicata che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La Regione Basilicata può, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, deliberando la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 10 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

2-*ter*. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-*bis*, pali a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.1

DE BONIS

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6-***bis.* 1.**

(Gelate nella regione Basilicata nei mesi di febbraio e marzo 2018)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Basilicata che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1º marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La regione Basilicata può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6.0.102 (già 9.0.1)

MANCA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis.*

(Gelate nella regione Emilia-Romagna nei mesi di febbraio e marzo del 2018)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo e brina, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La Regione Emilia-Romagna può, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, deliberando la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 010 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

2-*ter*. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.103 (già 9.0.2)

AIMI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, GASPARRI

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Gelate nella regione Emilia-Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La Regione Emilia-Romagna delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

6.0.104 (già 9.0.3)

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Gelate nella regione Emilia-Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Emilia-Romagna che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La Regione Emilia-Romagna delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6.0.105 (già 9.0.4)

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Respinto

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Gelate nella regione Piemonte nei mesi di febbraio e marzo 2018)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Piemonte che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno

sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La Regione Piemonte delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6.0.106 (già 9.0.5)

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Respinto

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Gelate nella regione Veneto nei mesi di febbraio e marzo 2018)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Veneto che hanno subito danni dalle eccezionali gelate e brinate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La Regione Veneto delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6.0.107 (già 9.0.10)

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, GASPARRI

Respinto

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

Art. 6 ***-bis.***

(Eccezionali eventi atmosferici nell'agro pontino del novembre 2018)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori dell'agro Pontino che hanno subito danni dagli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2018, anche nel caso in cui non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

2. La regione Lazio delibera la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

6.0.108 (già 9.0.6)

SUDANO, FARAONE, Assuntela MESSINA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA

Respinto

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Interventi a sostegno del comparto agricolo siciliano)

1. Le imprese agricole ubicate sul territorio della regione Sicilia, che hanno subito danni a seguito degli eventi calamitosi, ed in particolare per le piogge alluvionali, nei periodi compresi tra i mesi di giugno e novembre 2018 possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 10, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

2-*ter*. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-*bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.109 (già 9.0.7)

FARAONE, SUDANO, Assuntela MESSINA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA

Respinto

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6- ***bis.***

(Interventi per la regione Sicilia)

1. Le procedure di cui all'articolo 6 sono altresì utilizzate in favore delle aziende agricole ubicate nel territorio della regione Sicilia che hanno subito danni a seguito delle piogge alluvionali verificatesi nel periodo compreso dal giugno al novembre 2018, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Per il finanziamento delle misure previste all'articolo 10, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

2-*ter*. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

ARTICOLO 6-*BIS* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6-*bis*.

(Contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella regione Puglia)

1. Ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subìto un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN, è concesso per l'anno 2019 un contributo in conto capitale al fine di favorire la ripresa produttiva.

2. I criteri, le procedure e le modalità per la concessione e il calcolo del contributo di cui al comma 1 e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto del limite massimo di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2019.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

6-bis.1

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, STEFANO, Assuntela MESSINA, MARGIOTTA, BELLANOVA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6-*bis* - *(Contributi per la ripresa produttiva degli opifici) - 1.* Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese proprietarie o conduttrici a qualunque titolo di opifici che svolgono attività di frantoio oleario, ivi incluse le cooperative di trasformazione, nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, e in quelli colpiti dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1º marzo 2018 nella regione Puglia, è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare a progetti:

a) di ammodernamento per le imprese che intendono proseguire l'attività di frantoio oleario;

b) o di riconversione industriale degli impianti da destinare all'attività di deposito, lavorazione e trasformazione del legname;

attraverso le seguenti agevolazioni:

a) concessione di contributi a fondo perduto per la rottamazione e sostituzione degli impianti esistenti per l'attività di frantoio di cui alla lettera *a)* del presente comma;

b) concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali nuovi da destinare ai progetti di riconversione di cui alla lettera *b)* del presente comma;

e) esenzione dalle imposte municipali proprie per anni 5 per gli immobili posseduti e utilizzati per l'esercizio della nuova attività economica dì cui al presente comma;

d) ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un ammortamento del 150 per cento in relazione ai beni materiali strumentali nuovi da destinare ai progetti di ammodernamento o riconversione di cui al presente comma con la possibilità di optare per la decorrenza posticipata del

beneficio dal terzo anno successivo alla data di avvio della nuova attività economica di cui al presente comma;

e) per le imprese di cui alla lettera *a)* del presente comma, che optano per la prosecuzione dell'attività di frantoio, con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo, si prevede altresì un contributo a fronte del mancato reddito, da corrispondersi per 3 annualità, a partire dal primo anno seguente al completamento degli investimenti di cui alla lettera *a)* del presente comma, commisurato al minore fatturato di ogni annata in oggetto, in rapporto alla media delle ultime tre annate anteriori alla campagna 2018.

2. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

3. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo nel rispetto del limite di cui al comma 1.

4. Una quota non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, rivolto agli interventi indennizzatori, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b),* del medesimo decreto legislativo è destinato a ristorare i proprietari, i conduttori o detentori a qualsiasi titolo, ricadenti nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio *XyIella fastidiosa*, delle perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione. Conseguentemente la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per il 2019 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

5. Agli oneri previsti per l'attuazione dei commi 1 e 4, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede:

a) per 8 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) per 32 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) per 50 milioni di euro per ciascun anno 2020 e 2021 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2020 e 2021 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.

G6-bis.1

Romano, Agostinelli, Naturale, Anastasi, Castaldi, Giuseppe Pisani, Fattori, Donno, Marilotti (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge,» con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 6-*bis*, comma 1, del disegno di legge in esame, riconosce per il 2019 un contributo in conto capitale ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che, a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1º marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN;

il comma 2 del citato articolo demanda la definizione dei criteri, delle procedure e delle modalità per la concessione, di calcolo del contributo e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del limite massimo di spesa di 8 milioni di euro per il solo anno 2019. Il comma 3, inoltre, dispone che il contributo sia erogato ai sensi della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti di stato di importanza minore, cosiddetti aiuti «*de minimis*»;

considerato che:

è necessario concedere il contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella regione Puglia, di cui all'articolo 6-*bis*, per almeno un biennio, e non solo per il 2019, in favore di un settore che, seppur in misura e in maniera differenti, risulta flagellato da numerose avversità, dalla batteriosi alle calamità atmosferiche;

è di tutta evidenza che la difficile congiuntura economica che il territorio pugliese sta affrontando non esaurirà i propri effetti negativi nel solo 2019;

rispetto al 2016, in Puglia, si è registrato un calo di occupazione per i braccianti agricoli pari a cinquemila unità e nel futuro si pronostica un aggravamento della situazione. Solo nella provincia di Lecce si ipotizza, già dal prossimo anno, una riduzione del 30% delle giornate lavorate in ambito agricolo;

l'andamento economico, quindi, risulta destinato a peggiorare. Al proposito, la manodopera occupata nella provincia di Lecce, attualmente stimata in circa ventimila braccianti, potrebbe subire tagli, con numerosi ulteriori impatti negativi sull'intero indotto;

il comparto agricolo rappresenta uno degli elementi trainanti della nostra economia e, come tale, deve essere adeguatamente supportato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere di almeno una annualità il contributo in conto capitale a favore dei frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che, a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G6-bis.2

Mollame, Castaldi, Fattori, Naturale, Donno, Marilotti (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019,11. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

il Capo II del disegno di legge in esame reca misure di sostegno al settore olivicolo-oleario volte a contrastare la grave crisi delle imprese operanti nel settore. La predetta crisi è stata causata, specie nel territorio pugliese e in quelli limitrofi, dal perdurare di eventi atmosferici avversi eccezionali, quali le gelate del febbraio e marzo 2018, e da infezioni di organismi nocivi, come il batterio *Xylella* fastidiosa;

in particolare, l'articolo 6-*bis* del disegno di legge in parola riconosce per il 2019 un contributo in conto capitale ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che, a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1º marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN;

rappresentano parte integrante del settore olivicolo-oleario i sansifici, ovvero quelle imprese che svolgono l'attività di estrazione di olio di sansa dalle sanse vergini di oliva che costituiscono un sottoprodotto del processo di molitura delle olive per l'estrazione dell'olio di oliva effettuato dal frantoio;

considerato che:

se la produzione dei frantoi subisce gli effetti disastrosi di una serie di avversità quali, ad esempio, gelate, piogge alluvionali, organismi nocivi (*Xylella*) e mosca olearia, di conseguenza, anche la produzione di olio di sansa di oliva subisce, a cascata, gli effetti negativi di tali calamità, esponendo ad un serio rischio di fallimento i sansifici, i quali risultano privati della materia prima. A ciò si aggiunge che quest'ultimi, per far fronte ad una crisi di produttività, non possono ricorrere, a differenza dei frantoi, alle importazioni dall'estero della sansa vergine a causa di rigide disposizioni normative e fiscali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, anche per il tramite di azioni normative successive, che i sansifici siano inseriti tra la platea delle imprese destinatarie dei contributi economici e infrastrutturali concessi dallo Stato a favore dell'intero comparto olivicolo-oleario.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G6-bis.3

DAMIANI, GALLONE, RONZULLI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 6 consente l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva (contributi in conto capitale, prestiti ad ammortamento quinquennale, proroga delle operazioni di credito agrario, agevolazioni previdenziali) alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi nel 2018;

l'articolo 6-*bis* prevede contributi pari ad 8 milioni per i soli frantoi pugliesi «che a causa delle gelate eccezionali.... hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo 2016-2018»;

i criteri, le procedure e le modalità per la concessione, di calcolo del contributo e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate, sono demandate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

dalla lettura della norma sembrerebbe siano esclusi dai contributi i frantoi che non sono stati colpiti dalle gelate;

i frantoi pugliesi delle aree colpite dalla Xylella hanno in ogni caso subito una fortissima riduzione della propria attività,

impegna il Governo:

in sede di redazione del decreto applicativo dell'articolo 6-*bis* del provvedimento, a consentire l'accesso ai fondi previsti dall'articolo 6-*bis*, anche ai frantoi pugliesi che abbiano visto un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo 2016-2018, a causa della riduzione della produzione generata dal batterio della Xylella.

G6-bis.3 (testo 2)

DAMIANI, GALLONE, RONZULLI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 6 consente l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva (contributi in conto capitale, prestiti ad ammortamento quinquennale, proroga delle operazioni di credito agrario, agevolazioni previdenziali) alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi nel 2018;

l'articolo 6-*bis* prevede contributi pari ad 8 milioni per i soli frantoi pugliesi «che a causa delle gelate eccezionali.... hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo 2016-2018»;

i criteri, le procedure e le modalità per la concessione, di calcolo del contributo e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate, sono demandate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

dalla lettura della norma sembrerebbe siano esclusi dai contributi i frantoi che non sono stati colpiti dalle gelate;

i frantoi pugliesi delle aree colpite dalla Xylella hanno in ogni caso subito una fortissima riduzione della propria attività,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in sede di redazione del decreto applicativo dell'articolo 6-*bis* del provvedimento, di consentire l'accesso ai fondi previsti dall'articolo 6-*bis*, anche ai frantoi pugliesi che abbiano visto un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo 2016-2018, a causa della riduzione della produzione generata dal batterio della Xylella.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 7.

(Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario)

1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. *(Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario). -1.* Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, in crisi anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni, nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1, capoverso 1, e per la disciplina dell'istruttoria delle

relative richieste nonché i relativi casi di revoca e decadenza.
2-*bis*. Le imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei comuni della provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subìto danni causati dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere, con le modalità e le procedure indicate ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e in deroga alla legislazione nazionale vigente, agli interventi compensativi a ristoro della produzione perduta per l'anno 2019, nel limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno.
2-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-*bis*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2-*quater*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 2-*bis* e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonché i relativi casi di revoca e di decadenza.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

7.1

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) ***al capoverso* «Art. 4-*bis*», *comma 1, sostituire le parole:* «5 milioni di euro», *con le seguenti:*** «10 milioni di euro»;

b) *al capoverso* «Art. 4-*bis*», *comma 3,sostituire le parole:* «pari a 5 milioni», *con le seguenti:* «70 milioni».

7.2

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 4-*bis*», *comma 1, sostituire le parole:* «5 milioni di euro» *con le seguenti:*«7 milioni di euro».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole: «5 milioni di euro» *con le seguenti:* «7 milioni di euro».

7.4

MAGORNO, TARICCO, BITI, SBROLLINI, Assuntela MESSINA, MARGIOTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-*bis*», *comma 1, sostituire le parole da:* «per l'anno 2019», *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «per l'anno 2019 e 5 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per gli anni 2019 e 2020 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 29 marzo 2019 e per altre operazioni di finanziamento in essere al 29 marzo 2019».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, dopo le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019» *aggiungere le seguenti:* «e a 5 milioni per l'anno 2020».

7.3

SBROLLINI, TARICCO, BITI, MAGORNO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso* «Art. 4-*bis*»*, comma 1, sostituire le parole:* «31 dicembre 2018» *con le seguenti:* «29 marzo 2019»;

b) *al comma 2 dopo le parole:* «le modalità» *inserire le seguenti:* «procedurali e di calcolo».

7.5

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Id. em. 7.3

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso* «Art. 4-*bis*»*, comma 1, sostituire le parole:* «31 dicembre 2018» *con le seguenti:* «29 marzo 2019»;

b) *al comma 2 dopo le parole:* «le modalità» *inserire le seguenti:* «procedurali e di calcolo».

7.6

SBROLLINI, TARICCO, BITI, MAGORNO, BELLANOVA, MARGIOTTA, Assuntela MESSINA, STEFANO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-*bis*»*, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«*1-bis*. Il contributo di cui al comma 1 è altresì riconosciuto per i costi di estirpazione degli olivi ricadenti in zona infetta da *Xylella* a condizione che si provveda al successivo reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di piante di olivo di varietà riconosciute resistenti».

7.9

DAMIANI, GALLONE, RONZULLI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Id. em. 7.6

Al comma 1, capoverso «Art. 4-*bis*»*, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«*1-bis*. Il contributo di cui al comma 1 è altresì riconosciuto per i costi di estirpazione degli olivi ricadenti in zona infetta da *Xylella* a condizione che si provveda al successivo reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di piante di olivo di varietà riconosciute resistenti».

7.7

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, Assuntela MESSINA, MARGIOTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-*bis*»*, dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«*2-bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per le imprese proprietarie o conduttrici a qualunque titolo di opifici che svolgono attività di frantoio oleario, ivi incluse le cooperative di trasformazione, è riconosciuto un contributo in conto capitale, nel rispetto dei limiti e con le medesime modalità di cui al comma 2, destinato alla copertura fino all'80 per cento degli investimenti produttivi effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I contributi di cui al presente comma sono erogati nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

2-ter. Le imprese di cui al comma 2-*bis*, che hanno subito una riduzione del fatturato annuo del 2018 almeno pari al 25 per cento, rispetto a quello calcolato sulla media del triennio precedente, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività di un contributo a parziale o totale ristoro della perdita sostenuta. I contributi di cui al presente comma sono erogati nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

2-quater. Le imprese di cui al comma 2-*bis* sono esonerate dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente».

Conseguentemente:

a) al medesimo capoverso, sostituire il comma 3 con il seguente:

«*3.* Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis.* L'esenzione di cui all'articolo 4-*bis*, comma 2-*quater*, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, come introdotto dal comma 1, è concessa per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i tre anni successivi.»;

c) *al comma 2, sostituire le parole:* «del contributo di cui al comma 1, capoverso 1 con le seguenti: «dei contributi di cui al comma 1, capoversi 1, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*».

7.8

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-*bis*»*, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Alle imprese in crisi della filiera oleicolo-olearia sono concessi contributi in conto capitale, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, al fine di compensare la perdita di produttività e competitività, anche a causa degli eventi

atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali.».

Conseguentemente al medesimo capoverso, al comma 3, sostituire le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019», *con le seguenti:* «pari a 10 milioni per l'anno 2019».

7.10

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, recante: "Divieto di abbattimento di alberi di olivo" e successive modificazioni, è abrogato.».

7.11

BITI, TARICCO, MAGORNO, SBROLLINI

Id. em. 7.10

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, recante: "Divieto di abbattimento di alberi di olivo" e successive modificazioni, è abrogato.».

7.12

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

Id. em. 7.10

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2.1. Il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, recante: "Divieto di abbattimento di alberi di olivo" e successive modificazioni, è abrogato.».

G7.1

BOTTICI, MOLLAME, AGOSTINELLI, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

il comma 2-*bis* dell'articolo 7 del disegno di legge in esame consente alle imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei comuni della provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subito danni causati dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, l'accesso, con le modalità e le procedure indicate ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/1314 ed in deroga alla legislazione nazionale vigente, agli interventi compensativi a ristoro della produzione perduta per il 2019 nel limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno;

ai sensi del comma 2-*ter* dell'articolo 7, inoltre, agli oneri suddetti si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa agli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come sostituito dall'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

il comma 2-*quater* dell'articolo 7, poi, demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, la definizione delle modalità per la concessione del contributo e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonché dei relativi casi di revoca e decadenza;

tali commi sono stati aggiunti in sede di esame del disegno di legge in parola presso la Camera dei Deputati;

nel mese di settembre del 2018, nella provincia di Pisa si sono verificati degli incendi che hanno cagionato numerosi danni e grave nocumento ai cittadini delle aree colpite,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte a riconoscere contributi per il sostegno degli interventi di ricostruzione o di recupero di immobili privati distrutti o danneggiati siti nei comuni della provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che abbiano subito danni direttamente conseguenti dagli incendi che hanno colpito i suddetti comuni nel mese di settembre del 2018.

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8.

(Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis*. - *(Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria*) - 1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria. In presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, può essere consentito, caso per caso, di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza.

2. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, in caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori o gli agenti fitosanitaridi cui all'articolo 34-*bis*, coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva delle

piante stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata del doppio.

3. In applicazione dell'articolo 21-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica.

4. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

2. Il comma 661 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

3. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *c-bis)*, è aggiunta la seguente: «*c-ter)* i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza.».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

8.1

Ciampolillo, Nugnes

Respinto

Sopprimere l'articolo.

8.2

Ciampolillo, Nugnes, Martelli (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena) - 1.* Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

"Art. 18- ***bis.***

(Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena)

1. Il Servizio fitosanitario competente per territorio provvede all'isolamento fisico temporaneo delle piante presenti nelle zone di cui all'articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015. Tali piante sono sottoposte a trattamenti di natura sperimentale aventi una durata minima di 24 mesi. Decorso tale periodo e in assenza di esiti positivi di natura scientifica, le piante infette sono sottoposte ad interventi di eradicazione.

2. I trattamenti e gli interventi di cui al comma 1 sono attuati secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio."».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.3

De Bonis, Martelli (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza) - 1.* Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

"Art. 18- ***bis.***

(Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza)

1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa sono attuate nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali (così come definite dalla Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia") presenti nelle zone di cui all'articolo 6 della predetta decisione non sono rimosse anche se è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione.

2. Nei casi di misure fitosanitarie derivanti da provvedimenti di emergenza, i Servizi fitosanitari competenti per territorio attuano tutte le misure ufficiali ritenute necessarie a evitare la possibile diffusione di una malattia sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. A tale fine, gli ispettori o agenti fitosanitari e il personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, accedono ai luoghi in cui si trovano i vegetali e i prodotti vegetali, di cui all'articolo 2 del presente decreto, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, nonché ai mezzi utilizzati per il loro trasporto e ai magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale.

3. Tutti gli enti di ricerca, studio ed analisi, purché accreditati, interessati all'approfondimento della *Xylella* fastidiosa e di altri organismi nocivi da quarantena, possono effettuare le analisi PCR *real-time*. I campioni sono spostati sul territorio dello Stato secondo le prescrizioni di cui ai protocolli ministeriali per la movimentazione di patogeni da quarantena.

4. La ricerca sul fenomeno Xylella fastidiosa e di altri organismi nocivi da quarantena è libera. Tutti gli enti di ricerca, studio ed analisi, purché accreditati, interessati all'approfondimento dell'infezione, possono esaminare, elaborare dati e piani in ordine al fenomeno Xylella fastidiosa e di altri organismi nocivi da quarantena.

5. Nessuna pianta può essere dichiarata infetta dalla semplice osservazione visiva. L'eventuale presenza dell'organismo specificato, così come stabilito dagli Standard EPPO PM7/24 "Diagnostic Protocol for Xylella fastidiosa" e dalla Decisione di Esecuzione della Commissione n. 2352 del 2017 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa, è verificata mediante un'analisi molecolare e, in caso di risultato positivo, essa viene individuata effettuando, conformemente alle norme internazionali, almeno un'altra analisi molecolare positiva. Tali analisi sono indicate nella banca dati della Commissione delle analisi per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie e sono dirette a diverse parti del genoma. La Commissione gestisce e aggiorna la banca dati di cui ai commi 6 e 7 e ne rende pubblico l'accesso.

6. I proprietari dei terreni con piante dichiarate infette che ne facciano richiesta possono prendere visione delle analisi effettuate sui campionamenti. Gli esiti delle analisi devono essere rilasciati ed adottati secondo le disposizioni ISO 17025 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di

prova e taratura". È fatto salvo il diritto del proprietario di effettuare delle analisi sulle piante oggetto di ingiunzione di abbattimento.

7. Al fine di tutelare la salute degli operatori agricoli, dei cittadini e dell'ambiente, nonché del settore delle produzioni con certificazione biologica, nessuna disposizione, ordinanza o regolamento può imporre ai proprietari di irrorare con fitofarmaci, non ammessi nelle pratiche di coltivazione biologica, le zone interessate da Xylella fastidiosa e di altri organismi nocivi da quarantena.

8. All'attuazione delle presenti disposizioni si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9. Il comma 661 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.4

De Bonis, Martelli (*)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.200

Buccarella, Martelli (*)

Id. em. 8.4

Sopprimere il comma 1.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.5

Ciampolillo, Nugnes, Martelli (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 18-*bis*»*, sopprimere il comma 1.*

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.201

Buccarella, Martelli (*)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

***Al comma 1, capoverso "Art. 18-* bis", *comma 1, primo periodo sopprimere le parole:* «, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate,** anche monumentali».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.8

De Bonis, Martelli (*)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 18-*bis*», *sopprimere le parole:*«ivi compresa la distruzione delle piante contaminate».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.6

De Bonis, Martelli (*)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

***a) al capoverso* «Art. 18-bis»*, comma 1, primo periodo sostituire le parole da: «*, ivi compresa la distruzione»** ***fino alla fine del comma, con le seguenti:* «sono attuate nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2-*bis*, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali (così come definite dalla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 «Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia») presenti nelle zone di cui all'articolo 6 della predetta decisione non sono rimosse anche se è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione.»;**

b) al capoverso Art. 18-bis, sopprimere i commi 2 e 3.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.202

Buccarella, Martelli (*)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 18-bis»*, comma 1, primo periodo sostituire le parole da: «*, ivi compresa la distruzione» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «sono attuate nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2-*bis*, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18

maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali (così come definite dalla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 «Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia») presenti nelle zone di cui all'articolo 6 della predetta decisione non sono rimosse anche se è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione.»;

b) al capoverso Art. 18-bis,sopprimere i commi 2 e 3.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.203

Buccarella, Martelli (*)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 18-bis»*, comma 1, primo periodo sostituire le parole da:* «, ivi compresa la distruzione» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «sono attuate nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 2-*bis*, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali (così come definite dalla Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 «Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia») presenti nelle zone di cui all'articolo 6 della predetta decisione non sono rimosse anche se è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione».

b) al capoverso Art. 18-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei casi di misure fitosanitarie derivanti da provvedimenti di emergenza, i Servizi fitosanitari competenti per territorio attuano tutte le misure ufficiali ritenute necessarie a evitare la possibile diffusione di una malattia sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. A tale fine, gli ispettori fitosanitari e il personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, accedono ai luoghi in cui si trovano i vegetali e i prodotti vegetali, di cui all'articolo 2 del presente decreto, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, nonché ai mezzi utilizzati per il loro trasporto e ai magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale»;

c) *al capoverso Art. 18-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Tutti gli enti di ricerca, studio ed analisi, purché accreditati, interessati all'approfondimento della *Xylella fastidiosa*, possono effettuare le analisi PCR *real-time*. I campioni sono spostati sul territorio dello Stato secondo le prescrizioni di cui ai protocolli ministeriali per la movimentazione di patogeni da quarantena»;

d) *al capoverso Art. 18-bis, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. La ricerca sul fenomeno *Xylella fastidiosa* è libera. Tutti gli enti di ricerca, studio ed analisi, purché accreditati, interessati all'approfondimento dell'infezione, possono esaminare, elaborare dati e piani in ordine al fenomeno *Xylella fastidiosa*.

3-*ter*. Nessuna pianta può essere dichiarata infetta dalla semplice osservazione visiva. L'eventuale presenza dell'organismo specificato, così come stabilito dagli Standard EPPO PM7/24 « *Diagnostic Protocol for Xylella fastidiosa*» e dalla Decisione di Esecuzione della Commissione n. 2352 del 2017 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*, è verificata mediante un'analisi molecolare e, in

caso di risultato positivo, essa viene individuata effettuando, conformemente alle norme internazionali, almeno un'altra analisi molecolare positiva. Tali analisi sono indicate nella banca dati della Commissione delle analisi per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie e sono dirette a diverse parti del genoma. La Commissione gestisce e aggiorna la banca dati e ne rende pubblico l'accesso.

3-*quater*. I proprietari dei terreni con piante dichiarate infette che ne facciano richiesta possono prendere visione delle analisi effettuate sui campionamenti. Gli esiti delle analisi devono essere rilasciati ed adottati secondo le disposizioni ISO 17025 «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura». È fatto salvo il diritto del proprietario di effettuare delle analisi sulle piante oggetto di ingiunzione di abbattimento.

3-*quinquies*. Al fine di tutelare la salute degli operatori agricoli, dei cittadini e dell'ambiente, nonché del settore delle produzioni con certificazione biologica, nessuna disposizione, ordinanza o regolamento può imporre ai proprietari di irrorare con fitofarmaci, non ammessi nelle pratiche di coltivazione biologica, le zone interessate da *Xylella fastidiosa*. »;

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.7

De Bonis, Martelli (*)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis»*, comma 1, primo periodo sostituire le parole da:* «, ivi compresa la distruzione» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «sono attuate nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali (così come definite dalla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 «Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia») presenti nelle zone di cui all'articolo 6 della predetta decisione non sono rimosse anche se è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione.»;

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.204

Buccarella, Martelli (*)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis»*, comma 1, primo periodo sostituire le parole da:* «, ivi compresa la distruzione» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «sono attuate nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 2-*bis*, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali (così come definite dalla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 «Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia») presenti nelle zone di cui all'articolo 6 della predetta decisione non sono rimosse anche se è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il

rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione.».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.9

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 18-*bis*»*, comma 1, primo periodo sopprimere le parole:* «anche monumentali».

8.205

Buccarella, Martelli (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis»*, comma 1, primo periodo sostituire le parole da:*«, in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica», *con le seguenti:*«compatibilmente con i principi costituzionali a tutela dei beni culturali e del paesaggio».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.206

Buccarella, Martelli (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis»*, comma 1, primo periodo sostituire le parole:*«, in deroga a»*, con le seguenti:«*nel rispetto di».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.10

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 18-*bis*»*, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Nella zona infetta l'eradicazione delle piante contaminate, comprese quelle monumentali presenti nelle zone di cui all'articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione del 18 maggio 2015, è sempre assentita su richiesta dell'interessato se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto motivato dell'autorità competente, notificato al richiedente entro il termine di 30 giorni dalla

richiesta stessa. Gli eventuali accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente. In presenza di aree protette di rilievo nazionale, la richiesta di eradicazione è presentata solo una volta acquisito il preventivo parere del soggetto gestore dell'area protetta sull'intera superficie dell'area interessata, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta. La normativa costituisce attuazione delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 3 della direttiva 92/43/CEE *Habitat*, in materia di Valutazione di incidenza».

8.11

MAGORNO, TARICCO, BITI, SBROLLINI

Id. em. 8.10

Al comma 1, capoverso «Art. 18-*bis*»*, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Nella zona infetta l'eradicazione delle piante contaminate, comprese quelle monumentali presenti nelle zone di cui all'articolo 4 della predetta decisione, è sempre assentita su richiesta dell'interessato se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto motivato dell'autorità competente, notificato al richiedente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa. Gli eventuali accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente. In presenza di aree protette di rilievo nazionale, la richiesta di eradicazione è presentata solo una volta acquisito il preventivo parere del soggetto gestore dell'area protetta sull'intera superficie dell'area interessata, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta. La presente disposizione costituisce attuazione delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 3 della direttiva 92/43/CEE *Habitat*, in materia di Valutazione di incidenza».

8.12

DAMIANI, GALLONE, RONZULLI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Id. em. 8.10

Al comma 1, capoverso «Art. 18-*bis*»*, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Nella zona infetta l'eradicazione delle piante contaminate, comprese quelle monumentali presenti nelle zone di cui all'articolo 4 della predetta decisione, è sempre assentita su richiesta dell'interessato se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto motivato dell'autorità competente, notificato al richiedente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa. Gli eventuali accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente. In presenza di aree protette di rilievo nazionale, la richiesta di eradicazione è presentata solo una volta acquisito il preventivo parere del soggetto gestore dell'area protetta sull'intera superficie dell'area interessata, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta. La presente disposizione costituisce attuazione delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 3 della direttiva 92/43/CEE *Habitat*, in materia di Valutazione di incidenza».

8.207

Buccarella, Martelli (*)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, capoverso* «Art. 18-bis»*, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:
«Anche in presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, non è consentito rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.208

Buccarella, Martelli (*)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis»*, comma 1*, *sostituire il secondo periodo con il seguente*: «Anche in presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, non è mai consentito rimuovere le piante monumentali o di interesse storico».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.13

Ciampolillo (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 18-*bis*»*, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Per la durata di 50 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è fatto divieto di variare la destinazione urbanistica dei terreni agricoli ricadenti nelle aree oggetto delle misure fitosanitarie ufficiali di cui al comma 1».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Nugnes e Martelli

8.14

De Bonis, Martelli (*)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

***Al comma 1, capoverso* «Art. 18-*bis* »*, sopprimere i commi 2* e 3.**

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.209

Buccarella, Martelli (*)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis*», sopprimere il comma 2.*

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.210

Buccarella, Martelli (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis»*, comma 2, dopo le parole:* «organismi nocivi da quarantena» *inserire le seguenti:* «di cui sia stata accertata la presenza».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.211

Buccarella, Martelli (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis»*, comma 2, sostituire le parole:* «da 516 a euro 30.000» *con le seguenti:* «da 250 a euro 1.500».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.212

Buccarella, Martelli (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis»*, comma 2 sopprimere le parole:*«Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata del doppio».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.213

Buccarella, Martelli (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis»*, comma 2 sopprimere le parole:*«aumentata del doppio».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.15

Ciampolillo (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 18-*bis*»*, sopprimere il comma 3.*

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Nugnes e Martelli

8.214

Buccarella, Martelli (*)

Id. em. 8.15

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis*», sopprimere il comma 3.*

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.215

Buccarella, Martelli (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis»*, comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.216

Buccarella, Martelli (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis»*, comma 3, dopo le parole:* «dagli organismi nocivi di cui al presente decreto» *inserire le seguenti:*«di cui sia stata accertata la presenza».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.19

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis»*, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

8.217

Buccarella, Martelli (*)

Id. em. 8.19

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis»*, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo*.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.20

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis»*, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«*3-bis*. A decorrere dal 2019 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria».

Conseguentemente al medesimo capoverso, al comma 4 sopprimere la parola: «umane».

8.16

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 18-*bis*»*, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«*3-bis*. Nella zona infetta le misure fitosanitarie di urgenza derivanti da provvedimenti fitosanitari di emergenza, sono attuate da un Commissario Straordinario nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri il cui incarico ha una durata di cinque anni. Il Commissario straordinario attua o fa attuare tutte le misure ritenute necessarie ad evitare la possibile ulteriore diffusione della malattia. Ivi comprese le misure di cui al Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei territori colpiti da *Xylella* e, ove necessario, la distruzione delle piante e dei prodotti delle piante contaminate, sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. Il Commissario straordinario interviene su

qualsivoglia autorità per la applicazione di quanto previsto dal presente articolo, assegna termini alle Amministrazioni ordinariamente competenti e, in caso di inerzia di esse, avoca a sé provvedimenti necessari per l'attuazione delle misure, gravando le stesse dei relativi costi».

8.17

DAMIANI, GALLONE, RONZULLI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Id. em. 8.16

Al comma 1, capoverso «Art. 18-*bis*»*, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«*3-bis*. Nella zona infetta le misure fitosanitarie di urgenza derivanti da provvedimenti fitosanitari di emergenza, sono attuate da un Commissario Straordinario nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri il cui incarico ha una durata di cinque anni. Il Commissario straordinario attua o fa attuare tutte le misure ritenute necessarie ad evitare la possibile ulteriore diffusione della malattia, ivi comprese le misure di cui al Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei territori colpiti da *Xylella* e, ove necessario, la distruzione delle piante e dei prodotti delle piante contaminate, sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. Il Commissario straordinario interviene su qualsivoglia autorità per la applicazione di quanto previsto dal presente articolo, assegna termini alle Amministrazioni ordinariamente competenti e, in caso di inerzia di esse, avoca a sé i provvedimenti necessari per l'attuazione delle misure, gravando le stesse dei relativi costi».

8.21

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, capoverso* «Art. 18-bis»*, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«***4-bis.* Per le attività previste dal piano di intervento per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei territori colpiti da *Xylella*,** sono stanziati ulteriori 400 milioni di euro.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis* si provvede a valere: quanto a 100 milioni, sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307; nonché, nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2021, sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate, o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020, per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli

della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

8.18

DAMIANI, GALLONE, RONZULLI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis»*, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«*4-bis.* Per le attività previste dal piano di intervento per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei territori colpiti da *Xylella*, di cui al DM n. 1785 del 14 febbraio 2019, sono stanziati ulteriori 70 milioni di euro per l'anno 2019, 130 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2019, 130 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 70 milioni per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307;

b) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021 nonché, sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 15 luglio 2019, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino le suddette minori spese per gli anni 2020 e 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate, o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 15 gennaio di ciascuno degli anni 2020 e 2021, su proposta del Ministro della Economia e delle Finanze previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dispone variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

8.218

Buccarella, Martelli (*)

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.219

Buccarella, Martelli (*)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G8.1 (testo 2)

Quarto, Ortolani, L'Abbate, Agostinelli, Trentacoste, Anastasi, Castaldi, Giuseppe Pisani, Fattori, Naturale, Donno, Marilotti (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame reca misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria;

l'articolo 8-ter del provvedimento in esame reca misure per il contenimento della diffusione del batterio "*Xylella fastidiosa*";

dal 2013 l'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia ha riscontrato su piante di ulivo la presenza del batterio "*Xylella fastidiosa*", patogeno da quarantena;

tale batterio si propaga attraverso la «cicala sputacchina» (*Philaenus spumarius*), insetto vettore ad apparato pungente-succhiatore che, una volta assorbita la linfa delle piante, trasporta il batterio su altri fusti impedendo l'idratazione della pianta, provocando dapprima il disseccamento della chioma, poi l'imbrunimento del legno fino a causarne la morte;

a seguito della Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modifiche, sono state previste specifiche misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contenimento del batterio, prevedendo il monitoraggio del territorio, il prelievo di materiale vegetale da sottoporre alle analisi di laboratorio e misure di eradicazione come previste dall'art. 6 della suddetta Decisione;

rilevato che:

all'interno della zona delimitata, costituita da una zona infetta e da una zona cuscinetto, sono presenti ulivi monumentali che costituiscono un patrimonio naturalistico e storico di grande rilievo per il nostro Paese;

gli ulivi monumentali sono veri e propri monumenti paesaggistici, la cui longevità è di estrema importanza anche sotto il profilo economico-produttivo per il rilevante patrimonio genetico di cui sono portatori, avendo attraversato indenni secoli di avversità atmosferiche e cambiamenti climatici;

la Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale;

la Piana degli Ulivi, compresa nella zona costiera pugliese da Carovigno fino a Monopoli nord, è un'area olivicola di inestimabile valore storico e paesaggistico meritevole di particolare tutela;

il valore storico, ambientale, paesaggistico e di tenuta idrogeologica dei pendii è costituito dagli uliveti nel loro complesso e non solo dalla presenza di singoli alberi monumentali;

considerato che:

è possibile effettuare una eradicazione "chirurgica" dei soli ulivi infetti, salvaguardando le piante limitrofe non infette attraverso: a) un monitoraggio costante della presenza dell'infezione, mediante analisi molecolare; b) interventi idonei ad abbassare la popolazione del vettore e la sua diffusione attraverso l'utilizzo di buone pratiche agricole, di diserbo meccanico e pirodiserbo, di trattamenti con prodotti fitosanitari sostenibili, di antagonisti biologici, sia nei campi privati che nelle aree pubbliche, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: strade, fossi, canali, lame, aree marginali, aree urbane;

considerato che:

è tecnicamente possibile intervenire efficacemente affinché un albero infetto non costituisca fonte di inoculo, attraverso un rigoroso isolamento fisico, consistente anche nella protezione della chioma con rete idonea ad impedire l'accesso e la diffusione degli insetti vettore;

è tecnicamente possibile agevolare la formazione di una nuova chioma, prima che il batterio raggiunga la ceppaia, attraverso sovrainnesti con varietà resistenti;

è opportuno, nel rispetto delle competenze ed attribuzioni costituzionali nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario:

1)mettere in atto, d'intesa con gli Enti preposti, un programma efficace e continuo di monitoraggio, con campionamenti frequenti e analisi molecolari, degli uliveti pugliesi, compresi quelli ubicati nelle aree infette e non infette, con particolare riguardo per quelli che si trovano entro un raggio di 500 metri dagli alberi infetti presenti nelle zone di contenimento e cuscinetto;

2) promuovere la ricerca scientifica finalizzata: alla lotta al batterio e agli insetti capaci di trasmetterlo; alla ricerca di cultivar resistenti al batterio, principalmente autoctone e nel rispetto della biodiversità, per nuovi impianti e/o sovrainnesti; alle sperimentazioni per rendere maggiormente resistenti le piante colpite dal Complesso del Disseccamento Rapido dell'Olivo (CoDiRO), che insistono nella zona infetta; al monitoraggio fisico-chimico-biologico atto ad effettuare una diagnosi precoce del CoDiRO, e utile per comprendere le concause e le modalità di propagazione dell'infezione da *Xylella*;

3) promuovere le buone pratiche agronomiche, di concerto con gli operatori del settore olivicolo, per la gestione del suolo, le cure colturali, l'irrigazione quando necessaria, la fertilizzazione, la difesa sanitaria, il diserbo e la raccolta;

4) valutare, caso per caso, in presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedano la rimozione delle piante in un dato areale, la possibilità di attribuire all'intero uliveto e non solo a singole piante, un interesse storico, al fine di salvaguardare l'olivicoltura e il paesaggio, laddove un uliveto, nel suo insieme, mostri caratteri peculiari pregevoli;

5) valutare, caso per caso, in presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante nelle zone di versante, morfologicamente fragili, la possibilità di attribuire all'intero uliveto, una importanza ambientale, al fine di scongiurare, tramite un espianto selettivo dei soli ulivi infetti e fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza fitosanitaria, l'innesco di gravi dissesti idrogeologici a causa dell'eradicazione degli ulivi;

6) adottare idonee misure di contenimento anche nell'ambito della zona infetta, con particolare riguardo alle aree non ancora completamente compromesse;

7) avviare urgentemente un'interlocuzione con la Commissione Europea, d'intesa con la Regione Puglia, sentiti gli Enti territoriali, gli Enti di ricerca e la comunità scientifica, le associazioni di categoria e le associazioni ambientaliste, finalizzata alla rimodulazione delle decisioni e di qualsivoglia atto normativo vincolante assunti in sede unionale in relazione alla presenza del batterio *Xylella* nel nostro Paese, con lo scopo di salvaguardare gli ulivi monumentali, compresi quelli infetti, presenti nella zona cuscinetto, nella zona di contenimento e nella Piana degli Ulivi, tramite sovrainnesti, se necessari, e rigorosi isolamenti fisici, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza fitosanitaria,

impegna il Governo:

a valutare di mettere in atto le misure citate in premessa.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G8.2

Ciampolillo, Nugnes (*)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame reca misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria;

considerato che:

la *Xylella fastidiosa* è un batterio da quarantena riportato nella lista A1 della European and Mediterranean Plant Protection Organisation (EPPO) e il suo ritrovamento è stato accertato - per la prima volta in Europa ad ottobre 2013, da parte del CNR e dell'Università di Bari, a seguito di segnalazioni, da parte di diversi agricoltori e tecnici della Regione Puglia, di casi sempre più frequenti di disseccamenti molto gravi di oliveti mai riscontrati negli anni precedenti;

unitamente al contrasto della diffusione di organismi nocivi per le piante, ivi compresi i patogeni da quarantena, è necessario altresì assicurare la protezione del territorio anche dal punto di vista naturalistico e paesaggistico;

in particolare, il territorio pugliese ha diritto di conservare la propria biodiversità nonché un habitat non compromesso né alterato da misure invasive che rischiano di compromettere irreversibilmente gli equilibri ambientali;

in questo senso, nella lotta al batterio è necessario adottare misure sostenibili che non pregiudichino la conservazione dei tratti caratterizzanti di un'intera area e dei rischi connessi;

è altresì importante sostenere ricerche finalizzate a sostenere gli agricoltori non soltanto dal punto di vista economico, ma anche sotto il profilo della diffusione delle buone pratiche colturali, al fine di aumentare le difese naturali della pianta, incentivando pratiche virtuose di recupero e di riuso in agricoltura,

impegna il Governo:

ad effettuare qualsiasi attività utile o necessaria per favorire l'applicazione di rimedi contro il batterio *Xylella* che non preveda il taglio e l'eradicazione delle piante, assicurando la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G8.3

DAMIANI, GALLONE, RONZULLI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

gli articoli da 8 a 8-*quater* del provvedimento contengono misure a sostegno del settore olivicolo colpito batterio della Xylella fastidiosa;

le associazioni degli agricoltori, in considerazione della vastità dell'area colpita dall'emergenza e della complessità dei problemi da affrontare, hanno avanzato la richiesta di affidare ad un Commissario straordinario la realizzazione del Piano nazionale di emergenza per la gestione di Xylella fastidiosa in Italia, con il compito di attuare tutte le misure ritenute necessarie ad evitare la possibile ulteriore diffusione della malattia, avocando i poteri delle amministrazioni competenti qualora le stesse fossero inadempienti;

al Commissario straordinario dovrebbero anche competere le misure per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare nei territori colpiti da Xylella e, ove necessario, la distruzione delle piante e dei prodotti delle piante contaminate, sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di istituire, come richiesto dalle associazioni agricole maggiormente rappresentative, la figura un Commissario straordinario per la gestione del Piano nazionale di emergenza per la gestione di Xylella fastidiosa in Italia e delle risorse da questo previste, nonché di quelle stanziate dal presente provvedimento.

G8.4

DAMIANI, GALLONE, RONZULLI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

gli articoli da 8 a 8-*quater* del provvedimento contengono misure a sostegno settore olivicolo colpito batterio della Xylella fastidiosa;

in particolare, l'articolo 8-*ter*, contiene misure per il contenimento della diffusione del batterio della Xylella fastidiosa, consentendo ai proprietari di procedere all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa;

appare opportuno semplificare le procedure per l'eradicazione delle piante infette nelle aree interessate dal batterio, consentendo ai proprietari o ai gestori dei terreni di poter procedere di propria iniziativa, anche al fine di poter accedere più rapidamente alle risorse del Piano straordinario di qui all'articolo 8-*quater*,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di consentire nelle zone infette dal batterio della Xylella fastidiosa l'eradicazione delle piante contaminate su richiesta dell'interessato, prevedendo il silenzio - assenso delle amministrazioni competenti ivi comprese quelle incaricate della vigilanza sulle aree protette, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa e prevedendo altresì che gli accertamenti di merito della pubblica autorità siano effettuati senza aggravio di spese per il richiedente.

G8.5

STEFANO, Assuntela MESSINA, BELLANOVA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto;

premesso che:

per favorire la ripresa economica delle imprese dell'intero comparto agricolo della filiera olivicolo-olearia nei tenitori colpiti dal batterio della Xylella fastidiosa risulta necessario approvare ulteriori misure finanziate mediante l'istituzione di un apposito Fondo con una dotazione di almeno 30 milioni e in particolare:

finanziare i progetti per rilanciare l'attività olivicolo olearia e la continuità produttiva dei frantoi, soprattutto in zona infetta, e laddove non più possibile per la loro riconversione in altre attività;

concedere contributi a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali nuovi da destinare a progetti di consolidamento e di rilancio dell'attività olivicolo olearia e laddove non più possibile per la loro riconversione in altre attività;

prevedere per i frantoi la concessione di contributi a fondo perduto per l'ammodernamento o la rottamazione degli impianti esistenti;

favorire l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili posseduti e utilizzati per l'esercizio delle attività olivicole olearie o in caso di nuova attività economica;

ai fini delle imposte sui redditi sarebbe opportuno riconoscere un adeguato ammortamento in relazione ai beni materiali strumentali nuovi da destinare ai progetti di rilancio dell'attività olivicola olearia e di riconversione, con la possibilità di optare per la decorrenza posticipata del beneficio dal terzo anno successivo alla data di avvio della nuova attività economica;

è importante assicurare il ristoro dei proprietari, dei conduttori o dei detentori a qualsiasi titolo, ricadenti nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio Xylella fastidiosa, delle perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione mediante l'accesso agli interventi indennizzatori di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b),* del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per tale motivo risulta opportuno un adeguato rifinanziamento del suddetto Fondo di solidarietà per il triennio 2019-2021,

impegna il Governo:

ad adottare le misure elencate in premessa necessarie per garantire il recupero della capacità produttiva o la riconversione del settore olivicolo oleario e la ripresa economica dei territori colpiti dal batterio della Xylella fastidiosa.

G8.6

TARICCO, STEFANO, Assuntela MESSINA, BELLANOVA, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

per favorire la ripresa economica delle imprese dell'intero comparto agricolo della filiera olivicolo-olearia nei territori colpiti dal batterio della *Xylella fastidiosa*, e salvaguardare le potenzialità di trasformazione valorizzazione della produzione olivicola da parte della filiera stessa, ed in particolare per salvaguardare il potenziale dei frantoi, che potrebbero, a causa della penuria di produzione olivicola da trasformare, in questa stagione e nelle annate che precederanno la piena ripresa produttiva, in assenza di adeguato sostegno essere costrette ad abbandonare P attività, ed essere di fatto forzosamente orientate ad una riconversione produttiva, disperdendo una capacità imprenditoriale e un potenziale produttivo che saranno fondamentali per assecondare una ripartenza del settore, risulta necessario approvare ulteriori misure finanziate mediante l'istituzione di un apposito Fondo con una dotazione di almeno 30 milioni, in particolare per:

- finanziare i progetti per rilanciare l'attività olivicolo olearia e la continuità produttiva dei frantoi, soprattutto in zona infetta, e laddove non più possibile per la loro riconversione in altre attività;

- concedere contributi a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali nuovi da destinare a progetti di consolidamento e di rilancio dell'attività olivicolo olearia e laddove non più possibile per la loro riconversione in altre attività;

- prevedere per i frantoi la concessione di contributi a fondo perduto per l'ammodernamento o la rottamazione degli impianti esistenti;

- favorire l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili posseduti e utilizzati per l'esercizio delle attività olivicole olearie o in caso di nuova attività economica;

- ai fini delle imposte sui redditi sarebbe opportuno riconoscere un adeguato ammortamento in relazione ai beni materiali strumentali nuovi da destinare ai progetti di rilancio dell'attività olivicola olearia e di riconversione, con la possibilità di optare per la decorrenza posticipata del beneficio dal terzo anno successivo alla data di avvio della nuova attività economica;

- è importante assicurare il ristoro dei proprietari, dei conduttori o dei detentori a qualsiasi titolo, ricadenti nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, delle perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione mediante l'accesso agli interventi indennizzatori di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b),* del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per tale motivo risulta opportuno un adeguato rifinanziamento del suddetto Fondo di solidarietà per il triennio 2019 - 2021,

impegna il Governo:

ad adottare le misure elencate in premessa necessarie per garantire il mantenimento ed il recupero della capacità produttiva o la riconversione del settore olivicolo oleario e la ripresa economica dei territori colpiti dal batterio della *Xylella fastidiosa*.

G8.7

Assuntela MESSINA, STEFANO, BELLANOVA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

il settore vivaistico è stato profondamente danneggiato, sia direttamente che indirettamente in termini di immagine e di percezione qualitativa dagli effetti del batterio della *Xylella fastidiosa*,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare le opportune risorse per interventi a sostegno del settore vivaistico danneggiato dalla *Xylella fastidiosa* e allo smaltimento delle piante di ulivo contaminate.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 8-*BIS* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8-*bis*.

(Modifica all'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

1. Il comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è sostituito dal seguente: «*5*. Chiunque non rispetta i divieti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 30.000».

EMENDAMENTI

8-bis.1 (testo 2)

De Bonis, Martelli (*)

Respinto

Sopprimere l'articolo

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8-bis.2

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Id. em. 8-*bis*.1 (testo 2)

Sopprimere l'articolo.

8-bis.200

Buccarella, Martelli (*)

Id. em. 8-*bis*.1 (testo 2)

Sopprimere l'articolo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 8-*TER* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8-*ter*.

(Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa*)*

1. Al fine di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione della batteriosi, per un periodo di sette anni il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni può procedere, previa comunicazione alla regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla *Xylella fastidiosa*, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni, in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

2. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate alla *Xylella fastidiosa*, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante specificate di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni. Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e devono altresì assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali.

3. All'articolo 1, comma 107, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «patrimonio comunale» sono inserite le seguenti: «nonché per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 2018, finalizzati al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*».

4. La legna pregiata derivante da capitozzature ed espianti, se destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento, può essere stoccata anche presso i frantoi che ne fanno richiesta alla regione, che ne regolamenta le procedure. Le parti legnose, quali branche e tronchi, prive di ogni vegetazione, provenienti da piante ospiti situate in una zona delimitata ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni, possono essere liberamente movimentate all'esterno della suddetta area.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

8-ter.1

De Bonis, Martelli (*)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8-ter.200

Buccarella, Martelli (*)

Id. em. 8-*ter*.1

Sopprimere l'articolo.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8-ter.2

De Bonis, Martelli (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8- ***ter.***

(Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa)

1. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate alla Xylella fastidiosa, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante specificate di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni. Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e devono altresì assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8-ter.201

Buccarella, Martelli (*)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa» *con le seguenti:*«all'estirpazione di olivi dichiarati infetti situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8-ter.202

Buccarella, Martelli (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8-ter.203

Buccarella, Martelli (*)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale» *con le seguenti:*«compatibilmente con i principi costituzionali a tutela dei beni culturali e del paesaggio e a tutela dell'ambiente e della salute».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8-ter.204

Buccarella, Martelli (*)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «in deroga a» *con le parole*: «nel rispetto di».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8-ter.3

Assuntela MESSINA, STEFANO, BELLANOVA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

***Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole:* «a condizione che si provveda ai successivo reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di piante di olivo, di varietà riconosciute resistenti provenienti da vivai accreditati** della regione Puglia o di altre specie vegetali e che si provveda alla tracciabilità delle nuove piantine sul portale regionale www.emergenzaxylella.it. Il presente comma si applica anche alle pratiche di espianto, già protocollate presso gli uffici competenti,

ad oggi non ancora concluse».

8-ter.4

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Precluso

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione che si provveda al successivo reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di piante di olivo, di varietà riconosciute resistenti, provenienti da vivai accreditati».

8-ter.5

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nella zona infetta, su richiesta dell'interessato, l'eradicazione delle piante monumentali presenti si intende assentita se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto motivato dell'autorità competente e notificato al richiedente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa. Gli accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente.».

8-ter.6

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Id. em. 8-*ter*.5

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nella zona infetta, su richiesta dell'interessato, l'eradicazione delle piante monumentali presenti si intende assentita se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto motivato dell'autorità competente e notificato al richiedente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa. Gli accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente.».

8-ter.7

SBROLLINI, TARICCO, BITI, MAGORNO

Id. em. 8-*ter*.5

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nella zona infetta, su richiesta dell'interessato, l'eradicazione delle piante monumentali presenti si intende assentita se non è espressamente negata con provvedimento di rigetto motivato dell'autorità competente e notificato al richiedente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa. Gli accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente».

8-ter.8

MAGORNO, TARICCO, BITI, SBROLLINI, Assuntela MESSINA, MARGIOTTA

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. La quota del disavanzo di amministrazione delle Regioni determinata dall'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, costituito secondo le modalità di cui ai commi da 698 a 700 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, è ripianata nel tempo previsto per il rimborso dell'anticipazione medesima. Al solo fine di provvedere al risarcimento dei danni causati da eventi calamitosi dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i risultati della gestione considerati al netto dell'accontamento al Fondo anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono, se positivi, quota libera dell'avanzo di amministrazione come definito dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».

8-ter.9

STEFANO, Assuntela MESSINA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA, BELLANOVA

Respinto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-*bis*. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese proprietarie o conduttrici a qualunque titolo di opifici che svolgono attività di frantoio oleario, nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio Xylella fastidiosa, è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 30 milioni di euro, per l'anno 2019, da destinare a progetti di riconversione industriale degli impianti da destinare all'attività di deposito, lavorazione e trasformazione del legname attraverso le seguenti agevolazioni:

a) concessione di contributi a fondo perduto commisurati ai valore di rottamazione degli impianti esistenti;

b) concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali nuovi da destinare ai progetti di riconversione di cui al presente comma;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili posseduti e utilizzati per l'esercizio della nuova attività economica di cui al presente comma;

d) ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un ammortamento del 200 per cento in relazione ai beni materiali strumentali nuovi da destinare ai progetti di riconversione di cui al presente comma con la possibilità di optare per la decorrenza posticipata del beneficio dal terzo anno successivo alla data di avvio della nuova attività economica di cui al presente comma.

4-*ter*. Le agevolazioni di cui al comma 4-*bis* si applicano nella misura del 50 per cento per le medesime imprese che intendono proseguire l'attività di frantoio oleario a valere sulle risorse di cui al medesimo comma 4-*bis*.

4-*quater*. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 4-*bis* devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

4-*quinquies*. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 4-*bis*.

4-*sexies*. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 4-*bis*, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4-*septies*. Una quota non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 rivolto agli interventi indennizzatori, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b),* del medesimo decreto legislativo è destinato a ristorare i proprietari, i conduttori o detentori a qualsiasi titolo, ricadenti nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio Xylella fastidiosa, delle perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione. Conseguentemente la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

4-*octies*. Agli oneri previsti dal comma 4-*septies* pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede:

a) per 10 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica dì cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

b) per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a valere sul fondo sul fondo per lo sviluppo economico e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 4-*novies*. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2020 e 2021 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia».

8-ter.10

Assuntela MESSINA, STEFANO, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, BELLANOVA, MARGIOTTA

Respinto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-*bis*. Al fine di contribuire alla riconversione industriale per il rilancio della produttività e della

competitività territoriale, ai sensi dell1 articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è istituita la Zona economica speciale (ZES), nelle aree dichiarate infette dal batterio *Xylella* fastidiosa, in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma 2, lettera *b)* del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4-*ter*. Alle imprese proprietarie o conduttrici a qualunque titolo di opifici che svolgono attività di frantoio oleario che avviano un programma di riconversione delle proprie attività produttive nella ZES di cui al comma 4-*bis*, si applicano, in quanto compatibili, le tipologie di agevolazioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il cui riconoscimento è soggetto al rispetto delle medesime condizioni previste dall'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4-*bis* e 4-*ter*, valutati in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8-ter.11

Assuntela MESSINA, STEFANO, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA, BELLANOVA

Respinto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-*bis*. Per l'anno 2019 è istituito il Fondo per le zone agricole colpite dalla *Xylella* con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare al finanziamento degli interventi a sostegno del settore vivaistico danneggiato e quelli relativi allo smaltimento delle piante di ulivo contaminate.

4-*ter*. All'individuazione degli interventi di cui al comma 4-*bis*, si provvede, entro il 31 maggio 2019 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentali, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

4-*quater*. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 4-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8-ter.12

STEFANO, Assuntela MESSINA, BELLANOVA

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. Al fine di proteggere e rigenerare l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali, colpiti dalla *Xylella* fastidiosa, all'interno della zona infetta, con esclusione della zona in cui si applicano le misure di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789, la Regione

può stabilire dì rendere obbligatori gli interventi di cui al comma 7, i quali sono attuati» in deroga a ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica e in esenzione dai procedimenti VIA, VAS e VINCA di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. Gli olivi ricadenti all'interno della zona infetta da *Xylella* sono da considerarsi compromessi non potendo nel medio periodo svolgere le proprie funzioni fisiologiche e vegetative e pertanto, fermo restando quanto stabilito ai comma 7, al proprietario, conduttore o detentore a qualsiasi titolo, che voglia espiantare non sono richieste le analisi di laboratorio per l'accertamento del batterio».

G8-ter.1

Trentacoste, Agostinelli, Naturale, Anastasi, Quarto, Castaldi, Giuseppe Pisani, Fattori, Donno, Marilotti (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione ih legge, con modificazioni del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 8-*ter*, comma 4, del disegno di legge in esame prevede che la legna pregiata che deriva da capitozzature e espianti, se destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento, possa essere stoccata anche nei frantoi, se questi ne fanno richiesta alla regione. E inoltre previsto che le parti legno prive di ogni vegetazione e provenienti da piante risultate positive al batterio della *Xylella* possano essere liberamente movimentate all'esterno dell'area delimitata;

il legno è un materiale che, per intrinseche proprietà, si presta ad essere recuperato e utilizzato nuovamente nel ciclo produttivo. Nell'industria del riciclo, il legno, ridotto di volume, viene trasportato in appositi centri, ove viene pulito e ridotto in piccole schegge al fine di diventare una rinnovata materia prima per il circuito produttivo;

tale sistema di rinnovato utilizzo coincide con una vera e propria filiera, suddivisa in tre principali settori: quello afferente ai servizi di raccolta del legno, quello dei trattamenti di recupero finalizzati alla trasformazione del legno e, infine, quello di trasformazione della materia;

considerato che:

il cippato, quale legno ridotto a scaglie di dimensioni variabili, viene ricavato soprattutto dai residui boschivi, dalle potature agricole, dagli abbattimenti di alberi, dagli scarti delle segherie e delle industrie del legno. Esso, tra i vari usi, può essere utilizzato in campo agricolo, nonché per produrre compost, fornendo a questo la componente carboniosa e strutturante essenziale all'arricchimento della terra agricola e all'integrazione nella stessa degli elementi nutritivi utili alla sua fertilità;

il compostaggio consente di ridurre notevolmente la quantità di rifiuti da smaltire, con un risparmio economico ed ambientale;

l'economia circolare, quale sistema che mira al ripensamento dell'economia lineare tradizionale, segue un processo di trasformazione dove la risorsa viene riciclata oppure viene reindirizzata alla catena produttiva, dalla riparazione fino al recupero e al ritorno all'origine della catena stessa,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, compatibilmente con la normativa vigente e in ossequio ai principi di economia circolare, che la legna di cui in premessa sia destinata, mediante apposite fasi di trattamento,

al compostaggio e al riutilizzo nei territori del Salento, in un'ottica di virtuoso recupero della materia e re-indirizzamento in processi produttivi ecosostenibili, anche al fine di nutrire la terra agricola, contrastando i fenomeni di desertificazione in atto in quei territori.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G8-ter.2

Trentacoste, Agostinelli, Naturale, Anastasi, Quarto, Castaldi, Giuseppe Pisani, Fattori, Donno, Marilotti (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 1, del disegno di legge in esame, per un periodo di sette anni, il proprietario, il conduttore o il detentore di terreni può estirpare, previa comunicazione alla regione, gli olivi situati nella zona infetta, con esclusione di quelli ubicati nella zona di contenimento in deroga ad ogni disposizione vigente, anche in materia vincolistica nonché agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475. Questi ultimi articoli prevedono, rispettivamente, il divieto di abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio e la necessità che la Camera di commercio autorizzi l'abbattimento degli alberi di olivo, in caso di accertata morte fisiologica ovvero di permanente improduttività, dovute a cause non rimovibili;

l'articolo 3 del citato decreto legislativo luogotenenziale prevede che la Camera di commercio, «su proposta dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ha facoltà di imporre, con deliberazione della Giunta camerale, ai proprietari o conduttori di fondi ove si trovino gli alberi di olivo da abbattere, l'obbligo di impiantare, anche in altri fondi di loro proprietà o da essi condotti, altrettanti alberi di olivo in luogo di quelli da abbattere, stabilendo le modalità ed il termine del reimpianto»;

è importante, in un'ottica di tutela del paesaggio, preservare, nella regione Puglia come nel resto d'Italia, le piante di olivo, le quali costituiscono una ricchezza naturalistica di grande rilievo per il nostro Paese,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, in ossequio alla normativa vigente, nonché nel rispetto delle competenze ed attribuzioni costituzionali, di porre in essere misure che incentivino nelle zone soggette ad interventi di eradicazione la ri-piantumazione di olivi appartenenti a varietà autoctone, con la finalità di tutelare il paesaggio agricolo storico della Puglia e la sua biodiversità.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G8-ter.3

DAMIANI, GALLONE, RONZULLI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 8-*ter* contiene norme per il contenimento della diffusione del batterio della Xylella fastidiosa, consentendo ai proprietari di procedere all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa;

il Piano nazionale di emergenza per la gestione di Xylella fastidiosa in Italia - adottato con il decreto ministeriale n. 4999 - 13 febbraio 2018 del MIPAAF - specifica che gli oneri derivanti dall'esecuzione delle misure fitosanitarie gravano sui proprietari o conduttori dei terreni agricoli e che le misure eseguite in adempimento dei decreti di lotta obbligatoria, possono ricevere un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 652 del 2014 del 15 maggio 2014;

nell'ambito del Piano è previsto reimpianto nelle aree interessate dal batterio di piante di olivo, di varietà riconosciute resistenti allo stesso;

l'articolo 8-*quater* prevede l'adozione di un Piano straordinario per la rigenerazione del settore olivicolo della Puglia nelle zone che sono risultate infette dal batterio della Xylella fastidiosa,

impegna il Governo:

in sede di attuazione del Piano straordinario di cui all'articolo 8-*quater*, a prevedere il reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di ulivi di varietà riconosciute resistenti al batterio provenienti da vivai accreditati dalla Regione Puglia.

ARTICOLO 8-*QUATER* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8-*quater.*

(Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia)

1. Al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura della Puglia e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone infette, esclusa la parte soggetta alle restrizioni della zona di contenimento, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per il Sud e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il Piano straordinario di cui al comma 1 e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

EMENDAMENTI

8-quater.1

De Bonis, Martelli (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8- ***quater.***

(Piano straordinario per la rigenerazione olivicola del Salento)

1. Al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura del Salento e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone infette, esclusa la parte soggetta alle restrizioni della zona di contenimento, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola del Salento, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare prevalentemente alle aziende agricole biologiche e/o biodinamiche come da D.M. n.6793 del 18 luglio 2018.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per il Sud e con il Ministro dello sviluppo economico, è adottato il Piano straordinario di cui al comma 1 e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8-quater.200

Buccarella, Martelli (*)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da destinare esclusivamente alle aziende agricole biologiche e/o biodinamiche ai sensi del Decreto ministeriale n. 6793 del 18 luglio 2018.».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8-quater.8

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Nella zona infetta, al fine di conservare la capacità produttiva di olio di oliva, è riconosciuto, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, ai frantoi ed alle cooperative di trasformazione, già operanti nel settore oleario, che conservino in efficienza, macchinari e strutture produttive, un contributo in conto capitale, al fine di favorirne la ripresa produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai Regolamenti UE n.1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*", con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno 2012, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati dal SIAN

nell'anno corrispondente, ovvero ai decremento dei conferimenti di olive dei soci per le cooperative. I criteri, le procedure e le modalità per la concessione e il calcolo del contributo di cui al periodo precedente e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate sono stabiliti con decreto dei Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto del limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei periodi precedenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

8-quater.2

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Ritirato e trasformato nell'odg G8-*quater*.2

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Nella zona infetta, al fine di conservare la capacità produttiva di olio, di oliva, è riconosciuto, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, ai frantoi ed alle cooperative di trasformazione, già operanti nel settore oleario, che conservino in efficienza, macchinari e strutture produttive, un contributo in conto capitale, al fine di favorirne la ripresa produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*", con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno 2012, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati dal SIAN nell'anno corrispondente, ovvero al decremento dei conferimenti di olive dei soci per le cooperative».

G8-quater.2 (già em. 8-quater.2)

LA PIETRA

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1249,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 8-*quater*.2.

(*) Accolto dal Governo

8-quater.3

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Ritirato e trasformato nell'odg G8-*quater*.3

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Nella zona infetta, al fine di conservare la capacità produttiva di olio di oliva, è riconosciuto, per

cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, ai frantoi ed alle cooperative di trasformazione, già operanti nel settore oleario, che conservino in efficienza, macchinari e strutture produttive, un contributo in conto capitale, al fine di favorirne la ripresa produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*", con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno 2012, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati dal SIAN nell'anno corrispondente, ovvero al decremento dei conferimenti di olive dei soci per le cooperative».

G8-quater.3 (già em. 8-quater.3)

TARICCO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1249,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 8-*quater*.3.

_____

(*) Accolto dal Governo

8-quater.9

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Al fine di sostenere le aziende a rischio chiusura previsto un contributo per la rottamazione o il depotenziamento della capacità produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sui funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*", con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno 2012 come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati dal SIAN nell'anno corrispondente, ovvero a quello delle quantità di olive conferite dai soci per le cooperative. I criteri, le procedure e le modalità per la concessione e il calcolo del contributo di cui alperiodo precedente e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto del limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei periodi precedenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dei Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.«.

8-quater.4

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Precluso

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Al fine di sostenere le aziende a rischio chiusura è previsto un contributo per la rottamazione o il depotenziamento della capacità produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*", con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno 2012 come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati dal SIAN nell'anno corrispondente, ovvero a quello delle quantità di olive conferite dai soci per le cooperative».

8-quater.5

BITI, TARICCO, MAGORNO, SBROLLINI

Precluso

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Al fine di sostenere le aziende a rischio chiusura è previsto un contributo per la rottamazione o il depotenziamento della capacità produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*", con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno 2012 come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati dal SIAN nell'anno corrispondente, ovvero a quello delle quantità di olive conferite dai soci per le cooperative».

8-quater.6

GALLONE, BERUTTI, DAMIANI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Il 5 per cento del Fondo di cui al comma 1 è destinato alla ricerca, allo studio, alla prevenzione e alla cura del batterio *Xylella* fastidiosa mediante la predisposizione di un progetto, in sede di Conferenza Unificata in accordo con le Università locali, che ha lo scopo di valutare il grado di tolleranza e di resistenza delle diverse cultivar di olivo presenti nelle aree della Puglia definite "Indenni", nonché di altre linee genetiche di diversa provenienza e costituzione, al fine di evitare il rischio di una olivicoltura Monovarietale che causerebbe la perdita di biodiversità e di salubrità dell1 ambiente e delle persone.

1-*ter*. Il progetto di cui al comma 1 ha lo scopo di promuovere, altresì interventi di agricoltura innovativa, finalizzati a preservare la biodiversità e di interventi miranti alla corretta gestione delle risorse agro-ecologiche«.

8-quater.7

LONARDO, GALLONE, BERUTTI, BATTISTONI, MANGIALAVORI, SERAFINI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Una parte del fondo di cui al comma 1, pari al 10 per cento della dotazione, è destinato al finanziamento di progetti di ricerca applicata che abbiamo come obiettivo unico ed esclusivo la sperimentazione di procedure terapeutiche e di lotta, sia a base chimica sia biologica sia integrata, mirate specificamente a contenere lo sviluppo del patogeno nelle piante attaccate aumentando il livello di tolleranza dell'infezione, ovvero a ridurre i livelli di inoculo negli ambienti di rilevanza delle coltivazioni olivicole. Tali progetti di ricerca sono gestiti dal MIPAAFT tramite bandi competitivi con l'ausilio di esperti valutatori di chiara fama individuati su scala internazionale».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8-*QUATER*

8-quater.0.1

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8- ***quinquies.***

(Violazioni nell'ambito del commercio dell'olio di oliva)

1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, è aggiunto il seguente:

"Art. 1-*bis*. - *Divieti di detenzione e vendita a carico degli operatori) - 1.* E' vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare l'"olio extra vergine di oliva", l'"olio di oliva vergine", l'"olio di oliva raffinato", l'"olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini", l'"olio di sansa di oliva raffinato" e l'"olio di sansa di oliva" che non possiedono i requisiti prescritti dalle norme dell'Unione europea. È altresì vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare l'"olio extra vergine di oliva", l'"olio di oliva vergine", l'"olio di oliva raffinato", l'"olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini", l'"olio di sansa di oliva raffinato" e l'"olio di sansa di oliva" che all'analisi rivelino la preserva di sostanze estranee, comprese le sostanze utilizzate nel processo di raffinazione, ovvero diano reazioni o posseggano costanti chimico-fisiche atte ad indicare la presenza d'olio estraneo o di composizione anomala.

2. È vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio gli oli d'oliva vergini non ancora classificati in "olio extra vergine di oliva" o "olio di oliva vergine" o "olio di oliva lampante".

3. È vietato mettere in commercio per il consumo alimentare o detenere per usi alimentari oli non commestibili anche in miscela con oli commestibili. È altresì, vietato detenere l'"olio di oliva lampante" e l'"olio di sansa di oliva greggio" che non possiedono i requisiti prescritti per la rispettiva categoria dalla normativa dell'Unione europea o che all'analisi rivelino la presenza di sostanze estranee, ovvero diano reazioni o posseggano costanti chimico-fisiche atte ad indicare la presenza d'olio estraneo o di composizione anomala.

4. È vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio gli oli d'oliva e gli oli di sansa d'oliva con denominazione diversa da quella prescritta dalla normativa dell'Unione europea.

5. É fatto divieto detenere impianti di esterificazione presso stabilimenti ove si ottengono o si

detengono oli destinati ad uso alimentare.".

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"*2-bis.* Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni concernenti l'indicazione della campagna di raccolta delle olive in etichetta e nei documenti commerciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 3.000.".

3. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103 è aggiunto il seguente:

"Art. 8-*bis*. - *(Sanzioni amministrative pecuniarie in materia di violatone degli obblighi di detenzione e vendita) - 1.* Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, primo capoverso, e 2 dell'articolo 1-*bis* è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a 15.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, secondo capoverso, e 3, primo capoverso, dell'articolo 1-*bis*, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a 60.000. La sanzione è raddoppiata nel caso di oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3, secondo capoverso, dell'articolo 1-*bis*, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a 6.000.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1-*bis* è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a 16.000.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 1-*bis* è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a 120.000."».

8-quater.0.2

VITALI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8 ***-quinquies.***

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per far fronte all'emergenza fitosanitaria della Regione Puglia. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina.

2. Al fine di garantire un ristoro economico agli agricoltori della regione Puglia che hanno subito danni dalla diffusione del batterio *Xylella* fastidiosa è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un fondo con dotazione pari a 600 milioni di euro per il 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 600 milioni di euro per il 2019 si si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine

di assicurare maggiori entrate pari a 600 milioni di euro annui per il 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

Capo III

MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE AGRUMICOLO

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 9.

(Misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo)

1. Dopo l'articolo 4-*bis* del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

«Art. 4-*ter (Misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo) - 1.* Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore agrumicolo, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo è concesso ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva di agrumi, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni, nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1 e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste, nonché i relativi casi di revoca e decadenza.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

9.1

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Respinto

Al comma, capoverso «Art.4-*ter*»*, al comma 1 premettere il seguente;*

«01. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo approva, con proprio decreto, previo accordo raggiunto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il piano di settore per l'agrumicoltura, in attuazione dei seguenti indirizzi:

a) diffondere le buone pratiche colturali e l'innovazione tecnologica, anche nel campo

dell'irrigazione;

b) rafforzare le politiche di filiera e l'integrazione con il comparto della trasformazione;

c) incrementare e incentivare l'organizzazione dei produttori;

d) migliorare le procedure di tracciabilità del prodotto e i relativi controlli;

e) implementare politiche per la qualità certificata del prodotto, anche con l'istituzione di specifici marchi territoriali;

f) salvaguardare gli agrumeti localizzati in zone di particolare rischio idrogeologico;

g) promuovere i consumi del prodotto fresco e trasformato, in particolare nelle istituzioni scolastiche;

h) valorizzare i sottoprodotti degli agrumi, anche nella filiera agroenergetica;

i) combattere efficacemente le fitopatologie, potenziando la ricerca e gli interventi di contrasto;

l) promuovere la formazione di figure professionali adeguate per supportare l'aggiornamento degli imprenditori agricoli del settore».

9.2

MAGORNO, TARICCO, BITI, SBROLLINI, MARGIOTTA, Assuntela MESSINA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-*ter*»*, comma 1, sostituire le parole:* «5 milioni» *con le seguenti:* «10 milioni».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole da: «5 milioni di euro fino alla fine del comma»*, con le seguenti:* «10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.3

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-*ter*»*, comma 1, dopo le parole:* «per l'anno 2019»*, aggiungere le seguenti:* «e di 5 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 3, dopo le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019», *aggiungere le seguenti:* «e a 5 milioni per l'anno 2020».

9.4

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso* «Art. 4-*ter*»*, al comma 1, sostituire le parole:* «31 dicembre 2018» *con le*

seguenti: «29 marzo 2019»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «le modalità» *sono inserite le seguenti:* «procedurali e di calcolo».

9.5

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, capoverso* «Art. 4-*ter*» *comma 1, le parole:* «31 dicembre 2018» *sono sostituite dalle seguenti:* «29 marzo 2019»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «le modalità» *sono inserite le seguenti:* «procedurali e di calcolo».

9.6

FARAONE, SUDANO, MAGORNO, TARICCO, BITI, SBROLLINI, MARGIOTTA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4-*ter*»*, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«*1-bis*. Al fine di contrastare il virus della "tristeza" è altresì stanziato, in favore della Regione Sicilia, un contributo straordinario per l'anno 2019 pari a 2,5 milioni di euro».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«*3-bis.* Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.7

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. La dotazione del Fondo qualità compatto agrumicolo di cui al comma 131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le relative risorse sono utilizzate secondo le modalità individuate in sede di Conferenza stato regioni il 21 febbraio 2019. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 al n. 307».

G9.1

Abate, Anastasi, Trentacoste, Castaldi, Giuseppe Pisani, Fattori, Naturale, Donno, Marilotti (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 9 del disegno di legge in esame reca misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo;

considerato che:

nella filiera agrumicola italiana il sistema aziendale riferito alla coltura per eccellenza della Piana di Sibari, nella regione Calabria, riguarda gli agrumi e, nello specifico, le clementine (varietà apirene);

il dato principale, da fonti di elaborazione dell'istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) su dati Istat ed altre fonti, è che la produzione attuale, associata in cooperative e Organizzazioni di Produttori è pari a circa il 20 per cento;

per le clementine la cui produzione è di circa 572.000 tonnellate (dato dell'annualità 2016-2017) su base nazionale, 114.400 tonnellate sono ad esclusivo appannaggio delle Organizzazioni di Produttori, mentre la rimanente produzione di 457.600 tonnellate è in dotazione alle miriadi di operatori commerciali privati;

è importante individuare delle misure per favorire le aziende che abbiano la necessità di aggregarsi e fare volumi di produzione al fine di incrementare il proprio potere contrattuale verso la distribuzione organizzata;

l'incremento dei canali distributivi di frutta fresca e derivati degli agrumi avrebbe, quale conseguenza, anche il rafforzamento del settore ove operano gli hotel, i ristoranti ed i catering, aumentando nello stesso tempo le collocazioni del prodotto stesso, in un'ottica di difesa del *Made in Italy* e assolvendo la funzione di sviluppo dei consumi interni e di esportazione,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di porre in essere, mediante appositi interventi normativi, misure di sostegno per la creazione di consorzi di produttori di agrumi al fine di: riunire tutti gli operatori, ivi compresi coloro che sono attualmente collocati ai margini dei processi di aggregazione, valorizzare tutte le tipologie di agrumi prodotti, elaborare e condividere strategie comuni a tutela dell'intero comparto agrumicolo, in termini di produzione, commercializzazione e distribuzione in Italia e all'estero.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

Capo IV

ULTERIORI MISURE PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DEI SETTORI AGROALIMENTARI IN CRISI

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 10.

(Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale)

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

10.3

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modifiche:

a) ***Al comma 1 sostituire le parole:*** **«20 milioni»** ***con le seguenti:*** «30 milioni»;

b) *Al comma, sostituire le parole:* «20 milioni» *con le seguenti:* «30 milioni».

10.1

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «*20 milioni*», con le seguenti: «*25 milioni*»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «20 milioni»*, con le seguenti:* «25 milioni».

10.2

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «*20 milioni*», con le seguenti: «*25 milioni*»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «20 milioni»*, con le seguenti:* «25 milioni».

10.4

DAMIANI, GALLONE, RONZULLI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, GASPARRI

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «*20 milioni*», con le seguenti: «*25 milioni*»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «20 milioni»*, con le seguenti:* «25 milioni».

G10.1

DE BONIS

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni-urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'agricoltura italiana sta vivendo uno dei periodi più difficili degli ultimi trenta anni. I costi produttivi, contributivi e burocratici hanno raggiunto livelli insostenibili, mentre i prezzi praticati sui campi non sono affatto remunerativi e così i redditi degli agricoltori si sono praticamente dimezzati. Su un'annosa situazione di grave disagio economico di numerosi settori agricoli si abbattono ora tassazioni e imposizioni fiscali che rischiano di far chiudere un numero considerevole di aziende agricole, con tutti i drammatici effetti collaterali che un evento del genere comporterebbe;

purtroppo, tra gli effetti collaterali vanno menzionati anche i suicidi degli agricoltori. Non a caso nell'ottobre di un anno fa si è svolta presso il santuario di Sainte-Anne-d'Auray nel Morbihan (dipartimento della Bretagna) la terza edizione della giornata di commemorazione delle centinaia di agricoltori che ogni anno in Francia si tolgono la vita. Sono circa 300 i contadini francesi che ogni anno si suicidano e il fenomeno pare non essere confinato alle campagne francesi: anche in Gran Bretagna, Australia, Canada, Svizzera e Corea del Sud i suicidi fra la popolazione rurale risultano percentualmente superiori a quelli della popolazione generale e in aumento. Le cause sono da ricercare soprattutto nella diminuzione delle entrate, l'aumento delle tasse e l'introduzione di nuovi vincoli amministrativi e burocratici che accentuano la difficoltà del mestiere. Anche in Italia, in maniera più lieve, per fortuna, si verificano suicidi di contadini;

la fase di emergenza dei mercati agricoli e la conseguente diffusa volatilità dei prezzi, derivante dall'assenza di regolamentazione globale del mercato delle merci che ha caratterizzato il settore nell'ultimo decennio, continuano a manifestare i propri segnali;

considerato che:

altri Paesi europei hanno da sempre adottato provvedimenti in favore del settore, al fine dare una risposta nazionale in attesa di misure europee anticrisi. La situazione del credito agricolo, anche a seguito degli andamenti dello spread, è molto difficile sia per le aziende che non hanno problemi di insolvenza, ma che iniziano ad accusare deficit di liquidità, sia per quelle colpite da procedure di pignoramento e di ingiunzioni di pagamento, per le quali le procedure di esdebitazione sono ancora incerte, o insufficienti;

a causa delle ricorrenti crisi le aziende non sono riuscite a ristrutturare le passività accumulate e molte, per questa ragione, sono già state costrette a chiudere l'attività. Inoltre, a causa dei ritardi nella realizzazione delle misure anticrisi le aziende sopravvissute (molte delle quali non più *in bonis*) incontrano sempre più difficoltà a consolidare le passività accumulate;

le misure attualmente in vigore riguardanti la sospensione e l'allungamento dei debiti a medio e lungo termine assunti dalle piccole e medie imprese verso il sistema bancario prevedono dei requisiti oggettivi quali, per esempio, la verifica della presenza di condizioni di continuità aziendale dai dati contabili ed extracontabili ricevuti e vi è l'impegno, da parte delle banche e degli intermediari finanziari di non ridurre contestualmente gli affidamenti concessi. Il requisito soggettivo, invece, consiste nel non avere posizioni debitorie classificate dall'istituto bancario come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni, né procedure

esecutive in corso. Tali condizioni riguardano la situazione dell'impresa nei confronti del sistema bancario alla data di presentazione della domanda di «moratoria» di un contratto di mutuo o di leasing o della richiesta di allungamento di un finanziamento chirografario o ipotecario;

le suddette condizioni valgono solo per le aziende e/o imprese in *bonis* e tale limitazione non contribuisce certamente a sollevare il settore dalla crisi;

considerato inoltre che:

diversamente dagli altri settori economici, per l'agricoltura l'evoluzione del numero delle imprese attive nel settore risente del fattore limitante costituito dal suolo coltivato (SAU - Superficie Agricola Utilizzata), che tende comunque a diminuire in conseguenza della cessata coltivazione dei terreni più «difficili» e della crescente urbanizzazione;

non sono più procrastinabili, pertanto, misure che prevedano una sorta di moratoria dei debiti per le aziende agricole, per gli imprenditori agricoli, per gli allevatori e per i pescatori in difficoltà nei confronti dell'amministrazione finanziaria, dell'INPS e degli istituti di credito, nonché misure volte al salvataggio e alla ristrutturazione delle aziende agricole e degli imprenditori, includendo anche le aziende, gli imprenditori, gli allevatori ed i pescatori in stato di sofferenza bancaria e di insolvenza, al fine di assicurare alle stesse maggiore certezza nel prossimo futuro,

impegna il Governo:

a prevedere per le aziende agricole, per gli imprenditori agricoli, per gli allevatori e per i pescatori, includendo anche coloro che versano in stato di sofferenza bancaria e di insolvenza, la sospensione, almeno per 24 mesi, di ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

al fine di agevolare il rilancio dell'economia agricola e di sostenere le imprese in difficoltà, specie nei casi in cui le pretese degli istituti di credito sono basate su rapporti controversi quali clausole vessatorie nei mutui e anatocismo nei rapporti di conto corrente, a prevedere la sospensione, almeno per 24 mesi, delle procedure fallimentari e ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promosse nei confronti di aziende agricole, di imprenditori agricoli, di allevatori e di pescatori da applicarsi a tutte le procedure pendenti, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario;

a prevedere l'istituzione di un programma di interventi rivolti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese agricole (compresi allevamento e pesca) danneggiate da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato o che si trovano comunque in difficoltà. Tra le forme di intervento per la ristrutturazione di tali imprese devono essere previsti conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, una riduzione della base imponibile nella misura del 30 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società.

G10.2

DE BONIS

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento-Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 , fissa le norme destinate alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;

l'articolo 3 del citato provvedimento individua le categorie di soggetti cui si applicano le disposizioni antiriciclaggio, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche;

è bene specificare che le disposizioni di cui Titolo II, Capo I, del citato decreto legislativo, reca «obblighi di adeguata verifica della clientela»;

ciò nonostante risulta al primo firmatario del presente atto di indirizzo uno smodato uso del contante al fine della aggiudicazione, a mezzo aste giudiziarie, di imprese agricole,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di verificare che l'applicazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, con specifico riferimento alle attività professionali svolte su incarico dell'autorità giudiziaria, compresa l'adeguata verifica, contrasti efficacemente le attività illecite, anche nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di beni e attività relativi alle imprese agricole;

valutare altresì l'opportunità di promuovere l'adozione di provvedimenti volti a rendere più stringente la normativa di riferimento, con conseguente significativa riduzione dell'uso del contante nelle aste giudiziarie riguardanti l'acquisizione di aziende agricole.

_____

(*) Accolto dal Governo

G10.3

DE BONIS

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agro alimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

con decreto-legge, n. 4 del 2015, recante «Misure urgenti in materia di esenzione IMU», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 2015, è stata dettata la disciplina delle esenzioni dall'IMU per i terreni agricoli, prevedendo l'esenzione:

a) per i comuni totalmente montani;

b) per i comuni ubicati nelle isole minori;

c) per i comuni parzialmente montani di cui all'elenco ISTAT, limitatamente ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali;

la fattispecie dei comuni parzialmente montani ha determinato sperequazioni intollerabili tra comuni, poiché comuni con medesime situazioni orografiche, di coltivazione eccetera, distanti pochi chilometri, hanno registrato trattamenti differenti, fino ad arrivare al paradosso che proprietà confinanti hanno visto l'applicazione della pesante imposta per particelle site in un comune e

l'esenzione per particelle confinanti ma ricadenti nel territorio di altro comune;

l'imposta ha determinato un carico ulteriore sul mondo agricolo, già di per sé afflitto da una crisi endemica e con difficoltà enormi legate all'oscillazione dei prezzi di vendita ed al continuo aumento dei costi necessari per la produzione. Di conseguenza, la stragrande maggioranza dei cittadini ha omesso di versare l'imposta;

che si trattasse di imposta ingiusta è anche dimostrato dal fatto che la norma sull'IMU agricola, valida per le annualità 2014 e 2015, è stata abrogata con la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), a decorrere dal 2016;

la norma ha prodotto reazioni in tutto il Paese, con numerosissimi Comuni e diverse Regioni che hanno reagito arrivando (su ricorso di alcune Regioni) a sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione degli articoli 3, 53, 81, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;

sono tantissimi i Comuni costituitisi in giudizio, per dimostrare che la norma incriminata ha determinato la riduzione di trasferimenti a valere sul Fondo di solidarietà comunale, non compensati dal gettito tributario atteso;

considerato che:

con ordinanza specifica, il TAR del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale;

dopo diversi anni, con sentenza n. 17 del 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, ritenendo legittima la norma successivamente abrogata dalla legge di stabilità per il 2016. Detta pronuncia ha perimetrato l'ambito di applicazione della norma che impone ai Comuni, entro il 2019, di procedere all'accertamento dei mancati pagamenti, con conseguenti addebiti di sanzioni e interessi sul mondo agricolo, già in forte difficoltà,

impegna il Governo:

per le peculiarità della norma, per la successiva abrogazione, per le questioni di legittimità sollevate e per il tempo trascorso per la definizione, a prevedere una disposizione normativa «di favore» che, sulla scorta di quanto già effettuato con la rottamazione delle cartelle, possa portare allo sgravio di sanzioni e interessi per l'IMU agricola non versata, sebbene ad oggi non ancora accertata (lo si farà entro il 2019, almeno per quanto concerne l'IMU 2014), che allevierebbe le difficoltà del mondo agricolo e, probabilmente, consentirebbe anche ai Comuni di incassare le somme vitali per garantire l'erogazione dei servizi.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 10

10.0.1

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA, Assuntela MESSINA

Respinto

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 10.1

(Trasparenza nei rapporti di filiera e prezzo equo)

1. Al fine di garantire la massima trasparenza nei rapporti di filiera, difendere la dignità di chi produce e contrastare le pratiche sleali di mercato all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono aggiunte le seguenti parole: "I contratti di cui al presente articolo devono riportare a pena di nullità un riferimento ai criteri e ai metodi di determinazione del prezzo. Tali criteri tengono conto di uno o più indicatori relativi ai costi di produzione pertinenti in agricoltura e all'evoluzione di tali costi, uno o più indicatori relativi ai prezzi dei prodotti agricoli. Tengono conto altresì del mercato in cui opera l'acquirente e dell'evoluzione di tali prezzi e si riferiscono a uno o più indicatori relativi a quantità, composizione,

qualità, origine e tracciabilità di prodotti o conformità alle specifiche".

2. Per verificare che i prezzi fissati nei contratti non siano particolarmente iniqui o palesemente al di sotto dei costi di produzione, in applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 e delle relative disposizioni attuative, è istituito l'Osservatorio dei prezzi e dei costi agroalimentari presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni e le province autonome, sono definite le modalità operative dell'attività dell'Osservatorio dei prezzi e dei costi agroalimentari ed è fissata la lista dei settori sui quali l'Osservatorio elabora periodicamente i costi medi di produzione, anche avvalendosi dei dati resi disponibili dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

3. Per l'attuazione delle attività di cui al comma 2 del presente articolo l'ISMEA utilizza le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

10.0.2

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

Respinto

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 10.1

(Disposizioni in materia di consorzi di tutela delle DOP e delle IGP)

1. I consorzi di tutela dei prodotti appartenenti alle filiere del settore lattiero-caseario nonché della preparazione delle carni suine di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526, devono assicurare una effettiva rappresentanza degli imprenditori agricoli negli organi amministrativi qualora il disciplinare del prodotto tutelato preveda che la zona di produzione dello stesso abbia estensione interregionale o regionale, ovvero comprenda almeno cinque province.

2. La rappresentanza di cui al precedente comma si intende garantita qualora almeno un quatto degli amministratori sia nominato tra gli imprenditori agricoli soggetti al sistema di controllo e che non siano soci di cooperative o di altre forme associative già rappresentate.

3. Non possono essere nominati amministratori dei consorzi di tutela:

a) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, VII e VIII capo II del codice penale;

b) coloro che siano stati sottoposti alle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 11 novembre 2004, n. 297 e alle sanzioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283.

Il divieto di nomina permane per la durata di cinque anni a 'decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i consorzi di tutela già riconosciuti sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di cui ai precedenti commi. Il mancato adeguamento comporta la sospensione del riconoscimento di cui al citato articolo 53, comma 15».

ARTICOLO 10-*BIS* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 10-*bis*.

(Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è inserito il seguente:
«*6-bis*. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone di cui all'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono riconosciuti per l'anno 2019 i benefici di cui al comma 6».
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in euro 860.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

ORDINE DEL GIORNO

G10-bis.1

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 10-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, interviene sulla disciplina relativa alle provvidenze per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali, al fine di ampliare il relativo ambito soggettivo di applicazione;

attraverso l'introduzione del nuovo comma 6-*bis* all'articolo 21 della legge n. 223 del 1991 - per gli anni 2019 e 2020, il cosiddetto *bonus* contributivo a fini assistenziali e previdenziali viene esteso anche ai lavoratori agricoli dipendenti da imprese agricole che abbiano beneficiato di interventi compensativi a seguito di danni a produzioni, strutture ed impianti produttivi compresi nel Piano assicurativo agricolo 2018, ma non assicurati;

in seguito al parere della Commissione Bilancio il testo, durante la fase di approvazione alla Camera, ha subito una sostanziale modifica in quanto è stata cancellata la possibilità per i lavoratori agricoli di beneficiare del cosiddetto bonus contributivo a fini assistenziali e previdenziali per l'anno 2020,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere in tempi celeri, attraverso ulteriori iniziative normative, l'estensione anche per l'anno 2020 del cosiddetto *bonus* contributivo a fini assistenziali e previdenziali ai lavoratori agricoli dipendenti da imprese agricole che abbiano beneficiato di interventi compensativi a seguito di danni a produzioni, strutture ed impianti produttivi compresi nel Piano assicurativo agricolo 2018, ma non assicurati.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 10-*TER* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 10-*ter*.

(Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune)

1. Allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, dalle gravi patologie fitosanitarie e dalla crisi di alcuni settori, è autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC).
2. L'importo dell'anticipazione è stabilito in misura pari al 50 per cento dell'importo richiesto per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al presente articolo si intendono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, e alle relative disposizioni attuative.
3. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.
4. Per la verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari dell'anticipazione di cui al presente articolo si applica la disciplina dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di erogazione degli aiuti nell'ambito della PAC.

EMENDAMENTI

10-ter.1

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Gli aiuti»*, inserire le seguenti:* «, anche figurativi,».

10-ter.2

SBROLLINI, TARICCO, BITI, MAGORNO

Id. em. 10-*ter*.1

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Gli aiuti» *inserire le seguenti:*«, anche figurativi,».

10-ter.3

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

Id. em. 10-*ter*.1

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole; «Gli aiuti»*, inserire le seguenti:* «anche figurativi,».

ARTICOLO 10-*QUATER* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 10-*quater*.

(Disciplina dei rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari)

1. Con modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del

turismo, i contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli, di cui all'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere, ad eccezione dei contratti di carattere stagionale, una durata non inferiore a dodici mesi.
2. Al fine di consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione di cui al comma 1, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) elabora mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Per la realizzazione delle predette attività l'Istituto è autorizzato ad utilizzare le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2019 il versamento di cui al comma 663 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 non è dovuto. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
3. La mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo significativamente inferiore ai costi medi di produzione risultante dall'elaborazione dell'ISMEA in conformità al comma 2, costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale.
4. La previsione di clausole contrattuali in violazione della determinazione del prezzo ai sensi del comma 3 comporta l'applicazione, a carico dell'impresa acquirente, di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività di impresa fino a trenta giorni.
5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede, d'ufficio o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e conclude il procedimento inderogabilmente entro il termine di novanta giorni, prevedendo l'intervento dell'associazione di categoria a cui è iscritto l'imprenditore cessionario.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

10-quater.1

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

10-quater.2

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) ai comma 3, sostituire le parole: «costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale»

con le seguenti: «è valutata ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali pratiche commerciali sleali»;

b) sopprimere il comma 4.

G10-quater.1

DE BONIS

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

il glifosato è un'ammina individuata una prima volta negli anni '50 da una multinazionale chimica e farmaceutica svizzera e poi negli anni '70, risintetizzata per caso dal colosso statunitense Monsanto, di recente acquisito dalla tedesca Bayer;

lo Iarc - che conferma la sua adesione stretta ai più alti princìpi di trasparenza, indipendenza e integrità scientifica - ha classificato il glifosato tra gli 81 agenti «2», cioè quelli con sufficiente evidenza di cancro negli animali e limitata evidenza nell'uomo. A questa dichiarazione di rischio cancro sono seguite negli Usa le cause collettive contro la Monsanto e i limiti di autorizzazione in Europa. Sono circa 8.000 le procedure in corso negli Stati Uniti per i prodotti a base di glifosato di Monsanto. Sicuramente sono stati accertati rischi nei cosiddetti co-formulanti, cioè le sostanze che vengono aggiunte al principio attivo per renderlo più efficace, come tensioattivi e altri composti;

altri studi cercano di metterne in luce i rischi per il sistema endocrino e per gli ormoni, l'impatto sulla natura, sugli animali e sulle acque e così via. In particolare l'istituto Ramazzini di Bologna ha pubblicato sulla rivista *Environmental Health* nuovi risultati relativi allo studio pilota sul glifosato scoprendo che l'esposizione a erbicidi a base di glifosato (GBH), incluso il Roundup, ha causato effetti riproduttivi e di sviluppo in ratti sia maschi che femmine, a un livello di dose considerato sicuro dall'Epa, l'Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti (1,75 mg/kg di peso corporeo/giorno). Si tratta di una conferma rispetto all'azione interferente endocrino dell'erbicida mostrata nei lavori precedentemente pubblicati nel maggio 2018 dall'istituto Ramazzini;

secondo la dottoressa Fiorella Belpoggi, Direttrice dell'area di ricerca dell'istituto: «Uno studio a lungo termine sugli erbicidi a base di glifosato, a partire dalla vita prenatale, è ora necessario per confermare e esplorare le prime evidenze sulle alterazioni endocrine e sullo sviluppo emerse nello studio pilota.»;

un articolo del Sole 24 ore accusa lo lare di aver falsificato la sua valutazione di «probabile cancerogeno per l'uomo». Si tratta di un'accusa assolutamente inconsistente, ma di sicuro potremmo andare avanti decenni con questa discussione se agli studi dell'industria non venissero contrapposti i risultati di studi indipendenti;

il giornale francese «*News LifeGate*», in un articolo del 22 gennaio 2019, scrive: «Il tribunale amministrativo di Lione ha revocato l'autorizzazione concessa al Roundup Pro 360, a base di glifosato, evocando un "principio di precauzione". Il prodotto presenta "rischi ambientali suscettibili di nuocere in modo grave alla salute umana". È con questa motivazione che il tribunale amministrativo francese di Lione, il 15 gennaio, ha deciso di annullare l'autorizzazione alla commercializzazione del Roundup Pro 360, diserbante a base di glifosato prodotto dalla Monsanto (ormai di proprietà della Bayer). "Errore di valutazione: il glifosato è potenzialmente cancerogeno" I giudici - "fatto raro" - secondo la

stampa transalpina - hanno ritenuto che l'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, ambientale e del lavoro (Anses) abbia «commesso un errore di valutazione in materia di principio di precauzione». Ciò nel marzo del 2017, quando concesse il proprio via libera all'uso del prodotto. Il tribunale lionese ha, in questo senso, citato le conclusioni alle quali è giunto il Centro intemazionale di ricerca sul cancro (Circ) dopo aver studiato la questione. Secondo le quali il glifosato dovrebbe «essere considerato come una sostanza dal potenziale cancerogeno per l'essere umano»»,

impegna il Governo:

a promuovere, anche mediante lo strumento della decretazione di urgenza, degli interventi normativi finalizzati a vietare l'utilizzo e la presenza della sostanza attiva glifosato negli alimenti, ivi compreso il divieto d'uso in pre-semina;

a disporre l'intensificazione delle attività di controllo e monitoraggio, con specifico riferimento al traffico commerciale e alle connesse operazioni, in tutte le infrastrutture portuali italiane, in particolare nei porti della Puglia e della Sicilia dove sbarcano navi contenenti grano duro proveniente dall5estero con residui di glifosato dovuti ad impiego in pre-raccolta per favorire la maturazione artificiale, pratica vietata in Europa e in Italia a seguito di specifici provvedimenti (Regolamento UE 1313/2016 ed il decreto del Ministero della salute del 9 agosto 2016) che recepiscono il principio di precauzione;

ad adottare tutte le necessarie misure di precauzione sul territorio nazionale volte a proteggere la sanità pubblica nonché la salubrità dell'ambiente, al di fuori dei perimetri portuali invitando i rispettivi sindaci dei comuni e le Asl territoriali a disporre controlli a tappeto su tutti gli autotreni in uscita dai porti.

ARTICOLO 10-*QUINQUIES* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 10-*quinquies*.

(Interventi di sostegno alle imprese del settore saccarifero)

1. Al fine di sostenere le imprese del settore saccarifero in crisi, sulle quali gravano procedimenti di recupero degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, e del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, derivanti dalla decisione di esecuzione n. 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, i procedimenti di recupero restano sospesi sino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e, conseguentemente, le garanzie fideiussorie prestate per evitare le azioni di recupero mediante compensazione già avviate sono prive di effetti.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 10-*QUINQUIES* E ORDINI DEL GIORNO

10-quinquies.0.1

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Ritirato e trasformato nell'odg G10-*quinquies*.0.1

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***sexies.***

(Emergenze nel settore avicolo)

1. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente:

"b-*bis)* interventi per la prevenzione e il controllo della diffusione delle epizoozie negli allevamenti avicoli"».

G10-quinquies.0.1 (già em. 10-quinquies.0.1)

LA PIETRA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27»,

premesso che:

il Capo IV introduce ulteriori misure per il sostegno e la promozione dei settori agroalimentari in crisi;

l'articolo 10, collocato all'interno di tale Capo, introduce interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni;

con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per l'emergenza avicola con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, con la finalità di favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva (di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004) per le imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi e la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia;

lo stesso Fondo ha, inoltre, la finalità di rafforzare il sistema di sorveglianza e prevenzione dell'influenza aviaria;

l'attuale formulazione della norma consente interventi principalmente nell'ambito del decreto legislativo n. 102 del 2004 (calamità naturali), mentre nulla prevede per altri interventi quali, in particolare, il rafforzamento delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli, in ottemperanza alla O.M. 13 dicembre 2018 del Ministero della salute (Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ampliare l'operatività del Fondo con riferimento agli interventi per la prevenzione ed il controllo della diffusione delle epizoozie negli allevamenti avicoli, garantendo, in tal modo, il pieno utilizzo delle risorse, altrimenti difficilmente usufruibili.

_____

(*) Accolto dal Governo

10-quinquies.0.4

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Ritirato e trasformato nell'odg G10-*quinquies*.0.4

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***sexies.***

(Emergenze nel settore avicolo)

1. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-*bis)* interventi per la prevenzione e il controllo della diffusione delle epizoozie negli allevamenti avicoli"».

G10-quinquies.0.4 (già em. 10-quinquies.0.4)

TARICCO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27»,

premesso che:

il Capo IV introduce ulteriori misure per il sostegno e la promozione dei settori agroalimentari in crisi;

l'articolo 10, collocato all'interno di tale Capo, introduce interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni;

con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per l'emergenza avicola con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, con la finalità di favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva (di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004) per le imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi e la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia;

lo stesso Fondo ha, inoltre, la finalità di rafforzare il sistema di sorveglianza e prevenzione dell'influenza aviaria;

l'attuale formulazione della norma consente interventi principalmente nell'ambito del decreto legislativo n. 102 del 2004 (calamità naturali), mentre nulla prevede per altri interventi quali, in particolare, il rafforzamento delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli, in ottemperanza alla O.M. 13 dicembre 2018 del Ministero della salute (Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ampliare l'operatività del Fondo con riferimento agli interventi per la prevenzione ed il controllo della diffusione delle epizoozie negli allevamenti avicoli, garantendo, in tal modo, il pieno utilizzo delle risorse, altrimenti difficilmente usufruibili.

_____

(*) Accolto dal Governo

10-quinquies.0.5

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

Ritirato e trasformato nell'odg G10-*quinquies*.0.5

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***sexies.***

(Emergenze nel settore avicolo)

1. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente: "*b-bis)* interventi per la prevenzione e il controllo della diffusione delle epizoozie negli allevamenti avicoli"».

G10-quinquies.0.5 (già em. 10-quinquies.0.5)

BATTISTONI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27»,

premesso che:

il Capo IV introduce ulteriori misure per il sostegno e la promozione dei settori agroalimentari in crisi;

l'articolo 10, collocato all'interno di tale Capo, introduce interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni;

con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per l'emergenza avicola con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, con la finalità di favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva (di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004) per le imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi e la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia;

lo stesso Fondo ha, inoltre, la finalità di rafforzare il sistema di sorveglianza e prevenzione dell'influenza aviaria;

l'attuale formulazione della norma consente interventi principalmente nell'ambito del decreto legislativo n. 102 del 2004 (calamità naturali), mentre nulla prevede per altri interventi quali, in particolare, il rafforzamento delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli, in ottemperanza alla O.M. 13 dicembre 2018 del Ministero della salute (Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ampliare l'operatività del Fondo con riferimento agli interventi per la prevenzione ed il controllo della diffusione delle epizoozie negli allevamenti avicoli, garantendo, in tal modo, il pieno utilizzo delle risorse, altrimenti difficilmente usufruibili.

_____

(*) Accolto dal Governo

10-quinquies.0.2

LA PIETRA, RAUTI, IANNONE, CIRIANI

Respinto

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***sexies.***

(Rafforzamento attività Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo)

1. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella elaborazione e coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca, il settore ippico e per il turismo a livello nazionale, europeo ed internazionale, e per far fronte, altresì, alle disposizioni e misure del presente provvedimento, anche nelle funzioni di controllo ed ispezione, a decorrere dall'anno 2019, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo

nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è incrementato di un importo complessivo pari a 600.000 euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2019 il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 700.000 di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 600.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

b) quanto a 100.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

10-quinquies.0.3

LA PIETRA, RAUTI, IANNONE, CIRIANI

Respinto

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***sexies.***

(Cessione della produzione agricola)

1. All'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto"».

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 11.

(Campagne promozionali o di comunicazione istituzionali)

1. Al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è destinata la somma di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per la realizzazione, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale, al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati.

2. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

2-*bis*. Al fine di potenziare la presenza dei prodotti agrumicoli nei mercati internazionali, nell'ambito delle attività promozionali per gli anni 2020 e 2021 e delle risorse a tal fine destinate, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane predispone, sentiti le organizzazioni di produttori e i consorzi di tutela, specifici programmi di promozione dei prodotti del comparto agrumicolo nazionale al fine di individuare nuove opportunità di mercato e di incrementare l'acquisizione di commesse da parte di soggetti esteri.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

11.1

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «2 milioni»*, con le seguenti:* «3 milioni».

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma, dopo le parole:* «di agrumi», *inserire le seguenti:* «di carne suina» e *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di attuazione degli interventi e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «2 milioni di euro», *con le seguenti:* «3 milioni di euro».

11.2

BERUTTI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «latte ovi-caprino»*, inserire le seguenti:* «, vaccino-ovino e vaccino-caprino».

Conseguentemente sostituire la parola: «esso»*, con la seguente:* «essi».

G11.1

Trentacoste, Mollame, Agostinelli, Naturale, Anastasi, Quarto, Castaldi, Giuseppe Pisani, Fattori, Donno, Marilotti (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 11 del disegno di legge in esame prevede uno stanziamento pari a 2 milioni di euro per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati;

sia a livello nazionale, sia a livello europeo, la gestione del rischio rappresenta uno strumento prioritario di politica agraria per la tutela dei redditi degli agricoltori e del sistema produttivo agricolo;

sotto il profilo unionale il dibattito sulle politiche di gestione dei rischi in agricoltura è stato avviato già a partire dal 2005 con la Comunicazione della Commissione al Consiglio relativa alla gestione dei rischi e delle crisi nel settore agricolo. Tale dibattito ha confluito taluni contenuti nel Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, in tema di norme comuni relative ai

regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituzione di regimi di sostegno a favore degli agricoltori. Nel 2013 è poi occorso il processo di riforma di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recentemente modificato dal Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017;

a livello interno il tema della gestione del rischio ha assunto, nel corso del tempo, una sempre maggiore centralità, tenuto conto dell'accresciuta vulnerabilità del sistema produttivo agricolo nazionale rispetto alle avversità di natura climatica, sanitaria e di mercato;

fenomeni metereologici dal carattere insolito e di impatto e intensità superiori al passato, quali, ad esempio, gelate tardive e prolungate siccità, hanno caratterizzato l'andamento climatico degli ultimi anni tanto da palesare la necessità di assicurare non solo la copertura dei tradizionali rischi di frequenza, come la grandine, ma anche quella dei cosiddetti rischi catastrofali, quali gelo, brina, siccità e alluvione;

gli stanziamenti a sostegno delle misure di gestione del rischio in agricoltura, tra fondi statali, regionali e comunitari, si possono stimare nella cifra annua di 314 milioni di euro;

considerato che:

nel rapporto «La gestione del rischio nell'agricoltura del Mezzogiorno», pubblicato lo scorso gennaio dall'istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) è fatto riferimento ad una diffusa mancanza di conoscenza circa l'esistenza del contributo pubblico per le polizze agevolate. Tra i non assicurati, infatti, il 75% degli intervistati ignora l'esistenza delle agevolazioni sui premi assicurativi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere l'oggetto delle campagne promozionali e di comunicazione di cui all'articolo 11 anche alla promozione e diffusione informativa degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura, dei correlati benefici, nonché del conseguente accesso da parte degli agricoltori alle polizze assicurative e alle ulteriori tipologie di copertura previste dalla legislazione vigente.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G11.2

Mollame, Castaldi, Fattori, Donno, Marilotti (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 11 del disegno di legge in esame prevede uno stanziamento pari a 2 milioni di euro per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati;

considerato che:

desta preoccupazione la diffusione sul territorio nazionale di altri focolai di crisi economica riguardanti alcuni comparti produttivi strategici, come quello del vino da tavola;

con riferimento al citato settore è necessario contrastare il crollo dei prezzi all'origine che sta caratterizzando il mercato nazionale nell'ultimo periodo, anche attraverso un'opportuna azione informativa e promozionale,

impegna il Governo a:

a valutare la possibilità, compatibilmente con la normativa unionale vigente, di estendere l'oggetto delle campagne promozionali e di comunicazione di cui all'articolo 11 anche alla promozione della competitività dei vini italiani e del settore vitivinicolo italiano, nonché alla diffusione informativa, a beneficio dei consumatori, circa il consumo responsabile dei detti prodotti.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

ARTICOLO 11-*BIS* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 11-*bis*

(Misure per il sostegno del settore suinicolo)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito il Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito degli allevatori di suini, a garantire la massima trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore suinicolo, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, a migliorare la qualità dei medesimi prodotti e il benessere animale nei relativi allevamenti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali nel predetto settore. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

11-bis.1

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, subordinandone comunque l'erogazione alla verifica del rispetto delle norme minime per la protezione dei suini di cui decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122».

G11-bis.1 (testo 2)

Russo, Mollame, Agostinelli, Anastasi, Castaldi, Giuseppe Pisani, Fattori, Donno, Marilotti (*), De Petris (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'art. 11-bis del disegno di legge in esame prevede l'istituzione di un Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020;

le risorse del predetto fondo sono destinate, tra l'altro, anche a migliorare la qualità dei prodotti suinicoli e il benessere animale nei relativi allevamenti;

ai sensi del comma 1 del citato articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo definisce, con decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi;

considerato che:

la Commissione europea ha adottato, l'8 marzo 2016, la Raccomandazione (UE) 2016/336 relativa all'applicazione della Direttiva 2008/120/CE del Consiglio sulle norme per la protezione dei suini, con particolare riferimento alle misure per ridurre la necessità del taglio della coda;

nella Relazione speciale n. 31/2018 della Corte dei Conti europea sul benessere degli animali nell'UE, si è evidenziato come in alcuni settori permanevano debolezze connesse alle condizioni del bestiame presso gli allevamenti, con particolare riferimento all'abituale mozzamento della coda dei suini, al mancato rispetto della normativa riguardante il trasporto su lunghe distanze e il trasporto di animali non idonei, all'uso della deroga per la macellazione senza stordimento nonché a procedure di stordimento inadeguate;

in tal senso, a titolo esemplificativo, il mozzamento della coda, la troncatura o la levigatura dei denti e la castrazione possono causare ai suini dolore immediato e a volte prolungato, aggravato dall'eventuale lacerazione dei tessuti. Tali pratiche, nocive al benessere dei suini, soprattutto se eseguite da persone incompetenti e prive di esperienza, hanno reso necessaria l'introduzione di specifici interventi di modifica circa le condizioni del bestiame;

all'uopo, in data 4.02.2019 è stata emessa una nota della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute che reca "chiarimenti sul Piano di azione nazionale per il miglioramento dell'applicazione del Decreto Legislativo 122/2011 che stabilisce norme minime per la protezione dei suini" e che prevede un preciso cronoprogramma per gli allevatori;

secondo la predetta nota, "a partire dal 1 gennaio 2020, tutti gli allevamenti suini soggetti ad autovalutazione (svezzamento e ingrasso) dovranno aver risolto gli eventuali punti critici e dovranno introdurre gradualmente gruppi di suini a coda integra. Entro il 30 giugno 2019, gli allevamenti nei quali la valutazione del rischio ha evidenziato uno o più requisiti insufficienti, nel caso non abbiano ancora effettuato gli adeguamenti necessari per raggiungere il livello sufficiente, dovranno aver

predisposto un piano di rientro in accordo con il veterinario incaricato dall'allevatore, riportando le modalità e la tempistica degli adeguamenti. Tale piano di rientro dovrà essere presentato ed approvato dai Servizi veterinari competenti utilizzando preferibilmente il modulo "Prescrizioni e cronoprogramma" presente in *Classyfarme* e l'adeguamento dovrà essere completato secondo il cronoprogramma stesso approvato dagli stessi Servizi entro e non oltre il 31 dicembre 2019";

il benessere degli animali influisce sulla qualità della carne. È importante, dunque, che vi sia un trattamento appropriato nelle varie fasi della filiera: dall'allevamento, alla macellazione, passando per il trasporto,

impegna il Governo:

a valutare nell'emanando decreto ministeriale la previsione del rispetto delle condizioni di benessere animale.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G11-bis.2

CROATTI, AGOSTINELLI, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stopparli, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 11-*bis* del disegno di legge in esame istituisce un Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2019 e 4 milioni di euro per il 2020;

tale fondo è destinato a: far fronte alla perdita di reddito degli allevatori; garantire la massima trasparenza nella formazione dei prezzi indicati dalle Commissioni uniche nazionali; rafforzare i rapporti di filiera; promuovere i prodotti suinicoli; migliorare la qualità e il benessere animale; promuovere rinnovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali;

considerato che:

la filiera suinicola rappresenta una delle componenti principali del sistema agroalimentare nazionale sia per dimensione economica assoluta che per impatto occupazionale, coinvolgendo un rilevante indotto;

le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, negli anni 2016 e 2017, sono state colpite da eventi sismici che hanno messo in forte difficoltà il comparto primario nella sua interezza, ivi compresi il settore suinicolo ed i raccolti;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di concedere, mediante appositi interventi normativi, contributi destinati alla copertura totale dei costi per la realizzazione di recinzioni atte a contenere suini allo stato brado o semibrado e volti a favorire la produzione di salumi di qualità nonché la coltivazione di cereali, legumi, ortaggi e frutti destinati ai mercati solidali, in un'ottica di rilancio dell'agricoltura nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

G11-bis.2 (testo 2)

Croatti, Agostinelli, Anastasi, Castaldi, Giuseppe Pisani, Fattori, Donno, Marilotti (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stopparli, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 11-bis del disegno di legge in esame istituisce un Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2019 e 4 milioni di euro per il 2020;

tale fondo è destinato a: far fronte alla perdita di reddito degli allevatori; garantire la massima trasparenza nella formazione dei prezzi indicati dalle Commissioni uniche nazionali; rafforzare i rapporti di filiera; promuovere i prodotti suinicoli; migliorare la qualità e il benessere animale; promuovere rinnovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali;

considerato che:

la filiera suinicola rappresenta una delle componenti principali del sistema agroalimentare nazionale sia per dimensione economica assoluta che per impatto occupazionale, coinvolgendo un rilevante indotto;

le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, negli anni 2016 e 2017, sono state colpite da eventi sismici che hanno messo in forte difficoltà il comparto primario nella sua interezza, ivi compresi il settore suinicolo ed i raccolti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di concedere, mediante appositi interventi normativi, contributi destinati a favorire la produzione di salumi di qualità nonché la coltivazione di cereali, legumi, ortaggi e frutti destinati ai mercati solidali, in un'ottica di rilancio dell'agricoltura nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G11-bis.3

CUCCA, TARICCO

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

la regione autonoma della Sardegna ha messo in atto un piano dì eradicazione della peste suina africana (Psa), che, come dimostrano i dati, ha quasi totalmente debellato l'infezione endemica, che ha causato danni e restrizioni al settore suinicolo sardo;

dal triennio 2012-2014 al 2015-2017 il numero dei focolai nei maiali domestici è passato da 109 a 6 (5 nel 2018). È crollata anche la sieropositività fra i cinghiali, dal 10 per cento a poco più del 3 per cento;

nell'area rossa racchiusa dal Gennargentu al Supramonte fino al Nord dell'Ogliastra, circa 10 mila chilometri quadrati, dai 233 focolai nel 2012-2014 si è passati ai 3 da agosto 2016 a marzo 2017;

il Commissario europeo per la salute e sicurezza alimentare già da tempo ha assunto l'impegno, verificata la mutata e decisamente migliorata situazione epidemiologica, di rivedere e allentare le restrizioni alla commercializzazione dei suini sardi e dei derivati di cui alla decisione 709/2014/UE;

è necessario che le restrizioni di cui alla decisione europea di cui sopra siano applicate proporzionalmente all'attuale quadro epidemiologico per consentire al settore suinicolo sardo di tornare competitivo. Si fa presente che a partire dal 2010 la produzione regionale di carni suine e derivati è crollata del 60 per cento;

il settore suinicolo è particolarmente importante per l'economia sarda, in particolare quella delle zone interne dell'isola 14 mila aziende, 187 mila capi, un giro di affari di 500 milioni all'anno,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile a supporto della Regione Sardegna al fine di consentire l'eradicazione definitiva della pesta suina africana dall'isola;

ad adoperarsi affinché la Commissione europea riveda le misure di cui alla decisione 709/2014/UE fortemente restrittive e penalizzanti per la commercializzazione delle carni suine sarde e dei suoi derivati;

ad adottare iniziative affinché la Commissione europea organizzi una specifica missione ispettiva in Sardegna per verificare nuovamente la situazione epidemiologica.

G11-bis.3 (testo 2)

CUCCA, TARICCO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

la regione autonoma della Sardegna ha messo in atto un piano dì eradicazione della peste suina africana (Psa), che, come dimostrano i dati, ha quasi totalmente debellato l'infezione endemica, che ha causato danni e restrizioni al settore suinicolo sardo;

dal triennio 2012-2014 al 2015-2017 il numero dei focolai nei maiali domestici è passato da 109 a 6 (5 nel 2018). È crollata anche la sieropositività fra i cinghiali, dal 10 per cento a poco più del 3 per cento;

nell'area rossa racchiusa dal Gennargentu al Supramonte fino al Nord dell'Ogliastra, circa 10 mila chilometri quadrati, dai 233 focolai nel 2012-2014 si è passati ai 3 da agosto 2016 a marzo 2017;

il Commissario europeo per la salute e sicurezza alimentare già da tempo ha assunto l'impegno, verificata la mutata e decisamente migliorata situazione epidemiologica, di rivedere e allentare le restrizioni alla commercializzazione dei suini sardi e dei derivati di cui alla decisione 709/2014/UE;

è necessario che le restrizioni di cui alla decisione europea di cui sopra siano applicate proporzionalmente all'attuale quadro epidemiologico per consentire al settore suinicolo sardo di tornare competitivo. Si fa presente che a partire dal 2010 la produzione regionale di carni suine e derivati è crollata del 60 per cento;

il settore suinicolo è particolarmente importante per l'economia sarda, in particolare quella delle zone interne dell'isola 14 mila aziende, 187 mila capi, un giro di affari di 500 milioni all'anno,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile a supporto della Regione Sardegna al fine di consentire l'eradicazione definitiva della pesta suina africana dall'isola;

ad adoperarsi affinché la Commissione europea riveda le misure di cui alla decisione 709/2014/UE fortemente restrittive e penalizzanti per la commercializzazione delle carni suine sarde e dei suoi derivati;

a sensibilizzare la Commissione europea al problema, anche attraverso una specifica missione ispettiva in Sardegna per verificare nuovamente la situazione epidemiologica.

_____

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11-*BIS* E ORDINI DEL GIORNO

11-bis.0.1

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, Assuntela MESSINA, MARGIOTTA

Respinto

Dopo l'articolo, 11-bis *aggiungere il seguente:*

«Art. 11 ***-bis*** .1.

(Esonero pagamento IMU e TASI)

1. Le imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge sono esonerate per l'anno 2019 dal pagamento dell'IMU e della TASI sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali strumentali destinati alle medesime attività.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresentano almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, stimati in 200.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019».

11-bis.0.2

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Ritirato e trasformato nell'odg G11-*bis*.0.2

Dopo l'articolo, 11-ter *inserire il seguente:*

Art. 11 ***-quater.***

(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli)

1. Il Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo di cui all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è utilizzato anche per il sostegno della coltura del mais per superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera mediante un pagamento ad ettaro. A tal fine la dotazione del fondo è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307».

G11-bis.0.2 (già em. 11-bis.0.2)

LA PIETRA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27»,

premesso che:

l'articolo 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo al fine di superare l'emergenza del mercato del frumento e di migliorare la qualità dei prodotti lattiero-caseari attraverso un'alimentazione del bestiame basata sui cereali;

si considera opportuno valutare l'opportunità di estendere la possibilità di accesso a detto Fondo anche dal comparto cerealicolo e della coltura del mais per superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera mediante un pagamento ad ettaro, accompagnando detto intervento con un contestuale incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021;

i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo possono essere stabiliti entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto di natura non

regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo;

si ritiene che gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 debbano soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo;

agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma l, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si può provvedere a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di procedere, nelle modalità sopra illustrate, all'estensione delle misure finanziate dal Fondo per la competitività delle imprese agricole del comparto cerealicolo anche alla coltura del mais.

(*) Accolto dal Governo

11-bis.0.3

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Ritirato e trasformato nell'odg G11-*bis*.0.3

Dopo l'articolo, 11-bis*, inserire il seguente:*

«Art. 11- ***bis*.1.**

(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli)

1. Il Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo di cui all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è utilizzato anche per il sostegno della coltura del mais per superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera mediante un pagamento ad ettaro. A tal fine la dotazione del fondo è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307».

G11-bis.0.3 (già em. 11-bis.0.3)

TARICCO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27»,

premesso che:

l'articolo 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo al fine di superare l'emergenza del mercato del frumento e di migliorare la qualità dei prodotti lattiero-caseari attraverso un'alimentazione del bestiame basata sui cereali;

si considera opportuno valutare l'opportunità di estendere la possibilità di accesso a detto Fondo anche dal comparto cerealicolo e della coltura del mais per superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera mediante un pagamento ad ettaro, accompagnando detto intervento con un contestuale incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021;

i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo possono essere stabiliti entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo;

si ritiene che gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 debbano soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo;

agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma l, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si può provvedere a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di procedere, nelle modalità sopra illustrate, all'estensione delle misure finanziate dal Fondo per la competitività delle imprese agricole del comparto cerealicolo anche alla coltura del mais.

_____

(*) Accolto dal Governo

11-bis.0.4

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, DAMIANI

Ritirato e trasformato nell'odg G11-*bis*.0.4

Dopo l' **articolo** *, 11*-bis*, inserire il seguente:*

«Art. 11 ***-bis*.1.**

(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli)

1. Il Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo di cui all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è utilizzato anche per il sostegno della coltura del mais per superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera mediante un pagamento ad ettaro. A tal fine la dotazione del fondo è incrementata dì 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307».

G11-bis.0.4 (già em. 11-bis.0.4)

BATTISTONI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27»,

premesso che:

l'articolo 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo al fine di superare l'emergenza del mercato del frumento e di migliorare la qualità dei prodotti lattiero-caseari attraverso un'alimentazione del bestiame basata sui cereali;

si considera opportuno valutare l'opportunità di estendere la possibilità di accesso a detto Fondo anche dal comparto cerealicolo e della coltura del mais per superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera mediante un pagamento ad ettaro, accompagnando detto intervento con un contestuale incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021;

i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo possono essere stabiliti entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto di natura non

regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo;

si ritiene che gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 debbano soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo;

agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma l, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si può provvedere a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di procedere, nelle modalità sopra illustrate, all'estensione delle misure finanziate dal Fondo per la competitività delle imprese agricole del comparto cerealicolo anche alla coltura del mais.

(*) Accolto dal Governo

11-bis.0.5

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Ritirato e trasformato nell'odg G11-*bis*.0.5

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 11 ***-bis*.1.**

(Misure urgenti per il sostegno del settore cerealicolo)

1. Il Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo di ci all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, è utilizzato anche per il sostegno della coltura *del mais* al fine di superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera, mediante un pagamento ad ettaro. A tal fine la dotazione del fondo è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307».

G11-bis.0.5 (già em. 11-bis.0.5)

DE PETRIS

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27»,

premesso che:

l'articolo 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo al fine di superare l'emergenza del mercato del frumento e di migliorare la qualità dei prodotti lattiero-caseari attraverso un'alimentazione del bestiame basata sui cereali;

si considera opportuno valutare l'opportunità di estendere la possibilità di accesso a detto Fondo anche dal comparto cerealicolo e della coltura del mais per superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera mediante un pagamento ad ettaro, accompagnando detto intervento con un contestuale incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021;

i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo possono essere stabiliti entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo;

si ritiene che gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 debbano soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo;

agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma l, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si può provvedere a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di procedere, nelle modalità sopra illustrate, all'estensione delle misure finanziate dal Fondo per la competitività delle imprese agricole del comparto cerealicolo anche alla coltura del mais.

_____

(*) Accolto dal Governo

11-bis.0.6

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11 ***-bis*.1.**

(Credito d'imposta per investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, Il e lII del presente Decreto Legge che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1º gennaio al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo Il e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresenta almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

11-bis.0.7

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Id. em. 11-*bis*.0.6

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11 ***-bis*.1.**

(Credito d'imposta per investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro il 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo Il e Gruppo lii, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresentano almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 5 milioni di

euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

11-bis.0.8

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11 ***-bis*.1.**

(Campagne promozionali e di comunicazione istituzionale del vino da tavola)

1. Al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale finalizzate a informare i consumatori sul consumo responsabile e a migliorare la competitività dei vini italiani, ad esclusione di quelli indicati nella parte Il, titolo Il, capo I, sezione 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di attuazione degli interventi e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».

11-bis.0.9

De Bonis, Martelli (*)

Respinto

Dopo l'articolo, 11-bis*, inserire il seguente:*

«Art.-11 ***-bis*.1.**

(Misure per il sostegno del settore cunicolo)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è. istituito il Fondo nazionale per la cunicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito degli allevatori di conigli, a garantire la massima trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore cunicolo, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti cunicoli presso i consumatori, a migliorare la qualità dei medesimi prodotti e il benessere animale nei relativi allevamenti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali nel predetto settore. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con

decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti(UE) n.1407/2013 e n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

CapoIV-*bis*

MISURE A SOSTEGNO DEL SETTORE ITTICO

ARTICOLO 11-*TER* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 11-*ter.*

(Contrasto della pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio)

1. Al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione per le fattispecie di illecito sia penale sia amministrativo, al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione»;

b) all'articolo 11:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)*, *t)*, *u)* e *v)*, ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. I predetti importi sono aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, *h)*, *p)*, *q)*, *u)* e *v)*, abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*)»;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis*. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera *f)*, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro»;

3) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«*5*. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere *a)* e *b)*, 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la

conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;
e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.
5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*)»;
4) al comma 6, le parole da: «al comma 5» fino a: «prodotto ittico» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-*bis,* al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione»;
5) al comma 10, lettera *a)*, le parole da: «I predetti importi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus)* e pesce spada (*Xiphias gladius)*»;
6) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«*12*. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus)* e pesce spada (*Xiphias gladius)*. Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6»;
c) all'articolo 12:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«*3*. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *p)* e *q)*, 2, 3, 4 e 5, abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus)* e pesce spada (*Xiphias gladius)*, in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione»;
2) al comma 4, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione».
2. All'articolo 40, comma 6, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le violazioni di cui al comma 2, lettere *d)*, *e)* e *f),* commesse da soggetti titoli di licenza di pesca professionale, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

11-ter.1

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Respinto

Al comma 1, sopprimere i punti 1) e 2) della lettera b).

11-ter.2

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MARGIOTTA

Ritirato e trasformato nell'odg G11-*ter.2*

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 40, comma 6, della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo la parola: "nonché" aggiunte le seguenti: ", nel caso la violazione sia compiuta da soggetti privi della titolarità di licenza di pesca professionale"».

G11-ter.2 (già em. 11-ter.2)

TARICCO, CIRINNA', BITI, MAGORNO, SBROLLINI, BOLDRINI, MARGIOTTA

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto (Atto Senato 1249);

premesso che:

l'articolo 11-*ter*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, interviene in materia di contrasto della pesca illegale e del riordino del sistema sanzionatorio, apportando alcune modifiche agli articoli 9, 11 e 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, sulle sanzioni per le violazioni della normativa in materia di pesca marittima e acquacoltura, riducendo l'entità delle sanzioni amministrative tanto pecuniarie quanto accessorie;

in particolare, il comma 1, lettera *a*), novella le disposizioni in materia di pene accessorie per le contravvenzioni disponendo che, qualora talune violazioni siano commesse mediante l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, sia sempre disposta, nei confronti dei trasgressori, la sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori, per un periodo variabile fino a tre mesi;

con la successiva lettera *b*) si dimezzano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per alcuni degli illeciti amministrativi; si riducono le sanzioni attualmente previste quando gli illeciti amministrativi abbiano ad oggetto il tonno rosso e il pesce spada; si riducono le sanzioni attualmente previste per le catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie; si rimodulano le sanzioni amministrative previste per la detenzione, lo sbarco e il trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore a quella minima di riferimento e si riducono le sanzioni attualmente previste in caso di violazione delle norme relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea quando le condotte abbiano ad oggetto le specie di tonno rosso e pesce spada;

il comma 1, lettera *c*), interviene sull'articolo 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, relativo alle sanzioni amministrative accessorie, con riferimento agli illeciti concernenti il tonno rosso e il pesce spada, prevedendo che la sospensione della licenza di pesca avvenga solo in caso di recidiva, alla quale può seguire la revoca, in caso di ulteriori successive violazioni;

infine, l'articolo in esame modifica, con il comma 1-*bis*, l'articolo 40, comma 6, della legge n. 154 del 2016, sul contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne, limitando al solo caso di recidiva le sanzioni del sequestro e della confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, per l'uso di attrezzature non consentite da parte dei titolari di licenza di pesca professionale,

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

a chiarire che le nuove disposizioni di cui all'articolo 11-*ter*, volte alla riduzione delle sanzioni per le violazioni della normativa in materia di pesca marittima e acquacoltura, non saranno applicate al bracconaggio e alla pesca illegale svolta con imbarcazioni non autorizzate all'esercizio della pesca marittima professionale e a confermare per tali casi le previgenti sanzioni penali e amministrative;

a predisporre un monitoraggio sugli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 11-*ter* e a riferire, al Parlamento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sull'efficacia delle suddette disposizioni al fine di adottare, qualora necessarie, le dovute misure correttive.

G11-ter.2 (testo 2)

TARICCO, CIRINNA', BITI, MAGORNO, SBROLLINI, BOLDRINI, MARGIOTTA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto (Atto Senato 1249);

premesso che:

l'articolo 11-*ter*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, interviene in materia di contrasto della pesca illegale e del riordino del sistema sanzionatorio, apportando alcune modifiche agli articoli 9, 11 e 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, sulle sanzioni per le violazioni della normativa in materia di pesca marittima e acquacoltura, riducendo l'entità delle sanzioni amministrative tanto pecuniarie quanto accessorie;

in particolare, il comma 1, lettera *a*), novella le disposizioni in materia di pene accessorie per le contravvenzioni disponendo che, qualora talune violazioni siano commesse mediante l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, sia sempre disposta, nei confronti dei trasgressori, la sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori, per un periodo variabile fino a tre mesi;

con la successiva lettera *b*) si dimezzano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per alcuni degli illeciti amministrativi; si riducono le sanzioni attualmente previste quando gli illeciti amministrativi abbiano ad oggetto il tonno rosso e il pesce spada; si riducono le sanzioni attualmente previste per le catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie; si rimodulano le sanzioni amministrative previste per la detenzione, lo sbarco e il trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore a quella minima di riferimento e si riducono le sanzioni attualmente previste in caso di violazione delle norme relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea quando le condotte abbiano ad oggetto le specie di tonno rosso e pesce spada;

il comma 1, lettera *c*), interviene sull'articolo 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, relativo alle sanzioni amministrative accessorie, con riferimento agli illeciti concernenti il tonno rosso e il pesce spada, prevedendo che la sospensione della licenza di pesca avvenga solo in caso di recidiva, alla quale può seguire la revoca, in caso di ulteriori successive violazioni;

infine, l'articolo in esame modifica, con il comma 1-*bis*, l'articolo 40, comma 6, della legge n. 154 del 2016, sul contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne, limitando al solo caso di recidiva le sanzioni del sequestro e della confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, per l'uso di attrezzature non consentite da parte dei titolari di licenza di pesca professionale,

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

a confermare le azioni di contrasto al bracconaggio e alla pesca illegale svolta con imbarcazioni non autorizzate all'esercizio della pesca marittima professionale sulla base delle vigenti sanzioni penali e amministrative;

a predisporre un monitoraggio sugli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 11-*ter* e a riferire, al Parlamento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, anche attraverso relazione scritta, sull'efficacia delle suddette disposizioni al fine di adottare, qualora necessarie, le dovute misure correttive.

_____

(*) Accolto dal Governo

G11-ter.1

Russo, Agostinelli, Anastasi, Castaldi, Giuseppe Pisani, Fattori, Donno, Marilotti (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 11-*ter* del disegno di legge in esame apporta alcune modifiche agli articoli 9, il e 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, in materia di sanzioni per le violazioni della normativa in materia di pesca e acquacoltura, riducendo l'entita delle sanzioni amministrative sia pecuniarie che accessorie;

considerato che:

il controllo delle attività della pesca e la lotta alle infrazioni mirano a garantire una corretta applicazione delle norme al riguardo e, all'occorrenza, ad imporne l'osservanza. In tale settore, le competenze e le responsabilità sono suddivise tra gli Stati membri, la Commissione europea e gli operatori del settore;

la citata politica di controllo è volta a garantire: il rispetto dei quantitativi di catture autorizzati e la raccolta dei dati sulla gestione della pesca; l'assunzione tempestiva delle rispettive responsabilità degli Stati membri e della Commissione; l'applicazione delle norme a tutti i tipi di pesca, con un'armonizzazione delle sanzioni in tutta l'UE; la tracciabilità lungo l'intera catena di approvvigionamento, «dalla rete al piatto». In tal senso, l'adozione delle misure compete all'Unione europea, mentre i singoli Stati membri sono responsabili dell'attuazione delle misure e dell'applicazione di sanzioni in caso di violazioni commesse nelle aree geografiche che rientrano nella loro giurisdizione;

a livello interno, il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 disciplina l'attività di pesca ed acquacoltura e il connesso sistema sanzionatorio;

in particolare, con riferimento al suddetto decreto legislativo, il Capo II, modificato dall'art. 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154, che ha riscritto gli articoli da 7 a 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, definisce il sistema sanzionatorio. È dunque operata una distinzione tra comportamenti che causano l'elevazione di contravvenzioni (negli articoli da 7 a 9), e quelli che configurano degli illeciti amministrativi (negli articoli da 10 a 12), e sono stabiliti altresì per entrambi le pene principali, quelle accessorie, e quali siano «infrazioni gravi», sanzionate con il sistema a punti previsto dall'articolo 14;

per quanto concerne le contravvenzioni, che rientrano nella categoria dei reati, le pene sono sia di carattere detentivo (arresto) che pecuniario (ammenda); per gli illeciti amministrativi, invece, la sanzione è esclusivamente pecuniaria;

l'art. 40 della citata legge n. 154 del 2016 ha inserito nell'ordinamento sanzioni penali e amministrative per contrastare comportamenti che costituiscono bracconaggio ittico nelle acque interne;

in Italia sono numerosi gli episodi di bracconaggio e di pesca di frodo, con conseguenze particolarmente impattanti sull'ambiente e sugli equilibri eco-sistemici,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di mantenere salda la funzione deterrente delle sanzioni nei confronti dei fenomeni di bracconaggio ittico, in un'ottica di tutela dell'ecosistema marino e del patrimonio ambientale nazionale.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11-*TER*

11-ter.0.1

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Respinto

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 11- ***quater.***

(Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno)

1. Al fine di incrementare e ottimizzare le procedure di raccolta e gestione dei-dati sulla tracciabilità del latte bufalino, per il triennio 2019-2021 sono stanziati 1,5 milioni di euro a favore dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, con sede in Portici - Napoli.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 500 mila euro per l'anno 2019, 500 mila euro per l'anno 2020 e 500 mila euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

11-ter.0.2

GALLONE, DAMIANI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Respinto

Dopo il Capo IV-bis*., inserire il seguente:*

«Capo IV-ter. - Misure a sostegno degli spazi verdi urbani

Art. 11- ***quater.***

(Disposizioni per incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani e migliorare la salute delle persone, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro, sostenute per la messa a dimora di nuovi alberi. La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

3.Al fine di garantire ai Comuni di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, come modificata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo articolo, è autorizzata a decorrere dal 2019, la spesa di 10 milioni di euro. Le modalità di ripartizione della

predetta somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine, il Comitato di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 febbraio 2018, emanato in attuazione dell'articolo 3, della citata legge 14 gennaio 2013, n. 10, provvede a monitorare il rispetto dell'obbligo di cui al precedente periodo, ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al primo periodo.

4. Il Comitato di cui al comma 3 provvede, altresì, a supportare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ideazione delle iniziative da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, per educare la popolazione sui benefici della piantumazione sulla salute pubblica, così come sull'impatto economico delle zone verdi. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente comma, sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307;

b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013 n. 147».

11-ter.0.3

BERARDI, BATTISTONI

Respinto

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 11- ***quater***

(Disposizioni in materia di documentazione antimafia)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83:

1) la lettera *e)* del comma 3 è sostituita dalla seguente:

"*e)* per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera l'importo di 150.000 euro";

2) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di

terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente".

b) all'articolo 91:

1) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. L'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Il relativo adempimento è a cura dell'ente concedente"».

11-ter.0.4

BERARDI, BATTISTONI

Respinto

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 11- ***quater.***

(Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura)

1. Per far fronte agli ingenti danni provocati al settore della pesca e dell'acquacoltura dall'emergenza maltempo verificatesi nel mese di ottobre 2018, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato "Fondo", è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2019.

2. La dotazione finanziaria delle convenzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 3 milioni di euro per il comma 1 e in 2 milioni di euro per il comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione di 5 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa a valere sui residui di stanziamento per l'esercizio 2018 di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

11-ter.0.5

BERARDI, BATTISTONI

Respinto

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 11- ***quater.***

(Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di completare le procedure di liquidazione dei danni derivanti da calamità naturali riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 3-*bis*, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, la dotazione finanziaria del capitolo di spesa 7350 del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2019.

2. La dotazione finanziaria delle convenzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 3 milioni di euro per il comma 1 e in 2 milioni di euro per il comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione di 5 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa a valere sui residui di stanziamento per l'esercizio 2018 di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

11-ter.0.6

BERARDI, BATTISTONI

Respinto

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 11- ***quater.***

(Misure di-semplificazione per il FEAMP*)*

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 33 del Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, le imprese di pesca che hanno attuato i periodi di arresto temporaneo previsti nel corso dell'anno solare devono presentare la domanda per la fruizione della misura di sostegno entro il 31 dicembre dello stesso anno,

2. Per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, la domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre 2019.

3. La presente disposizione non comporta oneri per il bilancio dello Stato».

Capo V

MISURE URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLO STABILIMENTO STOPPANI

ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 12.

(Misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto)

1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi urgenti necessari per risolvere la grave situazione tuttora in essere nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla individuazione delle misure, degli interventi e alla ricognizione delle relative risorse disponibili a legislazione vigente finalizzate alla conclusione delle attività di cui alla suddetta ordinanza, compresa l'attività di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto, e alla riconsegna dei beni agli aventi diritto. Per la realizzazione delle attività così individuate, da svolgere entro il 31 dicembre 2021, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, d'intesa con il Ministro dell'interno, non oltre la scadenza del termine del 31 dicembre 2021, del Prefetto di Genova, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al quale sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Il Prefetto ha facoltà: di procedere all'intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili per lo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro competenza ed all'eventuale esercizio del potere sostitutivo, in caso di inadempienza e di rivalsa, in danno dei medesimi, per le spese a tal fine sostenute; di mantenere in servizio il personale assunto a tempo pieno e determinato già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone Spa e già formato, assicurando il trasferimento dello stesso alle dipendenze dei soggetti a cui sarà affidata l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di bonifica; di adottare provvedimenti derogatori circa i rifiuti pericolosi in deposito presso il Sito di interesse nazionale (SIN) Stoppani, limitatamente alla loro gestione all'interno del perimetro del SIN stesso; di avvalersi dei volumi residui disponibili presso la discarica di Molinetto, previo aggiornamento dell'istruttoria tecnica per la verifica preventiva dei

volumi accoglibili, limitatamente ai rifiuti conferibili nella discarica nel rigoroso rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente, da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nonché degli altri enti, anche avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, procedendo anche mediante occupazione di urgenza ed eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi; di avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali è corrisposta un'indennità mensile omnicomprensiva non superiore a euro 2.500 lordi, ad esclusione del trattamento di missione; di indire, ove ritenuto necessario, conferenze di servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza è comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione, in deroga all'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è subordinata all'assenso, rispettivamente, del Ministero competente, ove l'amministrazione dissenziente sia statale, ovvero della giunta regionale, in caso di dissenso espresso da un'amministrazione regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.

2. Per l'espletamento del proprio incarico il Prefetto di Genova può individuare, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Presidente della Regione Liguria, un soggetto attuatore, cui sono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive impartite dal medesimo Prefetto.

3. Per le attività di cui al presente articolo il Prefetto di Genova è autorizzato, altresì, ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della Sogesid S.p.a., nonché di altre società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili per le attività di cui al presente articolo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Prefetto di Genova è altresì autorizzato ad avvalersi fino ad un massimo di cinque unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche poste a tal fine in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza. Per l'attuazione degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1, che sono dichiarati ad ogni effetto indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, il Prefetto, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione a liberi professionisti.

5. All'attuazione del presente articolo ad eccezione del comma 5-*bis*, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Ai fini dell'utilizzo delle predette risorse, già assegnate al Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui alla citata ordinanza, da destinare alla realizzazione degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1, al pagamento dei lavori e delle opere eseguiti e contabilizzati dalla precedente gestione commissariale ai sensi della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 ed alle altre attività previste dal presente articolo, il Prefetto di Genova subentra nella titolarità della contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale. Al fine di garantire il proseguimento delle attività di messa in sicurezza in atto, per il limitato periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e l'emanazione del provvedimento per l'individuazione delle misure e degli interventi di cui al primo periodo del comma 1, continuano ad avere effetto le disposizioni di cui alla predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Per le finalità di cui al presente comma gli atti

adottati sulla base della stessa ordinanza continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2020.
5-*bis*. Al fine di sostenere gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree del SIN Stoppani, e in particolare quelli relativi al trattamento delle acque di falda, è autorizzata, per l'anno 2019, una spesa straordinaria aggiuntiva pari a 5 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Per il compimento delle iniziative necessarie, il Prefetto di Genova è autorizzato, ove lo ritenga indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, alle seguenti disposizioni normative statali e della Regione Liguria:
a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 19;
b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
c) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
1) articoli 31, 36, 37, 40, 48, 83, comma 10, 93, 95, commi 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14-*bis* e 15, 102, 105, 106, commi da 8 a 14, 111, 140, 162, 209, 213;
2) limitatamente ai lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo di cui alla presente lettera: articoli 9, 16, 17, 28, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 74, 79, 83, commi da 1 a 9, 91, 92, 95, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 14, 98, 106, commi da 1 a 7, 126, 142, 143, 144, 158, 161, 174;
d) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 107, 108, 124, 125, 126, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 (escluso il comma 7), 253 limitatamente alle norme procedimentali e sulla competenza, articolo 113, Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza relativamente ai parametrici di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 29, 30, 31, 36, 37, 42, 50, 51, articoli 183, comma 1, lett. *bb)*, 191, 208, 212, 269, 270, 271, 272, 278 e 281;
e) legge 9 dicembre 1998, n. 426, articolo 1;
f) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17;
g) decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 30;
h) decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articoli 13, 14, 15, 16, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44 e 45;
i) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 146, 147, 150, 152, 153 e 154;
l) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 42;
m) legge regionale 21 giugno 1999, n. 18, articoli 23, 24, 25, 31, 35, 82, 84, 86, 91, 92, 93, 95, 98 e 102;
n) legge regionale 16 agosto 1995, n. 43, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25;
o) legge regionale 24 marzo 1999, n. 9, articoli 8 e 9;
p) legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9;
q) legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30;
r) legge regionale 5 aprile 2012, n. 10;
s) legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33, articolo 4;
t) legge regionale 6 giugno 2017, n. 12, articoli 4, 5, 6, 14, 17, 18, 19 e 24;
u) legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1, articolo 8;
v) legge regionale 9 aprile 2009, n. 10, articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18 e 25;
z) legge regionale 12 aprile 2011, n. 7, articoli 2 e 4;
aa) legge regionale 10 aprile 2015, n. 15, articoli 3, 5 e 12.

ORDINE DEL GIORNO

G12.1

DE BONIS

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 41 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, stabilisce che, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione continuano a valere i limiti dell'Allegato IB del decreto legislativo n. 99 del 1992, fatta eccezione per gli idrocarburi (C 10-C40), per i quali il limite da non superare è di 1.000 mg/kg tal quale. Vengono altresì dettate le condizioni al verificarsi delle quali si intende comunque rispettato il citato limite;

l'articolo 41 al fine di definire l'ambito di applicazione della norma, rinvia alla definizione di fanghi contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 99 del 1992 (recante «Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura»);

la finalità di tale articolo, dichiarata esplicitamente, è quella di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore. Le situazioni di criticità a cui si fa riferimento sono quelle venutesi a creare dopo la recente sentenza del TAR Lombardia n. 1782 del 20 luglio 2018, che ha ripreso quanto precedentemente affermato dalla Corte di Cassazione (con la sentenza n. 27958 del 6 giugno 2017), ribadendo in estrema sintesi che, in mancanza di valori limite per gli idrocarburi nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 99 del 1992, viene in soccorso la disciplina più generale prevista dal Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) e, conseguentemente, i fanghi ad uso agricolo debbono rispettare i limiti previsti dalla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove viene fissato un valore massimo di 50 mg/kg per gli idrocarburi pesanti (C superiore a 12) e di 10 mg/kg per quelli leggeri (C inferiore o uguale a 12), in termini di sostanza secca;

tuttavia, la disposizione contenuta nel citato articolo 41 stabilisce una eccezione in merito al parametro relativo agli idrocarburi C 10-C40, pari ad un limite di 1.000 mg/kg tal quale, valore che si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272 del 2008 (relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, c.d. regolamento CLP), come specificato nel parere dell'istituto Superiore di Sanità (ISS) protocollo n. 36565 del 5 luglio 2006 e successive modificazioni e integrazioni;

considerato che:

il programma di Governo prevede: «Interventi normativi per semplificare e tutelare maggiormente la gestione dei fanghi di depurazione delle acquee reflue di impianti civili ed industriali», non è previsto, però, da nessuna parte che si debbano innalzare i limiti per tutelare lo smaltimento dei fanghi, correndo il rischio di provocare disastri ambientali;

in realtà, si tratta di un aumento che, rapportato ai limiti di idrocarburi previsti per i fanghi industriali tossici da portare in discarica, è almeno 10 volte superiore, sia per pericolosità che per tossicità, ed ecco perché, a livello europeo è obbligatoria la richiesta di applicare il principio di precauzione al fine di evitare la contaminazione dei cibi. Principio da applicare perché da 30 anni l'Organizzazione Mondiale della Sanità - e non opinioni di uno scienziato qualsiasi - stabilisce che tutti i composti già previsti dal codice dell'ambiente (13 cancerogeni, 10 probabili cancerogeni, 24 possibili cancerogeni), presi a riferimento dai giudici, devono essere evitati;

al riguardo, l'articolo 41 non fornisce una valutazione dei rischi sulla salute e sull'ambiente derivante da un innalzamento dei limiti, né riporta una valutazione del potenziale effetto sinergico dei diversi composti, riconosciuto a livello scientifico internazionale, dove gli effetti delle miscele potenziano quelli dei singoli composti, e molti dei composti dell'elenco sono riconosciuti dall'Environmental Protection Agency americana nella lista degli Interferenti endocrini;

anche la direttiva del Consiglio europeo del 12 giugno 1986 è intesa a disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiando la corretta utilizzazione di questi fanghi. Molte di queste sostanze sono molecole stabili che si accumulano nel suolo e nelle falde acquifere e non basta l'aratura per attenuare la contaminazione;

l'articolo 41 non prevede nessun test di fitotossicità, non indica quali siano i suoli idonei allo smaltimento, le condizioni ambientali del suolo (ph, umidità, temperatura, potenziale Redox, età), la reattività dei costituenti del terreno, la distanza dalle strade, da corsi d'acqua e le pendenze dei terreni;

la norma dell'articolo 41 mette a rischio sia la salute pubblica che la qualità ambientale dei suoli agricoli. Il Principio di precauzione e di chi inquina paga l'articolo 178 decreto legislativo n. 152 del 2006 risulta disatteso;

il Codice dell'Ambiente, invece, prevede che un rifiuto pericoloso vada smaltito in discarica, sostenendone i relativi costi. Il principio «chi inquina, paga» è contemplato dall'articolo 174 - ex articolo 130/R - del Trattato CE ed impone al soggetto che fa correre un rischio di inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione;

l'approvazione definitiva di questa norma ha determinato il seguente paradosso: per conferire i fanghi da depurazione in discarica il limite previsto è 500 mg di idrocarburi per chilo mentre la disposizione in vigore, per utilizzare fanghi con le stesse sostanze inquinanti sui suoli agricoli i limiti diventano 1000 mg per kg riferiti, però, non alla «sostanza secca» ma al «tal quale». Il che significa un valore che in termini di sostanza secca oscilla da 5000 a 8000 mg/kg, vale a dire valori prossimi ai livelli desiderati dalla Regione Lombardia, ottenuti in modo da poter bypassare i pronunciamenti della magistratura. Il «tal quale» così riportato non fissa i quantitativi massimi di fanghi in materia secca che le disposizioni comunitarie prevedono espressamente per gli Stati membri. Sarebbe infatti opportuno chiedere a chi produce tali fanghi di ridurre gli inquinanti con processi tecnologici, come succede già in altre parti d'Europa, come per esempio in Svizzera, in Austria e in molte altre regioni della Germania, dove è vietato lo spandimento di questi fanghi tossici;

tenuto conto che:

dalle problematiche evidenziate si ritiene molto limitante, per quanto riguarda l'effettiva tutela della salute pubblica, il controllo analitico almeno una volta all'anno per i parametri PCDD/PCDF + PCB DL. Si ritiene che tutti i parametri strategici devono essere monitorati nei suoli ove i fanghi vengono sversati ogni 4 mesi. Questo anche in relazione alle quantità e alle caratteristiche dei fanghi sparsi;

inoltre l'articolo 3, lettera *c)* del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 «Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura», recita: «E ammessa l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi indicati all'articolo 2 solo se ricorrono le seguenti condizioni: ... non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale»;

la sentenza del TAR Lombardia Milano, Sezione III 20 luglio 2018, n. 1782, al punto 22 specifica che: «...possono essere utilizzati a fini agricoli i fanghi che sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno e che non contengono sostanze tossiche e nocive. Tali fanghi inoltre debbono essere prodotti dalla depurazione delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili, ovvero, se provenienti da insediamenti produttivi, devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelli di cui sopra»;

si ricorda che l'Italia non ha ancora ratificato la Convenzione di Stoccolma che si pone come obiettivo l'eliminazione e la diminuzione dell'uso di alcune sostanze nocive per la salute umana e per l'ambiente definite inquinanti organici persistenti (POP o POPs) tra i quali diossine, benzofurani, policlorobifenili e IPA, che potranno essere sparsi sui suoli agricoli;

nell'articolo 41 del citato decreto si tiene a sottolineare, infine, come non sia specificato il riferimento ai soli fanghi di origine civile e agroalimentare, come affermato dal Ministro, come sarebbe naturalmente doveroso viste le differenti caratteristiche di pericolosità rispetto a quelli industriali,

impegna il Governo:

ad effettuare le necessarie correzioni dell'articolo 41 del decreto citato per evitare la distribuzione di idrocarburi e altre sostanze nocive nei terreni agricoli, anche armonizzando la misurazione degli idrocarburi in sostanza secca;

ad agire per la definizione di limiti guida nazionali per individuare e monitorare l'inquinamento dei suoli agricoli in particolare in coincidenza con lo spandimento di fanghi;

a definire un periodo limite per l'emergenza;

a destinare nel periodo di emergenza lo spargimento su terreni non coltivati per la produzione di derrate alimentari;

ad incaricare al più presto una commissione specifica multidisciplinare di esperti che predisponga una normativa adeguata sul tema, visto il quadro gravissimo che abbiamo di fronte, che mette in serio rischio i nostri suoli, le nostre acque superficiali e sotterranee, il nostro cibo, la nostra salute.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12

12.0.1

De Bonis, Martelli (*)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il* Capo V, *aggiungere il seguente:

«Capo V-*bis.*

ULTERIORI MISURE PER IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE E PER GARANTIRE LA TRASPERENZA NELLE RELAZIONI CONTRATTUALI

Art. 12-*bis.*

(Moratoria per le aziende agricole e per gli imprenditori agricoli, nonché sospensione delle attività di riscossione coattiva)

1. Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, compresi gli allevatori ed i pescatori, anche in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al medesimo comma 1 possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

3. È sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per l'espropriazione immobiliare promossa nei confronti dei soggetti di cui al

comma 1, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.

4. Fino alla data di cui al comma 3 del presente articolo è altresì sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante sia fondato su rapporti bancari e sia oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Art. 12 ***-ter.***

(Interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà)

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole, singole o associate, anche in forma di cooperativa, agli allevatori ed ai pescatori, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n, 580, e successive modificazioni in difficoltà per cause conseguenti a gravi crisi di mercato, riferibili anche ai cambiamenti della Politica agricola comune, ovvero in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è istituito un programma di interventi finanziari volti a favorire il ripristino del funzionamento, il miglioramento della redditività e l'incremento della produttività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione n. 2012/C296/02 della Commissione del 2 ottobre 2012.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 100 milioni di euro per l'anno 2019, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e per la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti, tramite l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dalla garanzia prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. La garanzia può essere concessa entro il limite dell'80 per cento del finanziamento.

4. Per la concessione dei mutui il richiedente presenta alla banca un piano finalizzato al miglioramento della redditività dell'impresa, le cui produzioni siano di qualità e tengano anche conto della tutela e del miglioramento dell'ambiente naturale.

5. L'importo dei mutui di cui al presente articolo può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento sono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

6. Gli interventi per il miglioramento della redditività e delle condizioni di funzionamento delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, oltre alla forma dei mutui di cui al presente articolo, le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o

concessione di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 30 per cento.

7. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 sono sospesi, fino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle altre misure agevolative, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 31 dicembre 2017.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni da essa recate.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Art. 12- ***quater.***

*(Modifiche all'articolo 6-*bis *del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, in materia di trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, per garantire il buon funzionamento delle commissioni uniche nazionali)*

1. All'articolo 6-*bis* del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: "partecipano" è sostituita dalle seguenti: "possono partecipare";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis)*. Al fine di garantire l'istituzione delle commissioni uniche nazionali e il buon funzionamento delle stesse per la previsione del prezzo del prodotto e la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, la sola parte agricola può, in subordine, procedere all'istituzione delle commissioni uniche nazionali qualora i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione non fossero concordi.";

c) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Borsa merci, di cui al precedente periodo, deve fornire i dati relativi a produzione, consumo, esportazione, importazione e scorte in tempo reale"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

12.0.4

De Bonis, Martelli (*)

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

(Moratoria per le aziende agricole e per gli imprenditori agricoli nonché sospensione delle attività di riscossione coattiva)

1. Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, compresi gli allevatori ed i pescatori, anche in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al medesimo comma 1 possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

3. È sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per l'espropriazione immobiliare promossa nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.

4. Fino alla data di cui al comma 3 del presente articolo è altresì sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante sia fondato su rapporti bancari e sia oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, disposto con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

12.0.2

De Bonis, Martelli (*)

Respinto

Dopo l' **articolo 12** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

(Interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà)

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole, singole o associate, anche in forma di cooperativa, agli allevatori ed ai pescatori, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni in difficoltà per cause conseguenti a gravi crisi di mercato, riferibili anche ai cambiamenti della politica agricola comune, ovvero in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è istituito un programma di interventi finanziari volti a favorire il ripristino del funzionamento, il miglioramento della redditività e l'incremento della produttività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione n. 2012/C296/02 della Commissione del 2 ottobre 2012.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 100 milioni di euro per l'anno 2019, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e per la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti, tramite l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dalla garanzia prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. La garanzia può essere concessa entro il limite dell'80 per cento del finanziamento.

4. Per la concessione dei mutui il richiedente presenta alla banca un piano finalizzato al miglioramento della redditività dell'impresa, le cui produzioni siano di qualità e tengano anche conto della tutela e del miglioramento dell'ambiente naturale.

5. L'importo dei mutui di cui al presente articolo può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento sono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

6. Gli interventi per il miglioramento della redditività e delle condizioni di funzionamento delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, oltre alla forma dei mutui di cui al presente articolo, le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 30 per cento.

7. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 sono sospesi, fino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle altre misure agevolative, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 31 dicembre 2017.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni da essa recate.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

12.0.3

De Bonis, Martelli (*)

Respinto

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12-***bis.***

*(Modifiche all'articolo 6-*bis *del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n.91, in materia di trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, per garantire il buon funzionamento delle commissioni uniche nazionali)*

1. All'articolo 6-*bis* del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: "partecipano" è sostituita dalle seguenti: "possono partecipare";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis)*. Al fine di garantire l'istituzione delle commissioni uniche nazionali e il buon funzionamento delle stesse per la previsione del prezzo del prodotto e la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, la sola parte agricola può, in subordine, procedere all'istituzione delle commissioni uniche nazionali qualora i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione non fossero concordi.";

c) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Borsa merci, di cui al precedente periodo, deve fornire i dati relativi a produzione, consumo, esportazione, importazione e scorte in tempo reale"».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

12.0.5

De Bonis, Martelli (*)

Respinto

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 12- ***bis.***

(Ripristino del limite di idrocarburi nei fanghi di depurazione in agricoltura)

1. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, l'articolo 41 è abrogato».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLI 13 E 14 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 13.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione del presente decreto.

Articolo 14.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1249 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello stato e della Pubblica Amministrazione, esaminato il disegno di legge intitolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 4-*bis*.0.2 parere non ostativo, a condizione che la disposizione ivi prevista sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle Regioni in materia;
- sugli emendamenti 6.0.103, 6.0.104, 6.0.105, 6.0.106 e 6.0.107 parere non ostativo, a condizione che le disposizioni a carico di alcune Regioni, in materia di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici, siano formulate come facoltà, nel rispetto dell'autonomia regionale;
- sugli emendamenti 8-*quater*.l, 8-*quater*.8 e 8-*quater*.9 parere non ostativo, rilevando l'opportunità di assicurare, nei procedimenti di adozione dei decreti interministeriali ivi previsti, il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle competenze ad esse spettanti in materia;
- sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità,

preso atto che:

- in merito all'articolo 4, sulle modalità di effettuazione della riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare di latte, vengono fornite rassicurazioni sia sull'assenza di effetti negativi per il gettito tributario sia sulla capacità dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di svolgere le attribuzioni ivi previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- viene confermata la disponibilità delle risorse poste a copertura degli interventi compensativi disposti dall'articolo 7, commi 2-*bis* e 2-*ter*, in favore delle imprese del settore olivicolo-oleario ubicate in alcuni comuni della provincia di Pisa;
- sono forniti elementi informativi volti a suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza recata dal comma 4 dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 214 del 2005, come modificato dall'articolo 8, comma 1, del decreto in esame;
- con riguardo all'articolo 8-*ter*, comma 3, che inserisce gli interventi di contenimento della Xylella fastidiosa tra le finalità per le quali possono essere concessi contributi ai comuni per l'anno 2019, si rassicura sulla piena sostenibilità dell'ulteriore finalizzazione, dal momento che l'importo delle corrispondenti risorse trova sufficiente capienza in relazione al limite complessivo di spesa, anche tenendo conto degli impegni di spesa già assunti;
- sono fomiti dati volti a suffragare la quantificazione degli oneri e la congruità della copertura dell'articolo 10-*bis* recante interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni;
- in merito all'articolo 10-*ter* sull'anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, si rappresenta come tale disposizione non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- con riguardo all'articolo 10-*quinquies* recante interventi di sostegno alle imprese del settore saccarifero, si rassicura sull'assenza di effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica e sul fatto che la sospensione del procedimento di recupero avviato da Agea non determina decrementi di gettito, non essendo ancora stato emesso alcun ruolo;
- relativamente all'articolo 12 recante misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani di Cogoleto, viene fornita rassicurazione del fatto che gli interventi ivi previsti saranno comunque attuati nei limiti delle risorse disponibili, ossia quelle giacenti sulla contabilità speciale istituita dall'ordinanza

n. 3554/2006 della Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a poco più di 5 milioni di euro, oltre a 14,8 milioni a valere sulla programmazione della politica di coesione 2014-2020 e a 5 milioni di euro per il 2019 sull'accantonamento di conto capitale del fondo speciale del Ministero dell'ambiente,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.
In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.5, 3.4, 3.0.1, 4.0.1, 4.0.2, 4-*bis* .0.1, 4-*bis*.0.2, 4.0.100 (già 4-*bis*.0.3), 6.1, 6.0.1, 6-*bis*.1, 7.1, 7.2, 7.7, 7.8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.16, 8.17, 8.18, 8.21, 8.200, 8-*ter*.5, 8-*ter*.6, 8-*ter*.7, 8-*ter*.8, 8-*ter*.9, 8-*ter*.l0, 8-*ter*.11, 8-*quater*.2, 8-*quater* .3, 8-*quater*.4, 8-*quater*.5, 8-*quater*.8, 8-*quater*.9, 8-*quater*.0.2, 9.1, 9.2, 9.6, 9.7, 6.0.102 (già 9.0.1), 6.0.108 (già 9.0.6), 6.0.109 (già 9.0.7), 6.0.101 (già 9.0.8), 6.0.100 (già 9.0.9), 6.0.103 (già 9.0.2), 6.0.104 (già 9.0.3), 6.0.105 (già 9.0.4), 6.0.106 (già 9.0.5), 6.0.107 (già 9.0.10), 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.0.1, 10-*ter*.l, 10-*ter*.2, 10-*ter*.3, 10-*quinquies*.0.2, 11-*bis*.0.l, 11-*bis*.0.2, 11-*bis*.0.3, 11-*bis*.0.4, 11-*bis*.0.5, 11-*bis*.0.6, 11-*bis*.0.7, 11-*ter*.0.1, 11-*ter*.0.2, 11-*ter*.0.4, 11-*ter*.0.5, 11-*ter*.0.6, 12.0.1, 12.0.2 e 12.0.4.
Sugli emendamenti 8.10, 8.11 e 8.12, il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del seguente periodo: «Gli eventuali accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente.».
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Serafini sul disegno di legge n. 1249

Nel considerare il provvedimento in esame opportuno per i comparti interessati, mi preme porre attenzione, in questo nostro intervento, su degli aspetti emersi durante l'esame del provvedimento in Commissione, cioè che l'attività del legislatore debba offrire stabilità economica e garantire un'opportunità di crescita attraverso strumenti legislativi che siano di supporto socio economico e siano funzionali per le imprese del settore, al fine di garantire, nel tempo, la sostenibilità ed il reddito.
Importanza dell'agroalimentare. L'agroalimentare, nel suo complesso, è costituito da produzioni diversificate ed estremamente importanti e strategiche per il nostro Paese, sia per lo stile della nostra tradizione alimentare, che per l'impatto socioeconomico che le aziende di questa filiera produttiva rivestono.
È quell'area del nostro PIL che in tutte le sedi istituzionali si dichiara di voler sostenere e difendere da contraffazioni e da quel fenomeno che interessa i prodotti realizzati all'estero, i quali utilizzando il "suono" di un nome ingannano i consumatori facendo loro pensare che si tratti di un prodotto Italiano.
Nel caso dell'Italia le produzioni agro-alimentari garantiscono infatti non solamente la sostenibilità alimentare ma assumono anche un valore culturale e di attrazione di investimenti e di turismo. Ciascuna Regione si caratterizza per produzioni particolari di unicità che valorizzano questo o quel territorio.
Per questo l'agroalimentare rappresenta sempre di più una filiera strategica per l'economia italiana se consideriamo che il fatturato 2018 dell'industria alimentare sembrerebbe avere raggiunto 140 miliardi di euro, e che complessivamente, le esportazioni dei prodotti dell'industria alimentare del 2018 si collocano attorno ai 41,8 miliardi di euro.
Il settore agricolo, pesca compresa, secondo l'ISTAT ha raggiunto nel 2018 il valore di 59,3 miliardi di euro. Una catena alimentare da rafforzare per migliorare la posizione degli agricoltori, la redditività e la competitività delle loro aziende, aumentando la conoscenza del contributo che le nuove tecnologie meccaniche ed informatiche possono offrire per un'efficace gestione sostenibile delle aziende agricole e la massimizzazione della produzione, nonché il ruolo importante che può svolgere il turismo per la vitalità delle aree rurali e nell'aumentare il valore aggiunto delle produzioni agricole attraverso la promozione delle produzioni locali.
Rammento che la riunione G20 in Giappone dei Ministri dell'agricoltura, conclusasi domenica 12 maggio, ha evidenziato la necessità di promuovere l'agricoltura sostenibile attraverso nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, come l'intelligenza artificiale, la robotica e i droni, nonché aumentando la cooperazione tra agricoltori, imprese non agricole e università, intese come centri di ricerca, serbatoio di conoscenza e di giovani che possono con le loro professionalità migliorare la

catena produttiva e le possibilità commerciali del sistema agricolo.
Criticità del sistema. Reputo sia opportuno ed indispensabile ragionare su ciò che da tempo si sarebbe dovuto affrontare, cioè se sia possibile superare, e con quali modalità, le criticità presenti nel sistema dell'agroalimentare per evitare che possano riproporsi e in che modo possiamo prevenirle.
C'è bisogno di interventi strutturali che possano, come è emerso in Commissione agricoltura, garantire ai produttori un prezzo remunerativo, la valorizzazione del prodotto e la qualità del prodotto.
Dobbiamo avere una visione articolata del sistema, di quello che è e di quello che potrebbe essere, e agire con un approccio di programmazione e di sviluppo nel medio e lungo termine.
Noi diciamo sempre che i beni culturali ed ambientali e la nostra tradizione enogastronomica e agroalimentare sono il nostro tesoro, un tesoro da valorizzare e salvaguardare: il nostro Paese ha molto, ed è ciò che ci invidiano, nel senso buono, gli altri Paesi.
Quello che manca, talvolta anche nei centri decisionali come il nostro, è una visione di insieme e la predisposizione di interventi strutturali che sostengano, valorizzandolo, questo sistema in maniera efficace e duratura, permettendo anche ai piccoli produttori di aver il loro spazio. Piccoli produttori che possono con la loro presenza evitare anche lo spopolamento dei piccoli borghi.
Dobbiamo pensare alle produzioni agroalimentari come un collante per il Paese in quanto genera ricchezza ai territori.
Ci possono sempre essere delle crisi dovute a improvvise calamità naturali o ambientali ma criticità in assenza di situazioni eccezionali rappresentano distorsioni che possono essere previste ed evitate con interventi concertati e condivisi rapidamente dal sistema pubblico e privato.
Ci chiedono anche se le criticità non risolte siano imputabili solamente a scelte poste in essere dai Governi o risieda in una certa misura anche ad un mondo agricolo frazionato in una miriade di associazioni, che talvolta dimostrano di non condividere le stesse idee, e anche nei produttori.
Cioè mi domando se il sistema dell'agroalimentare abbia anch'esso qualche responsabilità.
Se il sistema pubblico può come soggetto decisionale creare quelle condizioni che permettono al sistema privato di poter esprimere le proprie potenzialità, mi chiedo se debba essere il soggetto chiamato sempre a redimere qualsiasi criticità o problema che il privato incontra e che il privato potrebbe risolvere se ben organizzato e strutturato.
Talvolta talune criticità si manifestano per mancanza di analisi e valutazione preventiva.
Per tale ragione reputo che il Governo dovrebbe chiedere alle associazioni agro alimentari di incoraggiare i loro associati all'uso di nuove tecnologie intelligenti per il clima, compreso i *software* che consentono un accesso più rapido e più facile ai dati meteorologici più recenti per mitigare i danni alle colture a causa di instabilità climatiche.
Si apprezza l'attenzione del Governo sulla questione da noi sollevata della fauna selvatica e sulla necessità di istituire un fondo nazionale che vada a coadiuvare i fondi regionali per riuscire a far fronte agli ingenti danni che taluni animali arrecano all'agricoltura.
Danni per condizioni atmosferiche. Con riferimento ai danni causati dal maltempo non sempre le coperture per proteggere l'ortofrutta sono efficaci e spesso le produzioni vengono danneggiate in modo gravissimo.
Questo necessita di interventi immediati da parte delle strutture tecniche preposte che devono provvedere alle verifiche tempestivamente in quanto ritardi possono risultare dannosi ai fini della richiesta dello stato di calamità e del risarcimento dei danni. Servono verifiche accurate, rapide e meno burocrazia.
Xylella. Con riferimento alla Xylella e al Piano straordinario per la rigenerazione del settore olivicolo della Puglia mi chiedo se sarebbe stato possibile prevedere un reimpianto nelle medesime particelle di almeno un numero pari di ulivi che sono stati riconosciuti resistenti al batterio.
Come sappiamo, per il Salento e per tutta la Puglia gli ulivi secolari rappresentano quel territorio e lo caratterizzano.
In quei territori colpiti da Xylella, come una nostra collega alla Camera ha ricordato, è come se fosse avvenuto un terremoto, un evento disastroso che ha deturpato la storia, la cultura, la tradizione e l'economia di quei posti.

Apprezziamo che il Governo abbia dimostrato interesse verso un ordine del giorno che chiede che in sede di redazione del decreto applicativo dell'articolo 6-*bis* del provvedimento in esame di valutare l'opportunità di consentire l'accesso ai fondi ivi previsti anche ai frantoi pugliesi che abbiano visto un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo 2016-2018, a causa della riduzione della produzione generata dal batterio della Xylella.

Giovani. Pongo all'Assemblea e al Governo un aspetto di criticità che valuto importante per il futuro dell'agroalimentare e che auspico le Camere ed il Governo affrontino quanto prima, nuovamente, a fronte di ulteriori dati già acquisibili: quella relativa all'occupazione giovanile e il ricambio generazionale, che sono temi fondamentali dell'attuale e anche della futura politica agricola comunitaria e riguardano la formazione di capitale umano, la consulenza e il trasferimento di innovazione.

Malgrado l'intenzione di aiutare i giovani, pare vi siano ostacoli che frenano l'ingresso dei giovani nella costruzione di un'impresa agricola: gli elevati prezzi della terra, i costi iniziali di impianto, la forte selettività delle politiche esistenti, una legislazione e burocrazia ancora troppo complessa e lunga come tempistica penso, per il passato, ad esempio ai tempi di emanazione di decreti attuativi).

Per sostenere il nostro futuro è da valutare quindi l'opportunità di ampliare, anche attraverso lo strumento dell'indagine conoscitiva, il ventaglio di misure di settore utilizzabili nel pacchetto a favore dei giovani, e di conoscere se le misure e gli incentivi fiscali disponibili risultino realmente efficaci.

Molti giovani sono attratti dall'agricoltura, anche come stile di vita: un lavoro certamente impegnativo, ma vicino alla natura, stimolante e con possibilità di essere realmente redditizio.

Il mondo agricolo è mutato in questi decenni: i giovani che si avvicinano, o che continuano l'attività di famiglia, lo fanno con forte taglio imprenditoriale, molto spesso con studi superiori universitari in economia e in gestione d'impresa.

Molti di loro viaggiano, si confrontano con altre realtà, anche all'estero, fanno rete per creare sinergia con altre imprese o per posizionare i loro prodotti nei supermercati, nei ristoranti, nelle strutture alberghiere.

C'è la volontà del giovane di affermare un prodotto di qualità ed un marchio.

C'è la volontà di distinguersi e di emergere.

E noi dobbiamo ragionare su come poter aiutare i giovani a fare qualche cosa in cui credono e possono fare bene.

Dobbiamo agevolare in termini di tassazione perché non possiamo chiedere, e questo vale per tutte le aziende, che ai costi di avviamento, per il personale, per i macchinari, per l'inserimento in un mercato, si sommino prelievi fiscali tali da dissuadere molti giovani a fare impresa in Italia.

Infatti, è bene essere chiari: gli interventi sino ad ora fatti dai Governi negli ultimi venti anni per frenare l'esodo verso altri Paesi dove le competenze dei giovani vengono valutate positivamente anche in termini di remunerazione si sono dimostrate totalmente inefficaci.

Concludendo, pur riconoscendo che le risorse finanziarie disposte dal Governo non sono poche, rimane il fatto che il Governo si è concentrato unicamente su alcune situazioni mentre permangono delle criticità di fondo per rafforzare il sistema agricolo, ad esempio i costi di produzione che spesso sono superiori al prezzo di vendita, o le considerevoli importazioni di agrumi mentre i nostri rimangono invenduti, o la perdita di quote di mercato dell'olio italiano.

L'Italia ha ben 822 prodotti tipici a certificazione di origine garantita da valorizzare, promuovere e commercializzare in maniera adeguata.

Permangono le criticità burocratiche per far fronte ai danni causati dal maltempo, che continua ad interessare pesantemente le Regioni del Nord e del Sud.

Non vi sono interventi efficaci per sostenere l'acquisto di nuove tecnologie che sono oramai necessarie per migliorare la qualità delle produzioni e la loro salvaguardia da condizioni atmosferiche avverse, incentivi che potrebbero sostenere soprattutto i piccoli imprenditori.

E così accade che mentre in alcune aree del Paese la tecnologia è poco e assolutamente non utilizzata da anni in altre aree si usano trattori guidati da Gps, anche senza una guida umana, che permettono di posizionare le piante a distanza regolare, tracciando linee perfettamente regolari che migliorano

l'efficienza della coltivazione.
Permane l'utilizzo nell'agricoltura del caporalato nel Sud del Paese malgrado esista una legge e sia reato. Per l'agricoltura riguarda tutta l'ampia sfera delle filiere.
Uno sfruttamento continuo delle persone, una forma di schiavitù che coinvolge imprenditori e intermediari e ravvisa i reati di associazione per delinquere, intermediazione illecita di manodopera, estorsione, violenza privata.
Una situazione che ricade nella sfera giudiziaria, in quella dei diritti sul lavoro e nella questione sindacale.
Situazioni di illegalità ben note alla Magistratura che ha tutti gli strumenti per procedere a tutela dei diritti delle persone e della legge.
Permangono i problemi legati ai giovani e al ricambio generazionale. Un raffronto: in Germania l'8 per cento dei proprietari di aziende agricole ha più di sessantacinque anni, in Italia il 41 per cento ha più di sessantacinque anni.
Permangono i problemi legati alla penetrazione dei mercati malgrado l'attrattiva del *made in Italy*. Il valore delle esportazioni dei prodotti agricoli e dei prodotti dell'industria alimentare dei principali Paesi dell'Unione europea evidenzia come l'Italia, pur disponendo di uno straordinario patrimonio di tipicità agricole e alimentari, si colloca dopo Olanda, Germania, Francia e Spagna.
Gli obiettivi dell'Italia devono essere sempre più diretti alla promozione sui mercati esteri del modello alimentare italiano e quindi dei suoi prodotti.
Permangono i problemi legati alla diminuzione di produzione di olio, che nel 2018 ha registrato un meno 34,7 per cento, e di agrumi (meno 4 per cento).
Ci sono i problemi legati all'*italian sounding* che secondo Confindustria sarebbe arrivato ormai a quota 90 miliardi di euro.
Restano i problemi in termini temporali ed economici legati agli indennizzi per i danni subiti dalle imprese per il maltempo, danni che le associazioni di categoria stimano, per gli ultimi eventi di questi mesi, in 10 miliari di euro.
Danni alle piante o ai loro prodotti alimentari, che si ripercuotono sulla stabilità dell'impresa: sulle spese fisse, ad esempio per i dipendenti e per i fornitori, sui contratti di vendita dei prodotti per il mercato interno e per l'estero.
Permangono le criticità per i consorzi di bonifica. In particolare i costi dell'energia necessari per il funzionamento degli impianti idrovori ed irrigui incidono pesantemente sui contributi a carico dei consorziati.
Dopo le modifiche alla regolazione delle tariffe e degli oneri di sistema emanate dall'Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente, con decorrenza 1 gennaio 2018, che ha portato all'introduzione della quota potenza, prima inesistente, le condizioni economiche per i Consorzi di bonifica sono diventate ulteriormente gravose.
Per tutti i motivi di criticità sovraesposti, valutando l'insieme del provvedimento insufficiente, e assolutamente non risolutivo di numerose situazioni di reale emergenza per il comparto agricolo come sistema, esprimiamo un voto di astensione.

Integrazione all'intervento della senatrice Abate su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

Visto che, al momento, la responsabilità dell'alluvione pare essere dovuta alla mancata manutenzione dell'argine e visto che la sua responsabilità è in capo all'ente regionale stesso, nel frattempo, invito il presidente della Regione a sostenere gli abitanti di Thurio. Ma le alluvioni che hanno colpito molti territori d'Italia ci dicono che ormai bisogna prevedere un piano pluriennale di interventi sui corsi d'acqua e sui versanti per eliminare le situazioni di rischio.
In questi giorni, intanto, ho invitato il Governo a prevedere nel decreto emergenze delle agevolazioni procedurali ed incentivi economici per chi si trova a ricostruire e portare avanti la propria impresa, per quelle aziende che hanno subito danni a causa del dissesto climatico e idrogeologico. Errori ci sono stati e non possiamo rimanere qui a guardare o aspettare anche questa volta come invece hanno fatto i Governi che ci hanno preceduto.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 1249:
sull'emendamento 2.5, il senatore Anastasi avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 5.3, il senatore Coltorti avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'ordine del giorno G6.1, il senatore Ortis avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 7.3 (id. 7.5), il senatore L'Abbate avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 8.201 e sull'ordine del giorno G8.5, il senatore Dessi' avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 8.16 (id. 8.17), il senatore Martelli avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'ordine del giorno G10.1, il senatore Verducci avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 10.0.2, la senatrice De Petris avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 11-bis.1, la senatrice Russo avrebbe voluto esprimere un voto di astensione; sull'emendamento 11-ter.0.6, il senatore Stefano avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 12.0.3, il senatore Croatti avrebbe voluto esprimere un voto contrario.
sull'articolo 7, il senatore Castaldi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bogo Deledda, Bonfrisco, Borgonzoni, Bossi Umberto, Candiani, Cangini, Cattaneo, Cioffi, Crimi, Dal Mas, D'Angelo, De Poli, Giammanco, Marti, Merlo, Montevecchi, Monti, Napolitano, Perilli, Rojc, Ronzulli, Rufa, Santangelo, Siri, Solinas, Toffanin, Vattuone, Vescovi e Zanda.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i Senatori: Giro, per attività di rappresentanza del Senato *(dalle ore 10.30 alle ore 14)*; Marilotti, per attività della 7ª Commissione permanente; Di Micco, Fazzone e Marinello, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Rampi Roberto ed altri
Disposizioni per il contrasto alle violazioni internazionali dei diritti umani (1126)
previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), Commissione straordinaria diritti umani
(assegnato in data 15/05/2019);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Testor Elena ed altri
Disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche a rischio di scomparsa (1157)
previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
(assegnato in data 15/05/2019);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
sen. Marin Raffaella Fiormaria ed altri
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di IVA agevolata per l'acquisto di autovetture da parte di soggetti con disabilità (1092)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 12ª (Igiene e sanita')
(assegnato in data 15/05/2019);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
sen. Bottici Laura ed altri
Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia (1149)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 15/05/2019);
8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
sen. Durnwalder Meinhard ed altri
Modifiche all'articolo 60 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico (1234)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
(assegnato in data 15/05/2019);
Commissioni 10ª e 13ª riunite
sen. L'Abbate Patty
Disposizioni per la disciplina dell'economia dei beni usati e la promozione del settore del riutilizzo, nonché istituzione del Tavolo di lavoro permanente sul riutilizzo (1077)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 15/05/2019).
In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Quagliariello Gaetano
Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari (214-515-805-B)
S.214 approvato in testo unificato dal Senato della Repubblica (T.U. con S.515, S.805) *C.1585 approvato dalla Camera dei deputati* (assorbe C.1172)
(assegnato in data 15/05/2019);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Garavini Laura ed altri
Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (936)
previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 15/05/2019);
Commissioni 4ª e 9ª riunite
sen. Rauti Isabella ed altri
Delega al Governo in materia di ripristino delle funzioni del ex Corpo forestale dello Stato e istituzione del Corpo di polizia municipale, forestale e agroalimentare tecnico-specialistico ad ordinamento civile (1120)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 15/05/2019).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 2 maggio 2019, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - lo schema di decreto ministeriale di approvazione della programmazione 2019-2020 relativa al fondo per la tutela del patrimonio culturale (n. 85).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 4 giugno 2019.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 9 maggio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, le osservazioni formulate dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535 riguardante la notifica 2019/0036/I concernente il progetto di regola tecnica "Schema di

regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'art. 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

La predetta documentazione è deferita alla 13a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 187-*bis*).

Il Presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare, con lettera in data 6 maggio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, la prima relazione sullo stato e la sicurezza delle attività minerarie in mare nel settore degli idrocarburi, riferita agli anni 2016 e 2017.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a e alla 13a Commissione permanente (*Doc*. CCXLVIII, n. 1).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 8 maggio 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2018 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc*. XLV, n. 2).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2120 in materia di accesso a un'Internet aperta (COM(2019) 203 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a.

Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 maggio 2019, ha trasmesso la seguente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, relativa ad una causa in cui la Repubblica italiana è parte, che è deferita, ai sensi dell'articolo 144-*ter* del Regolamento, alla 9a e alla 14a Commissione permanente, competenti per materia:

sentenza della Corte (Grande sezione) del 30 aprile 2019, causa C-611/17, Repubblica italiana contro Commissione europea. La Corte ha respinto il ricorso dell'Italia volto a ottenere l'annullamento del regolamento (UE) 2017/1398 del Consiglio che modifica il regolamento (UE)2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (*Doc*. XIX, n. 40).

Garante per l'infanzia e l'adolescenza, trasmissione di atti. Deferimento

Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con lettera in data 3 maggio 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, il conto finanziario dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'esercizio 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 258).

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Giammanco ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00115 del senatore Quagliariello ed altri.

I senatori Marco Pellegrini, Romano ed Endrizzi hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00121 della senatrice Castellone ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 30 aprile al 15 maggio 2019)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 29

DE BERTOLDI: su un incendio appiccato in una caserma dell'Esercito in provincia di Trento (4-00170) (risp. TRENTA, *ministro della difesa*)

sull'intervento di un funzionario cinese nei confronti di una giornalista italiana durante la conferenza stampa al Quirinale (4-01477) (risp. DI STEFANO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la*

cooperazione internazionale)
BONINO: sull'attacco ad alcune imbarcazioni ucraine da navi militari russe nel mar Nero (4-00957) (risp. DI STEFANO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)
MODENA: sulla realizzazione di "centri regionali di sbarco" in Nord Africa (4-01351) (risp. DEL RE, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)
PELLEGRINI ed altri: sulla riorganizzazione della Direzione distrettuale antimafia di Foggia (4-00984) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)
Mozioni
ALFIERI, MALPEZZI, GIACOBBE, PINOTTI, FEDELI, CIRINNA', IORI, MESSINA Assuntela, PITTELLA, GINETTI, BOLDRINI - Il Senato,
premesso che:
nel 2008, un colpo di Stato militare guidato dal generale Mohamed Ould Abdel Aziz ha rimosso il presidente della Mauritania Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi e il primo ministro Yahya Ould Ahmed El Waghef, a seguito del quale la Mauritania è stata temporaneamente sospesa dall'Unione africana. Il generale Aziz è stato successivamente eletto presidente nel 2009 e nuovamente confermato al primo turno nelle elezioni del 2014 con l'82 per cento dei consensi, elezioni cui non hanno partecipato i partiti d'opposizione, denunciandone la mancanza delle necessarie garanzie democratiche;
il 22 giugno e il 6 luglio 2019 sono stati indetti i due turni delle nuove elezioni presidenziali cui il presidente Aziz non parteciperà, avendo affermato di volere rispettare il limite dei due mandati fissato dalla Costituzione mauritana. Pertanto, il partito di governo "Union pour la République", UPR, ha presentato il dimissionario Ministro della difesa ed ex capo di Stato maggiore Ghazouani, mentre i partiti d'opposizione hanno candidato Sidi Mohamed Ould Boubacar, già primo ministro tra il 1992 e il 1996 e tra il 2005 e il 2007, sostenuto dal partito islamista Tawassoul e Biram Dah Abeid, *leader* dell'Iniziativa per la rinascita del movimento abolizionista;
il 28 marzo 2019, i partiti dell'opposizione hanno denunciato la mancanza dei necessari requisiti di trasparenza e imparzialità della commissione elettorale incaricata dell'organizzazione degli scrutini per le presidenziali; infatti, la stessa è composta, con una sola eccezione, da dichiarati sostenitori dell'ex capo di Stato maggiore Ghazouani. Pertanto, le opposizioni hanno chiesto una composizione più equilibrata della commissione unitamente alla liberazione di alcuni esponenti politici in stato di arresto, al ritiro dei provvedimenti di espulsione e alla sospensione dei procedimenti giudiziari contro gli attivisti e gli oppositori rifugiati all'estero. Inoltre, è stato richiesto l'aggiornamento degli elenchi degli elettori e la presenza di osservatori internazionali alle elezioni presidenziali di giugno;
secondo quanto emerso da diversi rapporti presentati negli anni dalle Nazioni Unite, le comunità *haratin* e afromauritane, che si stima che costituiscano due terzi della popolazione mauritana, sono escluse da molti aspetti della vita politica, economica e sociale, nonché sistematicamente discriminate. La Mauritania, infatti, è l'ultimo Paese al mondo ad avere formalmente abolito la schiavitù nel 1981 e, secondo i dati del "Global slavery index", risulta ancora oggi tra i dieci Stati al mondo con la più alta incidenza del fenomeno, incidenza dovuta al profondo radicamento del concetto di schiavitù nella società mauritana. Si aggiunga che, nonostante l'approvazione negli anni di nuove disposizioni di legge volte a contrastare il fenomeno, le stesse finiscano poi con il non essere pienamente applicate da parte della Polizia e della magistratura;
numerose organizzazioni non governative internazionali, quali Amnesty International, hanno denunciato la sistematica violazione dei diritti umani in Mauritania, attraverso intimidazioni, aggressioni, procedimenti giudiziari, arresti arbitrari e torture ai danni degli attivisti contro la schiavitù e degli oppositori politici;
anche il *leader* del movimento antischiavitù Biram Dah Abeid, premiato nel 2013 dalle Nazioni Unite per il suo impegno per i diritti umani e ora candidato alle elezioni presidenziali del 2019, è stato più volte detenuto arbitrariamente dal regime, prima nel 2014 durante la campagna presidenziale, poi di nuovo nel 2016, nonché da ultimo tra i mesi di agosto e dicembre 2018 nel corso della campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento, dei consigli regionali e municipali. Nelle ultime settimane, l'attivista e politico mauritano è stato impegnato in alcune visite istituzionali in Francia, Spagna,

Germania, Olanda, Belgio e anche in Italia, dove, intervenendo all'iniziativa "La schiavitù nel XXI secolo", organizzata dalla Federazione italiana diritti umani, con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ha denunciato le violazioni subite nel suo Paese e il timore che esse possano ripetersi nel corso della prossima campagna elettorale;
si aggiunga che le autorità mauritane hanno negato l'ingresso nel Paese a una delegazione di Amnesty International giunta per indagare sul fenomeno della schiavitù;
considerato che:
l'Italia e l'Unione europea promuovono e tutelano i diritti umani, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto nel mondo e riconoscono il sostegno e la protezione dei difensori dei diritti umani come parte integrante della politica estera;
l'attività di osservazione elettorale rappresenta sempre più una componente rilevante della politica dell'Unione europea e di numerose organizzazioni internazionali e regionali per rafforzare i processi democratici attraverso il monitoraggio della campagna e dell'organizzazione elettorale, del ruolo e dell'indipendenza dell'amministrazione pubblica, nonché degli spazi di libertà di espressione e della possibilità di accedere ai *media* concessi;
l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ribadisce l'importanza della Dichiarazione universale dei diritti umani, nonché di tutti gli altri accordi internazionali in materia di garanzia dei diritti umani e indica i soggetti impegnati nell'aiuto allo sviluppo dei Paesi terzi quali responsabili nel garantire il rispetto delle libertà fondamentali negli stessi;
nell'ultimo triennio, l'Italia ha stanziato diversi finanziamenti in favore del Governo mauritano per progetti volti ad aumentare la sicurezza alimentare e la produttività agricola nel Paese sahariano, per un ammontare complessivo di circa 5 milioni di euro;
il 1° aprile 2019, il Governo mauritano ha firmato un accordo con l'Unione europea per ottenere 25 milioni di euro di aiuti dal Fondo fiduciario di emergenza per l'Africa, di cui l'Italia, con 110 milioni di euro, è il secondo Paese donatore. Il sostegno è volto a rafforzare la capacità della Mauritania di attuare strategie nazionali per uno sviluppo accelerato e il benessere condiviso, oltre a rafforzare la gestione finanziaria pubblica e migliorare la *governance* della sicurezza in relazione alla migrazione illegale;
precedentemente, in data 5 dicembre 2018, la Corte dei conti europea aveva pubblicato una relazione sull'impiego delle risorse del Fondo fiduciario di emergenza per l'Africa da parte della Commissione europea, evidenziando alcune criticità in relazione ai criteri per il finanziamento dei progetti e al monitoraggio degli interventi,
impegna il Governo:
1) a condannare fermamente in tutte le sedi internazionali le discriminazioni che persistono in Mauritania contro gli appartenenti alle comunità *haratin* e afromauritane, spesso privati anche dei più fondamentali diritti e delle più essenziali libertà, nonché le gravi violazioni dei diritti umani perpetrate ai danni degli attivisti impegnati contro la schiavitù, dei difensori dei diritti umani e degli oppositori del Governo;
2) a sollecitare presso l'Unione europea e le altre sedi competenti l'invio di osservatori internazionali in occasione delle prossime elezioni presidenziali in Mauritania, al fine di monitorare l'intero processo elettorale, vigilare che ai candidati e ai gruppi politici sia assicurata l'opportunità di esprimere il proprio pensiero politico, nonché accertare che le procedure elettorali garantiscano a tutta la popolazione un'effettiva libertà di voto;
3) a verificare che nell'attivazione dei programmi di cooperazione con la Mauritania non emergano contraddizioni tra gli obiettivi di sviluppo e la tutela dei diritti umani, monitorando i progetti e i programmi finanziati;
4) a rappresentare alla Commissione europea l'esigenza di aumentare la trasparenza del Fondo fiduciario di emergenza per l'Africa, al fine di garantire che il contributo allo sviluppo dei Paesi beneficiari, al miglioramento dei servizi pubblici locali, al rafforzamento della partecipazione politica e della *governance* degli stessi avvenga nel pieno rispetto dei diritti umani.
(1-00126)

MALLEGNI, BINETTI, GASPARRI, GALLIANI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, DAMIANI, RIZZOTTI, MALAN - Il Senato,

premesso che:

il Parlamento italiano ha approvato nella XVII Legislatura la legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante "Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa";

la legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa ("Cannabis sativa L");

la canapa industriale (Cannabis sativa L) è una pianta da fibra tessile o coltivata a scopo alimentare che, per essere piantata, deve avere per legge un contenuto complessivo di THC (principio attivo ad azione psicotropa) compreso tra lo 0,2 e lo 0,6 per cento;

la canapa, utilizzata per scopi industriali, appartiene tuttavia alla "cannabis", specie di cui fa parte la canapa stupefacente, dalla quale la canapa industriale differisce per alcune caratteristiche morfologiche e per un basso tenore di tetraidrocannabinolo (THC), l'agente psicotropo della cannabis;

la coltivazione della canapa industriale è pertanto soggetta in ogni caso ad una regolamentazione restrittiva;

la coltivazione di tali piante da parte di istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca può essere tuttavia autorizzata dal Ministro della salute per scopi scientifici, sperimentali o didattici;

la sentenza n. 360 del 1995 della Corte costituzionale ha sancito che "la condotta di coltivazione di piante da cui sono estraibili i principi attivi di sostanze stupefacenti integra un tipico reato di pericolo presunto, connotato dalla necessaria offensività della fattispecie criminosa astratta";

la sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 28605 del 2008, ha precisato che: costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale; ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, spetta al giudice verificare in concreto l'offensività della condotta ovvero l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile;

partendo dalla premessa della Corte costituzionale, la sentenza della Corte di cassazione n. 28605, in ossequio al principio di offensività, ha stabilito che spetta al giudice verificare se la condotta, di volta in volta contestata all'agente ed accertata, sia assolutamente idonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto. Pertanto, con riferimento allo specifico caso della coltivazione delle piante, l'offensività non ricorre soltanto se la sostanza ricavabile non è idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile;

le sentenze della Corte di cassazione n. 22459 e n. 23082 del 2013 hanno affrontato la questione, egualmente con riferimento ai caratteri specifici della piantagione, affermando, ai fini della punibilità della coltivazione, l'irrilevanza della quantità di principio ricavabile nell'immediatezza, e la rilevanza, invece, della conformità della pianta al tipo botanico previsto e della sua attitudine a giungere a maturazione ed a produrre la sostanza stupefacente;

se è vero che alcune sentenze della Cassazione del 2013 e 2014 hanno seguito un diverso e meno rigoroso percorso sulla concreta offensività della condotta quando il numero di piante è esiguo, le pronunzie di legittimità più recenti si pongono agevolmente nel solco dell'orientamento più restrittivo, espresso dalle sezioni unite nel 2008 (n. 28605 del 2008 citata), sulla base dei dettami della Corte costituzionale n. 360 del 1995 (si vedano le sentenze della Cassazione n. 3177 del 2015 e n. 38364 del 2015);

ancor più di recente la Corte costituzionale, con sentenza n. 109 del 2016, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, riguardo alla parte in cui non include tra le condotte punibili con le sole sanzioni amministrative la coltivazione di piante di cannabis, finalizzata in via esclusiva all'uso personale della sostanza stupefacente, non raccogliendo l'invito della Corte remittente a considerare in tal modo violato il principio di eguaglianza (articolo 3 della Costituzione) sotto il profilo della disparità di trattamento, nonché il principio della necessaria

offensività del reato (articoli 13, comma secondo, 25, comma secondo, e 27, comma terzo, della Costituzione);
la decisione del Consiglio Giustizia e affari interni europeo n. 2004/757/GAI ha individuato anche la mera coltivazione tra le condotte per le quali la normativa europea consente ai singoli Stati membri l'applicazione di sanzioni penali, pur prevedendo le sole norme "minime";
la legge n. 242 del 2016 sembrerebbe contraddire per molti aspetti la citata giurisprudenza, sia della suprema Corte, sia della Consulta, prevedendo norme indirizzate alla legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della filiera della canapa e dei suoi derivati, in quanto depenalizzano alcune parti dell'impianto normativo vigente, che, al contrario, si basa sulla consolidata previsione di fattispecie di natura penale;
considerato che:
la stessa legge, all'articolo 5, demanda a un decreto del Ministro della salute, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore, la definizione dei livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti;
ad oggi il decreto ministeriale non è stato emanato, consentendo di fatto una libera gestione da parte degli operatori del settore;
l'articolo 6, comma 1, dispone che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali annualmente destini risorse economiche nel limite massimo di 700.000 euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa;
secondo l'ultimo rapporto dell'agenzia europea delle droghe OEDT (Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze), l'Italia è al terzo posto per uso di cannabis tra i Paesi dell'Unione europea;
il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri ha stimato, nella relazione annuale 2017 sullo stato delle tossicodipendenze, che gli italiani spendono ogni anno 14,2 miliardi di euro per le sostanze stupefacenti, di cui più di un quarto del totale in derivati della cannabis;
lo stesso Dipartimento ha, altresì, stimato che circa una persona su 3, di età compresa tra i 15 e i 64 anni, ha utilizzato almeno una sostanza stupefacente illegale nell'arco della vita;
detta percentuale aumenta al 43 per cento analizzando il campione dei giovani italiani tra i 15 ed i 34 anni;
il primato di consumo va alla cannabis, utilizzata almeno una volta nella vita dal 33,1 per cento della popolazione e dal 42,5 per cento dei giovani adulti;
in un parere richiesto il 19 febbraio 2018 dal Ministero della salute e recentemente reso pubblico, il Consiglio superiore di sanità ha raccomandato al Governo che "siano attivate, nell'interesse della salute individuale e pubblica e in applicazione del principio di precauzione, misure atte a non consentire la libera vendita dei suddetti prodotti";
infatti, ha evidenziato che "non appare in particolare che sia stato valutato il rischio al consumo di tali prodotti", e va evitato che "l'assunzione inconsapevolmente percepita come 'sicura' e 'priva di effetti collaterali' si traduca in un danno per se stessi o per altri";
ha rilevato anche che degli effetti di tali sostanze su alcuni soggetti si sa ancora troppo poco, perché "non appare in particolare che sia stato valutato il rischio al consumo di tali prodotti in relazione a specifiche condizioni, quali ad esempio età, presenza di patologie concomitanti, stati di gravidanza/allattamento, interazioni con farmaci, effetti sullo stato di attenzione, così da evitare che l'assunzione inconsapevolmente percepita come sicura e priva di effetti collaterali si traduca in un danno per se stessi o per altri (feto, neonato, guida in stato di alterazione)";
ha ritenuto inoltre che "tra le finalità della coltivazione della canapa industriale" previste dalla legge n. 242 del 2016, "non è inclusa la produzione delle infiorescenze né la libera vendita al pubblico; pertanto la vendita dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa, in cui viene indicata in etichetta la presenza di 'cannabis' o 'cannabis light' o 'cannabis leggera', in forza del parere espresso sulla loro pericolosità, qualunque ne sia il contenuto di Thc, pone certamente motivo di preoccupazione";
la droga esercita un'azione distruttiva, sia sull'organismo, sia sul sistema nervoso, agendo direttamente sui neurotrasmettitori, altera la trasmissione degli impulsi nervosi determinando gravissime

conseguenze quali: perdita della capacità di reagire agli stimoli, incapacità di valutare e controllare le proprie azioni, sdoppiamento della personalità, alterazioni mentali, distorta percezione dello spazio e del tempo e alterazione di tutte le funzioni fondamentali. Sull'organismo, la droga è in grado di arrecare danni irreversibili a diversi e molteplici organi ed è, in taluni casi, causa di tumori o patologie similari e ovviamente di morte;

secondo numerosi studi ed analisi, la quasi totalità dei fruitori abituali di eroina o cocaina ha in precedenza fatto uso di marijuana. Appare quanto mai evidente una stretta correlazione tra l'uso delle droghe leggere ed il successivo approccio alle droghe pesanti, dove la cannabis può essere facilmente individuata quale anticamera, nella stragrande maggioranza dei casi, alla tossicodipendenza;

secondo la SITD (Società italiana tossicodipendenze), in Italia, nel 2017, sono morte 196 persone per *overdose*: l'età media dei deceduti si attesta sui 38 anni circa;

le rilevazioni sugli esiti nefasti per abuso di droga hanno avuto inizio in Italia a partire dal 1973 con l'unico caso segnalato in quell'anno e nei successivi 44 anni i morti sono stati complessivamente più di 25.000;

secondo i dati forniti dal Ministero dell'interno, nel 2017 gli incidenti stradali rilevati da Carabinieri e Polizia stradale, nei quali sono state riportate lesioni a persone e almeno uno dei conducenti dei veicoli coinvolti era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, sono stati 1.355, pari al 2,3 per cento degli incidenti complessivamente rilevati;

attualmente, in Italia, secondo i dati diffusi da "Magica Italia", la guida dedicata al mondo della cannabis, i negozi "*grow shop*" dediti alla libera vendita, anche *online*, della canapa con bassi livelli di THC e prodotti derivati, sono più di 400, almeno uno in ogni capoluogo di provincia, per un giro d'affari complessivo annuo di 40 milioni di euro;

l'associazione culturale "Comunicazione e legalizzazione", con sede in piazzale Picelli a Parma, ha dato vita alla prima scuola di alta formazione sul mondo della cannabis denominata "Cannabis business school";

tenuto conto che:

nei giorni scorsi, è stata pubblicata un'indagine svolta dall'istituto di ricerca "Health promotion & life science - Addition research group", in collaborazione con l'università della Florida e la Comunità di San Patrignano, riguardante le conoscenze e i comportamenti degli studenti veronesi sull'uso e la vendita della cannabis *light*;

gli autori dello studio, *in primis* il neuroscienziato Giovanni Serpelloni, direttore dell'unità operativa complessa Addiction department dell'Aulss 9 di Verona e *senior NR fellow* presso il Drug policy institute, Department of psychiatry in the College of medicine della University of Florida, hanno evidenziato la pericolosità e i potenziali problemi in termini preventivi e di condizionamento dei comportamenti di salute nei giovani;

sono state registrate diverse informazioni estremamente preoccupanti sotto il profilo delle scarse ed errate conoscenze che sono in possesso degli studenti relativamente all'acquisto e all'utilizzo (prevalentemente attraverso la via respiratoria) della cannabis *light*. È infatti presente una serie di distorsioni cognitive potenzialmente in grado di alterare anche la percezione del rischio nei confronti della *cannabis* in generale e quindi di conseguenza i comportamenti di salute;

nello studio viene rimarcato come "La condizione attuale di comunicazione mediatica e di esposizione ambientale di negozi fortemente connotati con insegne riportanti esplicitamente la parola e le immagini della cannabis, sono in grado inoltre di creare disorientamento e confusione relativamente allo stato di legalità di tali vendite ed uso. Dei 1484 studenti intervistati (di età compresa tra i 13 e i 19 anni, equamente divisi tra maschi e femmine) oltre il 40% ha dubbi o convinzione errate sulla ipotetica avvenuta legalizzazione della cannabis in generale. Il 48.8% degli intervistati erroneamente ritiene legale fumare le infiorescenze messe in vendita come prodotti da collezione, con etichette che riportano chiaramente "non per uso umano". Il 36.6% degli intervistati erroneamente ritiene legale la vendita delle infiorescenze per fumarle. Il 47.1% degli intervistati erroneamente ritiene legale acquistare le infiorescenze per fumarle. Il 46.8% degli intervistati erroneamente ritiene che la cannabis light possa curare le malattie. Il 31.4% degli intervistati erroneamente ritiene che i negozi non siano

autorizzati per legge a vendere la cannabis light, solo per collezione o ricerca escludendo quindi l'uso umano. L'8.5% degli intervistati erroneamente ritiene che la cannabis light possa essere usata anche dai minorenni, mentre il 23.5% è in dubbio. Il 64.8% degli intervistati erroneamente ritiene o non sa che la cannabis light può far risultare positivo il drug test nei guidatori con il pericolo di venir quindi riscontrati positivi ai possibili controlli della Polizia Stradale alla guida di motocicli o auto. Gli studenti intervistati sottovalutano quindi il conseguente ritiro della licenza di guida, la confisca del mezzo e i problemi legali derivanti. Il 9.4% degli intervistati ha fumato cannabis light. Si tenga conto della giovane età degli intervistati per la maggior parte minorenni. Si evidenzia che anche nei soggetti con meno di 14 anni esiste una quota del 2,3% che ha usato (e quindi probabilmente acquistato) cannabis light. Tale percentuale tra i 15 e 17 anni arriva al 9.2. Il 22.2% degli intervistati ha fumato cannabis potenziata (illegale). Per meglio interpretare la gravità di questo dato si tenga conto della giovane età degli intervistati per la maggior parte minorenni. Si evidenzia che nei soggetti con meno di 14 anni esiste una quota del 4.8% che ha usato cannabis potenziata. Tale percentuale tra i 15 e 17 anni arriva al 22.8";

viene, inoltre, evidenziato come la ricerca scientifica ed in particolare quella nel campo delle neuroscienze abbia ampiamente dimostrato che l'uso di cannabis può produrre gravi effetti neurotossici, particolarmente importanti nello sviluppo del cervello degli adolescenti;

lo studio contiene, altresì, dati relativi a problemi di disturbi psicotici, sottolineando che "persone che usano cannabis hanno maggior probabilità di sviluppare schizofrenia e altre patologie psichiatriche oltre che crisi di panico e sono più inclini a sviluppare depressione". Emerge, poi, che "la cannabis odierna è molto potenziata e può raggiungere alte percentuali di principio attivo, fino al 38% (la pianta in natura ha il 4%). Il pericolo nella cannabis light non è chiaramente la percentuale di Thc che è bassissima ma il fatto che le persone che la usano, soprattutto i minori, apprendono comportamenti e atteggiamenti verso le droghe sicuramente pericolosi in termini preventivi ed evolutivi. Però anche se la percentuale è bassa il Thc si può accumulare e dare comunque effetti tossici nel lungo termine. Prova ne sia che questi soggetti se testati (come per esempio fa la polizia stradale con i guidatori) risultano positivi al drugtest con tutte le conseguenze del caso (ritiro della patente, confisca dell'auto e differimento all'autorità giudiziaria con denuncia)";

ricordato che:

nella seduta del 6 marzo 2019, l'Assemblea del Senato ha discusso e respinto le mozioni 1-00031, presentata dal senatore Mallegni e altri, e 1-00089, presentata dalla senatrice Boldrini e altri, sulla coltivazione e commercializzazione della canapa;

in particolare, la mozione 1-00031 di Forza Italia recava l'impegno al Governo ad emanare urgentemente, a seguito del parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, un provvedimento per la sospensione della commercializzazione di tutti i prodotti della "cannabis *light*";

nel corso della discussione, il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi ha accolto l'impegno, previsto da entrambe le mozioni, a definire con decreto i livelli massimi di residui THC ammessi negli alimenti; ha dichiarato disponibilità a valutare l'opportunità, in esito agli approfondimenti giuridici e scientifici in corso, di prevedere una nuova regolamentazione delle modalità di coltivazione e commercializzazione della canapa, ma non ha accettato l'impegno della mozione di FI ad emanare un provvedimento per sospendere la commercializzazione dei prodotti della cannabis*light*;

desta perplessità che, a distanza di soli due mesi dall'esito negativo delle citate mozioni, il Ministro dell'interno Salvini, cambiando evidentemente opinione sulla base di quanto proposto nella mozione di Forza Italia, abbia annunciato l'intenzione di voler procedere con la chiusura di tutti i "cannabis shop, che non fanno altro che incentivare il consumo di sostanze illegali",

impegna il Governo:

1) ad emanare urgentemente, a seguito del parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, un provvedimento per la sospensione della commercializzazione di tutti i prodotti della "cannabis *light*";

2) a valutare misure finalizzate in ogni caso al rimborso dei negozianti per le spese sostenute per l'apertura dei "cannabis *shop*";

3) ad attivarsi con urgenza prevedendo una regolamentazione più stringente delle modalità di

coltivazione e commercializzazione della canapa;
4) a valutare l'opportunità di destinare in altro modo le risorse economiche, di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 242 del 2016;
5) ad emanare urgentemente il decreto ministeriale come prescritto dall'art. 5, comma 1, della legge per definire i livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti;
6) a verificare se le condotte della "Cannabis business school" siano conformi alle prescrizioni di legge.
(1-00127)
MIRABELLI, MARCUCCI, MALPEZZI, STEFANO, VALENTE, COLLINA, FERRARI, BINI, CIRINNA', PARRINI, CUCCA - Il Senato,
premesso che,
i recenti luttuosi episodi di cronaca, ed in particolare i gravi episodi di violenza urbana, riconducibili spesso a organizzazioni della criminalità di stampo mafioso, hanno scosso l'opinione pubblica, anche in riferimento alle giovanissime vite innocenti coinvolte nei recenti episodi a Napoli, come nel caso di pochi giorni fa a piazza Nazionale, dove è stata ferita gravemente la piccola Noemi, o a San Giovanni a Teduccio, dove un nonno è stato giustiziato mentre portava il nipotino a scuola, oppure in riferimento a episodi di inaudita violenza di gruppo, come a Manduria, o ancora ai regolamenti di conti in pieno giorno in zone densamente abitate come a Cinecittà a Roma o in via Cadore a Milano o come nel caso del ferimento del giovane campione di nuoto Manuele Bortuzzo ad Acilia;
tali gravi episodi di drammatica violenza contrastano chiaramente con l'immagine di sconfitta della criminalità che il Ministro dell'interno tende a propagandare continuamente, pubblicizzando dati statistici derivanti da un andamento in atto da diversi anni, ma che al momento non si è arricchito di nessuna significativa azione messa in campo dall'attuale Governo, che al contrario, con provvedimenti come quello della liberalizzazione della legittima difesa, tendono a consegnare la percezione di uno Stato che si allontana e promuove la "sicurezza fai da te", in contrasto con il dettato costituzionale che assegna allo Stato in via esclusiva la tutela della sicurezza e l'esercizio della forza;
sempre tali episodi mettono in luce una significativa dissociazione tra l'evoluzione del fenomeno migratorio, al centro delle politiche del Ministro dell'interno, e la persistenza di fenomeni criminali di evidente forza e di natura chiaramente autoctona;
è sempre più avvertita l'esigenza di una riflessione sul concetto di sicurezza, in particolare urbana ed integrata, che soprattutto oggi caratterizza la condizione di complessità propria dei grandi centri urbani, che richiede una serie di misure di rassicurazione della comunità civile globalmente intesa, finalizzate a rafforzare la percezione che le pubbliche istituzioni concorrono unitariamente alla gestione delle conseguenti problematiche, nel superiore interesse della coesione sociale e della sicurezza collettiva e individuale;
il precedente Governo aveva disciplinato con il decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, le modalità e gli strumenti di coordinamento tra le funzioni dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata;
appare errata e controproducente, invece, la previsione inserita nella circolare ministeriale del 17 aprile 2019, firmata dal ministro Salvini, che privilegia il ruolo dei prefetti di fatto escludendo una collaborazione con i sindaci del territorio. Tale circolare, a giudizio dei proponenti del presente atto di indirizzo, va ritirata;
certamente, al fine di un complessivo rafforzamento dell'opera di prevenzione e repressione del crimine, appare necessario proseguire nell'opera di assunzione di nuovi operatori delle forze dell'ordine, al fine del raggiungimento di quanto previsto dalle nuove piante organiche, definite dal decreto legislativo n. 95 del 2017, adottato in attuazione della cosiddetta legge Madia (di cui alla legge n. 124 del 2015);
altrettanto importante nell'ambito della riflessione sul concetto di sicurezza, in particolare urbana ed integrata, è l'iniziativa e l'impulso che gli ultimi Governi hanno messo in campo fin dal 2015 con l'istituzione di un vero e proprio programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e

la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il "bando periferie";

questa iniziativa avrebbe potuto interessare quasi 20 milioni di abitanti tramite azioni di recupero urbano, trasformazioni, ristrutturazioni, migliore illuminazione, servizi, impianti sportivi con l'obiettivo di recuperare e "ricucire" i tessuti periferici con il corpo delle città, con il finanziamento di 120 progetti con 2.100.000 euro di fondi statali per la crescita, lo sviluppo e la sicurezza delle periferie, mentre avrebbe potuto mobilitare quasi 4 miliardi di euro considerando anche le risorse regionali e i contributi privati;

tuttavia, il cosiddetto decreto milleproroghe (decreto-legge n. 91 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2018), adottato da questo Governo nell'agosto del 2018, aveva previsto un taglio di 1,6 miliardi di euro ai danni dei Comuni, spostando al 2020 l'efficacia di 96 delle 120 convenzioni già firmate dai sindaci con il Governo Gentiloni, bloccando di fatto i fondi destinati ai progetti vincitori del bando periferie e determinando una situazione di grave incertezza per gli enti locali che ha evidenziato una sostanziale avversità ad ogni processo di recupero sociale dei tessuti periferici;

va altresì ricordato che la rigenerazione delle aree urbane degradate e la sicurezza territoriale passano anche per la lotta alla dispersione scolastica, ossia a quell'insieme di processi che, determinando rallentamenti, ritardi o altre interruzioni più o meno prolungate, possono alla fine portare all'abbandono di un *iter* scolastico, con gravi conseguenze in termini di esclusione sociale per i ragazzi che abbandonano prematuramente la scuola e che rischiano maggiormente la disoccupazione, con un grosso aumento dei costi socioeconomici tanto a livello individuale, quanto a livello collettivo;

per attuare le necessarie strategie di prevenzione e intervento appare altresì indispensabile la creazione di un apposito fondo destinato alle politiche di integrazione ed educazione, quale strumento principale per la lotta alla dispersione scolastica al fine di accompagnare i giovani, sin dalla primissima scolarizzazione, con un adeguato sostegno, all'apprendimento e ad esempio prevedendo l'attivazione di misure di tutoraggio e di percorsi personalizzati, laddove necessario;

pensare, come fa questo Governo, di affrontare il tema della sicurezza riducendola al contrasto dei reati di strada separandolo dal tema della battaglia per la legalità e contro le mafie è un errore: non è più sicuro un Paese in cui si fanno 9 condoni, come è successo quest'anno;

la corruzione è un male che attanaglia la nostra società e sottrae ogni anno ingenti risorse che potrebbero essere utilizzate per politiche di sviluppo e di equità. Centinaia di appalti, che vogliono dire lavoro, occupazione e ripresa, restano spesso fermi a causa di illegalità e conseguenti inchieste;

il Partito democratico, quando si parla di misure di contrasto alla corruzione, è sempre presente ed è sempre in prima linea. Quest'attenzione è stata dimostrata nella XVII Legislatura, quando ha introdotto una legislazione molto puntuale, con un aumento delle pene significativo per tutti i reati contro la pubblica amministrazione, con la reintroduzione del falso in bilancio, con l'introduzione del reato di autoriciclaggio, con l'istituzione dell'Autorità nazionale anticorruzione, che è stata dotata di personale, risorse e poteri per operare adeguatamente, e con l'approvazione della legge sul cosiddetto *whistleblowing*(legge n. 179 del 2017), cioè una legge finalizzata a garantire la possibilità della denuncia anche all'interno delle pubbliche amministrazioni di comportamenti lesivi della pubblica amministrazione stessa;

la nascita dell'Anac, con la guida assegnata a Raffaele Cantone, ha permesso di dotare l'Italia di strumenti ancora più efficaci rispetto ad altri Paesi contro questa piaga e di liberare la realizzazione di grandi opere da continue interruzioni;

il cosiddetto decreto sblocca cantieri (AS 1248, decreto-legge n. 32 del 2019) persegue invece, in nome della necessità di velocizzare le opere con l'idea pericolosa che ciò si faccia riducendo i controlli, obiettivi di segno opposto: togliere all'Anac poteri e funzioni, alzare le soglie per la trattativa senza gara, liberalizzare i subappalti e tornare al massimo ribasso;

la Commissione europea, nella relazione per Paese relativa all'Italia del 27 febbraio 2019, ha riconosciuto che, per quanto riguarda il processo civile, nel complesso, le riforme dei Governi precedenti stanno iniziando a incidere positivamente sulla durata dei processi nei gradi di giudizio

superiori;
dal punto di vista organizzativo, nella XVII Legislatura, è stato rafforzato il personale amministrativo, riequilibrandolo rispetto al numero di magistrati. Nel triennio 2017-2019, inoltre, il settore giustizia bandendo nuovi concorsi o attingendo a graduatorie valide può già reclutare ulteriori mille amministrativi (in ruoli non dirigenziali) con contratto a tempo indeterminato. Tali ingressi andavano ad aggiungersi all'assunzione straordinaria di altri 1.000 assistenti giudiziari prevista dal decreto sul processo amministrativo telematico (di cui al decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012); si è poi attuato l'ufficio per il processo anche nell'ambito del processo amministrativo, dopo la positiva esperienza in ambito civile. Il processo civile telematico ha inoltre velocizzato enormemente i tempi di emissione dei decreti ingiuntivi telematici: si parla di risultati che viaggiano intorno ai 48 milioni di euro risparmiati e di un notevole recupero di efficienza anche in termini di tempi;
l'introduzione del processo telematico è stata ampiamente avviata dal precedente Governo, che si è speso per il conseguimento dell'obiettivo in termini normativi, organizzativi e di progettazione (sta proseguendo il processo di digitalizzazione nei tribunali si è allargato il processo civile telematico presso la Corte di cassazione e si sono allineati i cantieri di lavoro che riguardano il processo amministrativo telematico, il processo penale telematico, il processo contabile telematico, il processo tributario telematico);
per aggredire la problematica della durata complessiva dei procedimenti civili, per limitare gli abusi del processo e garantire un funzionamento più efficiente dei tribunali, il programma nazionale di riforma (PNR) prevede il raggiungimento dell'obiettivo di efficientamento del processo civile entro il 2019 mediante l'adozione di un disegno di legge delega di riforma complessiva del codice di procedura civile di cui, ad oggi, non vi è traccia;
sempre sul tema della prescrizione, si è deliberatamente omesso di ricordare che un'ampia riforma della prescrizione è già stata compiutamente portata a termine nella XVII Legislatura all'interno della già citata riforma del processo penale, con l'obiettivo principale di limitare l'estinzione dei reati per prescrizione;
la nuova disciplina della prescrizione, introdotta con la cosiddetta legge "spazzacorrotti" (legge n. 3 del 2019), non ha atteso neanche gli esiti della precedente riforma, i cui effetti saranno apprezzabili solo per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore, e rischia di avere un impatto espansivo per quanto riguarda la durata dei processi;
la risposta alla sfida delle mafie che hanno un'evidente dimensione internazionale non può che essere di carattere internazionale: serve una legislazione europea che introduca in tutto il continente il reato di associazione e la confisca dei beni ai mafiosi, e soprattutto serve accelerare l'istituzione della Procura europea, con un alto livello di indipendenza che possa avere in prospettiva competenza anche in materia di terrorismo e criminalità organizzata;
nella XVII Legislatura sono state recepite fondamentali decisioni quadro, come quella sulle squadre investigative comuni, sul blocco e sequestro dei beni, sul reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato; alcune di esse risalgono addirittura a quindici anni fa, e si è attivato un potenziamento della cooperazione bilaterale con i Paesi extra Unione europea appartenenti ad aree strategiche per il contrasto al terrorismo, al crimine organizzato, al traffico clandestino di esseri umani, alla corruzione;
sulla scorta dell'eccellente cooperazione tra organismi di prevenzione e di contrasto al terrorismo nell'ambito del comitato di analisi strategica antiterrorismo (CASA), il cui *database* è collegato con il sistema di informazione Schengen e con Interpol, sarebbe opportuno prevedere un analogo organismo di coordinamento anche per quanto concerne la lotta alle mafie;
particolarmente grave, poi, è la disposizione introdotta dal "decreto sicurezza" (decreto-legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018) sulla possibilità di vendere i beni immobili confiscati alla mafia, facendo venir meno un principio fondante della legge Rognoni-La Torre (di cui alla legge n. 646 del 1982), quello della restituzione alla società di ciò che le mafie hanno tolto; fino a prima del decreto, infatti, l'istituto della vendita di questi beni era stato concepito solo

come *extrema ratio*, nei soli casi in cui era impossibilitata la destinazione o il trasferimento per pubblico interesse; e in secondo luogo, destinatario della vendita non era certo "il miglior offerente", come previsto dal cosiddetto decreto sicurezza, ma un ente pubblico, coerentemente con le finalità proprie e quelle espresse dal valore di sintesi della pubblica utilità;

la legge n. 109 del 1996 sul riuso sociale dei beni, in oltre 20 di vigenza, ha consentito ad oltre 720 realtà tra associazioni e cooperative di gestire i beni confiscati alle mafie in maniera pluralistica, e tenendo insieme l'esigenza di restituire quei beni alle comunità e di produrre, al tempo stesso, una economia sana, partendo dal lavoro pulito; al contrario, le disposizioni introdotte da questo Governo, attraverso la vendita diretta ai privati, rischiano ora di "restituire" quei beni confiscati proprio ai precedenti proprietari, anche alla luce del fatto che la criminalità organizzata opera quotidianamente attraverso prestanome e riciclaggio di denaro;

sui beni confiscati il problema vero è quello di alimentare il fondo, istituito su proposta PD, per consentire agli enti locali di avere a disposizione le risorse necessarie per utilizzare gli immobili confiscati,

impegna il Governo:

1) a rilanciare lo strumento del patto urbano per la sicurezza, e a promuovere e finanziare la stipula in tutto il Paese di questi patti integrati tra i vari soggetti locali;

2) al raggiungimento dell'obiettivo del completamento della pianta organica per le forze dell'ordine dei comparti sicurezza e soccorso pubblico nell'arco dei prossimi 5 anni così come di 5 anni è stata la pianificazione delle assunzioni straordinarie pianificate con il Governo precedente, anche tramite il rafforzamento delle strutture di formazione dei nuovi assunti, anche al fine di accelerare il ringiovanimento dell'età media degli operatori;

3) a confermare, al fine di continuare l'opera di investimento sul miglioramento delle condizioni contrattuali del comparto, l'aumento corrisposto nell'ultimo contratto triennale, di circa 104 euro medi mensili netti, anche nel nuovo contratto triennale, e a defiscalizzare la parte accessoria della retribuzione, caratteristica molto significativa per le forze dell'ordine, come per esempio nel caso degli emolumenti corrisposti per le ore di servizio straordinario;

4) nell'ottica di una maggior capacità preventiva, a programmare la costituzione in ogni Questura ed in ogni comando provinciale dei Carabinieri di un nucleo speciale per rapine e furti in appartamento, dedicato esclusivamente alla prevenzione ed alla repressione di tali reati, a forte impatto sociale, proprio per ribadire l'esclusiva prerogativa dello Stato nella tutela della sicurezza pubblica e nella tutela dell'integrità fisica delle persone, delle famiglie e dei loro patrimoni;

5) a rilanciare politiche coordinate e finanziate per la riqualificazione delle periferie, come per il bando del 2015, con un programma poliennale della durata di dieci anni, in modo tale da allestire un vero e proprio programma con continuità di finanziamenti e obiettivi. La promozione di un tale programma può consentire investimenti per 25-30 miliardi di euro in dieci anni. Le città italiane hanno bisogno di obiettivi e programmazione coordinata a livello nazionale e locale;

6) ad istituire un apposito fondo, con risorse adeguate, destinato alle politiche di integrazione ed educazione, quale strumento principale per la lotta alla dispersione scolastica al fine di accompagnare i giovani, sin dalla primissima scolarizzazione, con un adeguato sostegno e così riducendo gli altissimi costi individuali e sociali in termini di emarginazione sociale ed incremento della delinquenza minorile;

7) a rivedere le norme che di fatto smantellano il codice degli appalti e il ruolo e la funzione dell'Autorità anticorruzione come elemento caratterizzante di regolazione, indirizzo e prevenzione per il contrasto alla corruzione e all'infiltrazione delle mafie negli appalti e ad adottare, contestualmente, urgenti iniziative di rilancio e rafforzamento della stessa Autorità;

8) per quanto di competenza, ad assicurare, sul delicato tema della prescrizione, alla giurisdizione, tempi congrui allo svolgimento delle attività di accertamento dei fatti di reato e a garantire la ragionevole durata del processo, provvedendo, anche in sede di rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari a seguito delle nuove assunzioni, a porre particolare attenzione alla destinazione di un maggior numero, proporzionalmente adeguato rispetto agli effettivi fabbisogni di

organico, di nuovi magistrati per le funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, per quella di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e per le funzioni semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado;

9) a puntare, percorrendo tutte le strade opportune e assecondando i relativi processi decisionali e predisponendo gli strumenti e le risorse necessari, sulla Procura europea antiterrorismo e criminalità organizzata transnazionale;

10) a prevedere il ripristino della dotazione finanziaria del Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale per ciascuno degli anni 2019-2021 e a garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva a provvedere in tempi celeri a proseguire, nel solco di quanto già avviato dai precedenti Governi di centrosinistra, con le riforme che rendano più celere ed efficiente la giustizia civile;

11) a procedere in tempi certi al rafforzamento ed efficientamento della distribuzione e allocazione delle risorse umane per gli organici amministrativi e per il personale della magistratura anche, eventualmente, prevedendo delle *task force* specifiche per le procure e tribunali con carichi eccessivi di lavoro;

12) a prevedere adeguati investimenti per procedere alla manutenzione, all'ammodernamento nonché all'aumento dei tribunali di ogni ordine e grado;

13) a istituire, da subito, non solo a livello nazionale ma anche nei territori più esposti alla penetrazione mafiosa, un tavolo permanente di coordinamento tra polizia giudiziaria, magistratura e servizi di *intelligence* quale importante strumento, a livello nazionale, di condivisione e valutazione delle informazioni, prevenzione e contrasto delle azioni criminali delle mafie, "casa dell'antimafia";

14) a intervenire per sostenere economicamente i progetti di Comuni e di enti locali per il riutilizzo degli immobili confiscati alle mafie e a tornare a rendere residuale la possibilità di vendita dei beni confiscati alle mafie escludendo la vendita diretta ai privati, salvaguardando così la gestione pluralistica e la destinazione per pubblico interesse di questi beni.

(1-00128)

Interrogazioni

STABILE - *Ai Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie*. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

con il decreto del commissario straordinario n. 329 del 24 aprile 2019 in materia di servizio di trasporto intraospedaliero di pazienti a favore dell'azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste (area ex AOUTS), si è preso atto formalmente della risoluzione unilaterale ed anticipata del contratto attivata dalla società Rekeep SpA e si è altresì dato atto dell'intervenuto scorrimento della graduatoria di merito e conseguente affidamento del servizio al secondo operatore economico utilmente posizionatosi, il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra consorzio Fhocus home care united services di Trieste e Coopservice società cooperativa per azioni di Reggio Emilia, per il periodo dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2020;

l'affidamento, come chiaramente emergente dagli atti di gara e dello schema d'offerta sottoscritto dalle partecipanti, era ed è da intendersi a misura, ovvero per consumo effettivo, per trasporti a tratta effettivamente erogati all'interno delle pertinenze aziendali dell'ospedale Maggiore e del nosocomio di Cattinara, nei giorni feriali in orario diurno;

per l'esecuzione dei trasporti sono sorte più difficoltà del previsto e ne è stato quindi effettuato un numero inferiore rispetto a quanto ipotizzato, e, visto che agli operatori andava comunque garantita una retribuzione oraria, la società ha avuto delle uscite superiori rispetto alle entrate preventivate;

il Fhocus consorzio e Coopservice hanno dato la disponibilità all'azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste a svolgere il servizio per i 20 mesi restanti nella consapevolezza dei bisogni dei pazienti, pur in presenza di un importo proposto inferiore di quasi il 35 per cento rispetto all'importo di gara, che era stato proposto nel 2016;

questa riduzione ha rappresentato anche una minore necessità di operatori, e non ritenendo possibile scegliere tra i lavoratori, né licenziare nessuno, le società hanno optato nel ripartire il monte ore restante di 700 ore settimanali fra i 35 lavoratori, la maggior parte dei quali avrebbe percepito un totale netto di circa 400 euro al mese;
la maggior parte dei dipendenti di Rekeep SpA, a seguito del recesso unilaterale del contratto, si è vista costretta a non accettare la proposta fatta da Fhocus consorzio e Coopservice, in quanto troppo penalizzante economicamente rispetto al precedente trattandosi di una proposta di drastica riduzione del monte ore lavorativo con conseguente riduzione degli stipendi, che avrebbe portato i lavoratori a non poter più far fronte al sostentamento delle proprie famiglie a causa di un reddito al di sotto della soglia di sopravvivenza;
l'auspicio di trovare una soluzione adeguata e dignitosa per i barellieri degli ospedali di Cattinara e Maggiore, procedendo attraverso l'assunzione pubblica, *ex* art. 16 della legge n. 56 del 1987, da parte dell'azienda sanitaria, non ha trovato conferme e il fatto che la quasi totalità del personale non abbia accettato di essere assorbito dal raggruppamento di imprese, formato da Fhocus e Coopservice, ha determinato una situazione di disservizio inaccettabile nei confronti dei cittadini, oltre che degli operatori sanitari. Infatti, il cambio repentino di appalto ha oggettivamente creato a tutti difficoltà operative per cui, al fine di garantire il servizio, l'azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste ha provveduto ad assicurare il servizio mediante personale addetto alle pulizie e operatori sociosanitari dei servizi territoriali ed ospedalieri affiancati da tirocinanti assunti tramite progetti nazionali e regionali ("Garanzia Giovani"), in attesa che la ditta subentrante arrivi a garantire l'attività in completa autonomia;
risulta evidente come il nuovo personale non sia effettivamente formato per svolgere tali incarichi, oltre al fatto che gli operatori sociosanitari svolgono il servizio durante il proprio orario di lavoro, sottraendo tempo all'assistenza o addirittura lavorando durante le giornate di riposo,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, per quanto di loro competenza, siano a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le valutazioni in merito alla tutela della salute dei pazienti degli ospedali di Cattinara e Maggiore, in merito alla tutela dei lavoratori ai quali non è stata garantita continuità lavorativa e in merito alla formazione dei nuovi assunti, anche con riferimento a eventuali violazioni della normativa sull'obbligo di riposo dei lavoratori;
se non ritengano di rivedere la normativa sugli appalti, considerato che quanto esposto può determinare condizioni insostenibili per i lavoratori, i quali invece dovrebbero vedersi garantite alcune clausole sociali, previste dai contratti collettivi.
(3-00828)
FERRAZZI, SBROLLINI, D'ARIENZO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
è di queste ore la notizia che Alitalia ha deciso di ridurre l'offerta del trasporto aereo riducendo l'offerta sulla tratta che collega Venezia e Roma;
dei tre voli mattutini, quello intermedio adesso è operativo solo a giorni alterni, così come uno dei due voli serali;
le giustificazioni che l'azienda adduce a tale scelta da un lato vengono collegate alla necessità di garantire la sostenibilità economica del servizio, dall'altro alla possibilità di scelte alternative che i viaggiatori possono compiere comunque per il viaggio di andata e ritorno in giornata;
considerato che:
tale riduzione dell'offerta dei trasporti aerei nella tratta Venezia-Roma va a sommarsi alla riduzione di offerta del trasporto ferroviario decisa da Trenitalia a dicembre 2018 sempre sulla stessa tratta ed anche le giustificazioni date in quell'occasione da parte della compagnia di trasporti ferroviari somigliano molto a quelle date dalla compagnia di trasporto aereo;
il 10 dicembre 2018, contestualmente all'entrata in vigore del nuovo orario di Trenitalia, è stata soppressa la corsa "Frecciarossa no-stop" Venezia-Roma delle ore 6.06, con arrivo a Roma Termini alle ore 9.30. Il treno *super* veloce, con ripartenza da Termini alle ore 17.30, non prevedeva alcuna

sosta nelle stazioni intermedie, comprese Bologna centrale e Firenze Santa Maria Novella ed era sempre pieno di viaggiatori;
in luogo del Frecciarossa senza fermate intermedie, è stata prevista una corsa del Frecciargento, peraltro a capienza inferiore, che parte da Venezia alle ore 6.25 e che arriva a Roma alle ore 10.10, facendo tappa nelle stazioni di Bologna e di Firenze. Oltre alla ritardata partenza si incrementa significativamente il tempo di percorrenza;
il treno "Frecciarossa no-stop" Venezia-Roma ha sempre rappresentato un utile e necessario servizio per quanti hanno la necessità di raggiungere Roma nella prima mattinata;
ancora non è stato progettato e realizzato il tratto ad alta velocità Padova-Bologna, che risulta essere l'unico nelle direttrici Venezia-Salerno e Torino-Salerno a non avere questa caratteristica,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative intenda assumere per pervenire al ripristino del livello di servizio di trasporto aereo e ferroviario, offerto rispettivamente da Alitalia e Trenitalia, per la tratta che collega Venezia e Roma.
(3-00829)
LANNUTTI, PESCO, DI NICOLA, LEONE, NATURALE, FENU, AGOSTINELLI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
il decreto-legge n. 99 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 2017, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA, presentato il 25 giugno 2017 dal Governo *pro tempore* Gentiloni, è stato oggetto di eccezione di incostituzionalità per violazione del principio di uguaglianza nei confronti delle vittime dei dissesti bancari privati di ogni azione risarcitoria, senza alcuna motivazione plausibile; in occasione del subentro di UBI a CariFerrara, CariChieti e Banca Marche, diversi tribunali hanno sancito la responsabilità risarcitoria della banca subentrante, e la questione è allo scrutinio della Corte costituzionale;
giova ricordare che il gruppo Intesa Sanpaolo ricevette dallo Stato 5,2 miliardi di euro *cash* (4,8 per tenere invariati i propri livelli di patrimonio e 400 milioni come garanzia immediata per alcuni crediti acquistati che rischiano di andare in difficoltà), oltre ad una garanzia pubblica di 12 miliardi di euro per coprire oltre 10 miliardi di crediti deteriorati e 1,7 per le partecipazioni (Arca Sgr, Bim-Banca Intermobiliare) che il gruppo Intesa rifiutava di acquisire, ossia gli attivi a carico della *bad bank* gestiti dai commissari liquidatori, quale premio per la chiusura di 600 filiali ed esuberi per 4.000 unità su base volontaria, con altri 1,28 miliardi (esenti da imposte) al fondo esuberi;
rilevato che:
nei giorni scorsi e dopo quattro anni di indagini, i pubblici ministeri Gianni Pipeschi e Luigi Salvadori della Procura di Vicenza, nel processo che riguarda l'ex presidente della Banca Popolare di Vicenza (BpVi) Gianni Zonin e gli ex amministratori delegati Giuseppe Zigliotto, Emanuele Giustini, Andrea Piazzetta, Paolo Marin e Massimiliano Pellegrini, hanno avanzato la richiesta di archiviazione per 15 componenti del consiglio di amministrazione e 3 componenti del collegio sindacale;
mentre Banca Popolare di Vicenza scivolava lungo il piano inclinato che l'avrebbe portata al collasso, con una perdita nel solo 2016 di un miliardo e 900 milioni di euro, dall'istituto di credito vicentino, al cui vertice stava Gianni Zonin, erano partiti gli ordini di rastrellare azioni e finanziare l'acquisto delle stesse da parte dei clienti, senza che gli altri vertici apicali ne sapessero nulla. Sarebbero stati all'oscuro delle manovre che avrebbero ridotto sul lastrico 120.000 famiglie e, se anche qualcosa avevano intuito, non ci sono prove che possano attribuire a consiglieri e sindaci responsabilità penali. I magistrati affermano di non aver raccolto prove sufficienti a loro carico per dimostrare che fossero coinvolti nei reati, né che i soggetti apicali fossero a conoscenza delle ormai famose "operazioni baciate" (chi voleva un prestito, un mutuo, un fido, era costretto ad acquistare le azioni illiquide delle banca, le cui valutazioni peritali pagate dal consiglio di amministrazione avevano portato il valore a 62,50 euro), delle quali sapevano solo Zonin ed i massimi dirigenti; dall'annotazione del procuratore generale del procedimento penale 5628-15, si potrebbe evincere che quanto meno il vice presidente Andrea Monorchio conoscesse tale prassi, se non altro perché era al contempo presidente di Micoperi SpA, società che, guarda caso, in data 11 dicembre 2012, avrebbe perfezionato un finanziamento di 20

milioni di euro (in conflitto di interessi tra la propria banca di cui era vicepresidente e l'impresa debitrice di cui era presidente) per poi, una settimana dopo, in data 18 dicembre 2012, acquistare 64.000 azioni della Banca Popolare di Vicenza per un controvalore di 4 milioni euro (come si evince da un articolo di "VicenzaPiù" del 7 aprile 2018);
la stessa società Micoperi SpA avrebbe acquistato pochi mesi dopo, per un controvalore di altri 1,5 milioni di euro, 32.000 azioni di Banca Popolare di Vicenza;
considerato che:
UBI Banca è il nuovo soggetto al quale Banca d'Italia ed il commissario straordinario Roberto Nicastro regalarono 3 delle 4 "nuove" banche in risoluzione, dopo la creazione di una "cattiva" in cui furono lasciati prestiti in sofferenza svalutati a 1,5 miliardi di euro dagli originari 8,5 miliardi, operazione perfezionata a maggio 2017 al prezzo simbolico di un euro, compresa una "dote" fiscale col meccanismo delle imposte anticipate su perdite pregresse trasformate in crediti d'imposta. A distanza di un solo anno, Nicastro è stato cooptato alla vice presidenza di UBI Banca nell'assemblea del 12 aprile 2019, in uno schema di porte girevoli, nel quale chi cura gli accordi di vendita diviene, poi, dipendente dell'acquirente;
nel sito della Consob si legge che la stessa UBI Banca risulterebbe inadempiente ad 82 lodi arbitrali, in cui il collegio arbitrale Consob aveva condannato UBI ad un risarcimento verso ex azionisti di Banca Marche ed Etruria;
la *ratio* delle decisioni arbitrali di riconoscimento come soggetto passivo di UBI Banca viene evidenziata da Consob nei propri lodi: "come il Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, si deve ritenere che l'intermediario resistente, nella sua qualità di incorporante la Nuova Banca, sia succeduto nell'eventuale debito risarcitorio nei confronti delle ricorrenti per violazione delle regole di condotta da parte della Vecchia Banca nel collocamento o nella commercializzazione delle proprie obbligazioni subordinate. Ciò è conseguenza del fatto che il provvedimento di Banca d'Italia di definizione del perimetro dell'azienda bancaria oggetto di cessione ha disposto la cessione di tutte le posizioni attive e passive della Vecchia Banca con la sola eccezione di quelle espressamente escluse, tra le quali tuttavia non figura l'eventuale credito risarcitorio del cliente della Vecchia Banca che sia stato vittima di misselling nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento",
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non convengano che le norme del decreto-legge n. 99 del 2017 abbiano leso i principi costituzionali, costituendo un pericoloso precedente per successivi esoneri di responsabilità di qualsivoglia società privata, che può fare bancarotta e liberarsi dell'impresa, confidando nell'impunità patrimoniale e nel sacrosanto diritto di rivalsa;
se talune decisioni, che impediscono ai risparmiatori di avere giustizia e sacrosanti risarcimenti, non confliggano con l'articolo 3 della Costituzione, secondo il quale tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali;
se l'uguaglianza delle vittime dei dissesti bancari, privati di ogni azione risarcitoria senza alcuna motivazione plausibile, la cui continuità della responsabilità civile ha precedenti giurisprudenziali, non debba essere una priorità per il Governo del cambiamento;
se il Governo intenda esercitare verso gli acquirenti delle *good bank* i diritti legali risarcitori che riceverà per gli importi a titolo di indennizzo erogati tramite Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) agli ex azionisti ed obbligazionisti delle banche liquidate.
(3-00830)
ROSSOMANDO, IORI, PATRIARCA - *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
con la recente sentenza C-331/17 del 25 ottobre 2018, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito la non conformità della normativa italiana sul lavoro a tempo determinato per i lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche al diritto comunitario;
in particolare, la pronuncia della Corte ha interpretato il comma 5 dell'accordo quadro sul contratto di lavoro a tempo determinato, che prevede, al fine di evitare abusi, la non reiterabilità dei contratti a

tempo determinato oltre i 36 mesi, termine oltre il quale il contratto a tempo determinato si trasforma a tempo indeterminato;
tale norma attualmente non vale per i lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche: infatti, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015, il termine massimo di 36 mesi non si applica al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale, di cui al decreto legislativo n. 367 del 1996;
questo ha generato negli anni il proliferare di rapporti di lavoro a tempo determinato reiterati più e più volte, creando di fatto una sorta di "precariato a vita", di cui sono vittime le lavoratrici e i lavoratori di questo particolare settore;
la situazione del personale della fondazione Teatro regio di Torino, in particolare, vede la presenza di 44 lavoratori con contratto a tempo determinato, che fanno parte ormai da molti anni dell'organico del Regio, tanto da essere considerati lavoratori "strutturali" dalla direzione della fondazione;
anche alla luce della citata sentenza del 2018, il 20 marzo 2019 si è svolto un incontro al Ministero per i beni e le attività culturali con i sindacati nazionali di settore, durante il quale, nel ribadire il ruolo dello Stato a sostegno del settore dello spettacolo dal vivo, è stata annunciata una norma di prossima emanazione per la stabilizzazione dei lavoratori, che dovrebbe prevedere la possibilità per le fondazioni lirico-sinfoniche di effettuare concorsi a titoli per il personale a tempo determinato, sia tecnico che artistico, che riguarderà coloro che avranno maturato 36 mesi di lavoro negli ultimi 5 anni;
pur trattandosi di una previsione positiva, le organizzazioni sindacali del settore, con lettera del 24 aprile, hanno sottolineato la grave difficoltà nella quale si trovano questi lavoratori, i cui contratti a tempo determinato sono in scadenza a breve, e hanno richiesto un urgente intervento per via legislativa per evitare la paralisi del settore e l'ulteriore precarizzazione e frammentazione delle posizioni lavorative del personale a tempo determinato delle fondazioni lirico-sinfoniche;
per quanto riguarda in particolare i lavoratori a tempo determinato della fondazione Teatro regio di Torino, i contratti scadranno per la grande maggioranza a giugno 2019 e, in attesa di un intervento da parte ministeriale, rischiano di vedere la loro situazione ulteriormente peggiorata con contratti ridotti o stagionali,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario procedere con urgenza, valutata la situazione, con un intervento legislativo che regolarizzi la situazione contrattuale dei lavoratori a tempo determinato delle fondazioni lirico-sinfoniche, in ottemperanza a quanto previsto dalla sentenza della Corte di giustizia europea C-331/18 del 25 ottobre 2018;
se non ritengano inoltre necessario, negli specifici casi di imminente scadenza dei contratti di questi lavoratori, come quello dei dipendenti a tempo determinato del Regio di Torino, prevedere una moratoria dell'attuale contratto in attesa della definizione di un intervento legislativo, che gli interroganti ritengono che debba essere imminente, si porrà in atto per la stabilizzazione del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche.
(3-00831)
ROSSOMANDO, IORI, PATRIARCA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. -
Premesso che:
con l'articolo 16 della legge n. 240 del 2010, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", è stata introdotta l'abilitazione scientifica nazionale, un'attestazione che certifica la qualificazione scientifica del personale docente universitario e che costituisce requisito necessario per l'accesso alle cattedre di prima e seconda fascia (ordinari e associati);
la durata dell'abilitazione, inizialmente fissata a 4 anni, è stata aumentata a 6 anni (art. 14 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014) e contestualmente è stata modificata anche la modalità di indizione delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione, non più a cadenza annuale ma "a sportello", ossia senza scadenze prefissate;
a causa della sporadica indizione di concorsi locali nel corso di questi anni, non sufficienti ad

assorbire, se non in minima parte, i circa 31.000 abilitati delle annualità 2012 e 2013, prossimi alla scadenza, costoro vedranno a breve vanificare l'attestazione senza aver avuto la possibilità di ottenere una cattedra;
l'abilitazione scientifica nazionale è ad oggi l'unico strumento di avanzamento di carriera nel caso dei ricercatori già strutturati (a tempo indeterminato) ed è l'unico titolo da far valere in sede concorsuale da personale docente precario, ossia borsisti, assegnisti e personale non strutturato,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno valutare l'ipotesi di eliminare la scadenza dell'abilitazione scientifica nazionale, unica modalità per la partecipazione alle procedure concorsuali dei docenti universitari, e comunque di prevedere con urgenza una proroga della validità delle abilitazioni di prossima scadenza, al fine di dare la possibilità a quanti stanno già esercitando l'insegnamento di ottenere la stabilizzazione, per scongiurare il grande numero di richieste di conferma e di nuove domande ed eventuali ricorsi al Tar.
(3-00832)
FERRARA, PETROCELLI, MAIORINO, LANNUTTI, ORTIS, AIROLA, MARILOTTI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
le consegne di bombe aeree prodotte a Domusnovas (Sud Sardegna) dalla RWM Italia SpA all'Arabia saudita proseguono in esecuzione di accordi pluriennali di vendita autorizzati nel corso del 2016 dal Governo Renzi, verosimilmente inseriti in un più ampio contesto di contratti quadro di fornitura stipulati tra imprese comunitarie e la stessa Arabia saudita, Paese impegnato in un conflitto armato formalmente in linea con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, pertanto senza che si configuri una formale violazione dell'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, della legge 9 luglio 1990, n. 185;
la risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2016 (2016/2515 - RSP), che chiedeva all'Unione europea di imporre un *embargo* sulle armi all'Arabia saudita "tenuto conto delle gravi accuse di violazione del diritto umanitario internazionale da parte di tale paese nello Yemen e del fatto che il continuo rilascio di licenze di vendita di armi all'Arabia Saudita violerebbe pertanto la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'8 dicembre 2008", non è stata ritenuta sufficiente dall'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA)del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad accertare le gravi violazioni dei diritti umani *ex* art. 1, comma 6, lettera *d)*, che avrebbero potuto costituire un fattore ostativo al rilascio delle autorizzazioni;
successivamente, il Parlamento europeo ha ribadito questa posizione approvando altre due risoluzioni nel novembre 2017 (2017/2849 (RSP)) e ottobre 2018 (2018/2853 (RSP));
premesso, altresì, che:
l'articolo 15 della legge n. 185, al comma 1, prevede, per le autorizzazioni rilasciate *ex* artt. 9, 10-*bis* e 13 della medesima norma, la sospensione provvisoria degli effetti possa attuarsi solo "quando vengano a cessare le condizioni prescritte per il rilascio";
non potendo accedere alla contrattistica relativa alle attuali consegne, in quanto secretata, non si può verificare, con certezza, se tali condizioni siano venute meno e conseguentemente se sia giustificabile la sospensione provvisoria di cui all'articolo 15;
premesso, inoltre, che:
il Trattato internazionale sul commercio di armamenti (Arms trade treaty, ATT), ratificato dall'Italia il 2 aprile 2014, stabilisce all'articolo 7, comma 7, che, qualora, a seguito dell'iniziale concessione di un'autorizzazione all'esportazione di materiali d'armamento, uno Stato esportatore venga a conoscenza di nuove informazioni rilevanti, esso possa rivalutare la suddetta autorizzazione dopo eventuali consultazioni con lo Stato importatore;
nell'aprile 2018, l'associazione per i diritti umani yemenita "Mwatana" e le europee "European center for constitutional and human rights", "Rete italiana per il disarmo" e "Osservatorio permanente sulle armi leggere" hanno presentato alla Procura di Roma una denuncia penale a carico dei dirigenti di RWM Italia e di alcuni funzionari dell'Unità UAMA accusandoli di complicità nell'attacco aereo dell'8 ottobre 2016 su Deir Al-Hajari che uccise sei civili;
lo scorso 28 agosto 2018 il gruppo di esperti sullo Yemen dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ha

denunciato i crimini di guerra in Yemen, riferendosi ai bombardamenti da parte dell'Arabia saudita, messi in atto anche utilizzando le bombe aeree prodotte dalla RWM Italia in Sardegna;
lo scorso novembre 2018 l'organizzazione "Save the Children" ha denunciato che, dall'inizio dell'intervento militare della coalizione a guida saudita, 85.000 bambini yemeniti sotto i cinque anni sono morti per fame o malattie gravi;
considerato che:
il punto 13 del contratto di governo, relativo all'immigrazione, prevede anche la necessità di "bloccare la vendita di armi ai Paesi in conflitto";
l'11 settembre 2018 il vicepremier Luigi Di Maio ha dichiarato: "non vogliamo continuare ad esportare armi verso Paesi in guerra o verso altri Paesi che, a loro volta, potrebbero rivenderle a chi è coinvolto in un conflitto bellico";
il 28 dicembre il Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa di fine anno, ha affermato che il Governo "sicuramente non è favorevole alla vendita di armi all'Arabia Saudita" per il ruolo che il Paese svolge nella guerra in Yemen e che "si tratta solamente di formalizzare questa posizione e di trarne delle conseguenze",
si chiede di sapere se la legge 9 luglio 1990, n. 185, non fornisca sufficiente copertura legislativa per procedere alla sospensione prevista dall'articolo 15, nel rispetto dei valori fondanti della stessa legge n. 185, della posizione comune europea 2008/944/PESC del Consiglio dell'8 dicembre 2008 e del Trattato internazionale sul commercio di armamenti.
(3-00833)
VITALI, GALLIANI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. - Premesso che:
la lega nazionale professionisti B, più comunemente nota come lega B o con la sigla LNPB, è l'organo che gestisce il campionato italiano di calcio di serie B, ovvero il secondo livello della piramide calcistica nazionale, il campionato primavera 2 e la supercoppa primavera 2. Fondata nel 2010, la lega B ha sede a Milano;
il consiglio direttivo della lega nazionale professionisti serie B, riunito il 14 maggio 2019, vista la sentenza pubblicata il 13 maggio 2019 dal tribunale federale nazionale, immediatamente esecutiva, relativa all'unione sportiva città di Palermo, ha deliberato all'unanimità di procedere con le partite dei *playoff* con le date già programmate lo scorso 29 aprile;
in conformità al dispositivo si procede al completamento delle retrocessioni, di cui tre già avvenute sul campo in data 11 maggio 2019 (Foggia, Padova, Carpi) e la quarta (Palermo) decisa dalla giustizia sportiva. Il tutto annullando la disputa dei *play out*, che avrebbero permesso al Foggia calcio, attualmente, di disputare lo spareggio salvezza contro la Salernitana;
modificare le regole a torneo concluso è a parere degli interroganti di una gravità inaudita e senza precedenti, e dimostra una gestione rigida e, per tale ragione, è inopportuno condannare ulteriormente il Foggia calcio, che ha già subito una penalizzazione di 6 punti, che ha pregiudicato una salvezza comunque raggiunta sul campo;
il sindaco della città di Foggia ha dichiarato di essere letteralmente indignato per un comportamento che calpesta i tifosi, la società ed una comunità sportiva, che in questo campionato è stata tra le più importanti, anche in termini economici, per la serie B;
giova ricordare, oltretutto, che la lega l'estate 2018 ha lasciato trascorrere quasi un mese prima di decidere con quante squadre dovesse disputarsi la serie B. Oggi, invece, ha impiegato appena qualche ora per stracciare le regole ed annullare i *play out*, stabilendo chi debba essere favorito e chi danneggiato dalla sentenza con la quale il tribunale federale ha disposto la retrocessione del Palermo,
si chiede di sapere:
se il Governo intenda fare luce su una vicenda che appare estremamente indefinita e sugli eventuali interessi che vi si celano;
se, alla luce di quanto premesso, non ritenga le dimissioni del presidente della lega di serie B un atto opportuno e doveroso.
(3-00835)
RAMPI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione*

internazionale. - Premesso che, a parere dell'interrogante:
va riconosciuto nell'Unione europea e nelle sue istituzioni un primo nucleo costitutivo di quegli Stati uniti d'Europa, cui miravano Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi con il loro progetto federalista. In questo quadro è necessario il completamento del progetto di allargamento dell'Unione europea, con l'inclusione dei popoli del Mediterraneo, che intraprendano la via della democrazia e dell'affermazione dello Stato di diritto;
va valutata con la massima attenzione la richiesta di ingresso della Turchia, Paese associato dal 12 settembre 1963 e candidato dall'11 dicembre 1999, in un negoziato di adesione che ha avuto inizio il 3 ottobre 2005 e che, da allora, è colpevolmente stagnante, in violazione della regola della buona fede. L'inclusione di questo grande Paese nell'Unione è fondamentale per il processo federativo delle varie espressioni politiche, religiose e culturali, aperte al mondo;
considerato che, a giudizio dell'interrogante:
occorre elevarsi al di sopra delle contingenze e delle convenienze immediate, dei particolarismi e degli egoismi nazionali, rimuovendo i veti frapposti al negoziato di adesione della Turchia all'Unione europea. I veti all'esame dei capitoli negoziali, sin qui opposti, contraddicono il fine stesso della costituzione dell'Unione europea, che è di includere nel proprio seno i popoli d'Europa, che ne facciano richiesta, per condividere un grande progetto di libertà e di democrazia. Quei veti rappresentano un inaccettabile regresso dalla dimensione comunitaria ad una di mero livello interstatale, foriera di conflitti e ricatti, che paralizzano il progetto politico europeo, che è anche progetto di libertà, di democrazia, di apertura al futuro. Occorre invece salvaguardare lo scopo stesso delle istituzioni comuni, censurando la linea di condotta, sin qui seguita dagli organi dell'Unione verso la Turchia, nell'ambito della logica della cooperazione interstatale o, peggio, dello scambio utilitaristico, a discapito dei diritti umani e della possibilità del dissenso interno di appellarsi all'alto patrocinio delle istituzioni europee;
i capitoli 23, su "sistema giudiziario e diritti fondamentali", e 24, su "giustizia, libertà e sicurezza", sono stati oggetto della disponibilità, espressa ancora il 7 marzo 2016 dal capo *pro tempore* del Governo turco, a porre immediatamente sotto scrutinio la situazione interna del Paese; non aver raccolto questa disponibilità rende oggi particolarmente inefficaci le possibilità di intervento, ed anche solo di parola, dell'Unione in ordine alle criticità della situazione delle libertà fondamentali, laddove, raccogliendone la sfida, si potrebbe procedere alla verifica dei "Criteri di Copenhagen" ai fini dell'adesione della Turchia all'Unione europea,
si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Governo in merito alla richiesta al Consiglio europeo della riapertura dei capitoli 23 e 24 nel negoziato di adesione della Turchia all'Unione europea, al fine di promuovere un *engagement* del Governo turco direttamente sui singoli *dossier* (libertà di stampa, informazione, indipendenza del potere giudiziario, Stato di diritto) che possano assicurare un saldo ancoraggio europeo alla penisola anatolica ed un trattamento umano, secondo *standard* europei, a chiunque vi si trovi.
(3-00836)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

DI PIAZZA, LEONE, CAMPAGNA, NOCERINO, MOLLAME, TRENTACOSTE, RUSSO, LANNUTTI, TURCO, LOREFICE, GIARRUSSO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. - Premesso che:
in data 13 maggio 2019 il tribunale federale nazionale (TFN) della FIGC (Federazione italiana gioco calcio) ha sanzionato il Palermo Calcio, *club* della serie B italiana che si trovava in terza posizione e in diritto di disputare i *playoff* per la promozione in serie A, richiedendo l'ultimo posto in classifica e determinandone così la retrocessione in serie C, per presunti illeciti amministrativi consumatisi tra il 2014 e il 2017 dalla vecchia proprietà del *club*, dichiarando nel contempo inammissibile il procedimento nei confronti dell'ex presidente Maurizio Zamparini, per il quale la procura aveva chiesto 5 anni di inibizione con richiesta di radiazione;
in data 14 maggio 2019 il consiglio direttivo della lega nazionale professionisti serie B, composto da Oreste Vigorito (presidente del Benevento), Paolo Rossi (Cremonese), Giovanni Vrenna (Crotone),

Stefano Bonacini (Carpi), Marco Mezzaroma (Salernitana), Massimiliano Santopadre (Perugia) e Daniele Sebastiani (presidente del Pescara), si è riunito per discutere come gestire l'esito della sentenza di primo grado del TFN per cui il Palermo calcio aveva tempestivamente annunciato ricorso;
il consiglio ha deciso di rendere esecutiva la sentenza di primo grado ai danni del Palermo deliberando "all'unanimità di procedere con le partite dei *playoff* con le date già programmate lo scorso 29 aprile. In conformità al suddetto dispositivo procede al completamento delle retrocessioni, di cui tre già avvenute sul campo in data 11 maggio 2019 (Foggia, Padova, Carpi) e la quarta (Palermo) decisa dalla Giustizia sportiva";
alla luce della decisione, si stabiliva dunque che al posto del Palermo avrebbe avuto accesso ai *playoff* per andare in serie A il Perugia in quanto quarto classificato, mentre per quanto riguarda i *playout* per stabilire le squadre da retrocedere non si sarebbero disputati, salvando così direttamente la Salernitana e il Venezia, condannando invece il Foggia alla retrocessione insieme al Palermo;
considerato che:
il "sistema calcio", da uno studio effettuato nell'aprile 2018 ha un valore di costo pari a 4 miliardi e 257,9 milioni di euro. Il 73 per cento di tale ammontare (equivalente a 2,6 miliardi di euro) è merito dei campionati professionistici, che quindi più di tutti incidono sulla formazione dei costi, mentre il 21 per cento (913 milioni di euro) è generato dal calcio dilettantistico o giovanile. La restante percentuale (pressoché 220 milioni) è conseguenza dei ricavi della FIGC e delle varie leghe calcistiche, contribuendo per un percentuale pari al 7 per cento alla crescita del PIL;
gli occupati direttamente nel settore sono 40.000 e l'indotto economico generato è stimato in 18,1 miliardi di euro. Lo Stato guadagna in termini fiscali e previdenziali 14,4 miliardi di euro. Negli ultimi 10 anni l'ammontare della contribuzione fiscale e previdenziale del sistema calcio è stato pari a 10,2 miliardi di euro,
si chiede di sapere:
se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza dei fatti descritti e se intenda attivare tutte le interlocuzioni del caso con il Coni e le sue federazioni al fine di valutare: se possa configurarsi un conflitto d'interessi per alcuni componenti del consiglio direttivo della lega nazionale di serie B relativamente ad alcune decisioni prese; se vi siano state discriminazioni rispetto al trattamento riservato ad altre squadre coinvolte in episodi simili; se siano state commesse irregolarità che abbiano minato il regolare svolgimento del campionato; se la tempistica e le modalità di adozione delle decisioni della lega risultino congrue anche alla luce dei noti presunti illeciti imputati all'ex presidente del Palermo calcio Zamparini; se sia conforme alla normativa vigente la responsabilità della società per un illecito imputabile unicamente a un proprio dirigente;
se ritenga opportuno assumere iniziative, per quanto di propria competenza, al fine di salvaguardare l'indotto economico, la dignità della città e dei suoi tifosi, i valori dello sport e il regolare svolgimento del campionato in corso;
se non si reputi necessario intraprendere iniziative legislative volte a garantire la massima trasparenza nelle decisioni che vengono adottate dai consigli di lega, con il contributo di parti coinvolte direttamente o indirettamente.
(3-00834)
ZANDA, PINOTTI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. - Premesso che:
da notizie pubblicate nella giornata di mercoledì 15 maggio 2019 sul quotidiano "la Repubblica" si è appreso che il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe fatto pressioni, intimando, con un atto che non ha precedenti nella storia repubblicana, che i quattro vice direttori attualmente in carica (due al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, uno all'Agenzia informazioni e sicurezza interna e uno all'Agenzia informazioni e sicurezza esterna) rassegnino "volontariamente" le proprie dimissioni, portando di fatto all'azzeramento completo dell'intero quadro del vertice operativo dei servizi segreti italiani;
tali fatti, se confermati, appaiono di una gravità assoluta, prevedendo l'applicazione di un sistema di rigido *spoyl sistem* e di una vera e propria lottizzazione politica applicata al sistema di *intelligence*, cui è affidata la sicurezza del nostro Paese, un bene supremo di tutti gli italiani e non appannaggio dei

singoli partiti;
un simile comportamento rischierebbe peraltro non solo di mettere in discussione l'efficienza operativa dei nostri sistemi di *intelligence* in un momento delicatissimo, ma anche di distruggere la loro credibilità nel prezioso reticolo informativo internazionale, che trova i suoi fondamenti nella professionalità, nell'indipendenza e nell'assenza di interessi politici nei vertici dei servizi segreti dei Paesi cui l'Italia è collegata;
a parere degli interroganti, è una questione sulla quale non possono sussistere dubbi né opacità e, quindi, da chiarire con assoluta immediatezza, alla luce del fatto che la democrazia italiana si regge proprio sulla certezza di indipendenza degli organi vitali deputati a garantire la sicurezza,
si chiede di sapere:
se i fatti riportati corrispondano al vero e, in caso affermativo, se il Presidente dei Consiglio dei ministri intenda revocare la richiesta di dimissioni;
quali iniziative urgenti intenda adottare per assicurare nel più breve tempo possibile che le nomine dei direttori e dei vice direttori del sistema di sicurezza italiano rispondano sempre a criteri di efficienza operativa e non siano mai assoggettate alle logiche della lottizzazione politica.
(3-00837)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ROJC - *Al Ministro per i beni e le attività culturali*. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
la direzione della fondazione Arena di Verona avrebbe manifestato, con una lettera trasmessa a marzo 2019 ai singoli lavoratori, l'intenzione di prelevare, direttamente dalle buste paga dei dipendenti in forza negli anni 2014-2015, del denaro, dichiarato illegittimamente percepito da un verbale del Ministero dell'economia e delle finanze del dicembre 2017;
la comunicazione verbale ai sindacati dei lavoratori è arrivata solo in data 16 ottobre 2018, con ben 8 mesi di ritardo rispetto al recepimento dei rilievi del Ministero dell'economia, con grave nocumento ai diritti degli interessati, diversamente da quanto analogamente in atto nella fondazione Maggio musicale fiorentino;
quello stesso giorno, i lavoratori della fondazione Arena di Verona hanno convocato un'assemblea permanente di protesta di 24 ore presso la sala riunioni della fondazione, un'occupazione che è terminata solo nel mese di aprile;
considerato che:
la legge che viene richiamata dal Ministero dell'economia e Ministero per i beni e le attività culturali, è la n. 100 del 2010, che considera illegittime parti delle retribuzioni ricevute, qualora erogate in un contesto di bilancio aziendale in passivo, ma solo se in assenza di stipula del contratto collettivo nazionale;
da documenti ufficiali, la stipula del contratto collettivo sarebbe avvenuta il 27 luglio 2012, facendo così decadere la norma restrittiva addotta dal Ministero dell'economia nella sua richiesta;
la direzione della fondazione Arena di Verona, pur avendo da subito manifestato la propria contrarietà ai rilievi dei Ministeri circa la restituzione da parte dei lavoratori delle somme percepite, e pur avendo prodotto una prima memoria di difesa, nella quale sostiene che tali erogazioni sono diritti acquisiti, nelle lettere individuali del marzo scorso chiede di fatto la restituzione di tali somme, seppur giustificando l'invio al fine di "interrompere i termini della prescrizione (…) ipotizzando un prosieguo legale con ricorsi giudiziari presentati dai dipendenti";
dopo il pronunciamento della fondazione, il sindaco di Verona ha assicurato il proprio impegno per bloccare la richiesta di restituzione, impegno che è stato ribadito successivamente anche dal direttore generale della fondazione;
da parte loro, le segreterie provinciali Cgil, Uil e Fials hanno creato un collegio legale unitario, formato da tre avvocati, che si stanno adoperando con azioni di opposizione, al fine di evitare la restituzione di tali somme;
secondo alcune interpretazioni giuridiche, l'azione di restituzione si pone come atto richiesto dalle autorità di controllo, anche avallato dalla stessa Avvocatura dello Stato, interpellata in merito all'obbligatorietà dell'azione di ripetizione;

i lavoratori coinvolti sono circa 700, 250 fissi e 450 stagionali e, se confermata, la restituzione potrebbe costare agli stessi lavoratori migliaia di euro, andando così ad incidere pesantemente sulla loro retribuzione già ingiustamente tagliata nel passato triennio, a seguito del piano di risanamento economico;
da mesi, le organizzazioni sindacali di categoria chiedono un incontro al Ministero per i beni culturali per risolvere tale questione;
tenuto conto che i bilanci della fondazione Arena di Verona sono proposti dal sovrintendente, valutati artisticamente e contabilmente dai consiglieri nominati dai soci istituzionali, analizzati dal collegio dei revisori dei conti, il cui presidente è nominato dalla Corte dei conti, certificati da un'azienda terza di revisione contabile e che la verifica degli stessi da parte dei medesimi organi di controllo dopo molti anni non può conseguire ricadute sui lavoratori che in buona fede hanno ricevuto al tempo quanto stabilito dal loro contratto di lavoro,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti e se non intenda assumere iniziative di propria competenza volte a risolvere il contenzioso, anche attraverso l'avvio di un tavolo di concertazione con la fondazione Arena di Verona e le organizzazioni sindacali, perseguendo una soluzione condivisa che tuteli i diritti acquisiti, la professionalità e la dedizione dei lavoratori del settore.
(4-01670)
LANNUTTI, LEONE, VONO, PELLEGRINI Marco, CASTELLONE, BOTTO, ANGRISANI, NATURALE - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
attualmente gli enti privati che gestiscono la previdenza, anche complementare, e l'assistenza dei liberi professionisti, ovvero le cosiddette casse previdenziali private, regolate dal decreto legislativo n. 509 del 1994 e dal decreto legislativo n. 103 del 1996, ammontano a 20;
le casse previdenziali private, secondo quanto riferito nell'"VIII Rapporto dell'Associazione degli enti di previdenza privati (ADEPP) sulla previdenza privata relativo all'anno 2018", rappresentano oltre un milione e mezzo di professionisti, ovvero "una realtà complessa (...), che coniuga l'autonomia privata degli Enti stessi con la funzione pubblica esercitata", costituendo un tassello importante del sistema previdenziale italiano;
tutte le casse hanno una propria autonomia normativa, gestionale, finanziaria e contabile, sebbene sotto la stretta vigilanza dei Ministeri competenti, in modo da declinare le misure previdenziali da erogare, secondo le caratteristiche proprie della professione e della platea demografica degli iscritti. Molte casse, inoltre, erogano anche trattamenti aggiuntivi rispetto alle prestazioni per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti, come trattamenti per la maternità, trattamenti specifici in favore dei familiari degli iscritti alle casse o trattamenti assistenziali o aggiuntivi, secondo il regolamento attuativo della gestione;
la riforma pensionistica del 2011 ha ribadito l'autonomia delle casse e, nel contempo, l'obiettivo di assicurarne l'equilibrio finanziario delle gestioni;
a fronte dell'autonomia degli enti previdenziali privati, il legislatore ha previsto numerosi strumenti di vigilanza e controllo, al fine di garantire gli interessi costituzionalmente tutelati dei relativi iscritti. Tra gli strumenti di vigilanza vi è la COVIP, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, chiamata dunque a vigilare sul complessivo risparmio previdenziale, che supera i 250 miliardi di euro e riguarda circa 10 milioni tra iscritti e pensionati. Nell'ambito della previdenza complementare, la COVIP costituisce ormai da molti anni l'autorità unica di vigilanza. Con riguardo alle 20 casse professionali, che dispongono di circa 85 miliardi di euro di patrimonio (19,7 miliardi l'ENPAM, bilancio 2017) a fronte di oltre 2 milioni di iscritti, l'azione della COVIP si inserisce, invece, in un più articolato sistema di vigilanza, che coinvolge altre istituzioni. In particolare, l'art. 4 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ha attribuito alla COVIP il compito di vigilare sulla gestione finanziaria degli enti e sulla relativa composizione dei patrimoni, avuto riguardo alle competenze tecniche specialistiche maturate nella vigilanza esercitata sul risparmio previdenziale privato, nel contesto di un disegno normativo riorganizzatore, che affidava ad un regolamento interministeriale la concreta disciplina in materia di investimento delle risorse finanziarie, di conflitti di interessi e di depositario. Tale regolamento doveva essere emanato entro sei mesi

dall'entrata in vigore della normativa citata. L'*iter* per l'adozione del regolamento non si è ancora concluso. Le casse risultano quindi oggi gli unici investitori istituzionali affrancati da una regolamentazione unitaria in materia, che è invece di livello primario e secondario per i fondi pensione;

a dicembre 2018, il dottor Alberto Oliveti è stato riconfermato all'unanimità presidente ADEPP, ovvero dell'associazione che raccoglie le casse dei professionisti, che incidono per il 6 per cento sul Pil italiano, come evidenziato dall'ottavo *report* annuale sulla previdenza privata, presentato a dicembre scorso a Roma. Le casse appaiono anche dei "poltronifici", che generano compensi spesso oscuri e di difficile comprensione ad amministratori;

considerato che:

secondo il "Quadro di sintesi 2017" della COVIP su "Le politiche di investimento", "il 73 per cento dell'attivo delle Casse è di pertinenza delle 5 Casse di dimensioni più grandi (a Enpam fa capo il 25,7 per cento del totale, seguono la Cassa Forense con il 15 per cento, Inarcassa con il 13,1 per cento, Cassa dottori commercialisti con il 9,8 per cento ed Enasarco con il 9,2 per cento)" e, quindi, "le prime tre Casse raggruppano il 54 per cento del totale", mentre, sempre in riferimento all'anno 2017, "due Casse, Cassa Geometri e INPGI-gestione AGO, le prestazioni superano i contributi";

a puro titolo di esempio, il dottor Alberto Oliveti ricopre da diversi anni anche il ruolo di presidente ENPAM. Gli interroganti ritengono che i suoi compensi non siano "trasparenti": non è possibile risalire a dati recenti dell'ammontare del suo compenso annuo, in quanto non esplicitati negli ultimi bilanci dell'ENPAM e neppure individuabili dal sito della fondazione. Dati che per legge dovrebbero essere resi pubblici e che sono stati oggetto in passato di diversi atti di sindacato ispettivo, in particolare dall'interrogazione 5-03544 presentata dal deputato Michele Anzaldi il 15 settembre 2014, secondo la quale "emergono le informazioni utili a quantificare il trattamento economico per il presidente Alberto Oliveti, la cui indennità di carica si attesterebbe a quota 9.750 euro mensili lordi (117.000 euro annuali lordi), cui si aggiungono gli 82.000 euro lordi percepiti come presidente della società EnpamRe, nonché i 90.000 lordi corrispondenti al compenso per la presidenza di tre comitati consultivi di fondi di gestione immobiliari riferibili alla Fondazione Enpam. Cinque incarichi in tutto, dunque, per un totale di 658.000 euro annui lordi percepiti dallo stesso ente";

è del 19 febbraio 2019, con gli arresti di 5 persone per corruzione, tra cui il presidente e il direttore generale di ENPAPI (cassa infermieri), un imprenditore, un avvocato e un commercialista, che avrebbero pagato ai vertici dell'ente numerose tangenti in cambio dei vantaggi economici, goduti sotto forma di incarichi di consulenza conferiti loro dalle società di gestione dei fondi in cui l'ente previdenziale ha investito, che hanno fruttato compensi professionali per circa 50 milioni di euro dal 2012, l'ultimo scandalo di una lunga serie, che vede protagonisti le gestioni opache delle casse di previdenza;

per non parlare dei dubbi investimenti che mettono a rischio il risparmio previdenziale, come quello del fondo Idea Fimit Sviluppo, fondo immobiliare gestito da Dea Capital Real SGR, con la fondazione ENPAM, che il 30 giugno 2018 risulta aver acquisito 966 quote del fondo Idea Fimit Sviluppo, per un controvalore di circa 25 milioni di euro, attraverso il fondo Ippocrate (gestito da Dea) di cui è quotista unico, su un terreno soggetto ai vincoli paesaggistici all'interno del parco regionale dell'Appia antica (atto di sindacato ispettivo 4-01382 del 6 marzo 2019),

si chiede di sapere:

a fronte di una situazione attuale, che vede per le 20 casse l'esistenza di 20 consigli di amministrazione, 20 collegi sindacali con conseguenti costi di gestione, quali siano le iniziative per rendere più efficiente il sistema di vigilanza sugli enti per prevenire scandali ed abusi e se si ritenga ipotizzabile un accorpamento delle funzioni con il rigoroso divieto del cumulo degli incarichi;

quale sia, secondo le informazioni in possesso del Ministero vigilante, l'esatto ammontare dei compensi percepiti dal presidente dell'ENPAM, nonché presidente dell'ADEPP, e quali iniziative intenda eventualmente assumere il Governo per adeguare i suddetti compensi ai tetti di 240.000 euro all'anno, introdotti per i dirigenti della pubblica amministrazione, in un'ottica di risparmio ed a tutela degli iscritti;

se il Ministro in indirizzo intenda adottare iniziative per adottare un piano di riforma del settore, così come proposto nella relazione presentata il 24 maggio 2017 dalla Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti;
se non occorra imporre con urgenza alle casse che gestiscono il risparmio previdenziale e le future pensioni l'auspicato regolamento con rigidi sistemi di controllo analogo ai fondi pensione integrativi, per impedire spregiudicate operazioni che mettono a repentaglio il risparmio.
(4-01671)

GIARRUSSO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
l'amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) intende adottare un nuovo assetto organizzativo riguardante la funzione medico-legale, come è stata definita dal suo presidente, in una logica "cliente-centrica" e di "sistema aperto", integrato con il Paese, obiettivi da realizzare mediante una nuova articolazione territoriale, ottimizzata in base alle caratteristiche e ai bisogni del territorio di riferimento e si parla di "creazione di valore per l'utente", facendo riferimento ad "Assistenza ad utenti con ridotta mobilità attraverso unità mobili di servizio a domicilio";
il nuovo modello dell'ente comporterà la scomparsa delle direzioni aree metropolitane, agenzie complesse e agenzie territoriali, con centralizzazione delle attività produttive;
uno dei cambiamenti che vorrebbe realizzarsi con la determinazione presidenziale n. 150 del 30 novembre 2018, sottende alla soppressione di varie strutture medico-legali territoriali, con accentramento in sede esclusivamente provinciale delle attività oggi in esse svolte;
ad una prima analisi tale soluzione, a parere dell'interrogante, non sembra ben coniugarsi con l'asserita logica "cliente-centrica", né appare ottimizzata in base alle caratteristiche e ai bisogni del territorio di riferimento;
volendosi riferire, a titolo esemplificativo, ad una relativamente recente attività afferente all'Istituto e cioè quella relativa all'invalidità civile, ci si chiede quanto ci sia di "sociale" nel costringere assistiti invalidi, e spesso non deambulanti o affetti da gravi patologie e residenti in comuni lontani dalle sedi di "accentramento" delle attività medico-legali, a percorrere anche centinaia di chilometri per accedere alla visita. Se strutture decentrate (e purtroppo quelle oggi esistenti sono poche) consentono di affrontare i dovuti spostamenti con un determinato costo per i cittadini, che nella maggior parte dei casi versano in gravissime condizioni economiche, raggiungere la sede di visita, dopo il progettato mutamento logistico, comporterà per forza di cose un costo ancora maggiore a carico del cittadino;
va considerato anche che, quando un invalido si sposta per una visita medica, il più delle volte deve essere accompagnato. Se lo spostamento breve di un accompagnatore potrebbe non comportare spese inaffrontabili, è ragionevolmente prevedibile che esse lo diventino, raddoppiando le distanze. Analogamente, una sede distante dal luogo di residenza comporterà un maggior ricorso a congedo per ferie e questo è un altro costo per il cittadino. Senza accennare alle spese di viaggio e di vitto rese necessarie dal dilatarsi delle distanze;
quotidianamente alle sedi di visita medica per invalidi giungono decine di ambulanze, che trasportano pazienti non deambulanti o in gravissime condizioni. Ebbene, anche questo costo gravante sul cittadino dovrà necessariamente amplificarsi per l'aumentare dei tratti e dei tempi di percorrenza;
di conseguenza, in una tal situazione, lieviteranno le richieste di visita domiciliare che l'Istituto avrà il dovere di effettuare con un conseguente notevole aumento dei costi e l'altrimenti evitabile impegno di forza lavoro (medici delle commissioni, assistenti sociali, infermieri, eccetera) che graverà sull'Istituto rendendo praticamente vano il risparmio ottenuto con la riduzione dei locali e l'accentramento;
considerato che, secondo quanto risulta all'interrogante:
nella provincia di Siracusa ad oggi esistono due strutture medico-legali: l'unità operativa complessa di Siracusa e l'unità operativa semplice territoriale (UOST) di Noto;
allo stato attuale, l'utenza della sola sede INPS di Siracusa è di circa 247.000 persone, se si escludono circa 105.000 residenti nei cinque comuni (Avola, Noto, Pachino, Portopalo, Rosolini) serviti dall'agenzia complessa di Noto;
per quanto riguarda l'utenza di Noto (Portopalo di Capo Passero, Pachino, Rosolini, Noto e Avola), il

disagio derivante dall'abolizione della UOST medico-legale sarà notevolissimo, considerando le caratteristiche geografiche dell'area interessata, le vie di comunicazione esistenti, che nei mesi invernali sono spesso soggette ad interruzioni per via delle abbondanti precipitazioni, e le distanze che verrà imposto di percorrere agli invalidi,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi affinché si provveda alla revisione del piano di rinnovamento, risolvendo la problematica che grava su una quota non indifferente della popolazione costituita per di più da soggetti invalidi e ammalati;
se non ritenga piuttosto necessario un ampliamento del numero delle UOST medico-legali, lasciando attive quelle già esistenti in Sicilia in sede subprovinciale in quanto funzionali, efficienti ed efficaci nella gestione di un'utenza, per la quale sarebbe assai disagevole raggiungere le sedi provinciali relative;
qualora il piano di riorganizzazione proposto venisse attuato, come aumenterà la spesa per l'Istituto e, di conseguenza, come si eviterà il disagio e il danno economico prospettato.
(4-01672)

DE POLI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
da fonti di stampa si apprende che la compagnia aerea Alitalia avrebbe rimodulato gli orari mattutini in partenza da Roma per Venezia e viceversa, mantenendo l'orario intermedio delle ore 7.45 soltanto a giorni alterni, adducendo come giustificazione la ridotta sostenibilità economica del servizio;
la modifica oraria starebbe creando notevoli disagi a quanti, soprattutto professionisti ed imprenditori, devono raggiungere la capitale in orari flessibili e compatibili con i loro obblighi lavorativi;
la situazione di disagio è inoltre ulteriormente aggravata dalla recente soppressione del treno Frecciarossa "direttissimo" Venezia-Padova-Roma delle ore 6.06 con arrivo a Roma alle ore 9.30, sostituito con un Frecciargento delle ore 6.25 ed arrivo alla stazione Termini alle ore 10.10;
considerato che la maggior parte dei fruitori della tratta Roma-Venezia rappresenta un'area produttiva significativa per l'intera economia italiana,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa attuare un intervento incisivo e nel più breve tempo possibile, al fine di pervenire al ripristino dei voli cancellati e consentire a quanti quotidianamente devono spostarsi tra il Veneto e Roma di contare su orari diversificati, così da essere compatibili con gli impegni lavorativi.
(4-01673)

PAGANO, BARBONI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
la Procura di Teramo ha aperto un'inchiesta, che ha coinvolto la società "Strada dei Parchi", società concessionaria delle autostrade A24 e A25, l'Istituto nazionale di fisica nucleare e la società Ruzzo Reti SpA, che gestisce il servizio idrico in 39 comuni della provincia di Teramo. Da fonti di stampa, si apprende che gli inquirenti contestano che l'ipotesi di rischio di inquinamento delle acque del Gran Sasso possa derivare dalla mancanza di isolamento tra superfici, condutture di scarico delle gallerie e falda acquifera;
la Regione Abruzzo, con delibera di Giunta n. 33 del 25 gennaio 2019, ha chiesto a Strada dei Parchi un intervento per garantire l'isolamento delle condotte, per un importo di 104 milioni di euro;
in data 5 aprile 2019 la società concessionaria, dopo aver presentato ricorso al TAR per chiedere l'annullamento delle delibera regionale, ha inviato una lettera alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle Prefetture per informare che "in assenza di precise indicazioni dirimenti sotto ogni profilo regolatorio e legale, al fine di evitare di incorrere in ulteriori contestazioni del procedimento penale in corso, si è vista costretta ad interdire al traffico la tratta A 24 su cui insiste il Traforo del Gran Sasso";
la Direzione generale sulla vigilanza delle concessioni autostradali ha riconosciuto l'estraneità ad intervenire della società Strada dei Parchi, come richiamato nella delibera regionale, in quanto gli interventi richiesti non sono contemplati dalla convenzione sottoscritta,
si chiede di sapere quali azioni intenda assumere il Ministro in indirizzo, visto che dalle ore 24.00 del 19 maggio 2019 il traforo del Gran Sasso resterà chiuso a tempo indeterminato, e come intenda evitare

il grosso disagio che ricadrà sulla collettività abruzzese, innanzitutto, ma non solo, se si considera che il collegamento da est a ovest del territorio verrebbe fortemente penalizzato, insieme ad aggravi di costi che ricadranno sempre sui cittadini, soprattutto in vista dell'apertura della stagione estiva, recando gravi danni al turismo.
(4-01674)

BRIZIARELLI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
secondo quanto si evince dal sito istituzionale della Regione Umbria, nella mattinata del 9 maggio 2019, presso il Comune di Piegaro (Perugia), la Regione Umbria, i Comuni di Piegaro e Panicale (Perugia) ed Enel Produzione hanno firmato il protocollo di intesa per la riqualificazione dell'area industriale di Pietrafitta, che si innesta sull'accordo quadro sottoscritto nel 2016 da Regione ed Enel, per garantire un futuro sostenibile ai siti di Bastardo e Pietrafitta;
con la firma del protocollo entra nel vivo a Pietrafitta il progetto "Futur-E", il piano di Enel per la riqualificazione di 23 impianti termoelettrici italiani a fonti fossili non più attivi o in fase di dismissione, che avranno una destinazione diversa da quella energetica;
la Regione comunica che la sottoscrizione dell'accordo costituisce un elemento strategico per il futuro dell'area della Valnestore, al fine di creare un valore condiviso con il territorio in termini di ricadute socioeconomiche, occupazionali e ambientali;
Enel, dal canto suo, conferma il proprio impegno nell'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o sistemi di accumulo con esclusione di impianti attinenti al ciclo dei rifiuti;
il protocollo di intesa è stato adottato ai sensi dell'accordo quadro tra Regione Umbria e Enel, stipulato il 10 novembre 2016, nel quale le parti hanno convenuto di sottoscrivere un accordo di programma per l'attuazione degli impegni contenuti nel medesimo accordo quadro;
considerato che:
l'articolo 38, comma 5, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che i Consigli comunali durino in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare esclusivamente atti urgenti e improrogabili (cosiddetta *prorogatio*);
nella fase di *prorogatio*, anche la Giunta è tenuta a limitarsi all'adozione di atti urgenti ed improrogabili, in quanto il rapporto fiduciario con il Consiglio è fisiologicamente interrotto;
i Comuni di Piegaro e di Panicale sono chiamati a rinnovare i propri organi rappresentativi in occasione delle elezioni amministrative convocate per il 26 maggio 2019;
la sottoscrizione del protocollo di intesa è avvenuta il 9 maggio, successivamente alla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, emanato dal prefetto della Provincia di Perugia con decreto del 21 marzo 2019, n. 32851;
la sottoscrizione del protocollo non rappresenta certamente un atto urgente o improrogabile, pertanto si è registrata un'evidente violazione del testo unico sull'ordinamento degli enti locali;
in ogni caso, il Consiglio comunale non è stato chiamato a pronunciarsi in merito al protocollo, in violazione delle competenze del Consiglio, così come definite dall'articolo 42 del testo unico degli enti locali,
si chiede di sapere se e quali provvedimenti, rientranti nelle proprie attribuzioni, il Ministro in indirizzo stia valutando di adottare in ordine ai fatti descritti.
(4-01675)

LANNUTTI, PELLEGRINI Marco, ANASTASI, LEONE, NATURALE, FENU - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
Anas SpA, società per azioni del gruppo FS controllata indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, vigilata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gestisce la rete stradale e autostradale italiana di interesse nazionale;
nell'imminenza dell'insediamento del Governo Conte sono stati assunti diversi dirigenti, come già riportato nell'interrogazione 4-00656 del 9 ottobre 2018;
tra i principali beneficati assunti con la qualifica di dirigente alla Direzione affari istituzionali, subito distaccato al Ministero delle infrastrutture, vi è Rocco Girlanda, un cementiere egubino, con uno

stipendio di 180.000 euro annui, oltre ai premi di risultato pari al 30 per cento della retribuzione, il cui contratto di lavoro è stato sottoscritto il giorno prima dell'entrata in vigore della legge Madia (legge n. 124 del 2015), che ne avrebbe impedito l'assunzione, come messo in luce da diverse testate giornalistiche, in particolare dal programma televisivo "Le Iene" del 30 ottobre 2016;

l'assunzione sarebbe avvenuta in contrasto con le vigenti norme in materia di selezione del personale dipendente delle società partecipate, di cui al decreto legislativon. 175 del 2016, nonché con quanto previsto dalla determinazione Anac n. 8 del 17 giugno 2015. Sembra che la valutazione sia stata fatta dalla società di cacciatori di teste "Key2people", la stessa utilizzata dal ministro *pro tempore* Delrio ai tempi della sua presidenza all'Anci;

Anas, all'atto dell'assunzione di Girlanda, non avrebbe provveduto ad attuare alcun *iter* di selezione, né a pubblicare alcun avviso di ricerca di personale per la posizione;

Girlanda non risulta in possesso di alcun titolo universitario, condizione imprescindibile per l'attribuzione di mansioni dirigenziali di vertice all'interno di società sottoposte al controllo pubblico, come riportato anche da "L'Espresso" del 22 maggio 2013: "vanta nel suo curriculum una licenza di scuola media superiore" e come riportato sul sito dei Anas SpA;

Girlanda, come pubblicato da "L'Espresso" del 23 maggio 2013, sarebbe l'uomo più vicino a Denis Verdini: "Più che i titoli di studio, nella nuova fase politica contano le amicizie. Girlanda può vantarne una importantissima, quella con Denis Verdini, il potente coordinatore nazionale del Pdl: sul suo sito si ritrovano dappertutto foto in compagnia di Denis, più che un amico un fratello". Ed ancora, come scrive Marco Lillo su "il Fatto Quotidiano" del 4 maggio 2013: "Quando era deputato del Pdl e guadagnava già il suo emolumento parlamentare, Rocco Girlanda ha continuato a fare gli interessi del cementificio Barbetti, del quale è stato un dirigente retribuito con 101 mila euro all'anno fino al dicembre scorso. Senza alcun imbarazzo Girlanda nel 2009 chiedeva all'allora patron del gruppo di costruzione BTP, Riccardo Fusi, di dare al cementificio, per il quale lavorava, una commessa da 80 milioni di euro per costruire la doppia superstrada tra Marche e Umbria che va sotto nome Quadrilatero";

nel 2015 ricevette un avviso di garanzia per il reato di turbativa d'asta, che nell'operazione denominata "Grandi opere", ha portato all'arresto di Ettore Incalza, capo struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture, come si può leggere da "Tuttoggi", testata *on line* , in un articolo dal titolo "Terremoto appalti pubblici, 4 arresti 50 indagati / Spunta nome Rocco Girlanda" del 16 marzo 2015;

lo stesso giorno dell'assunzione in Anas, Girlanda sarebbe stato assegnato al Ministero delle infrastrutture. Sembrerebbe, però, che al Ministero non sia stato mai assegnatario di un ufficio nei due anni di "distacco";

nel frattempo sembra che sia Anas che il Ministero abbiano consentito a Girlanda di compilarsi il prospetto delle presenze senza il visto di un superiore, come invece avviene per tutti i dirigenti, quindi avrebbe percepito uno stipendio pieno come un lavoratore che si reca tutti i giorni a lavoro, addirittura gratificato con un premio di risultato di circa 40.000 euro;

poiché il distacco è un istituto giuridico previsto tra società private e il comando è un'assegnazione tra enti pubblici, che Anas avrebbe negato negli anni precedenti ai propri dipendenti, appare singolare la regolarità di tale assegnazione al Ministero delle infrastrutture;

dopo la caduta del Governo Renzi, terminò il distacco di Girlanda, costretto così a prendere servizio in Anas ed assegnato all'area progettazione presso sede secondaria, ma anche ciò appare opinabile, dato il suo *curriculum vitae* ed il suo alto stipendio da dirigente;

come riportato dall'interrogazione 4-00656 del 9 ottobre 2018, sarebbe emerso un dubbio giro di affari di appalti di lavori in Qatar inerenti al mondo Anas e Sitaf (controllata Anas). Le riunioni per questi appalti sembra avvenissero in via Poli, nella sede di un ex partito politico;

sembrerebbe che anche Girlanda frequentasse questo ufficio e che sia stato intestatario di una società con Sebastiano Gallina, il presidente della società Sitaf SpA di nome "7esse Srl", che avrebbe avuto una partecipazione nella catena di ristoranti Pastation della famiglia Verdini, le cui quote, secondo visure in Camera di commercio, risultano vendute nel 2018, sia da Girlanda che da Gallina, pochi giorni dopo la pubblicazione dell'interrogazione, il 9 ottobre 2018;

appare singolare che un dirigente Anas ed il presidente di una società partecipata da Anas fossero titolari delle quote di un ristorante del figlio di un politico, il primo assunto dall'Anas, il secondo nominato presidente di Sitaf, società partecipata di Anas;
considerato inoltre che la gestione Anas italiana ed estera avrebbe visto alcune situazioni critiche ed in palese conflitto di interessi. In particolare, nonostante i cambiamenti auspicati per rendere più trasparente la gestione, è possibile riscontrare l'ennesimo conflitto di interessi in Anas International (AIE), che controlla società in molte parti del mondo per lavori di progettazione, direzione lavori e consulenza, facendo leva sul *know how* Anas. Il nuovo amministratore delegato Guido Perosini, amministratore delegato della "Quadrilatero SpA", società pubblica di progetto controllata da Anas, con un compenso di 120.000 euro, sarebbe stato promosso amministratore delegato dell'AIE, la cui gestione non proprio trasparente era stato oggetto di interrogazioni; anche il suo predecessore, Bernardo Magrì, in carica fino al 10 ottobre 2018, era in palese conflitto di interessi, in quanto ricopriva anche la carica di direttore generale di una *holding* quotata in borsa (Astm, Sitaf, Tecnositaf, Sina, tutte società del gruppo Gavio); Ugo Dibennardo, direttore della Direzione e coordinamento territoriale Anas, ex capo compartimento Anas veneto, nominato amministratore delegato di CAV-Concessioni autostradali venete SpA,
si chiede di sapere:
se risponda al vero che il dirigente Anas Rocco Girlanda non si sia mai recato sul posto di lavoro, perché distaccato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, in caso affermativo, se non si renda urgente verificare la liceità di assunzione ed incarichi, con conseguente richiesta di rifusione degli emolumenti percepiti durante il distacco al Ministero;
se non si ritenga di segnalare agli organi competenti l'esistenza di eventuali danni erariali per la mancata vigilanza relativa al controllo delle presenze di Girlanda nel periodo di distacco;
se il Ministro in indirizzo non abbia il dovere di fare chiarezza sulla passata gestione di Anas International, lambita da sospetti di irregolarità, e se la nomina di Perosino, già legato alla gestione di Armani, non vada proprio nella direzione opposta alla doverosa chiarezza e trasparenza.
(4-01676)
PESCO, BOTTICI, LANNUTTI, PARAGONE, DELL'OLIO, GALLICCHIO, PELLEGRINI Marco, ACCOTO, PACIFICO, CORBETTA, DONNO, LANZI, ROMANO, LA MURA, D'ANGELO, GUIDOLIN, PIRRO, PRESUTTO, MANTERO, MATRISCIANO, GAUDIANO, PETROCELLI, FERRARA, LOMUTI - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno*. - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
nella puntata di "Quarto grado" del 15 giugno 2018 è stato ribadito un coinvolgimento di David Rossi con il Ministero dell'interno, che, nonostante i tentativi della redazione giornalistica, non ha ottenuto riscontri;
i fatti relativi alla morte di Rossi sono già stati ripresi in altri atti di sindacato ispettivo, ma ulteriori dubbi sorgono sulle indagini condotte. Ci si riferisce in particolare a quanto emerso in data 1° febbraio 2019, durante la trasmissione televisiva "Quarto Grado": l'ingegnere Scarselli, ex consulente della famiglia "Rossi" avrebbe dichiarato la scomparsa di un telefono cellulare, modello "BlackBerry Curve 2011", uno dei tre che erano nella disponibilità del defunto *manager*. I telefoni erano originariamente due: oltre al modello citato, munito di tastierino alfanumerico che Rossi utilizzava come telefono *master*, ci sarebbe stato anche un vecchio modello BlackBerry Pearl 2010. Ogni apparecchio cellulare è dotato di un codice Imei univoco, registrato nei tabulati telefonici;
da questi tabulati apparrebbe una significativa divergenza rispetto alla realtà e ne darebbe atto l'ingegner Scarselli durante la trasmissione; riferisce che amici e familiari della vittima ricordano che Rossi ha continuato a utilizzare il telefonino modello Curve anche dopo il 15 gennaio 2013, fino ai giorni prima della sua morte, a differenza di quanto riportato dai tabulati, che indicano come ultima data di utilizzo di quel codice Imei proprio il 15 gennaio. Data in cui Rossi avrebbe ricevuto un nuovo telefono aziendale modello "IPhone" (terzo apparecchio). Una nuova SIM venne inserita sul nuovo telefono "iPhone", come risulta dai tabulati, mentre l'altra SIM veniva trasferita nel vecchio BlackBerry Pearl, che venne da lì utilizzato in via preferenziale. Nell'istanza di acquisizione dei

tabulati telefonici, inviata a tutti gli operatori telefonici, si richiedeva tutto il traffico telefonico relativo a tutte le SIM e a tutti i cellulari (Imei);
secondo l'ingegner Scarselli però non furono cercati e forniti tutti i dati richiesti, ma solo le rilevanze inerenti al numero di telefono in uso a Rossi, visto che lo stesso Rossi continuò ad utilizzare, probabilmente con un'altra SIM, il modello BB Curve 2011, di cui però nei tabulati non risulta traccia;
la tristemente nota *e-mail* che preannuncerebbe l'evento suicidario, che si presume Rossi abbia inviato al dottor Viola, è stata spedita il giorno 4 marzo, alle 10.13 di mattina; dopo la morte di Rossi risulta però che vennero ritrovati solo il vecchio BlackBerry e l'iPhone sulla sua scrivania. Il telefono BB Curve 2011 non è mai stato ritrovato e non risulta sia mai stato cercato o acquisito dalla magistratura, nonostante sia un elemento chiave delle indagini, dato che è stato visto in uso da Rossi fino all'ultimo. Comprendere come ciò sia stato possibile è di fondamentale importanza. Anche alla luce delle incongruenze riscontrate in merito agli *hard disk* in uso a David Rossi, come la trasmissione "Quarto Grado" (1° dicembre 2018) ha evidenziato: le copie forensi dei supporti di memoria, sia del *personal computer* da tavolo presente in ufficio, sia dei suoi due portatili, sarebbero illeggibili, e sembrano essere state eseguite in un orario improbabile (le 4 di notte del 7 marzo 2013, con l'ufficio di Rossi sigillato e inaccessibile). Stabilire quale strumento abbia utilizzato il defunto dirigente Monte dei Paschi di Siena per inviare il suo ipotetico messaggio di disperazione era forse il primo passaggio da assolvere nelle indagini, onde escludere il coinvolgimento di terze persone, soprattutto alla luce di tutti gli scambi *e-mail* precedenti e successivi, nei quali non si è mai fatto riferimento alla gravità delle parole di quel singolo, quindi anomalo, messaggio;
e-mail in cui lo stesso giorno affermava di voler parlare coi magistrati che avevano perquisito casa sua pochi giorni prima, per "ricostruire gli scenari" che secondo lui lo vedevano come "elemento di un sistema e di un giro sbagliati". A cosa facesse riferimento non è ancora dato sapere: forse erano informazioni che si sarebbero potute recuperare dal vecchio BB Curve 2011, mai ritrovato e di fatto mai cercato;
secondo la trasmissione "Le Iene" del 21 marzo 2019, Monteleone torna ai viaggi "romani" di Rossi, che sembrano essere confermati. Si apprende anche della presenza sulla scrivania di Rossi di un'annotazione riferita a Ettore Gotti Tedeschi, all'epoca direttore dello Ior e precedentemente promotore dell'acquisto per conto del Banco Santander della Banca Antonveneta successivamente venduta a banca Monte dei Paschi di Siena; il banchiere, intervistato, asserirebbe di non aver mai incontrato Rossi. Il *post it* in questione, nella foto scattata il 6 marzo 2013, non apparirebbe, mentre comparirebbe nella foto del 12 aprile successivo ("Quarto Grado" del 1° febbraio 2019). Su Antonveneta il banchiere dichiara "credo fosse vero" in merito all'esistenza di 4 conti correnti aperti da uomini riconducibili alla Fondazione Montepaschi. Conferma anche che quei conti possono essere stati utilizzati per pagare tangenti, dicendo: "Sono tangenti, mi pare evidente", e in riferimento a possibili tangenti per la politica risponde "È evidente! Ma nessuno le confermerà l'esistenza di quei conti, perché lì c'era di tutto! Qua si tratta della Curia vaticana. Lì dentro c'era tutto quello che lei non può immaginare. C'erano delle persone che in un secondo cambiavano le intestazioni di tutti i conti. Un sistema che non permetteva a nessuno, se non alla Cupola, di risalire ai conti. È molto probabile quindi che quei conti ci fossero. Stavo per perdere la fede". Si farebbe anche riferimento, nella puntata, all'eventualità che Rossi durante queste trasferte possa aver portato soldi contanti negli uffici dei *manager* della banca,
si chiede di sapere:
se il Ministro dell'interno in relazione alle informazioni in suo possesso possa confermare o smentire i rapporti intrattenuti, a qualsiasi titolo, da David Rossi con il Ministero o alcuni uffici e proprietà ad esso riconducibili;
se i Ministri in indirizzo ritengano che sia possibile ottenere dai gestori telefonici conferme in merito all'effettiva cessazione di attività per il telefono BlackBerry Curve 2011, operando una ricerca per codice Imei;
se risultino collegamenti con altri casi giudiziari, chiusi o ancora oggi pendenti, per verificare se risultino presenti attività telefoniche ricollegabili a Rossi e ai suoi strumenti di telefonia;

se intendano valutare l'attivazione dei poteri ispettivi conferiti dall'ordinamento.
(4-01677)
DE BONIS - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
fanghi di colore rosso e puzza nauseabonda, si presenta così il fiume Cavone, nella zona di Pisticci e San Mauro Forte (in provincia di Matera), che da alcuni giorni è balzato all'attenzione delle cronache nazionali con l'allarme lanciato ai microfoni della trasmissione di "Striscia la Notizia", dall'associazione "Cova Contro";
dal ponte della strada provinciale 154, che da Pisticci arriva a Montalbano jonico, la visuale è ampia e il disastro appare chiaro; il prato verde diventa d'un tratto marrone e poi rosso, l'acqua del fiume Cavone non è più cristallina e ristagna, perché bloccata dai sedimenti di fanghi neri che si sono accumulati in questa area, sul fondo non nuotano pesci e alcuni cittadini raccontano di averne raccolti a decine, morti;
tale situazione registrata in agro di Pisticci è stata posta all'attenzione, nei giorni scorsi, anche dell'ente provinciale di Matera, che ha ritenuto necessario predisporre alcuni sopralluoghi e verifiche per approfondire la questione. Primo passo una interlocuzione con l'Arpab, la quale ha effettuato dei prelievi sia sui sedimenti, sia nell'acqua e la preoccupazione maggiore è rappresentata dalla possibile presenza di metalli pesanti, che potrebbero creare seri problemi alla salute, oltre che all'ambiente;
si legge dalla stampa locale che, in attesa che i risultati delle analisi effettuate dall'Arpab facciano chiarezza, dando così riposte alle preoccupazioni evidenziate dagli amministratori locali e dai cittadini, il sindaco di Pisticci, venerdì 10 maggio, ha emesso un'ordinanza che impone il divieto di prelievo, captazione, attingimento ed utilizzo delle acque del fiume Cavone. Provvedimento che fa seguito proprio alle prime indagini effettuate il 4 maggio 2019 dai Carabinieri forestali e dal NIPAAF (Nucleo investigativo di Polizia ambientale, agroalimentare e forestale) di Matera, i quali accertavano lungo la sponda sinistra del fiume Cavone, la presenza di una depressione nel terreno di forma semicircolare, ribassata di circa 2 metri, sul cui fondo e lungo i margini era presente materiale melmoso e di colore rosso ruggine;
altro aspetto importante da chiarire, e su questo sono a lavoro i militari dell'Arma, è se i fanghi di colore rosso siano emersi dal fondo del fiume o siano entrati in contatto con l'acqua successivamente dai campi, magari dopo uno sversamento illecito di materiale. Anche questo è un tassello fondamentale per il seguito e l'eventuale sviluppo dell'indagine, ammesso che dalle analisi delle sostanze si evidenzino contaminazioni;
se il materiale che ha invaso il Cavone arrivasse dal fondo del fiume, si tratterebbe di una contaminazione che arriva dal sottosuolo e quindi dalla rete idrografica del materano. In questo caso potrebbe trattarsi di rifiuti speciali interrati, pozzi abusivi di raccolta di fanghi come già ne sono stati sequestrati in passato. Se invece fosse provato che la contaminazione arrivasse dal terreno che circonda il fiume, potrebbe trattarsi di una discarica abusiva, di un illecito smaltimento di prodotti zootecnici o anche di sversamenti di prodotti chimici;
in ogni caso, la preoccupazione degli abitanti è alta, anche perché di recente la magistratura ha indagato proprio su una contaminazione per la fuoriuscita di petrolio, che ha portato all'arresto di un dirigente dell'Eni. Il liquido, nel febbraio 2017, contaminò il reticolo idrografico della val d'Agri, la rete fognaria e poi la rete idrografica circostante, a due chilometri dalla diga del Pertusillo, che fornisce acqua alla Puglia per l'irrigazione di 35.000 ettari di terreno;
il fiume Cavone, infine, sfocia nel golfo di Taranto tra Pisticci e Policoro, località balneari molto frequentate durante la stagione estiva,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare perché si faccia chiarezza sullo stato ambientale del fiume Cavone;
se non ritenga urgente sollecitare le autorità competenti locali per un controllo attento e puntuale del fiume Cavone, procedendo alla definizione di una programmazione di monitoraggio delle acque superficiali e profonde, oltre che dei sedimenti;

se non sia del parere che, oltre al piano di monitoraggio delle acque, sarebbe opportuno effettuare un controllo degli scarichi delle attività industriali, civili e agricole che insistono sul bacino del fiume e di quelli relativi ai pozzi di coltivazione di gas naturale attivi o dismessi nell'area del fiume.
(4-01678)
GIANNUZZI, PRESUTTO, ANGRISANI, DI MICCO, VACCARO, CASTELLONE, PUGLIA, LICHERI, DONNO, ROMANO, TRENTACOSTE, LEONE, ANASTASI, GIROTTO, ROMAGNOLI, CASTALDI, CORRADO - *Ai Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno*. - Premesso che a quanto risulta agli interroganti il 15 marzo 2019, nel corso della seduta del Consiglio comunale di Napoli, la consigliera Matano prendeva la parola per denunciare con forza la pluridecennale condizione di pericolo per la salute pubblica e di profondo degrado sociale, riportate anche da fonti di stampa ("Il Mattino" del 22 gennaio e del 1° marzo 2019), concernente i cosiddetti "bipiani" del quartiere Ponticelli, appartenente alla VI municipalità del Comune di Napoli;
rilevato che:
per rispondere all'esigenza abitativa scaturita dal violento sisma del 1980, che interessò la città di Napoli, furono costruiti dei *container* trasformati in abitazioni temporanee per accogliere parte degli sfollati della città;
questi *container*, di proprietà del Comune di Napoli, furono coibentati nei pavimenti, nelle travi e nei soffitti con lastre di amianto;
ovviamente, ad oggi, queste strutture versano in stato di estremo degrado, sia per quel che concerne l'impiantistica (inclusa l'assenza di un regolare allaccio al sistema fognario), sia per quel che concerne lo stato di estremo deterioramento delle lastre di amianto, con cui sono costruite;
dopo il parziale abbattimento nel 2003, ad oggi, restano in piedi e sono regolarmente occupati 18 *container* per un totale di 104 unità abitative, che ospitano circa 400 persone;
l'esposizione all'amianto danneggia la salute, non solo delle 400 persone che abitano i *container*, cosa già di per sé indegna di un Paese che vuole definirsi civile, ma anche l'intero quartiere Ponticelli popolato da circa 200.000 persone, dove si sono già registrati casi di patologie e decessi riconducibili ad una prolungata esposizione all'amianto;
la drammatica situazione odierna è evidentemente conseguenza dell'incompetente inadeguatezza delle Giunte comunali succedutesi dal 1996 in poi, in quanto, già in quell'anno, la Regione Campania aveva stanziato l'intera somma finalizzata all'abbattimento e alla bonifica del complesso;
il 1° marzo 2019 la Asl NA1 ha diffidato il Comune di Napoli dal presentare un piano di sicurezza e a procedere alla rimozione dell'amianto pena, in caso di inottemperanza, la trasmissione degli atti alla Procura di Napoli,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione esposta;
quali iniziative, per quanto di propria rispettiva competenza, intendano porre in essere per sopperire alle evidenti carenze del Comune di Napoli, al fine di tutelare la salute pubblica e la dignità degli abitanti dei "bipiani" di Ponticelli.
(4-01679)
ACCOTO, PRESUTTO, PIRRO, SILERI, TRENTACOSTE, MATRISCIANO, LEONE, ANGRISANI, LANZI, CASTALDI, ENDRIZZI, GALLICCHIO, CORRADO, DONNO, RICCARDI, PACIFICO, LUCIDI, GRANATO, LANNUTTI, NATURALE, FEDE, TURCO, GARRUTI, DELL'OLIO, PELLEGRINI Marco, PESCO, CROATTI, VACCARO, AGOSTINELLI, LOREFICE, DI GIROLAMO, ORTOLANI, GIANNUZZI, DE LUCIA, ROMAGNOLI, MORONESE, COLTORTI, GAUDIANO - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
con delibera n. 397 del 1° aprile 2014, la Giunta regionale delle Marche ha richiesto all'azienda ospedaliera "Ospedali riuniti Marche nord" la predisposizione di uno studio di fattibilità, corredato da un'analisi della sostenibilità economico-finanziaria, per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero dell'area a nord della regione;
tale studio di fattibilità, datato 8 luglio 2014, descriveva nei seguenti termini le criticità relative

all'eventuale localizzazione della nuova struttura presso la località Muraglia di Pesaro: "1) Il terreno presenta notevoli problematiche idrogeologiche dovute principalmente al fatto di essere ai piedi di un versante, di essere costituito in gran parte da terreni di scadente qualità con presenza al piede di acque di falda superficiali prossime al piano di campagna; 2) Analizzando il PAI [piano per l'assetto idrogeologico della Regione Marche] si evince che l'area confina a valle (…) con aree definite come aree a rischio esondazione medio, elevato e molto elevato; 3) Insufficienza dimensionale dell'area disponibile; 4) Elevati costi di costruzione dei fabbricati sia per la forma del terreno sia per le necessarie e costose opere di regimentazione di acque di superficie e di profondità e di consolidamento del versante";

con delibera n. 350 del 10 aprile 2017, la Giunta regionale ha individuato nella località Muraglia il sito da destinare alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero;

in data 22 gennaio 2019, i quotidiani "Corriere Adriatico" e "Il Resto del Carlino" hanno riferito dell'avvenuta presentazione, presso la Procura della Repubblica di Pesaro, di un esposto volto ad accertare la sussistenza di eventuali profili di rilevanza penale nei fatti descritti;

recentemente la zona indicata è stata interessata da eventi franosi, come quello avvenuto nel 2013 ai danni del villaggio AIL di Muraglia, dove alloggiano famiglie di bambini ricoverati, a ridosso del luogo in cui dovrebbe sorgere il nuovo ospedale;

ai sensi dell'art. 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'importo per l'esecuzione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico è stato elevato da 24 a 28 miliardi di euro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi nelle sedi di competenza affinché sia favorita la riqualificazione e la riorganizzazione dei nosocomi esistenti invece che la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero a servizio dell'azienda "Ospedali riuniti Marche nord", e in ogni caso, anche alla luce del citato studio di fattibilità, affinché non venga costruita una nuova struttura sanitaria su un sito che presenta le rilevanti criticità descritte.

(4-01680)

BINETTI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

l'ultima edizione del piano nazionale di governo delle liste di attesa ha come obiettivo l'avvicinamento della sanità pubblica ai cittadini, attraverso l'individuazione di elementi di tutela e di garanzia per incrementare il grado di efficienza e di appropriatezza di utilizzo delle risorse disponibili;

la realizzazione di un piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) costituisce un impegno comune del Governo e delle Regioni e Province autonome, che convergono su azioni complesse e articolate, fondate sulla promozione del principio di appropriatezza nelle sue dimensioni clinica, organizzativa e prescrittiva, a garanzia dell'equità d'accesso alle prestazioni;

nella realtà il Servizio sanitario nazionale, al cittadino che vuole informarsi su tempi di attesa e disponibilità di visite ed esami, appare come un sistema disorganizzato, e spesso difficilmente raggiungibile; in dieci anni, solo nove delle 21 Regioni e Province autonome hanno creato un sito *web* interattivo per orientare gli utenti a scegliere strutture e prestazioni; le altre si limitano a fornire un archivio storico o rinviano ai siti delle aziende sanitarie;

non stupisce quindi che non tutte le Regioni abbiano rispettato la scadenza del 22 aprile 2019 per la predisposizione del piano regionale di governo delle liste di attesa, strumento attraverso il quale è possibile far diventare operativo a livello locale il nuovo piano nazionale; è mancato in molte Regioni l'impegno a elaborare un piano realistico, che tenesse conto delle risorse disponibili e dei livelli di richiesta dei cittadini. In questa chiave ha inciso in modo negativo anche il blocco del *turnover* nelle assunzioni;

occorre evidenziare che non si potranno abbattere le liste d'attesa senza risolvere il problema legato alla carenza di personale. Per tale motivo, occorre avviare con impegno le procedure per le effettive assunzioni del personale specialistico necessario, considerato che, in assenza di personale, anche le attività *intramoenia* non potranno ottenere i risultati sperati;

l'obiettivo del piano nazionale era proprio quella di attivare un sistema di controlli e di rendicontazione che è rimasto in gran parte solo sulla carta. Eppure gli strumenti non mancano, a cominciare

dall'Osservatorio nazionale sulle liste d'attesa istituito dal piano 2019-2021. Le Regioni inoltre hanno avuto a disposizione 400 milioni di euro che il Governo a seguito dell'approvazione della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) e decreto fiscale (decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018) ha destinato per il triennio alla gestione delle liste d'attesa;
non risulta che siano state finanziate infrastrutture tecnologiche adeguate a gestire i sistemi di prenotazione elettronica delle prestazioni e almeno per ora solo la metà delle Regioni ha fatto proprio il nuovo piano nazionale, che andava adottato entro il 22 aprile 2019,
si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda procedere per garantire il dovuto rispetto della scadenza prevista con il minor sforamento temporale, a fine di consentire l'accesso alle visite specialistiche in modo tempestivo, come prevede il diritto dei cittadini a tutela della salute.
(4-01681)
TOSATO, BERTACCO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
nella scorsa settimana i dipendenti della Elcograf, ex Mondadori Printing passata nel 2008 nelle mani del gruppo Pozzoni, hanno organizzato uno sciopero per protestare contro la ventilata ipotesi di chiusura di alcuni stabilimenti facenti capo all'azienda;
l'azienda ha infatti registrato perdite nell'ordine di 3,5 milioni di euro nei primi due mesi del 2019, la qual cosa potrebbe alla lunga portare i vertici a decidere per la chiusura di uno o più stabilimenti produttivi;
le perdite sarebbero derivanti da una costante riduzione di volumi ed attività, riconducibili anzitutto ad una più generale crisi del settore dell'editoria ma anche al venir meno delle commesse Mondadori per un contenzioso in atto tra le due società, oltre ad alcune scelte di politica industriale del gruppo Pozzoni;
il calo di ordinativi ha avuto conseguenze critiche per i lavoratori, alcuni dei quali già collocati in cassa integrazione a zero ore;
la situazione mette a rischio 440 posti di lavoro relativi allo stabilimento di Verona, cui si aggiungono i 130 dello stabilimento di Cles (Trento) e i 120 di Melzo (Milano), per un totale di circa 700 persone sul complesso di 1.900 lavoratori del gruppo in Italia;
considerato che:
con il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, è stato adottato il regolamento che prevede l'armonizzazione, e quindi l'incremento, dei requisiti minimi di accesso al pensionamento di personale iscritto presso l'INPS, l'ex ENPALS e l'ex INPDAP, personale nel quale rientrano anche i lavoratori dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici e poligrafici;
in considerazione della perdurante crisi del settore dell'editoria, la legge di bilancio per l'anno 2018 (articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha dettato norme che esentano dall'applicazione dei requisiti più stringenti previsti dal regolamento del 2013 i dipendenti di imprese editoriali che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, e per le quali è stata accertata la causale di crisi aziendale, i quali siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo stia valutando di avviare un percorso condiviso al fine di individuare soluzioni che consentano la salvaguardia dei livelli occupazionali e la valorizzazione delle professionalità anche attraverso percorsi di formazione e riqualificazione;
se stia valutando di ripristinare per i lavoratori dipendenti di imprese editoriali in crisi, sia pure per un tempo predefinito, il vecchio requisito di anzianità contributiva vigente sino all'entrata in vigore del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, di attuazione della riforma pensionistica Fornero (decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).
(4-01682)
DESSI', GRASSI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

il legislatore nazionale, tramite interventi normativi specifici adottati nel corso degli ultimi 20 anni, ha dato attuazione a fondamentali riforme che hanno interessato la pubblica amministrazione, introducendo principi e disposizioni inderogabili in ordine a una corretta, trasparente ed efficace azione amministrativa; in particolare, tra i principi introdotti, risulta esservi quello della separazione dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e i poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica;

nello specifico, l'art. 107, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL), declina il principio di separazione dei poteri, in relazione al quale il potere di indirizzo e controllo amministrativo spetta agli organi di governo, mentre quello gestionale-amministrativo compete alla dirigenza, cui vengono, altresì, riconosciuti autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo;

specularmente, l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che spetta ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari, degli atti amministrativi generali di programmazione, negli atti di indirizzo generali;

la giurisprudenza, negli anni, ha confermato e ribadito in maniera netta ed inequivocabile la separazione dei poteri nei termini e nelle modalità stabilite dal richiamato art. 107 del testo unico (Consiglio di Stato, sezione V, sent. n. 6029/2004; Consiglio di Stato, n. 5312/2005, Consiglio di Stato, n. 6277/2012);

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

l'amministrazione comunale di Frascati, con deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 18 aprile 2019, recante "Atto di indirizzo in ordine alla scelta di un Advisor", ha disposto che il dirigente competente si avvalesse, in qualità di *advisor*, di un soggetto, individuato dalla Giunta comunale medesima, cui affidare attività di supporto per la definizione e l'attivazione delle procedure atte all'individuazione, da una parte, di altro e distinto soggetto cui demandare la gestione del servizio di riscossione coattiva, e, dall'altra, la vendita di 11 unità immobiliari appartenenti al patrimonio comunale disponibile;

alla luce della normativa e della giurisprudenza richiamate, appare evidente che la deliberazione di Giunta comunale non si limita a fornire al dirigente competente indicazioni di carattere generale, ma dà disposizioni inequivocabili in ordine alla scelta "obbligata" dell'*advisor*;

con tale disposizione operata dall'organo amministrativo di governo, il principio della separazione del potere politico-amministrativo da quello amministrativo-gestionale, spettante alla dirigenza, risulta essere stato violato, producendo un grave *vulnus* nella corretta e legale gestione della pubblica amministrazione;

per contro, l'atto amministrativo assunto dalla Giunta comunale di Frascati avrebbe dovuto fornire esclusivamente indicazioni di carattere generale in ordine agli obiettivi definiti dall'amministrazione comunale, il raggiungimento dei quali sarebbe stato di esclusiva competenza dirigenziale nell'ambito dell'autonomia gestionale riconosciuta dalle disposizioni legislative vigenti;

inoltre, la scelta dell'*advisor* sarebbe dovuta avvenire tramite determina dirigenziale conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e alle linee guida ANAC e tenendo conto della comprovata e specifica competenza del soggetto riscontrabile e valutabile sulla base di idonea documentazione curriculare;

l'*advisor* "suggerito" al dirigente risulterebbe individuabile per una serie di sfaccettature di supporto non meglio definibili, né comprovabili in carenza di idonea documentazione, che avrebbe dovuto corredare la menzionata deliberazione;

a parere degli interroganti, la deliberazione per le motivazioni esposte e per la sua complessiva ed ambigua formulazione fa emergere evidenti criticità sotto il profilo della legittimità dell'atto stesso;

il Comune di Frascati, in relazione al servizio della riscossione coattiva, si avvale della sua azienda speciale STS Multiservizi e, pertanto, l'affidamento di tale servizio ad un soggetto diverso dall'azienda speciale, come lascerebbe intuire la deliberazione della Giunta comunale, si configurerebbe come un'esternalizzazione dello stesso;

considerato inoltre che:
l'esternalizzazione dei servizi dovrebbe conseguire all'adozione di fondamentali atti di programmazione (DUP), nei quali contemplare le ragioni e le motivazioni alla base della scelta di implementare uno specifico modello gestorio a discapito di un altro. La scelta è il frutto di un'analisi puntuale circa la convenienza e l'opportunità di gestire un servizio in un modo o nell'altro nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia;
tali atti di programmazione risultano essere di esclusiva competenza del Consiglio comunale, quali atti amministrativi fondamentali e propedeutici ai successivi provvedimenti di carattere meramente esecutivo e gestionale;
nel caso di specie, non risultano agli atti indicazioni programmatiche assunte nel rispetto della normativa, né tanto meno gli stessi sono richiamati in narrativa della deliberazione. Anzi, essa è stata assunta in data anteriore (18 aprile 2019) agli atti di programmazione adottati dal Consiglio comunale (29 aprile 2019);
per tali ulteriori aspetti, a giudizio degli interroganti, la deliberazione di Giunta comunale potrebbe evidenziare anche criticità sotto il profilo dell'abuso di potere,
si chiede di sapere:
quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare, considerato che la menzionata deliberazione della Giunta comunale di Frascati presenta ad avviso degli interroganti profili di illegittimità, essendo stata adottata in palese violazione dei richiamati principi di buona amministrazione introdotti dal legislatore nazionale;
se intenda adottare gli opportuni provvedimenti a salvaguardia della corretta gestione amministrativa, nel rispetto dei ruoli e delle competenze tra gli organi politici di governo e dirigenza della pubblica amministrazione, come stabiliti dalla legislazione vigente.
(4-01683)
DE BERTOLDI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
secondo quanto risulta da un articolo pubblicato dal sito *internet*"eutekne.info il quotidiano del commercialista", pubblicato il 15 maggio 2019, i dati ufficiali relativi al primo trimestre 2019 dell'Osservatorio sulle partite IVA del Dipartimento delle finanze consentono di elaborare alcune valutazioni sui riflessi comportamentali, determinati dall'innalzamento fino a 65.000 euro, a decorrere dal 2019, relativamente alla soglia massima di ricavi o compensi, al fine di rientrare nella "*flat tax*" delle partite IVA individuali, come stabilito dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019);
le nuove partite IVA aperte nei primi tre mesi del 2019 sono state 196.060, con un incremento di circa l'8 per cento rispetto al dato del primo trimestre 2018 (181.774) e 2019 (182.757); ciò nonostante, evidenza l'articolo, se si scompone il dato, in funzione della tipologia soggettiva della nuova partita IVA, emerge che l'incremento delle nuove partite IVA individuali ha raggiunto il 14 per cento, mentre l'apertura di nuove partite IVA da parte di società di persone registra invece una flessione per il 17 per cento;
risulta, pertanto, evidente dai risultati numerici del primo trimestre 2019 la tutt'altro che imprevedibile dinamica in atto, nel senso che i significativi risparmi che possono derivare da una partita IVA individuale stanno funzionando come un vero e proprio incentivo alla frammentazione del già troppo dilatato mercato del lavoro autonomo, per il quale sarebbero invece auspicabili meccanismi in grado di incentivare i processi di aggregazione;
a tal fine, l'interrogante evidenzia come il "manifesto dei commercialisti", presentato nei giorni scorsi in occasione degli stati generali della professione, pur esprimendo apprezzamento per l'attenzione dimostrata dal Governo nella manovra di bilancio per il 2019 nei confronti delle piccole partite IVA, ha esortato l'Esecutivo a fare in modo che l'esercizio di un'attività d'impresa o professionale in forma associata sia, se non incentivato, quanto meno non discriminato in peggio, rispetto al suo esercizio in forma individuale;
tali osservazioni confermano nel complesso l'esigenza di estendere anche il regime forfettario della "

flat tax" a tutti i soggetti IRPEF, al fine di evitare forme di concorrenza fiscale fra imprese determinate unicamente dalla natura giuridica o dalla dimensione aziendale, in un contesto socioeconomico e normativo più generale legato alla riduzione della pressione fiscale e burocratica, che rappresenta sempre di più un fardello insopportabile che grava sulle imprese e ne limita le capacità di competere ad armi pari in Europa,

si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto;

se non ritenga necessario sostenere, nell'ambito dell'estensione del regime forfettario, le società di persone e soggetti assimilati, i cui dati del Dipartimento delle finanze risultano in flessione con riferimento all'apertura di nuove partite IVA, registrate nel primo trimestre del 2019;

se, inoltre, non ritenga opportuno introdurre nei prossimi provvedimenti normativi in materia di economia e finanza misure volte a riformare in maniera organica il sistema fiscale, anche attraverso interventi di semplificazione e di riduzione della pressione tributaria, finalizzati a prevedere un regime forfettario reale al 15 per cento sui redditi incrementali per tutte le imprese e i cittadini, i cui effetti determinerebbero, ad avviso dell'interrogante, un formidabile volano di crescita per l'economia nazionale.

(4-01684)

VITALI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:

con bando di gara del 19 marzo 2014, Consip SpA ha indetto, per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, una procedura aperta, suddivisa in 18 lotti geografici, per l'affidamento dei servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle istituzioni universitarie pubbliche ed agli enti ed istituti di ricerca, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (cosiddetta FM4, Facility Management 4);

la procedura di gara, nonostante siano trascorsi 5 anni dalla sua indizione e 3 anni dalla conclusione delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche e di quelle economiche, con la formazione delle relative graduatorie, non è stata ancora formalmente portata a termine con l'aggiudicazione definitiva dei singoli lotti;

si rileva dagli organi di stampa che le società che ad oggi erogano i servizi attraverso contratti in proroga, la cui legittimità è tutta da verificare, sono coinvolte a vario titolo in indagini penali (Romeo Gestioni), sottoposte con sentenza di esclusione da parte del Consiglio di Stato n. 5424/2018 del 19 settembre 2018 dalla gara stessa (Romeo Gestioni, Manital), sotto indagine da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per comportamento anticoncorrenziale (Manutencoop, Manital, Cofely, CNS) con l'ipotesi di gravi reati contro la pubblica amministrazione;

il Consiglio di Stato ha rilevato che, nel caso della Romeo Gestioni, sulla base delle disposizioni del codice dei contratti pubblici (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e successive modificazioni e integrazioni), l'illecito concorrenziale contestato al concorrente è riconducibile ad un "grave errore professionale" il che farebbe intendere l'implicito decadimento del *rating* di legalità e la stessa onorabilità del concorrente. A maggiore conferma, 10 dei 14 lotti della convenzione Facility Management 3 vedono oggi erogare i servizi negli immobili della pubblica amministrazione da società che in qualche modo sono implicate nelle indagini richiamate;

la stessa società Romeo Gestioni continua ad erogare i servizi in ben 4 lotti nell'ambito della convenzione FM3 (Lombardia, Campania e Basilicata, Puglia e Molise, Roma 1° municipio), attraverso continue e ripetute proroghe la cui legittimità è tutta da verificare;

la mancata aggiudicazione della gara FM4 consente alla Romeo Gestioni di continuare ad erogare i servizi nell'ambito della convenzione FM3, seppure in regime di proroga, con un costo superiore per le pubbliche amministrazioni rispetto a quello che si avrebbe per gli stessi servizi erogati nell'ambito della convenzione FM4 di oltre il 30 per cento, pari ad un mancato risparmio di oltre 800 milioni;

durante la seduta pubblica del 12 luglio 2018, il presidente della commissione aggiudicatrice, sollecitato in merito alla data di aggiudicazione, dichiarava che essa sarebbe intervenuta a stretto giro durante il periodo di agosto-settembre 2018;

Consip, in qualità di stazione appaltante, pur avendo pubblicato sul sito istituzionale la chiusura del procedimento in data 28 settembre 2018, continua a non procedere all'aggiudicazione definitiva della gara oltre a non fornire alcuna informazione ai concorrenti circa lo stato di avanzamento del procedimento e sulle motivazioni che la inducono a non aggiudicare definitivamente ai legittimi vincitori, arrecando alle aziende stesse un grave danno economico e finanziario;
il tempo trascorso senza trovare una soluzione consona a questa situazione, al di là della proroga, e i ritardi nei tempi per l'aggiudicazione definitiva, come noto ad esclusiva gestione Consip, sembrerebbero attribuibili a una strategia il cui unico fine sarebbe solo quello di agevolare il "sistema" di aziende a vario titolo implicate in indagini penali e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, permettendo loro, viste le ripetute proroghe, di continuare ad erogare i servizi alla pubblica amministrazione. Queste aziende andrebbero escluse e la gara dovrebbe essere definitivamente aggiudicata, in modo da consentire l'accesso agli altri partecipanti al bando che, oltre ad essere aggiudicatari in quanto giudicati primi classificati, non sono coinvolti in alcuno degli scandali menzionati;
il ritardo di aggiudicazione sta generando un grave danno economico sia per la pubblica amministrazione che per le aziende, per effetto della necessità di indire, sostenendo ulteriori costi, gare per l'erogazione di specifici servizi, attraverso la piattaforma SDAPA rinunciando alle prerogative introdotte dalle convenzioni di *facility management*;
le aziende concorrenti e provvisoriamente aggiudicatarie, per effetto del tempo trascorso dalla presentazione dell'offerta, oltre 4 anni fa, continuano a sostenere i costi delle polizze fideiussorie che ad oggi ammontano a oltre 150.000 euro, e che impediscono loro di partecipare ad altre gare per gli impegni finanziari presi nei confronti delle gare Consip;
nella seduta del 17 aprile 2019 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, come riportato anche dagli organi d'informazione, ha accertato la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale avente ad oggetto proprio il condizionamento della gara stessa. Nel complesso sono state comminate sanzioni per un importo pari a 235.000.000 euro ai maggiori operatori del settore, fatte escluse solo due società alle quali non è stato accertato alcun illecito,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti esposti e se essi corrispondano al vero, e in tal caso come li valuti;
quali iniziative intenda porre in essere al fine di sbloccare l'*iter* di aggiudicazione della convenzione Facility Management 4, con particolare riguardo alla deliberazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che accerta illeciti per alcune società, penalizzando egualmente anche le società rimaste completamente estranee agli illeciti che comunque pagano la mancata aggiudicazione della gara.
(4-01685)
TURCO, PACIFICO, GUIDOLIN, MININNO, GAUDIANO, ANGRISANI, ROMANO, GALLICCHIO, CASTALDI, ORTIS - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*. - Premesso che:
il 12 maggio 2019 la Puglia è stata duramente colpita dal maltempo. In tutta provincia di Taranto la grandine e le piogge torrenziali si sono abbattute su orti e frutteti ma anche, e pesantemente, sugli alberi di ulivo. In alcuni casi, la grandine ha avuto un impatto tanto violento da rendere inutile la protezione dei teli in plastica posti a difesa dei vigneti. Per ciliegie, albicocche, mandorli, alberi da frutto in genere e anche ortaggi, la grandinata arriva come l'ennesima "bomba" su una stagione già drammatica per gli agricoltori pugliesi;
sono state particolarmente colpite le zone di Ginosa, Mottola e Castellaneta Marina, ma anche la valle d'Itria, compresa la città di Martina Franca;
nel dettaglio la grandine ha intaccato angurie, vigneti e melograni nell'area di Ginosa e Castellaneta. A Palagiano e Palagianello sono stati colpiti agrumeti e uliveti per una fascia di oltre 10 chilometri lungo l'arco jonico e fino alla Basilicata;
i danni sono stimati per centinaia di migliaia di euro da parte della Confederazione italiana agricoltori

(Cia);
considerato che:
il 13 maggio 2019 la Regione Puglia ha comunicato che gli uffici sono stati allertati ed è già iniziata l'attività istruttoria per verificare e quantificare con precisione i danni riportati dalle imprese agricole e agroalimentari nei territori colpiti;
inoltre la Regione ha comunicato che a valle degli approfondimenti, e ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 2004, e successive modificazioni e integrazioni, intende proporre al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo lo stato di calamità. La declaratoria da parte del Ministero consentirebbe l'utilizzo del Fondo di solidarietà nazionale, da ripartire alle ditte coinvolte da tale evento avverso;
considerato altresì che la Puglia nei mesi di aprile e maggio è stata interessata da molti eventi atmosferici avversi: le grandinate e i bruschi abbassamenti di temperature del 14 aprile; il vento forte del 22-24 aprile e, da ultimo, le forti grandinate del 12 maggio, che si sono abbattute in particolare nel tarantino,
si chiede di sapere:
se sia pervenuta la richiesta dello stato di calamità naturale da parte della Regione Puglia e se il Ministro in indirizzo intenda accoglierla in tempi stretti;
quali iniziative intenda assumere al fine di risarcire il danno sul prodotto, e non solo sugli impianti, impiegando gli stessi strumenti utilizzati in passato con le gelate del gennaio 2018, nonché valutare ulteriori interventi compensativi a ristoro della produzione perduta, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato in agricoltura.
(4-01686)
SBROLLINI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
Vicenza è un capoluogo importante al centro del Veneto, snodo di una viabilità spesso insufficiente all'interno di un contesto provinciale ricco di paesi contermini densamente abitati;
le attività industriali e commerciali che gravitano nella provincia di Vicenza sono molto vivaci e richiedono una viabilità efficiente;
moltissimo traffico di attraversamento si scarica sull'attuale tangenziale che è stata negli anni incorporata dai quartieri della città capoluogo;
considerato che:
negli anni sono state presentate varie ipotesi di viabilità di aggiramento della città, con proposte e progetti che costituiscono un complesso di nuova circonvallazione anulare;
nella stampa locale e nel dibattito politico si accavallano notizie di finanziamenti che vengono confermati e di altri che, viceversa, sono sospesi o addirittura stralciati;
tenuto conto che i lavori che riguardano il "1° stralcio - 1° tronco", tra i comuni di Vicenza e Costabissara, che fanno parte del progetto denominato "completamento della tangenziale", oggetto di un protocollo di intesa stipulato tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Anas, Regione Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Vicenza, Comune di Costabissara e Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA, hanno recentemente subito un rallentamento,
si chiede di sapere:
quale sia il quadro complessivo degli investimenti stanziati per la viabilità di circonvallazione della città di Vicenza;
quali siano i progetti ritenuti indispensabili;
quali siano i tronconi ritenuti prioritari.
(4-01687)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
3 a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):
3-00833 del senatore Ferrara ed altri, sulla sospensione del commercio delle armi con l'Arabia saudita da parte dell'Italia;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):
3-00830 del senatore Lannutti ed altri, sulle conseguenze della liquidazione coatta di Banca Popolare di Vicenza SpA e Veneto Banca SpA;
7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali):
3-00831 e 3-00832, della senatrice Rossomando ed altri, rispettivamente sulla regolarizzazione dei lavoratori a tempo determinato delle fondazioni lirico-sinfoniche e sulla scadenza dell'abilitazione scientifica nazionale;
12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):
3-00828 della senatrice Stabile, sulla garanzia del diritto alla salute dei pazienti dell'ospedale Maggiore e del nosocomio di Cattinara (Trieste).
Avviso di rettifica
Nel Resoconto stenografico della 108a seduta pubblica del 16 aprile 2019, a pagina 214, l'annuncio relativo alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) si dà per non apposto.
Nel Resoconto stenografico della 112a seduta pubblica del 14 maggio 2019, a pagina 8, sotto il titolo "Governo, composizione", alla terza riga, prima delle parole: "Onorevole Presidente," inserire le seguenti: "Roma, 10 maggio 2019".

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.